



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

peratore dei Francesi, qual atto d'ossequio, di gratitudine e di fiducia della nostra Assemblea, uscita dal voto unanime di queste Provincie.

Presidente — Propongo all'Assemblea di riunirsi negli Uffici per la presa in considerazione della proposta del Deputato Grimelli.

Fontanelli — Chiedo di parlare.

A nome mio e degli onorevoli Deputati conte Ancini, ingegnere Giuseppe Campi, avvocato Luigi Carbonieri, conte Carlo Cybeo, professor Geminiano Grimelli, conte Emilio Lazzoni, conte Bonifazio Rangoni Testi, cavaliere professor Francesco Selmi, cavaliere Diego Vallisnieri, professor Prospero Viani, avvocato Luigi Zini e dottor Giacomo Sacerdoti, domando che l'Assemblea pronunzi la decadenza in perpetuo della Dinastia d'Austria d'Este, e l'esclusione in perpetuo dal reggimento di queste Provincie d'ogni e qualunque Principe della Casa Asburgo-Lorena (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Presidente — Per ubbidire al disposto della legge la Camera deve riunirsi negli Uffici per deliberare sopra la proposta dell'egregio sig. Deputato Fontanelli.

Zini — Questa proposizione è tanto solenne, e direi anche tanto urgente, che io insisterei perchè la Camera si radunasse subito negli Uffici per studiarla e discuterla e per nominare quindi una Commissione, la quale la rediga e ne faccia relazione all'Assemblea.

La Camera approva.

Presidente — Prego l'Assemblea di volere scegliere nel proprio seno una Commissione la quale rechi all'egregio cav. Farini il messaggio testè votato, oppure di autorizzare l'Ufficio della presidenza a recarlo in corpo.

Voci — L'Ufficio della presidenza.

Presidente — Consulto la Camera se intenda che l'indirizzo sia recato dall'Ufficio della presidenza.

La Camera approva.

Presidente — Domani si terrà seduta pubblica alle ore 10 antimeridiane per discutere sulle proposte oggi presentate.

L'adunanza è sciolta alle ore 11 1/4.

409. Demolizione delle Fortificazioni di Brescello.

19 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Sulla proposizione del Ministero della Guerra,

Visto il rapporto presentato dalla Direzione del Ministero di Guerra sulla convenienza di smantellare ed abbattere col mezzo di mine le esistenti fortificazioni di Brescello;

Considerato che queste opere non avevano altro fine che quello di agevolare per mezzo di una forte testa di ponte il passaggio degli Austriaci dalla sinistra alla destra del Po;

Decreta:

Le quattro torri di Brescello, riservate le due lunette, appoggianti sul Po all'estremità di questo sistema di fortificazione, saranno immediatamente disarmate e spogliate di ogni qualsiasi dote di approvvigionamento da guerra e di materiale qualsiasi, poi smantellate ed abbattute a mezzo di mine.

La Direzione del Ministero di Guerre è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Modena, 19 agosto 1859.

Il Dittatore

FARINI

Il Direttore del Ministero di Guerra

Col. L. FRAPOLLI

410. *Seduta Quinta dell'Assemblea Costituente* — Lettura della risposta data dal cav. Farini all'indirizzo dell'Assemblea — Approvazione di un indirizzo di ringraziamento a Napoleone III — Adozione del progetto di Legge sulla decadenza di Francesco V e d'ogni altro Principe di discendenza austriaca dal governo delle Provincie Modenesi.

19 agosto 1859.

La seduta è aperta alle ore 10 1/4.

(All'entrare dei Rappresentanti nell'aula essi sono accolti da prolungati applausi).

Il segretario Maramotti dà lettura del processo verbale il quale viene approvato.

Presidente — Dò comunicazione alla Assemblea della risposta fatta dall'egregio Farini al messaggio che l'Assemblea stessa votava ieri unanimemente (*Segni di attenzione*).

« Onorevoli Signori,

« Ho ricevuto il messaggio del quale l'Assemblea Nazionale mi ha onorato. Esso è per me un gran premio, è un gran conforto: è premio che supera ogni merito; è conforto che allena ad ogni prova.

« Non istudio parole di riconoscenza: crescono i miei obblighi verso il Popolo modenese e mi proffero di gran cuore a' suoi Rappresentanti

Servitore devoto

FARINI

(Applausi prolungati e vivissimi).

Presidente — Il Deputato Grimelli ha facoltà di parlare.

Grimelli, relatore — Ho l'onore di dar lettura all'Assemblea del progetto d'indirizzo a S. M. Napoleone III. (*Udite! Udite!*)

« Maestà!

« I Rappresentanti delle Provincie Modenesi, appena congregati in Assemblée sovrana, hanno vivamente sentito il bisogno di rivolgersi alla Maestà Vostra in atto di ossequio, di gratitudine, di fiducia.

« L'Assemblea, quanto più riconosce in Voi quel Magnanimo che intende ognora alla tutela del diritto del debole, tanto più si rivolge confidente e grata all'animo generoso della Maestà Vostra, ben degna di reggere quell'eroica Nazione la quale, così in pace come in guerra, trovasi sempre all'avanguardia del civile progresso.

« Di tal guisa quest'Assemblea, invocando il potente Vostro patrocinio, intende perseverare con irremovibile costanza nel rinnovamento politico di queste Provincie sopra le solide basi dei sacrosanti diritti delle Nazioni, oramai addivenuti, pel genio della Maestà Vostra, il vero giure delle genti ».

(Profungatissimi e vivissimi segni di approvazione)

Presidente — Dopo questi unanimi applausi io intendo che il progetto d'indirizzo a S. M. Napoleone III festè letto dall'onorevole relatore sia approvato all'unanimità; tuttavia dichiaro aperta la discussione, ed, ove nessuno chiegga la parola, lo dichiarerò approvato.

(Nessuno chiedendo la facoltà di parlare, l'indirizzo è approvato.)

Presidente — L'ordine del giorno chiama la discussione sulla mozione Fontanelli.

Il Relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

Il Deputato Lucchi, a nome della Commissione composta delli signori

Deputati Avv. Antonio Mariotti,

« Avv. Luigi Carbonieri,

« Giuseppe Tirelli,

« Avv. Benedetto Maramotti,

« Avv. Pietro Muratori,

« Avv. Giovanni Bertolucci,

« Avv. Luigi Zini,

« Cav. Giuseppe Malmusi,

« Prof. Prospero Viani,

« Avv. Carlo Lucchi,

legge la seguente Relazione:

Signori,

In ogni tempo fu riconosciuto il diritto nei Popoli di costituirsi in quella forma di governo ch'era consentita dalla volontà dei più. Se questo diritto trovò difficoltà ed opposizioni per parte della diplomazia rispetto ai popoli di piccola Potenza, non le trovò mai rispetto alle grandi Nazioni; la qual cosa prova ch'esso sussiste in ragione ed è fondamento al giure pubblico universale; e che il fatto di non averlo riconosciuto talvolta, come si disse, fu opera di abuso di forza, di ambizione di famiglie, e di un preteso interesse d'equilibrio, non mai principio di diritto naturale e delle genti: diritto santo che sta da sé ed ebbe conferma e svolgimenti più logici e più larghi nella stessa parola del Vangelo, ch'è parola divina. E quando occorsero purtroppo casi di violarlo, altri cercò qualche scusa in pretesi estranei, ma quello rimase sempre intero, quasi addentellato a nuove note e a nuove combinazioni diplomatiche. Così accade sempre delle grandi verità, le quali, benchè disconosciute e vilipesi, non perdono mai la loro ingenita forza, trapelano quasi furtivamente, e si fanno da ultimo strada ad illuminare il cammino dei popoli.

Siffatto diritto adunque, che non può mettersi in dubbio per nessun popolo, tanto meno po-

trebbe contendersi al nostro il quale, allora che nella pienezza della sua libertà, riconosciuta dalla pace di Costanza, chiamava i Marchesi da Este a reggerlo, stipulava patti e franchigie che lungamente durarono e che, inosservate e rotte, fruttarono a quelli la famosa cacciata nota per la storia. E quei patti e privilegi mantenute anche dopo, quando per disgusto di fazioni e per istanchezza di peggiori tirannie li richiamò; perchè, a prova dell'originaria Sovranità, ogni volta ch'era vacante il Trono, rinnovava col voto dei Grandi e dei Municipii la elezione del Successore.

Non è da tacere come a quell'epoca della cacciata fossero nelle aule comunali aperti registri ne quali i cittadini davano i nomi contro gli Estensi, quasi ne modi istessi del 1848 e 1859; e come rimangono vive tuttora non poche costumanze e cerimonie le quali si veggono in alcune solennità municipali e ricordano queste antiche nostre libertà.

A questo è da aggiungere che la Dinastia d'Este si estinse, e non fu per elezione de' nostri avi nè per loro consenso ed intervento che Francesco III mercatò, per solo suo personale interesse, la successione di sua Casa, ripugnante lo stesso suo figlio Ercole Rinaldo, poi Duca Ercole III, e non consapevole la Diplomazia, cui fu tenuto segreto il Trattato, com'è ancora. E se nel 1814 fu per transazione fra le Potenze dato il Trono all'austriaco figlio dell'ultima Estense, questo accadde senza nè guardare nè conoscere il Trattato medesimo, di modo che nè si videro le condizioni nè si parlò delle poche franchigie che salvava nè apparve dal tutto insieme del relativo articolo del Patto di Vienna una ricognizione formale di veri diritti; si piuttosto una concessione fatta all' Austria che, fidando nella rara sua audacia diplomatica e nella quasi servile pieghevolezza di alcuni Potentati, destramente e da lunge l'aveva preparata.

Le creazioni (com'era a credersi) passeggerie delle Repubbliche Cispadana, Cisalpina ed Italiana, fatte con moti popolari e sotto l'impulso della forza Francese, svolsero di nuovo, dopo secoli, non solo il sentimento di patria ma ancora quello d'unione. Il Regno Italico che succedette, benchè mancante di liberi ordini e non per anco sciolto da tutte influenze straniere, accrebbe vigore a questi nuovi spiriti; i quali esso poté poi mirabilmente allargare, correndo, per quanto gli fu possibile in sì pochi anni e nelle sue peculiari condizioni, una via grandemente nazionale, amministrando con rara perizia la cosa pubblica, e distribuendo sempre una giustizia severa ma imparziale. Non fu allora cuore che non lo amasse, non mente che non ne ammirasse la sapienza; non opposizione di ultimi avanzi di partiti che non cadesse vinta davanti ai maggiori interessi economici che erano sorti, e alla novella gloria che coronava dovunque i nostri giovani eserciti, sicchè al suo cadere lasciasse nel popolo tanta eredità di affetti e tanto desiderio di sé da creare quasi della sua memoria la bandiera de' futuri moti d'Italia.

E da ciò l'odio universale alle restaurazioni operate dal Congresso di Vienna e l'odio e i sospetti dei Principi restaurati contro i loro popoli e di questi contro quelli. Non fu mai fatta nei Congressi Europei opera più vana, più peritura, diremmo quasi, più immorale di quella del Congresso di Vienna, nel quale chi disponeva delle pubbliche cose si riportava senza conoscerlo ad un passato irrevocabile, e

chi era subbietto di questo mercimonio e dannato a patirne le conseguenze voleva il progresso dei tempi nuovi che percorreva, portandosi colle tendenze a quello a cui siamo appena oggi arrivati. Prova siano i rivolgimenti successi ben tosto in Italia e in altre parti d'Europa.

Era veramente ridevole pensiero, per non dire ingiurioso e reo, verso generazioni vissute in mezzo a tanto turbine di idee, fra guerre lunghe che insanguinarono tutta Europa, fra troni da ogni parte rovesciati, e spinte avanti in una via di progresso vero, rapido, continuo, pretendere di ricondurle al pristino stato, come se un quarto di secolo, ricco di fatti maravigliosi e quasi unici, potesse cancellarsi con protocolli politici dalla memoria degli uomini!

Può dirsi in verità che i Trattati del 1815 non esistono più e sono poco manco che una lettera morta. Creati infatti nuovi regni nella Grecia e nel Belgio; espulse dalla Francia due dinastie, e quella richiamata che da loro proscrivevasi; rimossi dalla Spagna e dal Portogallo quegli stipiti che nelle antiche stirpi ivi regnanti si pretendevano legittimi (e tali li vollero sempre Francesco IV e Francesco V); uccisa a tradimento la repubblica di Cracovia; liberato il Cantone di Neuchâtel dall'alta Sovranità Prussiana; riconosciuto il Montenegro; creato un nuovo assetto alla Servia; creatone uno ancora più splendido alla Rumentia; l'Impero Ottomano in più parti smembrato; la Lombardia istessa ceduta all'armi vittoriose di Francia e di Sardegna; cambiate e ricambiate tutte le spartizioni territoriali; adottate in più paesi libere forme di governo, e intromesso con un grandissimo fatto di una grande Nazione, susseguito da altri minori e più recenti, intromesso, dicevamo, apertamente nel Giure diplomatico odierno e nei Consigli della vecchia Europa il principio della Sovrana Volontà dei popoli.

Nato sotto queste condizioni, non poteva il governo di Francesco IV essere, nè altro fu che una più viva, che altrove, esplicazione di esse. La coscienza per una parte del suo diritto mal fermo, la convinzione profonda di essere odiato, il sapere che i sudditi aspiravano sempre a novità; per l'altra il sentimento nazionale, l'odio all'Austria, contro alla quale erasi vittoriosamente combattuto in campo per 18 anni, il costringere in piccola cerchia gli interessi e le idee, il forzato isolamento dagli altri popoli, nonchè d'Europa, ma pur d'Italia, ma pur vicini, spinsero Francesco IV sulla via d'un modo di governo che non può definirsi. Un'aspra e feroce natura, nutrita con passioni di livore e di paura serbate chiuse in petto per lunghi anni, con nessuna cognizione degli istituti e delle tendenze nostre, con pensiero fisso di volerci reggere a forma austriaca, per modo che il Potere sovrano non avesse alcun freno e tutto reggesse e facesse e disfacesse a modo di un Capo di nomadi ed esercitate Tribù; ecco gli elementi da cui doveva prendere indole e vita il nuovo Governo. Non leggi, non giudizi, non prove, non forme, non giurisprudenza nè giuristi, non Comuni, non Municipi, non elezioni popolari, non magistrati, non corpi morali, comunque costituiti, non proprietà sicure. A queste cose, che sono fondamento e gloria del vivere civile, sostituita la sola sua volontà, distributrice di premi e di pene, di grazie e di repulse, di onori e di infamie, servita da uno esercito di sgherri e di spie, da soldati ridotti a grado di satelliti e di briganti pari a quelli di cui fu capo egli stesso in Dal-

mazia e in Illiria; e perciò non diritti nè giustizia, ma la massima sola ch'egli osò esprimere in iscritto, «farsi grazia anche quando si fa giustizia». Tutta Europa conosce le feroci condanne non di Tribunali ma di ciechi stromenti dell'ira sua, e le usurpazioni e i conflitti e il manomettere le pubbliche e private proprietà; di che i documenti, che ora sono presentati per le stampe all'Europa civile, daranno ampio mezzo di parlare a cui voglia scendere a particolari.

Allevato sotto la disciplina di tal padre e in siffatto ordine di idee e con povero ingegno, circondato dall'ignoranza e dalla viltà, che erano naturalmente cresciute sotto gli auspici del padre istesso, è facile immaginare qual dovesse essere il governo di Francesco V.

Una illimitata devozione all'Austria, maggiore di quella del padre, la fidanza cieca nella creduta onnipotenza di essa, la persuasione dell'inferiorità degli Italiani in ogni cosa rispetto agli Austriaci, l'intima fede nei Gesuiti e nei loro seguaci, la mancanza assoluta d'ogni nozione di giustizia, fuori di un senso di essa indistinto e spesso corrotto, cui si abbandonava inconsultamente; l'impossibilità di concepire le idee nazionali Italiane da ogni parte invadenti, e le prerogative e gli innati diritti del popolo; e in fine un odio furibondo contro il Piemonte e contro la Casa di Savoia, ereditato dal padre che ambiva e voleva salire il Trono; odio che in lui si accrebbe oltre ogni misura, toccando sovente il ridicolo; tutte queste cose, o signori, concorsero a compire il concetto di quel governo mostruoso e veramente stupendo ai posteri che Francesco IV nel 1815 inaugurava.

È inutile parlare della rigettata lega Italiana del 1817; dello Statuto due volte promesso e non dato; delle poche libere istituzioni concesse e tosto ritolte; dello scioglimento universale d'ogni ordine civile; della guerra fatta ad ogni progresso e miglioramento sociale; delle sue commissioni statarie; del sangue sparso in maggior copia che dal padre istesso; della sfrenata polizia e della più sfrenata soldatesca, degli Austriaci Ufficiali, e Austriaci Giudici di Guerra; della pena del bastone aggiunta di propria mano al Codice di polizia e comandata a profusione in più rescritti; dell'aver seco trasportati i prigionieri politici in numero di oltre 70, e consegnati a prigioni austriache; del danaro, de' codici antichi, dei capi d'antichità e di arte rubatici; dello sprezzo universale in cui era tenuto pur anco da' suoi, delle sue ire subitane e fanciullesche e talvolta brutali; della sua proverbiale grettezza, e di mille e mille altre miserie che non è dignità della storia ricordare.

Pensare, o signori, ad un richiamo del Duca per parte del popolo, stanti questi fatti, è cosa impossibile: pensare ad ordini liberi, lui regnante, è poco manco che abbandonarsi ad un sogno: pensare a togliere le cagioni che diedero motivo a questa ultima guerra, conservandogli il Trono, è cosa assurda; perchè Francesco V, come già suo padre, nol potrebbe tenere con forze proprie, e regnerebbe solo col l'intervento continuo degli eserciti austriaci, come dal 1814 in poi. Non è facile certamente, o per dir meglio è impossibile vincere questa incompatibilità di restaurazione: la quale potrebbe solo avvenire quando l'Europa non curasse di togliere lealmente le cagioni a future e vicine guerre e fosse pronta ad imporci colle sue armi un principe invisibile, o quando volesse

ancora permettere, in seno a tanta civiltà, guerre fratricide e sterminatrici e lo scandalo di nuovi tribunali di sangue.

Il progetto di legge, o signori, del quale abbiamo l'onore di far relazione, compendia i motivi più recenti dell'esclusione dal Trono della Casa d'Austria d'Este, non senza accennare anche agli antichi. Il Decreto che vi è proposto comprende pure quella d'Absburgo-Lorena, perchè occorre evitare il regno di altri principi stranieri e rendere vana l'invocazione di quel segreto e non mai riconosciuto Trattato che ad essa ne accordava la reversibilità.

Terminata la relazione e dopo fragorosi applausi, il Relatore a nome della Commissione conclude:

« L'Assemblea Nazionale delle Province Modenesi,

« Considerando che il diritto imprescrittibile dei popoli di costituirsi, troppe volte disconosciuto, è oggi ammesso da tutte le nazioni civili e forma ormai parte del diritto pubblico europeo;

« Considerando che le popolazioni Modenesi, soggette nel 1814 dalla forza delle armi alleate alla Casa d'Austria d'Este, hanno per quasi mezzo secolo sofferto da parte degli Arciduchi Francesco IV e Francesco V i dolori di una mala signoria;

« Considerando che in questo lungo periodo di tempo il pensiero fu compreso, la giustizia conculcata, offesa l'umana dignità colla pena del bastone e delle verghe, torturati, esigliati, dannati all'ergastolo, messi a morte dalle commissioni militari, rese permanenti, ottimi cittadini, soppressa ogni franchigia municipale, ultima reliquia dell'italiana libertà, il destino dei popoli abbandonato all'arbitrio dell'Austria, trascinati nelle di lei prigioni i nostri detenuti politici, i nostri soldati contro la data fede condotti nelle schiere nemiche e spinti a guerra fratricida;

« Considerando che tali atti ritornano il popolo nel pieno diritto di provvedere da sé alla futura esistenza politico-civile;

« Considerando che la Dinastia d'Austria d'Este, dall'anno 1814 quattro volte cacciata da questi Stati e tre volte ricondotta dall'armi straniere, è incompatibile coll'ordine pubblico e col gran principio della nazionalità italiana;

« Considerando che non è nemmeno compatibile nelle stesse Province il regno di chi per ragione di famiglia o per trattati pretendesse succederle, perchè stranieri essi pure ed avversi alla indipendenza e al bene della nazione italiana,

« Decreta :

Francesco V d'Austria d'Este è decaduto dalla sovranità degli Stati Modenesi.

« È esclusa in perpetuo dal reggimento di queste Province, sotto qualsiasi forma, la Dinastia d'Austria d'Este e qualunque Principe della Casa d'Absburgo-Lorena ».

(Applausi prolungati e fragorosissimi dell'Assemblea e delle pubbliche gallerie)

Presidente — È aperta la discussione sulla proposta della Commissione.

La metterò ai voti se nessuno chiederà di parlare.

(Alcuni Deputati domandano che, prima di addivenire allo squittinio segreto, si proceda alla votazione pubblica per isquittinio di divisione).

Pongo a partito questa proposta.

(L'Assemblea approva)

Quelli fra i Deputati che intendono approvare la proposta del Decreto di decadenza dovranno rispondere all'appello colla parola « approvo »; quelli che intendono respingerla risponderanno colla parola « respingo ».

Risultato :

Deputati eletti 73

Assenti al momento della votazione

Fanti (per ragione di servizio)

Folloni

Approvano i seguenti in numero di settantuno :

Ancini	Cybeo	Nardi
Asioli	Ferrari Giacomo	Pamparl
Baggi	Ferrari Prospero	Papazzoni
Barberi	Fontana	Pierotti
Baroni	Fontanelli	Previdi
Benelli	Galassini	Rangoni Testi
Beneventi	Gatti	Romoli
Bernardini	Giovanardi	Sacerdoti
Berti	Grimelli	Santini
Bezzi	Guidotti	Securanl
Bianchi	Lazzoni	Selmi
Bianchini	Lucchi	Sidoli
Boccalari	Malmusi	Soncini
Bortolucci	Maramotti	Strucchi
Brizzolari	Marchi	Terrachini
Bucciardi	Mariotti	Tirelli
Calvi	Menotti Achille	Tonelli
Campi	Menotti Adolfo	Tosi
Caprari	Montanari Bened.	Urtoller
Carbonieri	Montanari Grazio	Vallisneri
Catelani	Monzani	Vecchi
Chiesi	Muratori	Viani
Crema Federico	Musiari	Zini
Crema Luigi	Muzzioli	

(Una triplice salva di vivissimi applausi accoglie la votazione — Nel frattempo entra nell'Aula il Deputato Folloni).

Presidente — Prima di procedere allo squittinio segreto invito il Deputato *Folloni* a manifestare il suo voto a compimento dello squittinio di divisione decretato dall'Assemblea, dicendo se approva o se respinge la proposta del Decreto di decadenza.

Folloni — Approvo *(Applausi)*.

Presidente — Prima di procedere alla controprova dello squittinio segreto, debbo avvertire l'Assemblea che s'intenderanno approvare il Decreto di decadenza della Casa d'Austria d'Este e della Casa di Absburgo di Lorena da ogni diritto sul reggimento di questi Stati quelli fra i Deputati che deporranno la loro fava bianca nell'urna bianca e la loro fava nera nell'urna nera, e respingerlo quelli che deporranno la fava bianca nell'urna nera e la fava nera nell'urna bianca.

Ora si procederà all'appello nominale dei signori Deputati presenti in numero di 72, essendo assente il generale Fanti unicamente per motivi di servizio.

Si procede alla votazione per squittinio segreto del Decreto di decadenza.

Risultato della votazione:

<i>Presenti e votanti</i>	<i>72</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>37</i>
<i>Voti favorevoli</i>	<i>72</i>
<i>Voti contrari</i>	<i>—</i>

Presidente — L'Assemblea Sovrana delle Provincie Modenesi, dietro doppia votazione, pubblica e segreta, all'unanimità ha decretato e decreta:

« Francesco V d'Austria d'Este è decaduto dalla Sovranità degli Stati Modenesi.

« È esclusa in perpetuo dal reggimento di queste Provincie sotto qualsiasi forma la dinastia d'Austria d'Este e qualunque Principe della Casa d'Absburgo-Lorena ».

(Dalla sala e dalle pubbliche tribune prorompono frenetici applausi che si prolungano per oltre dieci minuti e non cessano che dietro invito replicato del Presidente).

Presidente — Il Deputato Maramotti ha la parola.

Maramotti — A nome mio e degli onorevoli signori Deputati Antonio Mariotti, ing. Giuseppe Campi, Papazzoni Luigi geometra, Monzani Feliciano, avv. Ferrari Giacomo, ing. Grazio Montanari, dott. Giovanni Vecchi, dott. Benedetto Montanari, Enrico Brizzolari, avv. Carlo Lucchi, prof. Prospero Viani, avv. Giovanni Bortolucci, avv. Pietro Muratori e dott. Prospero Ferrari, propongo all'approvazione dell'Assemblea Nazionale il seguente Decreto:

« L'Assemblea Nazionale delle Provincie Modenesi,

« Considerando che il Governo costituzionale di Vittorio Emanuele II, Re generoso e leale, è quello intorno a cui devono stringersi tutti coloro che vogliono l'indipendenza e la libertà dell'Italia;

« Considerando che l'unione a quel forte Regno è consigliata alle Provincie Modenesi anche dalla loro posizione geografica e dai materiali loro interessi;

« Considerando che i voti universalmente espressi in mille solenni modi e con oltre novantamila sottoscrizioni dalle Provincie Modenesi hanno manifestato chiaramente come sia da tutti sentita la necessità di questa unione,

Decreta

« L'annessione delle Provincie Modenesi al Regno Monarchico-Costituzionale della gloriosa Casa di Savoia sotto lo scettro del magnanimo Re Vittorio Emanuele II ».

(Le tribune pubbliche scoppiano in entusiastici applausi e grida cento volte ripetute di Viva Vittorio Emanuele nostro Re).

Presidente — Consulto l'Assemblea se intenda di prendere in considerazione la proposta Maramotti.

L'Assemblea approva.

Presidente — La proposta sarà trasmessa agli Uffici per esservi esaminata.

Presidente — Debbo domandare all'Assemblea se le piace sedere domani ovvero se crede che in vista degli studi a farsi per la disamina di questa proposizione si debba rimandare la seduta al giorno di lunedì.

Quelli che credono che l'Assemblea domani debba sedere sono pregati di alzarsi.

(I Deputati si alzano quasi tutti).

Domani adunque seduta pubblica, e si aprirà all'una pomeridiana.

(La seduta è levata alle ore 11 e un 1/4 fra le grida della pubblica galleria Viva Vittorio Emanuele nostro Re! Vivano i nostri Deputati!)

111. Demolizione delle fortificazioni di Reggio.

21 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Visto il rapporto presentato dalla Direzione del Ministero della Guerra;

Considerando che le fortificazioni di Reggio, inutili alla difesa della città, sono state erette col solo fine di minacciare la popolazione;

Considerando essere impossibile il ridurle ad opera difensiva della città;

Decreta:

La parte delle fortificazioni di Reggio che minaccia la città sarà immediatamente abbattuta.

La Direzione del Ministero della Guerra è incaricata della esecuzione del presente Decreto.

Modena, 21 agosto 1859.

Il Dittatore

FARINI

Il Direttore

del Ministero della Guerra

Col. L. FRAPOLLI

112. Seduta Sesta dell'Assemblea Costituente — Adozione del Progetto

di legge per l'annessione delle Provincie Modenesi al Regno Sardo.

— Presa in considerazione di altro Progetto per la conferma della Dittatura nel cav. Farini e per l'autorizzazione di un Prestito nazionale.

21 agosto 1859.

(Al loro ingresso nell'aula i Rappresentanti sono accolti da salve di vivissimi e prolungati applausi).

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Il segretario Maramotti legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Presidente — L'ordine del giorno chiama la relazione sulla proposta del deputato Maramotti.

Darò la facoltà di parlare al Deputato relatore Bortolucci.

Il relatore avv. Bortolucci, per la Commissione composta dei Deputati Carbonieri, Viani, Lucchi, Muratori, Malmusi, Bortolucci, Tirelli, Mariotti, Zini e Maramotti, si alza e pronuncia il seguente discorso:

Signori!

Dopo che l'Assemblea Sovrana di queste Province con mirabile unanimità di suffragi ha proclamato la decadenza della Dinastia Austro-Estense, un nuovo importante dovere, o signori, ci corre, di provvedere definitivamente e nel modo il più sollecito al futuro nostro Reggimento. A questo tende la mozione che l'onorevole Deputato Maramotti, a nome anche di parecchi altri Colleghi, ieri fece per l'annessione di questi Stati al Piemonte, e sulla quale la Commissione incaricata di farne l'esame mi diede l'onore di riferire all'Assemblea il suo parere.

Se noi consultiamo la storia, il sentimento nazionale, i nostri interessi economico-politici, le nostre simpatie ed aspirazioni, l'amore e la riconoscenza che ci lega ad un Re magnanimo e leale come Vittorio Emanuele II, io credo che non vi sia da stare un momento in forse sul partito da prendersi.

L'illustre ed antica Casa di Savoia, italiana d'origine, fu e si mantenne sempre tale negli interni ordinamenti del suo stato e nelle sue relazioni all'estero. Le stesse guerre sostenute in antico avevano uno scopo nazionale italiano, quello dell'unione di popoli fratelli, che lo straniero studiosi mai sempre di tenere divisi e frastagliati, cosicchè può dirsi che ella fu, anche nei remoti tempi, il baluardo della nostra nazionalità.

Dopo il 1815 le tendenze e le cure di questa Casa non mancarono alle famigliari tradizioni e al fermo proposito di rigenerare la nazione col farsene la legittima protettrice.

La storia ha già registrati gli sforzi immensi della diplomazia Sarda per frenare la cupida e prepotente influenza austriaca. E le gloriose sebbene sfortunate guerre del 1848-49, che diedero tanti martiri all'Indipendenza, quella di Crimea che procacciò alla Sardegna il merito di sedere nei Consigli delle primarie Potenze europee onde difendere e far valere i diritti dell'Italia, e le ultime battaglie così splendidamente sostenute al fianco del generoso Alleato di Francia, e i liberi ordini interni mantenuti saldi e progredienti di fronte ai mille ostacoli di un partito reazionario, sono altrettanti argomenti irrefragabili dello studio onde quella illustre Casa cercò la nostra politica rigenerazione e nazionale indipendenza.

Sotto questo aspetto pertanto esaminata la proposta di legge, la Commissione non esitava a dichiarare che essa rispondeva egregiamente alla suprema delle necessità dei popoli italiani ed in ispecial modo delle Province Modenesi.

Ma per noi vi era di più. La pace di Villafranca che venne a troncarsi in mezzo un'opera così gloriosamente iniziata portò al Piemonte una delle più fertili e ricche parti d'Italia, la Lombardia. Prescindendo da ogni considerazione geografica, che pure non è da trascurarsi nella formazione degli Stati, è noto a tutti, quali e quanti rapporti di sommo interesse territoriale e commerciale ci legano con questa nuova aggregazione a quel Regno, per tacere di quelli che già preesistevano fra la popolazione di Oltreappennino e la Liguria. Noi pure facciamo parte della ubertosa valle bagnata dal Po, e il naturale sfogo dei prodotti di cui abbondiamo, come l'emporio per procurarci i mancanti, lo troviamo nella Lombardia. Un diverso assetamento di cose sarebbe fatale alle nostre proprietà del pari che alle nostre industrie, che sentono estremamente il bisogno di progredire sotto il regime di

larghe istituzioni tosto che saremo immedesimati con un popolo col quale si ha tanta comunanza di relazione e d'affetti.

Nulla dirò degli ordini liberali che regnano nel Piemonte e della sicurezza onde ci saranno mantenuti, poichè fra i tanti Governi italiani promettitori di libertà e sempre mancatori, egli solo, il Piemonte, si conservò irremovibile nelle date riforme e nella via del civile progresso, cosicchè guadagnossi il rispetto delle nazioni le più potenti e la fama di Stato Modello.

Anche da questo lato dunque la Commissione non poteva che proporvi l'adozione del progetto.

Un convincentissimo argomento inoltre noi abbiamo nella volontà in mille modi manifestata da queste popolazioni. Ognuno ricorda come al grido della guerra d'Indipendenza nel 1848, appena fummo abbandonati dal già Duca Francesco V, i nostri prodi volontari e soldati si portarono al campo, affratellati ed uniti ai sardi per combattere il nemico comune. Ognuno rammenta come spontaneo, universale, e solenne fosse il patto di dedizione alla Dinastia Sabauda che in quel tempo di libera vita pronunziarono questi popoli, sanzionato dalla presa di possesso per parte di quel Governo e riconosciuto dall'Austria stessa colla rinunzia che volle strappargli dopo la fatale giornata di Novara. Ognuno rammenta come al ritorno della tirannide quel patto si confermasse coi patimenti e coi patiboli, e come la brava e generosa gioventù nostra, dal gennaio scorso in poi, accorresse in gran numero a reclutarsi nell'armata Sarda, sfidando le minacce e i rigori delle pene. Tutti sanno in fine le centinaia d'indirizzi e le migliaia di sottoscrizioni di ogni classe della società, resi pubblici all'Europa a conferma di un voto ormai scritto indelebilmente nel cuore di tutti.

La Commissione, o signori, crederebbe di mancare ad un sacro ed insieme patriottico dovere se in virtù di questi fatti non vi proponesse l'adozione della proposta di legge in esame nei termini qui sotto espressi, che richiamando a vita le precedenti dedizioni portano la conferma di un voto e il mantenimento ad ogni costo di un patto che la giustizia d'Europa vorrà rispettare pel bene e felicità di queste popolazioni: come crederebbe di violare un sentimento di riverente e profonda gratitudine verso il Principe italiano, benemerito della Nazione, il valoroso e magnanimo Eroe Vittorio Emanuele II.

Proposta di Legge

« L'Assemblea Nazionale delle Province Modenesi,

« Considerando che il Governo Costituzionale di Vittorio Emanuele II, Re generoso e leale, è quello intorno a cui dobbiamo stringerci per ottenere la nostra indipendenza e libertà;

« Considerando che l'unione a quel Governo è consigliata alle Province Modenesi dal bisogno di costituire un forte Regno in Italia, dalla loro posizione geografica e dai materiali loro interessi;

« Considerando che, nei voti universalmente espressi dalle Province Modenesi nel 1848, con un solenne atto di dedizione furono le medesime aggregate ed incorporate al Regno Sardo, e cessarono solo di farne parte per la prepotenza delle armi straniere;

« Considerando che questi voti costantemente

nutriti, malgrado della più dura pressione e delle più sfavorevoli condizioni politiche, furono nel 1859 manifestati in un modo anche più solenne ed irrefragabile coll'invio di migliaia di volontari alla guerra della indipendenza e con oltre 90 mila sottoscrizioni;

« Considerando che questi voti così splendidamente proclamati ebbero di nuovo il loro adempimento dalla metà dell'ultimo scorso giugno sino alla stipulazione dei patti di Villafranca i quali, rimettendo queste Province in balia di loro medesime, le collocarono nella necessità di provvedere ai loro futuri destini;

« Decreta

« Di voler confermata e mantenuta, a costo di qualunque sacrificio, l'unione delle Province Modenesi al Regno Monarchico Costituzionale della gloriosa Casa di Savoia, sotto lo scettro del Magnanimo Re Vittorio Emanuele II. ».

(*Frenetici, prolungatissimi applausi unanimi risonano in tutta la sala.*)

Presidente — La discussione è aperta sulla proposta Maramotti. Se nessuno domanderà la parola si procederà alla votazione.

Debbo però rammentare al pubblico che non può dar miglior saggio del suo senno politico e dell'amore sviscerato che porta alle nostre nascenti libertà oltre a quello di assistere nel più profondo silenzio e senza veruna interruzione alle deliberazioni nostre. Comprima il pubblico, come ci sforziamo noi, suoi Rappresentanti, di comprimere la piena degli affetti, ed avremo una discussione solenne.

Nessun Deputato avendo chiesto la parola, si procederà alla votazione nel modo adottato ieri dall'Assemblea. Quindi rimane inteso che chi intende approvare il decreto di aggregazione alla Sardegna risponderà all'appello colla parola *approvo*, e chi intende respingerlo risponderà colla parola *respingo*.

Risultato dello squittinio di divisione:

Deputati eletti 73 — Assente Fanti — Approvano i seguenti Deputati in numero di settantadue:

Ancini	Cybeo	Muzzioli
Asioli	Ferrari Giacomo	Nardi
Baggi	Ferrari Prospero	Pampari
Barberi	Folloni	Papazzoni
Baroni	Fontana	Pierotti
Benelli	Fontanelli	Previdi
Beneventi	Galassini	Rangoni Testi
Bernardini	Gatti	Romoli
Berti	Giovanardi	Sacerdoti
Bezzi	Grimelli	Santini
Bianchi	Guidotti	Securani
Bianchini	Lazzoni	Selmi
Boccalari	Lucchi	Sidoli
Bortolucci	Malmusi	Soncini
Brizzolari	Maramotti	Strucchi
Bucciardi	Marchi	Terrachini
Calvi	Mariotti	Tirelli
Campi	Menotti Achille	Tonelli
Caprari	Menotti Adolfo	Tosi
Carbonieri	Montanari Bened.	Urtoller
Catelani	Montanari Grazio	Vallisneri
Chiesi	Monzani	Vecchi
Crema Federico	Muratori	Viani
Crema Luigi	Musiari	Zini

Si procede alla votazione per squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Presenti e votanti	72
Maggioranza	37
Voti favorevoli	72
Voti contrari	—

Presidente — L'Assemblea nazionale delle Province Modenesi ha decretato e decreta all'unanimità di voler confermata e mantenuta, a costo di qualunque sacrificio, l'unione delle Province Modenesi al Regno Monarchico Costituzionale della gloriosa Casa di Savoia, sotto lo scettro del Magnanimo Re Vittorio Emanuele II.

(*Dopo la proclamazione il Presidente alzando il braccio grida con entusiasmo: Viva il Re. Il grido è mille volte ripetuto da tutti i Deputati sorti in piedi, dall'immensa folla delle pubbliche gallerie e della Piazza. S'agitano bandiere e fazzoletti. La tornata rimane sospesa per venti minuti.*)

Presidente — Il Deputato Lucchi ha facoltà di parlare per una mozione deposta ieri sul tavolo della Presidenza.

Viani — Per incarico avuto dall'onorevole Deputato Lucchi, mi permetta l'Assemblea che io dia lettura a vece sua di tale proposta.

Presidente — Ha facoltà di parlare.

Viani — Il Deputato Lucchi, a nome anche dei suoi Colleghi avvocato Luigi Carbonieri, avv. Carlo Baroni, dott. Giacomo Sacerdoti, avv. Antonio Folloni, Domenico Sidoli, avv. Enrico Brizzolari, avv. Giuseppe Beneventi, dott. Giovanni Bezzi, dott. Giacomo Benelli, dott. Placido Marchi, dott. Jacopo Bernardini, conte Bonifazio Rangoni Testi, marchese Camillo Fontanelli, avv. Giuseppe Tonelli, Baggi dottor Camillo, avv. Annibale Securani, avv. Angelo Bianchini, ing. Cesare Guidotti, avv. Ferrari Giacomo e dott. Prospero Ferrari, propone il seguente Decreto:

« L'Assemblea,

« Considerando essere necessario che in questi giorni di prova e di incertezze in cui versa la patria nostra siano concentrati l'autorità e l'esercizio del sommo potere in una sola persona che regga il paese con mano forte e con alto senno,

Decreta:

« Il cav. Luigi Carlo Farini, per voto unanime dei Municipii proclamato Dittatore delle Province Modenesi, è confermato Dittatore con pieni poteri e con facoltà di valersi di tutti i mezzi che saranno necessari a mantenere intero, tanto nell'interno quanto all'estero, il diritto della Sovranità Nazionale, a rappresentare degnamente l'autorità Sovrana, ed a fare ogni opera per conseguire il fine delle irrevocabili deliberazioni dell'Assemblea ».

(*Applausi unanimi e prolungatissimi: grida di Viva Farini!*)

Presidente — Quelli fra i sig. Deputati, i quali sono di parere che la proposta testè letta debba essere presa in considerazione, sono pregati di alzarsi.

(*L'Assemblea approva.*)

La proposta sarà rinviata agli Uffici per essere esaminata nella seduta di domani.

Presidente — Il Deputato Zini ha la parola per fare una proposizione.

Zini — Ho l'onore di proporre, in aggiunta

alla proposta del Decreto che conferisce al Cav. Farini pieni poteri, il seguente articolo:

« È fatta facoltà al Dittatore di contrarre nei modi più opportuni, sia all'interno che all'estero, un prestito di cinque milioni di lire italiane, il quale sarà garantito sui beni dello Stato » (*Bravo! Benissimo!*).

Siccome la proposta è molto grave, pregherei l'Assemblea di rimettere la seduta pubblica a martedì; così domani avremo il tempo necessario a ben ponderarla, chiamando negli Uffici il Direttore del Ministero di Finanza per gli opportuni schiarimenti.

Presidente — Pongo ai voti la presa in considerazione della proposta Zini.

(*La proposta è presa in considerazione.*)

Pongo ai voti il rinvio della seduta pubblica a martedì.

(*È adottato.*)

La seduta è chiusa alle ore 2 1/4 in mezzo agli applausi generali ed alle grida Vivano i nostri Rappresentanti! Viva Vittorio Emanuele II!

115. Condizioni del rimborso ai Comuni dei loro crediti per somministrazioni alle truppe austriache.

22 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE

DELLE PROVINCE MODENESI

IL DITTATORE

Considerando che la Legge 9 Luglio p. p. riconosce il diritto delle Comunità ad essere rimborsate sulle rendite dei beni allodiali dell'Arciduca Francesco V delle spese fatte per somministrazioni forzose alle truppe Austriache;

Ritenuto che molte Comunità di queste Province reclamano già il pagamento delle somme ad esse per tale titolo dovute;

Sentito il Ministro dell'Interno;

Decreta:

Art. 1. Le Comunità presenteranno al Ministero dell'Interno la liquidazione dei crediti per somministrazioni forzose fatte alle truppe Austriache, unendo alla liquidazione i documenti giustificativi.

Art. 2. Tali crediti, collaudati dal Ministero dell'Interno, verranno pagati alle Comunità dal Ministero delle Finanze coi Boni comunali emessi a norma della Legge 21 Luglio p. p.

Art. 3. Lo Stato si rimborserà delle somme da pagarsi nel modo suindi-

cato ai Comuni sulle rendite dei beni allodiali dell'Arciduca Francesco V.

Il Ministero dell'Interno, quello delle Finanze, e l'Amministrazione dei beni allodiali dell'Arciduca Francesco V si concerteranno per l'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 22 agosto 1859

FARINI

*Il Direttore provvisorio
del Ministero dell'Interno
C. MALMUSI*

114. *Seduta Settima dell'Assemblea Costituente* — Adozione della Proposta di legge per la conferma della dittatura nel cav. L. Farini e per l'autorizzazione di un prestito nazionale — Approvazione di un indirizzo al Dittatore per la restituzione dei prigionieri politici del cessato Governo — Decretazione di un monumento e di una medaglia commemorativa degli atti dell'Assemblea — Nomina di una Commissione per la presentazione al Dittatore degli indirizzi e dei suddetti Atti — Proroga dell'Assemblea.

23 agosto 1859.

All'entrare nell'aula dei Rappresentanti, scoppiano vivi e prolungati applausi.

La seduta è aperta alle ore 12. 25.

Il segretario Maramotti dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Presidente — L'ordine del giorno chiama la discussione sulla proposta Lucchi.

Darò la parola al signor relatore.

Avv. Folloni, relatore — Signori,

La Commissione che avete nominato per riferire coll'organo del suo Relatore intorno alle due distinte proposte fatte per alcuni Deputati, l'una di confermare in Dittatore il cav. Luigi Carlo Farini con pieni poteri al governo di queste Province e conseguente facoltà di contrarre prestiti a carico di esse, occorrendo, fino alla somma di cinque milioni di franchi; l'altra di prorogare questa Assemblea; la nostra Commissione, dissi, trova opportuno di sottoporre alla saggezza dell'Assemblea le seguenti riflessioni.

Essa stima che, nelle gravi circostanze in cui versa il paese, nessuno possa dubitare della necessità di un potere concentrato ed atto a governarlo con mano forte ed alto senno. Né manco avrà a spendere molte parole per convincervi che il cav. Luigi Carlo Farini nelle tremende incertezze in cui, or fa pochi giorni, erano caduti i destini della Patria, fu

per noi l' Uomo della Provvidenza, e che, circondato dalla universale stima e riconoscenza, di cui il popolo gli fa sì largo e meritato tributo, sarà anco l' Uomo il più eminentemente atto a governare provvisoriamente i nostri destini, poichè in ciò che ha egli fatto vorrete scorgere la più sicura malleveria dell'avvenire.

E quanto sia alla facoltà conferitagli esplicitamente di contrarre a carico di queste Provincie un prestito o prestiti in quel modo che giudicherà più conveniente nell'interesse loro, fino alla concorrenza di cinque milioni di franchi, sembra alla Commissione che questa facoltà sia una misura del genere di quelle che comanda la salute della patria, quindi una necessità estrema, una necessità di mezzo, che viene imposta dalla gravità e dalla importanza del fine. Chi può ignorare infatti lo smisurato accrescimento delle spese a che ci ha condotti e ci condurrà per qualche tempo ancora il rinnovamento politico iniziatosi fra noi da alcuni mesi e che, guidato con tanto senno, con tanta energia e moderazione ad un tempo per merito del Governo, di quest' augusta Assemblea e dell'intero Popolo concorde in un solo volere e pronto a tutti i sacrificii, ci lascia scorgere omai vicino il sospirato porto della Indipendenza e di ordini politici liberi, costituzionali, conformi alle esigenze dei tempi e alle aspirazioni del popolo? I nuovi e grandi progetti d'armamento necessari alla difesa del paese, i molti oggetti di spendio che il nuovo ordine di cose ha imposto indeclinabilmente, le casse dello stato vuotate interamente dal Despota, anco la rendita ordinaria delle Provincie sensibilmente diminuita in virtù dei patimenti del commercio e dell'industria, conseguenze inevitabili della guerra e della nuova nostra posizione, sono argomenti gravi e manifesti ad un tempo per imporre all'Assemblea il dovere di provvedere convenientemente ai bisogni dello Stato, senza di che ella potrebbe subire il rimprovero di aver tradito il paese. Saggia quindi ed eminentemente patriottica deve riguardarsi la disposizione che verrà a prendere l'Assemblea, consentendo la preaccennata autorizzazione. Che anzi sembra alla Commissione degno di particolare considerazione il fatto dell'aver potuto il Governo sopperire sin qui colla ordinaria rendita delle Provincie agli infiniti bisogni che la novella situazione creava ogni giorno, di cui non è mestieri intrattenerci perchè offrivansi alla vista di tutti. Aggiungerò che ad avvalorare questo suo convincimento la Commissione non ha ommesso di attingere dall'Amministrazione delle Finanze le più minute ed esatte cognizioni intorno allo stato attuale dell'Erario nostro, le quali hanno dimostrato che, non ostante alcune felici industrie ed economie saggiamente usate da quell'Amministrazione, sarebbe impossibile al Governo procedere nel regolare suo andamento e far fronte senza forti sussidi pecuniarii alle gravi esigenze della situazione in virtù del notabile disequilibrio che esiste fra le rendite e l'uscita derivante dai nuovi impegni. Nè pare disaccorta la osservazione che, se la cifra dei prestiti riesce alquanto elevata, ella è in parte compensata dalla limitazione, mentre non è perduta la speranza che i bisogni non si spingano fino alla necessità di realizzare l'intera somma; oltrechè sarebbe a conseguirsi un altro vantaggio ove fosse deliberato che i prestiti comunali fossero restituiti ai Comuni nella loro integrità, adottando una misura di equità per quelli che fossero stati di già realizzati.

Nè noi abbandoneremo la nostra palestra senza toccare della contraddizione che ci par scorgere in alcuni che, mentre acconsentono al Deputato il mandato di conferire la dittatura, dubitano poi in esso loro la facoltà di autorizzare esplicitamente un prestito, quasiché la dittatura non richiudesse nel suo seno questo e quell'altro diritto nel più ampio senso. Nè ciò malgrado torna inutile a nostro avviso quella esplicita approvazione che fosse per dare l'Assemblea al prestito, perchè dove si riscontra una ragione di utilità pubblica, o signori, si deve avere il coraggio di fare anche una inutilità. Ma che dico inutilità? mentre quest'atto è invece di una importanza la più grave.

Mettendo a parte per un momento la saggezza dello scopo che mira a limitare una cifra che, spinta più oltre, ecciterebbe forse in alcuni spiacevoli suscettività (sebbene in queste gravi contingenze tutto deesi alla patria, fino all'ultima goccia del sangue nostro), non si può disconoscere che il peso del voto dell'Assemblea nella stipulazione del prestito è immenso, poichè aggiunge fede e concetto di sicurezza nel mutuario, mentre nessuno ignora che in queste bisogno economiche il buono o mal successo, le buone o cattive condizioni dipendono in gran parte dalla maggiore o minore fiducia che ispira il futuro debitore. Ma noi, non volendo abusare più oltre la pazienza dell'Assemblea, andiamo a riprendere il filo e la conclusione della premessa discussione.

Torna inutile a nostro avviso l'intrattenerci sulla seconda proposta che riguarda alla proroga dell'Assemblea, giacchè questa disposizione è la conseguenza strettamente logica della sua convinzione, dell'aver cioè soddisfatto interamente al suo mandato, di che nessuno può essere di lei miglior giudice.

La Commissione pertanto è in pieno e concorde voto che la Camera, adottando le preaccennate proposte e facendone una sola, rende opera di vera saggezza e di sagace previdenza, di eminente patriottismo, e ne propone quindi l'adozione nei seguenti termini:

« L'Assemblea nazionale delle Provincie Modenesi,

« Considerando che nelle presenti circostanze è necessario che l'autorità e l'esercizio del sommo potere siano concentrati in una sola persona che regga il paese con mano forte e con alto senno e faccia ogni opera per conseguire il fine delle ferme ed unanimi deliberazioni dell'Assemblea, riferendone alla medesima;

« Considerando che, dietro le comunicazioni del Ministero di Finanza, la condizione attuale del pubblico Erario non risponde alle spese occorrenti per l'amministrazione della cosa pubblica e specialmente per l'armamento straordinario a difesa del paese;

« Considerando che dopo ciò l'Assemblea ha soddisfatto per quanto era in lei allo scopo della presente sua convocazione, e non le rimane quindi che di prorogarsi per riassumere l'opera sua ove l'opportunità o l'urgenza lo richieggano,

« Decreta :

« Art. 1. Il Cav. Luigi Carlo Farini è confermato Dittatore delle Provincie Modenesi con pieni poteri, e conseguentemente con facoltà di valersi di tutti i mezzi che saranno necessari a rappresentare degnamente l'autorità conferitagli e di contrarre prestiti a carico di queste Provincie, e se occorrerà, fino alla somma

di cinque milioni di lire italiane, vincolando a tale uopo i beni dello Stato.

« Art. 2. Al termine della odierna seduta l'Assemblea si proroga, e potrà e dovrà convocarsi quante volte il Dittatore lo creda opportuno o quante volte l'urgenza degli eventi lo renda necessario ».

Presidente — La discussione è aperta sulla proposta della Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo la proposta ai voti.

Quelli che l'approvano vogliono alzarsi.

L'Assemblea approva.

Ora si procederà alla votazione per isquittinio segreto.

Risultato della votazione:

<i>Presenti e votanti</i>	68
<i>Maggioranza assoluta</i>	35
<i>Voti favorevoli</i>	68
<i>Voti contrari</i>	—

La proposta della Commissione è approvata ad unanimi voti (*Applausi*).

Presidente — Il *Deputato Brizzolari* ha facoltà di parlare per una mozione.

Brizzolari — A nome mio e dell'onorevole *Deputato Mariotti*, appoggiato anche da signori *Deputati Bianchini, Cybeo e Lazzoni*, ho l'onore di proporre all'Assemblea la seguente deliberazione (*Udite! Udite!*):

« L'Assemblea Sovrana delle Province Modenesi, dopo aver provveduto alle attuali supreme necessità delle Province stesse, essendo in procinto di rimettere i suoi poteri alla Autorità Dittatoria dell'illustre e benemerito Cav. Luigi Carlo Farini, sente il dovere di incaricarlo di volersi adoperare con ogni argomento affinché i Governi civili d'Europa insistano onde l'Austria ci restituisca i nostri prigionieri politici che Francesco V, conculcando il diritto delle genti, la giustizia e l'umanità, trascinava nella sua fuga da questi Stati e consegnava incatenati agli ergastoli di quel Governo (*Vicissimi applausi dalle tribune pubbliche*). Non dubita l'Assemblea che le Potenze vorranno far ragione ai suoi reclami e far cessare una così flagrante violazione di quei principii che formano il giure comune dell'Europa civile » (*Nuovi applausi*).

Presidente — Pongo a partito la proposta del *Deputato Brizzolari*.

E' approvata.

Presidente — È all'ordine del giorno la mozione *Fontana*.

Il *Deputato Fontana* ha facoltà di parlare.

Fontana — Signoriti I due solenni Decreti che voi, liberi rappresentanti del popolo di queste Province, avete emanati, cioè la decadenza della dominazione Austro-Estense e la spontanea adesione al Governo di Casa di Savoia, sono di tale importanza che spetta a noi l'avvalorarli con tutti i mezzi possibili. Alla libera espressione della nostra coscienza, al voto popolare che ci ha accompagnati, ai suffragi, alle pergamene, giova aggiungere un monumento che li consacrì come testimonianza imperitura del nostro desiderio e dei vostri Decreti.

In altri tempi io vi avrei domandato un monumento di odio contro la Casa Austro-Estense, una specie di colonna infame (*Bravo! Bene!*); oggi la civiltà del secolo nol comporta. Il Dittatore ha detto: *perdoniamol* ha detto saggiamente; ma perdonando non dobbiamo obbliare che il nemico sta ancora forbendo armi parri-

cide e che si appresta ad invadere di nuovo queste Province per apportarci l'abbominata dominazione.

Protestiamo anche con un monumento. Io vorrei potere incidere nel durissimo diamante i nostri Decreti. Cerchiamo il marmo, cerchiamo il bronzo, ed inalziamo un monumento che constati alla storia, alla posterità, la spontanea nostra adesione al Governo di Casa di Savoia, al valoroso Duce che ha condotto le schiere italiane davanti al nemico, che le ha condotte alla vittoria, e rimanga stabilito che la dominazione austro-estense (con forza) sarà monumentalmente abolita!

(*Fragorosi e prolungati applausi nell'Assemblea e nelle pubbliche gallerie*).

Depongo quindi la seguente mozione:

« Doversi erigere in Modena, e a spese del pubblico Erario, un monumento; doversi coniare una medaglia commemorativa per consacrare i due Decreti emanati da questa Assemblea ».

« 1° di decadenza della dominazione Austro-Estense;

« 2° di adesione unanime alla Casa di Savoia ».

(*Applausi prolungati*).

Presidente — Pongo ai voti la mozione del *Deputato Fontana*.

E' approvata.

La parola è al *Deputato Bortolucci*.

Bortolucci — Ho l'onore di proporre all'Assemblea che una Deputazione scelta nel di lei seno si rechi dal cav. Luigi Carlo Farini per comunicargli il Decreto che gli conferma la Dittatura e per raccomandargli di rassegnare con apposito indirizzo a S. M. il Magnanimo Re Vittorio Emanuele II la deliberazione dell'Assemblea sull'unione di queste Province al Regno Sardo, non che a S. M. il generoso Imperatore Napoleone III l'indirizzo di ossequio già votato dall'Assemblea medesima.

Presidente — Pongo ai voti la mozione del *Deputato Bortolucci*.

E' approvata.

Consulto ora la Camera se crede si debba formare per estrazione a sorte la Commissione che avrà l'onore di presentare il messaggio al Dittatore.

Una voce — La Presidenza.

Varie voci — Si faccia l'estrazione.

Presidente — Pongo ai voti la proposta di estrazione a sorte.

L'estrazione è adottata.

Si procede all'estrazione, e la Commissione risulta composta dei signori

Papazzoni Luigi, Ferrari dott. Prospero, Asoli dott. Ferdinando, Catelani dott. Bernardino, Bernardini Jacobo, Guidotti dott. Cesare, Strucchi dott. Gherardo, Boccalari dott. Ferdinando (1).

(1) A questa Commissione dava poi il Farini (24 agosto) la seguente risposta:

Signori,

Voi avete creduto che io potessi, reggendo la somma podestà, rendere qualche altro servizio alla patria. Ubbidisco al vostro Decreto senza ostentazione di modestia e senza tentazione di vanità; accetto il vostro mandato senza presunzione e senza oscuranza.

Le unanimi deliberazioni che avete prese segnano la meta alla quale il Governo deve mirare diritto con fermo proponimento.

Lazzoni — Domando la parola.

Presidente — Ha la parola.

Lazzoni — Signori,

Noi non possiamo separarci senza prima aver adempiuto ad un bisogno del nostro cuore, ad un alto dovere che ci si impone come a rappresentanti non pure dei diritti quant'anche degli affetti dell'intero paese.

Il sentimento che deve oggi animarci è quello dell'ammirazione e della gratitudine verso i prodi reduci dal campo dell'onore e delle vittorie (*Bravo! Bene!*).

Egli è con nobile orgoglio che vide la patria la sua più eletta gioventù, non appena splendeva la stella nunzia del futuro riscatto, correre animosa a schierarsi sotto quell'unico vessillo nel quale stanno scritte l'indomita costanza di un Re, la fede e la gloria di tutta una Nazione (*Bravissimo! Applausi generali*).

E questi generosi figli d'Italia caldi di patrio

amore seppero dimenticare i comodi della vita riposata per affrontare i rischi e le fatiche del soldato.

Ciò che operarono ce lo dissero gli splendidi fatti della Sesia, di Varese, Palestro e S. Martino.

Oggi ancora, se imprevedibili casi ne frenano lo slancio, ferma e decisa tengono sempre la mano sull'elsa, pronti alla chiamata, per spingersi anco una volta a nuovi scontri ed a nuove vittorie.

Tanta virtù pertanto non può essere dimenticata, ed io ho l'onore, a nome anche dei Deputati Tosi, Vallisneri, Caprari, Pierotti, Ferrari Giacomo, Fontanelli, Vecchi, Fontana, Malmusi, Chiesi, Campi, Montanari, Securani, Pampari e fratelli Crema, di proporre a questa Assemblea che questi generosi figli di una gente non degenera dagli avi siano dichiarati benemeriti della patria (*Benissimo! Vicissimi*).

Per raggiungerla io farò rispettare da tutti l'autorità. L'autorità che si fonda nel suffragio popolare non teme insidia né assalto di fazioni: essa ha per presidio la pubblica coscienza. Chi piglia dal cuore i comandamenti della libertà è tanto più largo ed equanime quanto ha maggiore la bala.

Sarà mia cura, o Signori, proseguendo il fine dell'unione nazionale, lo andare esplicando gli ordini liberi. Userò la dittatura per istabilire le guarentigie del viver libero e per impedire gli scorsi del vivere scomposto.

Darò notizia e ragione delle vostre deliberazioni al Gabinetto di S. M. il Re Vittorio Emanuele ed a quelli delle maggiori Potenze.

L'Europa può a gran documenti conoscere come il mal governo, corrompendo in Italia ogni virtù nativa, fosse la sola cagione dei mali e dei pericoli pei quali stava in continuo affanno. In questi pochi mesi il Governo nazionale non solo ha creato la disciplina civile, ma ha cominciato il ristauero della pubblica morale; ha, direbbersi, innovato il costume dei popoli. Gli Italiani avevano mala fama di turbolenti, discordi e vendicativi. Noi abbiamo mantenuto l'ordine senza soldati: nei comizi e nei parlamenti popolari abbiamo dato esempio di concordia piuttosto unica che rara; noi non abbiamo preso altra vendetta degli sbanditi reggitori che quella di pubblicarne gli obbrobriosi autografi!

Del rimanente, o Signori, io ripeterò in nome vostro che, pronti a dare all'Europa ogni giusta e ragionevole malleveria d'ordine e di pace, noi siamo risoluti a non sopportare prepotenza.

Successivamente, adempiendo ad uno degli obblighi assunti, e in segno della confermata sua podestà dittatoriale, il Farini emanava la seguente

NOTE CIRCOLARE

aux Agents chargés de missions politiques au nom du Gouvernement des Provinces Modénaises.

Par suite des préliminaires de Villafranca, les Provinces Modénaises se sont trouvées encore une fois dans la nécessité de se créer un Gouvernement. Ne pouvant me refuser aux sollicitations pressantes qui m'étaient adressées par les Municipalités de l'Etat, j'ai accepté la Dictature, mais en déclarant que j'allais convoquer une Assemblée Nationale avec mandat de constituer le pouvoir d'une manière légitime et d'exprimer le vœu des populations sur leur future organisation politique. Je me suis

empresé de mettre ce programme en pratique; j'ai publié une loi électorale qui accorde le droit de suffrage à tous les citoyens sachant lire et écrire; j'ai cru donner, de la sorte, à l'expression du vœu populaire la plus large base possible tout en ayant égard aux conditions politiques et sociales du pays.

Les signatures au pied des adresses, qui par leur nombre constituaient déjà une sorte de suffrage universel anticipé, les démonstrations publiques, la confiance complète témoignée à des hommes dont la seule présence au pouvoir était une protestation contre le retour de l'ancien ordre de choses, témoignaient des dispositions non équivoques de l'esprit public; mais ce n'étaient là que des symptômes; les élections seules pouvaient constituer un droit. Il était de mon devoir d'armer de ce droit ces populations qui s'en montraient si dignes par leur attitude, par leur esprit d'ordre et par leur patriotisme.

Mon espoir n'a pas été déçu; les élections se sont accomplies au milieu de l'ordre le plus complet et le plus admirable. On n'aurait pu espérer davantage d'un pays qui eut été habitué dès longtemps à ces grands actes de la vie politique. Le Gouvernement n'a exercé aucune pression sur les électeurs; il a compris que là où il devait puiser des forces nouvelles et une conscience plus complète de son droit il lui fallait autre chose qu'un succès factice. Il savait d'ailleurs que tout fait de cette nature ne pouvait être soustrait à l'attention méfiante de l'Europe, que l'autorité morale de l'Assemblée en aurait été infirmée, et qu'il aurait ainsi détruit ce qui pouvait être son appui le plus solide et le plus incontestable. Le Gouvernement a poussé ce scrupule jusqu'à s'interdire toute manifestation de préférence pour quelque combinaison politique ou pour quelque candidat que ce fût. Aucune pression n'a été exercée non plus par la voie des passions populaires. L'ordre est en pareil cas la meilleure garantie de la liberté des électeurs. Aucune violence n'a été commise, aucune menace n'a été prononcée. Si les candidats de l'opinion libérale ont obtenu partout une écrasante majorité, si l'unanimité presque absolue s'est manifestée dans le scrutin, cela tient à l'esprit de rigoureuse discipline qui a régné parmi les électeurs, cela tient surtout à un fait très significatif qui s'est produit à Modène, aussi bien que dans les autres Etats de l'Italie Centrale. Ceux qu'on désigne comme les partisans du régime déchu, c'est à dire les hommes les plus exclusivement dévoués aux idées d'autorité et de conservation, en sont venus par une saine appréciation

applausi prolungati. L'Assemblea accoglie la proposta con entusiasmo).

Presidente — Signori ed onorandi Colleghi, Non posso e non debbo congedarmi da voi senza prima indirizzarvi due parole venute dal cuore.

In prima io vi do fede che avete adempiuto da leali al mandato di cui volle onorarci il paese.

L'Assemblea Nazionale si accinse ai suoi gravi studi con quella alacrità che può soltanto attingersi alle fonti della religione, ispiratrice di savi pensieri e consigliera di forti propositi.

Bene interpretando i sentimenti di questa e delle altre parti d'Italia, non appena adunati, voi prorompeste in unanime acclamazione al potente e generoso alleato della Sardegna, Sua Maestà Napoleone III, indirizzandogli solenni parole di ossequio, di gratitudine e di fiducia.

de la réalité à ne pas désirer des restaurations qui seraient évidemment incompatibles avec toute tranquillité durable et tout développement régulier dans l'existence politique de ces Etats: ils n'ont rien fait pour pousser au mouvement, mais ils acceptent le fait accompli, et ils aiment mieux le voir se régulariser que de fournir la porte aux conspirations et aux révolutions.

Ce calme n'était pas de l'indifférence. La presque totalité des électeurs, répondant à l'appel du pays, s'est empressée de se faire inscrire dans les listes et est accourue au jour du vote autour de l'urne électorale.

J'insiste, Monsieur, sur ces faits parce que nous n'avons en face de l'Europe et nous n'invoquons d'autre droit que celui qui se fonde sur les vœux légitimement manifestés des populations. Ce que l'Europe veut constater avant tout c'est la volonté réelle du pays; cet élément fondamental ne peut être acquis au débat qu'autant que l'opinion européenne sera édifiée sur les conditions de sincérité et d'indépendance complète au milieu desquelles se sont passées les élections modénaises. Ce qu'on voulait connaître est bien établi maintenant; les résultats du scrutin, les Décrets de l'Assemblée sont bien le fruit de la volonté persévérante et réfléchie des populations; car il importe à la dignité du pays et du Gouvernement et à la conservation de l'ordre, que ce qui s'est passé soit considéré comme définitif, au moins comme expression des vœux populaires.

Vous connaissez, Monsieur, à cette heure, quelles ont été les décisions unanimes de l'Assemblée Nationale des Provinces Modénaises.

Par un premier Décret elle a prononcé la déchéance du Duc François V et l'exclusion à perpétuité de tout Prince de la Maison d'Habsbourg-Lorraine. Par un second Décret elle a proclamé l'annexion des Provinces Modénaises au Royaume de Sardaigne sous le sceptre constitutionnel du preux et loyal Roi Victor Emmanuel. Elle s'est ensuite prorogée après m'avoir confirmé les pouvoirs que, dès la première séance, j'avais déposés entre ses mains.

Vous apprécierez, Monsieur, la position particulière qui est faite au Gouvernement par ces décisions de l'Assemblée.

Le temps nous a été un précieux auxiliaire; il l'est toujours de la justice et de la vérité. L'Europe peut apprécier désormais les énormes difficultés morales que rencontrerait une restauration dans les Etats de l'Italie Centrale.

Interpretando poscia la decisa e tante volte dichiarata volontà del paese, voi giudicaste senz'ira, ma senza indulgenza, una dinastia quattro volte da voi cacciata nel lasso di pochi anni e tre volte tornata fra le armi straniere: imperciocché ben comprendeste che il di lei ritorno sarebbe incompatibile col mantenimento dell'ordine pubblico e collo sviluppo del sentimento nazionale che sta in cima di tutte le aspirazioni, di tutte le necessità degli abitanti di queste Provincie.

Obbedendo poi all'irresistibile mandato imperativo de' vostri committenti, voi decretaste, con uno slancio di cui la patria storia non ricorda l'eguale, la riunione di questo Stato al forte e costituzionale Regno di Sardegna, sotto lo scettro di quel glorioso che noi riguardiamo piuttosto come padre che come Sovrano (*Applausi vivissimi*).

Questa riunione, consigliata da tutti i nostri

Je dois me borner à parler au nom du Duché de Modène. Toutes les objections qu'on faisait, tous les doutes qu'on entretenait à l'égard de ce pays ont dû tomber devant l'évidence des faits. On semblait croire qu'il y eut dans le mouvement national un élément factice entretenu par des secrètes ambitions, on craignait que le pays abandonné à lui même ne tombât dans l'anarchie, on a cru encore que cette prétendue incompatibilité entre le Prince et ses sujets aurait disparu devant des promesses de réformes, et que tout ce qu'il y avait de sérieux dans le problème pouvait se réduire à une question d'améliorations intérieures. Toutes ces suppositions ont été démenties par les événements. Le mouvement abandonné à soi même a puisé une force nouvelle dans la présence du danger; les populations ont senti que l'ombre même du désordre aurait fait à leur cause un tort irréparable; elles ont fait preuve de cet esprit d'ordre et de dévouement, de cette tranquillité unie à une constante préoccupation de la chose publique, qui ne se font jour que lorsqu'une idée est passée dans la conscience d'un peuple tout entier et qu'elle constitue déjà par elle même une sorte d'autorité sociale. Il s'est trouvé de plus qu'il ne s'agissait pas d'une simple question d'administration intérieure, mais d'une question de sentiment national étroitement liée à tout ce qu'il y a de plus intime dans le mouvement général de la Péninsule. La solution qui a paru d'abord à la diplomatie la plus simple et la plus pratique est devenue au contraire la plus difficile des solutions. Pour en poursuivre la réalisation il faudrait être inspiré par ce culte absolu de la légitimité qui s'est bien amoindri depuis l'époque du Congrès de Vienne, ou bien il faudrait croire que les résultats de la guerre, tout en amenant certains changements dans la possession territoriale de l'Autriche, ne doivent pas modifier d'une manière bien sensible l'influence et les moyens d'ingérence directe ou indirecte que l'Autriche avait en Italie. Tel ne saurait être le but de l'Europe, car une seule Puissance aurait intérêt à ce que le règlement de la question italienne fût le moins durable et le moins définitif possible. Les Provinces modénaises possèdent tout ce qui constitue les conditions de l'ordre chez un peuple; un Gouvernement au quel le mandat a été conféré par une Assemblée élue par le libre suffrage des citoyens, la tranquillité la plus complète, le respect de tous les droits, et des forces disciplinées plus que suffisantes pour repousser toute tentative de retour faite par le Duc avec ses seules ressources. Une intervention étran-

interessi materiali e morali, acclamata or sono undici anni da questi popoli, voluta oggi da oltre 90 mila suffragi, è la sola nostra fede politica. E questa fede venne affermata col sangue da quattromila de' nostri prodi volontari sui campi di Palestro, di Magenta e di Solferino; e splendidamente confessata da quegli illustri generali che ci gloriamo di avere a nostri concittadini.

Tuttociò è noto alle Potenze civili, che già ci si mostrano benevole; tuttociò è noto a quella grande Nazione che persiste sempre nell'alleanza Francese; alleanza che francheggia la civiltà da ogni pericolo.

Statuito così, quant'era da voi, sulle sorti avvenire delle nostre Provincie, consideraste quanto fosse necessario in questi giorni di prova e di incertezze si concentrassero l'autorità e l'esercizio del sommo potere in una sola persona che regga il paese con mano forte

gère serait donc indispensable pour ramener le prince déchu dans ses anciens Etats. Nous ne pouvons pas croire que l'Europe veuille permettre une intervention autrichienne: ce serait rétablir l'état de choses d'où la guerre est sortie. Les changements territoriaux qui ont eu lieu dans le nord de la Péninsule ont été la conséquence, mais ils n'ont pas été la raison déterminante de la guerre. Quand on a voulu améliorer le sort des populations italiennes, la guerre avec l'Autriche a dû surgir de la nécessité même des choses, puisque toute solution satisfaisante était rendue impossible par l'influence prépondérante et par le protectorat que cette Puissance exerçait en Italie. Il faut avouer que ce serait un triste moyen de mettre fin à cette ingérence et à cette domination morale que de rendre encore une fois les princes italiens redevables de leurs trônes à l'intervention des armes autrichiennes. Je ne vous parle pas, Monsieur, d'une intervention française, je ne consens pas à discuter cette hypothèse. La France ne saurait employer ses armes libératrices pour replacer à Modène un vassal de l'Autriche et pour imposer une restauration violente à des populations dont le seul désir est de pouvoir mettre en pratique le magnifique programme que l'Empereur a tracé aux Italiens. L'Empereur, comme souverain français, n'a pu satisfaire tous les vœux des Italiens, mais il a voulu placer l'Italie dans des conditions qui lui permettent de pouvoir poursuivre ses destinées et le développement régulier de ses forces, à l'exemple des autres nations libres et indépendantes. Il a voulu, en un mot, que l'Italie fut rendue aux Italiens. La réconstitution graduelle d'une nationalité, les vicissitudes mêmes de l'histoire peuvent faire naître une foule de difficultés successives: ne vaut-il pas mieux que l'Italie soit mise en situation, toujours à l'exemple des autres peuples, de les régler progressivement comme autant de questions intérieures, plutôt que de les voir toutes se poser, ainsi qu'il arrive aujourd'hui, en face de l'Europe comme autant de difficultés générales? L'Italie, je le reconnais volontiers, doit donner de sérieuses garanties en retour de cet immense bienfait. Mais l'attitude des populations ainsi que les vœux exprimés par les Assemblées en faveur d'institutions monarchiques représentatives prouvent que l'Italie ne demande rien qui soit incompatible avec les principes de l'ordre européen.

Je n'ai pas besoin, Monsieur, de vous énumérer longuement les raisons pour lesquelles les populations modénaises se refusent à accepter quelque transaction que

e con alto senno; e vi commetteste interamente nelle mani di quell'insigne Uomo di Stato che tanto merito della comune patria, che ci preservò dai pericoli dell'anarchia, governò liberalmente con temperanza e fermezza, costituì la forza del paese, e che (ne ho sicura fede) trarrà salva in porto la nave dello Stato.

Mi rimane a compiere al dolcissimo dei doveri, al dovere della riconoscenza. Io vi rendo, o signori ed onorandi Colleghi, pubbliche e solenni azioni di grazie per la benevolenza di cui vi piacque onorarmi.

Non contenti di scegliere a vostro Presidente me, il meno degno fra tutti i membri di una Assemblée che vanta una accolta di sì illustri magistrati e giuristi, di benemeriti patrizi, di egregi funzionari, ingegneri, letterati e dotti nella trattazione dei pubblici affari, voi mi foste sempre cortesi della vostra indulgenza,

ce soit avec le Prince déchu. Vous les trouverez clairement exprimées dans le Rapport présenté à l'Assemblée par la Commission à la quelle a été renvoyé l'examen de la proposition de déchéance et dans les considérans du Décret. Le Duc François V était, vous le savez, Monsieur, le plus impopulaire des princes italiens. Les populations modénaises, dont la grande préoccupation était de sauvegarder le principe national, savaient qu'en ouvrant les portes au Duc elles les rouvraient à l'influence autrichienne. Il n'y a pas d'illusion possible sur le compte d'un Prince qui seul a osé faire alliance ouverte avec l'Autriche contre la France et le Piémont, et qui dans le Traité du 24 décembre 1847 avait déclaré que ses Etats entraient dans la ligne de défense des possessions autrichiennes en Italie. Le triste système de gouvernement suivi par le Duc François V n'était pas un effet de faiblesse ou de mauvaises suggestions, le Prince s'y était personnellement identifié par son éducation, par son caractère, par ses convictions bien arrêtées.

Les documents publiés par les soins d'une Commission spéciale démontrent combien serait illusoire toute réforme et tout espoir de politique nationale de la part d'un Prince qui se réjouissait publiquement de ce que le nombre des élèves diminuait dans les écoles de ses Etats, qui enregistrait de sa main dans le Code la peine du bâton, qui écrivait à son Ministre des Affaires étrangères les lettres que nous avons livrées à l'indignation des honnêtes gens, qui adressait de violentes et brutales réprimandes aux Tribunaux parcequ'ils avaient jugé d'une façon plutôt que d'une autre, qui troublait à chaque instant le cours de la justice et établissait entre sa volonté et les lois une confusion digne d'un ancien chef de tribus. Autrichien de naissance et de sentiments, appartenant à une dynastie qui avait été secrètement destinée aux populations modénaises par un Traité conclu le 11 mai 1753 entre l'Impératrice Marie Thérèse et François III d'Este, et qui leur fut imposée en suite par le Congrès de Vienne, après la florissante et heureuse époque du Royaume d'Italie, François V n'avait d'autres traditions dans le pays que les amers souvenirs de la tyrannie exercée par son père. Sa maison chassée quatre fois par la révolution avait été toujours ramenée à Modène par les armes étrangères.

Vous voyez, Monsieur, que dans ces conditions il est impossible de rétablir entre le prince et ses sujets cette confiance morale réciproque sans laquelle tout Gouvernement à garanties constitutionnelles et représentatives

sicché ebbi a notare con ineffabile compiacimento che le mie parole, tanto nelle discussioni degli Uffici come in quelle dell'Assemblea, suonarono sempre, se non persuasive, non ingrati almeno. Di che vi reitèro le piú sentite azioni di grazie, e vi sarò riconoscente in eterno d'avermi procacciato, col conferirmi la Presidenza, il vanto da mè ambitissimo di proclamare per la seconda volta e firmare del mio povero nome il Decreto d'aggregazione di queste Provincie alla famiglia Piemontese.

La chiusa del discorso è salutata da vivissimi applausi per parte dei Deputati e del pubblico

La tornata è chiusa all'ora 1 1/2 fra generali applausi ed acclamazioni di Viva Vittorio Emanuele! Vivano i nostri Rappresentanti!

n'est que l'organisation de l'antagonisme au sein même des pouvoirs de l'Etat.

La situation personnelle du Duc François V rend encore plus grandes les répugnances des populations modénaises par la perspective qu'elle leur offre dans l'avenir.

François V n'a pas d'enfants; son oncle, dont l'âge est très avancé et qui se trouve aussi sans progéniture, ne sera pas appelé à lui succéder. L'extinction de la souche mâle de sa maison va donc très-probablement se réaliser à sa mort; alors seraient remis en avant les droits de succession et réversion établis dans les branches des Archiducs d'Autriche par le Traité du 11 mai 1753 et confirmés par le dernier paragraphe de l'article XCVIII de l'Acte final du Congrès de Vienne.

Un Archiduc autrichien inconnu aux populations, éveillant par son origine même les susceptibilités les plus hostiles, viendrait prendre le gouvernement de ce pays avec des idées, des tendances et des sentiments qu'il est facile de prévoir. Il est évident que dans cette situation seule existe le germe d'un danger pour la tranquillité future de l'Italie et peut-être de l'Europe.

Je ne crois pas inutile, Monsieur, de vous exprimer sur ce grave argument ma pensée toute entière. Je crois que le système de disposer des peuples comme s'ils étaient un objet de propriété quelconque, de les assujettir, d'après de simples convenances diplomatiques, à des prétendus droits de transmission contraires à tous leurs intérêts et à toutes les véritables traditions de leur existence sociale, je crois, dis-je, que ce système, poursuivi en Italie plus que dans toute autre partie de l'Europe, porte une atteinte directe au principe lui-même dont il poursuit une application exagérée et absurde. Je crois enfin qu'il n'a pas peu contribué à ébranler fortement dans la Péninsule les sentiments d'ordre et d'autorité.

Toute dynastie doit se baser sur les souvenirs, sur les intérêts, sur les besoins sociaux d'un peuple. Le principe monarchique, qui a en soi une vérité constante, doit par cela même suivre la marche des idées et le progrès des temps; il doit devenir la forme politique de la société telle qu'elle se trouve constituée de nos jours. Le peuple anglais qui parle de sa glorieuse révolution n'en est pas moins le peuple le plus monarchique de la terre. L'Empereur Napoléon qui a tant fait pour rehausser l'idée monarchique ébranlée par les révolutions rappelle, avec fierté, le grand acte de volonté nationale qui lui a donné le pouvoir et il a, en plusieurs circonstances, tracé dans un langage ferme et élevé le caractère et les conditions de la monarchie moderne. Il faut que les populations de l'Italie

115. Restituzione al Generale Carlo Zucchi di tutti i beni al medesimo confiscati dal cessato Governo.

23 agosto 1859

IL DIRETTORE

DEL MINISTERO DI GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTI

Visti gli atti relativi al sequestro e alla definitiva confisca dei beni del Generale Carlo Zucchi;

Visto il Decreto del Governo Prov-

Centrale opèrent par la liberté de leur choix la restauration de ce sentiment monarchique qui a reçu de si rudes atteintes par la faute des mauvais Gouvernements, par la faute aussi des arrangements arbitraires.

C'est ce qui arrive par l'unanimité avec laquelle les Italiens se rangent sous le sceptre du Roi Victor Emmanuel et de la Maison de Savoie.

Le Décret de l'Assemblée Modénaise prononçant l'annexion de ces provinces au Royaume de Sardaigne est le complément du Décret de déchéance. L'ancien Gouvernement ayant cessé d'exister, il était urgent de créer dans le pays un nouveau droit de souveraineté selon les vœux et les intérêts des populations. L'exclusion de la Maison d'Autriche d'Este et l'annexion au Piémont sont deux faits corrélatifs, qui se confondent dans la conscience populaire et ne forment que la double manifestation d'une même idée. Je ne vous parlerai pas, Monsieur, de l'immense popularité dont jouit le Roi Victor Emmanuel, je ne vous dirai pas que toute la nation a, en quelque sorte, adopté moralement la Dynastie de Savoie. C'est le sentiment national qui se refuse avec d'invincibles répugnances au rappel des dynasties autrichiennes, c'est le sentiment national qui conseille aux populations de se réunir dans un fort Royaume, apte à élever une barrière contre l'influence et les empiètements de l'Autriche, et dont le sort soit confié à cette illustre Maison de Savoie qui a confondu ses destinées avec les destinées de la nation. Pour les Provinces Modénaises l'annexion n'est pas seulement une satisfaction donnée au sentiment national, elle intéresse aussi au plus haut degré la prospérité matérielle du pays. Ces provinces n'ont pas perdu le souvenir des grands avantages que leur assurait, au temps du Royaume d'Italie, leur réunion à la Lombardie. Maintenant que la Lombardie ne forme qu'un seul État avec le Piémont, il est évident pour elles que tous leurs intérêts sont là où les portent leurs sympathies. La Lombardie est le marché naturel des Provinces Modénaises, ainsi que Gènes est leur port; la propriété agricole aussi bien que l'industrie réclament, à l'envi, cette solution. En 1848 les populations du Duché de Modène ont prononcé l'annexion au Piémont au moyen d'un acte accepté par le Gouvernement sarde qui prit possession du Duché. Après la restauration qu'ont accomplie les troupes autrichiennes, ces populations ont toujours considéré que la violence des armes étrangères ne pouvait que changer le fait, tout en laissant entier le droit national.

Voilà, Monsieur, les principales raisons qui ont amené le double vote dont le Gouvernement des Provinces Modénaises doit poursuivre la réalisation par tous les moyens qui sont en son pouvoir. Le Gouvernement modéna-

visorio di Modena 5 aprile 1848 (1), col quale fu ordinata la restituzione al sul-

(1) Decreto 5 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI MODENA, REGGIO ECC. ECC.

Sente profondamente il debito di riparare un atto di inaudita ingiustizia e di uno spoglio tirannico. Fino dal 1831 furono al Generale Zucchi usurpati i beni senza sentenza, anzi senza processo, e quindi

Decreta:

1. Saranno restituiti indilatamente al Generale Carlo Zucchi tutti i suoi beni. Un Curatore, da destinarsi dal Tribunale allo stesso come ora assente, ne sarà messo al reale ed effettivo possesso, e procederà a tutto che sia dell'interesse del suo amministrato.

2. La Sezione Governativa di Reggio è incaricata di promuovere la nomina del Curatore e di eseguire questo Decreto.

Dal Palazzo comunale, 5 aprile 1848.

MALMUSI Presidente

G. Minghelli — Giovannini — Peretti — Ferrari
 Bianchi }
 Piani } Segretarii
 L. Minghelli }

conformerà, a ce sujet, sa conduite à celle du Gouvernement de Toscane et des Gouvernements des autres provinces de l'Italie Centrale qui, par l'organe de leurs Assemblées, auraient émis des délibérations analogues.

La solidarité des sentiments et des intérêts, l'analogie des circonstances dans les quelles ils se trouvent ont déjà conseillé à ces Gouvernements la conclusion d'une Ligue défensive. Une convention à cet objet ayant été signée entre Modène et la Toscane, le Gouvernement des Romagnes a demandé formellement à y accéder; et cette accession a été acceptée. L'alliance va se compléter par l'accession du Duché de Parme et Plaisance. Le but que se propose la Ligue est: 1° de s'opposer, pour ce qui regarde les Provinces Modénaises, la Toscane, Parme et Plaisance, à la restauration des Princes déchus et de leurs dynasties, et, pour ce qui regarde les Légations, de les défendre contre toute attaque des troupes mercénaires du Gouvernement Pontifical; 2° de conserver l'ordre et la tranquillité publique; 3° d'établir l'union douanière et l'uniformité des monnaies et des poids et mesures. La Ligue sera durable tant que ces pays n'auront obtenu une organisation définitive qui assure la liberté civile et politique des habitants et qui soit conforme au droit national. Vous voyez, Monsieur, par la nature même des termes employés, dans quelle pensée la Ligue a été conclue. Son caractère purement défensif vous prouvera que les hommes qui dirigent le mouvement de l'Italie Centrale ne veulent pas se départir des principes d'une prudente modération, et qu'une appréciation saine de la question italienne ne saurait être séparée pour eux de l'appréciation de la situation générale de l'Europe. Les Gouvernements de l'Italie Centrale se tiennent religieusement dans la limite des faits qui ont été la conséquence directe et solidaire de la guerre et qui constatent un concours demandé et accepté des populations italiennes. Tout ce qui a relation à la part que les grandes Puissances peuvent être appelées à prendre dans le règlement de la question italienne reste en dehors du débat; mais il était naturel que nous établissions par une Ligue notre solidarité en face de la réaction italienne qui se croit bien solidaire pour son compte. Les vœux des populations n'ont pas encore reçu leur sanction définitive, mais entre les nombreux bienfaits aux quels celles-ci aspirent il y en a cependant qui peuvent être immédiatement réalisés. C'est de ce point de vue surtout que, d'après l'opinion du Gouver-

nement Modénais, doit être considéré le Traité de ligue défensive. Une irresistible et légitime tendance pousse les Italiens vers la plus grande unification possible de leurs forces et de leur vie nationale. Il était du devoir des Gouvernements de pourvoir, par une Ligue, à une organisation commune des forces militaires de l'Italie Centrale et de faire tomber, par une assimilation monétaire et douanière, des entraves établies contre la prospérité économique de la nation.

lodo General Zucchi dei beni tutti confiscati dal Governo Austro-Estense; Visto il Decreto 14 giugno ultimo scorso, con cui il Municipio Governativo di Modena confermò l'ordine di restituzione dei beni come sopra emanato nel 1848;

Propone

a S. E. il Dittatore

Che sia ordinata la immediata restituzione dei detti beni confiscati al proprietario General Zucchi, senz'obbligo però di pagamento di frutti.

CHIESI

Visto, si approva

FARINI

vernement Modénais, doit être considéré le Traité de ligue défensive. Une irresistible et légitime tendance pousse les Italiens vers la plus grande unification possible de leurs forces et de leur vie nationale. Il était du devoir des Gouvernements de pourvoir, par une Ligue, à une organisation commune des forces militaires de l'Italie Centrale et de faire tomber, par une assimilation monétaire et douanière, des entraves établies contre la prospérité économique de la nation.

Vous serez, Monsieur, le digne et fidèle interprète des intentions du Gouvernement des Provinces Modénaises. La tâche échue à ce Gouvernement rencontrerait d'insurmontables obstacles si elle ne lui était rendue facile par la sagesse et par le patriotisme des populations. Leur esprit d'ordre et de modération doit être bien grand s'il résiste aux nombreuses crises politiques et au long état d'incertitude qu'on laisse planer sur ces pays. Il y a là un sujet de sérieuse considération. On a parlé dans ces derniers jours de projets entretenus par d'incorrigibles sectaires pour dénaturer le véritable caractère du mouvement national. Si ces projets ont existé, ils sont tombés faute d'écho et de partisans. Ils n'auraient été pas seulement conçus si les factions ne s'étaient aperçues qu'en prolongeant cette incertitude on créait une situation favorable à l'exécution de leurs idées.

Les Provinces Modénaises aspirent au repos et à la tranquillité, car on ne pouvait pas appeler de ce nom cet état de morne atonie, interrompu par des violentes commotions, qui était la conséquence naturelle du despotisme. Elles trouveront cette tranquillité dans leur réunion au Piémont, car cette solution satisfait en même temps leurs intérêts et leurs sympathies, et leur assure les bienfaits de l'ordre et ceux de la liberté. Ces Provinces ont toujours été l'un des principaux foyers de la révolution italienne. Leur pacification sera un grand progrès accompli pour la pacification générale de la Péninsule et nous permettra de voir arriver le moment dans lequel l'Italie au lieu d'être, au sein de l'Europe, un sujet incessant de troubles et de rivalités pourra concourir à la paix et à la prospérité générale.

Agrérez, Monsieur, l'assurance de ma considération très-distinguée.

Modène, ce 25 Août 1859.

FARINI

116. Assegnazione di fondi per le spese dell'Assemblea Costituente.

25 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Decreta:

È accordato al Ministero dell'Interno, sulla Cassa delle Finanze, un assegno straordinario di lire tremila (L. 5000), oltre quelli già stanziati nel suo *Preventivo*, per far fronte alle spese della Assemblea Sovrana di queste Provincie, e da erogarsi giusta le richieste che ne verranno fatte dai Questori dell'Assemblea medesima.

Modena, il di 25 agosto 1859.

FARINI

117. Promulgazione del Codice Sardo penale militare.

25 agosto 1859.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n. 195 a pag. 288).

118. Dichiarazione di pubblica utilità e di competenza della spesa per una strada tra Sassuolo e la Foce delle Radici.

26 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Vista l'istanza del signor Ingegnere Giuseppe Maria Toschi e del signor Avvocato Ignazio Tonelli, a nome dei Comuni di Sassuolo, Castellarano, Carpineti, Villa Minozzo e Montefiorino, i quali domandano l'approvazione ed il concorso del Governo alla apertura di una strada carreggiabile da Sassuolo alla Foce delle Radici per Castellarano e Montefiorino;

Visti i reiterati reclami dei suaccennati Comuni, ai quali il cessato Governo non fece ragione;

Considerando che la detta strada, essendo intermedia fra la via Giardini e la Militare, mette Modena, Reggio, e i principali Capi-luogo delle Montagne di queste Provincie in più diretta comunicazione col territorio transappennino ed apre un nuovo campo di operosità commerciale a vasti territorii,

facilitando l'esportazione dei loro molteplici prodotti;

Decreta:

Art. 1. L'apertura della Strada da Sassuolo alla Foce delle Radici per Castellarano e Montefiorino è dichiarata di pubblica utilità.

Art. 2. I Comuni interessati anticiperanno le somme necessarie per la costruzione, riduzione ed attivazione dei rispettivi tronchi.

Art. 3. Il Governo risarcirà ad opera compiuta e collaudata un terzo della spesa totale, non compresa quella dei terreni d'occupazione, e ne assumerà la manutenzione dichiarandola Nazionale.

Dato in Modena nel Palazzo Nazionale, li 26 agosto 1859.

FARINI

Il Direttore

del Ministero de' Lavori Pubblici
G. TIRELLI

119. Istituzione di una Commissione per lo studio di un Progetto di legge sull'irrigazione.

26 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che le Provincie Modenesi, fra gli altri elementi di ricchezza agricola, possiedono copia d'acque fluviali e di sorgenti applicabili alla irrigazione;

Considerando che i Regolamenti in vigore non hanno raggiunto efficacemente il fine di evitare ogni parziale disperdimento delle acque e di assicurarne la più equa distribuzione;

Decreta:

Art. 1. È nominata una Commissione per divisare e proporre, colla scorta dei Regolamenti di Piemonte e Lombardia, un disegno di legge sulla irrigazione.

Art. 2. La Commissione è composta dei signori

Ing. Camillo Pagliani,
Conte Ing. Leonardo Salimbeni,
Avv. Emilio Bardesoni,
Enrico Zuccoli.

Art. 3. Il Direttore del Ministero dei

Lavori Pubblici è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 26 agosto 1859.

FARINI
Il Direttore
del Ministero dei Lavori Pubblici
G. TIRELLI

120. *Promulgazione del Codice e delle altre Leggi Sarde di commercio.*

27 agosto 1859.

IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che i progressi della industria e del commercio, i quali sono uno dei vanti della età presente, e l'incremento delle relazioni commerciali, che stringono ogni giorno più con vincoli di reciproca confidenza i popoli italiani, rendono necessaria la pubblicazione di un Codice di commercio;

Considerando che al difetto di un tal Codice nelle Provincie Modenesi non possono supplire in alcun modo le poche e imperfette disposizioni onde la materia del commercio è regolata nel Codice civile di Modena;

Decreta:

Art. 1. Il Codice di commercio, pubblicato in Torino dalla Stamperia Reale il 30 dicembre 1842 per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, colle modificazioni ed aggiunte stabilite dalle Leggi 14 aprile, 30 giugno e 7 luglio 1855, avrà forza di legge nelle Provincie Modenesi cominciando dal giorno 1° novembre del corrente anno.

Art. 2. Sopra le materie che formano l'oggetto del mentovato Codice resteranno abrogate col detto giorno 1° novembre tutte le leggi, consuetudini e disposizioni qualunque legislative vigenti in queste Provincie.

Art. 3. Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato in un col lodato Codice di commercio nelle forme dalla Legge prescritte.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 27 agosto 1859.

FARINI
Il Direttore
del Ministero di Grazia e Giustizia
CHIESI

121. *Delegazione dei poteri dittatoriali, pel caso di assenza, al Direttore del Ministero di Grazia e Giustizia.*

28 agosto 1859.

IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

In caso d' assenza del Dittatore, il cav. avvocato Luigi Chiesi, Direttore del Ministero di Grazia e Giustizia, è incaricato nelle Provincie Modenesi della spedizione e della firma per gli affari interni e di ordinaria amministrazione.

Modena, 28 agosto 1859.

Il Dittatore
FARINI

122. *Concessione di libero esame dell'Archivio segreto Estense alla Commissione incaricata della pubblicazione di Atti del cessato Governo.*

30 agosto 1859.

IL DELEGATO DEL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI

Avuta notizia che nell'Archivio segreto Austro-Estense esistono atti di molta importanza e specialmente Trattati diplomatici conclusi dagli Arciduchi Francesco IV e Francesco V, e che l'Archivista D. Pietro Guerra si rifiuta di darne ostensione all'avvocato Tito Ronchetti, membro della Commissione istituita con Decreto 21 luglio p. p., allegando di essere vincolato da giuramento;

Determina:

Ordinarsi al suddetto Archivista D. Pietro Guerra di rendere ostensibili all'avvocato Tito Ronchetti tutti gli atti dell'Archivio segreto affidato alla di lui custodia, niuno escluso ed eccettuato, e in special guisa li Trattati diplomatici di qualsiasi qualità onde possa il medesimo prendere i necessari appunti ad esaurimento della commissione avuta, salvo d'ordine anche la consegna a fronte di ricevuta, caso ecc.

Il Segretario Generale del Ministero di Grazia e Giustizia viene incaricato

della immediata esecuzione del presente Decreto.

Modena, 30 agosto 1859.

Pel Dittatore assente,
CHIESI

123. Promulgazione dello Statuto fondamentale del Regno Sardo.

2 settembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che il popolo delle Province Modenesi per suffragio diretto e universale rinnovò il voto della unione col Regno Costituzionale di S. M. Sarda, e che l'Assemblea de' suoi Rappresentanti unanime decretò confermata e mantenuta l'unione stessa;

Considerando che in forza di tali deliberazioni le Province stesse per volontà nazionale sono e devono ritenersi di pieno diritto parte integrante dello stesso Regno;

Considerando che lo Statuto Costituzionale Piemontese è legge fondamentale della Monarchia di Casa Savoia;

Decreta:

Art. 1. Si manda pubblicare lo Statuto Costituzionale del Regno Sardo del 4 marzo 1848, n. 674.

Art. 2. Sino alla effettiva unione delle Province Modenesi alla Monarchia Sarda, il potere legislativo ed esecutivo è esercitato dal Dittatore secondo il Decreto 25 agosto 1859 dell'Assemblea Nazionale, ferme le garanzie costituzionali.

Art. 3. I Direttori dei Ministeri di Grazia, Giustizia e Culti e degli Interni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato a Parma dal Palazzo Nazionale, li 2 settembre 1859.

FARINI

124. Concessione di una pensione di riposo ad alcuni Postiglioni.

3 settembre 1859.

GOVERNO NAZIONALE
DELLE PROVINCIE MODENESI

L'attivazione della ferrovia avendo reso affatto inutile il servizio di buon

numero di postiglioni, ha importato che i medesimi sieno licenziati.

Per quanto la Legge non li garantisce in tale eventualità,

Considerando però in via di equità che chi ha prestato lungamente l'opera sua in pubbliche Amministrazioni merita un qualche riguardo, e chi vi ha consuete le proprie forze ha quasi diritto di attendersene immanchevole appoggio;

Si approva la disposta gratificazione ai più giovani e provveduti, e si ordina e si abilita il Ministro dei pubblici Lavori a fissare un'equa pensione agli incapaci di guadagnarsi altronde un sostentamento.

Modena, 3 settembre 1859.

Pel Dittatore assente,
CHIESI

125. Accettazione e promulgazione della Convenzione telegrafica di Berna 1° settembre 1858.

6 settembre 1859.

Relazione del Direttore del Ministero dei Lavori Pubblici

Eccellenza,

Ravvisando assai conveniente ed utile insieme per queste Province l'aderire alle istanze del Governo Sardo perchè per queste Province ancora sia adottata la Convenzione telegrafica di Berna, ratificata sin dal settembre dello scorso anno fra il Piemonte, la Francia, il Belgio, l'Olanda e la Svizzera, ed accettata pel 1° corrente anche dalle Province Parmensi, ho l'onore di trasmettere alla E. V. l'analogo Decreto, con preghiera per la bramata approvazione.

Con profondo ossequio,

Dell'Eccellenza Vostra

Devotissimo Servo
GIUSEPPE TIRELLI

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sopra proposta del Ministero dei Lavori Pubblici,

Decreta:

La Convenzione telegrafica di Berna, ratificata sin dal 1° settembre 1858 fra il Piemonte, la Francia, il Belgio,

l'Olanda e la Svizzera, adottata ancora per le Provincie Parmensi col 1° corrente, sarà in vigore per le Modenesi a datare dal 10 corrente settembre.

Il Ministero dei Lavori Pubblici provvederà per la pronta esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nei modi dalla Legge prescritti.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 6 settembre 1859.

Per il Dittatore assente,
CHIESI

Il Direttore
del Ministero dei Lavori Pubblici
G. TIRELLI

126. *Istituzione di una Commissione per la compilazione di una nuova tabella di stima dei terreni.*

6 settembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sopra proposta del Ministero dei Lavori Pubblici,

Considerando che la Tabella stabilita colla Legge 27 maggio 1809 per la stima dei terreni da molto tempo non corrisponde al valore reale dei singoli prodotti in essa contemplati, e in conseguenza assegna una base evidentemente erronea al giudizio degli estimatori giurati,

Decreta:

È formata una Commissione, composta dei signori

Ingegnere Prof. Antonio Camurri,

Ingegnere Pietro Riccardi,

Ingegnere Enrico Pacchioni,

la quale è incaricata di compilare una nuova Tabella dei prezzi applicabili ai diversi prodotti agricoli per uso e norma degli stimatori dei terreni.

Il Ministro dei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nei modi di Legge.

Dato in Modena nel Palazzo Nazionale, li 6 settembre 1859.

Per il Dittatore assente,
CHIESI

Il Direttore
del Ministero dei Lavori Pubblici
G. TIRELLI

127. *Promulgazione della Legge Sarda 9 aprile 1850 sull'abolizione del foro ecclesiastico.*

8 settembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Visto il Decreto 21 agosto p. p. dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo, pel quale fu confermata l'unione delle Provincie Modenesi alla Monarchia Costituzionale della Casa di Savoia;

Visto il Decreto Governativo 2 settembre corrente, col quale fu pubblicato nelle Provincie stesse lo Statuto Costituzionale del Regno;

Visti gli articoli 24, 68 e 71 del detto Statuto, i quali dispongono che tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge; che la Giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai Giudici che Egli istituisce; e che niuno può essere distolto da' suoi giudici naturali;

Considerando che i Tribunali ecclesiastici e il diritto di immunità e di asilo sono privilegi contrarii alle massime fondamentali dello Statuto;

Decreta:

Art. 1. Si manda pubblicare la Legge Sarda del 9 aprile 1850, n. 1015, colla quale furono abrogati i detti privilegi.

Art. 2. Tutte le leggi, disposizioni, regolamenti e consuetudini contrarie alla detta Legge 9 aprile sono abrogate.

Art. 3. Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti resta incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 8 settembre 1859.

FARINI

Il Direttore
del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

128. *Ingiunzione di locazione degli immobili demaniali.*

8 settembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerato che il metodo più utile

per le pubbliche Amministrazioni è quello dei contratti d'affitto, che assicurano una rendita maggiore e diminuiscono le spese della ordinaria gestione,

Decreta:

Art. 1. Nel più breve termine possibile saranno affittati tutti gl'immobili demaniali delle Provincie Modenesi, compresa la Tipografia Camerale e i beni già goduti dalla esclusa Compagnia di Gesù.

Art. 2. Gli affitti si faranno col mezzo di pubblico incanto, col patto della addizione *in diem*, e cogli altri patti idonei a garantire l'interesse dello Stato ed in conformità del disposto dal vigente Codice civile.

Art. 3. Sono esclusi dalle suddette disposizioni i boschi, i palazzi e i fabbricati ad uso di pubblico servizio.

Art. 4. Sarà nominata una Commissione che, in seguito dei necessari studi, proporrà il piano migliore per la sistemazione, conservazione e coltura dei boschi dello Stato.

Il Direttore del Ministero delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato in Modena nel Palazzo Nazionale, li 8 settembre 1859.

FARINI

Il Direttore
del Ministero delle Finanze
TERNI

129. *Abrogazione delle Leggi del cessato Governo sulle Commissioni militari.*

10 settembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che, secondo l'articolo 71 dello Statuto del Regno, niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali;

Considerando che, nonostante la pubblicazione dello Statuto nelle Provincie Modenesi, potrebbe nascere il dubbio se abbiano ad aversi per annullate le Disposizioni Estensi che assoggettano determinati delitti al giu-

dizio di Commissioni militari, in quanto che è tutt'ora in vigore il Codice criminale pubblicato in Modena il 14 dicembre 1855;

Dichiara:

L'Editto 4 gennaio 1854 sui delitti assoggettati al giudizio di Commissioni militari, e le altre disposizioni alle quali l'Editto stesso si riferisce, sono abrogate.

Il presente Decreto sarà pubblicato colle forme volute dalla Legge.

Dato a Modena dal Palazzo Nazionale, li 10 settembre 1859.

FARINI

Il Direttore
del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

150. *Concessione di una pensione vitalizia a Pietro Giannone.*

10 settembre 1859.

GOVERNO NAZIONALE

DELLE PROVINCIE MODENESI

IL DITTATORE

Decreta:

Per i lunghi servigi prestati da Pietro Giannone da Modena alla Causa nazionale, e per le opere dell'ingegno colle quali ha illustrato il suo luogo natio, gli viene assegnata un'annua pensione vitalizia di tremila franchi (3000).

Modena, 10 settembre 1859.

FARINI

151. *Assegnazione di fondi per missioni politiche e diplomatiche.*

13 settembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Decreta:

1° Assegnarsi al signor avvocato Professore Luigi Zini sui fondi della Finanza, da stanziarsi in via straordinaria a credito del Ministero dell'Interno, la somma di lire tremila (L. 3000) per le spese di rappresentanza della Deputazione che deve recarsi a S. M. Vittorio Emanuele;

2° Assegnarsi egualmente al signor Francesco Manfredini sui fondi suddetti la somma di lire mille per missione diplomatica all'Estero.

I Direttori dei Ministeri dell'Interno e delle Finanze, per quanto rispettivamente li riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Modena, 13 settembre 1859.

FARINI

152. Soppressione per l'anno in corso delle ferie giudiziarie.

15 settembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che davanti ai Tribunali delle Provincie Modenesi sono molte cause da lungo tempo pendenti;

Considerando che è di pubblico interesse la sollecita amministrazione della giustizia;

Decreta:

Le ferie autunnali, accordate dall'articolo 1169 del vigente Codice di procedura civile ai Conciliatori, Giudicenti e Magistrati dei Tribunali, sono pel corrente anno soppresse.

Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti viene incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato a Modena dal Palazzo Nazionale, li 15 settembre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

153. Promulgazione del Codice penale Sardo 26 ottobre 1859 e di altre Leggi correlative.

16 settembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che le Provincie Modenesi fanno già parte della Monarchia Costituzionale di Casa di Savoia per voto unanime dell'Assemblea dei Rappresentanti del popolo, accolto da S. M. il Re Vittorio Emanuele;

Considerando che il Codice penale

Modenese è in molte parti disforme dal Codice penale del Regno e contiene non poche disposizioni contrarie alla civiltà dei tempi e alla filosofia del Diritto penale;

Decreta:

Art. 1. Il Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, sancito coll'Editto 26 ottobre 1859, con le modificazioni ed aggiunte stabilite dalle Leggi 26 settembre 1848, 5 luglio 1854 e 20 giugno 1858 avrà forza di legge nelle Provincie Modenesi, cominciando dal 1° gennaio 1860.

Art. 2. Il Codice penale Estense rimarrà abrogato col detto giorno 1° gennaio 1860.

Art. 3. Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme dalla Legge prescritte.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 16 settembre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

154. Riordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza; promulgazione del reale Decreto Sardo 15 novembre 1857 sui passaporti e della Legge Sarda 8 luglio 1854 sopra gli oziosi e i vagabondi.

19 settembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che le Leggi ed i Regolamenti di polizia in vigore sotto il cessato Governo non sarebbero conformi ai principii di libertà ed eguaglianza dello Statuto fondamentale testè pubblicato;

Considerando essere di somma urgenza regolare quest'importante ramo della pubblica amministrazione;

Considerando che in virtù dell'atto d'annessione i fondamenti di questa riforma non possono essere che le

Leggi relative degli Stati ereditarii del Re, 50 settembre 1848 e 11 luglio 1852, colle poche e sole modificazioni richieste dalla circoscrizione territoriale di queste Provincie;

Decreta:

Art. 1. È creata per le Provincie Modenesi un'Amministrazione di sicurezza pubblica, alla quale appartiene di vegliare e provvedere preventivamente all'ordine e all'osservanza delle leggi nell'interesse sì pubblico che privato.

Art. 2. L'Amministrazione di sicurezza pubblica è posta sotto la dipendenza immediata del Direttore dell'Interno, e rimane affidata, sotto la responsabilità del medesimo, nei Capiluoghi di Provincia agli Intendenti generali ed Intendenti, nei Comuni ai Podestà.

Art. 5. Presso alle Intendenze generali ed Intendenze sono nominati Delegati di sicurezza pubblica, i quali saranno sotto la diretta dipendenza degli Intendenti generali ed Intendenti al cui Ufficio sono applicati.

Art. 4. Saranno pure nominati Delegati di sicurezza pubblica in quei Comuni nei quali per il maggior numero di popolazione od ampiezza territoriale o per altre considerazioni se ne ravvisasse la convenienza.

In tali casi ai medesimi resterà affidata l'amministrazione della sicurezza pubblica. Questi Delegati dipenderanno direttamente dagli Intendenti generali ed Intendenti della Provincia nel distretto della quale sono posti i Comuni.

Art. 5. Sulle richieste dei singoli Comuni o di più Comuni che in ciò s'accordino, potranno stabilirsi Delegati speciali; questi avranno gli stessi attributi dei Delegati di cui nella presente Legge, esclusi quelli accennati all'articolo 10.

In questi casi la spesa sarà a carico del Comune richiedente, e se la richiesta è fatta da più Comuni, sarà fra essi ripartita in ragione di popolazione.

Art. 6. La nomina di tutti i fun-

zionarii di sicurezza pubblica sarà fatta per Decreto Dittatorio, a proposta del Direttore dell'Interno, al quale spetta farne la destinazione.

Art. 7. L'esecuzione degli ordini di sicurezza pubblica è specialmente commessa al Corpo dei Reali Carabinieri.

Però nelle città capiluogo di Provincia, che sono centri di maggior popolazione, un tale servizio sarà più particolarmente affidato ad un Corpo di Guardie di sicurezza pubblica, che sarà organizzato con apposito Regolamento.

Art. 8. I Delegati si dividono in quattro Classi.

La designazione della classe è personale senza riguardo alla loro residenza.

Lo stipendio da attribuirsi ai Delegati sarà:

per quelli di 1 ^a classe	2400
id. » 2 ^a	2000
id. » 3 ^a	1600
id. » 4 ^a	1200

I Delegati sono scelti fra persone che abbiano per due anni almeno e con lode servito lo Stato od una pubblica Amministrazione. Debbono inoltre riportare il voto favorevole del Consiglio del Comune in cui è fissata la loro residenza.

Art. 9. Le attribuzioni ed i doveri dei Delegati consistono essenzialmente:

1° nel procedere a tutti gli atti giudiziari e nel compiere le incombenze affidate dal Codice di procedura penale e dalle altre Leggi in vigore ai Commissarii di polizia;

2° nel vegliare incessantemente alla conservazione dell'ordine pubblico, e nel disciogliere i tumultuosi assembramenti che possono turbarlo, nei casi e modi dalla legge determinati;

3° nel prestare aiuto e somministrare notizie ai Magistrati dell'Ordine giudiziario, inquirenti ovvero prescriventi l'esecuzione delle loro sentenze o dei loro mandati;

4° nell'assicurare ad ogni cittadino ed a qualunque lecita riunione di essi il libero e pacifico esercizio dei loro diritti civili e politici;

5° nel vigilare sulla pubblica salute, ragguagliando con prontezza l'Autorità competente di tutto ciò che può recarvi nocimento, senza ritardare intanto quei provvedimenti che non potrebbero essere differiti se non con danno grave ed imminente;

6° nel dare, in mancanza del Podestà o di chi lo rappresenta, le providenze di massima urgenza in caso di naufragio, incendio o diroccamento avvenuti od anche gravemente minacciati, informandone contemporaneamente il loro Superiore diretto;

7° nell'interporre l'ufficio loro pacificatore in occasione di dissensioni insorte fra cittadini e specialmente fra persone della stessa famiglia;

8° nell'esercitare una costante ed attiva tutela verso i fanciulli abbandonati, gl'indigenti infermi od inabili al lavoro, i dementi, i furiosi ed altre persone che abbiano diritto ad una speciale protezione; pei quali effetti corrisponderanno direttamente colle Amministrazioni comunali, di pubblica beneficenza, e degli Ospedali, rendendone insieme informato il loro Superiore immediato;

9° nell'esplorare personalmente ed anche col mezzo di probe ed intelligenti persone i bisogni delle classi meno agiate, non che le cause del malcontento che sorgesse sovra qualunque oggetto nel pubblico, e i mezzi più appropriati a farli cessare, facendone oggetto di esatte relazioni al rispettivo Capo diretto, all'Intendente della Provincia;

10° nell'indagare e suggerire, come sopra, i miglioramenti di qualsivoglia natura od importanza che le popolazioni ed anche i singoli cittadini ravvisino applicabili a qualunque ramo di pubblica amministrazione.

Art. 10. Devono inoltre i Delegati dei Comuni invigilare sul buon governo delle strade nel distretto delle loro attribuzioni e riferire al Podestà od all'Intendente tutto ciò che può essere necessario pel miglioramento delle medesime.

Art. 11. L'Amministrazione di pub-

blica sicurezza non haveruna ingerenza amministrativa sugli alberghi, trattorie, caffè, osterie ed altri stabilimenti di analoga natura, che sono indistintamente posti per questo rispetto sotto la esclusiva dipendenza delle Amministrazioni comunali, dalle quali si rilasciano le occorrenti licenze, esigendone a totale profitto del Comune i relativi diritti, che dal Consiglio saranno fissati sulle basi da determinarsi con generale provvedimento del Governo.

Devono tuttavia gli Ufficiali di pubblica sicurezza vegliare all'esatta osservanza delle discipline che i Municipii prescriveranno pel regolare esercizio di cotali stabilimenti.

Art. 12. Gli Ufficiali di sicurezza pubblica hanno diritto di intervenire a qualunque pubblica riunione e di ordinarne lo scioglimento quando, a causa della stessa, possa per qualunque motivo essere turbato l'ordine pubblico.

I radunati devono sciogliersi alla prima intimazione che ne venga loro fatta dall'Ufficiale di pubblica sicurezza, salvo il ricorso in via giuridica per abuso di potere.

Il rifiuto di obbedire e la resistenza all'ordine di scioglimento della riunione autorizzano l'uso immediato della forza.

Art. 13. È debito delle Guardie di sicurezza pubblica di esercitare una vigilanza non mai interrotta per scoprire preventivamente qualunque preparativo, concerto o tentativo di reato, rendendone senza indugio consapevole il Delegato.

In caso di flagrante reato, che a termini della legge importi pena del carcere, procedono all'immediato arresto del colpevole, traducendolo immediatamente dinanzi al Delegato.

Potranno le Guardie di sicurezza pubblica, dietro autorizzazione del Delegato fatta per iscritto, vestire l'abito borghese; ed occorrendo in tali circostanze di dover eseguire un arresto ed invocare l'aiuto della forza pubblica, giustificheranno la loro qualità mostrando una medaglia della quale dovranno essere portatori e sulla quale

sarà impressa la leggenda dicente *Pubblica Sicurezza*.

Art. 14. Il ministero di tutti indistintamente i Delegati, Ufficiali di pubblica sicurezza ed Agenti da loro dipendenti è assolutamente, per ciò che ha riguardo ai cittadini, gratuito.

Epperziò l'accettazione di qualunque retribuzione o regalo trae seco la destituzione dell'accettante, salva inoltre l'azione penale qualora nel fatto concorrano gli estremi del reato di corruzione.

Art. 15. Il rifiuto per parte dei Delegati od anche la semplice omissione volontaria di compiere uno dei doveri enunciati nei primi quattro numeri dell'articolo 9 trae seco la destituzione del colpevole, senza pregiudizio del procedimento criminale cui possa soggiacere a termini della Legge penale. La negligenza nell'adempimento delle obbligazioni imposte nei successivi numeri dell'articolo medesimo può dar luogo alla sospensione od anche, a seconda dei casi, alla dimissione del colpevole. Queste pene si applicano in via amministrativa.

Art. 16. Il Delegato che dovrà presentarsi al pubblico per esercitare un atto del proprio ministero dovrà fregiarsi di un nastro tricolore che porterà ad armacollo, ed occorrendogli di intimare un ordine qualunque, parlerà in nome della Legge.

Art. 17. Per l'esecuzione degli ordini di sicurezza pubblica gli Ufficiali che ne sono incaricati possono richiedere i corpi in servizio attuale della Guardia nazionale e Carabinieri Reali e della Truppa, semprechè però sia insufficiente o non al momento disponibile quella delle Guardie di pubblica sicurezza.

In ogni Comune l'Ufficiale superiore di pubblica sicurezza ha sempre diritto di richiedere la forza armata della Guardia nazionale e della Truppa di qualunque arma per tutto ciò che può interessare la conservazione e il ristabilimento dell'ordine pubblico.

La Forza armata richiesta in iscritto per un servizio di pubblica sicurezza,

mentre non cessa di essere sotto il comando immediato dei suoi Capi militari, deve senza esame eseguire la richiesta dei funzionarii civili, che soli ne hanno la responsabilità.

Art. 18. L'ordine gerarchico stabilito colla presente Legge fra i Delegati di sicurezza pubblica non impedisce che possano tra loro corrispondere, sebbene di diversa classe.

Solo nei casi straordinarii possono gli Intendenti commettere l'esecuzione dei loro ordini a Delegati fuori del distretto della rispettiva residenza.

Art. 19. L'abitazione dei Delegati deve essere per quanto sarà possibile contigua al locale del rispettivo Ufficio, presso del quale devono essere alloggiati i distaccamenti delle Guardie di sicurezza pubblica da essi dipendenti.

Art. 20. Lo stipendio e le spese d'ufficio per i Delegati sono a carico del Governo; il locale coll'occorrente mobilio per l'Ufficio e l'abitazione dei medesimi, saranno a spese dell'Erario comunale.

Le spese d'ufficio sono fissate nella somma di franchi quattrocento pei Delegati applicati all'Ufficio degli Intendenti, alla somma di duecento per i Delegati che dal Governo fossero stabiliti nei Comuni.

Art. 21. Per quanto spetta al ramo di sicurezza pubblica relativo ai passaporti, è pubblicato il Decreto Reale Sardo 13 novembre 1857 colle relative Istruzioni.

Art. 22. In conseguenza di questa Legge sono abolite tutte le leggi, decreti e regolamenti di polizia in vigore nelle Provincie Modenesi, e sono soppresse tutte le cariche ed impieghi del cessato Buon Governo per ciò che riguarda a questo ramo di pubblica amministrazione.

Art. 23. Contemporaneamente alla presente sarà pubblicata la Legge degli Stati ereditarii del Re 8 luglio 1854, n° 6, sugli oziosi e vagabondi ecc. I casi contenuti nella precitata Legge 8 luglio saranno di competenza dei Tribunali ordinarii.

Art. 24. Il presente Decreto avrà

forza di legge nelle Provincie Modenesi a datare dal primo del prossimo mese di dicembre.

Avranno pure esecuzione da tal epoca il Decreto sui passaporti e la Legge sugli oziosi e vagabondi, di cui negli articoli 21 e 25 della presente.

Art. 25. I Direttori dell'Interno e di Grazia e Giustizia sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, per la parte che loro spetta, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Parma, 19 settembre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero degli Interni*
L. CARBONIERI

145. *Pubblicazione della Legge Sarda 3 luglio 1854 sopra gli oziosi, i vagabondi e i furti di campagna.*

19 settembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Visto l'articolo 25 del Decreto pubblicato in data d'oggi sul riordinamento della pubblica sicurezza nelle Provincie Modenesi,

Decreta:

Si manda pubblicare la Legge Sarda in data 3 luglio 1854, n. 6, *sugli oziosi, vagabondi e furti di campagna*, colle altre disposizioni contenute in detta Legge, la quale è del tenore seguente:

(Segue il testo della Legge)

Parma, 19 settembre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero degli Interni*
L. CARBONIERI

146. *Pubblicazione del regio Decreto Sardo 15 novembre 1857 e delle relative Istruzioni intorno al servizio dei passaporti.*

19 settembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Visto l'articolo 21 del Decreto pubblicato in data d'oggi sul riordinamento della pubblica sicurezza nelle Provincie Modenesi,

Decreta:

Si manda pubblicare il Regio Decreto Sardo in data 15 novembre 1857 sui Passaporti ed Istruzioni relative, del tenore seguente:

(Segue il testo di questi Atti)

Parma, 19 settembre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero degli Interni*
L. CARBONIERI

147. *Unione del Contingente Modenese e del Parmense all'Esercito della Lega.*

23 settembre 1859.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n° 232 a pagg. 352-353.)

148. *Nuova intestazione degli atti pubblici.*

24 settembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Tutti gli atti pubblici rogati dai notari e le sentenze e decreti delle Autorità giudiziarie dovranno portare l'intestazione: *Regnando S. M. Vittorio Emanuele II Re di Sardegna ecc. ecc. ecc.*

Art. 2. Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 24 settembre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti*
CHIESI

149. *Richiamo in vigore delle disposizioni del Codice civile Estense sulla celebrazione del matrimonio, e abrogazione delle contrarie disposizioni in appresso emanate.*

26 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando essere di pubblico interesse che gli sposi, prima della ce-

lebrazione del matrimonio, facciamo avanti all'Uffiziale pubblico, nel domicilio della futura sposa, la dichiarazione prescritta dall'articolo 354 del Codice civile di Modena;

Decreta :

L'Editto di Francesco V del 7 novembre 1855, col quale furono modificate alcune disposizioni del Codice civile di Modena tuttora in vigore, riguardanti il matrimonio, è abrogato.

Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 26 settembre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

140. Ricognizione di diritti e parità di trattamento fra' cittadini delle Province unite e dell'Italia centrale.

* 26 settembre 1859.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n. 235 a pag. 353).

141. Soppressione del carcere di Rubiera.

27 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta :

Art. 1. Le prigioni del forte di Rubiera sono soppresse.

Art. 2. I condannati che ora trovansi in dette Carceri saranno immediatamente tradotti, parte nelle prigioni politiche di Modena, e parte in quelle di Reggio.

Art. 3. I Direttori dei Ministeri di Grazia, Giustizia e Culti e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 27 settembre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti

CHIESI

Il Direttore

del Ministero dell'Interno

L. CARBONIERI

142. Concessione di ripatrio a Militari Estensi; dichiarazione di morte civile contro i refrattarii, e inquisizione penale contro quelli trovati in armi nel territorio Modenese o Parmense.

27 settembre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta :

Art. 1. Tutti gli ufficiali e sotto-ufficiali e soldati delle Province Modenesi che sono ancora oltre Po, sotto le bandiere di Francesco V d'Austria d'Este, sono abilitati a ripatriare entro il giorno 15 del prossimo ottobre.

Art. 2. Gli ufficiali che, rientrando entro il prescritto termine, non potessero essere accettati coi rispettivi gradi nell'Esercito nazionale, saranno ammessi a far valere i loro titoli alla pensione.

Art. 3. Ai soldati ammogliati sarà concesso il definitivo congedo; gli altri dovranno continuare il servizio per tutto il tempo e nei modi fissati dai Regolamenti.

Art. 4. Tutti gli ufficiali e sotto-ufficiali e soldati che faranno uso della facoltà di ripatriare dovranno far constare il loro ritorno presentandosi alle Autorità locali, civili e militari.

Art. 5. Ai sotto-ufficiali e soldati che rientrano sarà accordata la corrispondente indennità di viaggio.

Art. 6. Tutti quelli che entro l'assegnato termine non saranno rientrati perderanno la qualità di cittadini e rimarranno privi dei diritti politici e civili.

Art. 7. Quelli che, scorso il detto termine, fossero trovati in armi nel territorio delle Province Modenesi e Parmensi saranno arrestati e consegnati ai Tribunali ordinarii per essere giudicati secondo le disposizioni del Titolo « *Dei Delitti di lesa maestà e di alto tradimento* » del Codice criminale tuttora in vigore.

Art. 8. I Direttori dei Ministeri di

Grazia e Giustizia e dell'Interno e il Ministro della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 27 settembre 1859.

FARINI

Il Direttore
del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

Il Direttore
del Ministero degli Interni
L. CARBONIERI

Pel Generale in Capo,
Ministro della Guerra,
Col. L. FRAPOLLI

143. *Promulgazione della Legge Sarda 27 giugno 1850 sulle pensioni militari.*

30 settembre 1859.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n° 242 a pag. 359).

144. *Divieto agli Stabilimenti e Corpi morali di acquistare immobili senza l'autorizzazione del Dittatore.*

4° ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Vista la Legge Sarda in data 5 giugno 1850, per la quale è provveduto che gli stabilimenti e corpi morali, tanto ecclesiastici quanto laicali, non possano acquistare beni stabili senza l'autorizzazione Sovrana;

Decreta:

Art. 1. Gli stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con Decreto del Dittatore, previo il parere del Consiglio dei Direttori dei Ministeri.

Le donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.

Art. 2. Tutte le leggi, decreti e regolamenti attualmente in vigore nelle Province Modenesi, che siano contrarii alla presente Legge, sono abrogati.

Art. 3. I Direttori dei Ministeri di

Grazia e Giustizia e dell'Interno sono incaricati della esecuzione della presente Legge, la quale sarà pubblicata nelle forme prescritte.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 1° ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore
del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

145. *Soppressione degli assegni e delle pensioni concesse dal cessato Governo per odio alla libertà.*

1° ottobre 1859.

Relazione del Direttore del Ministero
delle Finanze

Eccellenza,

Certo Giuseppe Cipollini di Carrara gode di una pensione di grazia di mensili lire 50 a carico della Finanza, accordatagli nel 1856 dall'ex-Duca per remunerarlo dell'attaccamento dimostrato alla sua persona e dell'odio professato contro i liberali.

Essendo ora incompatibile continuare a carico pubblico simili pensioni ed assegni, si invoca dall'E. V. l'approvazione in massima di sopprimerli, come appunto nel caso presente.

Ho l'onore di riaffermare all'E. V. i sensi della mia più distinta stima ed ossequio.

Modena, 30 settembre 1859.

TERNI

Tutti gli assegni fatti a questo e somigliante titolo sono aboliti.

Modena, 1° ottobre 1859.

FARINI

146. *Apertura e condizioni del Prestito nazionale deliberato dall'Assemblea Costituente.*

2 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduta la deliberazione dell'Assemblea dei Rappresentanti del popolo nelle Province Modenesi, presa in data 25 agosto 1859;

Decreta:

Art. 1. Per la realizzazione del pre-

stito di cinque milioni, autorizzato dalla Assemblea dei Rappresentanti nelle Province Modenesi colla citata deliberazione, è creata, in aggiunta al Debito pubblico delle Province medesime, una rendita redimibile al 5 per 100 di franchi duecento cinquanta-mila, con decorrenza dal 1° ottobre 1859.

Delta rendita verrà alienata a franchi ottantatré (85) per ogni franchi cinque (5) della rendita stessa.

Art. 2. L'iscrizione di questa rendita sarà rappresentata da Cartelle al portatore della rendita di franchi 10, 20 e 50 ciascuna, munite dei relativi *vaglia* (coupons) per anni 10 (dieci).

Esaurita una serie di vaglia, ne verrà sostituita un'altra mediante il rinnovamento della Cartella contro il ritiro della Cartella anteriore.

Art. 3. L'estinzione progressiva della rendita sarà operata annualmente col mezzo di acquisti *al corso*, finchè questo non oltrepasserà il valor nominale: venendo ad essere superiore, cesseranno gli acquisti ed il relativo fondo sarà devoluto alle Casse delle Province Modenesi.

Art. 4. Sono assegnati i fondi necessari sì pel servizio della rendita in franchi duecento cinquanta-mila all'anno, sì per l'estinzione in franchi cinquanta-mila, pure annuali, corrispondenti all'1 per 100 del capitale nominale della rendita stessa.

Art. 5. Le Cartelle, di cui all'articolo 2, non saranno consegnate ai sottoscrittori del prestito se non quando abbiano compiuto il totale versamento di esso. Sarà loro intanto rilasciato un titolo interinale su cui verranno annotati i rispettivi versamenti.

I versamenti verranno eseguiti in cinque rate: la prima nel cinque corrente mese, e le altre quattro di mese in mese alla stessa data del giorno 5. Nel caso che i portatori dei Certificati emessi manchino anche ad un solo dei versamenti suddetti, perderanno a favore dello Stato la somma o somme già pagate.

Art. 6. I vaglia semestrali saranno pagabili, in effettive specie metalliche,

indistintamente a Modena, Parma, Torino, Milano e Livorno, a scelta del portatore, al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, senza obbligo della produzione della Cartella.

Il montare del trimestre della rendita dal 1° ottobre al 31 dicembre 1859 sarà a quest'ultima epoca abbuonato ai sottoscrittori del prestito, in sconto del medesimo.

Art. 7. È sottoscritto a maggior garanzia del prestito e sino alla concorrenza del capitale nominale del medesimo, ipoteca sopra beni demaniali delle Province Modenesi, e della sua iscrizione sarà fatto cenno nelle Cartelle di cui all'articolo 2.

Art. 8. Le iscrizioni della rendita col presente emesse andranno esenti da qualunque tassa o imposizione.

Art. 9. Il Direttore del Ministero delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato in Modena nel Palazzo Nazionale, li 2 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero delle Finanze*
TERNI

147. *Promulgazione della Legge e del Regolamento Sardo 4 luglio 1857 sulle Università Israelitiche.*

3 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Considerando che gli ordinamenti attuali delle Università Israelitiche sono incompatibili coi principii sanzionati dallo Statuto del Regno;

Considerando che le Università stesse, per i soprusi del cessato Governo e per le politiche vicende cadute in dissoluzione, sono amministrare da Commissioni provvisorie liberamente nominate dai contribuenti;

Considerando che le Opere pie e religiose, dipendenti dalle stesse Università, hanno subito le vicende delle Università in quei luoghi in cui l'amministrazione era dipendenza dei Presi-

denti dell'Azienda delle Università ora disciolte, e che le Opere stesse non sono ora amministrate regolarmente; Sentito il Direttore dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Si manda pubblicare la Legge Sarda 4 luglio 1857, n° 2525, ed il Regolamento sancito col Regio Decreto dello stesso giorno, riguardanti l'amministrazione delle Università Israelitiche.

Art. 2. Le Rappresentanze generali delle Università Israelitiche (Aziende o Congregazioni generali) sono disciolte, e non potranno più radunarsi nè essere convocate.

Art. 3. Le facoltà ad esse spettanti sono transitoriamente concentrate nelle Amministrazioni attuali, alle quali è pure delegata l'amministrazione di tutte le Opere religiose e pie in tutti quei luoghi dove l'amministrazione era dipendenza del Presidente delle Aziende o Congregazioni delle Università, per disposizione sancita dal cessato Ministero.

Art. 4. Sarà intrapreso immediatamente e condotto a termine nel più breve tempo possibile un inventario legale delle sostanze mobili ed immobili spettanti alle Opere religiose e pie in concorso di chi attualmente ne avesse l'amministrazione o, in difetto, in concorso di uno speciale Curatore da nominarsi dai Giudici locali di volontaria giurisdizione.

Art. 5. Appena terminato l'inventario, verrà istituita una Contabilità generale delle *Opere Pie e Religiose*, distinta da quella delle Università Israelitiche, ma sotto la direzione immediata delle Amministrazioni di esse, le quali dovranno provvedere colle rendite delle Opere religiose e pie all'adempimento di tutti gli oneri delle primitive istituzioni nella forma compatibile collo stato di cose attuale ed avendo in vista di sostituire i sus-
sidi.

Art. 6. I bilanci attuali verranno esatti secondo le regole di legge e nei modi dalle medesime prescritti

finchè non siano stabiliti i nuovi bilanci ed i nuovi riparti secondo le nuove massime.

Art. 7. I Consigli d'amministrazione da eleggersi dovranno entrare in carica entro il mese di giugno 1860, e le Amministrazioni attuali dovranno coordinare le elezioni a questa disposizione.

Dovranno pur regolare il nuovo impianto degli Uffici ed esaurire tutto quanto è transitorio, in modo che all'epoca indicata le cose possano essere regolarmente indirizzate secondo le nuove leggi del Regno.

Art. 8. Sono applicabili alla prima elezione le disposizioni transitorie del Regolamento pubblicato col R. Decreto 4 luglio 1857.

Art. 9. Il Ministero di Grazia e Giustizia e quello dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme legali.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 3 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti

CHIESI

Il Direttore

del Ministero dell'Interno

L. CARBONIERI

148. *Stabilimento dei concorsi per le nomine ai posti vacanti nella Università di Modena.*

3 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Tutte le Cattedre che sono o saranno vacanti nella Università di Modena verranno date per concorso.

Art. 2. Gli avvisi di concorso saranno pubblicati nella Gazzetta di Modena ed in tutte le Gazzette ufficiali delle antiche e nuove Provincie della Monarchia.

Art. 5. Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione del Ministero di pubblica Istruzione in Modena, nel termine che sarà stabilito, i loro requisiti in originale o in copia debitamente autentica.

Art. 4. I requisiti di tutti i concorrenti saranno disaminati da particolari Commissioni nominate dal Ministero di pubblica Istruzione.

Art. 5. Le Commissioni dopo la debita disamina dei requisiti dovranno farne rapporto specificato al Direttore del Ministero dell'Istruzione pubblica.

Art. 6. Sopra le proposte delle Commissioni il Direttore del Ministero di pubblica Istruzione proporrà le nomine al Dittatore.

Art. 7. È in facoltà del Dittatore il chiamare senza concorso all'insegnamento nella Università di Modena quegli uomini preclari che la pubblica estimazione o per insigni opere pubblicate o per ottima fama acquistata nell'insegnamento raccomandandi alla elezione del Governo.

Art. 8. Il Direttore del Ministero della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 3 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero della Pubblica Istruzione*
GRIMELLI

149. *Applicazione del Decreto di ripatrio 27 settembre 1859 alle Guardie Nobili d'onore.*

3 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta :

Art. 1. Tutte le disposizioni risguardate gli ufficiali, contenute nel Decreto 27 settembre p. p. relativo al ritorno in patria di militari Estensi, saranno applicabili alle persone che

seguirono l'Arciduca Francesco V fuori di Stato in qualità di Guardie Nobili d'onore Estensi in attività di servizio.

Art. 2. I Direttori dei Ministeri di Grazia, Giustizia e Culto, dell'Interno e della Guerra, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che verrà pubblicato nelle forme dalla Legge prescritte.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 3 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero di Grazia, Giustizia e Culto*
CHIESI

150. *Riunione dell'Amministrazione dei Beni gesuitici all'Amministrazione dei Beni camerali.*

3 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta :

Art. 1. I beni già goduti dalla Compagnia di Gesù, appartenenti ora al Demanio, sono posti sotto l'Amministrazione generale dei beni camerali.

Art. 2. L'attuale Amministratore dei detti beni dipenderà dall'Amministratore generale dei beni camerali.

Art. 3. I Direttori dei Ministeri di Grazia, Giustizia e Culto e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena nel Palazzo Nazionale, li 3 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero di Grazia, Giustizia e Culto*
CHIESI

151. *Riordinamento dell'Amministrazione comunale sulle basi della Legge Sarda 7 ottobre 1848.*

3 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che le disposizioni contenute nel Decreto del Regio Go-

vernatore di queste Provincie in data del 19 luglio 1859 e testualmente desunte dalla Legge 7 ottobre 1848 vigente negli Stati ereditarii del Re hanno per oggetto la ricostituzione delle Amministrazioni comunali sulle basi del sistema rappresentativo, ma non sono sufficienti a regolare gli atti di quelle Amministrazioni nè a definire le loro attribuzioni ed i limiti della tutela governativa;

Considerando che, essendosi compiute le elezioni dei Consigli comunali, è urgente il promulgare quelle disposizioni;

Considerando che dopo l'atto di annessione e la promulgazione dello Statuto fondamentale del Regno importa lo estendere a queste Provincie le norme legislative ed amministrative vigenti negli Stati ereditarii del Re, e che non si può altrimenti provvedere che colla pubblicazione delle rimanenti disposizioni della predetta Legge 7 ottobre 1848 relative ai Comuni, con quelle sole modificazioni che sono necessarie pel trapasso dall'antico al nuovo sistema;

Decreta:

(Seguono le Disposizioni già riferite sotto il n° 282 a pagg. 393-405).

Dato in Modena nel Palazzo Nazionale, li 3 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero dell'Interno*
L. CARBONIERI

152. Riunione in Battaglioni della Guardia Nazionale della Garfagnana.

3 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
II. DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Visti gli articoli 4 e 53 della Legge 4 marzo 1848;

Sentito il Direttore del Ministero dell'Interno;

Decreta:

Sono formate in Battaglioni le Com-

pagnie della Guardia nazionale dei diversi Comuni di Garfagnana come appresso:

*Nel Circondario
della Giurisdicenza di Castelnovo*

Le compagnie di Castelnovo, Molazzana e Fosciandora comporranno il primo battaglione, e quelle di Pieve Fosciana, Castiglione e Collemantina il secondo battaglione.

*Nel Circondario
della Giurisdicenza di Camporgiano*

Un primo battaglione si comporrà delle compagnie di Camporgiano, Carreggine, Vagli sotto e San Romano, ed un secondo delle compagnie di Piazza, Sillano, Giuncugnano e Minuciano.

*E nel Circondario
della Giurisdicenza di Galliciano*

Le compagnie di Galliciano, Trassilico e Vergemoli formeranno un battaglione.

Il Direttore del Ministero dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Modena, 3 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero dell'Interno*
L. CARBONIERI

153. Riunione in Legione dei Battaglioni della Guardia nazionale di Castelnovo e suo Circondario in Garfagnana.

3 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che le Compagnie della Guardia nazionale del circondario della Giurisdicenza di Castelnovo in Garfagnana forniscono due battaglioni, come da Decreto Dittatoriale d'oggi;

Considerando che Castelnovo è sede dell'Intendenza e capoluogo della Provincia di Garfagnana;

Visti gli articoli 4, 56 e 58 della Legge 4 marzo 1848;

Sentito il Direttore del Ministero dell'Interno;

Decreta:

Articolo unico. È autorizzata la formazione in Legione dei due Battaglioni della Guardia nazionale di Castelnovo in Garfagnana e suo Circondario suddetto.

Il Direttore del Ministero dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Modena, 3 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore
del Ministero dell'Interno
L. CARBONIERI

154. *Abrogazione delle Leggi vigenti sull'alimentazione della prole illegittima, e soppressione dei relativi processi vertenti.*

4 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che Francesco V d'Austria d'Este, con chirografo del 26 maggio 1855, volle mantenuta in vigore, nonostante la pubblicazione del nuovo Codice criminale, la Notificazione di Francesco IV del 4 aprile 1821 la quale dà causa a' processi che offendono l'onore delle famiglie e la pubblica morale ⁽¹⁾;

Considerando che la detta Notificazione è altresì ingiusta, in quanto ob-

bliga il padre del condannato a pagare la multa sino alla concorrenza della legittima paterna, la quale per legge non sarebbe dovuta al figlio se non dopo la morte del padre stesso;

Sulla proposta del Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta:

Art. 1. La Legge in data 4 aprile 1824 e il Chirografo di Francesco V 26 maggio 1855 che la conservò in vigore sono abrogati.

Art. 2. Tutti i processi pendenti pel titolo contemplato dalla citata Legge restano soppressi.

Art. 5. Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato in Modena nel Palazzo Nazionale, li 4 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore
del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

155. *Promulgazione delle Leggi Sarde 24 dicembre 1836, 1° marzo e 21 dicembre 1850, sulle Opere pie.*

4 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che lo Stato ha il do-

(1) Notificazione 14 aprile 1821 — Per porre un freno al disordine delle illegittime gravidanze, che sempre più si moltiplicano, e ad assicurare maggiormente il mantenimento e la conservazione delle innocenti creature misero frutto dell'altrui disonestà, con venerato Sovrano Chirografo e Decreto, dato li 4 del corrente mese, S. A. R. ha prescritte le seguenti Disposizioni in aggiunta e correzione di quelle contenute nel vigente Sovrano Codice al Titolo XI del Libro V.

1. Fermo stante il disposto negli articoli 8 e 9 del suddetto Titolo, che, limitando alle persone ivi enunciate il diritto di querela per istupro, vieta ai Giudici di procedere *ex officio* ovvero a denuncia, ma ingiugne loro però di procurare, senza pubblicità e colle cautele più convenienti, l'assicurazione del Parto, dovranno inoltre i Giudici medesimi in qualunque caso di illegittima gravidanza assicurare gli alimenti al figlio nascituro fino alla età di 15 anni compiuti a carico dell'autore della gravidanza.

2. Questi alimenti vengono fissati in italiane lire 540 secondo la tassa vigente nella Casa degli Esposti di Modena; e pel pagamento di questa somma, quando l'autore della gravidanza illegittima sia figlio di famiglia, il di lui

padre sarà tenuto nei beni proprii fino alla concorrenza della quota legittima che in quel momento potrebbe sui beni stessi spettare al figlio.

3. Qualora sia stata presentata querela di istupro a termini dell'articolo 8 del suddetto Titolo, si provvederà all'assicurazione degli alimenti con la sentenza che sarà pronunciata sulla detta querela, condannando lo stupratore al pagamento della somma come sopra tassata a titolo di alimenti; e ciò oltre tutti i provvedimenti e pene prescritte dal § 1° e successivi dell'indicato Titolo contro gli stupratori.

4. Nel caso medesimo di condanna del querelato per istupro la dote da pagarsi alla stuprata a termini dell'articolo 1° del suddetto Titolo, non meno che la somma da pagarsela nel caso del § 4 susseguente, dovrà essere messa in deposito sotto quelle discipline che saranno determinate dal Governo, e non conseguirassi dalla stuprata se non nel caso di suo matrimonio e purchè in tutto od in parte, per mancanza di altri mezzi, non sia occorso d'impiegarla nel mantenimento del figlio.

5. Se poi si trattasse di gravidanza della quale sia occulto l'autore e non sia stata data formale querela, a

vere di tutelare gl'interessi degl'Istituti di carità e beneficenza, di procurarne la prosperità, e di sorvegliare alla fedele esecuzione delle intenzioni dei benefici fondatori;

Considerando che l'animo pio del magnanimo Carlo Alberto, conscio della somma importanza di questa prerogativa Sovrana, intraprese una sapiente riforma di quella parte della pubblica amministrazione col suo Editto del 24 dicembre 1836, il quale fu modificato nel 1850 per abolire i privilegi incompatibili col reggimento costituzionale;

Considerando che nel Regolamento per gl'Istituti di carità e beneficenza, approvato col R. Decreto 21 dicembre 1850, sono riassunti tutti i provvedimenti vigenti nella Monarchia Sarda relativi alle Amministrazioni di quei Corpi morali;

Considerando che l'attuale ordinamento di siffatte Amministrazioni nelle Province Modenesi non è conforme in tutto ai principii di una sana economia nè a quelli dello Statuto, che per volontà nazionale sono proclamati; e che per altra parte importa estendere ad esse, senza indugio, le leggi vigenti negli Stati ereditarii del Re, con quelle sole modificazioni che sono richieste pel trapasso dall'antico al nuovo sistema;

termini del § 8 del Titolo medesimo, in tal caso a conciliare i riguardi pel buon nome delle famiglie, saviamente avuti in vista nel riferito articolo 8, colla giustizia, la quale esige che l'autore della illegittima gravidanza soccomba alla spesa del mantenimento del fanciullo, dovranno i Giudicenti locali, tostochè abbiano cognizione di alcuna illegittima gravidanza (oggetto sul quale dovranno sempre attentamente invigilare), qualora ad una semplice chiamata della donna pregnante non venga depositata la sovrascritta somma per gli alimenti, procedere alle più opportune indagini e ricerche onde iscuoprire l'autore della illegittima gravidanza.

Tali indagini verranno assunte in via affatto economica e senza pubblicità, anzi con osservare il maggiore possibile segreto, tenendo però memoria in iscritto delle informazioni che verranno di mano in mano a raccogliersi, e procedendo di concerto coi Podestà e Sindaci e con chiunque altro occorrerà. Esaurite le suddette indagini, qualora dal risultato di esse rimanga sufficientemente indicato l'autore della illegittima gravidanza e qualora, sentito questi, non riesca a distruggere le assunte prove, procederanno i Giudicenti ad intimargli mediante monitorio il

Decreta:

Art. 1. Si manda pubblicare, perchè entrino immediatamente in vigore nelle Province Modenesi, il R. Editto 24 dicembre 1836, la Legge 1° marzo 1850 ed il Regolamento approvato con R. Decreto 21 dicembre 1850, relativi all'amministrazione degl'Istituti di carità e beneficenza.

Art. 2. Gli atti pei quali è richiesta da quelle Leggi l'autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, saranno per ora, e finchè non sia pienamente effettuata l'unione amministrativa di queste Province cogli Stati ereditarii del Re, sottoposti all'approvazione del Dittatore, previo avviso del Consiglio dei Direttori.

Art. 3. Saranno esercitate dagl'Intendenti delle singole Province le attribuzioni conferite da quelle Leggi agl'Intendenti Generali delle Divisioni amministrative. Gl'Intendenti saranno tenuti a motivare i loro decreti nei casi in cui da quelle Leggi è prescritto il parere del Consiglio d'Intendenza.

Art. 4. L'assenso per istare in giudizio sarà dato dal Ministero dell'Interno.

Il Direttore del Ministero dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del

pronto pagamento della somma fissata per alimenti entro il termine di giorni otto. Ad impedire e rimuovere gli effetti di tal monitorio non è ammissibile che il ricorso totalmente stragiudiziale avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, il quale procederà pur esso in via sommaria ed economica.

Qualunque ricerca o indagine intorno all'autore della illegittima gravidanza dovrà cessare immediatamente nel momento che venga depositata la somma determinata per gli alimenti.

6. Le speciali discipline e norme da osservarsi per le esecuzioni delle premesse Sovrane Disposizioni saranno notificate alle Autorità giudiziarie ed amministrative dalle rispettive Superiorità.

Tutte le riferite prescrizioni dovranno osservarsi ed eseguirsi da chiunque a cui spetta, come se fossero contenute nel vigente Codice di Leggi e Costituzioni; tale essendo la Sovrana mente e volontà.

Modena, 14 aprile 1821.

Il Supremo Consiglio di Giustizia
Dott. G. B. Chiossi, Cancell.

presente Decreto, che sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 4 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore
del Ministero degli Interni
L. CARBONIERI

156. *Reintegra nei gradi ed ammissione alla pensione di riposo degli Impiegati destituiti per fatti politici.*

4 ottobre 1859.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n° 251 a pag. 370).

157. *Concessione di mutuo al Comune di Carrara.*

4 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Visto lo sbilancio finanziario della Comunità di Carrara;

Considerando che all'urgente necessità di analogo provvedimento non può soddisfare la rinunzia di parte del *Dazio Marmi* invocata da quel Municipio a proprio favore, come quella che esige maturità di pratiche e intelligenze da prendersi col Ministero delle Finanze;

Sentiti i Direttori dei Ministeri dell'Interno e delle Finanze,

Decreta:

Articolo unico. È accordato alla Comunità di Carrara, a carico dell'Erario pubblico delle Provincie Modenesi, e per far fronte ai bisogni più urgenti di quel Municipio, un prestito grazioso di lire dodicimila (12000), da compensarsi poi ratealmente e sino a compiuta estinzione o con parte del *Dazio Marmi*, se verrà concessa alla Comunità predetta, o in altro modo da stabilirsi.

I Direttori dei Ministeri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati, cia-

scuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Modena, 4 ottobre 1859

FARINI

Il Direttore
del Ministero dell'Interno
L. CARBONIERI

Il Direttore
del Ministero delle Finanze
TERNI

158. *Soppressione delle linee doganali, e promulgazione della Tariffa Sarda 9 luglio 1859.*

6 ottobre 1859.

(Vegga si il Decreto riferito sotto il n° 254 a pagg. 371-372).

159. *Applicazione della Tariffa postale Sarda alle corrispondenze colle Romagne e colla Toscana.*

8 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

A datare dal 10 corrente mese, sarà applicata nelle Provincie Modenesi la Tariffa Sarda per le corrispondenze colle Romagne e colla Toscana.

Il Ministero dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, da pubblicarsi nelle forme di Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 8 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore
del Ministero dei Lavori Pubblici
G. TIRELLI

160. *Demolizione dei ruderi del Forte di Rubiera.*

8 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Dietro proposta del Direttore del Ministero dei Lavori Pubblici,

Decreta:

I ruderi del Forte di Rubiera saranno demoliti.

Il Ministero dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Modena, 8 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero dei Lavori Pubblici*
G. TIRELLI

161. *Stabilimento di una linea telegrafica tra Modena e Mirandola.*

11 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

ELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Sopra proposta del Ministero dei Lavori Pubblici,

Decreta:

Sarà stabilita una linea telegrafica tra Modena e la Mirandola.

Il Ministero dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Modena, 11 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero dei Lavori Pubblici*
G. TIRELLI

162. *Ripristinazione di altre Giurisdicenze soppresse dal cessato Governo, e istituzione di una nuova in Zocca.*

13 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Sono ripristinate, con grado di terza classe, le Giudicature, già soppresse dal cessato Governo Austro-E-

stense, che risiedevano in S. Polo, Barbarasco e Castellarano.

Art. 2. È istituita una Giurisdicenza di terza classe in Zocca.

Art. 3. Le Giudicature di S. Polo e di Zocca saranno attuate nel 1° novembre prossimo venturo: quelle di Barbarasco e di Castellarano col 1° gennaio 1860.

Art. 4. Il circondario di giurisdizione delle suddette Giurisdicenze sarà determinato da successivo Decreto.

Art. 5. Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato a Parma, li 13 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti
per le Provincie Modenesi*
CHIESI

165. *Comminazione di pene per la celebrazione de' matrimoni senza le formalità prescritte dal Codice civile Estense.*

17 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Visto il Decreto Dittatorio del 26 settembre 1859, col quale fu abrogato l'Editto di Francesco V d'Austria d'Este del 7 settembre 1855;

Sulla proposta del Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena,

Decreta:

Art. 1. I Parroci che celebreranno matrimoni prima che gli sposi abbiano adempite le condizioni stabilite nel Libro I, Titolo 1, Capo 2 del Codice civile di Modena, tuttora in vigore, incorreranno nella multa di lire italiane trecento (300).

Art. 2. La suddetta multa dovrà pa-

garsi entro un mese dal giorno in cui la sentenza sarà passata in giudicato. Trascorso questo termine e non essendo eseguito il pagamento, la multa verrà scontata immediatamente col carcere in ragione di lire tre (3) per giorno.

Art. 3. Le disposizioni dei due antecedenti articoli sono altresì applicabili alle persone che presiedono legittimamente ai matrimoni celebrati coi riti dei Culti tollerati.

Art. 4. In caso di recidiva, alla multa come sopra comminata sarà aggiunta la pena del carcere per due (2) mesi.

I Direttori dei Ministeri di Grazia, Giustizia e Culti e delle Finanze sono incaricati della esecuzione della presente Legge, che sarà pubblicata nelle forme prescritte.

Dato a Parma, 17 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena
CHIESI

164. *Designazione del modo di pubblicazione del Codice Sardo di commercio, e proroga alla osservanza del medesimo.*

17 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Essendo compiuta l'edizione ufficiale del Codice di commercio che, in forza del Decreto Dittatorio 27 agosto scorso, dovrebbe aver forza di legge nelle Province Modenesi col 1° novembre del corrente anno;

Sulla proposta del Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena,

Decreta:

Art. 1. La pubblicazione del Codice di commercio, colle relative aggiunte e modificazioni menzionate nel Decreto Dittatorio 27 agosto 1859, si eseguirà col trasmettere un esemplare, edito da Nicola Zanichelli e Compagno, in ciascuna Città e in ciascun capoluogo

di Comunità per essere riposto nella sala del Consiglio comunale e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, onde ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 2. Il giorno dal quale comincerà ad aver forza di legge nelle Province Modenesi il detto Codice di commercio colle relative aggiunte e modificazioni è prorogato al di 1° gennaio dell'anno 1860.

Art. 3. Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato a Parma, 17 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena
CHIESI

165. *Devoluzione immediata al Foro comune delle cause civili e penali vertenti ne' Tribunali ecclesiastici.*

17 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Visto il Decreto Dittatorio 8 settembre scorso, con cui furono aboliti i Tribunali ecclesiastici;

A proposta del Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena,

Decreta:

Art. 1. Tutte le cause civili e criminali pendenti dinanzi ai soppressi Tribunali ecclesiastici sono rimesse al competente Foro civile.

Art. 2. Le cause civili verranno richiamate, ad istanza di parte, dai Presidenti dei Tribunali rispettivi, e le criminali, d'ufficio, dai Regii Procuratori.

Art. 3. Le cause richiamate dovranno essere compiute e giudicate secondo la procedura e legislazione che era in vigore dinanzi al Tribunale ecclesiastico.

Art. 4. Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme dalla Legge prescritte.

Dato a Parma, 17 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena
CHIESI

166. *Deroga ad una Disposizione del cessato Governo sopra gli Avvocati e Procuratori.*

17 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Considerando che la Notificazione pubblicata per Circolare nel 22 febbraio scorso dal cessato Ministero di Grazia e Giustizia, in esecuzione di Rescritto 14 detto mese di Francesco V d'Austria d'Este, offende ingiustamente il ceto degli avvocati e procuratori;

A proposta del Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena,

Decreta:

Il Rescritto di Francesco V 14 febbraio 1859 e la Ministeriale Notificazione 12 detto mese sono abrogati.

Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme dalla Legge prescritte.

Dato a Parma, 17 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena
CHIESI

167. *Sospensione del pagamento di alcuni assegni e pensioni concesse sotto il cessato Governo.*

17 ottobre 1859.

IL DIRETTORE DEL MINISTERO DELLE FINANZE
AL SIGNOR RAGIONATO GENERALE DEL MINISTERO

Ritenuto che nel 1848 furono sop-

presso le pensioni al conte Girolamo Riccini, all'ex-Consigliere Felice Fieri, al conte Valentini, già Ufficiale Urbano passato alla Guardia Nobile, al conte Guidelli Carlo, ex-Podestà di Nonantola; e fu inoltre fissato per massima, con Decreto 26 aprile 1848 del Governo Provvisorio, che restassero tolte tutte quelle pensioni e quegli assegni che erano stati concessi in via di grazia a persone che non versassero in istato di vera miseria;

Ritenuto che il sottoscritto, allo scopo di proporre all'attuale Governo alcune massime della continuazione o soppressione delle pensioni e degli assegni graziosi in corso, a norma della loro natura e del loro scopo, ottenne già dalla Ragioneria dietro Decreto 2 luglio scorso, n° 6105, l'elenco generale degli assegni mensili, trimestrali e semestrali, concessi in via di grazia;

Ritenuto che manca l'elenco delle pensioni a vita concesse dal cessato Governo per grazia, senza titolo, o per titoli ingiusti, e che sono state convertite in debito pubblico;

Ritenuto che sono già state sospese le italiane lire dodici mila annue a favore dei Padri Redentoristi, le italiane lire duemila ottocento al Collegio dei Nobili pel mantenimento dei cavalli, le lire mille cento cinquanta, centesimi ventotto, al canonico Montecuccoli ex-Elemosiniere di Corte, le lire tremila al conte Riccini, e che con Decreto n° 9204 1° ottobre corrente del Dittatore sono state sospese tutte le pensioni concesse a persone pel noto titolo d'affezione alla Famiglia Reale e di odio contro i liberali;

Si invita codesta Ragioneria

1° a sospendere intanto il pagamento delle seguenti pensioni ed assegni o dozzine:

- a) al Consigliere Fieri;
- b) al conte Andrea Valentini;
- c) al conte Carlo Guidelli;
- d) al conte Alberto Bartolomasi ed al conte Luigi Ferrari Moreni mantenuto in questo Collegio dei Nobili;
- e) alla contessa Barbara Salis;

2° a redigere un elenco delle pensioni a vita e convertite in cartelle di Debito pubblico, di cui sopra.

Modena, 17 ottobre 1859.

TERNI

PARENTI *Segr.*

168. *Dispensa dal servizio e concessione di una indennità agli Impiegati della soppressa Polizia.*

18 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Visto l'articolo 14 del R. Decreto 15 giugno 1859, pel quale la Direzione e tutti gli Uffici di polizia furono aboliti, e posti a disposizione del Governo gl' impiegati subalterni ai medesimi applicati;

Visto il Decreto Dittatorio 19 settembre p. p., pel quale sono promulgate le Leggi organiche di pubblica sicurezza del Regno Sardo 30 settembre 1848 e 11 luglio 1852;

Considerando che in virtù di queste Leggi l'ufficio della pubblica sicurezza viene innalzato alla dignità di magistratura cittadina ed è assunto in massima parte dalla Magistratura comunale;

Considerando che, se pure nessuno stipendio sarebbe ormai più dovuto agl' impiegati subalterni della soppressa Polizia, nullameno è atto di umanità provvedere per dato tempo a che gl' impiegati stessi possano trovare maniera ad altre occupazioni;

Considerando che questi impiegati hanno fino ad ora goduto per sola larghezza di Governo degli interi stipendi, e che è urgente sollevare lo Stato dalle gravezze che ne conseguono;

Decreta:

Art. 1. Tutti quelli che appartenevano agli Uffici della soppressa Polizia delle Province Modenesi cessano definitivamente da ogni ulteriore servizio a datare dal 1° novembre prossimo venturo.

Art. 2. A tutti quelli che non hanno titoli legali a far valere il diritto alla pensione il Governo accorda un anno intero del loro stipendio rispettivo, pagabile in rate mensili, e incominciando da detta epoca 1° novembre prossimo venturo.

Art. 3. Sono esclusi dal disposto dell'articolo precedente coloro che seguirono l'ex-Duca o diedero o riceverono la loro dimissione o abbandonarono volontariamente l'ufficio.

Il Direttore del Ministero dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Parma, 18 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero dell'Interno*
L. CARBONIERI

169. *Soppressione delle Guardie della già Polizia Estense, e concessione di una indennità a quelle della Casa di Forza della Saliceta.*

18 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Visto il Decreto d'oggi per cui vengono licenziati tutti gl' impiegati subalterni della già Polizia Estense, e la provvidenza presa in loro favore per ragione di umanità;

Decreta:

Art. 1. Le Guardie della già Polizia Estense sono soppresse: gl' individui appartenenti a quel Corpo potranno essere impiegati nel servizio delle carceri per la custodia dei detenuti e godranno un'annata di stipendio a norma del Decreto sovra-citato.

Art. 2. Le Guardie della Casa di forza della Saliceta, non ostante il Chirografo emesso dall'Arciduca Francesco V nel 7 giugno p. p., che avevale licenziate con soli due mesi di stipendio, continueranno a percepire per un anno il soldo in corso, escluso ogni altro

provento in vitto, vestiario, combustibili ed alloggio, di cui godevano nella Casa di Forza.

Art. 3. Sono esclusi dal disposto dei precedenti articoli coloro che seguirono l'ex-Duca o diedero o riceverono la loro licenza od abbandonarono volontariamente il servizio.

Il Direttore del Ministero dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Parma, 18 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero dell'Interno*
L. CARBONIERI

170. Soppressione del Convitto Legale Matematico di Reggio.

20 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE PARMENSI E MODENESI

Sovra proposta del Direttore del Ministero d'Istruzione pubblica,

Decreta:

Art. 1. Il Convitto Legale Matematico di Reggio è soppresso.

Art. 2. I professori e gli impiegati di esso Convitto cessano dai loro rispettivi uffici e sono ammessi a far valere i loro titoli alla pensione secondo la legge.

Art. 3. Il Direttore del Ministero di pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Parma, 20 ottobre 1859.

FARINI

171. Erezione a Studio libero delle Scuole superiori già annesse al Liceo di Reggio.

20 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE PARMENSI E MODENESI

Sovra proposta del Direttore del Ministero d'Istruzione pubblica,

Decreta:

Art. 1. Le scuole superiori alla Filosofia, già annesse al Liceo di Reggio, sono conservate come Studio libero in addizione a quello delle relative Facoltà nell'Università di Modena.

Art. 2. Il Direttore del Ministero d'Istruzione pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Parma, 20 ottobre 1859.

FARINI

172. Istituzione nell'Università di Modena di una Cattedra farmaceutica.

20 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE PARMENSI E MODENESI

Decreta:

Art. 1. È istituita nell'Università di Modena una Cattedra d'istituzioni farmaceutiche.

Art. 2. Il Direttore del Ministero d'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Parma, 20 ottobre 1859.

FARINI

173. Apertura nell'Università di Modena di un Corso di Diritto pubblico interno.

20 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE PARMENSI E MODENESI

Decreta:

Art. 1. Per l'anno scolastico 1859-60 sarà dato nell'Università di Modena un corso di lezioni di Diritto pubblico, costituzionale ed amministrativo.

Art. 2. Il Direttore del Ministero d'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Parma, 20 ottobre 1859.

FARINI

174. Istituzione di un Corso di lezioni sulla Chimica agraria.

20 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Decreta :

Art. 1. Per l'anno scolastico 1859-60 sarà dato un corso di lezioni di chimica agraria presso l'Istituto agrario di Modena.

Art. 2. Il Direttore del Ministero di pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Parma, 20 ottobre 1859.

FARINI

175. Assegnazione al Ministero di pubblica Istruzione degli Istituti scolastici, e riordinamento delle Università di Modena e Parma.

21 ottobre 1859.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n° 271 a pag. 380, controfirmato per le Provincie Modenesi:)

Il Direttore
del Ministero della pubblica Istruzione
GRIMELLI

176. Determinazione delle attribuzioni de' Rettori, Vicerettori e Presidi presso le Università di Modena e Parma.

22 ottobre 1859.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n° 272 a pagg. 381-384).

177. Determinazione delle attribuzioni degli Ispettori scolastici.

22 ottobre 1859.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n° 273 a pagg. 384-386).

178. Determinazione delle attribuzioni de' Provveditori agli Studi.

24 ottobre 1859.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n° 277 a pagg. 387-389).

179. Determinazione delle attribuzioni delle Deputazioni provinciali sopra le Scuole.

25 ottobre 1859.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n° 278 a pagg. 389-391).

180. Svincolamento delle enfiteusi costituite anteriormente al Codice civile Estense.

25 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che le antiche enfiteusi *pazonate*, ossia di patto e provvidenza, sono manifestamente contrarie all'indole e alla civiltà dei tempi e sottraggono non pochi beni stabili alla libera contrattazione, con gravissimo danno del commercio e della agricoltura;

Considerando che la disposizione dell'articolo 1640 del Codice civile di Modena, tuttora in vigore, che proibisce l'enfiteusi *pazonata*, non è applicabile alle enfiteusi costituite prima della pubblicazione del detto Codice, in forza dell'articolo 24 delle *Disposizioni transitorie*;

Vista la Legge Sarda del 24 gennaio 1856;

Sulla proposta del Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta :

Art. 1. Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolve giusta le leggi di successione si legittima che testamentaria, e senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute nei contratti d'enfiteusi anteriori al Codice civile di Modena.

Art. 2. Resta derogato a tutte le disposizioni e consuetudini contrarie al presente Decreto.

Art. 3. Il Direttore del Ministero di

Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato a Parma, li 25 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena
CHIESI

181. *Nuova forma del tabellionato notarile.*

25 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sulla proposta del Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena,

Decreta:

Art. 1. Il tabellionato dei Notari porterà nello scudo la Croce di Casa Savoia.

Art. 2. Alla disposizione dell' antecedente articolo dovranno uniformarsi anche i Notari attualmente esercenti nelle Provincie Modenesi, ai quali resta assegnato, a tale effetto, il termine di un mese dalla pubblicazione del presente Decreto.

Art. 3. L' articolo 65 del Regolamento sopra gli Archivi e la Professione notarile, nella parte contraria alle disposizioni dell' articolo 4 di questo Decreto, resta abrogato.

Art. 4. Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato a Parma, li 25 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena
CHIESI

182. *Esenzione de' vigneti dal tributo prediale.*

27 ottobre 1859.

IL DIRETTORE

DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Verificatasi anche in questo anno la scarsità del raccolto delle uve, specialmente nelle Provincie d' Oltrapennino, si è riconosciuto di giustizia accordare loro quei favori de' quali per lo addietro furono rese partecipi.

Al seguito quindi d' approvazione di S. E. il Dittatore,

1° si dichiarano esenti dall' estimo per l' anno in corso i possidenti di vigneti nelle suindicate Provincie per la parte di terreno posto a tale coltivazione, e sarà perciò loro retrodato quanto avessero già corrisposto;

2° agli altri possidenti di campi vitati, dai quali però ritraggono frutto anche con diversa coltivazione, è condonato un terzo dell' estimo stesso.

Gl' Intendenti di Massa e della Garfagnana sono incaricati della formazione degli elenchi dei contemplandi, a senso delle Istruzioni comunicate nel proposito alle cessate Ministeriali Delegazioni.

Modena, 27 ottobre 1859.

L. CARBONIERI

183. *Ripristinazione dello stemma municipale di Reggio.*

29 ottobre 1859.

MUNICIPIO DI REGGIO.

Il caduto Governo, non pago delle violate municipali franchigie, volle cancellate perfino dallo stemma di questo Comune le iniziali delle parole *Senato e Popolo*.

A riparazione dell' insulto, ed a soddisfazione del pubblico desiderio,

Il Municipio decreta:

È ripristinato nella sua integrità lo stemma del Comune di Reggio, che porterà nello scudo le iniziali dell' antica leggenda

Senatus Populus — Que Regiensis

Reggio, dal Palazzo municipale, il 29 ottobre 1859.

Il Sindaco

C. LUIGI ANCINI

Dott. CARLO FERRARI Segr.

184. *Divieto di esportazione del Nitro* (1).

29 ottobre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che la vendita e l'esportazione all'estero del nitro torna pregiudicevole al Governo perchè la scarsità di tale prodotto lo rende tutto necessario alla consumazione interna per la fabbrica delle polveri da guerra;

Decreta:

Art. 1. È proibita la vendita e l'esportazione all'estero di qualsiasi qualità e quantità di nitro.

Art. 2. I contravventori saranno puniti colla perdita del genere e colla multa di italiane lire 50 per ogni chilogramma. Non avendo mezzi di pagare la multa, saranno puniti con quattro mesi di carcere.

Art. 3. I Direttori dei Ministeri delle Finanze delle Provincie Modenesi e Parmensi sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato a Parma, 29 ottobre 1859.

FARINI

185. *Norme di esecuzione del Decreto 4 ottobre 1859 sulla reintegra degli Impiegati destituiti per causa politica.*

30 ottobre 1859.

Relazione del Direttore del Ministero delle Finanze

Eccellenza,

Prima di dare evasione alle domande che cominciano a pervenire a questo Ministero per ottener pensione in base alla Legge 4 ottobre corrente, reputo conveniente sottoporre all'approvazione di V. E. le massime che sembra ne abbiano a regolare l'applicazione.

(1) Questo Decreto fu reso tanto per le Provincie Modenesi che per le Parmensi; e si riferisce qui in disteso perchè omissso inavvertitamente nella serie degli Atti relativi alle Provincie Parmensi.

Secondo la lettera e lo spirito dell'articolo 1 della Legge, pare che la destituzione ordinata dal Governo Estense per fatti politici si debba riguardare come non accaduta, e considerare così l'impiegato che ne fu colpito come se avesse continuato nel suo posto fino al 4 ottobre del corrente anno e quindi come cessato per disposizione superiore o per riforma amministrativa, a cui è dovuta una pensione a termine della vigente Legge 12 febbraio 1806, misurata sulla durata del servizio prestato e che avrebbe prestato, e sulla entità dell'ultimo soldo.

Siccome poi a costituire il fondo delle pensioni l'impiegato concorre rilasciando lo sconto del due per 0/0 sul proprio stipendio per tutta la durata del servizio, così sembra giusto che al pensionato in discorso sia fatta una trattenuta sulla pensione pel tempo necessario a formare l'equivalente dello sconto che avrebbe dovuto lasciare se effettivamente avesse servito.

Nel febbraio 1851, e più nell'anno 1848, furono dai Governi Nazionali nominati molti impiegati nuovi, i quali servirono e cessarono con essi Governi. Pare che a tali individui non sia applicabile la presente Legge, perchè non ebbero luogo per essi formali destituzioni per parte dei Duchi, i quali non trovano di destituire chi in faccia a loro non fu mai impiegato. Di più per questi impiegati non può dirsi che riportassero danni per fatti politici da doversi oggi riparar loro, mentre anzi l'avvenimento politico fu loro fruttuoso e trapassò lasciandoli nella condizione in cui li aveva trovati.

Considerando poi il movente e lo scopo dell'accennata Legge 4 ottobre 1859, rilevasi facilmente che essa mira ad indennizzare o premiare coloro che, professando principii conformi alle idee liberali e nazionali del presente Regime, soffrirono perciò a forma di castigo la destituzione dall'impiego e perdurarono ciò nullameno nella laudabile loro fede e condotta politica. Niente di più contrario sarebbe pertanto ad una retta applicazione di quella Legge

che l'accordarne i benefizi a chi, dopo sofferta la destituzione, avesse, mendicando grazie e favori dallo stesso Governo Austro-Estense e in qualunque altro modo coi detti e coi fatti, rinnegato i principii già professati e da cui solo può oggi trar titolo per una reintegrazione ed un premio.

Trovo da ultimo che, riportandosi la nuova Legge ai veglianti Regolamenti per determinare se ed in qual misura spetti la pensione, non dee ritenersi derogato al principio invalso che uno stesso individuo non possa godere contemporaneamente a carico dello Stato due emolumenti, sia per titolo di pensione, sia per stipendio.

Sul fondamento adunque di tali considerazioni, proporrei l'adozione delle massime seguenti:

1° La pensione di cui parla l'articolo 4 della Legge 4 ottobre 1859 dovrà determinarsi e regolarsi nella stessa guisa dell'emolumento dovuto all'impiegato che cessa dal servizio per riforma amministrativa, a tenore della Legge 12 febbraio 1806.

2° Si computeranno gli anni in cui l'aspirante a pensione ha servito attivamente con soldo fisso, soggetto a sconto, e gli anni susseguenti alla destituzione fino a tutto il 4 ottobre 1859.

3° La pensione o la gratificazione si misurerà sul soldo che percepiva l'aspirante al momento in cui venne destituito. Si farà però la trattenuta di una metà della pensione finchè sia cumulata la somma corrispondente allo sconto del 2 per 0/0 sullo stipendio relativo agli anni decorsi dopo la destituzione.

4° Sono ammessi ad invocare la pensione portata dall'articolo 4 della Legge 4 ottobre 1859 solamente coloro i quali prima del fatto politico da cui venne motivata la loro dimissione coprivano un impiego attivo con soldo fisso, soggetto allo sconto del 2 per 0/0, sotto al Governo degli Austro-Estensi.

5° Fra gl'individui che rispondono alle condizioni portate dal numero precedente non avranno diritto a pensione quelli che, posteriormente alla destitu-

zione subita per fatto politico, abbiano nuovamente preso servizio sotto gli Austro-Estensi od in qualunque altro modo siano venuti contro ed abbiano rinnegato i principii di libertà e d'indipendenza nazionale la di cui professione aveva già loro meritata la destituzione.

6° Chi gode per altro titolo stipendio o pensione a carico dello Stato non sarà ammesso a percepire l'emolumento accordato dalla nuova Legge.

7° Alla domanda per ottener pensione dovranno unirsi

a) la prova dell'impiego coperto al momento della destituzione, e del soldo annessovi;

b) la prova della destituzione e delle cause da cui fu motivata;

c) un certificato politico di buona condotta, il quale escluda, quanto alle risultanze dei registri di quel Dicastero, che il ricorrente sia venuto contro od in qualunque altro modo abbia rinnegato i principii di libertà e di indipendenza nazionale.

Ho l'onore di protestare a V. E. i sensi della mia distinta stima ed ossequio.

Modena, 30 ottobre 1859.

TERNI

Il Direttore del Ministero degl'Interni

L. CARBONIERI

Il Direttore

del Ministero di Grazia Giustizia e Culti

CHIESI

Visto, si approva.

FARINI

186. Riconvocazione delle Assemblee Costituenti di Modena e Parma.

4 novembre 1859.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n.º 290 a pag. 407).

187. Circostrizione delle Giurisdicenze di nuova istituzione.

4 novembre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

A proposta del Direttore del Mini-

stero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena,

Decreta:

Art. 1. I circondarii di giurisdizione delle Giudicature di Guiglia, Zocca, Montese, Poviglio e Gualtieri sono composti come segue:

quello della prima, di Guiglia, Rocchetta di Guiglia, Montorsello, Pieve di Trebbio, Rocca Malatina, Ciano e Castellino delle Formiche;

quello della seconda, di Zocca, Montalbano, Missano, Samone, Rosola con Verrucchia, Gainazzo, Monte-Ombraro, Monte-Corone, Monte-Tortore, Semelano con Montalto e Monte Quetiolo;

quello della terza, di Montese, Maserno con Riva, Ranocchio, Montespecchio, Salto, San Martino, Iola con Monteforte, Castelluccio di Moscheda, Castellano e Bertocchi;

quello della quarta, di Poviglio, Fodico, San Sisto, Casalpò ed Enzola; e quello della quinta, di Gualtieri e di Santa Vittoria.

Art. 2. Il circondario di giurisdizione della Giurisdizione di S. Polo, oltre a questo Comune, comprenderà anche quello di Ciano.

Art. 3. Il Direttore del Ministero di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto, da pubblicarsi nelle forme dalla Legge prescritte, e autorizzato a dare le disposizioni opportune affinché dagli Uffici giudiziarii, onde viene disgregata parte di territorio giurisdizionale, siano consegnati alle rispettive nuove Giudicature tutti quegli atti di onoraria e volontaria giurisdizione e di cause civili e criminali ultimate e pendenti, la cui cognizione e custodia a queste appartiene per ragione di luogo del commesso delitto, di domicilio, di situazione della cosa, o per altro titolo di competenza.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 4 novembre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena

CHIESI

188. Seduta Ottava dell'Assemblea Costituente — Costituzione degli Uffici — Annunzio di un Messaggio del Dittatore.

6 novembre 1859.

La seduta è dichiarata aperta alle ore 11 1/2 antimeridiane.

Il Segretario Maramotti dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Il Questore avv. Zini procede all'appello nominale; indi al sorteggio per la costituzione degli Uffici.

Il Presidente invita gli onorevoli Deputati a ritirarsi negli Uffici, annunciando per domani alle ore 11 antimeridiane un Messaggio del Dittatore.

La seduta è sciolta a mezzogiorno.

189. Seduta Nona ed ultima dell'Assemblea Costituente — Lettura del Messaggio Dittatoriale — Adozione della proposta di legge per la Reggenza delle Province Modenesi in capo al Principe Eugenio Savoia-Carignano — Adozione dell'altra proposta di legge per un dono nazionale al Cav. Farini — Dichiarazione di proroga e del successivo scioglimento dell'Assemblea.

7 novembre 1859.

La seduta è aperta alle ore 11 1/2 antimeridiane.

Dopo l'appello nominativo il Segretario Maramotti dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

Il Presidente annunzia che il Messaggio Dittatoriale è stato ricevuto confidenzialmente negli Uffici dai Deputati: indi dà lettura del medesimo.

Signori,

La guerra dell'Indipendenza finiva senza che fossero appagati pienamente i giusti desiderii degli Italiani nè pur tutti quelli dell'Imperatore Napoleone: ma anche a Villafranca l'Imperatore affermava il diritto dei Popoli ed il bisogno della ricostituzione nazionale dell'Italia.

Gran parte dell'ardua impresa era lasciata al senno ed alla virtù nostra: dacchè contro il volere dei Popoli non sarebbero per forza costituiti i Principi che dalla inquieta coscienza avevano preso il comandamento di abbandonare i troni posticci. Un nuovo principio di diritto prevaleva in favore dell'Italia, la quale, secondo la parola dell'Imperatore, doveva essere resa agli Italiani e, invece di rimanere un campo aperto alle ambizioni ed alle rivalità degli stranieri, doveva venire in condizione da poter concorrere al generale assetto politico, come membro indipendente e libero della famiglia dei Popoli Europei.

I Popoli dell'Italia Centrale, che avevano recuperato i proprii diritti, seppero far giusto giudizio di questa nuova condizione politica, e con una prudenza civile, alla quale l'Europa rese giustizia, tracciarono in essa la via ed i limiti del movimento nazionale.

Essi si ordinarono a libertà, e col mezzo di Rappresentanti, regolarmente eletti, costituirono

i poteri e manifestarono in modo solenne i legittimi voti loro. Voi, o signori, con quella unanime concordia che prima di manifestarsi nei vostri consigli era nei comizi elettorali e nell'animo dei Popoli, Voi decretaste la decadenza della Dinastia Austriaca e l'annessione di queste Provincie agli Stati del Re Vittorio Emanuele.

La decadenza fu pronunciata, perchè le memorie della mala signoria, l'universale avversione, l'alleanza dei fuggiti Principi coll'Austria, le antiche affinità ed i nuovi interessi che li stringono a quella Potenza, rendevano incompatibili i restauri, non solo col sentimento nazionale ma eziandio con quelle condizioni di ordine morale che sono il solo fondamento di ogni soda e durevole autorità.

L'unione col Piemonte fu voluta, perchè il concetto della Patria Italiana poteva assai più di quello delle autonomie provinciali sull'animo dei Popoli, convinti che l'unione non era una necessità del momento ma sibbene una necessità permanente dell'ordine e della pace; perchè solo uno Stato forte poteva assicurare l'indipendenza dell'Italia e dare all'Europa una vera guarentigia di riposo.

Pei rispetti adunque non solo della utilità e della soddisfazione propria ma per quelli ancora dell'ordine europeo, gli Italiani preferirono ad una artificia armonia di forze, che essi credono inconciliabili, il disegno di un franco e forte Stato, valevole in pace a bene ordinare gli elementi nazionali, ed in guerra valevole a difesa della Indipendenza; di uno Stato, in pace ed in guerra, accomodato a vero equilibrio europeo.

Il principio della volontà nazionale, il diritto dei Popoli a disporre degli ordini interni in modo compatibile coll'ordine generale di Europa, furono praticati in queste Provincie con costanza e moderazione. L'analogia delle condizioni nelle quali erano i vari Stati liberi dell'Italia Centrale consigliò ai Governi una Lega che provvedesse ai bisogni di una comune difesa contro comuni pericoli e rappresentasse la futura unità degli Italiani destini.

Quanto al governo di queste Provincie, io ho la coscienza, o signori, di averlo esercitato a seconda del concetto pel quale mi era stato affidato; propugnando ed effettuando, per quanto era da me, i voti espressi dall'Assemblea, ordinando con somma sollecitudine gli armamenti, simbolo e propugnacolo dei nostri fermi voleri, soprastando alle parti politiche, mantenendo l'ordine, e restaurandolo là dove fu improvvisamente turbato pel risvegliarsi subitaneo di quegli odii feroci che i passati Governi avevano attizzato e che la libertà e la speranza avevano sopito.

Il nostro moto politico ha superato difficili prove; ma egli è della prudenza umana, o signori, il considerare che i pericoli vinti non affidano contro i pericoli che l'avvenire può condurre. La pace sta per essere firmata, se già non lo è, a Zurigo. I diritti dei Principi sono riservati, ma al tempo stesso l'Imperatore Napoleone, costante propugnatore della Causa Italiana, guarentisce per indiretto l'indipendenza dei nostri voti, togliendo ogni possibilità di intervento straniera. Le nostre condizioni politiche sono adunque, rispetto all'Europa, quali erano dopo la pace di Villafranca, anzi, chi ben guardi, sono migliori; ma la necessità vuole che esse debbano durare, non sappiamo per quanto tempo, nella presente incertezza.

Per quanto siano grandi le guarentigie che

deve fornire il contegno fin qui tenuto dai Popoli, noi non dobbiamo dimenticare che questo contegno in somiglianti circostanze è già un esempio piuttosto unico che raro nella storia, e dobbiamo prevedere i pericoli che nascono dalla natura stessa degli uomini e delle cose e dalle leggi proprie, sto per dire fatali, dei rivolgimenti politici.

I nostri nemici fanno grande assegnamento su cosiffatti pericoli, e sperando che dalla stanchezza popolare o dalla popolare concitazione venga loro qualche inaspettato soccorso, si affaticano con ogni industria perchè il disonesto presagio si avveri.

Le Popolazioni vedono per intuizione questa trama di insidie misteriose, e l'incerta precarietà del presente genera sospetti. Il sospetto è pessimo consigliere dei Popoli, come dei Principi; chi nol sa? havvi un pericolo: chi nol vede?

La concordia ha fatto sinora la nostra miglior forza, ma questa concordia si compone di elementi che, riuniti nell'ultimo e sommo fine, sono pure diversi di natura, di tempra e di giudizio nella scelta dei mezzi. Un moto politico così composto tende di sua natura ad espandersi, ma la nostra causa che tocca è tanti e vari ed anche contrarii interessi a tale che non se ne può fare giusto concetto senza un calmo e fermo giudizio della generale politica Europea.

Or chi non sente, chi non vede la difficoltà di mantenere per lunghissimo tempo il movimento nei limiti tracciati dalla fredda ragion di Stato?

Egli è perciò necessario il rendere sempre più forte l'Autorità moderatrice e il dare alla nostra impresa quelle maggiori possibili condizioni di fermezza e di stabilità che possano rattenere nella fiducia del successo la paziente perseveranza degli animi.

Questa forza superiore, che sarà nel tempo stesso una nuova guarentigia d'ordine per l'Europa, noi dobbiamo cercarla in una Autorità che più strettamente si attacchi a quella del Re.

A tal fine io vengo a proporvi, o signori, di affidare la reggenza dello Stato a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano, Principe nel quale la devozione all'Italia si accorda colle tradizionali virtù della sua gloriosa ed onesta famiglia.

In tal modo, o signori, Voi non farete che seguitare prudentemente lo sviluppo dei casi, con lo sviluppo logico e graduale del principio che avete proclamato. Il partito che io propongo è la maggiore applicazione possibile, nelle attuali circostanze, di quei voti di unificazione che, pronunciati da Voi, diventarono la legge e il diritto irrevocabile di queste Provincie.

Perchè questi voti attuandosi possano ottenere non già il soddisfacimento di particolari interessi ma il supremo scopo italiano a cui miravano, è necessario che i Popoli Italiani, i quali hanno saputo mantenersi liberi ed ordinati, vengano ad aggiungersi a quello Stato al quale fu affidata la grande missione nazionale. Unendoci in una stretta compagine sotto la Reggenza del Principe, avremo resi più uniti e più solidati i nostri destini a riscontro della terminativa conclusione.

Questa conclusione noi potremo aspettarla con tranquilla fiducia, l'Europa potrà dividerla con calma, perchè saranno tolti i pericoli inerenti ad un ordinamento precario, e il movimento nazionale di queste Provincie avrà trovato l'autorità, la forza, e dirò anche la politica e le obbligazioni di un ordinamento regolare.

L'Europa, io lo spero, accoglierà questo fatto facendone quel giudizio che è il solo conforme alla giustizia ed alla verità. Essa vorrà considerarlo come la più grande guarentigia di ordine che possa mai aver dato un rivolgimento popolare.

L'Europa prosegue nella quistione italiana il concetto di una durevole pacificazione. Già a quest'ora il principio della Nazionalità, come base necessaria di questa pacificazione, può dirsi che sia stato generalmente riconosciuto.

La Reggenza di S. A. R. il Principe di Carignano applicando, nella misura che le circostanze permettono, il voto dei Popoli e delle Assemblee per l'unificazione col Piemonte, e creando in nostro favore l'autorità di un fatto che saprà reggersi con ordine e con perseveranza, avrà spianato all'Europa la via di un assetto terminativo.

Modena, 6 novembre 1859.

FARINI

Il Messaggio è accolto con vivissimi e prolungati applausi.

Il Presidente invita l'Assemblea a ritirarsi negli Uffici per discutervi il messaggio e nominare una Commissione che riferisca.

L'Assemblea approva.

In questo punto il Presidente segnala all'Assemblea l'arrivo del Deputato Generale Fanti che siede per la prima volta sul suo scanno.

Il Generale è salutato da triplice salva di generali applausi.

Presidente — Il Deputato Fontanelli ha la parola.

Fontanelli — A nome anche degli onorevoli Deputati Rangone, Menotti Adolfo, Lazzone, Sacerdoti, Giovanardi, Baggi, Vallisneri, Crema Federico, Tonelli, Fontana, Campi, Berti, Calvi, Taracchini, Pampari, Guidotti Cesare, Folloni, Lucchi, Soncini, Viani, Asioli, Montanari Benedetto, interpreti della universale riconoscenza verso il Dittatore pel retto indirizzo politico e per grandi servigi prestati a queste Provincie Modenesi ne' tempi più difficili; e penetrati nello stesso tempo del dovere che loro incombe di vegliare al decoro del paese e promuovere manifestazioni dimostrandoti la civiltà e senso morale di queste Popolazioni, propongo che l'Assemblea decreti un attestato di riconoscenza nazionale al Dittatore, e venga nominata una Commissione all'oggetto di precisarne e stabilirne il modo.

La proposta, accolta da generale applauso, viene presa in considerazione d'urgenza e rimandata agli Uffici per esservi discussa.

Dietro invito del Presidente, l'Assemblea si ritira alle ore 12 1/4 pomeridiane negli Uffici, sospendendo la seduta fino alle ore tre pomeridiane.

Ore 3 1/4 pomeridiane.

La seduta è ripresa.

Il Deputato Menotti relatore, a nome suo e dei Deputati Zini, Lucchi, Mariotti e Brizzolari componenti la Commissione incaricata di riferire sul Messaggio dittatoriale, dà lettura del

Rapporto, il quale conclude coi seguenti tre articoli di legge:

Art. 1. È nominata una Reggenza nella persona di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano, che governerà queste Provincie secondo i voti dell'Assemblea e fino a che sia terminativamente compiuta l'annessione al Regno Sardo.

Art. 2. È confermata la Dittatura nella persona del cav. Farini fino all'accettazione della Reggenza.

Art. 3. Il Dittatore è dichiarato benemerito del Paese, e viene incaricato di provvedere ai mezzi più efficaci e più pronti per conseguire lo scopo suindicato.

Il Presidente apre la discussione in proposito. Nessuno chiede la parola.

Il Presidente pone ai voti per alzata e seduta, e singolarmente, i tre articoli, che sono accolti tutti alla nuova loro lettura con vivissimi applausi.

Il Presidente passa allo scrutinio segreto per appello nominale, dichiarando che il voto in bianco sta per l'approvazione.

Risultato dello scrutinio — Volanti n.° 66

Voti in bianco 66 — in nero 0.

Il Presidente dichiara i tre articoli di legge approvati alla unanimità (*Vivissimi e lunghi applausi*).

Il Deputato Menotti propone d'ufficio un Decreto col quale l'Assemblea si proroghi e dichiari tenersi per sciolta il giorno in cui verrà ufficialmente notificata alla Presidenza l'accettazione del Reggente.

Il Presidente pone questo Decreto a voti per alzata e seduta.

I Deputati si alzano tra vivi e lunghi applausi.

Il Presidente passa allo scrutinio segreto, premessa la solita dichiarazione sui voti in bianco e in nero.

Risultato dello scrutinio — Volanti n.° 67

Voti in bianco 60 — in nero 7.

Il Decreto è approvato.

Il Presidente dà la parola al Deputato Brizzolari.

Il Deputato Brizzolari, relatore della Commissione incaricata di riferire sulla proposta Fontanelli, dà lettura del Rapporto: questo propone di assegnare al cav. Farini in piena e libera proprietà e godimento la tenuta con bosco in Castelvetro, di proprietà nazionale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Nessuno prende la parola.

Posto ai voti per alzata e seduta, i Deputati si sono alzati approvando (*Reiterati applausi generali*).

Il Presidente passa allo scrutinio segreto del Decreto stesso, previa dichiarazione circa ai voti in bianco e in nero.

Risultato della votazione — Volanti n.° 65

In bianco 59 — in nero 6.

La Legge è approvata (*generali incessanti applausi*).

La seduta è sciolta (1).

(1) La Gazzetta di Modena (e così pure l'edizione ufficiale degli Atti dell'Assemblea Modenese) soggiunge:

Mentre i Deputati uscivano dalla Sala, il Presidente ha ricevuto un viglietto del Dittatore del quale ha dato tosto lettura agli astanti. Ecco il tenore di questo viglietto, novella prova del disinteressato, nobilissimo animo dell'insigne Uomo di Stato:

• Egregio sig. Presidente,

• Imparo che l'Assemblea, oltre le più confortevoli parole, ha voluto onorarmi di un dono nazionale.

• La supplico a farsi interprete de'miei sensi di riconoscenza, ma nel tempo stesso a far sapere agli onorevoli

• Rappresentanti del Popolo che non posso accettare il dono. E mi creda con profonda gratitudine ed osservanza.
Modena, li 7 novembre 1859.

• Devotissimo

• FARINI •

Condottisi il Presidente Malmusi ed alcuni Deputati presso il Sig. Dittatore non appena letta la riferita lettera, esprimevano essi il rammarico prodotto in essi dalla medesima, e ne ottenevano tale risposta da sollevare la fama di lui più alto ancora se pur fosse possibile. Terminava Egli con queste ammirabili parole: « Non mi tolgano, o Signori, la gloria di morir povero. »

190. Abolizione dei feudi, dei fedecomessi e delle primogeniture.

9 novembre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Incaricato del Governo delle Romagne

Considerando che i feudi, i fedecomessi, le primogeniture e i maggioraschi sono viete istituzioni, contrarie ai principii proclamati dallo Statuto ed inconciliabili colle massime fondamentali regolatrici del diritto di successione, scritte nei Codici dei popoli civili;

Vista la Legge Sarda del 13 febbraio 1851;

Sulla proposta del Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena,

Decreta :

Art. 1. Le disposizioni eccezionali portanti facoltà di erigere fedecomessi, primogeniture e maggioraschi, contenute nelle leggi vigenti nelle Provincie Modenesi, sono abrogate.

I feudi, i fedecomessi, le primogeniture ed i maggioraschi, già eretti prima della promulgazione della presente Legge, sono risolti nell'attuale possessore.

Art. 2. La nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al primo o primi chiamati, qualunque sia la linea cui essi appartengono, nati o concepiti all'epoca della promulgazione della presente Legge.

La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dall'attuale possessore quanto dal primo chiamato.

Art. 3. Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena è incaricato della esecuzione della presente Legge, che sarà pubblicata nelle forme prescritte.

Data a Modena dal Palazzo Nazionale, li 9 novembre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena

CHIESI

191. Istituzione di una Società agraria.

12 novembre 1859.

Relazione del Direttore del Ministero
dei Lavori Pubblici

Eccellenza,

Le Provincie Modenesi sono essenzialmente agricole. Clima temperato, felice composizione di suolo, acque perenni che ne duplicano la fecondità, indole prudente e tranquilla degli abitanti, sono altrettanti elementi che dovevano assicurare a queste Popolazioni un posto riguardevole nell'esercizio di quest'arte nobilissima. Si aggiunge che le condizioni economico-politiche qui predominanti avendo avuto per risultato di mantenere questi Paesi al di fuori del movimento industriale e commerciale manifestatosi nei grandi Stati d'Europa, hanno anche impedito che l'attività individuale si diriga in questo senso, fissando al suolo quella moltitudine di lavoratori che altrove furono attirati nei grandi centri dalle attrattive di un salario più elevato.

Quando anche considerazioni di un ordine superiore non ne consigliassero di continuare nella via intrapresa, non sarebbe ormai più possibile il contrastare il primato della industria e del commercio alle Nazioni che ne sono da molto tempo in possesso ed hanno acquistato una superiorità relativa che verrà sempre più loro assicurata, dacchè le dottrine del libero scambio ormai prevalenti tendono a sviluppare anche per rispetto ai varii Paesi il principio della divisione del lavoro, assegnando a ciascuno il suo compito.

Senonchè l'agricoltura nelle Provincie Modenesi è stata sinora non solo negletta ma osteggiata, e tocca anche in questa parte al Governo Nazionale il riparare alle conseguenze di un sistema che sembrava assumersi l'ingrato compito di paralizzare l'umana operosità nelle sue più legittime aspirazioni.

Sarebbe troppo lungo l'enumerare i danni patiti dalla agricoltura non tanto per la deficienza dei principii

razionali che avrebbero dovuto informarne l'insegnamento quanto per i vincoli nei quali veniva costretta a fronte di qualunque iniziativa individuale. Accennerò solo al divieto assoluto di creare una Società agraria e di fondare un giornale esclusivamente agrario; due disposizioni che, mentre da un lato abbandonavano l'industria vitale di queste Provincie alle ignoranze ed all'empirismo, precludevano dall'altro ai pochi esperti cultori di quella la via a corrispondere tra loro e mettere in comune il risultato parziale dei loro studi e della loro esperienza.

Di qui dovrebbe a mio senso esordire l'opera di riparazione che invoco dal Governo Nazionale in favore della nostra agricoltura.

Gettare le fondamenta di una Società agraria, dotandola dei mezzi opportuni ad esercitare nel più breve periodo la sua azione benefica sulle popolazioni di queste Provincie.

Insegnamento teorico, pratico, pubblicazione e diffusione dei trovati moderni delle scienze fisiche, applicazione dei processi di coltivazione più semplici e più efficaci, di nuovi e più perfezionati istrumenti, concorsi con premi per l'esposizione di bestiami, di prodotti e macchine agricole, infine l'esercizio della agricoltura non già a modo di arte dilettevole e di lusso, ma quale un'industria eminentemente produttiva, la quale accetti ad un tempo le pratiche riconosciute razionali e i dettati della scienza.

Tale sarebbe il programma cui la progettata istituzione sarebbe chiamata ad attuare e svolgere, ove le suesposte considerazioni trovino favore presso la Eccellenza Vostra; e in questa per me benaugurata ipotesi ho l'onore di sottometerle il seguente Decreto:

G. TIRELLI

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore Generale delle Romagne

Decreta:

Art. 1. Sarà costituita una Società agraria sulla base della Società agraria risiedente in Torino, colle modificazioni che si ravviseranno opportune.

Art. 2. Sulle proprietà dello Stato od altre, che la Società potrà assumere in affitto, si faranno i debiti esperimenti relativi ai varii generi di cultura.

Art. 3. Il Ministero dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte.

Dato a Modena dal Palazzo Nazionale, li 12 novembre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Ministero dei Lavori Pubblici in Modena

G. TIRELLI

192. *Promulgazione della Legge Sarda 15 luglio 1857 sulle enfiteusi e delle relative disposizioni del Codice civile Sardo.*

20 novembre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore Generale delle Romagne

Considerando che la divisione del dominio fra il direttario e l'enfiteuta è un gravissimo ostacolo alla libera contrattazione dei fondi enfiteutici;

Considerando che l'unità e la libertà assoluta dei domini sono condizioni indispensabili alla vita del credito fondiario, alla floridezza del commercio ed alla prosperità della agricoltura;

Sulla proposta del Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena,

Decreta :

Art. 1. Si manda pubblicare la Legge Sarda, n° 2507, del 15 luglio 1857, per la quale è fatta facoltà all'utilista, ed in difetto al direttario, di svincolare il fondo e di consolidare l'utile col diretto dominio.

Art. 2. La succitata Legge del 15 luglio 1857 sarà applicabile tanto alle enfiteusi costituite prima del presente Decreto quanto a quelle che potessero legittimamente crearsi per l'avvenire.

Art. 3. Per gli effetti a cui accennano gli articoli 4 e 11 della Legge Sarda succitata, si osserveranno le disposizioni degli articoli 1944 e 1066 del Codice civile vigente nelle antiche Province del Regno, i quali sono del seguente tenore:

Art. 1944 « Il riscatto della rendita semplice si opererà mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per lo stabilimento della medesima, e quello di una rendita fondiaria col pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita od al valore della medesima; se in derrate, prendendo per base il prezzo medio di queste durante gli ultimi dieci anni, salvo però che fosse stato fissato nell'atto un capitale inferiore: in questo caso il debitore sarà liberato dall'annua rendita col pagamento del capitale fissato ».

Art. 1066. « I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode dei loro diritti, possono opporsi affinché non vi si proceda se non col loro intervento, e possono intervenire a loro spese; ma non possono impugnare una divisione consumata, eccettuato il caso in cui si fosse eseguita senza di essi ed in pregiudizio di una opposizione che avessero fatto ».

Art. 4. I direttarii, nel caso contemplato dall'articolo 14 della succitata Legge 15 luglio 1857, faranno trascrivere il proprio titolo all'Ufficio delle ipoteche nelle forme prescritte dalla legge ipotecaria che sarà in vigore al momento in cui verrà eseguita la trascrizione.

Art. 5. Tutte le leggi alla presente contrarie sono abrogate.

Art. 6. Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena è incaricato della esecuzione della presente Legge, che sarà pubblicato nelle forme dalla Legge prescritta.

Dato a Modena dal Palazzo Nazionale, li 20 novembre 1859.

FARINI

Il Direttore
del Ministero di Grazia, Giustizia
e Culti in Modena
GHIESI

(Segue il testo della Legge Sarda)

195. *Aggregazione della Galleria nazionale, già Palatina, all'Accademia di belle Arti.*

22 novembre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE PARMENSI E MODENESI

Considerando quanto sia utile ai giovani studiosi di Belle Arti unificare come maggiormente si può i mezzi di cui dispone lo Stato per aiutarli nel loro tirocinio; ed avendo già a tale scopo sottoposte ad un medesimo Direttore la Galleria Nazionale di quadri e disegni e l'Accademia di Belle Arti di Modena;

Decreta :

Art. 1. La Galleria Nazionale di quadri e disegni è dichiarata proprietà e parte integrante dell'Accademia di Belle Arti di Modena, e rimane non pertanto nello stesso locale ove si trova al presente.

Art. 2. Il Direttore dei due Stabilimenti è incaricato di presentare entro il più breve termine possibile una proposta di Regolamento che corrisponda allo scopo di facilitare e migliorare con tali mezzi riuniti il perfezionamento dei giovani artisti.

Art. 3. Il Direttore del Ministero di pubblica Istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Modena, li 22 novembre 1859.

FARINI

GRIMELLI

194. *Ricevibilità delle ipoteche stipulate nel Regno Sardo o nelle Provincie unite.*

24 novembre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore Generale delle Romagne

Visto l'articolo 2182 del Codice civile di Modena;

Visto l'articolo 2 del Decreto Dittatorio del 26 settembre ultimo scorso;

Sulla proposta del Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena,

Decreta:

Art. 1. I contratti stipulati nei Paesi Sardi, Lombardi, Parmensi, Romagnoli e Toscani, i quali diano diritto a ipoteca a norma del Codice civile di Modena, saranno documenti abili ad inscrivere a carico dei beni posti nelle Provincie Modenesi, osservati i modi e le forme stabilite nello stesso Codice.

Art. 2. Una copia autentica dell'istrumento, in seguito del quale viene iscritta la ipoteca, dovrà per comodo degli interessati essere depositata prima della iscrizione e custodita nell'Archivio dei contratti esistente nel capoluogo del Circondario dell'Ufficio di conservazione delle ipoteche.

Art. 3. Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato a Modena dal Palazzo Nazionale, il 24 novembre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero di Grazia,
Giustizia e Culti in Modena*
CHIESI

195. *Prolungamento per Aulla e Sarzana della linea telegrafica tra Parma e Pontremoli.*

26 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Decreta:

§ 1. La linea telegrafica esistente fra Parma e Pontremoli sarà prolungata da Pontremoli a Sarzana passando per Aulla.

§ 2. I Direttori dei Ministeri dei Lavori pubblici per le Provincie Modenesi e Parmensi sono incaricati, ciascuno per la parte che gli spetta, della esecuzione del presente Decreto.

Modena, 26 novembre 1859.

FARINI

*Il Direttore
del Ministero dei Lavori Pubblici*
G. TIRELLI

196. *Promulgazione della Legge Sarda 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza.*

30 novembre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Visto il Decreto Dittatorio 19 settembre p. p., col quale veniva pubblicata la Legge sulla sicurezza pubblica, da avere effetto col 1° del prossimo mese di dicembre;

Visto l'altro Decreto Dittatorio 16 settembre p. s., che ordinava che il Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, sancito coll'Editto 26 ottobre 1839, colle modificazioni ed aggiunte stabilite dalle Leggi 26 settembre 1848, 5 luglio 1854 e 20 giugno 1858, avesse forza di legge nelle Provincie Modenesi cominciando dal 1° gennaio 1860;

Considerando che la succitata Legge

sulla sicurezza pubblica non potrebbe ottenere regolare e completa attuazione all'epoca designata del 1° dicembre venturo stante che il Codice penale, col quale la Legge stessa ha intima relazione per molti oggetti, non va in attività che col 1° gennaio 1860;

Considerando che in questo intervallo di tempo negli Stati di S. M. il Re di Sardegna è stata promulgata nuova Legge sull'ordinamento della pubblica sicurezza, in data 15 novembre corrente;

Considerando che torna utilissimo per la piena fusione delle Provincie Modenesi con quelle della Monarchia Costituzionale di Casa di Savoia l'attuare gradualmente le Leggi che pel Regno si pubblicano, salve quelle modificazioni che le attuali condizioni delle Provincie stesse rendono necessarie;

Sulla proposta del Direttore del Ministero dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Rimane abrogata la Legge sulla sicurezza pubblica emanata con Decreto Dittatorio 19 settembre prossimo scorso, salvo quanto è detto nell'articolo 3.

Art. 2. Si manda pubblicare il Reale Decreto Sardo in data 15 novembre corrente sull'ordinamento della pubblica sicurezza, il quale avrà forza di legge nelle Provincie Modenesi cominciando dal 1° gennaio 1860.

Art. 3. Transitoriamente, e finché non sia altrimenti provveduto, non ostante la disposizione degli articoli 3 e 4 della citata Legge 15 novembre corrente, non viene portato cambiamento alcuno nel numero delle Delegazioni di pubblica sicurezza, e rimangono affidati ai Sindaci gli uffizi ad essi attribuiti dal Decreto 19 settembre p.° p.° relativi alla sicurezza pubblica.

(Segue il testo della Legge)

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 30 novembre 1859.

Per il Dittatore assente,
CHIESI

Il Direttore del Ministero degli Interni
L. CARBONIERI

197. *Creazione di nuovi Comuni; modificazioni nella circoscrizione dei Comuni già esistenti, e disposizioni transitorie relative.*

4 dicembre 1859.

Relazione del Direttore del Ministero dell'Interno

Eccellenza,

La libertà comunale, che è distintivo della vita politica e della sapienza amministrativa delle genti Italiane, fu sempre in queste Provincie abbastanza svolta e fiorente perchè il toglierla fosse a dirsi opera difficilissima e farla dimenticare impossibile. Gli antichi Duchi di Casa Estense l'avevano anzi negli ultimi tempi di loro dominazione ravvivata, siccome cosa essenzialmente opposta ed incompatibile col feudo di cui volevano la distruzione: il quale di fatto, combattuto dalla duplice guerra, cadde quasi vinto senza far luogo alle scene sanguinose ed alle convulsioni orribili che in altri paesi furono vedute.

La Repubblica, e poscia il Regno d'Italia, trovarono adunque i Comuni animati da buono spirito di libertà e di vita, e le leggi, e più gli uomini che ressero quei Governi, si adoperarono ad allargarne le forme e i poteri; per modo che vennero con vincoli di affetto vivissimo strette allo Stato le Congregazioni comunali, e furono poi sulle estreme necessità di esso viste gareggiare di sacrifici coll'offerire quanto più potevano. Nè saranno mai a dimenticarsi i nobili e generosi sforzi che negli infausti anni 1812 e 1815 tutte unanimemente fecero.

Per certo la vita comunale sufficientemente libera e con larghezza di fatto fortemente ordinata non fu l'ultimo de' segreti coi quali, fondando una stupenda amministrazione, seppe quel benemerito Governo farsi desiderare da tutte le classi cittadine, non ostante il radicale suo vizio di essere, se non di dinastia, di origine forestiera.

Tale era lo stato delle cose quando Francesco IV d'Austria venne nel 1814 a reggere queste Provincie. Trovava

egli perciò una generazione d'uomini abbastanza esercitata nella discussione della pubblica cosa e abbastanza coraggiosa per contrastare nelle vie legali al Potere che volesse invadere; e i grandi avvenimenti stessi, di cui quegli uomini avevano fatto parte ed erano stati testimoni, concorrevano a temperare fortemente gli animi dei più. E non solo nelle città, ma ancora nei paeselli, in cui il Comune manteneva caldo l'interesse per l'azienda pubblica, trovavasi questa energia: cose nuove e forti avevano dappertutto creato uomini nuovi e forti.

Compreso da infinito odio a libertà e a tutto che potesse stringere i suoi soggetti alla patria Italiana, non ebbe Francesco IV giammai nell'animo cosa tanto voluta quanto quella di risuscitare ordini retri e feudali, abbrutire il popolo, corrompere il clero per farsene propugnacolo e sgabello a sfrenata tirannia. In questo intendimento si volse adunque a tutt'uomo a spegnere la vita comunale, e distruggeva d'un sol tratto nel principiare del 1815 oltre a cento Comuni, concentrandoli, senz'altra norma che il cieco suo arbitrio, nei pochi che rimanevano: indi, proseguendo ancora nella mala arte di pessima signoria, ben presto sopprimevano altri fino a cento trentanove, e insieme con loro molti Uffizi giudiziarii e tutto che non fosse potere e braccio della sua sola volontà o della milizia.

Era quest'opera diretta a preparare la meditata distruzione di tutti i Comuni perchè, se da un lato teneva egli in freno i pochi rimasti, dandoli a reggere a persone privilegiate e servili, dall'altro attutiva quasi dovunque i sentimenti liberali, e la cittadina concordia cangiava in brighe e in risse tra paese e paese per contrarii interessi e per sopraffazioni continue inveleniti. Otteneva ancora che le distanze rendessero meno frequenti le ragunate dei Consiglieri, minore l'importanza e maggiore il fastidio de' comizi in cui male potevano fare udire la loro debole voce le piccole e lontane sezioni.

Le quali distanze erano quasi enormi, e specialmente nelle montagne in cui la mancanza delle strade e le invernal difficoltà rendono quasi impossibili le comunicazioni, non dirò tra borgata e borgata, ma si tra casale e casale.

Condotta tutta l'amministrazione in mano di pochi, scelti quasi sempre ne' grossi capo-luoghi, cessò ogni civile istituto nelle castella e borgate minori, vennero manco le scuole e i maestri e gli impiegati e le famiglie loro: e con essi e colle famiglie più agiate, le quali furono costrette a portarsi altrove per educare i figliuoli, scomparve ogni vita morale e quasi anche ogni vita economica ed industriale de' varii paesi.

I redditi e i beni di Comuni piccole ma ricche furono accomunati alle povere cui si aggregarono, accomunati i debiti, confusi i più istituti, spesso anche sacrificando il povero al ricco, sempre il lontano al vicino, e tutti allo sperpero dei Capi, che per giunta vennero poscia nominati a capriccio solo del Duca.

I fatti del 1821 e poscia quelli del 1834 vennero a lui opportuni per affrettare quanto covava nell'animo. Tolsè dapprima la libertà di elezioni ai Consigli e ne scemò i poteri, poi li sopresse, e tutto diè in mano ai Podestà e Sindaci di nomina sua ed a taluni amministratori, essi pure da lui nominati e comunemente fra i men buoni cittadini de' luoghi. Giunse in fine a mandare a reggere i Comuni sotto nome di Podestà e di Sindaci Guardie d'onore, militi, falliti, impiegati del così detto buon governo, forestieri ed uomini per mali fatti odiatissimi e bisognosi di tutto. Qual governo avvenisse dei poveri Comuni è facile da questo sistema argomentare.

Poteva Francesco V alle molte ingiustizie del padre riparare, ma nulla faceva; poichè, ciecamente seguendo le vie del padre, non più che un'apparenza di vita dava ai Comuni allora quando, costretto dagli avvenimenti del 1848 a simulare amore di pro-

gresso, restituiva i Consigli e pubblicava un Regolamento, dal quale poi si vide appena uscir fuori a favore di quelli il diritto di voto e di consulta, e tutto peranco rimanere in mano ai Podestà e Sindaci, servi alla loro volta de' Delegati provinciali, e questi del Ministero e del Duca. Del rinascimento dei morti Comuni neppure fu data speranza, ed anzi a vieppiù uccidere paesi e borgate si tolsero altri ed altri giudiziarii Uffici.

In tale termine di cose e col sovraccarico delle ultime estorsioni e vessazioni delle schiere Estensi ed Austriache trovava la E. V., al suo venire tra noi, i Comuni di queste Provincie; e bene immaginando come a riparare a tanti mali fosse d'uopo ritessere la via per la quale a tanta bassezza eravamo discesi, sapientemente comandava col Decreto 19 luglio che si avessero a ripristinare i Comuni, seguendo le tracce di ciò che il Regno Italico aveva stabilito.

Con questo l'E. V. veniva ad un tempo a segnare quella unica e buona norma che per noi era a seguirsi e dalla quale male erasi dipartito il Governo oppressore, e additava ancora come il lungo tempo e le mutate condizioni generali e speciali avessero a suggerire modificazioni al distrutto scompartimento sul quale e la Repubblica e il Regno d'Italia avevano operato modificazioni e voleva quest'ultimo, se gli bastava la vita, alcune altre adoperare.

Imperocchè non è a dissimulare come il frastagliamento feudale avesse lasciato Comuni sovracciammente esigue, e come le molte e nuove strade e i commerci e le industrie, che la pace, nulla ostante la oppressione del Governo, pur fece risorgere, avessero ed abbiano più ora mutate sedi, spente rivalità e gare antiche, ingrossati alcuni centri, altri impiccoliti, tutti l'uno all'altro accostati, ed infine come un mezzo secolo già trascorso non potesse permettere di ravvisare per ottimo oggi ciò che forse era ottimo allora. Volle perciò l'E. V. che, prese

a fondamento le massime della circoscrizione del Regno Italico, pure non si adottasse senza discernimento quella de' Comuni da esso venutaci (al che avrebbe bastato un semplice Decreto di richiamo), ma che si preparasse il piano novello con istudio diligente e razionale, avvalorandosi anche di voti e pareri de' comunali Consigli ed ascoltando quelli delle sezioni, per modo che ogni giusta domanda fosse per ottenere conveniente esaudimento. Frattanto la E. V. dotava i nostri Comuni delle libere istituzioni di cui godono da molti anni gli altri delle Provincie ereditarie del Re, e colla prova di alcuni mesi adusava alle preziose prerogative delle municipali libertà popoli che n'erano da lunga mano desueti.

Duole al sottoscritto di dover dire all'E. V. che alcuni voti de' comunali Consigli furono opposti ai voti ed ai bisogni delle sezioni aggregate, non senza lasciar desiderare più bella impronta di quel senno civile che è onore delle nostre popolazioni e che desse in tanta vicenda di casi manifestarono sempre per modo da rendersi degne della stima dell'Europa intiera. E sarebbesi perciò indotti a sospettare che viste secondarie almeno, se non di privato interesse, amore soverchio e perciò non abbastanza ragionevole del capo-luogo, vecchie antipatie, magrissime gare e vana pompa di alte cifre di popolazione ispirassero quelle discussioni, sicchè non rispondessero alla giusta aspettativa. Se non che ragione più sufficiente di questo è il noto adagio che il male è soventi volte fondamento a sè stesso. Nullameno, ad omaggio del vero, vuolsi notare come la maggior parte dei Consigli medesimi abbia lealmente abbracciato il nuovo progetto e lo intimo spirito delle comunali istituzioni, e come la combinata concordia di voti e di proposte abbia in loro mostrata grande saggezza e ponderazione, le quali un nobile disinteresse rendeva più estimabili ancora e più sicure.

Il sottoscritto ha portato su tutte

queste discussioni un diligentissimo esame, e ventilando gli opposti pareri, fermo però nella via che Voi segnaste e che additano i buoni principii amministrativi, ha l'onore di proporre all' E. V. l'annesso progetto di legge, a giustificazione del quale Vi sottopone le norme ch'egli stimò dovere principalmente seguire.

La prima massima che si presentava era quella che, dove è borgata, ivi debba essere Comune, poichè qualsiasi volta e dovunque gli uomini si sono congregati, per natura di origine e di società nacquero e furonvi anche interessi a parte e ben distinti da quelli d'ogni altra congregazione: interessi che, col concretarsi, dirò così, in un dato punto, addimostravano chiaramente essere diversi od opposti ad altri e potersi e doversi considerare una cosa a sè: la quale sembra allora vestire o poco manco la indole e gli attributi inerenti alla privata proprietà. È adunque giusto e sacro il principio che essi debbano venire separatamente rappresentati, tutelati, distribuiti ed amministrati nel modo più libero ed indipendente, che sia compatibile con quello dell'intiera società. Dal che è facile vedere come debba essere per natura la conseguenza fatalissima al bene di diversi luoghi e a quello medesimo dello Stato, un concentramento d'amministrazione.

A questa regola non è stata fatta eccezione se non per quelle borgate che, poste a piccolissima distanza da un'altra o di un paese più grosso e con evidente impossibilità di vivere amendue l'una dall'altra distinte, non presentavano abbastanza diversità di interessi, e quando il complesso dei rapporti giuridici ed economici mostravano piuttosto l'una essere una derivazione dell'altra che un corpo morale diviso. Il quale elemento della borgata, se pure in tali casi negletto, rimane però sempre come fondamento a futuro Comune da crearsi quante altre volte lo svolgimento di nuovi e dissimili od opposti interessi lo richiedesse.

Anche talora fu motivo alla erezione in Comune vedere un complesso di villaggi legati assieme da comuni bisogni e aventi popolazione abbastanza numerosa, svegliata, industrie e civile, e limiti segnati dalla natura istessa o dalle condizioni economiche. Molti esempi porgevano lo scompartimento del Regno Italico, e se al sottoscritto non parve doverne far risorgere moltissimi, fu perchè le comunicazioni rese più facili e le nuove abitudini unitrici sottentrare alle antiche disgregatrici e i dissipati pregiudizi identificarono interessi che una volta erano divisi, e perchè la vita morale di alcuni si trasportò nelle più vicine borgate o castella. Poichè, se è errore gravissimo tentare di spegnere una vita fiorente o che sta per svolgersi, è anche errore volerne ispirare il soffio in un corpo che manca di vitalità.

Percorrendo il territorio nostro, non era difficile riscontrare i centri di vita e di azione o ravvicinarvi i circostanti villaggi, sui quali si scorge aver quelli esercitato una forza attraente e dominarne il movimento. Nel quale esame è facile riconoscere, non essere l'azione generale delle attrazioni, che i centri esercitano sul territorio circostante, solamente in ragione diretta della importanza del centro medesimo; cosicchè, a cagione d'esempio, e salve alcune eccezioni, una città debba assorbire gli interessi del territorio in un giro più esteso che non faccia un grosso paese e questo più che una semplice borgata; ma essere anche in ragione variabilissima ed anormale, a seconda degli ostacoli che la turbano, siano essi o naturali o civili od economici. Ed ostacoli naturali sono i grossi fiumi e torrenti, le catene dei monti, i terreni più aspri ed intrattabili, le differenti condizioni in genere, economiche, commerciali, topografiche. Così i villaggi del colle sono, per fatto costante, più attratti verso il piano che verso il monte, e quelli delle valli o delle paludi più verso i terreni alti che non verso i limitrofi posti anche essi in eguale condizione.

L'azione attraente degli interessi che portano quella comunanza la quale è fondamento vero al Comune non si esercita però solo a modo di irraggiamento allo intorno de' centri, ma si distende molte volte lunghe le grandi vie di comunicazione, sia terrestri sia fluviali, poichè esse generano e propagano intorno tendenze e bisogni che appunto lungo quelle arterie si sfogano. Per conseguente, quando s'incontrano cotali vie (e tali sono per queste Provincie le due militari delle montagne Modenese e Reggiana, quelle a Po per Mirandola e per Carpi, le altre minori volte a Lombardia per Finale, per Guastalla e per Correggio), ragion voleva si studiassero e secondassero gli interessi da loro fatti nascere per circostanti borghi e villaggi che vi son sopra, e per quelli che, sebbene lontani, pure vi si recano e vi si congiungono, e non si avesse dubbio ad adottare circoscrizioni di Comuni a forme le quali, materialmente osservate sulle carte, possono parere non belle e troppo dilungate, ma sono poi rese ragionevoli e necessarie dal bisogno di tenere uniti i medesimi interessi già congiunti o a meglio dire identici, e di non confondere per vano amore di figura più parvente interessi staccati, distinti e talora repugnanti.

Oltre a queste cagioni unitrici ad un tempo e segregatrici erano a ponderarne altre meramente segregatrici, quali i grandi fiumi e torrenti. Così potè evitarsi la confusione di quegli interessi che un fiume divideva e dalla quale non sarebbe nato che contrasto e paralisa alla vita economica. La necessità di respingere gli attacchi del fiume stesso con difese talora repellenti e la utilità del derivarne acque renderà sempre economicamente staccati gli abitanti delle due rive; le interessenze prediali saranno, non che divise, opposte; e le difficoltà che gli ostacoli fluviali frappongono talvolta alle libere comunicazioni non permetteranno mai di curare la cosa pubblica con zelo operativo ed eguale.

Siffatte ragioni disagregatrici sono state così potenti che fu d'uopo in qualche raro caso non tenere in conto la antica divisione ecclesiastica delle Parrocchie, sulla quale è desiderio e speranza voglia ritornare la competente Autorità, combinandone i limiti in relazione ai nuovi e mutati bisogni amministrativi dei popoli.

La considerazione delle suddette vie suggeriva pur anco qualche trasporto di sedi comunali, poichè, apertane una grande, accade tosto che le minori o vengano abbandonate o vi si dirigano, e che gli antichi centri lentamente sminuiscano e nuovi si formino. Era dunque debito di prudenza amministrativa secondare questa naturale tendenza e, lasciati da parte gli uni di poco e malagevole accesso, si sostituissero gli altri che già si formano o stanno per formarsi. Al che spingeva anche la considerazione che i Comuni e gli Stati abbisognano di sicurezza, e sicurezza non è possibile se sovra alle maggiori e minori strade recentemente aperte non si portino centri materiali e morali da cui scaturiscano continua vigilanza, pronta repressione de' delitti, richiamo e floridezza di commerci, deposito e diffusione di generi, facilità di cambi e creazione di industrie. Per tale maniera si giova anche all'incremento della civiltà e, fornendo ai passeggeri gli agi tutti usi a trovarsi tra i popoli civili, si favoriscono le peregrinazioni e i contatti tra genti e genti dello Stato ed anco estranee.

Niuno ignora come la grande via della montagna Modenese, aperta nello scorso secolo, portasse popolazione, vita, valore e lumi a quella bellissima regione lungo tutto il suo corso, e come ad essa principalmente sia dovuto l'accrescersi di Pavullo e il nascere di tante borgate e di tanti casali. Il nuovo piano adunque doveva applicare e ad essa e dovunque alle altre i principii sovradetti, la verità ed utilità dei quali per certo non può da nessuno essere posta in dubbio.

Fra gli interessi che sonosi sempre

tenuti in vista tanto nel separare quanto nel congiungere, si è naturalmente data, dove poteva essere conflitto, la preferenza a quelli che sorgono dalla topografia e sono legati cogli immobili anzichè agli altri che risguardano alle persone proprietarie, non senza però misuratamente valutare anche questi ultimi. E chiaro è in fatti, come pur suona la parola, essere i primi difficilmente mutabili, sempre fissi e locali, perpetui quanto duri la terra, e i secondi mutabilissimi, trasferibili, transitorii a seconda del capriccio, della fortuna e de' casi. Per tale maniera ha piena risposta la obbiezione di alcuni Consigli comunali fondata appunto sul fatto che molte famiglie dell'antico Comune posseggono beni nel territorio del nuovo che vuolsi creare.

Se interessi reali e prediali sono quelli delle acque fluviali, come poc'anzi osservavasi, e di tale importanza di doversi sempre seguire, anche quando la configurazione del Comune non paia abbastanza bella e regolare, di eguale natura e di non meno valore sono gli altri che sorgono dal sistema degli scoli. Il quale quivi è non solo ammirabile ma siffatto che gli stranieri forse non giungono a farsene un pieno concetto, e che proprio delle pianure circumpadane, è portato a grandissima perfezione nelle provincie nostre di Modena, Reggio e Guastalla, e nelle limitrofe di Bologna e Ferrara. I territorii che hanno comune il sistema degli scoli, sono naturalmente uniti, e vedesi la necessità di siffatta unione da ciò che, quando anche o per diverse ragioni opponentisi o per soverchia larghezza di aggregazione non possa formarsi una compiuta *unità*, sempre poi nasce la *unione federativa* de' Consorzi. Nè manca il criterio per discernere il bisogno della prima anzi che della seconda; perchè, se la rete degli scoli è come a dire in sul formarsi e cioè i fossi privati arrechino comunque le acque loro ai cavi minori e questi si annodino in qualche modo fra loro

per portare a cavi più vasti, è necessaria l'*unità* del Comune: se poi la rete medesima è già formata, e cioè i cavi siano oramai grossissimi per raccogliere le acque superiori e queste per mezzo di minori reti e di minori scoli si sfoghino nei cavi medesimi, è evidente bastare la *unione federativa* del Consorzio; locchè dimostra potersi allora creare o due o tre o più Comuni, legati insieme per via appunto di un interesse consortivo determinato dal maggior cavo, il cui buono o cattivo mantenimento importa a tutti e grandemente sul danno o vantaggio di tutti influisce.

È chiaro, dopo ciò, che la Rappresentanza degli interessi consorziali, composta di membri da ogni Comune in giusta proporzione eletti, debbe sedere là dove si accentrano più gli interessi medesimi. I quali, spesse volte combinati col sistema delle irrigazioni, acquistano una doppia importanza, da cui può nascere il caso di altre suddivisioni comunali.

La mancanza di vie e la difficoltà di costruirne e le valli quasi circolarmente chiuse o di difficilissimo accesso possono essere in montagna ragione sufficiente alla creazione di un Comune: in piano con Governi civili e con sapienti amministrazioni quasi non mai. Anche il possesso di beni comunali, ai quali più territorii partecipino, e le istituzioni di beneficenza che dalla larghezza degli avi pervennero ad una piuttosto che ad altra popolazione possono e debbono fornir norma ulteriore a spartimenti o ad unioni compiute: non senza però osservare che, stando più potenti motivi di buona amministrazione, nulla osta a che una sezione abbia speciali opere pie ed altra altre. E neppure osta l'obbiezione fatta da alcuni Consigli comunali contro la erezione di qualche Comune, che cioè a questi sarebbero mancati i sussidi soliti distribuirsi negli antichi capo-luoghi, perchè, o sono questi in legittimo possesso congiunti, ed è a farsene lo stralcio, o non sono, e le domande dei sezionisti per la se-

parazione provano chiaramente o non essere quelli di grande entità o aversi modo ed animo di supplirvi.

Fu detto ancora che, crescendo il numero dei Comuni, sarebbe anche cresciuto il dispendio comunale, e che in moltissime borgate o castella non avrebbe il Governo rinvenute persone capaci degli uffici e delle dignità comunali. Contro la prima osservazione sta in fatto che nullo fu il risparmio dopo la concentrazione operata da Francesco IV, ed aumentarono invece le spese per soldi di impiegati accresciuti, per lavori stoltamente diretti od inutili e per complicata e mala amministrazione; la quale necessariamente nè poteva o potrebbe essere semplice e buona quando opposti e contrarii interessi contrastano insieme e manca da un lato l'affetto paesano, dall'altro la cognizione vera de' bisogni locali. Contro la seconda sta in parte egualmente il fatto, e più starà quando appunto le istituzioni comunali avranno di nuovo ottenuto quel medesimo buon effetto che ottennero a' tempi del Regno, voglio dire di ricondurre alle campagne molte ricche famiglie che ora, con grave danno della civiltà, si inurbano, ed ivi far rinascere le scuole di rudimentale coltura per le quali trovavasi dovizia di persone capaci d'ogni ufficio comunale.

In fine non vennero poste in non cale nè certe abitudini antichissime di commerci e di frequenze di un luogo ad un altro, nè le ragioni tradizionali, nè l'importanza storica di alcune nostre castella veramente celebri, nè altra cosa che dovesse venire studiosamente osservata per temperare pure la inesorabilità dei buoni principii amministrativi e recare minor danno, nel momento istesso in cui cercavasi un maggior bene. Al quale uopo fu talvolta conservato il nome d'un Comune, sebbene mutata la sede, e sarebbesi vivamente desiderato, se fosse stato permesso, di potere classificare i Comuni su base differente da quella che designa la legge. E se nel contrasto degli interessi e degli

opposti bisogni nacque talvolta la dura necessità di imporre sacrifici ad alcuni antichi paesi; se altri reclamanti vita propria non poterono ottenerla; se certi desiderii non vennero appagati che per metà; ciò non toglie che il sottoscritto, aiutato dai lumi di molti benemeriti cittadini che ei consultò, non possa attestare all'E. V. di avere cercato, scevro da parte, con diligenza pazientissima, e con tutte sue forze, il meglio di una nuova circoscrizione: il quale, se non ha raggiunto, spera almanco di avere preparato per tempi più tranquilli e non lontani.

Prega adunque il sottoscritto la E. V. a volere apporre la sua sanzione al presente progetto di Legge.

L. CARBONIERI

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Visto il Decreto Governativo 19 luglio anno corrente;

Sentito il parere del Consiglio dei Direttori, e sulla proposta del Direttore del Ministero dell'Interno;

Decreta:

Art. 1. È sanzionata la proposta creazione di nuovi Comuni e la variata circoscrizione degli antichi, secondo quanto porta l'annessa Tabella divisa per Intendenze.

Art. 2. La creazione dei nuovi e tutte le Magistrature comunali tanto dei vecchi quanto dei nuovi Comuni avranno effetto col 1° gennaio venturo anno 1860, ferme stanti quelle attuali dei Comuni che non subiscono alcuna variazione.

Art. 3. Tutte le attività e passività che tuttora sussistono, e che appartenevano alle diverse Sezioni anche prima della forzata aggregazione avvenuta

sotto gli Austro-Estensi, torneranno a carico od a profitto delle Sezioni stesse che vengono staccate ed erette in Comune od unite ad altro Comune.

Art. 4. Tutte le attività e passività formate pendente la aggregazione forzata, di cui nell'articolo precedente, saranno a carico od a profitto tanto dei nuovi quanto dei vecchi Comuni nella proporzione identica con cui furono, secondo le località diverse, pagate le imposte comunali.

Art. 5. Se una Sezione venisse divisa in più parti e fra più Comuni, le attività e passività verranno spartite colla norma fissata dall'articolo precedente e faranno parte del patrimonio di quel Comune cui vanno rispettivamente riunite.

Art. 6. Tutte le quistioni relative alla divisione o riunione dei patrimoni comunali spettano alla materia del Contenzioso amministrativo e, finchè non sia altrimenti provveduto, dovranno essere portate davanti alle Intendenze in primo stadio di giudizio, al Ministero dell'Interno in appello, ed in istanza finale al Supremo Tribunale di Revisione, a norma delle leggi vigenti in queste Province Modenesi.

Art. 7. Tutto ciò che riguarda acque e strade, scoli, consorzi, irrigazioni, sarà regolato da leggi speciali.

Gli impiegati comunali sono per un anno, non ostante la divisione, a carico dell'antico Comune, da ripartirsi secondo le norme sopradette.

Art. 9. I lavori in corso, tanto murarii quanto stradali o di qualsivoglia altro genere, staranno a carico di quelle Sezioni sul cui territorio e a cui profitto vengono eseguiti.

Art. 10. La liquidazione delle attività e passività comunali di cui negli articoli precedenti verrà operata dai vecchi Comuni in concorso dei nuovi nei primi otto mesi del venturo anno 1860, e più precisamente dopo che ogni Consiglio comunale avrà compilato il suo preventivo pel futuro anno 1860.

Art. 11. Il Ministero dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato colle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 4 dicembre 1859.

FARINI

Il Direttore del Ministero dell'Interno

L. CARBONIERI

TABELLA DEI COMUNI E DELLE RISPETTIVE FRAZIONI

Intendenza Generale di Modena

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione	COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione	
Modena	Modena (città)	31868	S. Prospero	S. Prospero	906	
	S. Agnese	1320		S. Pietro in Elda . . .	663	
	Albareto	1230		S. Lorenzo della Piop- pa	426	
	Baggiovara	1105		Staggia	878	
	S. Cattaldo	1336	Totale	2873		
	S. Catterina	2900	Castelnovo Rangone	Castelnovo Rangone .	1854	
	Collegarola	555		Montale	800	
	Collegara	1194		Totale	2654	
	Cognento	698		Savignano	Savignano	1333
	Cittanova	809	Zinzano (1)		87	
	S. Faustino	1314	Totale		1420	
	Freto	1199	(1) Frazione di Vignola a destra del Panaro.			
	Ganaceto	1024	S. Possidonio	S. Possidonio	2773	
	Lesignana	672		Carpi	Carpi (città)	4745
	S. Maria di Mugnano .	712			Quartirolo	1850
	San Martino di Mu- gnano	412			S. Croce	990
	Nizzola	708	Gargallo		1375	
	S. Pancrazio	375	S. Martino di Secchia		708	
	Portile	680	S. Martino		682	
	Saliceto Panaro	855	Cortile		1382	
Saliceto S. Giuliano .	1421	Cibeno	1409			
Villanova di là	584	Fossoli	1492			
Villanova di qua . . .	346	Budrione	1320			
Villavara di qua (1) . .	184	Migliarina	936			
Totale	53501	Totale	16889			
(1) Frazione di Bagazzano a sinistra del Panaro.						
S. Cesario	S. Cesario	1528	Cavezzo	Cavezzo	2075	
	S. Ambrogio	288		Motta	1264	
Magazzino delle Cam- pagne (1)	138	Disvetro		1228		
Totale	1954	Totale		4567		
(1) Frazione di Spilamberto a destra del Panaro.						
Bastiglia	Bastiglia	1785		Medolla	Medolla	1027
Soliera	Soliera	2693			Camurana	1721
	Limidi	1192			Villafranca	887
	Sozzigalli	970		Totale	3635	
Totale	4855	Bomporto		Bomporto	1361	
Bomporto	Sorbara		1118	Sorbara	1118	
	Totale		2479	Totale	2479	
Campogalliano	Campogalliano	2565	Concordia	Concordia	1873	
	Saliceto Buzzalino . . .	464		S. Catterina	1625	
	Panzano	978		Fossa	1637	
	Totale	4007		Vallalta	1569	
			Totale	6704		

(Segue) Intendenza Generale di Modena

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione	COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione
Rolo	Rolo	2158	S. Martino in Rio	S. Martino in Rio	1384
	Tuglie di Gonzaga	106		Trignano	503
	Totale	2264		Stiolo	555
		Gazzata		603	
			Totale	3045	
Novi	Novi	2994	Spilamberto	S. Giovanni (1)	1037
	Rovereto	2588		S. Adriano	1380
	S. Giovanni Concor- diese	1676		S. Vito	1073
	Totale	7258		Totale	3490
			(1) Si è staccata la frazione a dritta del Panaro.		
Formigine	Formigine	2430	Castelvetro	Castelvetro	1879
	Corlo e Corletto	747		Solignano (1)	864
	Colombaro	344		Livizzano	1325
	Casinalbo	973		Totale	4068
	Magreta	1763		(1) Si è staccata la frazione a sinistra del Tiepido.	
	Totale	6257			
Nonantola	Nonantola	4011	Caposanto	Camposanto	2411
	Rubbiara	367		Cadecoppi (1)	1192
	Redù	767		Solara	1658
	Bagazzano (1)	390		Totale	5261
		Totale	5535		(1) Si è staccata la frazione sulla dritta del Panaro.
Sassuolo	Sassuolo	4886	S. Felice	S. Felice	3656
	Braida	452		S. Biagio	1984
	S. Michele	735		Rivara	2789
	Montegibbio	354		Totale	8429
	Totale	6427			
Prignano	Prignano e Moncerato	793	Finale	Finale (città)	7064
	Castelvecchio	420		Massa	3033
	Pigneto	568		Reno	1450
	Saltino	538		Casoni (1)	145
	Morano	286	Totale	11692	
	Sassomereò	226		(1) Frazione di Cadecoppi a dritta del Panaro.	
	Montebaranzone con Pescarola	926			
	Totale	3757	Vignola	Vignola (1)	3153
				Campiglio	750
			Totale	3903	
			(1) Si è staccata la frazione sulla dritta del Panaro.		
Fiorano	Fiorano	1718	Maranello	Maranello (1)	1029
	Spezzano	1002		S. Venanzio	605
	Nirano	185		Torre con Gorzano	1008
	Totale	2905		Fogliano	242
			Totale	2884	
Ravarino	Ravarino	2775		(1) Si è unita la frazione di Solignano sulla sinistra del Tiepido.	
	Stuffione	1457			
	Totale	4232			

(Segue) Intendenza Generale di Modena

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione	COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione
Mirandola	Mirandola (città)	2943	Rubbiera	Rubbiera	1678
	S. Martino in Carano	637		S. Faustino di Rubbiera	660
	Roncole	1935		Fontana	673
	Vigona	567		Marzaglia	934
	Cividale	1625		Casale S. Agata	215
	Quarantoli	1373		Totale	4160
	Mortizzuolo	1239			
	Gavello	805			
S. Martino in Spino	666	Marano	Marano	1147	
Tramuschio	480		Denzano	250	
Totale	12270		Villa bianca	169	
			Ospitaletto	518	
			Festà	318	
		Totale	2432		

Intendenza Generale di Reggio

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione	COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione
Reggio	Reggio (città)	18496	Correggio	Correggio (città)	2604
	Ospizio	1150		Mandriolo	599
	S. Prospero de' Strinati	901		Mandrio	649
	Manca ale	1250		S. Martino	1307
	Pratofontana	529		S. Biagio	1017
	Sesso	1797		Fazzano	478
	Gavazza	1274		Lemizzone	495
	S. Maurizio	1499		Budrio	696
	Masone	960		S. Prospero di Correg- gio	1033
	Marmirolo	796		Fosdondo	770
	Roncadella	307		Canolo	1144
	Gavasseto	733		Prato	911
	Fogliano di Reggio	601	Totale	11703	
	S. Pellegrino	1918			
	Canali	753	Scandiano	Scandiano	1143
	Rivalta	1493		Fellegara	728
	Coviolo	1024		Arceto	1599
	S. Bartolomeo	855		Cacciola	338
	Codemondo	624		Chiozza	591
	Pieve Modolena	1465		S. Ruffino	339
Cella	1230	Ventoso		796	
Cavazzoli	1043	Jano		524	
Roncocesi	676	Pratissolo		558	
Cadè	841	Rondinara		379	
Massenzatico	1450	Totale	6995		
Sabbione	538				
Bagno	1455	Castelnovo di Sotto	Castelnovo	2414	
Gaida	554		Cogruzzo	1293	
Totale	46222		S. Savino	715	
			Meletole	1091	
Quattro Castella	Quattro Castella	1581	Totale	5543	
	Roncolo	358			
	Salvarano	514			
	Montecavolo	745			
Totale	3196				

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione	COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione	
Rio	Rio	1996	Bagnolo	Bagnolo	1310	
S. Ilario	S. Ilario	2182		Pieve Fossa	792	
	Calerno	1572		S. Michele della Fossa	386	
	Totale	3754	S. Tomaso della Fossa	1015		
Ciano	Totale	3754		Totale	3503	
	Ciano	628	Campegine	Campegine	3469	
	Canossa	140	Cadelbosco Sopra	Cadelbosco sopra	2649	
	Monchio	189		Cadelbosco sotto	1226	
	Roncaglio	497		Argine	1016	
	Rossena	562		Seta	772	
	Vedriano	362		Totale	5663	
	Selvapiana	—				
	Compiano d'Enza	63	Albinea	Albinea	1000	
	Borzano	166	Montericco	816		
Ceredolo	194	Borzano	1161			
Totale	2801	Totale	3067			
Castelnovo ne' Monti	Castelnovo	1330	Baiso	Baiso	1414	
	Campolungo	493		S. Romano	365	
	Gatta	141		Visignolo	174	
	Ginepreto	204		Levizzano	609	
	Vologno	330		S. Cassiano	569	
	Garfagnolo	509		Debbia	93	
	Costa de' Grassi	353	Totale	3224		
	Frascaro	184				
	Cagnola	303	Castello	488		
	Felina	1141	S. Andrea	164		
	Monte Castagneto	209	Pantano	579		
	Villa Berza	316	Pianzano	242		
	Gombio	448	Poiago	176		
Nigone	271	Vallestra	256			
Totale	6232	Casteldaldo	279			
Montecchio	Montecchio	4100	Carpineti	S. Pietro	214	
Bibbiano	Bibbiano	2930		S. Donnino	624	
	Barco	1659		S. Vitale	181	
Totale	4589	Bebbio		264		
Cavriago	Cavriago S. Nicolò	1517		Onfiano	243	
	id. S. Terenziane	1814		Pontone	532	
	Totale	3331		Busanella	137	
				Totale	4379	
Poviglio	Poviglio	3118		S. Polo	S. Polo	1799
	Fodico	532			Grassano	461
	S. Sisto	1006	Totale		2260	
	Casalpb	311				
	Enzola	332				
Totale	5299					

(Segue) Intendenza Generale di Reggio

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione	COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione
Vezzano	Vezzano	849	Pieve S. Vincenzo	Pieve S. Vincenzo . .	555
	Muzzadella	688		Ramiseto	499
	Casola Canossa	311		Camporella	203
	Montalto	811		Cereggio	142
	Paderna	209		Succiso	379
	Totale	2868	Miscoso	230	
			Gazzolo	158	
			Totale	2166	
Castellarano	Castellarano	844	Casalgrande in Salvaterra	Casalgrande	1264
	Cadiroggio	325		Salvaterra	874
	Montebabbio	438		Dinazzino	720
	Roteglia	320		Villalunga	143
	S. Valentino	654		S. Antonino	384
	Totale	2581	S. Donnino di Liguria	429	
			Totale	3814	
Toano in Cavola	Toano	404	Vetto	Vetto	690
	Cerè Marabino	253		Cola	465
	Cavola	514		Rosano	176
	Corneto	297		S. Stefano	341
	Manno e Visiogo	254		Croara	539
	Massa	377		Gottano	151
	Ceredolo	181		Totale	2362
	Vogno	163			
	Monzone	410			
Quara	210				
	Totale	3063			
Busana	Busana	501	Ligonchio	Ligonchio	435
	Frassinedolo	85		Vaglie	196
	Cervarezza	320		Piolo	136
	Talada	311		Montecagno	153
	Nismozza	160		Caprile	64
		Totale		1377	Cinquecerri
			Casalino	183	
			Ospitaletto	73	
			Totale	1528	
Gazzano	Gazzano	441	Casina	Sarzano	976
	Morsiano	521		Pavullo reggiano . . .	1021
	Novellano	212		Leguigno	429
	Cervarolo	315		Giandeto	499
	Civago	849		Cortogno	317
	Asta	516		Pianzo	378
	Totale	2854	Totale	3620	
Viano	Viano	634	Culagna	Culagna	413
	Castello di Querzola .	251		Acquabona	138
	S. Giovanni id.	546		Cerreto nell'Alpi . . .	353
	Casola id.	196		Valbona	183
	S. Pietro id.	261		Vallisnera	286
	Regnano	380		Totale	1373
	Totale	2268			

(Segue) Intendenza Generale di Reggio

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione	COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione
Villa Minozzo	Villa Minozzo	509	Gattatico	Gattatico	767
	Carniana	282		Praticello	1218
	Minozzo	521		Olmo	488
	Poiano	70		Casaltono	147
	Febbio	534		Nocetolo	846
	Gova	287		Taneto	701
	Secchio	203		Martorano	59
	Costabona	178		Totale	4226
	Coriano	308			
	Sologno	591			
	Ceré Sologno	361			
	Carù	167			
Totale	4011				

Intendenza di Massa

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione	COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione
Massa	Massa (città)	5801	Fivizzano	Fivizzano (città)	2347
	Ponte	2293		Agnino	605
	Mirteto	3690		Aiola	142
	Forno	1142		Alebbio	289
	Antona	1581		Arlia	244
	Pariana	333		Bottignana	135
	Altagnana	288		Canneto	185
	Totale	15068		Cecina	205
Carrara	Carrara (città)	7406		Cerignano	438
	Fontia	482		Ceserano	502
	Fossola	1301		Colla	191
	Sorgnano	276		Collecchia	205
	Gragnana e Noceto	953		Collegnago	137
	Castelpoggio	428		Cotto	277
	Torano	809		Debicò	114
	Miseglia	340		Equi	173
	Colonnata	343		Gassano	558
	Bedizzano e Bergiola	1071		Isolano	80
	Codena	526		Magliano	157
Totale	13935	Mommio		270	
Fosdinovo	Fosdinovo	1854		Moncigoli	235
	Viano	743		Monte de' Bianchi	521
	Ponzanello	513		Monzone	342
	Tendola	488		Po	183
	Gragnola	404	Pognana	281	
	Giucano	373	Posara	288	
	Marciaso	373	Quarazzana	176	
	Posterla	294	Rometta	192	
	Pulica	255	Sassalbo	523	
	Carignano	112	Soliera	524	
	Cortila	92	Spicciano	102	
Totale	5501	Tenerano	191		
		Terenzano	279		
		S. Terenzo	540		
		Turano	110		
		Vendaso	311		
		Verrucola	235		
		Vinca	549		
		Totale	12816		

(Segue) Intendenza di Massa

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione	COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione
Avenza	Avenza	3254	Licciana	Licciana	651
Montignoso	Montignoso S. Vito . . .	1576		Panicale	502
	id. S. Eustachio	523		Monti	817
	Totale	2099		Pontebosio	162
Podenzana	Podenzana	920		Bastia	261
	Montedivalli	799		Cisiliana	199
	Totale	1719	Varano	527	
Comano	Comano	804	Apella	293	
	Camporaghena	296	Totale	3412	
	Crespiano	746	Terrarossa	Terrarossa	500
	Torsana	62		Riccò	584
Totale	1908	Totale		1084	
Aulla	Aulla	1095	Casola	Casola	278
	Bibola	298		Argigliano	169
	Bigliolo	634		Reusa	188
	Gorasco	211		Casciana	198
	Olivola	1025		Luscignano	280
	Pallerone	579		Ugliancaldo	251
	Vecchietto	327		Codiponte	404
	Totale	4169		Offiano	603
Albiano	Albiano	528	Regnano	484	
	Capriogliola	732	Totale	2855	
	Totale	1260	Rocchetta	Rocchetta	321
Tresana	Tresana	603		Suvero	554
	Bola	358		Cavanella	266
	Carraggia	411		Stadomelli	242
	Giovagallo	400	Beverone	205	
	Novedigola	342	Totale	1588	
	Barbaraseo	468	Calice	Calice S. Maria	648
	Villa	767		Veppo	533
Totale	3349	Madignano		1191	
		Calice Castello		320	
		Borseda		372	
		Totale	3064		

Intendenza del Frignano

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popo- la- zione	COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popo- la- zione		
Pavullo	Pavullo e Montebizzo	1612	Lama	Mocogno	1120		
	Crocette con Viecave	327		Fiumalbo	Pianorso, Casarola e Rancidoro	735	
	Coscogno	344			Cadignano	255	
	Benedello e Chiagnano	674			Montecenerè	438	
	Iddiano e Camurana .	326			Vaglio con Valdalbero	566	
	Castagneto	463			Sassostorno	338	
	Verica (1)	720			Barigazzo	207	
	Niviano e Lavacchio .	562			Totale	3659	
	Sassoguidano	220			Palagano	Palagano	1394
	Montorso	217				Savoniero	211
	Miceno	641				Susano	203
	Montebonello	567		Costrignano		418	
	Frassinetti	352		Bocassuolo		676	
	Montecuccolo	404		Totale	2902		
	Gaiato con Valdisasso	528		Pievepelago	Pievepelago	1287	
Renno e Sassorosso (2)	425	S. Annapelago	827				
Camatta	254	S. Andrea Pelago	562				
Olina (3)	421	Roccapelago	583				
Monzone	509	Tagliole	365				
Totale	9566	P. an de Lagotti	1189				
		Totale	4813				
Montefiorino	Montefior. con Vetriola	829	Frassinoro	Frassinoro	1103		
	Rubbiano	386		Sassatella	128		
	Casola	591		Cargedolo	175		
	Farneta	404		Riccovolto	925		
	Gusciola	247		Fontanaluccia	939		
	Macognano	142		Rovolo	292		
	Lago	248		Romanoro	532		
	Monchio e S. Giulia .	621		Totale	4094		
Totale	3468	Fanano	Fanano	1325			
Montefestino in Serramazzone	Montefestino		280	Lotta	107		
	Pazzano		409	Trentino	578		
	Gianarolo		175	Trignano	267		
	Valle		225	Serrazzone	580		
	Ligorzano e Bastiglia		759	Canevare	554		
	Varana		386	Ospitale	869		
	Faeto		222	Fellicarolo	777		
	S. Dalmazio		647	Totale	5057		
	Selva		559				
	Pompeano	374					
Rocca S. Maria	303						
Montagnana	341						
Riccò	587						
Totale	5267						
Riolunato	Riolunato	515					
	Castello	277					
	Groppo	337					
	Castellino di Brocco .	132					
	Serpiano	186					
Totale	1447						

(1) Si è staccato Cassellano sulla dritta del Panaro.

(2) Si è staccato la frazione sulla destra di Panaro.

(3) Si è staccato la parte sulla destra di Panaro.

(Segue) Intendenza del Frignano

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione	COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione
Polinago	Polinago	921	<i>(Segue)</i> Guiglia	Ciano	486
	Gombola	1075		Castellino delle For- niche	271
	S. Martino Vallata . .	372		Samone	512
	Cassano	326		Gainazzo	105
	Brandola	539		Totale	4076
	Totale	3233			
Sestola	Sestola	913	Montese	Montese	649
	Roncoscaglia	332		Maserno e Riva	952
	Castellaro	205		Ranocchio	450
	Vesale, meno Valdis- sasso (1)	756		Montespecchio	152
	Rocchetta Sandri . . .	392		Salto	409
		Totale		2598	S. Martino
			Iola e Monteforte . . .	492	
			Castelluccio di Mosche- da	472	
			Cassellano	117	
			Semelano, Bertocchi e Montalto	807	
			Totale	4782	
(1) Si unisce la frazione di Renno situata sulla dritta del Panaro.					
Montecreto	Montecreto	670	Zocca	Zocca e Montalbano . .	945
	Magrignana	206		Missano	513
	Acquaria (1)	746		Rosola, Verucchia e Montequetiolo	740
	Totale	1622		Montombraro	824
				Montecorone	719
				Montetortore	852
			Totale	4593	
Guiglia	Guiglia	714			
	Rocchetta	319			
	Montorsello	654			
	Pieve di Trebbio . . .	297			
	Rocca Malatina	718			
		2702			

Intendenza di Guastalla

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione	COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popola- zione
Guastalla	Guastalla (città)	2640	Reggiolo	Reggiolo	3640
	S. Rocco	1171		Brugneto	1501
	S. Girolamo	695		Villanova	825
	S. Martino	928		Totale	5966
	Villa Pieve	3468	Gualtieri	Gualtieri	2714
	Tagliata	642		S. Vittoria	1981
	Totale	9544	Pieve Saliceto	1162	
			Totale	5857	
Brescello	Brescello	2648	Campagnola	Campagnola	2806
	Leontigione	1781		Coguento	335
	Sorbolo a mane, fra- zione di Enzola	403		Totale	3141
	Totale	4832			

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popo- lazione	COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popo- lazione
Novellara	Novellara	4481	Fabbrico	Fabbrico	2809
	S. Bernardino	792		Luzzara	Luzzara
	S. Giovanni della Fossa	685	Codisotto		1310
	S. Maria della Fossa	674	Casoni		1332
Totale	6632	Rotta	1130		
Borello	Boretto	3882	Tagliata	344	
			Totale	7591	

Intendenza di Garfagnana

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popo- lazione	COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popo- lazione
Castelnovo	Castelnovo (città)	3125	Fosciandara	Migliano	827
	Cerretoli	264		Lupinaia	232
	Antisciana	150		Treppignana	193
	Colle	266		Riana	299
	Palleroso	300		Totale	1551
	Rontano	419	Galliciano	Galliciano	1428
	Gragnanella	215		Verni	268
Totale	4739	Bolognana		221	
Camporgiano	Camporgiano	523		Cardoso	450
	Casciana	202		Fiattono	338
	Cascianella	140		Perpoli e Campo	228
	Casatico e Vitoio	251	Totale	2933	
	Puglianella	200	Minucciano	Minucciano	369
	Roccalberti	175		Agliano	157
	Poggio	369		Albiano	102
Sillicano	533	Gremolazzo		154	
Totale	2393	Gorfigliano		572	
Castiglione	Castiglione S. Pietro	795		Castagnola	91
	id. S. Michele	411	S. Lorenzo	344	
	Chiozza	1171	Metra	128	
	Cerageto	307	Pugliano	191	
	Valbona	406	Sermezzana	143	
	Mozzanelle	131	Totale	2251	
Giuncugnano	Giuncugnano	427	Molazzana	Molazzana	550
	Migliano	719		Cascio	352
	Totale	1146		Sassi	476
Carregine	Carregine	561		Brucciano	214
	Capricchia	535		Eglio	239
	Isola Santa	143		Alpi di S. Antonio	369
	Fabbriche	114	Totale	2200	
	Capanne di Carregine	217			
Totale	1570				

(Segue) Intendenza di Garfagnana

COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popo- lazione	COMUNI	PARROCCHIE e Frazioni dipendenti	Popo- lazione	
Pievefosciana	Pievefosciana	1167	Trassilico	Trassilico	641	
	Roncagliana	158		Fabbriche di Trassilico	747	
	Ponticosi	348		Vallico sotto	571	
	Sillico	631		Vallico sopra	309	
	Bargecchia	143		Gragliana	237	
	Totale	2447		Totale	2505	
Piazza	Piazza e Petrognano	227	Vagli Sotto	Vagli sotto	694	
	S. Michele	131		Arni	212	
	Nicciano e Gragnana	461		Vagli sopra	743	
	S. Anastasio	272		Roggio	366	
	Cogna	190			Totale	2015
	Borsigliana	226	Villa Colle- mandina	Villa Collemantina	560	
	Livignano	127		Corfino	830	
S. Donnino	158		Massa	362		
	Totale	1792		Sassorosso	152	
S. Romano	S. Romano	492		Magnano	287	
	Sillicagnana	358		Totale	2191	
	Sambuca	280	RIASSUNTO			
	Verrucola e Vibbiana	325	INTENDENZE		Numero dei Comuni	Popo- lazione
	Orzaglia	132	Modena, <i>Intendenza Generale</i>	33	210375	
	Capiagnana	177	Reggio <i>id.</i>	34	169437	
	Totale	1764	Massa <i>Intendenza . . .</i>	16	77211	
Sillano	Sillano	659	Frignano <i>id.</i>	16	63933	
	Dalli sopra e sotto	452	Guastalla <i>id.</i>	9	50254	
	Soraggio	985	Garfagnana <i>id.</i>	17	38779	
	Totale	2096		Totale	125	609989
Vergemoli	Vergemoli	509				
	Calomini	246				
	Forno Volasco	458				
	S. Pellegrinetto	447				
	Campolemisi	375				
	Totale	2035				

198. Promulgazione della Legge Sarda
23 giugno 1855 sull'esercizio delle
linee telegrafiche.

5 dicembre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Considerando che le disposizioni

sull'esercizio delle linee telegrafiche
ora vigenti in queste Provincie non
stanno più in relazione colla Legge
sulla pubblica sicurezza pubblicata
nelle Provincie stesse;Sentiti i Direttori dei Ministeri del-
l'Interno e dei Lavori Pubblici,

Decreta:

Si manda pubblicare la Legge Sarda
25 giugno 1855 sullo stabilimento ed

esercizio delle linee telegrafiche, la quale è del tenore seguente ed avrà forza di legge nelle Provincie Modenesi cominciando dal 1° gennaio 1860.

(Segue il testo della Legge)

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 5 dicembre 1859.

FARINI

I Direttori dei Ministeri
dell'Interno e dei Lavori Pubblici in Modena
L. CARBONIERI — G. TIRELLI

199. Reintegra di Giovanni Jacoli nel diritto alla totalità della pensione di riposo.

.... dicembre 1859 (1).

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

INCARICATO DEL GOVERNO DELLE ROMAGNE

Vista la rappresentanza del cavaliere Giovanni Jacoli, R. Delegato Provinciale del Frignano al cessare del Governo Austro-Estense, e i documenti prodotti all'oggetto di conseguire la pensione;

Considerato che, sebbene i servigi del cavaliere Jacoli datino dall'anno 1805, pure, stante la interruzione di alcuni anni che si osserva nei servigi stessi, non avrebbe diritto a titolo di pensione che a due terzi circa dell'ultimo suo stipendio di lire 2400;

Considerato che per i distinti servigi ch'egli prestò come militare sotto il Regno Italiano fu insignito della decorazione di Cavaliere della Corona Ferrea, e che successivamente sotto gli Austro-Estensi negli uffici militari e civili che furono affidati si comportò in guisa da meritare la pubblica estimazione;

Considerato essere atto di Governo liberale di ricompensare chi ha prestato utili ed onorati servigi al proprio Paese, sotto qualsiasi forma di Governo;

Sopra proposta del Ministro dell'Interno,

(1) Ambedue gli originali di questo Decreto esistenti negli Archivi generali di Torino mancano della indicazione del giorno in cui venne munito della firma dittatoriale.

Decreta:

Art. 1. È accordata sanatoria alle deficienze che si verificano nei titoli prodotti dal Tenente Colonnello cavaliere Giovanni Jacoli per conseguire a titolo di pensione l'intero stipendio di annue lire 2400 che era annesso alla carica di R. Delegato Provinciale dal medesimo coperta sotto il Governo Austro-Estense.

Art. 2. Nella somma di lire 2400 s'intende compresa anche la pensione di mensili lire 34.50 che dal Governo Austro-Estense fu concessa al cavaliere Jacoli per servigi resi sotto il Regno Italiano.

I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto

Modena, dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
CARLO MAYR

200. Attivazione di una strada dal Panaro alla Postale Bolognese, e concorso del Governo nella relativa spesa.

5 dicembre 1859.

Relazione del Direttore del Ministero
dei Lavori Pubblici

Eccellenza,

Viste le preci dall'E. V. rimessemi, e quali all'istessa E. V. umiliavano i Municipii di Guiglia e Vignola per ottenere l'attivazione di una strada rotabile dal Panaro per Guiglia e Zocca in comunicazione colla Postale Bolognese per la Porretta e la Toscana, onde liberare dalla più assoluta ed indebita reclusione l'esteso territorio dell'ubertosa montagna Modenese, interposta fra la destra del Panaro e il Bolognese, ho esaminato il voluminoso ma inconcludente ed ineffettivo incarto degli atti pertrattati dal cessato Governo, dal quale non ho rilevato se non la prova di tutto il miglior diritto dei reclamanti e degli sforzi e sacrifici da essi fatti per riescire, non ostante

il disfavore di quel Governo, all'intento.

Riconfermato in tale giudizio dalle risultanze di apposita visita in luogo, praticata da questo Ingegnere Segretario Presidente del Consiglio d'Arte, non esito a proporre all'E. V. l'esaudimento di quelle preci colla sanzione e firma del qui unito schema di Decreto.

In tale lusinga ho l'onore di segnarmi dell'E. V.

Devotissimo

Il Direttore G. TIRELLI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Viste le istanze dei Municipii di Zocca, Guiglia e Vignola per l'ultimazione d'uno stradale rotabile a svuoto e comunicazione commerciale con Bologna, Modena e Toscana della Montagna Modenese a contatto del Bolognese in destra del Panaro;

Apprezzati gli sforzi particolari e rilevanti sacrifici fatti da quelle popolazioni per togliersi alla degradante loro condizione e mettere anche a pubblico profitto i prodotti molteplici delle ubertose loro vallate e pendii, condannati sinora a perenzione;

Constatata la facilità dell'attuazione del progetto, pei pochi e poco dispendiosi manufatti occorrenti, salvo un ponte in caso sul Panaro, e stanti anche i non pochi tratti già ben condotti a sistemazione ed esercizio fra i Capiluoghi, ed altri convenientemente tracciati, ma che abbandonati verrebbero a mancare o perdersi;

Sopra proposta della Direzione del Ministero dei Lavori pubblici,

Decreta:

§ 1. L'apertura della strada dal Panaro ascendendo a Guiglia e per Zocca alla Postale Bolognese per la Porretta è dichiarata di pubblica utilità.

§ 2. I Comuni interessati anticiperanno le somme necessarie per le più sollecite costruzioni, riduzioni ed attivazione dei rispettivi tronchi, e ad opera completa e collaudata il Governo rifonderà loro un terzo della spesa giustificata che incontreranno.

§ 3. Saranno contemplate parti dello stradale predetto per la loro sistemazione occorrente le strade d'attacco al medesimo discendenti in destra e sinistra del Panaro rispettivamente verso Savignano e Vignola per Bologna e Modena.

§ 4. Ad opera compiuta, sarà dichiarata nazionale la strada da Modena per Spilamberto, Vignola, Marano, Guiglia e Zocca alla Postale Bolognese per la Porretta, e ne sarà quindi assunta dal Governo la manutenzione.

§ 5. L'alta direzione delle traccie e sviluppi ed opere occorrenti, ed in seguito la determinazione dell'ubicazione di un ponte in caso, e con ogni accessorio ritenuto conveniente o indispensabile sul Panaro, è riserbata al Ministero dei Pubblici Lavori, che resta incaricato dell'esecuzione del presente Decreto da pubblicarsi secondo le forme di legge.

Modena, 5 dicembre 1859.

Il Dittatore

FARINI

Il Direttore

del Ministero dei Lavori Pubblici

G. TIRELLI

201. *Assegnazione degli Uffizi ipotecari alle appartenenze del Ministero delle Finanze* (1).

16 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Sulla proposta dei Ministri di Grazia, Giustizia e Culto e della Finanza,

Decreta:

Art. 1. Tutti gli Uffizi di conserva-

(1) La Gazzetta di Modena del 18 dicembre 1859, n° 481, riporta questo Decreto sotto la rubrica — PROVINCE MODENESI. —

zione delle ipoteche sono sotto la dipendenza del Ministero di Finanza.

Art. 2. Le Disposizioni e Regolamenti contrarii al presente Decreto veugono abrogati.

Art. 3. I Ministri di Grazia, Giustizia e Culti e di Finanza sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte.

Dato a Modena, li 16 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro di Grazia Giustizia e Culti

CHIESI

Il Ministro di Finanza

PEPOLI

202. *Assegnazione degli Uffizi del Censo alle appartenenze del Ministero delle Finanze* (1).

19 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Sulla proposta dei Ministri dell'Interno e delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Tutti gli Uffizi del Censo sono sotto la dipendenza del Ministero di Finanza.

Art. 2. Le Disposizioni e i Regolamenti contrarii al presente Decreto vengono abrogati.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e di Finanza sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 19 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

203. *Parificazione delle Guardie di Finanza ai Preposti del Regno Sardo.*

19 dicembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Decreta:

Col 4° gennaio 1860 le Guardie di Finanza saranno parificate pel soldo, per l'uniforme e pel servizio ai Preposti Piemontesi.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 19 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

204. *Sospensione di pagamento d'alcuni assegni e pensioni concesse dal cessato Governo.*

23 dicembre 1859.

MINISTERO DELLE FINANZE

Ritenuto che sono già stati sospesi per ordine della cessata Direzione i seguenti assegni ch'erano stati concessi dagli ex-Duca, senza giusto titolo, a carico dello Stato:

1° italiane lire 12,000 annue a favore dei Padri Redentoristi;

2° italiane lire 2800 al Collegio dei Nobili pel mantenimento dei cavalli da sella;

3° italiane lire 1151.28 al canonico Montecuccoli ex-Elementiniere di Corte;

4° italiane lire 5000 al conte Girolamo Riccini, ex-Governatore;

5° la pensione del conte Carlo Guidelli, ex-Podestà di Nonantola;

6° la pensione al conte Andrea Valentini, Ufficiale degli Urbani;

7° la pensione alla contessa Barbara Salis;

(1) Una copia autentica sia di questo che del successivo Decreto di n.° 203 (esistente negli Archivi generali di Torino) porta in fronte la rubrica — *Province Modenesi*. — Nella *Gazzetta di Modena* (21 dicembre 1859, n.° 185) questa rubrica manca; ma nel dubbio se siano comuni a tutte le Province Emiliane o soltanto alle Modenesi, parre a noi di dover stare alle copie autentiche, manoscritte.

8° la pensione all' ex-Consigliere Fieri;

9° gli assegni al conte Alberto Bortolamasi ed al conte Luigi Ferrari Moreni, mantenuti nel Collegio dei Nobili a carico dello Stato ⁽¹⁾;

10° l'assegno vitalizio d'italiane lire 8442.70 al Monastero delle Sale-siane di Modena;

11° il frutto annuo d'italiane lire 9000 sulla cartella di Consolidato 5 giugno 1858, n° 2580, a favore della Mensa vescovile di Carpi;

12° il frutto d'annue italiane lire 595.24 sulla cartella n° 5666 a favore di monsignor Pietro Raffaelli vescovo di Reggio;

13° l'assegno di mensili italiane lire 50 a Giuseppe Cipollini di Carrara, accordatogli per remunerarlo dell'odio contro i liberali ⁽²⁾;

Ritenuto che dai Rapporti della Ragioneria 11 luglio, 17, 18 ottobre e 7 dicembre 1859 risulta:

a) che molti altri assegni e molte pensioni sono tuttora in corso, a carico dello Stato, basate soltanto all'arbitrio degli ex-Duca, senza che siano appoggiate ad alcun titolo di giustizia ed equità;

b) che altri assegni furono fatti per sovvenire alla miseria di alcune famiglie e per istruire ed educare giovani;

c) che fra gli assegni di questa ultima classe alcuni sono condizionati, altri a tempo determinato, già scaduto;

Fatto riflesso che gli assegni graziosi senza alcun titolo devono essere soppressi; e che gli altri, diretti a sollevare la miseria ed a giovare alla

pubblica istruzione, devono essere conservati;

Che però coloro i quali godono pensioni ed assegni graziosi, e precipuamente se a condizione o a tempo, devono giustificare di trovarsi tuttora nel bisogno e nella condizione contemplata;

Il sottoscritto

Decreta:

1° È sospeso il pagamento delle seguenti ulteriori pensioni ed assegni:

italiane lire 181.35 semestrali a favore del convento dei Domenicani in Modena, canone di livello per una casa goduta dalle Monache Domenicane;

italiane lire 600 annue alla Sapus Vittoria, vedova D'Odiardi;

italiane lire 480 annue alla Befini Maddalena, vedova Bassoli;

italiane lire 600 annue alla Salomoni Silvia, vedova Palmieri;

italiane lire 500 alla Casali Gesualda, vedova dell'ingegnere Bertoni, profugo Faentino;

italiane lire 180 annue all'i Cerri Luigi, Serri Luigi, Fierri Pietro, Contergiani Sante, Puccini Sorgo, Vandelli Giuseppe, individui che presero parte nel 1799 al fatto presso Pavullo contro i Francesi;

italiane lire 600 annue al conte Emilio Campi ex-Podestà;

italiane lire 1151.28 annue a monsignor Raffaelli Vescovo di Reggio per obbligazioni che aveva Francesco V al medesimo (*Chirografo 17 maggio 1846*);

italiane lire 552.60 a Valentini conte Carlo, passato dagli Urbani alle Guardie Nobili d'onore;

italiane lire 600 annue a Manini, ex-Podestà del Comune di Minozzo;

italiane lire 552.60 a Giannotti Ippolito, Tenente degli Urbani;

italiane lire 552.60 a Zuccardi Girolamo, ex-Tenente degli Urbani;

italiane lire 552.60 a Jacoli Domenico, ex-Tenente degli Urbani;

(1) Per le pensioni ed assegni di cui ai num. 5, 6, 7, 8 e 9, veggasi il precedente Decreto Ministeriale 17 ottobre (pag. 571). — Del rimanente dagli atti ufficiali che serbansi nell'Archivio della Direzione Demaniale di Modena risulta che la pensione Guidelli era di lire 828. 96, la pensione Valentini di lire 832. 60, la pensione Salis di lire 840, la pensione Fieri di lire 2954. 88, e gli assegni Bortolamasi e Ferrari Moreni di lire 620 per ciascuno. Risulta inoltre che il cessato Governo pagava annualmente per le pensioni e gli assegni sopra descritti il totale di lire 55,770.

(2) Veggansi in proposito la Relazione e il Rescritto Dittatoriale 1° ottobre (pag. 561).

italiane lire 720 annue a Don Camillo Maffei;

italiane lire 480 a Ruffini dottor Basilio, ex-Podestà di Castel Gherardini;

italiane lire 1000 annue al Marchese Giovanni Marco Gherardini, ex-Consulatore del Governo in Reggio;

italiane lire 50 mensili a Negrelli Angelo di Concordia;

italiane lire 360 annue alla Ceccopieri, vedova Desperati in Parozzi.

2° Tutte le altre pensioni, tutti gli altri assegni, dei quali non è stata finora decretata la sospensione, saranno pagati pel corrente mese di dicembre e pel gennaio 1860 (1).

3° Tutti i pensionati ed assegnatarii per titolo di grazia dovranno entro il venturo mese di gennaio 1860 produrre a questo Ministero una speciale domanda di conferma, corredata dei recapiti che dimostrino che si trovano tuttora nella condizione con-

(1) Questi pagamenti però sarebbero stati mantenuti anche oltre il termine qui stabilito, come ne fa fede la seguente Disposizione del 18 aprile 1860:

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Modena, 18 aprile 1860

Richiamata la Posizione concernente la disamina dei titoli per assegni e pensioni graziose, al pagamento delle quali venne nei decorsi mesi provvisoriamente provveduto coi precedenti Decreti n.° 2745, 3158;

Ritenuto che, sebbene la revisione dei preaccennati titoli sia omai compiuta, questa Amministrazione, per l'avvenuta soppressione del Ministero di Finanza, non trovasi autorizzata a risolvere sull'attendibilità o meno dei titoli medesimi, dappoichè disposizioni di tale natura non potrebbero annoverarsi fra gli atti di ordinaria amministrazione, pei quali unicamente venne facultizzata;

Fatto d'altronde riflesso che, in pendenza delle definitive risoluzioni che sul particolare potessero adottarsi dall'Eccelso Ministero di Finanza dietro Rapporto da rassegnarsi, è di giustizia che frattanto non abbia a sospendersi il pagamento delle surriferite pensioni ed assegni;

Ritenuto che disposizioni di simile natura sono naturalmente comprese fra gli atti di ordinaria amministrazione;

Il Segretario Generale

Dispone:

Che il pagamento degli assegni e pensioni graziose suddette abbia regolarmente a proseguire fino a nuova disposizione in contrario, fermo il disposto per quelle già colpite di sospensione col Decreto 23 dicembre 1859, n.° 12239.

La cessata Ragioneria Generale viene incaricata della compilazione dei relativi Elenchi, e la Sezione del Debito pubblico della esecuzione del presente Decreto.

TRANS

templata dalla rispettiva concessione e nel bisogno di proseguire a godere il grazioso assegno.

4° Scorso il suddetto termine senza la prodotta della domanda documentata, non sarà dato ulterior corso al pagamento delle pensioni e degli assegni.

5° La Ragioneria del Ministero dovrà avvisare della presente Disposizione i singoli pensionati ed assegnatarii all'atto in cui ritirano in questo mese il relativo mandato di pagamento.

Modena, 23 dicembre 1859.

G. PEPOLI

205. *Istituzione di una Cattedra di Economia politica nell'Università di Modena.*

28 dicembre 1859.

Relazione del Ministro della Pubblica Istruzione

Eccellenza,

Il cessato Governo Austro-Estense, come si oppose a qualsivoglia maniera d'istruzione dalla quale le popolazioni delle Provincie da esso dominate ricevessero schiarimenti e lume circa alle grandi questioni che il secolo pose sui diritti dei sudditi, sui doveri dei reggitori, sui rapporti internazionali, così più specialmente fu sempre contrario alla istituzione nella Università di Modena di una Cattedra di Economia politica, dalla quale sarebbero state promulgate dottrine che avrebbero messo in aperto i mali atti della sua dispotica amministrazione.

Laonde l'Ateneo di questa illustre Città manca di un insegnamento che posseggono quelli di Bologna e di Parma e persino le scuole universitarie di Piacenza, e che l'ultima Legge Sarda sull'istruzione pubblica annovera tra i corsi ordinarii ed obbligatorii della Facoltà di leggi.

A riparare la grave mancanza, e all'oggetto di accomodare viemaggiormente i nostri Istituti a norma di quelli che sono negli altri Stati di S. M. Vittorio Emanuele II, il sotto-

scritto propone all'E. V. il Decreto qui unito.

Modena, 28 dicembre 1859.

A. MONTANARI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta :

È istituita una Cattedra di Economia politica nella Regia Università degli studi in Modena.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, il 28 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro di Pubblica Istruzione

A. MONTANARI

206. *Autorizzazione al Monte di Pietà in Reggio per l'impiego di un'annua somma nella fondazione e manutenzione di un Asilo Infantile.*

3 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Visto il partito preso dalla Amministrazione del Sacro Monte di Pietà in Reggio nel 9 dicembre 1859;

Viste le spiegazioni date alla deliberazione dal Presidente della pia Opera con foglio in data 28 dicembre 1859;

Sopra proposta del Ministro dell'Interno,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta :

1. L'Amministrazione del Sacro Monte di Pietà in Reggio è abilitata ad erogare la somma di lire cinquemila italiane annue a favore di un Asilo infantile da istituirsi a beneficio dei poveri del Comune di Reggio, ed a mettere gratuitamente a disposizione

dell'Asilo locali di proprietà del Sacro Monte.

2. La somma delle lire cinquemila dovrà essere prelevata dagli avanzi delle rendite del Sacro Monte, adempiuti gli obblighi tutti della sua primitiva istituzione.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Modena, 3 gennaio 1860.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

207. *Aumento della imposta fondiaria.*

4 gennaio 1860

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Considerando che, essendo comuni le spese, è di giustizia che tutte le R. Provincie dell'Emilia concorrano in eguale proporzione a sostenerle;

Considerando che l'imposta prediale delle Provincie Modenesi, in relazione alla popolazione, al censo ed alla rendita, è di non poco inferiore all'imposta prediale delle Provincie Parmensi e delle Romagne;

Vista la relazione del Ministro delle Finanze, e sulla proposta del medesimo,

Decreta :

La tassa fondiaria delle Provincie Modenesi è portata a centesimi quindici e quattro millesimi per ogni lira di rendita imponibile.

Tale aumento avrà luogo colla prima rata del corrente anno, e proseguirà fino a nuova disposizione.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme dalla Legge volute.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 4 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

208. *Disposizioni transitorie per l'applicazione della Legge Sarda 15 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza.*

8 gennaio 1860

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Visto il Decreto dittatorio 50 novembre p. p., col quale veniva promulgata nelle Province Modenesi, per avere effetto il 1° del corrente anno, la Legge Sarda di pubblica sicurezza 15 novembre stesso;

Visto l'altro decreto Dittatorio del 27 dicembre scorso, con cui si chiama in vigore nelle Regie Province dell'Emilia pel 1° maggio p. v. il Codice penale Sardo, col quale la Legge di pubblica sicurezza è strettamente coordinata;

Considerando essere necessaria in tutte le Regie Province dell'Emilia una piena uniformità di leggi e di ordinamenti, ed essere d'uopo in pari tempo di provvedere con disposizioni transitorie per la regolare applicazione della suddetta Legge nelle Province Modenesi allo scopo che sia posta in armonia col Codice criminale tuttora vigente;

Sovra proposta dei Ministri dell'Interno, di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta :

Art. 1. Si manda a pubblicare nelle Province Parmensi e Romagnole il Decreto Reale Sardo 15 novembre 1859 sull'ordinamento della pubblica sicurezza, che nelle medesime avrà forza di legge a cominciare dal 1° maggio p. v., cessando allora tutte le Leggi e i Regolamenti di polizia presentemente conservati.

Art. 2. I Giudicenti delle Province Modenesi giudicheranno a tutto il 50 aprile p. v. dei titoli che nella Legge predetta di pubblica sicurezza sono rispettivamente demandati ai Tribunali provinciali e di circondario ed ai Giudici di mandamento.

Art. 3. I provvedimenti riservati in

detta Legge ai Governatori delle Province saranno demandati agl'Intendenti generali; ed ove occorra la sanzione del Potere Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, la sanzione si darà dal Governatore Generale e il parere verrà emesso dall'Intendente generale in Consiglio d'Intendenza.

Art. 4. La pena del carcere comminata dalla Legge di pubblica sicurezza sarà estensibile da 6 giorni a 6 mesi: la pena della multa verrà applicata secondo le norme stabilite dagli articoli 23, 24, 25 e 26 del vigente Codice criminale: le pene di polizia consisteranno nella detenzione da uno a cinque giorni e nell'amenda da pagarsi all'Erario nazionale da franchi 2 a franchi 50.

Art. 5. La pena criminale cui si riferisce l'articolo 75 della Legge di pubblica sicurezza s'intenderà quella menzionata ai numeri 3 e 4 dell'articolo 10 del predetto Codice criminale.

Art. 6. Le mancanze che secondo il Regolamento di polizia 12 febbraio 1854 appartengono alla classe dei delitti anziché a quella delle contravvenzioni, e così pure i giuochi d'azzardo, la delazione e la ritenzione d'armi, non previste dal Codice criminale, saranno passibili delle pene nel Regolamento stesso stabilite, e ne spetterà il giudizio ai Giudicenti.

Art. 7. I rimedii dell'appellazione e del ricorso in revisione avranno luogo secondo le massime e i modi prescritti dal vigente Codice di procedura criminale.

Art. 8. Gli oggetti sequestrati, di cui all'articolo 97 della Legge di pubblica sicurezza, ed il loro valore, nei luoghi dove non sono Asili infantili o Congregazioni di carità, saranno devoluti al Comune, da erogarsi in beneficio dei poveri.

Art. 9. I processi pendenti saranno ultimati dalle Autorità politiche presso le quali vennero incominciati, secondo le norme stabilite dal predetto Regolamento 12 febbraio 1854.

Art. 10. I Ministri dell'Interno e di

Grazia, Giustizia e Culti, ciascuno per la parte che rispettivamente lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena nel Palazzo Nazionale, li 8 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti

CHIESI

Il Ministro dell' Interno

C. MAYR

209. *Proclamazione del Crostolo a Giornale ufficiale della Provincia di Reggio.*

17 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Sopra proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Il *Crostolo*, giornale che si pubblica a Reggio, è dichiarato Giornale ufficiale per l' inserzione degli atti giudiziari ed amministrativi della Provincia di Reggio.

Art. 2. I Ministri di Grazia, Giustizia e Culti e dell' Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 17 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

210. *Designazione dei Ricevitori delle imposte erariali e comunali nei Comuni di nuova creazione.*

21 gennaio 1860.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il Decreto di S. E. il Dittatore delle Regie Province Modenesi e Parmensi in data del 4 dicembre 1859, col quale è stata sanzionata la crea-

zione di nuovi Comuni e la variata circoscrizione degli antichi;

Considerando che per l'inevitabile ritardo delle nuove elezioni comunali non ha ancora avuto luogo il compimento definitivo della costituzione de' nuovi Comuni, per cui questi sono tuttavia mancanti di un Ricevitore loro proprio;

Che però è necessario di provvedere prontamente alla riscossione delle contribuzioni dirette e delle rendite comunitative col fissare ai contribuenti in que' Comuni il Ricevitore al quale dovranno pagare i tributi loro imposti;

Dispone:

Le contribuzioni dirette d'ogni specie dovute dai contribuenti nei nuovi Comuni non ancora provveduti di Ricevitore verranno rimosse dai Ricevitori di que' Comuni da cui dipendevano prima le Sezioni o parti di Sezione che oggi compongono tali nuovi Comuni.

Modena, 21 gennaio 1860.

PEPOLI

211. *Abolizione delle Società di mutuo soccorso contro gli incendi.*

23 gennaio 1860.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n.º 344 a pag. 446).

212. *Prefissione di un termine alla presentazione delle domande di compenso per danni politici.*

31 gennaio 1860.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n.º 350 a pagg. 448 - 449).

213. *Riordinamento dell'Accademia di Belle Arti in Carrara.*

7 febbraio 1860.

Relazione del Ministro della Pubblica Istruzione

Eccellenza,

L'Accademia di Belle Arti di Carrara non è nè può essere Accademia di prim'ordine; ma è scuola speciale di scultura ed importantissima, come quella che insegna tale industria di cui vive

largamente quella Provincia che per la qualità del territorio sarebbe assai povera. Per migliorare la sua condizione insieme e quella della Scuola d'ornato e Pratica del marmo di Massa, qualche cosa operò la cessata Direzione di pubblica Istruzione delle Provincie Modenesi, ma non quanto bastava. Gli stipendi della maggior parte dei professori e degli inservienti rimasero insufficienti, com'erano prima; gli assegni ai due Stabilimenti troppo inferiori ai bisogni loro; le opere di muratura, iniziate tempo prima, rimasero a mezzo con grave danno dell'insegnamento artistico, il quale non ha spazio che gli basti a svolgersi nella sua pienezza.

Il sottoscritto pertanto reputa urgente che si stanzi la somma di lire 6500 giudicata necessaria per dare compimento alle sale dei concorsi nell'Accademia di Carrara, e si affidi l'opera al Direttore di quell'Accademia; — che l'assegno annuo di lire 1000 che ha l'Accademia di Carrara s'accresca almeno fino a lire 2000, e quello esiguo di lire 100, che ha la scuola di Massa, sia portato almeno a lire 500; — che gli stipendi si modifichino in parte secondo il presente Piano:

Accademia di Carrara — Direttore, L. 2000 — Segretario Professore di Storia, L. 1800 — Professore di disegno di figura, L. 1200 — Professore d'architettura, L. 1200 — Professore d'ornato, L. 1200 — Professore d'anatomia, L. 1200 — Professore di geometria, L. 1200 — Modelli, in numero di due, L. 360 per ciascuno — Custode, L. 800 — Sotto Custode e Bidello, L. 720 per ciascuno.

Scuola di Massa — Direttore, Professore di architettura e pratica del marmo, L. 2000 — Professore di scultura, L. 1200 — Portinaio Custode, L. 720.

Il sottoscritto propone inoltre che senza dilazione sia restituita nell'Accademia di Carrara la Cattedra necessarissima di geometria elementare e meccanica applicata all'opera dei marmi, affidandola all'Ingegnere Antonio Bianchi di Fivizzano, proposto già dall'In-

tendente di Massa; — che sia restituita quella non meno necessaria di anatomia, affidandola al chiarissimo dottor Giuseppe Tenderini; — che per ultimo sia sollecitato questo Ministero di Finanza a mettere in corso la pensione dell'antico Segretario e Professore d'anatomia, Andrea Vaccà, e che, attesa la sua vecchiezza e i lunghi servizi, gli sia data intera, cioè di annue lire 720, secondo l'antico stipendio.

A. MONTANARI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro di Pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. È stanziata nel Bilancio preventivo del corrente anno la somma di lire 6500, colla quale sarà dato compimento alla costruzione delle Sale dei concorsi nella R. Accademia di Belle Arti in Carrara.

Al Direttore di quello Stabilimento è affidata la direzione dei lavori.

Art. 2. L'assegno annuo dato all'Accademia di Carrara è portato dalle lire 1000 alle lire 2000, facendo tempo dal 1° dell'anno accademico corrente.

Art. 3. Sono restituite le Cattedre di Geometria e Meccanica applicata all'opera dei marmi e di Anatomia, altra volta esistenti nella R. Accademia di Carrara.

Art. 4. L'Ingegnere Antonio Bianchi di Fivizzano è nominato Professore di Geometria e Meccanica applicata ai marmi, e il dottor Giuseppe Tenderini di Carrara Professore di Anatomia nella detta Accademia.

Art. 5. L'assegno annuo dato alla Scuola di scultura in Massa è portato dalle lire 100 alle lire 500, con effetto pure dal giorno 1° del corrente anno accademico.

Art. 6. L'emolumento annuo dei Direttori dell'Accademia di Carrara e della Scuola di Massa è fissato in lire 2000; quello del Segretario e Professore di Storia nell'Accademia stessa in lire 1800;

quello degli altri Professori in amende gli Stabilimenti in lire 1200.

Art. 7. Al Custode dell'Accademia di Carrara è dato uno stipendio di annue lire 800; al Sotto custode e Bidello dell'Accademia stessa e al Portinaio-custode della Scuola di Massa di lire 720; ai Modelli di lire 560.

Art. 8. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 avranno esecuzione dal 1° marzo prossimo in avanti.

Art. 9. Al dottor Andrea Vaccà, già Segretario e Professore di Anatomia nell'Accademia di Carrara, in vista degli ottimi e lunghi servigi dal medesimo prestati, è assegnata una pensione annua corrispondente all'intero emolumento del quale il medesimo ultimamente godeva, con effetto al giorno 1° dicembre ultimo passato.

Art. 10. I Ministri della pubblica Istruzione e delle Finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 7 febbraio 1860.

FARINI

A. MONTANARI

214. *Istituzione di una Cattedra di Anatomia patologica nella Università di Modena.*

8 febbraio 1860.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n.° 354 a pag. 450).

215. *Soppressione delle Scuole universitarie di Reggio, e fondazione nella detta Città di un Istituto tecnico agronomico.*

11 febbraio 1860.

(Veggansi la Relazione e il Decreto inseriti sotto il n.° 359 a pagg. 452-454).

216. *Proroga allo scioglimento delle Società di mutuo soccorso contro gl'incendi.*

28 febbraio 1860.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n.° 362 a pagg. 454-455).

217. *Soppressione dei diritti di esportazione sui marmi.*

29 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Sovra proposta del Ministro delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Il dazio sull'esportazione dei marmi dell'Oltreappennino Modenese, che per Decreto dittatorio del 21 novembre 1859 veniva conservato in via eccezionale e provvisoria, è abolito.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze curerà l'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 29 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
ALBICINI

218. *Reintegra di Giuseppe Bergamini nel diritto alla totalità della pensione di riposo (1).*

...marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduta la rappresentanza di Giuseppe Bergamini, Applicato di 2ª Classe nel Ministero dell'Interno in Modena, colla quale dimostra, all'appoggio di atti governativi, come, essendo entrato a servizio dello Stato nell'ottobre 1818, solo nell'agosto 1852 fu il di lui stipendio assoggettato allo sconto di legge, di guisa che il precedente non interrotto servizio di quasi quattordici anni non sarebbe valutato pel diritto a pensione nel caso di liquidazione della medesima a termini della relativa Legge ora vigente nelle Provincie Modenesi;

Ritenuto non esser giusto privare il ricorrente di quei vantaggi che sonogli

(1) L'esemplare di questo Decreto che serbasi negli Archivi generali di Torino, e sopra cui è fatta la presente pubblicazione, non porta né l'indicazione del giorno in cui venne sanzionato dal Dittatore, né la firma del Ministro dell'Interno.

dovuti per lunghi e zelanti servigi prestati;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. I servigi prestati allo Stato da Giuseppe Bergamini a contare dall'ottobre 1818 fino all'agosto 1852, pei quali il di lui stipendio non fu assoggettato allo sconto di legge, saranno ammessi e valutati per diritto a pensione nel caso che si faccia luogo alla liquidazione della medesima a favore del Bergamini.

Art. 2. Dovrà versare però alla Cassa di Finanza lo sconto del 2 per 0/0 sopra gli stipendi percetti durante detto periodo di tempo.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, li . . . marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

219. *Concessione di una pensione vitalizia per indennizzo politico alla Vedova Rosalia Franceschini.*

1 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduta l'istanza della signora Rosalia Duchier, vedova del dottor Carlo Franceschini da Reggio, in data 19 gennaio p. s., colla quale chiede un provvedimento e compenso in riguardo dei danni sofferti dal defunto suo consorte per aver preso parte attivissima nei movimenti favorevoli alla Causa italiana;

Veduta l'informazione favorevole del signor Intendente Generale di Reggio, nella quale si attesta che il Franceschini si adoprò per la Indipendenza fin dal 1821, poi nel 1831 e 1849, onde fu colpito dal cessato Governo assoluto di condanna capitale e confisca di beni; e più si fa fede della ristretta fortuna a cui la superstite famiglia sua è per tal cagione ridotta;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

1. Alla Rosalia Duchier, vedova di Carlo Franceschini di Reggio, è concessa a titolo di straordinario sussidio una pensione annua vitalizia di lire trecentosessanta (L. 360), da pagarsi mensilmente sui fondi dell'Erario.

2. Il Ministro dell'Interno e il Ministro delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Dato in Bologna, il 1° marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

220. *Riordinamento e Pianta numerica del Personale della Biblioteca Palatina.*

8 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Sovra proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Gli uffizi della Reale Biblioteca Palatina in Modena sono stabiliti come nello Specchio seguente.

Occuperanno essi uffizi e si gioveranno dei relativi stipendi le persone nominate nello specchio medesimo:

Bibliotecario . . .	L. 3000	Vice-Segretario . . .	L. 1000
Vice-Bibliotecario . . .	" 2000	Aggiunto al Meda-	
Aggiunto	" 1200	gliere	" 600
Segretario	" 1140	Portiere	" 720

Art. 2. Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore col 16 marzo volgente.

Art. 3. I Ministri dell'Istruzione pubblica e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte propria, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, li 8 marzo 1860.

FARINI

A. MONTANARI

221. *Traslazione in Reggio dell'Ufficio principale del Collegio elettorale di Rubiera.*

9 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Visto il Decreto 25 gennaio 1860, che approvò la Tabella di ripartizione dei Collegi elettorali delle Regie Province dell'Emilia;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

La sede dell'Ufficio principale del Collegio 324 è trasferita nella città di Reggio.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, da pubblicarsi nelle forme di Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 9 marzo 1860-

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

222. *Conversione a carico dello Stato di un debito dei Comuni di Modena e Reggio.*

12 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Ritenuto che in seguito di Decreto 21 luglio 1859, che autorizzò i Comuni delle Province Modenesi ad emettere boni comunali per la somma corrispondente alla rendita tanto ordinaria che straordinaria stanziata nel Bilancio preventivo del suddetto anno 1859 allo scopo che i Comuni stessi potessero concorrere alla fondazione degli ordini liberi ed alla difesa del nazionale diritto, i principali Comuni trasmisero alla Direzione delle Finanze boni comunali per non tenui somme;

Ritenuto che la Direzione suddetta non alienò che i boni dei Comuni di Modena e Reggio per la somma di italiane lire 190,000 per ciascun Comune, e ne erogò il ricavato nelle spese militari;

Considerato essere di giustizia che il debito summentovato non resti a

carico dei Comuni di Modena e di Reggio, atteso che ha servito alle spese dello Stato, e non può pretendersi che i soli due suddetti Comuni debbano sottostare ad un onere non sopportato dagli altri, e tanto più poi dopo l'unione delle Province Modenesi alle Parmensi ed alle Romagne;

Decreta:

Il debito d'italiane lire 190,000 del Comune di Modena e l'altro di pari somma del Comune di Reggio per boni comunali alienati dalla Finanza sono posti a carico dello Stato insieme al relativo frutto dal 4° agosto 1859 in avanti.

Riguardo all'estinzione dei suddetti boni rimangono ferme le disposizioni del Decreto 21 luglio 1859.

I Ministri delle Finanze e dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che verrà pubblicato nelle forme di Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 12 marzo 1860.

FARINI

223. *Amnistia pei tumulti di Pontremoli e Zeri nel gennaio 1860.*

12 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Ricorrendo nel dì 14 marzo il faustissimo anniversario della nascita di S. M. il Re Vittorio Emanuele;

Sulla proposta del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta:

Art. 1. Tutti gl'imputati pei tumulti avvenuti in Pontremoli e Zeri nel prossimo passato gennaio sono amnistiati.

Art. 2. Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 12 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

224. *Istituzione di nuovi Mandamenti.*

12 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Considerando essere necessario ed utile per la più sollecita amministrazione della giustizia l'istituire nuovi Mandamenti oltre quelli che vennero stabiliti col Decreto 27 dicembre 1859;

Sulla proposta del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta:

Art. 1. Sono creati nuovi Mandamenti in Longiano, Migliarino, Novi, Poviglio, Licciana.

Art. 2. I Mandamenti di Novi, Poviglio, Licciana eserciteranno la loro giurisdizione sopra i rispettivi Comuni.

Art. 3. Il Mandamento di Longiano estenderà la sua giurisdizione sopra i Comuni di Montiano e di Roncofreddo; e quello di Migliarino sopra i Comuni di Ostellato, Massafiscaglia, Migliaro, e sopra le ville di Parasacco, Rero, Final di Rero e Tresigallo.

Art. 4. Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 12 marzo 1860

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti

CHIESI

C.

PROVINCIE ROMAGNOLE

PROVINCIE ROMAGNOLE

1. Istituzione di una Giunta provvisoria di Governo in Bologna.

12 giugno 1859.

MUNICIPIO DI BOLOGNA

Bolognesi!

Rimasta senza Rappresentanza governativa questa Città e Provincia, il vostro Municipio sente il debito di provvedere senza ritardo alla conservazione dell'ordine pubblico e alla tutela degli interessi morali e materiali di questa Popolazione.

A questo fine ha nominato ad unanimi voti una Giunta provvisoria di Governo, composta dei signori Pepoli marchese Gioachino Napoleone, Malvezzi Medici conte Giovanni, Tanari marchese Luigi, Montanari professor Antonio, Casarini avvocato Camillo.

Confida il Municipio che saprete contenervi in modo degno di questi solenni momenti, e che tutti i buoni ed onesti presteranno il loro cordiale appoggio alla Giunta di Governo pel conseguimento dell'indicato fine.

Bologna, dalla Residenza Municipale, 12 giugno 1859.

ENRICO SASSOLI — FRANCESCO MANERI

CARLO MARSILI — LUIGI PIZZARDI

FRANCESCO BIANCHETTI — LUIGI SCARSELLI

GIUSEPPE CENERI.

2. Proclama della Giunta provvisoria di Governo in Bologna.

12 giugno 1859.

GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Cittadini!

Nei momenti supremi in cui siamo, chiamati dal Municipio onde provvedere alle necessità del Paese, ci gode l'animo che primo fra i vostri bisogni sia quello di pigliar parte anche voi alla guerra dell'Indipendenza patria.

Le nostre cure sono già volte al nobile e doveroso intento che vi proponete; ed appena costituiti in potere, ci siamo indirizzati al Magnanimo Re di Piemonte e ne abbiamo invocata la dittatura; pegno efficace di ordine, unione e vittoria.

Sebbene abbiate espresso il desiderio spontaneo ed unanime di unirvi anche voi alla gloriosa Monarchia Sabauda, pure facendo assegno sulla vostra prudenza civile, siamo certi che il partito preso nol giudicherete punto contrario al compimento dell'Idea italiana.

Animosi e concordi, meritate la libertà che vi attende serbandovi pari alla Causa che propugnate.

Bologna, 12 giugno 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI — LUIGI TANARI

CAMILLO CASARINI — GIOVANNI MALVEZZI

5. *Nomina di un Intendente e di un Consiglio d'Intendenza per la Provincia di Bologna.*

13 giugno 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Onde provvedere allo spedito e regolare andamento degli affari,

Decreta :

Art. 1. Il sig. Conte Annibale Ranzuzzi del fu Carlo è nominato Intendente della Provincia di Bologna colle attribuzioni della cessata Legazione.

Art. 2. Vengono nominati Consiglieri d'Intendenza i Signori
Conte Antonio Scarselli,
Avv. Luigi Maccaferri,
Avv. Lodovico Berti,
Ingegn. Domenico Nanni Levera,
Dott. Matteo Pedrini, Segretario.

Art. 5. Durante l'assenza del sig. dottor Pedrini, il Consigliere avv. Berti si presta a fare le sue veci.

Bologna, 13 giugno 1859.

LUIGI TANARI — GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI
GIOVANNI MALVEZZI — ANTONIO MONTANARI
CAMILLO CASARINI

4. *Scioglimento del Corpo dei Gen-darmi, ed apertura dei ruoli per la formazione di un Corpo di Veliti.*

13 giugno 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Decreta :

Art. 1. È sciolto il Corpo dei Gen-darmi.

Art. 2. È aperto il Ruolo per una nuova organizzazione.

I membri del nuovo Corpo vengono distinti col nome di Veliti.

Bologna, 13 giugno 1859.

G. N. PEPOLI — L. TANARI — A. MONTANARI
G. CASARINI — G. MALVEZZI

5. *Soppressione dei giornali e scritti politici — Fondazione di un Giornale ufficiale col titolo Monitore di Bologna.*

13 giugno 1859.

PALAZZO GOVERNATIVO

Attesa la proclamazione della Dittatura, e considerata incompatibile con tale sistema la libertà della stampa, la Giunta provvisoria di Governo

Decreta :

Art. 1. Sono proibiti tutti i giornali e scritti politici.

Art. 2. Per la pubblicazione degli Atti del Potere, e perchè la popolazione sia illuminata sui fatti importanti, il Governo avrà un organo ufficiale col titolo di *Monitore di Bologna*.

Addi 13 giugno 1859.

LUIGI TANARI — GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI
ANTONIO MONTANARI — GIOVANNI MALVEZZI

6. *Apertura di arruolamenti per la guerra d'Indipendenza, e istituzione di apposita Commissione.*

13 giugno 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Considerando come sia primo dovere e primo diritto di tutti gl'Italiani di concorrere con tutte le forze alla guerra della Indipendenza, ed avuto campo di conoscere quale sia l'entusiasmo della città di Bologna per essa,

Decreta :

Art. 1. Sono aperti i ruoli per la guerra d'Indipendenza.

Art. 2. È nominata una Commissione di arruolamento nelle persone dei signori

Principe Rinaldo Simonetti,
Principe Astorre Herculani,
Dottor Francesco Buratti,
Dottor Icilio Pancerasi,
Dottor Alessandro Berti.

La Commissione indicherà con opportuno avviso il locale di sua residenza e le ore in cui la gioventù vo-

lonterosa di servire l'Italia potrà iscrivere i propri nomi nelle gloriose file dell'Esercito del Re.

Bologna si ricordi che ha dato altra volta mirabili prove di valore e di slancio, e che non si acquista il sommo bene della Indipendenza se non con isforzi magnanimi e sacrifici di sangue.

Dalla Residenza Governativa

Dalla Residenza Governativa, Bologna 13 giugno 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI

CAMILLO CASARINI — LUIGI TANARI

ANTONIO MONTANARI — GIOVANNI MALVEZZI

7. *Istituzione di una Commissione consultiva per gli affari di Finanza.*

13 giugno 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Onde provvedere al pronto e regolare andamento finanziario,

Decreta :

Viene istituita una Commissione consultiva di Finanza, composta dei signori

Marchese Carlo Bevilacqua,
Cavaliere Emanuele Marliani,
Benedetto Osima,
Enea Bignami,
Dottor Massimiliano Martinelli.

Bologna, 13 giugno 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI

CAMILLO CASARINI — ANTONIO MONTANARI

GIOVANNI MALVEZZI — LUIGI TANARI

8. *Conferma dei pubblici funzionarii.*

13 giugno 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Decreta :

Sono confermati tutti i Magistrati e gl'Impiegati governativi attualmente in ufficio.

Bologna, 13 giugno 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI

CAMILLO CASARINI — ANTONIO MONTANARI

GIOVANNI MALVEZZI — LUIGI TANARI

9. *Nuova intestazione degli atti pubblici, e sospensione dei giudiziarii.*

13 giugno 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Decreta :

Art. 1. I Giudici e Tribunali della Città e Provincia di Bologna renderanno giustizia e rilasceranno i mandati esecutivi *In Nome della Giunta Provvisoria di Governo.*

Art. 2. Le sentenze già pronunciate non saranno eseguibili se non previa apposizione di analoga clausola sulle spedizioni autentiche e dietro semplice intimazione di queste alla parte contro cui dovrebbero eseguirsi.

Art. 3. Per tutte le sentenze non inappellabili pronunciate da Giudici o Tribunali aventi ultimo grado di giurisdizione nella città di Bologna i termini perentorii ad interporre o proseguire gli appelli ed i ricorsi si ritengono interrotti col giorno 12 corrente giugno, e non riprenderanno il loro corso se non se dopo la promulgazione di speciali disposizioni. Intanto la provvisoria esecuzione ne è sospesa.

Art. 4. Alle forme d'intestazione usate negli atti notarili e in quelli delle Magistrature civili e giudiziarie governative verrà sostituita d'ora innanzi la suespressa *In Nome della Giunta Provvisoria di Governo.*

Art. 5. Il segno di tabellionato dei Notari ed i timbri delle Magistrature governative per autenticare i loro atti conterranno nel mezzo le lettere maiuscole G. G. e nel contorno il nome del Notaro o della Magistratura.

Art. 6. È accordato per l'attivazione dei nuovi timbri il termine di dieci giorni; e intanto sarà permesso a ciascun Ufficiale l'uso di un timbro particolare, del quale dovrà dare indicazione all'Intendente della Città e Provincia di Bologna.

Dalla Residenza in Bologna, 13 giugno 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI — LUIGI TANARI

ANTONIO MONTANARI — GIOVANNI MALVEZZI

CAMILLO CASARINI

10. Proclama del Municipio di Ravenna e sua adesione al Governo di Bologna sotto la Dittatura del Re di Sardegna.

13 giugno 1859

Cittadini!

La Giunta Provvisoria di Governo per la città di Ravenna assume il potere e volge a voi, Concittadini, le prime sue parole, esortando caldamente la popolazione a mantenere l'ordine interno, il quale, se è fondamento certo in ogni tempo della pubblica prosperità, è altresì condizione indispensabile perchè un bene iniziato movimento raggiunga lo scopo politico al quale è diretto.

Legati per interessi e per situazione territoriale alla Provincia Bolognese, noi faremo adesione in nome della Città nostra al Governo centrale che in Bologna si è costituito nella giornata di ieri sotto la dittatura del magnanimo Re Vittorio Emanuele, e attenderemo le disposizioni che da quello verranno emanate rapporto al governo e alla Provincia ravennate.

Testimoni dell'ardore col quale i nostri concittadini hanno volato nelle file dell'Armata italiana, dello spirito nazionale che anima queste popolazioni e del quale nella giornata d'oggi hanno dato così luminosa prova, noi, che pienamente partecipiamo a questo grande anelito d'indipendenza, non ci limiteremo soltanto a dichiarare la nostra solenne adesione al Governo centrale di Bologna sotto la dittatura del Re sabauda, ma esprimeremo un voto caldissimo di tutti, — che possa un giorno la Città nostra essere chiamata a far parte di quella Monarchia alla quale ogni cuore italiano ha debito di riconoscenza.

La Giunta Provvisoria di Governo per la città di Ravenna adempirà coscienziosamente i doveri ai quali è chiamata, e confida nel buon senso e nel patriottismo dei Ravennati affinchè le venga agevolato il sentiero.

Ravenna dal Palazzo di Governo, 13 giugno 1859.

GIOACHINO RASPONI — IPPOLITO GAMBA
DOMENICO BOCCACCINI

11. Proclama del Municipio d'Imola e sua adesione al Governo di Bologna.

14 giugno 1859

MUNICIPIO D'IMOLA

Imolesi!

L'Autorità ha abbandonato il governo, la guarnigione, il Paese.

I membri presenti del Municipio radunati d'urgenza, ai quali si associano alcuni distinti cittadini, sentono il debito imperioso di provvedere immediatamente alla conservazione dell'ordine pubblico e agl'interessi morali e materiali di questa Popolazione. A tale effetto, cedendo al voto universale, aderiscono pienamente all'Atto della Giunta Provvisoria di Governo in Bologna del 12 giugno corrente e vanno ad invocare dalla medesima i necessari provvedimenti.

Imolesi!

Osservate pienamente l'ordine e quella nobile calma senza della quale è impossibile il conseguimento della nazionale Indipendenza.

Imola dalla Residenza Municipale, il 14 giugno 1859.

PIETRO TOSCHI — GIOVANNI GINNASI
CARLO SALVIGNI — FRANCESCO BALLARINI

12. Istituzione di una Guardia provvisoria della città di Bologna.

14 giugno 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Decreta:

Art. 1. È istituita una Guardia provvisoria della città di Bologna, la quale si comporrà di due battaglioni posti sotto gli ordini del Comandante in capo le Guardie urbane signor conte Angelo Tattini.

Art. 2. Ogni battaglione sarà formato di quattro compagnie di 150 uomini per ciascuna.

Art. 3. Il servizio sarà prestato gratuitamente.

Art. 4. Quanto alle regole per l'ammissione, saranno le stesse di quelle

già stabilite nel Regolamento della Guardia urbana in data 12 gennaio 1855.

Art. 5. Saranno aperti i ruoli nel quartiere di san Giacomo domani 15 corrente, alle ore 12 meridiane.

Dalla Residenza in Bologna, il 14 giugno 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI — LUIGI TANARI
ANTONIO MONTANARI — GIOVANNI MALVEZZI
CAMILLO CASARINI

13. *Adesione di ex-Gendarmi al nuovo Governo e relativo proclama della Giunta provvisoria.*

14 giugno 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

La parte scelta del già disciolto Corpo dei Gendarmi è passata nel Corpo de' Veliti facendo adesione al nuovo Governo. Noi abbiamo ferma speranza che il Paese troverà in essi altrettanti emuli dei valorosi Gendarmi del 1848.

Cittadini!

Se fu giusto il vostro sdegno contro quelli che si mostrarono ligi alla straniera oppressione, non siano ora colpiti dallo stesso giudizio coloro i quali, applaudendo al vostro glorioso movimento, si stringono insieme a voi per difenderlo.

Abbiamo fiducia che essi, raccolti sotto il tricolore vessillo, riceveranno da voi generosa e civile accoglienza.

Bologna, 14 giugno 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI
CAMILLO CASARINI — ANTONIO MONTANARI
GIOVANNI MALVEZZI — LUIGI TANARI

14. *Condizioni di ammissione de' Volontarii nei ruoli per la guerra di Indipendenza.*

16 giugno 1859.

COMMISSIONE D' ARRUOLAMENTO
per la Guerra d'Indipendenza

In esecuzione del Decreto pubblicato il 15 del corrente giugno dalla Giunta provvisoria di Governo, si rende noto quanto segue:

I. La Commissione ha stabilito la propria residenza e gli uffici dipendenti nei locali ad uso di caserma presso il convento della SS. Annunziata fuori di Porta San Mamolo.

II. Le iscrizioni nei ruoli si faranno ogni giorno dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane, cominciando da sabato prossimo, 18 del corrente.

III. Non saranno accettati individui di età minore dei 17 anni e maggiore dei 51.

IV. All'atto dell'iscrizione ogni volontario dovrà esibire

1. fede di battesimo;

2. attestazione del Parroco, di stato libero;

3. fedina del Tribunale criminale;

4. fedina del Giudicante criminale o del Governatore del luogo.

La sanità, e le qualità fisiche per essere ammessi saranno riconosciute da medici deputati dalla Commissione.

Volontarii!

Accettammo di buon grado l'incarico che ne diede la Giunta di Governo, nella certezza che concorrerete volentieri ad aumentare le gloriose file dell'Esercito del Re, emulando gli altri Italiani che ebbero l'alta ventura di poter primi impugnare le armi per liberare l'Italia dall'oppressione straniera.

Viva l'Italia! Viva Vittorio Emanuele!

Dalla Residenza in Bologna, il 16 giugno 1859.

Principe RINALDO SIMONETTI — Principe ASTORRE
HERCOLANI — Dottor FRANCESCO BURATTI —
Dottor ICILIO PANCERASI — Dottor ALESSANDRO
BERTI

15. *Abolizione del divieto di esportazione del bestiame e della carne salata; richiamo in osservanza della relativa tariffa.*

17 giugno 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Considerando che l'erroneo principio della proibizione assoluta applicata all'esportazione dei bestiami di ogni

genere e delle carni fresche e salate si è riconosciuto in pratica di grave danno all'industria agricola e commerciale,

Decreta :

L'Editto del 12 maggio decorso, che prescrive il divieto suindicato, rimane abrogato.

In suo luogo è rimessa in vigore pei bestiami, carni salate e grassi di maiale la preesistente facoltà libera di

esportazione sotto la Tariffa daziaria del 9 aprile, che in calce si riproduce.

La debita sorveglianza per tutti gli effetti della presente Legge viene affidata alle competenti Autorità politiche e doganali.

Dalla Residenza in Bologna, 17 giugno 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI — LUIGI TANARI

GIOVANNI MALVEZZI — ANTONIO MONTANARI

CAMILLO CASARINI

TARIFFA DAZIARIA per Bestiami, Carni salate e Grassi di maiale

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE di percezione	Dazio d'introduzione		Dazio di estrazione	
		Scudi	Baioc.	Scudi	Baioc.
Bovi e Vacche	per ogni capo	—	50	1	—
Vitelli d'allievo o manzi	id.	—	50	1	—
Vitelli bovini lattanti	id.	—	10	—	50
Bufali e Bufale	id.	—	50	—	50
Vitelli bufalini	id.	—	20	—	20
Castrati	id.	—	05	—	05
Becchi e Capre	id.	—	05	—	05
Montoni e Pecore	id.	—	05	—	05
Agnelli e Capretti	id.	—	01	—	01
Cavalli e Cavalle	id.	1	—	10	—
Carosi o Cavalli slattati per allievo	id.	1	—	10	—
Muli e Mule	id.	—	50	5	—
Muli slattati per allievo	id.	—	50	5	—
Cavalli e Muli lattanti	id.	—	10	—	10
Asini e Asine	id.	—	25	—	25
Asini slattati per allievo	id.	—	25	—	25
Asini lattanti	id.	—	01	—	01
Porci	id.	—	50	—	20
Porci da latte e Porcelli	id.	—	05	—	05
Carni salate e affumate o in altro modo preparate	per libbre 100 lorde	1	50	—	10
Grasso di maiale anche in istrutto	id.	1	—	—	10

16. *Sospensione del Periodico di Bertinoro col titolo — Il Vero Amico.*

17 giugno 1859.

Bertinoro, 17 giugno 1859

ore 11 3/4 pom.

Attesa la proclamazione della Dittatura, e ritenendo incompatibile la libertà della stampa,

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Riconoscendo nel Foglio settimanale

Il Vero Amico, che si pubblica in questa città, uno scritto in gran parte politico e senza redattore responsabile,

Decreta :

Il suddetto Foglio rimane sospeso.

SEBASTIANO SIBONI — NICOLA FABBIANINI

LUIGI Dott. AGUZZANI

17. *Conferma dei militari d'ogni arma nell'anzianità e nel grado.*

17 giugno 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Decreta :

Tutti i militari di ogni grado ed arma delle Truppe regolari, compresi i Veliti, vengono confermati nelle loro anzianità di servizio per gli effetti delle giubilazioni e pensioni, e sono mantenuti nel rispettivo grado.

S'intendono esclusi coloro pei quali il Governo trovasse delle eccezioni.

Bologna, 17 giugno 1859.

GIACCHINO NAPOLEONE PEPOLI — LUIGI TANARI
GIOVANNI MALVEZZI — ANTONIO MONTANARI
CAMILLO CASARINI

18. *Istituzione di una Scuola speciale pei Tamburi, e condizioni di ammissione alla medesima.*

17 giugno 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Decreta :

È istituita una Scuola provvisoria speciale pei tamburi onde provvedere i nuovi battaglioni in formazione.

Gli individui che aspirano ad esservi ascritti dovranno avere una età non maggiore di anni sedici nè minore di anni quattordici.

Dovranno obbligarsi ad una capitolazione di anni cinque.

La loro definitiva ammissione e quindi l'obbligo di capitolazione non avrà effetto che dopo tre mesi di esperimento, decorsi i quali, o saranno assegnati ai varii battaglioni di fanteria o saranno rinviati alle loro case se non trovati idonei.

L'Ufficio d'iscrizione è stabilito nella caserma San Gervasio.

Gli arruolamenti avranno principio dal giorno 20 di questo mese.

Gli aspiranti dovranno essere muniti della fede di nascita, fedina criminale ed atto di consenso dei propri genitori.

Bologna, 17 giugno 1859.

GIACCHINO NAPOLEONE PEPOLI
CAMILLO CASARINI — LUIGI TANARI
ANTONIO MONTANARI — GIOVANNI MALVEZZI

Vol. II. — Fatti Legislativi ecc.

19. *Ingiunzione di rilascio gratuito ai Volontarii per la guerra dei certificati occorrenti alla loro iscrizione nei ruoli.*

17 giugno 1859.

COMMISSIONE D'ARRUOLAMENTO

per la Guerra dell'Indipendenza

AVVISO

Dietro proposte da noi fatte ed analoga partecipazione oggi avuta dalla Giunta di Governo, rendiamo noto:

Che tanto i Tribunali ed i Giudicanti o Governatori quanto gli Ufficiali dei battisteri ed i RR. Parochi rilasceranno *gratis* i certificati che a forma della nostra Notificazione 16 corrente dovranno esibirsi dai Volontarii.

Teniamo pure opportuno di avvertire che le fedi di battesimo sono chieste al solo scopo di giustificare l'età; che le attestazioni dei Parochi debbono unicamente riferire dello stato libero; che saranno norma per la condotta degli individui le fedine criminali, della cui importanza spetta a noi il giudicare.

Non resta dubbio sulla prontezza degli Uffici nel soddisfare alle domande per ottenere i detti certificati.

Bologna, 17 giugno 1859.

Principe RINALDO SIMONETTI — Principe ASTORRE
HERCOLANI — Dott. FRANCESCO BURATTI
Dott. ICILIO PANCERASI — Dott. ALESSANDRO BERTI

20. *Istituzione di una Guardia cittadina in Fano; conferma degli impiegati governativi; nuova intestazione degli atti pubblici, e nuova forma dei segni di tabellionato e dei suggelli d'ufficio.*

17 giugno 1859.

GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

della Città e Distretto di Fano

Considerando che la prima necessità di un Paese nel cambiamento di Governo è la tutela dell'ordine pubblico, l'inviolabilità della proprietà, degli istituti pubblici e di educazione, e che a tal uopo è necessaria una forza di pubblica sicurezza;

Decreta :

1. È istituita una guardia cittadina gratuita, composta di oneste e probe persone; al quale scopo invita tutti i cittadini che posseggano un'arma conveniente da fuoco ad iscrivere i loro nomi presso la Commissione organizzatrice rappresentata dai signori Enrico Ing. De-Poveda, Cesare Fabbri, Giuseppe Benini, Vincenzo Rossi, la quale indicherà il locale di sua residenza. Appena organizzata tal Guardia, la Giunta nominerà i suoi Capi.

In ogni altro Municipio del Distretto viene egualmente nominata dalla Giunta provvisoria di Governo una Commissione per l'organizzazione di una Guardia di pubblica sicurezza.

2. Considerata la necessità di completare il corpo della Magistratura municipale di questo Paese e di renderle un Capo nella persona del suo Gonfaloniere.

Decreta :

Il sig. Conte Ludovico Bertozzi è nominato Gonfaloniere ed il sig. Conte Stefano Amiani è nominato Anziano di questo Municipio.

Le Magistrature municipali della Città e Distretto non potranno convocare i Consigli nè adottare alcun rilevante provvedimento amministrativo e finanziario se non dietro la debita approvazione della Giunta provvisoria di Governo.

3. Considerato che l'azione governativa concentrata nella Giunta stessa

esclude ogni altra ingerenza delle Autorità del cessato Governo.

Decreta :

Il sig. Governatore attuale rimane conservato nel suo ufficio per la giurisdizione civile e criminale. Così vengono confermati tutti gli altri impiegati governativi attualmente in servizio, che non si ritirano spontaneamente.

4. Coerentemente alla costituzione del Governo Provvisorio e alle misure sopra decretate, tutti gli atti pubblici notarili e quelli delle Magistrature civili e giudiziarie saranno intestati *In Nome della Giunta Provvisoria di Governo della Città di Fano e Distretto*. La giustizia sarà resa in nome della Giunta provvisoria di Governo finchè non si costituisca un'Autorità centrale.

Il segno di tabellionato dei notari ed i timbri delle Magistrature governative per autenticare i loro atti conterranno nel mezzo le lettere maiuscole *G. P.* e nel contorno il nome del Notaro o del Magistrato.

È accordato per la attivazione dei nuovi timbri il termine di giorni dieci; e intanto sarà permesso a ciascuno Ufficiale l'uso di un timbro particolare, del quale dovrà dare indicazione alla Giunta provvisoria di Governo.

Fano, il 17 giugno 1859.

CAMILLO MARCOLINI — C. ANNIBALE DI
MONTEVECCHIO — GABRIEL ANGELO GABRIELLI
GIROLAMO Dott. CIVILOTTI

21. *Protesta del Sommo Pontefice Pio IX dinanzi al Collegio dei Cardinali contro gli atti e fatti politici occorsi nelle Province Romagnole.*

20 giugno 1859.

VENERABILES FRATRES

Ad gravissimum, quo cum bonis omnibus propter bellum inter catholicas nationes excitatum premimur, dolorem maximus accessit moeror ob luctuosam rerum conversionem ac perturbationem quae in nonnullis Pontificiae Nostrae ditionis Provinciis nefaria impiorum hominum opera ac sa-

VENERABILI FRATELLI

Al vivo dolore, da cui insieme a tutti i buoni Ci sentiamo oppressi per la guerra eccitata fra nazioni cattoliche, altro grandissimo se ne aggiunge per la lagrimevole mutazione e disordine di cose che, per nefanda opera ed ardimento al tutto sacrilego di uomini empì, testè avvenne in alcune

crilego prorsus ausu nuper evenit. Probe intelligitis, Venerabiles Fratres, Nos dolenter loqui de scelestis sane perduellium contra sacrum legitimumque Nostrum et huius Sanctae Sedis civilem principatum coniuratione et rebellionem, quam vaferrimi homines in eisdem Nostris provinciis commorantes, tum clandestinis pravisque coetibus, tum turpissimis consiliis cum finitimarum regionum hominibus initis, tum fraudolentis calumniosisque editis libellis, tum exteris armis comparatis et invectis, tum perversis quibusque aliis fraudibus et artibus moliri, fovere et efficere minime reformidant. Nec possumus non vehementer dolere, infestam huiusmodi coniurationem primum erupisse in civitate Nostra Bononiensi, quae paternae Nostrae benevolentiae ac liberalitatis ornata beneficiis duos fere ab hinc annos, cum ibi diversatij sumus, suam erga Nos et hanc Apostolicam Sedem venerationem ostendere ac testari haud omiserat. Bononiae enim die duodecima huius mensis, postquam Austriacae inopinato discesserunt copiae, nulla interposita mora coniurati homines audacia insignes, omnibus divinis humanisque proculcatis iuribus laxatisque improbitatis habenis, haud exhorruerunt tumultuari atque urbanam cohortem aliosque armare, cogere, educere, atque Cardinalis Nostri Legati aedes adire ibique ablatis Pontificiis Insignibus eorum loco rebellionis vexillum attollere et collocare cum summa honestiorum civium indignatione ac fremitu qui tantum facinus improbare ac Nobis et Pontificio Nostrò Gubernio plaudere haud extimescebant. Hinc ab ipsis perduellibus eidem Cardinali Nostrò Legato profectio fuit denunciata, qui pro sui muneris officio tot scelestis ausibus obsistere ac Nostram et huius Sanctae Sedis dignitatem et iura asserere ac tueri minime praetermittebat. Atque eo sceleris et impudentiae rebelles devenerunt, ut minime veriti sint gubernium immutare, et Sardiniae Regis Dictaturam petere et ob hanc cau-

Provincie del Nostrò Pontificio dominio. Voi ben intendete, Venerabili Fratelli, che Noi ci dogliamo con queste parole di quella scellerata congiura e ribellione di faziosi contro il sacro e legittimo principato civile Nostrò e di questa Santa Sede, la quale congiura e ribellione alcuni iniquissimi uomini dimoranti nelle stesse Provincie osarono tentare, promuovere e compiere con clandestine ed inique conventicole, con mene turpissime tenute con persone di Stati limitrofi, con libelli fraudolenti e calunniosi, con armi provvedute e venute di fuori, e con moltissimi altri inganni ed arti perverse.

E non possiamo non lamentare assaissimo che questa iniqua congiura sia primieramente scoppiata nella Nostra città di Bologna la quale, colmata di beneficii dalla Nostra paterna benevolenza e liberalità, due anni or sono, quando vi soggiornammo, non aveva lasciato di mostrare e di attestare la sua venerazione verso di Noi e di questa Sede Apostolica. Infatti in Bologna il giorno 12 di questo mese, dopo che inopinatamente ne partirono le truppe Austriache, i congiurati più segnalati per audacia, senza frapporre indugio, conculcando tutti i divini ed umani diritti e rilasciato ogni freno all'iniquità, non ebbero orrore di tumultuare e di armare, raunare e guidare la guardia urbana ed altri, e recarsi al palazzo del nostro Cardinal Legato, ed ivi, tolte le armi Pontificie, innalzare e collocare in loro vece il vessillo della ribellione, con somma indegnazione e fremito degli onesti cittadini, i quali non si arrestavano punto di riprovare liberamente sì gran delitto e di applaudire a Noi ed al Nostrò Pontificio Governo.

Poi dagli stessi ribelli fu intimata la partenza allo stesso Cardinale Nostrò Legato, il quale, secondo il dovere del suo ufficio, non lasciava di opporsi a tanti scellerati ardimenti e di sostenere e difendere i diritti e la dignità Nostra e di questa Santa Sede. Ed a tal segno d'iniquità ed impudenza vennero i ribelli che non temettero

sam suos ad eundem Regem deputatos mittere. Cum igitur Noster Legatus haud posset tantas impedire improbitates easque diutius ferre et intueri, solemnem tum voce tum scripto edidit protestationem contra omnia quae a factiosis hominibus adversus Nostra et huius Sanctae Sedis iura fuerunt patrata, ac Bononia decedere coactus Ferrariam se contulit.

Quae Bononiae tam nefarie peracta sunt, eadem similibus criminosis modis Ravennae, Perusiae ac alibi flagitiosi homines communi bonorum omnium luctu agere minime dubitauerunt, haud timentes posse suos impetus a Pontificiis Nostris copiis reprimi ac refringi, cum illae numero paucae eorum furori et audaciae resistere minime possent. Quocirca in eisdem civitatibus a perduellibus omnium divinarum humanarumque legum conculcata auctoritas et suprema civilis Nostra atque huius Sanctae Sedis oppugnata potestas et defectionis erecta vexilla et legitimum Pontificium gubernium de medio sublatum et Sardiniae Regis Dictatura petita et Nostri Delegati publica emissa protestatione ad profectionem vel impulsu vel coacti, et alia multa rebellionis admissa facinora.

Nemo vero ignorat quo isti civilis Apostolicae Sedis principatus osores semper potissimum spectent, et quid ipsi velint, quid cupient, quid exoptent. Omnes quidem norunt singulari Divinae Providentiae consilio factum esse ut in tanta temporalium Principum multitudine et varietate Romana quoque Ecclesia temporalem dominationem nemini prorsus obnoxiam haberet, quo Romanus Pontifex summus totius Ecclesiae Pastor nulli unquam Principi subiectus supremam universi Dominici gregis pascendi regendique potestatem auctoritatemque ab ipso Christo Domino acceptam per universum qua late patet orbem plenissima libertate exercere ac simul facilius divinam religionem magis in dies propagare et variis fidelium indigentis occurrere et opportuna flagitantibus auxilia ferre et alia

di mutare il Governo e chiedere la dittatura del Re di Sardegna, e per questo fine mandarono loro deputati allo stesso Re. Non potendo dunque il Nostro Legato impedire tante malvagità e più a lungo sostenerle ed esserne spettatore, pubblicò a voce ed in iscritto una solenne protesta contro quanto erasi operato da quei faziosi a danno dei diritti Nostri e di questa Santa Sede, e costretto a partire di Bologna mosse a Ferrara.

Le nefandezze di Bologna vennero cogli stessi colpevoli modi operate altresì in Ravenna, in Perugia ed altrove, con comun lutto de' buoni, da uomini scellerati, nella fidanza che il loro impeto non potesse venire represso e frenato dalle Nostre Pontificie milizie, le quali, trovandosi in poco numero, non erano in grado di resistere al loro furore ed alla loro audacia. Laonde nelle anzidette città si vide per opera dei faziosi conculcata l'autorità di ogni legge divina ed umana e oppugnata la suprema civile potestà Nostra e di questa Santa Sede, inalberati i vessilli della ribellione, tolto di mezzo il legittimo Pontificio Governo, invocata la dittatura del Re di Sardegna, spinti e costretti alla partenza i Nostri Delegati dopo pubblica protesta, e commessi altri non pochi delitti di fellonia.

Niuno poi ignora a che principalmente mirino sempre codesti odiatori del civil principato della Sede Apostolica, e ciò che essi vogliono e ciò che bramano e sospirano. Per fermo tutti sanno come, per singolare consiglio della divina Provvidenza, è avvenuto che in tanta moltitudine e varietà di principi secolari anche la Romana chiesa avesse un dominio temporale a niuna altra podestà soggetto, acciocchè il Romano Pontefice, Sommo Pastore di tutta la Chiesa, senza essere sottoposto a nessun Principe, potesse con pienissima libertà esercitare in tutto l'Orbe il supremo potere e la suprema autorità a lui data da Dio di pascere e reggere l'intero gregge del Signore, e insieme

omnia bona peragere posset quae pro re ac tempore ad maiorem totius christianae reipublicae utilitatem pertinere ipse cognosceret. Infestissimi igitur Romanae Ecclesiae temporalis domini hostes civilem eiusdem Ecclesiae Romanique Pontificis principatum, caelesti quadam rerum dispensatione, et vetusta per tot iam continentia saecula possessione ac iustissimo quovis alio optimoque iure comparatum et communi omnium populorum et Principum vel acatholicorum consensione uti sacrum inviolatumque Beati Petri patrimonium semper habitum ac defensum, invadere, labefactare ac destruere conituntur ut, Romana Ecclesia suo spoliata patrimonio, Apostolicae Sedis Romanique Pontificis dignitatem maiestatemque deprimant, pessudent et liberius sanctissimae religioni maxima quaeque damna ac teterrimum bellum inferant, ipsamque religionem, si fieri unquam posset, funditus evertant. Huc sane semper spectarunt ac spectant nequissima illorum hominum consilia, molitiones et fraudes, qui temporalem Romanae Ecclesiae dominationem convellere exoptant, veluti diuturna ac tristissima experientia omnibus clare aperteque demonstrat.

Quamobrem cum Nos, Apostolici Nostri muneris officio solemni iuramento adstricti, debeamus religionis incolumitati summa vigilantia prospicere ac iura et possessiones Romanae Ecclesiae omnino integras inviolatasque tueri et huius Sanctae Sedis libertatem, quae cum universae Ecclesiae utilitate est plane coniuncta, asserere et vindicare, ac proinde ipsius Principatum defendere, quo ad liberam rei sacrae in toto terrarum orbe procuracionem exercendam Divina Providentia Romanos Pontifices donavit, illumque integrum et inviolatum Nostri Successoribus transmittere, iccirco non possumus non vehementer damnare, detestari impios nefariosque perduellium subditorum ausus, conatus, illisque fortiter obsistere.

Itaque, postquam per reclamacionem

più facilmente propagare di giorno in giorno la divina Religione, sopperire ai varii bisogni dei fedeli, prestare aiuto ai chiedenti, e procurare tutti gli altri beni i quali secondo i tempi e le circostanze fossero da lui conosciuti conferire a maggior vantaggio di tutta la cristianità. Adunque gl'infestissimi nemici del temporale dominio della Chiesa Romana perciò si adoperano d'invadere, d'indebolire e distruggere il civil principato di lei, acquistato per divina provvidenza con ogni più giusto ed inconcusso diritto, e confermato dal continuato possesso di tanti secoli e riconosciuto e difeso dal comun consenso de' popoli e dei principi, eziandio acattolici, qual sacro e inviolabile patrimonio del Principe degli Apostoli, affinché, spogliata che sia la Romana Chiesa del suo patrimonio, possano essi deprimere ed abbattere la dignità e la maestà della Sede Apostolica e del Romano Pontefice e più liberamente danneggiare e fare aspra guerra alla Santissima Religione e questa Religione medesima, se fosse possibile, atterrare del tutto. A questo scopo per verità mirarono sempre e tuttavia mirano gl'iniqui macchinamenti e tentativi e frodi di quegli uomini i quali cercano di abbattere il dominio temporale della Romana Chiesa, come una lunga e tristissima esperienza a tutti ampiamente fa manifesto.

Per la qual cosa, essendo Noi obbligati per debito del Nostro Apostolico Ministero e per solenne giuramento a provvedere con somma vigilanza all'incolumità della Religione e a difendere i diritti e i possedimenti della Romana Chiesa nella loro totale integrità e inviolabilità, non che a sostenere e conservare la libertà di questa Santa Sede, la quale libertà è senza niun dubbio connessa colla utilità di tutta la Chiesa Cattolica; e per conseguenza essendo Noi tenuti a difendere il principato dalla divina Provvidenza concesso ai Romani Pontefici pel libero esercizio della ecclesiastica primazia su tutto l'orbe, e dovendo

Nostri Cardinalis Secretarii Status misam ad omnes Oratores, Ministros et negotiorum Gestores exterarum nationum apud Nos et hanc Sanctam Sedem nefarios huiusmodi rebellium ausus reprobavimus ac detestati sumus, nunc in amplissimo hoc vestro consessu, Venerabiles Fratres, Nostram attolentes vocem maiore qua possumus animi Nostri contentione protestamur contra ea omnia quae perduelles in commemoratis locis agere ausi sunt, et suprema Nostra auctoritate damnamus, reprobamus, rescindimus, abolemus omnes et singulos actus tum Bononiae, tum Ravennae, tum Perusiae, tum alibi ab ipsis perduellis contra sacrum legitimumque Nostrum et huius S. Sedis Principatum quovis modo factos et appellatos, et eosdem actus irritos omnino, illegitimos et sacrilegos esse declaramus atque decernimus. Insuper in omnium memoriam revocamus maiorem excommunicationem aliasque ecclesiasticas poenas et censuras a sacris Canonibus, Apostolicis Constitutionibus et generalium Conciliorum, Tridentini praesertim (*Sess. 22, Cap. 11. de Reform.*), decretis inflictas, et ulla absque declaratione incurrendas ab iis omnibus qui quovis modo temporalem Romani Pontificis potestatem impetere audeant: in quas proinde eos omnes misere incidisse declaramus qui Bononiae, Ravennae, Perusiae et alibi civilem Nostram et huius Sanctae Sedis potestatem et iurisdictionem ac Beati Petri patrimonium opera, consilio, assensu et alia quacumque ratione violare, perturbare et usurpare ausi sunt.

Dum vero officii Nostri ratione compulsi haec non levi certe animi Nostri dolore declarare et edicere cogimur, miserrimam tot filiorum caecitatem illaerymantes a clementissimo misericordiarum Patre humiliter enixeque exposcere non desistimus ut omnipotenti sua virtute efficiat ut quamprimum optatissimus illucescat dies quo et ipsos filios resipiscentes atque ad officium reductos iterum paterno sinu cum gaudio excipere et omni

noi trasmetterlo intiero e inviolato ai nostri successori; per ciò Noi non possiamo non condannare sommamente e detestare gli empj e nefandi sforzi ed attentati dei sudditi ribelli, e loro fortemente resistere.

Pertanto, dopo avere con Nota di reclamo del Nostro Cardinal segretario di Stato mandata a tutti gli Ambasciatori, Ministri e Incaricati d'affari delle Corti estere, accreditati presso di Noi e di questa Santa Sede, riprovato e detestato le violenze di cotesti ribelli, ora alla presenza di questo vostro ragguardevolissimo consesso, o Venerabili Fratelli, alzando la Nostra voce, con la maggior forza che possiamo dell'animo Nostro protestiamo contro tutto ciò che gli anzidetti ribelli hanno osato di fare nei predetti luoghi, e colla Nostra suprema autorità condanniamo, riproviamo, cassiamo e aboliamo tutti e singoli gli atti sì in Bologna, sì in Ravenna, sì in Perugia e sì in qualunque altro luogo e sotto qualsivoglia titolo fatti da essi ribelli contro il sacro e legittimo principato Nostro e di questa Santa Sede, e dichiariamo e decretiamo che tali atti sono nulli del tutto, illegittimi e sacrileghi.

Dippiù ricordiamo a tutti la scomunica maggiore e le altre pene e censure ecclesiastiche fulminate dai Sacri Canonj, dalle Costituzioni apostoliche e dai decreti dei Concilj generali, specialmente del Tridentino (*Sess. 22, Cap. XI de Reform.*), da incorrersi senza bisogno di altra dichiarazione da coloro che in qualsivoglia modo ardiscono di scuotere il potere temporale del Romano Pontefice, e quindi dichiariamo esservi di già miseramente incorsi tutti coloro i quali a Bologna, Ravenna, Perugia e altrove osarono coll'opera, col consiglio, coll'assenso e per qualunque siasi altro modo di violare, perturbare ed usurpare la civile potestà e giurisdizione Nostra e di questa Santa Sede e il patrimonio di san Pietro.

Intanto, mentre spinti dal debito del Nostro officio siamo costretti, non senza grave dolore dell'animo, a dichiarare e promulgare tali cose, com-

perturbatione sublata ordinem tranquillitatemque in tota Pontificia Nostra ditione restitutam videre possimus. Hac autem in Deo fiducia suffulti, ea quoque spe sustentamur fore ut Europae Principes, uti antea, itam hoc etiam tempore suam omnem operam in temporalibus Nostro Sanctaeque huius Sedis principatu tuendo et integre servando consociatis studiis consiliisque impendant, cum eorum cuiusque vel maxime intersit Romanum Pontificem plenissima frui libertate, quo Catholicorum conscientiae in eorumdem Principum ditionibus commorantium tranquillitati rite consultum sit. Quae quidem spes augetur propterea quod Gallicae copiae in Italia degentes, iuxta ea quae Carissimus in Christo Filius Noster Gallorum Imperator declaravit, non modo nihil contra temporalem Nostram et huius S. Sedis dominationem agent, immo vero eandem tuebuntur atque servabunt.

miserando alla lagrimevole cecità di tanti figliuoli, Noi non desistiamo di dimandare umilmente e istantemente dal clementissimo Padre di misericordia che colla sua onnipotente virtù affretti quel giorno così desiderato, nel quale possiamo nuovamente accogliere con gioia fra le paterne braccia questi figliuoli Nostri ravveduti e ritornati al proprio loro dovere, e vedere reintegrato in tutti i Nostri Pontifici Stati l'ordine e la tranquillità, allontanate ogni perturbazione. Sostenuti da tal fiducia in Dio, siamo eziandio confortati dalla speranza che i Principi d'Europa, siccome per lo addietro, così ora altresì pongano di comune accordo e sollecitudine ogni loro opera nel difendere e conservare intero questo principato temporale Nostro e della Santa Sede, importando sommamente a ciascuno di loro che il Romano Pontefice goda pienissima libertà affinché si possa debitamente soddisfare alla tranquillità di coscienza dei cattolici che dimorano nei loro Stati. La quale speranza per certo da ciò ancora viene accresciuta che gli eserciti francesi esistenti ora in Italia, secondo le dichiarazioni del carissimo Nostro in Cristo Figlio, l'Imperatore de' Francesi, non solo non faranno cosa alcuna contro il potere temporale Nostro e di questa Santa Sede, ma anzi lo difenderanno e conserveranno.

22. *Istituzione di una Giunta provvisoria di Governo in Cesena.*

20 giugno 1839.

MUNICIPIO DI CESENA

Rimasto il paese senza Governo, la Magistratura, sentendo il debito di tutelare l'ordine pubblico, nomina una Giunta provvisoria nelle persone dei signori conte Pietro Pasolini, Pietro Mami, marchese Camillo Romagnoli, colla certezza che non mancheranno in questi solenni momenti al debito loro.

Dalla Residenza municipale, il 20 giugno 1839.

GIACOMO GIUDI — GIUSEPPE GALLEFFI
PAOLO FANTAGUZZI — EGIDIO ARGENTINI
TURCHI GIOVANNI

23. *Proclama della Giunta provvisoria di Cesena.*

20 giugno 1839.

GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Cesenati!

Finalmente è giunto il momento in cui non è più un'idea colpevole il volere la patria indipendente, ma dovere sacrosanto d'ogni buon cittadino il cooperare alla sua redenzione. Chiamati dai solenni momenti a questo posto, lo terremo fino a che la dittatura del magnanimo Re Vittorio Emanuele, che andiamo ad invocare, non ce ne sgravi.

Forti nella santa Causa che difendiamo, forti nella certezza che tutti i buoni si uniranno a noi per mantenere severamente l'ordine e la tranquillità pubblica, di suprema necessità, non esitiamo un momento ad affrontare l'avvenire con fiducia.

Cittadini!

Stringiamoci con fraterno amore al tricolore vessillo, bello delle corone di tanti martiri; diamo alla patria con spontaneità tutto ciò che ci dimanda, e sacrificiamoci a lei se vogliamo un giorno abbracciarci liberi suoi figli.

Viva l'Italia! Viva Vittorio Emanuele! Viva Napoleone III!

Cesena, 20 giugno 1859.

PIETRO Conte PASOLINI ZANELLI
CAMILLO Marchese ROMAGNOLI - PIETRO MAMI

24. *Escarcerazione dei detenuti o condannati per causa politica.*

21 giugno 1859.

GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Alle Intendenze Provinciali

CIRCOLARE

Illustrissimo Signore.

La universale lietezza, della quale sono comprese queste popolazioni pel nuovo ordine di cose, richiama l'attenzione di questa Giunta centrale alla condizione di quegli individui i quali, soggetti ad inquisizioni o condanne per titoli meramente politici, sono di presente ristretti in carcere e tolti alle proprie famiglie, le quali per tal modo con essi non possono partecipare alla gioia comune.

Perciò questa Giunta ha determinato che i detenuti o condannati esclusivamente per causa o motivo politico siano posti in libertà, semprechè non siano responsabili od inquisiti per titoli d'altra specie e per azioni che ricadano nel novero delle contravvenzioni o delitti comuni.

Questa Giunta per conseguente incarica la S. V. di mettere in libertà quei detenuti della indicata specie che trovansi ristretti nelle carceri di codesta Provincia, premesso accurato e coscienzioso esame della rispettiva condizione loro nell'espresso rapporto, onde non venga esteso inconsultamente il beneficio a chi non ne fosse meritevole.

La Giunta affida alla coscienza ed al patriottismo della S. V. Illustrissima il pronto eseguitamento di questo atto importantissimo, ed a mezzo dello scrivente Le protesta i sensi della sua particolare stima.

Bologna, 21 giugno 1859.

Per la Giunta Provvisoria di Governo

G. MALVEZZI

25. *Istituzione di una Giunta provvisoria di Governo in Sogliano.*

21 giugno 1859.

MUNICIPIO DI SOGLIANO

Rimasto il Paese senza tutela, la Magistratura, sentendo il debito di provvedere all'ordine pubblico, nomina una Giunta Provvisoria nelle persone dei signori conte Paolo Nardini, Dott. Pompeo Marcosanti e Francesco Tassinari, colla certezza che non mancheranno in questi solenni momenti al debito loro.

Dalla Residenza Municipale, 21 giugno 1859.

ANSELMO BERETTI - PIETRO BONDANINI
GIOVANNI TONI

26. *Proclama della Giunta provvisoria di Governo in Sogliano.*

21 giugno 1859.

GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Soglianesi!

La bandiera tricolore dopo dieci anni sventola nuovamente sulla torre di questa vetusta terra soglianese, ed è giunta

finalmente l'ora in cui il santo amore della patria e dell'indipendenza non è più un delitto.

In questi solenni momenti chiamati dal Municipio al presente incarico, noi lo terremo fino a che la dittatura del magnanimo Re Vittorio Emanuele, che andiamo ad invocare, non ce ne abbia sgravati.

Inspirati dalla santa Causa che propugniamo, sicuri che tutti i buoni si uniranno a noi per mantenere severamente l'ordine e la tranquillità pubblica, andiamo tutti ad incontrare con fiducia il nostro splendido avvenire.

Cittadini!

Siate concordi ed ordinati, pronti all'azione ed al sacrificio, ed allora emulando i nostri fratelli saremo degni anche noi di far parte un giorno dell'auspicato e glorioso Regno Subalpino.

Viva l'Italia! Viva Vittorio Emanuele! Viva Napoleone III!

Sogliano, 21 giugno 1859.

Conte PAOLO NARDINI — Dott. POMPEO MARCOSANTI
FRANCESCO TASSINARI

27. *Istituzione in Bologna di una Commissione per la ricezione delle offerte e sottoscrizioni relative alla guerra d'indipendenza.*

22 giugno 1859.

LA GIUNTA CENTRALE DI GOVERNO

Considerando che, onde offrire al patriottismo dei cittadini di ogni classe, ai magistrati e pubblici funzionarii, un mezzo per cooperare alla santa guerra d'indipendenza, è opportuna la nomina di una Commissione incaricata di ricevere le spontanee sottoscrizioni ed offerte;

Considerando che altre città italiane hanno già dato questo nobile esempio, e che Bologna in queste opere di carità cittadina non fu mai e non vorrà essere seconda ad alcuna;

Decreta:

È istituita una Commissione composta dei signori

Carlo Berti Pichat,
Conte Agostino Salina,
Dottor Gaetano Berti,
Cesare Dall'Olio,
Paolo Lollini,

per ricevere sottoscrizioni ed offerte e regolarne, sotto la dipendenza del Governo, la erogazione nelle spese della guerra.

La Sezione dell'Interno è incaricata della pronta esecuzione di questo Decreto.

Bologna, dalla Residenza Governativa, questo giorno
22 giugno 1859.

ANTONIO MONTANARI

GIOVANNI MALVEZZI — LUIGI TANARI

28. *Promulgazione del Codice penale militare Sardo.*

24 giugno 1859.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA
DI GOVERNO

A viemmeglio mantenere la disciplina nelle truppe già formate ed in quelle di nuova formazione,

Decreta:

È adottato il Codice penale militare Piemontese.

Tutti i reati saranno giudicati secondo quel Codice, e le pene stabilite nella misura di quello.

Bologna, 24 giugno 1859.

LUIGI TANARI — ANTONIO MONTANARI
GIOVANNI MALVEZZI

29. *Invito della Giunta di Governo di Ravenna alla Giunta centrale di Bologna per la pubblicazione d'una protesta contro gli eccidii di Perugia.*

24 giugno 1859.

Alla Giunta Provvisoria di Governo

Bologna

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO
IN RAVENNA

Illustrissimi Signori,

Gli orribili fatti delle truppe papali a Perugia hanno profondamente commossi gli animi nostri. Sono eccessi abominevoli ed ingiustificabili di un Governo esoso che, senza aver la forza di conquistare le perdute città, spedisce una masnada di soldati stranieri non per conquistare, che non hanno forza da tanto, ma per punire col ferro, col fuoco e col saccheggio delle nobili città che vogliono concorrere alla guerra dell'indipendenza ed a lui sottrarsi per sempre.

Se le SS. LL. Illustrissime faranno nel *Monitore* una protesta a favore dell'umanità conculcata e contro il furore delle truppe pontificie, siano certe che appagheranno i voti e i sentimenti nostri e di queste popolazioni.

E con distinta stima ci confermiamo

Ravenna, 24 giugno 1859.

Per la Giunta

• IPPOLITO conte GAMBA

30. *Invito della Giunta di Governo di Forlì alla Giunta centrale di Bologna per la pubblicazione di una protesta contro gli eccidii di Perugia.*

24 giugno 1859.

All' Eccelsa Giunta Centrale di Governo

Bologna

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO
IN FORLÌ

Illustrissimi Signori,

Le atrocità avvenute in Perugia hanno commosso a grandissima indignazione questa nostra città. I posteri stenteranno a credere che i soldati papali abbiano potuto, non che emulare, vincere il croato anzi il cannibale

nelle immanità. Ogni popolo civile leverà un grido di riprovazione contro tanta barbarie che ricorda tempi e costumi remotissimi dai nostri. Noi italiani e romagnoli, non potendo altro per ora, preghiamo le SS. LL. Illustrissime a protestare solennemente in nome nostro e dei paesi dipendenti da questa Giunta Provinciale, contro gli inauditi modi di guerra usati dalle truppe papali in Perugia, versandone tutta la responsabilità sopra coloro che direttamente o indirettamente se ne fecero autori.

E con distinta stima e rispetto ci protestiamo

Forlì, 24 giugno 1859.

PIETRO dottor BONDI — EUGENIO dottor ROMAGNOLI

31. *Proclama della Giunta centrale di Governo sopra gli eccidii di Perugia.*

24 giugno 1859.

Ai Popoli delle Provincie e città unite
di Bologna

Cittadini!

Perugia, dopo disperata difesa, cadde nelle mani di mercenari barbari che, intitolandosi Pontifici, la saccheggiarono con inaudito strazio. Allo spiegarci del Nazionale vessillo ieri fuggivano, oggi minacciano libere città insorte al santo grido d'Italia.

Sopporteremo indifferenti, inerti, la strage de' fratelli? Lascieremo indifese le città che a noi si unirono? sarebbe onta, infedeltà.

La gioventù animosa non peranche arruolata nelle truppe ordinate o cittadine segua l'impulso del suo patriottismo accorrendo dovunque saranno aperti registri ad iscriversi. Avranno comandanti, armi, munizioni; saranno pronti in pochi giorni a partire.

La guerra d'indipendenza è il nostro scopo supremo, ma primo dovere si è difendere i lari; preservati questi, volerete primi ai campi lombardi.

Bologna, 24 giugno 1859.

LUIGI TANARI — ANTONIO MONTANARI
GIOVANNI MALVEZZI

32. *Protesta della Giunta di Governo di Ferrara contro gli eccidii di Perugia.*

25 giugno 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO
IN FERRARA

Alla Giunta Centrale di Bologna

Le crudeltà inaudite di cui fu vittima la nobile città di Perugia hanno destato un fremito d'ira in ogni popolo civile: hanno dato una prova novella al mondo come si punisca un lo devole slancio d'entusiasmo nazionale.

Commosa alla trista narrazione del luttuoso avvenimento, questa popolazione, che divide il generoso sentimento di quei degni figli d'Italia risorta, ne compiangi altamente la sventura, e avrebbe voluto a prezzo del suo sangue difenderli dalle vendette d'una reazione feroce.

A Voi pertanto, cui fanno centro i voti dei liberali perchè nell'unione acquistino potenza e trovino più facile accoglimento presso il prode Monarca al quale son diretti, e il magnanimo Imperatore che permise di liberamente manifestarli, a Voi per nostro mezzo essa si rivolge, confidandovi solenne protesta contro la violazione degli incancellabili diritti della civiltà e dell'umanità consumata in Perugia da soldatesche pontificie.

Umiliate per noi questa protesta al Re guerriero, del quale abbiamo implorato la protezione; sia nota ai Potentati d'Europa, sicchè tutti facciano ragione ad un popolo cui danno diritto di emanciparsi questi terribili eccessi che la maturità dei tempi assolutamente non può tollerare.

Ferrara, 25 giugno 1859.

IPPOLITO GAMBA — GIOVANNI COSTABILI
GHERARDO PROSPERINI — COSIMO MASI

33. *Restituzione alle famiglie dei Volontarii poveri dei pegni non eccedenti i trenta baiocchi.*

27 giugno 1859.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA
DI GOVERNO

Ora che, rispondendo all'appello della

Patria, la nostra gioventù di tutte le classi accorre animosa alla difesa dei paesi minacciati dal furore di mercenarii e rapaci soldati, la Giunta, per sollevare le famiglie più bisognose che momentaneamente restano prive del soccorso dei figli o fratelli, ordina che siano restituiti *gratis* i pegni d'ogni specie fatti a tutto il giorno d'oggi ed esistenti nelle custodie di questo Sacro Monte di Pietà, che non oltrepassino però la somma di baiocchi 50 romani.

L'amministrativa Commissione del Sacro Monte di Pietà notificherà con apposito Avviso i giorni e le ore in cui sarà data esecuzione al suaccennato gratuito ritiro.

Bologna, dalla Residenza governativa, il 27 giugno 1859.

LUIGI TANARI — ANTONIO MONTANARI
GIOVANNI MALVEZZI

34. *Apertura di un arruolamento di Volontarii per la formazione di una colonna mobile, in difesa di Bologna e delle Provincie Unite.*

27 giugno 1859.

COMMISSIONE D'ARRUOLAMENTO
per la Guerra d'Indipendenza

AVVISO

Nella nostra residenza alla Caserma della Santissima Annunziata si aprono domani, e resteranno aperti per tre giorni dalle 9 antimeridiane alle 5 pomeridiane, i ruoli speciali per la iscrizione dei Volontarii che formeranno la colonna mobile per la difesa delle città e dei paesi che si unirono a Bologna.

Compite le necessarie operazioni preliminari, sono disposti i quadri per l'organizzazione di quattro compagnie, formate ciascuna di 150 uomini.

Il tempo del servizio è limitato alla durata della spedizione attuale.

Le provvigioni ed i soldi saranno sul piede dell'Armata piemontese.

Il Proclama del 24 corrente di questa Giunta centrale rese note le grandi sventure di una città valorosa pria redenta. Al suo grido di dolore fremere ognuno che sente amore di patria. Corriamo all'armi, al soccorso dei fratelli,

alla difesa delle città da eguale sventura minacciate. — *Viva l'Italia!*

Bologna, 27 giugno 1859.

Principe RINALDO SIMONETTI
Principe ASTORRE HERCOLANI
Dottor FRANCESCO BURATTI
Dottor ICILIO PANCERASI
Dottor ALESSANDRO BERTI

35. *Conservazione del grado e dell'anzianità ai funzionarii civili iscritti nei ruoli della colonna mobile o per la guerra d'indipendenza.*

28 giugno 1859.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA
DI GOVERNO

Volendo prendere atto della spontanea esibita che viene fatta da molti impiegati civili di prestarsi all'arruolamento militare, sia per la guerra dell'indipendenza italiana quanto per il soccorso alle città e paesi che hanno fatto adesione a questo Governo,

Decreta:

Tutti gl'impiegati civili governativi che vorranno essere iscritti nei ruoli dei volontari per la guerra dell'indipendenza italiana od in quelli dei corpi organizzati per il soccorso e difesa della città e paesi che hanno aderito alla Giunta centrale di Bologna vi saranno ammessi qualora siano atti al servizio militare.

Non saranno perciò diminuiti dai quadri degl'impiegati del Dicastero cui appartengono, ma conserveranno il loro impiego e diritto di avanzamento o promozione nel medesimo qualora si facesse luogo a loro favore nel tempo che essi presteranno servizio alla patria come soldati.

Dalla Residenza governativa, il 28 giugno 1859.

LUIGI TANARI — ANTONIO MONTANARI
GIOVANNI MALVEZZI

36. *Applicabilità delle pene della disciplina al Corpo dei Veliti.*

28 giugno 1859.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA
DI GOVERNO

Ritenuto che tutti i Veliti rimasti

fino ad oggi in servizio debbono considerarsi avere aderito al nuovo Governo, e sono perciò obbligati al compimento della loro capitolazione militare ;

Decreta :

Qualunque Velite abbandonerà il suo posto sarà considerato disertore, e come tale giudicato da un Consiglio di guerra e punito con tutto il rigore del Codice penale.

Bologna dalla Residenza, il 28 giugno 1859.

LUIGI TANARI — ANTONIO MONTANARI
GIOVANNI MALVEZZI

37. *Determinazione del corso legale della lira italiana, e ragguaglio della medesima colla moneta Pontificia.*

28 giugno 1859.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA
DI GOVERNO

Considerando che anche in pendenza delle disposizioni per adottare in modo definitivo il sistema uniforme di monetazione in lire italiane o franchi è urgente il dichiararne il ragguaglio pel corso legale, avuto riguardo all'introduzione e circolazione che intanto ne seguirà nella circostanza del prossimo ben augurato arrivo e soggiorno delle valorose Truppe Piemontesi,

Decreta :

1. La lira italiana o franco coi suoi multipli e spezzati avrà corso legale tanto per le Casse pubbliche quanto fra i privati.

2. La lira italiana o franco corrisponde a baiocchi 18 e 4 quattrini; e quindi a baiocchi 94 il pezzo da cinque lire o franchi.

3. La mezza lira corrisponde a baiocchi 9 e 2 quattrini; il quarto di lira a baiocchi 4 e mezzo ed 1 quattrino.

4. In difetto di quattrini effettivi viene autorizzato pel compimento delle somme il corso dei centesimi di rame, con un valore equivalente a quello. Tale corso sarà obbligatorio fino a quattro centesimi.

La corrispondenza legale della moneta d'oro da venti lire o franchi è di scudi 5. 76.

Il corso commerciale sarà dichiarato con appositi listini, mantenendosi intanto in vigore le relative disposizioni e consuetudini.

Bologna, 28 giugno 1859.

LUIGI TANARI — ANTONIO MONTANARI
GIOVANNI MALVEZZI.

Tavola di ragguglio della Lira Italiana o Franco
collo Scudo Romano e suoi spezzati

Pezzo da venti Lire o Franchi (o
Napoleone d'oro) Sc. 3. 76
Id. cinque Lire o Franchi " —. 94
Id. Lira o Franco, 18 e 4 quattrini
Id. Mezza Lira, 109 e 2 quattrini
Id. Quarto di Lira, 404 $\frac{1}{2}$ ed 4 quattrino

58. *Indirizzo della Giunta centrale
di Governo all'Imperatore Napoleone III* (1).

28 Giugno 1859 (?)

Maestà!

Gli abitanti della Romagna sentono altamente il sacro dovere di combattere anch' essi la guerra dell'Indipendenza e di raccogliersi tutti sotto il vessillo tricolore Italiano, che ora nuovamente sventola vittorioso a lato alle trionfanti insegne di Francia. Essi, che inviarono diecimila volontari all'Armata quando il loro Governo impediva in ogni guisa che dessero di piglio alle armi, sapranno ora mostrare all'Europa colla spontaneità del sacrificio, colla fermezza del proposito, colla concordia dell'azione, che sono meritevoli di combattere e di morire per l'Italia. Essi non vogliono lasciare ai loro figli il turpe retaggio di non avere concorso cogli altri Italiani al rinnovamento della Patria.

Noi abbiamo quindi invocato la dittatura del leale Re del Piemonte e, stretti riverenti a lui dintorno, saremo oggi soldati per essere domani liberi cittadini.

Sire! Noi pure, al pari degli altri Italiani, vi abbiamo compreso; le vostre nobili parole, colle quali annunziate che il vostro prode esercito non si opporrà

(1) Nè la *Gazzetta di Modena* nè il *Monitore di Bologna*, che riproducono questo e il successivo *Indirizzo*, ne designano la data. La stessa omissione trovasi nelle due Collezioni Romagnole, l'una ufficiale, l'altra privata.

alla libera manifestazione dei legittimi voti, Vi hanno acquistata la nostra eterna riconoscenza.

A Magenta avete vinto il nemico; a Milano avete conquistato quella influenza morale che colloca un Principe molto più alto che sterili conquiste.

Sire! Questi paesi che furono campo di funeste discordie e di ire di parti, oggi mirabilmente scomparse, hanno diritto che si provvegga alla loro salvezza acciò non si rinnovino le antiche sventure.

59. *Indirizzo della Giunta centrale
di Governo al Re Vittorio Emanuele II.*

28 Giugno 1859 (?)

Sire!

A Voi, generoso ed impavido Re, che tenete alto il vessillo raccolto nella sventura e custodito dieci anni, l'Italia guarda commossa e confidente vi segue.

Le Romagne, che da Voi sempre speravano salvezza, esultanti di rompere un silenzio sì lungamente patito, convertono l'antica voce di dolore in grido di guerra e invocano la dittatura della M. V. onde siate duce eziandio dei loro figli e vogliate in essi ristaurare le avite virtù militari, affinché abbiam parte col resto d'Italia tanto alle fatiche che alle glorie del comune riscatto.

Ottenuta l'indipendenza mercè di Voi e del magnanimo vostro Alleato, sarà dato alle nostre popolazioni esprimere quei legittimi voti che già sono nel cuore di tutti.

40. *Istituzione di una batteria d'artiglieria, e condizioni di ammissione al servizio della medesima.*

23 giugno 1859.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA
DI GOVERNO

Volendo concorrere con tutti i mezzi alla difesa del paese non meno che alla guerra dell'Indipendenza italiana,

Decreta:

1. Sarà formata intanto una batteria d'artiglieria da campo.

2. Tutti quelli che vorranno farne parte come serventi o conducenti si presenteranno nell'Ufficio della Commissione d'arruolamento per la guerra dell'Indipendenza italiana, alla Caserma della Santissima Annunziata.

5. Saranno considerati di preferenza coloro che già servirono in qualità di artiglieri.

4. Le paghe e la disciplina vengono parificate a quelle in uso nell'Esercito piemontese.

5. Il servizio è obbligatorio per tutto il tempo della guerra dell'Indipendenza italiana, e più sei mesi dopo.

6. I documenti da presentarsi sono quelli comuni agli altri Corpi militari.

7. La statura non potrà essere minore di metri 1. 70.

Dalla Residenza governativa, il 29 giugno 1859.

LUIGI TANARI — ANTONIO MONTANARI
GIOVANNI MALVEZZI

41. *Apertura dei ruoli per la formazione del nuovo Corpo dei Veliti, e condizioni dell'arruolamento.*

29 giugno 1859.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA
DI GOVERNO

Sezione delle Armi

NOTIFICAZIONE

Dietro il Decreto di questa Giunta di Governo, in data 13 cadente, che ha stabilito che i Gendarmi, rimasti nei paesi che si sono pronunciati per l'Indipendenza italiana, vengano incorporati nel nuovo Corpo dei Veliti, la di cui forza è fissata a 500 uomini, viene aperto in questa città presso il signor Tenente Colonnello Comandante il detto nuovo Corpo un Ufficio per l'arruolamento di quei giovani che desiderano farne parte.

Si notifica che le paghe dei Veliti saranno fissate in conformità della Tariffa qui sotto notata, di cui gode attualmente la benemerita Arma dei Reali Carabinieri Piemontesi con tutti quei vantaggi accordati.

Condizioni richieste per l'accettazione dei
Volontarii nel Corpo dei Veliti

Art. I. Non aver meno di 20 anni nè oltrepassato li 55.

Art. II. Avere la statura non inferiore di metri 1. 70.

Art. III. Di sapere almeno leggere e scrivere mediocrementemente.

Art. IV. Essere celibe o senza prole, se vedovo.

Art. V. I Volontarii devono contrattare un ingaggiamento di dieci anni mediante una somma di lire 150 per la Fanteria e lire 550 per la Cavalleria, da versarsi dal Corpo sulla loro massa individuale onde far fronte alle prime spese di corredo.

Art. VI. Quelli che desiderano essere ammessi nel Corpo dei Veliti dovranno presentare i seguenti certificati:

1. attestato del Giudice, con che risulti che l'individuo non è mai stato processato nè altrimenti arrestato;

2. attestato del Sindaco o Priore, che indichi che l'individuo ha buona condotta, che non è dedito al vino ed al libertinaggio;

3. attestato del Paroco di stato libero ed altro di fede di nascita legalizzato dalla Curia vescovile;

4. attestato del medico, che certifichi la robustezza e buono stato fisico del richiedente al militare servizio, legalizzato dal Priore o Sindaco del luogo ove fu visitato l'individuo.

Art. VII. A scanso d'inconvenienti, si prevengono gli aspiranti all'arruolamento che, una volta accettati, non potranno più conseguire la liberazione dal servizio, tranne per gravi casi di famiglia che verranno col seguito specificati, e che quelli che abbandoneranno le insegne senza licenza saranno dichiarati disertori e come tali giudicati a termini del Codice penale militare Piemontese.

Si fa pure conoscere che il nuovo Corpo dei Veliti, istituito per tutela della società, fa parte integrante dell'armata attiva, di cui è il primo Corpo, e godrà dei privilegi di tale preminenza.

La divisa che indosserà sarà quella dei Reali Carabinieri Piemontesi.

Dalla Residenza governativa, 29 giugno 1859.

Il Membro della Giunta Provvisoria di Governo
incaricato alla Sezione delle Armi

LUIGI TANARI

42. *Proclama e Notificazione della Giunta centrale di Governo sull'esito dei Messaggi a Napoleone III ed a Vittorio Emanuele II.*

20 Giugno 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Cittadini,

La Deputazione, incaricata da noi di recarsi al campo a porgere alle LL. MM. il Re e l'Imperatore gli Indirizzi delle Romagne, essendo ritornata oggi, abbiamo debito di comunicare al Paese l'esito della sua missione. Essa ebbe un accoglimento il più benevolo e cordiale. La risposta del Re è contenuta nella lettera del conte di Cavour, che qui sotto pubblichiamo. S. M. il Re incaricò pure i Deputati di rendere pubblica lode al valore dei volontari romagnoli che combattono sotto le sue bandiere. L'Imperatore non solo accolse benignamente la Deputazione, ma si compiacque ricevere l'Indirizzo ed esprimere i sentimenti della più viva simpatia per la Causa italiana e per le Provincie che la propugnano.

Cittadini!

Noi speriamo che queste notizie varranno a dissipare ogni incertezza e che d'ora in poi, volgendo ogni vostro intendimento alla santa guerra nazionale, all'ordine interno e alla difesa nostra e delle provincie a noi unite, vi rimarrete tranquilli a quelle solenni parole dell'Imperatore: « il mio esercito non porrà ostacolo alcuno alla libera manifestazione de' vostri legittimi voti ».

ANTONIO MONTANARI — GIOVANNI MALVEZZI

LUIGI TANARI — CAMILLO CASARINI

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI

45.

LETTERA

di S. E. il signor Conte Cavour

Torino, 28 giugno 1859.

Illustrissimi Signori,

S. M. il Re mi ordina di ringraziare le SS. LL. dell'Indirizzo presentatogli a nome delle

popolazioni delle Romagne, nel quale, esprimendo il voto della loro fusione col Piemonte, invocano la sua dittatura. S. M., unicamente preoccupata dal pensiero di liberar l'Italia dal giogo straniero, non potrebbe accondiscendere ad un atto il quale, suscitando complicazioni diplomatiche, tenderebbe a rendere più difficile l'ottenimento di questo scopo. Tuttavia, riconoscendo quanto v'ha di nobile e generoso nel sentimento che spinse questi popoli a concorrere alla guerra sostenuta per questa grande causa dal Piemonte e dal suo generoso alleato l'Imperatore dei francesi, S. M. non può rifiutarsi, malgrado il suo profondo rispetto pel Santo Padre, a prendere sotto la sua direzione le forze che questi Paesi stanno ordinando e che si dispongono a mettere al servizio dell'Indipendenza italiana, compiendo per tal modo il doppio ufficio di dirigere il concorso delle Romagne alla guerra e d'impedire che il movimento nazionale, dianzi operato, non degeneri nel disordine e nell'anarchia.

Devo aggiungere che S. M. ha già deliberato di eleggere per suo Commissario a tal fine il Cav. Massimo d'Azeglio che accetta l'incarico.

Gradiscano le SS. LL. i sensi della distintissima mia considerazione.

CAVOUR

44. *Istituzione di una Commissione di rimonta pel servizio militare.*

30 giugno 1859.

GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA
DI GOVERNO

Sezione delle Armi

NOTIFICAZIONE

Necessitando al Governo l'acquisto di un numero di cavalli atti al servizio militare sia di artiglieria che di cavalleria, è venuto in determinazione di fare un appello ai proprietari di questa Città e della provincia, invitandoli ad esibirne la vendita volontaria.

In conseguenza di che si notifica quanto appresso:

1° È stata istituita una Commissione di rimonta, che tiene la sua residenza in questa città nella caserma dei dragoni in San Francesco.

2° L'Ufficio della suddetta Commissione è aperto quotidianamente dal giorno 2 a tutto il 10 del prossimo

mese di luglio, dalle ore dieci anti-meridiane ad un' ora pomeridiana.

3° I cavalli o cavalle da presentarsi per l'accettazione saranno dell'altezza di quarti 9 1/2 ai quarti 10 1/4.

4° Vengono esclusi i mantelli pezzati.

5° L'età non sarà minore dei quattro anni nè maggiore di sette.

6° Si accettano di qualunque razza, sempre che siano riconosciuti atti al servizio militare.

7° Dopo accettati i cavalli dalla Commissione di rimonta, questi saranno immediatamente pagati dall'Azienda militare dietro regolare verbale.

Bologna, 30 giugno 1859.

Per la Giunta Centrale Provvisoria di Governo
l'Incaricato della Sezione Armi

CAMILLO CASARINI

45. Dichiarazione di diserzione contro le assenze o l'abbandono del servizio militare.

1 luglio 1859.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA

DI GOVERNO

Decreta:

Tutti i Militari di qualunque arma e grado, i quali si trovano iscritti nei ruoli dell'armata al giorno d'oggi e ricevono il soldo e competenze da questo Governo, non potranno per qualunque siasi titolo allontanarsi dal Corpo ed abbandonare il servizio senza legale motivo e senza permesso superiore.

Vengono sospesi i congedi temporanei od assoluti.

Chiunque contravverrà a questo Decreto sarà considerato disertore di guerra e come tale punito con tutto il rigore delle leggi militari.

Bologna, il 1 luglio 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI — GIOVANNI
MALVEZZI — ANTONIO MONTANARI — CAMILLO
CASARINI — LUIGI TANARI

46. Assegnazione al Corpo dei Veliti delle competenze dei Carabinieri reali.

2 luglio 1859.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA
DI GOVERNO

Decreta:

Il Corpo dei Veliti essendo uguagliato a quello dei Reali Carabinieri Piemontesi, viene stabilito che, decorrendo dal primo corrente mese, riceverà le competenze già indicate per la bassa forza dalla Notificazione 29 giugno 1859.

Gli Ufficiali riceveranno l'onorario a seconda della tariffa in vigore presso il detto Corpo dei Reali Carabinieri.

Bologna, li 2 luglio 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI — GIOVANNI
MALVEZZI — ANTONIO MONTANARI — CAMILLO
CASARINI — LUIGI TANARI

47. Invito ai Bolognesi per la prestazione gratuita di alloggi militari.

6 luglio 1859.

GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA
DI GOVERNO

Cittadini!

Fra poco la nostra Città avrà piene le sue contrade d'invitti soldati e di animosi giovani che s'apprestavano ad accorrere sui campi di Lombardia.

Al nostro invito essi non frapposero indugio a venire fra noi, minacciati da quelle orde mercenarie che saccheggiarono l'eroica e sventurata Perugia.

Questo Governo non esita a fare un appello agli abitanti della Città onde vogliano concorrere al ricevimento degli Ufficiali, accogliendoli senza compenso nelle loro case, sicuro che sarà in tutti il desiderio di avere ad ospiti questi nostri valorosi fratelli.

Chiunque quindi si trovi in grado di accudire a tale invito potrà esibire le camere o i quartieri destinati per la patriottica e fraterna opera alla De-

putazione centrale di casermaggio, che ne riceverà l'offerta.

Bologna, 6 luglio 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI
GIOVANNI MALVEZZI — ANTONIO MONTANARI
CAMILLO CASARINI — LUIGI TANARI

48. *Invito al Clero di promuovere gli arruolamenti per la guerra d'Indipendenza.*

6 luglio 1859.

INTENDENZA DI BOLOGNA

Molto Reverendo Signore

Aperto in Bologna l'arruolamento per la guerra dell'Indipendenza, che si combatte con sì prosperi successi dal magnanimo Re Vittorio Emanuele e dal suo generoso alleato l'Imperatore Napoleone, io debbo come Intendente di questa Città e Provincia adoperarmi perchè tutte le forze materiali e morali del nostro paese prestino il loro valente concorso a questa nobile intrapresa.

L'indipendenza di una nazione non è solo un diritto ma è il bene supremo di un popolo, e senza di essa non vi hanno nè civili progressi nè benessere pubblico; perocchè per prosperare è d'uopo innanzi di vivere e vivere di vita propria e indipendente.

Anche la divina Provvidenza distinse nel mondo le singole nazioni, divise a seconda della postura, dei naturali confini, delle schiatte, dei costumi e del linguaggio; e fondò così il principio naturale della loro indipendenza ed autonomia, che doveva essere rispettato tra i singoli popoli, e fu pur troppo così di frequente disconosciuto.

È adunque un sacro dovere di ogni popolo di mantenere la propria indipendenza e di riacquistarla quando sia perduta; è un sacro dovere di ogni classe di cittadini, dai più alti agli infimi gradi, di prestare il suo concorso all'indipendenza della Patria col braccio, cogli averi, colla voce, coll'influenza.

A questo concorso, che la patria richiede, non può rimanere estraneo il

Clero, parte nobilissima della Nazione, e molto meno lo debbono i Parochi, che sono del Clero l'eletta parte, destinati per loro istituto a guidare moralmente e dirigere le popolazioni affidate alle loro cure.

Anche il Clero è composto di cittadini che denno volere la patria libera da dominio straniero e vivente di vita propria ed indipendente, ed assecondare quindi per quanto è in loro l'opera della divina Provvidenza, della quale sono ministri.

Io mi rivolgo quindi alla S. V. molto Reverenda perchè, informata a questi principii e seguendo l'esempio e i generosi impulsi del Clero di Lombardia e di altri eminenti ecclesiastici d'Italia e di Francia, voglia, per quanto è in Lei di autorità e d'influenza, adoperarsi a che le popolazioni soggette alla di lei giurisdizione portino la loro pietra al grande edificio che sul fondamento stabilito colle battaglie di Magenta e di Solferino si sta innalzando; voglia adoperarsi a che vi contribuiscano colla persona, accorrendo ad ingrossare le fila nell'arruolamento; e vi contribuiscano con offerte pecuniarie o di altri effetti coloro che o per età o per posizione sociale o per altre circostanze non ponno pagare colla persona il tributo che tutti dobbiamo all'Italia.

Il centro di arruolamento è stabilito in Bologna, ed in Bologna è la Commissione centrale incaricata al pari delle Rappresentanze comunali di ricevere le offerte per la Causa nazionale. Ai signori Governatori e Priori della Provincia non sono mancati i proclami e gli eccitamenti tanto di questa Intendenza come della Giunta Governativa all'effetto che essi pure si adoperino per quanto è in loro al fine comune, e per le offerte si mettano poi in relazione diretta colla Commissione centrale.

All'azione dei signori Governatori e Priori non mancherà, io spero, la di Lei valida cooperazione; anzi ritengo che Ella vorrà usare per questo tutto il di Lei zelo ed influenza: zelo ed

influenza tanto più benefica ed efficace quanto è più elevato il grado e maggiore l'autorità.

Ella vorrà in fine prendersi la cura speciale di far conoscere ai di Lei parrochiani il tenore e lo spirito di questa mia Circolare, affinchè più universale ed esteso sia lo stimolo nelle popolazioni a concorrere in ogni modo alla sospirata impresa dell'Indipendenza Italiana.

In questa fiducia passo a rassegnarmi di vero cuore

Di Lei, molto Rev. Signore,

Bologna, 6 luglio 1859.

Devotissimo

L'Intendente A. RANUZZI

49. *Devoluzione alla Giunta centrale di Governo della vigilanza sopra gl'Istituti scolastici.*

6 luglio 1859.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA
DI GOVERNO

Considerato che l'istruzione è un ramo importantissimo di pubblica amministrazione, la quale per l'interesse della scienza e della società non può non essere sotto la immediata dipendenza e sorveglianza del Governo;

Decreta:

1° Le Università, i Collegi o Ginnasii ed ogni altro Stabilimento governativo di pubblica istruzione in Bologna e nelle Provincie Unite saranno sotto la immediata dipendenza di questa Giunta centrale provvisoria di Governo.

2° Gli Stabilimenti municipali di pubblica istruzione e le scuole private, tanto in Bologna che nelle Provincie Unite, saranno sotto la immediata sorveglianza della Giunta centrale provvisoria di Governo.

3° Nel frattanto che il Governo si occuperà delle leggi e dei regolamenti relativi, gl'Intendenti od altri speciali Delegati riceveranno le consegne dalle Autorità fino al di d'oggi preposte

agli Stabilimenti governativi di pubblica istruzione.

Al nostro Incaricato della Sezione della pubblica Istruzione è demandata la esecuzione di questo Decreto.

Dato dalla Residenza, questo giorno 6 luglio 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI — GIOVANNI
MALVEZZI — ANTONIO MONTANARI — CAMILLO
CASARINI — LUIGI TANARI

50. *Scioglimento della Commissione Centrale e istituzione di nuovi Uffici d'arruolamento.*

7 luglio 1859.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA
DI GOVERNO

Considerando che per l'arrivo dei diversi Capi di corpi che vengono a raccogliere sotto le bandiere di Vittorio Emanuele la gioventù Romagnola, senza inconveniente alcuno la Giunta di Governo può esonerare dalle gravi cure e fatiche la Commissione d'arruolamento istituita con Decreto del 15 giugno p. p., che fino ad ora rese tanti e sì segnalati servigi al paese; così, nel dichiarare sciolta questa benemerita Commissione e nel porgerle il Governo i più vivi ringraziamenti,

Decreta:

Dal giorno di domani tutti gli individui che vogliono arruolarsi si dirigeranno

per la Fanteria, alla Caserma di Santa Margherita;

per la Cavalleria, alla Caserma di San Domenico;

per i Veliti, alla Caserma di San Giovanni in Monte;

per l'Artiglieria, alla Caserma di San Gervasio;

per la spedizione delle Romagne, alla Caserma di Santa Lucia.

Ivi troveranno aperti i ruoli e, qualora siano in possesso di tutti i voluti requisiti, saranno iscritti.

Bologna, dalla Residenza, il 7 luglio 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI — GIOVANNI
MALVEZZI — ANTONIO MONTANARI — CAMILLO
CASARINI — LUIGI TANARI

51. *Riordinamento del servizio sulle licenze di caccia e di ritenzione d'armi.*

8 luglio 1859.

DIREZIONE PROVINCIALE DI POLIZIA

Notificazione

Per disposizione superiore vengono annullate, e rimarranno perciò di niun valore col giorno venti del corrente mese, tutte le licenze tanto di caccia che di ritenzione e porto d'armi vetite che furono in addietro concesse, comprese quelle provvisorie che vennero ultimamente rilasciate, non che le altre a cui fu apposto un *Visto* di proroga per un tempo più o meno determinato.

Pertanto, ond'essere munito di nuova licenza, così di caccia che di ritenzione e porto d'armi vetite, dovrassi quindi innanzi avanzare analoga istanza a questa Direzione di polizia la quale, nulla ostando contro il petente, ne ordinerà il rilascio.

Ai possessori di licenza di caccia, la quale non fosse per anco scaduta, si rilascerà, dietro esibizione della medesima, nuova licenza *gratuitamente* per quel tempo pel quale la vecchia sarebbe stata valida.

Per più facilità poi e speditezza, gli abitanti dei Governi della Provincia e quelli sotto la Giurisdizione di questa Città presenteranno le loro istanze o le licenze non scadute ai Governatori e Priori rispettivi, i quali per l'effetto le rimetteranno a quest'Ufficio di polizia provinciale.

Bologna, 8 luglio 1859.

Il Direttore

B A N D E R A

52. *Riduzione temporaria dei dazi sulle merci giacenti in dogana.*

9 luglio 1859.

GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA
DI GOVERNO

Attesa l'istanza fatta in nome del Commercio perchè in questo anno

non venga meno la temporanea riduzione dei dazi già solita a concedersi in ragione di un dieci per cento sulle merci presentate alla Dogana nella occasione della Fiera di Senigallia, il cui effetto rimane impedito da circostanze straordinarie;

Considerando che nella aspettativa di quel favore sono state introdotte od ordinate merci; onde si rende conforme ad equità il provvedere perchè non rimanga delusa l'altrui buona fede ed il favore anche per questa volta concesso si estenda a vantaggio di tutti,

Decreta:

1. I dazi delle merci giacenti o che verranno introdotte nelle Dogane delle quattro Provincie unite saranno pagate dal giorno 12 al 26 del corrente mese colla riduzione del dieci per cento in riguardo alla vigente Tariffa.

2. Dopo quel giorno cesserà la riduzione senza alcuna proroga sulle merci qualunque per le quali i dazi non fossero stati soddisfatti colla norma surriferita.

3. I Soprantendenti della Finanza sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 9 luglio 1859

L'Incaricato alle Finanze

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI

53. *Proclama della Giunta centrale di Governo sul prossimo arrivo di un Commissario straordinario del Governo Sardo.*

11 luglio 1859.

Popoli di Bologna e delle Romagne Unite,

I voti che i vostri Deputati portavano ai piedi di Vittorio Emanuele ora sono esauditi. Massimo d'Azeglio, eletto Commissario straordinario di S. M. Sarda per le Romagne, giunge questa sera in Bologna. Uomo più leale, italiano più illustre, più generoso soldato della Causa nazionale non poteva inviarci il Re galantuomo, il campione magnanimo della santa guerra d'Indipendenza.

Qual nome più glorioso e più caro a queste contrade di Massimo d'Azeglio, che in tempi tristissimi dipingeva all'Europa commossa ed attonita i dolorosi casi di Romagna e poscia in mezzo alle file della romagnola gioventù spargeva il sangue suo sui Berici colli?

E Massimo d'Azeglio predilige le Romagne perchè terre di robuste braccia, di petti gagliardi, con cui si formano le schiere de' soldati vittoriosi. I pochi dei nostri che combatterono a S. Martino ci meritavano già gli encomii di Vittorio Emanuele e del suo grande Alleato; ed il Commissario, che oggi ce li reca, ben s'impromette da noi che saranno seme a raddoppiare il nostro entusiasmo, a riempire le fila dei combattenti. Oggi adunque accogliete l'Inviato illustre con giubilo di popolo affettuoso e riconoscente, e domani rinnoviamo più forte i vincoli già stretti seco lui col battesimo di sangue versato a Vicenza.

Popoli delle Province Unite,

Se vogliamo essere liberi ed italiani anche noi insieme ai nostri fratelli piemontesi, lombardi, toscani e veneti, il tempo è questo. Pensiamo che l'Europa si apparecchia a farci i destini che ci sapremo meritare.

Entusiasmo assennato, virilità di propositi e numerosi soldati Massimo d'Azeglio si ripromette da noi.

E questa Giunta centrale di Governo è ben certa che Bologna e le Romagne non saranno minori di sè stesse, non verranno meno all'aspettazione dell'Europa che attende ci guarda.

Bologna dalla Residenza, l'11 luglio 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI — GIOVANNI MALVEZZI — ANTONIO MONTANARI — CAMILLO CASARINI — LUIGI TANARI

54. Proclama del Commissario straordinario del Governo Sardo.

11 luglio 1859.

Popoli delle Romagne,

La vittoria v'ebbe liberati appena dall'occupazione austriaca, e Voi, pronti sempre alla lotta ed al sacrificio, non

tardaste un momento ad offrire il vostro braccio all'Italia.

Il Re Vittorio Emanuele, che a fianco del nostro grande alleato l'Imperatore de' Francesi combatte ora le ultime battaglie dell'indipendenza, udiva la vostra voce, ed Egli mi manda Suo Commissario fra Voi.

Io non vengo a pregiudicare quistioni politiche o di dominio, oggi intempestive; vengo a porre in opera in queste elette Province il sapiente consiglio non mai abbastanza ripetuto e lodato di Napoleone III: *Fatevi oggi soldati se volete domani diventar cittadini liberi ed indipendenti.*

Le nazioni non si rigenerano nei canti e nelle allegrezze, ma nei travagli e nei pericoli.

Volle Iddio che l'indipendenza e la libertà, supremi beni, costassero all'uomo supremi sacrifici.

Io dunque non vi invito a pace od a riposo ma a guerra e fatica. Non a gioie nè a feste ma a sacrifici e patimenti. Non vi porto licenza ma ordine e disciplina.

Io non vengo nuovo tra Voi.

Da un pezzo mi dolgo de' vostri mali ed ammiro la vostra fermezza nel soffrirli, la vostra costanza a mantener viva ne' cuori la fede nell'avvenire del Sangue latino. So bene che a Voi non si convengono lusinghe ma virili e franche parole, ed io franco vi parlo.

Se saprete obbedire, saprete combattere e vincere. Se avrete disciplina quanto avete coraggio, sarete fra i primi soldati del mondo.

Ma la disciplina e l'ordine non possono metter radici dove ardono le discordie.

Voi già le sapeste vincere; più non ne esiste traccia tra voi.

Lo sa l'Italia e ne gode: Re Vittorio Emanuele ve ne ringrazia.

Siano dunque bandite per sempre.

Iddio fece l'uomo libero delle proprie opinioni, siano politiche siano religiose. Chi si volesse fare arbitro delle altrui colla violenza usurperebbe il più ricco dono fatto all'uomo dal suo Crea-

tore, imporrebbe la più abietta delle schiavitù.

Obbligo sulle amare memorie del passato. Datevi tutti la mano come fratelli, e pensate che, nel volersi far libera e di propria ragione, tutta l'Italia è concorde in un solo volere.

Sia questa la vittoriosa risposta degl'Italiani all'antica accusa che li dichiarava incapaci, perchè discordi, di divenire popolo libero ed indipendente.

Concorrete a smentirla, e mostrate che non siete, come gridavano i vostri nemici, insopportabili di legge e di freno ma insopportabili soltanto dell'ingiusto e vergognoso giogo straniero.

Viva Vittorio Emanuele e l'Indipendenza Italiana!

Bologna, 11 luglio 1859.

MASSIMO D'AZEGLIO

55. *Nuovo proclama della Giunta centrale di Governo, e notificazione delle sue demissioni.*

14 luglio 1859

GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Cittadini di Bologna e delle Province Unite,

Costretti gli Austriaci ad abbandonare la nostra città per le vittorie delle armi alleate, i rappresentanti del Governo Pontificio dovettero abdicare l'autorità dinanzi alle imponenti e pacifiche dimostrazioni di tutto il paese. Cessato quindi di fatto ogni governo, noi fummo dal Municipio chiamati a mantenere l'ordine e a tutelare gl'interessi morali e materiali di queste popolazioni.

Appena assunto il potere, una voce concorde giungeva fino a noi, quella del popolo che chiedeva risolutamente la dittatura del Re di Piemonte, nel doppio scopo di concorrere alla guerra d'indipendenza e di conquistare sui campi di Lombardia il diritto di esprimere liberamente il voto di essere noi pure chiamati a salutare nostro Re quegli che aveva per undici anni di sventura custodito gelosamente il nostro vessillo.

L'esempio di Bologna veniva se-

guito. Le Romagne, poscia le Marche, facevano spontaneo atto di adesione a questa Giunta che quindi si chiamò Giunta Centrale, avendo assunto la direzione delle Province Unite.

Noi non esitammo: al Re fu inviata una Deputazione: aprimmo volontarii arruolamenti: alla fede delle milizie cittadine affidammo la custodia della città: trovammo armi per combattere. Ma, in quel mentre che ogni nostro sforzo era rivolto a cooperare alla guerra dell'indipendenza, gli atroci casi di Perugia, riprovati non solo dall'Italia ma da tutta Europa, e la rioccupazione di alcune delle Città pronunziate ci costrinsero a provvedere altresì alla difesa delle Province a noi unite. Interpreti del pubblico voto e del pubblico sdegno, noi offrimmo armi alla gioventù animosa, che, raccoltasi al nostro invito in numerose schiere, mosse, sotto gli ordini del generale Roselli, per le Romagne a vendicare e a difendere i nostri fratelli.

Ma dalla vicina Toscana giungevano a noi voci frementi di sdegno dei volontari Romagnoli che, raccolti colà sotto la bandiera della indipendenza, imploravano, prima di raggiungere l'armata in Lombardia, di difendere le proprie famiglie assicurandole dall'invasione di orde mercenarie.

Ci rivolgemmo al prode Generale Mezzacapo, ed egli nel suo patriottismo non poté ricusarsi alla nostra preghiera, ed avendo da noi accettato il comando delle nostre truppe, oggi ottomila volontari organizzati, disciplinati, sono a noi sicuro pegno di vittoria.

Intanto il Re di Piemonte accettava di organizzare le nostre forze per la guerra e di mantenere tra noi l'ordine pubblico, nominando a questo scopo Commissario straordinario il cavaliere Massimo d'Azeglio.

L'istoria prenderà atto della solenne dimostrazione con cui Bologna accolse l'Inviato del Re, dimostrazione che fu ad un tempo energica protesta contro il cessato Governo e prova di fiducia in Vittorio Emanuele.

La Giunta centrale, appena arrivato il Commissario, considerando compiuto il suo mandato, stimò d'interpretare il pubblico voto rassegnando nelle di lui mani la propria autorità; essendo questo l'unico mezzo in tali supremi momenti di tutelare l'ordine pubblico, che è il primo bisogno d'ogni società. E benchè il signor Commissario abbia replicatamente dichiarato non essere autorizzato a questo, pure, costretto dall'evidente urgenza della situazione, ha provvisoriamente accettato. La Giunta abbandona quindi il governo, l'abbandona rammentando al Commissario l'incompatibilità del dominio temporale dei Papi colle tradizioni, colle abitudini, colle aspirazioni e colla civiltà di questi paesi, e al pari di Voi raccomanda le altre Provincie dello Stato che a noi fecero atto di adesione, le quali, conculcate da forze mercenarie, hanno lo stesso diritto con noi alla libertà e alla indipendenza.

Cittadini!

Noi vi ringraziamo del concorso che ci avete prestato, della fiducia che in noi avete riposta, dell'ordine che avete mantenuto. Noi siamo lieti e superbi di poter contrapporre agli eccidii di Perugia la generosa moderazione del nostro popolo.

Dalla Residenza, questo giorno 14 luglio 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI — GIOVANNI MALVEZZI — ANTONIO MONTANARI — LUIGI TANARI — CAMILLO CASARINI

56. *Costituzione di una nuova Amministrazione centrale, e nomina di Ministri interinali.*

15 luglio 1859.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO

PER LE ROMAGNE

La Giunta centrale provvisoria di Governo, la quale aveva sì generosamente assunto a reggere sin qui Bologna e le Provincie Unite, ha stimato ora che necessità di ordine pubblico la facesse altresì a cessare dal suo ufficio

e rimettere nelle mie mani quel potere del quale essa avea sì sapientemente usato.

Costretto da una tale necessità di mantenere innanzi tutto l'ordine pubblico, ho dovuto provvisoriamente accettare questo potere, ed ho stimato, sempre in via provvisoria, di nominare a Gerente la sezione

delle Finanze, il signor marchese Gioachino Napoleone Pepoli;

degli Affari interni e di pubblica sicurezza, il signor professore Antonio Montanari;

di Grazia e Giustizia, il signor avvocato Luigi Borsari;

dei Lavori pubblici e Commercio, il signor conte Ippolito Gamba;

dell'Istruzione e pubblica Beneficenza, il signor conte Cesare Albicini;

della Guerra, il signor Enrico Falicon.

Ciascuno di questi signori dovrà provvedere alla spedizione degli affari ordinarii e regolari della Sezione alla quale è nominato: gli affari più gravi e straordinarii dovranno discutersi tra loro riuniti e le decisioni saranno riportate al Commissario straordinario onde provveda.

Si riconforti il Pubblico. La pace non ha in nulla pregiudicato le questioni politiche di queste Provincie. Quanto a me, voi conoscete il mio carattere: sapete che siamo amici vecchi: fin dove possono l'ingegno e le forze, io le impiegherò tutte a vostro vantaggio.

Bologna, 15 luglio 1859.

MASSIMO D'AZEGLIO

57. *Istituzione di un Consiglio di Stato.*

15 luglio 1859.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO

PER LE ROMAGNE

Un Governo che voglia efficacemente tutelare e garantire l'ordine pubblico non può che fondandosi sull'opinione illuminata del paese, e però circon-

dandosi degli uomini i più probi e i più intelligenti ed i più interessati del mantenimento dell'ordine stesso. Il Commissario straordinario delle Romagne, volendo in coerenza di questi principii procedere in quell'assetto che meglio possa contribuire al mantenimento di quest'ordine pubblico, ha dato disposizioni perchè si proceda nel più stretto tempo necessario alla compilazione di una Legge elettorale per la formazione dei Consigli municipali, da quali dovranno poi costituirsi i Consigli provinciali e in fine una Rappresentanza centrale quando il tempo e le assetate condizioni delle cose il consentiranno.

Ma, volendo il Commissario straordinario, per quanto è in lui, circondarsi fin d'ora dei lumi di uomini che rappresentino l'opinione del Paese, ha decretato la formazione di un Consiglio di Stato, che si comporrà di soggetti i quali saranno nominati nel Foglio ufficiale.

Le attribuzioni di questo Corpo consultivo verranno determinate da un Decreto speciale.

Bologna, 15 luglio 1859.

MASSIMO D'AZEGLIO

58. Nuova intestazione degli atti pubblici.

16 luglio 1859.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO
PER LE ROMAGNE

1. I Giudici e Tribunali delle Romagne renderanno giustizia e rilasceranno i mandati esecutivi — *In Nome del Commissario straordinario per le Romagne.* —

2. Tutte le intestazioni notarili e quelle degli atti delle Magistrature di qualunque ordine verranno fatte nella suespressa forma.

3. È accordato per l'attivazione dei nuovi timbri il termine di giorni otto: nel frattanto sarà permesso l'uso dei timbri attuali.

I Gerenti le Sezioni sono rispet-

tivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, li 16 luglio 1859.

Pel Commissario Straordinario

Colonnello FALICON (1)

Pel Gerente delle Finanze

E. MARLIANI

Il Gerente degli Affari interni e di pubblica Sicurezza

A. MONTANARI

*Il Gerente dei Lavori pubblici e Commercio,
e per interim di Grazia e Giustizia.*

IPPOLITO GAMBA

Il Gerente della Istruzione e pubblica Beneficenza

CESARE ALBICINI

59. Scioglimento de' Magistrati comunali, e istituzione di Commissioni municipali provvisorie.

16 luglio 1859.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO
PER LE ROMAGNE

Considerando che il riordinamento dei Consigli municipali, annunziato dal Manifesto di questo Commissariato in data del 15 luglio corrente, richiede l'opera d'uomini informati allo spirito dell'attuale Governo;

Considerando che le presenti Amministrazioni municipali non rispondono allo spirito e ai bisogni del Governo attuale;

Decreta:

1. I Consigli e le Magistrature comunali nominate dal cessato Governo Pontificio restano sciolte.

2. In pendenza della compilazione della Legge elettorale prescritta nel Manifesto del 15 del corrente, le Intendenze o le Giunte provinciali, prese le debite intelligenze colle Giunte distrettuali, nomineranno nei singoli Comuni Commissioni provvisorie, composte di tre individui.

3. Queste Commissioni s'incaricheranno provvisoriamente dell'amministrazione municipale e saranno intitolate *Commissioni Municipali Provvisorie.*

(1) *Monitore di Bologna*, 16 luglio 1859, n° 27. — Il Commissario Cavaliere Massimo d'Azeglio partiva questa mattina per Torino, ivi chiamato da S. M. il Re, e durante la sua breve assenza egli delegava le sue attribuzioni al signor Colonnello Falicon, incaricato per gli affari della Guerra.

4. Le attuali Magistrature rimarranno al loro posto finchè non siano rimpiazzate dalle Commissioni municipali provvisorie.

Il Gerente della Sezione dell'Interno è incaricato per la esecuzione di questo Decreto.

Bologna, li 16 luglio 1859.

Pel Commissario Straordinario

Il Colonnello FALICON

Il Gerente della Sezione dell'Interno

ANTONIO MONTANARI

60. Organico e attribuzioni del Consiglio di Stato.

18 luglio 1859.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO
PER LE ROMAGNE

Visto che nel nostro Manifesto del 15 di luglio corrente fu annunziato che sarebbe stata costituita quanto prima una Rappresentanza centrale; e che nel frattanto, per circondarci fin d'ora dei lumi d'uomini che rappresentino l'opinione del Paese, venne ordinata la formazione di un Consiglio di Stato;

Decretiamo:

1. È istituito un Consiglio di Stato, che si compone di quindici Consiglieri scelti dal Commissario straordinario sopra note presentate dai Gerenti delle Sezioni governative e formate dai nomi proposti dalle Giunte provinciali.

2. Il Consiglio di Stato sarà presieduto dal Commissario straordinario o da quello dei Gerenti delle Sezioni governative ch'egli sarà per destinare.

3. I Consiglieri dovranno avere oltrepassato l'anno trentesimo di loro età.

4. I Gerenti delle Sezioni governative o in loro vece i rispettivi Segretarii generali potranno intervenire alle adunanze del Consiglio di Stato.

5. Il Consiglio di Stato potrà essere richiesto del suo parere sopra i progetti di legge e sopra qualunque questione che gli sia sottoposta dal Commissario straordinario. Potrà ancora essere incaricato di compilare i progetti di legge.

6. I Consiglieri di Stato adempiono le loro incumbenze o riuniti in adunanza generale o divisi in sezioni.

7. Le sezioni sono tre, e ciascuna si compone di cinque Consiglieri. La prima sezione si occupa di affari interni e di pubblica sicurezza; la seconda di affari di grazia e giustizia, d'istruzione, di beneficenza pubblica e di belle arti; la terza di finanze, di commercio, lavori pubblici, industria ed agricoltura. Quali dei Consiglieri di Stato all'una od all'altra delle tre sezioni appartengano, è stabilito dal Commissario straordinario.

8. Il Consiglio di Stato si unisce ordinariamente in adunanza generale una volta per settimana, e straordinariamente tutte le volte che il Commissario lo reputi necessario. Le sezioni si uniscono a seconda del bisogno: ogni sezione avrà per presidente il Consigliere della sezione che è primo per ordine di nomina.

9. Al Consiglio di Stato è addetto un Segretario generale, il quale assiste alle adunanze generali, ne redige le deliberazioni, distribuisce, sia al Consiglio sia alle sezioni, le materie rimesse dal Commissario straordinario, e si occupa della corrispondenza subordinatamente al Consiglio.

10. Nelle disposizioni governative si farà menzione se furono emanate, riportato il parere del Consiglio di Stato.

11. In casi d'urgenza, e fino a che il Paese non avrà la Rappresentanza centrale annunziata dal Manifesto del 15 del corrente, potrà il Consiglio di Stato, ottenuta l'autorizzazione del Commissario straordinario, rendersi interprete dei voti e dei bisogni delle popolazioni di queste Provincie.

Bologna, 18 luglio 1859 (1).

Pel Commissario Straordinario

Il Colonnello FALICON

Il Gerente la Sezione delle Finanze

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI

Il Gerente la Sezione dell'Interno e di pubblica Sicurezza

ANTONIO MONTANARI

Il Gerente la Sezione dei Lavori pubblici,

e per interim di Grazia e Giustizia

IPPOLITO GAMBA

Il Gerente la Sezione dell'Istruzione e pubblica

Beneficenza

CESARE ALBICINI

(1) Nel *Monitore di Bologna*, n.º 30, è assegnata a questo Decreto la data del 19 luglio.

61. Costituzione e nomina di Commissarii straordinarii in Ferrara, Forlì e Ravenna.

20 luglio 1839.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO

per le Romagne con pieni poteri

1. Nomina Commissario straordinario per Ferrara il marchese Gio. Antonio Migliorati, Incaricato di affari di S. M. nei Paesi Bassi; per Forlì l'avv. Ara Casimiro, Deputato al Parlamento Sardo; per Ravenna il march. Emanuele di Rorà, Deputato al Parlamento Sardo.

2. A ciascun Commissario verrà corrisposto l'annuo assegnamento di lire diecimila.

3. Nomina segretarii particolari, del Commissario di Ferrara il signor Pradolungo Valentino, già Ispettore delle contribuzioni dirette al Ministero delle Finanze; del Commissario di Forlì il signor notaio Domenico Martini; e del Commissario di Ravenna il signor Ambrosetti Leonardo, già Segretario d'Intendenza.

4. Ciascun segretario particolare avrà l'annuo stipendio di lire duemila e cinquecento.

I Gerenti delle Sezioni Interno e Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto per quanto rispettivamente li concerne.

Bologna, 20 luglio 1839.

Pel Regio Commissario Straordinario

Il Colonnello FALICON

Il Gerente la Sezione delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Gerente la Sezione dell'Interno e di pubblica Sicurezza

A. MONTANARI

62. Istituzione di una Guardia nazionale.

20 luglio 1839.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO

PER LE ROMAGNE

Considerando che in un paese governato a libertà incombe ai cittadini il difendere le persone, le proprietà, le leggi, i magistrati;

Decreta:

Art. 1. È istituita la Guardia nazionale in tutti i Comuni compresi nelle Provincie delle Romagne.

Art. 2. La Guardia nazionale, quando sia in attività di servizio, avrà tutte le prerogative ed i caratteri della Forza pubblica: lo ingiuriarla, il disobbedirla, il resisterle sono delitti punibili delle stesse pene che le leggi in vigore minacciano in caso di ingiurie, disobbedienza o resistenza agli Agenti della Forza suddetta.

Art. 3. La Guardia nazionale si comporrà di persone nate nelle Romagne o ivi domiciliate da dieci anni e che nella rispettiva Comunità siano possidenti di beni stabili o esercenti professioni e arti liberali o capi di negozio o bottega, la cui opera giornaliera però non sia assolutamente essenziale al mantenimento della famiglia.

Art. 4. La età richiesta pel servizio della Guardia nazionale è dai 18 ai 50 anni compiuti.

Si richiede pure che le persone che debbono appartenere a questa nobile istituzione siano immuni da ogni condanna criminale per delitti veri e propri e da ogni sottoposizione alla vigilanza di polizia.

Art. 5. Il servizio della Guardia nazionale è obbligatorio: ne sono però esentati

a) gli ecclesiastici;
b) i militari in attività permanente;
c) i Consoli e Vice-consoli dei Governi esteri nelle Romagne;
d) i Giudici ordinarii di qualunque Tribunale;

e) i funzionarii del pubblico Ministero;

f) i Gerenti le Sezioni governative, i Consiglieri di Stato, gl'Intendenti coi loro Consiglieri e Segretarii, i Sotto-Intendenti;

g) i Segretarii di Governo, delle Sezioni e del Consiglio di Stato;

h) i Giudicanti civili e criminali ed i loro Cancellieri, i Commissarii o Delegati di pubblica sicurezza, e generalmente tutti quelli che pel loro

ufficio hanno diritto di requisire la forza pubblica;

i) i Gonfalonieri e Priori coi Segretarii municipali nel territorio della rispettiva Comunità;

k) i medici e chirurghi condotti, i farmacisti addetti ai pubblici spedali, e quelli dei luoghi ove sia un'unica farmacia;

l) i maestri di pubbliche scuole giornaliera, ove non abbiano un sostituto;

m) le Guardie di finanza e quelle di sanità;

n) gli impiegati nei telegrafi e nelle strade ferrate, e gli addetti al Corpo dei Pompieri.

Art. 6. Non appartengono alla Guardia nazionale i coloni, le persone di condizione servile, gli esercenti mestieri sordidi od abbietti, e i braccianti.

Art. 7. Il servizio della Guardia nazionale è personale; è proibita ogni sostituzione, salvo che fra padre e figlio, fratello e fratello, previa per altro la necessaria permissione dell'Uffiziale superiore locale in attuale comando.

Art. 8. La Guardia nazionale avrà o l'uniforme o il distintivo prescritto nel Regolamento da farsi dal Gerente la Sezione dell'Interno: ciascun individuo ad essa addetto dovrà provvedersi a sue spese l'uniforme o il distintivo, e dovrà rispettivamente portarli ogni qualvolta sia in attività di servizio. L'armamento sarà fornito a carico dei rispettivi Comuni.

Art. 9. La Guardia nazionale dipende dal Gerente la Sezione dell'Interno. Essa non potrà prendere le armi e riunirsi senza l'ordine dell'Autorità governativa locale.

Art. 10. La bandiera della Guardia sarà la nazionale.

Art. 11. Gli Uffiziali della Guardia nazionale dal Capitano in su saranno nominati dal Commissario straordinario dietro proposta del Gerente la Sezione dell'Interno; gli altri Uffiziali e tutti i Sott'uffiziali saranno eletti dalle rispettive compagnie a voti segreti.

Art. 12. È vietato alla Guardia na-

zionale il fare indirizzi o petizioni e il deliberare e riunirsi illegalmente.

Art. 13. Il Gerente la Sezione dell'Interno potrà sospendere o nei casi più gravi sciogliere la Guardia nazionale, ove non obbedisca agli ordini delle Autorità locali, s'immischi negli atti proprii delle Autorità governative, municipali, amministrative o giudiziarie, ovvero si riunisca illegalmente o deliberasse per fare indirizzi o petizioni.

Art. 14. Al Gerente la Sezione dell'Interno, cui è demandata la esecuzione di questo Decreto, si commette inoltre di presentare un Regolamento organico per le ulteriori norme e discipline contenute nel presente Decreto.

Dato il 20 di luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario
Il Colonnello FALICON

Il Gerente la Sezione dell'Interno e di pubblica Sicurezza
ANTONIO MONTANARI

65. Riordinamento dei Comuni e della Rappresentanza comunale.

20 luglio 1859.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE ROMAGNE

Visto il Manifesto del 13 luglio corrente, con cui fu ordinata la compilazione di una Legge elettorale per la formazione dei Consigli municipali, da' quali dovranno poi costituirsi i Consigli provinciali e in fine una Rappresentanza centrale;

Vista l'urgenza;

Considerando che ad un ottimo ordinamento municipale si richiedono due essenziali condizioni: estender la base delle elezioni, e rendere il più che si possa indipendenti i Comuni dall'Autorità governativa;

Considerando che queste condizioni si trovano svolte ed applicate saviamente nella Legge del 31 gennaio 1849 della Commissione provvisoria di Governo degli Stati Romani;

Decreta

l'ordinamento dei Municipii nel modo che segue:

TITOLO I. — *Disposizioni fondamentali*

Art. 1. È riconosciuto in ogni Comune il diritto primitivo ed imprescrittibile di reggere sè medesimo, amministrare e disporre delle cose comunali, conformandosi alle leggi generali di queste Provincie.

Art. 2. L'esercizio di tale diritto è governato dalla presente Legge fondamentale ed organizzatrice.

Art. 3. Tutti i Comuni, riconosciuti oggidì dalla legge, manterranno la propria esistenza e il territorio loro assegnato, salvo le eccezioni che fossero prescritte dal Governo.

Art. 4. La Legge del riparto territoriale statuirà sulla esistenza dei Comuni appodati e su quella dei più piccoli Comuni.

TIT. II. — *Della Rappresentanza comunale*

Art. 5. Ogni Municipio esercita i suoi diritti per mezzo di una Rappresentanza comunale eletta dal popolo.

Art. 6. La Rappresentanza comunale è costituita da un Consiglio e da un Magistrato.

Il potere deliberativo compete al Consiglio ed al Magistrato; l'esecutivo al Magistrato.

Art. 7. Il Magistrato si compone di Anziani e di un Capo che nelle città chiamasi Gonfaloniere e Priore negli altri Comuni. In Bologna gli Anziani prendono il nome di Conservatori; il Capo della Magistratura quello di Senatore.

Art. 8. Il numero dei Consiglieri e delle persone componenti la Magistratura è determinato come appresso:

1. Bologna ha sessanta Consiglieri ed una Magistratura di nove individui;

2. i Comuni che hanno una popolazione maggiore di 25 mila abitanti hanno quarantotto Consiglieri ed una Magistratura di nove individui;

3. quelli che eccedono i 15 mila abitanti sino ai 25 mila avranno trentasei Consiglieri ed una Magistratura composta di sette individui;

4. così oltre gli 8 mila sino ai 15 mila, ventiquattro Consiglieri ed

una Magistratura composta di cinque individui;

5. oltre i 5 mila fino agli 8 mila, diciotto Consiglieri e cinque di Magistratura;

6. oltre i 2 mila fino ai 5 mila, quattordici Consiglieri, e tre di Magistratura;

7. e finalmente i Comuni che hanno una popolazione minore di duemila avranno dieci Consiglieri e tre di Magistratura; salvo che nel riparto si escluda ad un numero così ristretto la facoltà di esistere come Comunità indipendente.

TIT. III. — *Della formazione della Rappresentanza comunale*

Art. 9. Il Consiglio deliberante si forma col mezzo dell'elezione popolare nel seguente modo.

Art. 10. Si nomineranno dal popolo tanti individui quanti se ne richiegono e pel numero dei Consiglieri e per quello del Magistrato. Gli eletti sceglieranno fra loro il Gonfaloniere o Priore e gli Anziani.

§ 1. *Degli Elettori*

Art. 11. Tutti i cittadini, maggiori degli anni 21, sono elettori nel luogo o luoghi ove hanno domicilio ovvero possidenza.

Art. 12. I corpi morali possidenti sono pure essi elettori col mezzo del loro rispettivo preposto o amministratore, escluse le sole aggregazioni di donne.

Art. 13. Non sono elettori

1. gl'interdetti ed i falliti;

2. quelli che vivono di mercede giornaliera per opera manuale o meccanica, cioè di salario per opera servile e di elemosine;

3. tutti i lavoratori mezzadri e che non possiedono beni immobili;

4. i condannati per delitto infamante, e coloro che sono per tal delitto sotto inquisizione.

§ 2. *Degli Eleggibili*

Art. 14. Tutti gli elettori, maggiori di anni 25, sono eleggibili.

Art. 15. Sono esclusi

1. gli appaltatori comunali;
2. i salariati e stipendiati dal Municipio;

5. gl' impiegati politici che hanno diritto di requisire la forza pubblica.

Art. 16. Non possono far parte dello stesso Consiglio contemporaneamente più individui congiunti fra loro in linea retta. La stessa disposizione ha luogo se trattasi di più fratelli o di altri consanguinei fino al terzo grado inclusivamente della computazione civile; tutte le volte però che vivano in comunione di famiglia.

Art. 17. Avvenendo la elezione simultanea dei mentovati nel precedente articolo, rimane incluso quegli che nella elezione ha riportato più voti: in caso di parità di suffragi, è preferito il maggiore di età.

TITOLO IV.

Del modo di fare l' elezione del Consiglio

Art. 18. Il Magistrato locale deve compilare la lista degli elettori e degli eleggibili, contenente nome, cognome, paternità di ciascuno. Se l' eleggibile è possidente di fondi rustici e di urbani, sarà indicata nella lista tale di lui qualità. A questo effetto i Dicasteri sono tenuti somministrare alle Magistrature le necessarie nozioni di che fossero richiesti.

Art. 19. Le liste si affiggeranno alla porta esterna della Residenza comunale, alla porta della Chiesa parrocchiale nei villaggi che costituiscono le frazioni, ed inoltre in tutti i luoghi ove è solito affiggersi le leggi, per dar adito ai reclami di coloro che si credessero gravati o vi scorgessero delle eccezioni. Questa pubblicazione precederà di sei giorni quello stabilito per la riunione del Collegio elettorale.

Art. 20. Nel manifesto di pubblicazione dovrà farsi invito a ciascuno che avesse reclami a produrre di indirizzarsi perciò alle rispettive Magistrature comunali, indicando il giorno in cui spirerà il termine stabilito per reclamare.

Art. 21. Il tempo utile pei reclami sarà di giorni cinque continui, non compreso quello d'affissione.

Art. 22. Scorso il suddetto termine perentorio, le Magistrature entro giorni cinque, esaminati i reclami e fatta ragione a quelli che si riconoscono giusti, correggono le liste degli elettori e degli eleggibili; e trasmettono al Capo della Provincia i reclami reputati inammissibili, unitamente alle loro osservazioni ed ai documenti relativi.

Art. 23. Il Tribunale di prima istanza del Capoluogo, nel perentorio termine di giorni cinque, decide senza solennità di giudizio su i reclami avanzati per semplici memorie, e comunica indilatamente la sua decisione motivata alla Magistratura locale, la quale deve pubblicare immediatamente le liste elettorali a forma della emessa decisione.

Art. 24. Da tale decisione si potrà sempre appellare ai Tribunali superiori, senza però sospendere gli effetti del primo giudicato.

Art. 25. I termini pei reclami, stabiliti negli articoli precedenti, serviranno a ratificare i ruoli stabili degli elettori; ma per questa prima volta, attesa l'urgenza, non dovranno ritardare la pronta elezione.

Art. 26. Le liste elettorali si rinnovano in ogni biennio.

Art. 27. Il Magistrato con pubblico avviso, da affiggersi come all' articolo 19, indica il giorno ed il luogo della riunione del Collegio elettorale.

Art. 28. La riunione del Collegio elettorale viene annunziata dalla campana maggiore un'ora prima che abbia cominciamento.

Art. 29. Riunito il Collegio elettorale, qualunque sia il numero degli elettori intervenuti, procede alla nomina del Presidente, di uno o due Segretarii, e di due o quattro Squittinatori, secondo il bisogno e il numero degli elettori.

Art. 30. Questa nomina si eseguisce sotto la presidenza precaria del Capo della Magistratura e coll' opera pure precaria del Segretario e di quattro elettori scelti dallo stesso Capo della

Magistratura, due dei quali fanno da Squittinatori e gli altri da Segretarii.

Art. 51. Nell' ora prescritta il Capo della Magistratura legge l'atto di convocazione e poscia fa l'appello nominale degli intervenuti onde procedere alla nomina 1° degli Squittinatori, 2° di uno o due Segretarii, 3° del Presidente del Collegio elettorale, da farsi contemporaneamente in tre urne distinte.

Art. 52. Per tale scelta degli Squittinatori ciascun elettore pone nell'urna la propria scheda, nella quale saranno stati scritti tanti nomi quanti sono gli Squittinatori da eleggersi. Lo stesso metodo si terrà per l'elezione dei Segretarii e del Presidente. Tal metodo si chiama scrutinio di lista.

Art. 53. Il Capo della Magistratura, chiusa la votazione, insieme agli Squittinatori riscontra le schede, ed i Segretarii ne registrano i nomi a mano a mano che quelle vengono lette dal Capo della Magistratura.

Art. 54. Quegli è eletto Squittinatore, Segretario o Presidente, che ha per quell'ufficio riportato maggiori voti.

Art. 55. Se alcuno avrà ottenuto la maggioranza per tutti e tre gli uffici, sarà Presidente; se per gli altri due, tranne quello di Presidente, sarà Squittinatore; ed in questi casi sarà Segretario quegli che dopo lo Squittinatore avrà riportato maggiori voti.

Art. 56. Se il Presidente del Collegio sarà assente o si ricusi, sarà di pieno diritto Presidente quello Squittinatore che ebbe maggior numero di voti, e sarà ultimo Squittinatore quello che fra gli esclusi ebbe maggiori suffragi. Avrà luogo la stessa regola per l'assenza o rinuncia di qualcuno degli Squittinatori o Segretarii.

Art. 57. Compiuta la elezione agli uffici, vengono bruciate alla pubblica vista tutte le schede e si redige il relativo processo verbale firmato dal Capo della Magistratura e dai funzionarii che assistono all'adunanza; poscia i singoli funzionarii che formano la presidenza prendono il loro posto e, quando l'assemblea sia legalmente costituita, si procede subito alla elezione.

Art. 58. L'atto dell'elezione non è però valido se non vi ha partecipato un terzo almeno degli elettori.

Art. 59. In quel caso l'adunanza avrà luogo, senza bisogno d'invito, il giorno susseguente, e sarà sempre legale l'adunanza qualunque sia stato il numero degli intervenuti.

Art. 40. La destinazione della nuova adunanza viene notificata al pubblico ne' modi prescritti agli articoli 27 e 28.

Art. 41. La elezione procede per scrutinio di lista. Ogni elettore scriverà in una scheda tanti nomi quanti sono gli eleggendi, ponendone almeno una metà della categoria dei possidenti, e depositerà nell'urna la sua scheda. Se nella scheda si trovassero scritti dei nomi in quantità minore o maggiore della prescritta, ovvero fuori dell'albo degli eleggibili, nel primo e nel terzo caso s'intenderà che l'elettore abbia rinunciato rispettivamente al diritto di aggiungere i nomi mancanti e di nominare; nel secondo si escluderanno gli ultimi nomi eccedenti.

Art. 42. Passate sei ore dall'apertura della sessione, il Presidente dichiara chiusa la votazione e coll'assistenza degli Squittinatori procede allo spoglio ed alla regolare registrazione delle schede.

Art. 43. Compiuta la elezione senza reclami, le schede sono immediatamente bruciate. Se però, seduta stante, si avanzano reclami contro le operazioni dell'assemblea, le schede sono suggellate e rimesse al Capo della Provincia.

I reclami che si riferiscono ad irregolarità precedenti l'atto della seduta debbono proporsi entro tre giorni successivi.

Art. 44. Dopo questo termine ogni reclamo, o riguardi le operazioni dell'adunanza o gli atti antecedenti, sarà immediatamente inviato al Capo della Provincia per la decisione, osservato il disposto degli articoli 25 e 24, salvo però quanto viene ad urgenza stabilito nell'articolo 25.

Art. 45. Nessuno potrà considerarsi eletto se non avrà riportato il terzo almeno de' suffragi.

Art. 46. Qualora niuno od alcuni soltanto avessero riportato il terzo dei voti, si farà luogo nel giorno seguente, se manca il tempo nel giorno stesso, ad un nuovo sperimento collo stesso metodo sopraccennato. Le schede conterranno tanti nomi quanti ne mancano per i Consiglieri da eleggersi, con obbligo però sempre di completare il numero dei Consiglieri possidenti. In questo secondo esperimento l'elezione seguirà a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti, si riterrà per eletto il più avanzato di età, e nel dubbio si deciderà colla sorte.

Art. 47. Il processo verbale della seduta si redige in due originali, che sono sottoscritti dai componenti la presidenza. Uno viene depositato nella Segreteria comunale, l'altro si trasmette al Capo della Provincia.

Art. 48. Ciascun elettore che interviene nell'adunanza deve essere munito di una polizza firmata dal Capo della Magistratura comunale, testificante la di lui qualifica di elettore. Egli la presenta al Segretario, il quale ne scrive il nome e cognome in apposito registro. Chi non è munito della polizza deve certificare alla presidenza la sua persona ed ottenere la polizza mancante, altrimenti non ha ingresso nella sala.

Art. 49. È vietato agli elettori d'intervenire armati nel Collegio e di turbare in qualsiasi modo l'ordine e la quiete dell'adunanza. Così pure è vietato arringare gli eletti, promuovere quistioni, discutere e deliberare sopra qualsiasi materia.

Art. 50. Il diritto di elettore si esercita o personalmente o per via di mandatario, tanto nel luogo del proprio domicilio quanto nel luogo o luoghi ove si ha la possidenza.

Art. 51. Nei Comuni che hanno una popolazione maggiore di dieci mila abitanti, i Magistrati rispettivi potranno dividere il Collegio elettorale in più sezioni, nel qual caso formeranno tante liste degli elettori quante sono le sezioni. Il numero delle sezioni sarà proporzionato all'importare delle po-

polazioni. Si riterrà per eletto a Consigliere quegli che avrà la maggioranza collettiva delle sezioni, riconosciuta dalle rispettive presidenze riunite.

TIT. V. — *Della elezione della Magistratura*

Art. 52. Tutti gli eletti dal popolo si riuniranno non più tardi di giorni dieci per la scelta della Magistratura, sotto la presidenza del più provetto. Le attuali Commissioni municipali intimeranno la riunione, destinandone il giorno ed il luogo.

Art. 53. Si procederà similmente per scrutinio di lista prima alla nomina del Capo della Magistratura, la quale si farà per mezzo di schede da depositarsi nell'urna, e quegli sarà l'eletto che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi. Si verrà di poi all'elezione degli Anziani collo stesso mezzo delle schede, nelle quali si scriveranno tanti nomi quanti sono gli Anziani da eleggersi, e la scelta seguirà del pari colla maggioranza assoluta.

Art. 54. Non rinvenendosi nella prima votazione la maggioranza assoluta prescritta per la elezione del Capo e degli Anziani, si rinnoverà lo scrutinio collo stesso metodo: e quante volte neppure in questo secondo esperimento si ottenesse la maggioranza richiesta, avrà luogo una terza votazione nella quale basterà per la elezione la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, rimarrà eletto il più avanzato di età.

Art. 55. La priorità degli Anziani eletti sarà determinata dalla priorità della elezione o, se la elezione è avvenuta nello stesso scrutinio, dal maggior numero dei suffragi ottenuti: se questo fu uguale, dall'età maggiore.

TITOLO VI. — *Della cessazione e rinnovazione dei Consiglieri e Magistrati*

Art. 56. Cessa l'ufficio di Consigliere e Magistrato

1° dopo l'esercizio di due anni pel Capo della Magistratura, di quattro anni per i Consiglieri e gli Anziani;

2° colla rinunzia, accettata che sia dal Consiglio;

3° colla sopravvenuta incapacità ad essere elettore od eleggibile;

4° col mancare a tre Consigli consecutivi ovvero a sei interpolatamente senza giusti motivi, da giudicarsi dal Consiglio. In questo caso il colpito dalla legge verrà tolto nella prossima nuova elezione del Consiglio dal numero degli eleggibili.

Art. 57. Dopo il primo anno si rinnoverà la quarta parte dei Consiglieri e degli Anziani, compresi quelli che mancano per morte civile o naturale, e la sorte deciderà quali dovranno uscire: così si farà nel secondo e terzo anno. In appresso la rinnovazione accadrà da sé, avuto riguardo all'anzianità.

Art. 58. Non è vietata la rielezione dei componenti il Consiglio e la Magistratura.

Art. 59. Mancando entro l'anno uno o più Consiglieri, essi verranno suppliti successivamente da quelli che nei Collegi elettorali ebbero più voti dopo gli eletti.

Nella mancanza entro l'anno di uno o più individui della Magistratura, i sostituiti dovranno scegliersi fra i Consiglieri di nomina ordinaria.

TITOLO VII. — *Del Potere deliberativo*

Art. 60. Il potere comunale è deliberativo ed esecutivo, e si esercita rispettivamente dal Consiglio e dal Magistrato.

Art. 61. Al Consiglio appartiene il potere deliberativo.

Art. 62. I limiti di tal potere sono determinati unicamente dai diritti degli altri Comuni e della Provincia, dalle leggi universali dello Stato, e da ciò che dispone la presente Legge organatrice. Entro questi limiti il potere deliberativo del Consiglio è assoluto e plenario sopra tutti gli oggetti relativi ai bisogni fisici e morali della municipale popolazione ed al suo territorio.

Il diritto bensì di decretare le

imposte potrà, dopo l'esperienza di tre anni, venire limitato da una Legge nazionale che determini ed uniformi al sistema generale alcuni almeno degli oggetti della imposizione.

Art. 63. Il Municipio nomina i funzionarii e stipendiati del Comune o sulla proposta motivata del Magistrato o sulla petizione parimenti motivata di un quinto dell'intero Consiglio. Ha pure il diritto di rimuoverli liberamente, salvo all'escluso la facoltà di appellare alla Commissione amministrativa della Provincia.

Pendente il giudizio di appello, sarà nella libertà del Consiglio di sospendere o far continuare nell'esercizio i reclamanti secondo le circostanze.

Art. 64. Similmente il Consiglio ha il diritto di sindacare l'operato della Magistratura non solo col chiedere il conto, finita la gestione, ma anche coll'interpellarla sull'andamento dell'amministrazione.

TITOLO VIII. — *Del Potere esecutivo*

Art. 65. Al Magistrato spetta il potere esecutivo.

Art. 66. Quindi al Magistrato appartiene

1° la esecuzione dei Regolamenti risguardanti l'interesse comunale;

2° la esecuzione di tutte le risoluzioni consigliari;

3° la vigilanza sul buon andamento dell'azienda comunale.

Art. 67. Il Magistrato stipula tutti i contratti: dirige e sorveglia tutti i lavori: procura la esigenza delle tasse e di qualunque altra rendita comunale, e le eroga secondo le determinazioni del Consiglio a forma della tabella approvata.

Art. 68. Il Magistrato soprintende alle strade, acque, stabilimenti ed altre proprietà comunali.

Art. 69. È incaricato della polizia amministrativa municipale, rustica ed urbana, e provvede alla pubblica incolumità. Al qual effetto, anche quando vi sia un Regolamento, per i casi da

questo non contemplati potrà il Magistrato provvedere opportunamente.

Art. 70. Il Magistrato sorveglia i funzionarii e stipendiati del Comune, e può sospenderli dal loro ufficio per lo spazio non maggiore di giorni quindici allorchè abbiano mancato al loro dovere.

Art. 71. Il Magistrato sta in giudizio a nome del Comune, ed ha la corrispondenza per gli affari del medesimo e per quelli che gli fossero dal Governo rimessi.

Art. 72. Il Magistrato tiene il registro dello stato civile per tutte le nascite, matrimoni e morti.

Art. 75. Eseguisce quanto gli viene commesso dai Regolamenti relativi alla Guardia nazionale.

Art. 74. Ed in genere il Magistrato eseguisce tutto ciò che gli viene per virtù di legge delegato dal Governo.

Art. 75. Ciascun individuo della Magistratura è responsabile del suo operato verso il Consiglio del Comune.

TITOLO IX. — *Del Consiglio*

Art. 76. Il Consiglio esercita il potere deliberativo per mezzo delle risoluzioni consigliari.

Art. 77. È legittimamente convocato dal Gonfaloniere o Priore, ed in loro mancanza dal primo Anziano che ne fa le veci.

Art. 78. Si raduna ordinariamente due volte all'anno pel preventivo e consuntivo; e straordinariamente tutte le volte che il Magistrato o un quinto dei Consiglieri lo creda opportuno.

Art. 79. È legittima la riunione consigliare allorchè sono presenti due terzi almeno dei Consiglieri e della Magistratura.

Art. 80. Se nella prima chiamata non si ha il numero indicato nell'articolo precedente, non potrà prendersi alcuna deliberazione ma dovrà convocarsi il Consiglio per una seconda volta, ed in questo caso basterà l'intervento della metà; non riunendosi nella seconda chiamata la metà, avrà luogo una terza adunanza in cui le delibe-

razioni saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 81. Il Consiglio è di diritto presieduto del Gonfaloniere o Priore o in loro vece dall'Anziano primo nell'ordine della elezione.

Art. 82. Le deliberazioni si fanno a maggioranza assoluta di voti; quando vi fosse la parità, si torna a discutere e votare di nuovo; se persiste la parità, il voto del Presidente prevale.

Art. 83. Di ogni riunione consigliare si fa il processo verbale dal Segretario o da chi ne sostiene le veci.

Art. 84. Questo deve contenere
1° i nomi dei Consiglieri intervenuti, e di quelli che durante l'adunanza si sono assentati;

2° tutte le materie proposte o trattate co' loro motivi;

3° i pareri esternati dai Consiglieri;

4° i risultati delle votazioni, colla indicazione del numero de' voti favorevoli e dei contrarii.

Art. 85. Il processo verbale sarà letto all'assemblea e sottoscritto dal Capo della Magistratura che l'ha presieduta ed almeno da due Consiglieri.

Quando il processo verbale non possa compiersi nella stessa seduta, questa viene prorogata al giorno seguente, nel quale l'adunanza sarà legale, qualunque sia il numero degli intervenienti.

Art. 86. Se durante la sessione si assenta alcuno dal Consiglio, le risoluzioni saranno sempre valide purchè vi resti la metà dei Consiglieri, e prendano parte alla votazione.

Art. 87. Ogni Consigliere deve personalmente intervenire alle adunanze consigliari.

Art. 88. I Consigli sono convocati con biglietto d'invito che si trasmette al domicilio di ciascun Consigliere cinque giorni prima dell'adunanza; nell'invito vengono indicati gli oggetti da discutersi.

Trattandosi della seconda o terza chiamata, l'invito può esser trasmesso 24 ore innanzi all'ora destinata per la riunione.

Si potrà anche nel primo invito avvertire del giorno in cui avranno luogo le nuove convocazioni in caso che per difetto di numero non avesse luogo la prima.

Art. 89. Egnal termine è sufficiente nei casi d'urgenza; ed in questi, qualunque sia il numero degli intervenienti, l'adunanza è legale e può deliberare, dichiarati i motivi d'urgenza.

È data facoltà ad un quinto dei Consiglieri, che non riconosca l'urgenza, di appellare in devolutivo dalle consigliari deliberazioni alla Commissione amministrativa provinciale con una memoria in iscritto contenente i motivi della appellazione.

Art. 90. Non si possono discutere in Consiglio oggetti che non siano espressi nell'invito.

Art. 91. Il voto sarà sempre segreto, e questo viene dato o per mezzo di scheda o di pallottole nell'urna.

Nelle materie non gravi però può votarsi per levata e seduta, quando la maggioranza non dichiara altrimenti per mezzo di levata e seduta il contrario.

Art. 92. L'iniziativa di una proposta compete tanto al Magistrato quanto ai Consiglieri.

Art. 93. Il Consiglio, allorchè l'entità dell'affare lo richiede, può deputare dal suo seno una Commissione perchè prenda in maturo esame la cosa e ne faccia quindi rapporto all'intero Consiglio. Può rimettere la nomina della Commissione, se vuole, al Magistrato o al solo Presidente.

Art. 94. Nelle discussioni le adunanze consigliari osserveranno tutte quelle regole che sono praticate dagli altri Corpi deliberativi.

Art. 95. È proibito entrare nella sala del Consiglio con armi d'ogni specie: sono proibite le minacce e qualsivoglia meno decente ed inurbana espressione che possa turbare l'ordine ed offendere la convenienza altrui.

Art. 96. Il Presidente del Consiglio ha la polizia della adunanza, e potrà farsi sussidiare dalla forza pubblica.

Art. 97. Allorchè ne' Consigli si trat-

terà di un affare di interesse di un Consigliere o di un di lui congiunto o affine in linea retta o trasversale, fino al terzo grado inclusivamente della computazione civile, dovrà quegli assentarsi dal Consiglio durante la relativa discussione e deliberazione.

TITOLO X. — *Del Magistrato*

Art. 98. Il potere esecutivo si esercita dal Magistrato riunito collegialmente sotto la presidenza e direzione del Capo della Magistratura, e in mancanza sua di un Anziano per ordine di nomina.

Art. 99. Gli Anziani hanno anch'essi il voto deliberativo insieme al Gonfaloniere o Priore. Il primo di essi supplisce in mancanza nelle funzioni di questo.

Art. 100. Le determinazioni sono prese dal Magistrato a maggioranza di voti. In caso di parità, si rinnova la votazione: se la parità persiste, prevale il parere del Presidente.

Art. 101. Il Gonfaloniere capo convoca il Magistrato e stabilisce le adunanze periodiche. Sono valide le risoluzioni, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 102. Di ogni adunanza si redige il processo verbale colle norme stabilite per le riunioni consigliari, che dovrà conservarsi nell'archivio degli atti del Magistrato.

Art. 103. Il Capo della Magistratura rappresenta il Municipio in giudizio, nella corrispondenza e nella stipulazione dei contratti.

Art. 104. Le notificazioni però e regolamenti interni, come gli ordini di pagamento, saranno firmati dal Gonfaloniere o Priore, da uno almeno degli Anziani, e dal Segretario. Se il Municipio ha un ragioniere, i mandati di pagamento dovranno contenerne la firma. In mancanza del Gonfaloniere o Priore, si richiederà la firma di un altro Anziano. Negli ordini e mandati di pagamento si dovrà indicare il titolo della tabella preventiva a cui si riferiscono. Sono soltanto eccettuati

i casi d'urgenza, nei quali la Magistratura ha la facoltà di ordinare una spesa istantaneamente necessaria, dandone conto al Consiglio nella prossima convocazione del medesimo.

Art. 105. In ogni anno dovrà il Magistrato render conto della sua gestione al Consiglio.

Art. 106. Il Magistrato conserva quegli onori e distintivi dei quali ora gode, tanto in Bologna quanto altrove.

TITOLO XI. — *Della dipendenza dei Municipii*

Art. 107. Affinchè la libertà municipale sia coordinata all'unità dello Stato e non possa cadere in dannosi eccessi, i Municipii hanno in alcuni casi una dipendenza dal Governo.

Art. 108. Perciò di ogni risoluzione o atto consigliare deve il Municipio dare comunicazione all'Intendente della Provincia, rimettendogli copia di ogni verbale.

Art. 109. Tale comunicazione però non darà all'Intendente alcuna facoltà di censurare la deliberazione consigliare nè di apportarvi alcuna correzione, tranne il caso in cui si fosse dal Consiglio nella sua risoluzione contravenuto alla Legge costitutiva dei Municipii ovvero si fossero violate le leggi universali dello Stato; nei quali casi può l'Intendente annullare in tutto o in parte l'atto o deliberazione consigliare, adducendo i motivi della nullità: salvo al Municipio il diritto di ricorrere contro questo decreto al Consiglio di Stato, la cui decisione sarà inappellabile.

Art. 110. L'Intendente nel termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'atto consigliare dovrà emanare, qualora abbia luogo, il suo giudizio di nullità; scorso il qual termine e non partecipandosi al Municipio dall'Autorità governativa alcun decreto, l'atto consigliare si intende valido ed eseguibile. Nei casi d'urgenza sarà cura dell'Intendente dichiarare immediatamente al Municipio l'approvazione o disapprovazione dell'atto consigliare.

Art. 111. L'Intendente, giudicando gravemente dannosa una risoluzione consigliare, ha facoltà di sospenderne

l'esecuzione: il che dovrà egli dichiarare nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del processo verbale. Il Municipio deve trasmettere copia del processo verbale dell'atto consigliare alla Commissione amministrativa della Provincia nei soli casi nei quali la risoluzione risguardi 1° l'alienazione dei beni comunitativi; 2° la creazione di debiti a carico del Comune; 3° l'imposizione di nuove tasse o aumenti delle già esistenti; 4° una spesa straordinaria che assorba il quinto, risultante dall'introito totale del preventivo dell'anno antecedente.

Art. 112. Dichiarata la sospensione, se il superiore Governo in termine di 15 giorni non la conferma, si avrà per non avvenuta. Se la sospensione cade sopra materia di somma urgenza, e ciò nonostante l'Intendente non creda di arbitrarsi a levarla, dovrà l'Intendente stesso sollecitare al più possibile la superiore determinazione.

Art. 113. La sospensione del Governo deve essere sempre ed in ogni caso accompagnata dalla manifestazione in iscritto dei motivi e dalla raccomandazione o di revocare o di modificare la risoluzione.

Art. 114. Dopo scorsi tre mesi dall'atto della sospensione, può la proposta della risoluzione consigliare venir riprodotta secondo le forme consuete.

Art. 115. Se detta proposta ottiene di nuovo la maggioranza di suffragi e il Governo mantiene la sospensione, il Consiglio municipale dovrà aspettare altri tre mesi per avere facoltà di deliberare la terza volta sull'oggetto medesimo.

Art. 116. Ottenendo la proposizione per la terza volta la maggioranza dei suffragi, ogni impedimento è tolto se nel termine di quindici giorni il Governo non dichiara voler sottoporre la proposizione medesima al giudizio definitivo della Rappresentanza centrale, e per ora del Consiglio di Stato; il che farà immediatamente eseguire qualora i Consigli siano adunati, ed essendo sciolti, farallo appena vengano convocati.

Art. 117. Qualora la proposizione non sia riprodotta nei due trimestri con termini identici ma più o meno modificata o cangiata, e insorga questione se sia o no identica e se le modificazioni introdotte siano sostanziali od accidentali, il giudizio sarà rimesso da ambedue le parti al Consiglio di Stato, il quale pronuncierà senza appello.

Art. 118. In caso di appello alla Commissione amministrativa della Provincia, avanzato dai funzionarii esclusi dal Comune, la detta Commissione potrà sospendere la risoluzione del Consiglio, la quale, mantenendosi ferma per altre due votazioni, fatte a distanza di tre mesi l'una dall'altra, avrà il suo pieno corso ed effetto.

Art. 119. La revisione dei Regolamenti municipali entro i limiti designati all'articolo 111 spetterà esclusivamente al Consiglio di Stato.

TITOLO XII. — *Dei Funzionarii del Comune*

Art. 120. Ogni Comune ha presso di sé quel numero di impiegati che crede necessario per il buon andamento dei suoi interessi.

Art. 121. È in libertà del Comune lo stabilire i requisiti necessari per l'ammissione agli impieghi comunitativi. Non potranno però i medici e cerusici, i flebotomi, le ostetrici, gl'ingegneri o architetti, ed i maestri di scuola essere nominati se non avranno quei gradi e quelle matricole che secondo le leggi vigenti si richieggono per esercitare tali professioni.

Art. 122. La nomina degli impiegati sarà fatta dal Comune nel Consiglio a maggioranza assoluta.

Art. 125. L'esattore o cassiere e depositario comunale e chiunque altro ha parte nell'esigenza delle rendite e tasse del Comune non potranno essere eletti se, oltre ai requisiti di onestà e abilità, non prestino una idonea e proporzionata cauzione.

TITOLO XIII.

Regole sull'amministrazione del Comune

Art. 124. Non potrà il Municipio stipulare qualsivoglia contratto pre-

scindendo dalle norme in osservanza per i Comuni.

Art. 125. In ogni anno, non più tardi della metà del mese di settembre, dovrà dal Magistrato essere compilata di conformità colle module generali e pubblicata la tabella del preventivo che deve servir di norma per la gestione del futuro anno.

Art. 126. L'approvazione o la modificazione di detta tabella dipenderà dalla risoluzione del Consiglio presa a maggioranza assoluta di voti. Ciascuna spesa dovrà subire in Consiglio, separatamente dall'altra, la prova dello scrutinio dopo la relativa discussione.

Art. 127. Le tasse e sovrimposte dovranno pure essere singolarmente una per una deliberate.

Art. 128. Dentro il mese di febbraio di ciascun anno dovrà esibirsi dal Consiglio il rendimento dei conti dell'amministrazione dell'anno decorso e quello della cassa ritenuta dall'esattore o cassiere comunale per deputare i sindacatori i quali si occupino del sindacato e nel termine di giorni quindici riferiscano al Consiglio il loro parere sopra le singole partite.

Art. 129. Tanto le tabelle preventive quanto i rendiconti dovranno essere pubblicati almeno quindici giorni innanzi all'adunanza consigliare. Ad ogni cittadino sarà libero presentare in iscritto al Consiglio le proprie osservazioni.

TITOLO XIV. — *Dei Comuni appodati*

Art. 130. I luoghi attualmente appodati hanno un Sindaco, due Anziani e quattro Consiglieri.

Art. 131. Le risoluzioni consigliari di detti luoghi si trasmettono al Magistrato del Comune cui sono appodati, che nel termine di cinque giorni le ritorna con le sue osservazioni. Nel caso che dette osservazioni siano contrarie alle risoluzioni, si osserverà il disposto degli articoli 111 e 112.

TITOLO XV. — *Disposizioni transitorie*

Art. 132. La presente Legge ha stabilito le norme generali e fondamentali dell'ordinamento municipale: quanto

alle particolarità secondarie si provvederà con Leggi supplementarie a suo tempo e dopo i lumi dello sperimento dell'attuale riforma.

Art. 153. Entro dieci giorni dalla pubblicazione di questa Legge, la Rappresentanza comunale esistente dovrà aver compilate le liste elettorali.

Fatto in pieno Consiglio, Bologna il 23 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario
Il Colonnello FALICON

Il Gerente la Sezione delle Finanze
GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI

Il Gerente la Sezione dell'Interno e di pubblica Sicurezza
A. MONTANARI

Il Gerente la Sezione dei Lavori Pubblici
e per interim di Grazia e Giustizia
IPPOLITO GAMBA

Il Gerente la Sezione di pubblici Beneficenza
CESARE ALBICINI

64. Modificazioni alla Tariffa daziaria

23 luglio 1859.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LE ROMAGNE

Considerando che la facilità delle transazioni commerciali ne accresce l'importanza ed è sorgente di prosperità pubblica e di aumento di prodotti nelle rendite dello Stato;

Considerando che in quest'anno l'abbondanza del raccolto agrario e la rimanenza dell'antecedente rendono anche più urgente una speciale modificazione delle tariffe;

Decreta:

Il dazio doganale sopra i seguenti articoli viene fissato come appresso.

	Introduzione	Estrazione	DAZIO VECCHIO	
			Introduzione	Estrazione
	Scudi	Scudi	Scudi	Scudi
Buoi o Vacche per ogni capo	— 25. —	— 50. —	— 50. —	1. —. —
Vitelli d'allievo o Manzetti <i>idem</i>	— 15. —	— 30. —	— 50. —	1. —. —
Vitelli lattanti <i>idem</i>	— 10. —	— 20. —	— 10. —	— 50. —
Maiali <i>idem</i>	— 05. —	— 10. —	— 50. —	— 20. —
Detti lattanti <i>idem</i>	— 05. —	— 05. —	— 05. —	— 05. —
Carni salate e affumicate o in altro modo preparate per libbre 100 lorde	1. —. —	— 10. —	1. 50. —	— 10. —
Grasso di maiale in istrutto <i>idem</i>	— 50. —	— 10. —	1. —. —	— 10. —
Olio d'oliva <i>idem</i>	— 50. —	— 10. —	— 50. —	— 50. —
Vino ordinario e mosto <i>idem</i>	— 10. —	— 20. —	2. —. —	Divieto
Aceto <i>idem</i>	— 10. —	— 20. —	— 40. —	"
Uva in natura o pigiata <i>idem</i>	— 07. —	— 15. —	— 80. —	"
Riso pilato <i>idem</i>	— 10. —	— 01. —	1. 20. —	"
Diritto di bolletta per i seguenti generi, in sostituzione del dazio				
Frumento <i>idem</i>	— 01. —	— 01. —	Divieto	"
Farro <i>idem</i>	— 01. —	— 01. —	"	"
Farina di frumento ossia di grano <i>idem</i>	— 01. —	— 01. —	"	"
Fiore di farina di grano <i>idem</i>	— 01. —	— 01. —	"	"
Pasta lavorata da minestra <i>idem</i>	— 01. —	— 01. —	"	"
Semola di grano <i>idem</i>	— . . 5	— . . 5	"	"
Biscotto bianco <i>idem</i>	— 01. —	— 01. —	"	"
Detto bruno <i>idem</i>	— 01. —	— 01. —	"	"
Granturco ossia formentone <i>idem</i>	— . . 5	— . . 5	"	"
Farina di granturco <i>idem</i>	— . . 5	— . . 5	"	"
Fagioli <i>idem</i>	— . . 5	— . . 5	"	"
Ceci <i>idem</i>	— . . 5	— . . 5	"	"
Lenticchia <i>idem</i>	— . . 5	— . . 5	"	"
Cicerchia <i>idem</i>	— . . 5	— . . 5	"	"
Fava grossa <i>idem</i>	— . . 5	— . . 5	"	"
Favetta o favina <i>idem</i>	— . . 5	— . . 5	"	"
Avena o biada <i>idem</i>	— . . 5	— . . 5	"	"
Orzo <i>idem</i>	— . . 5	— . . 5	"	"
Lupini <i>idem</i>	— . . 5	— . . 5	"	"
Patate <i>idem</i>	— . . 5	— . . 5	"	"
Castagne o marroni con guscio <i>idem</i>	— . . 5	— . . 5	"	— . . 5
Dette senza guscio e farina <i>idem</i>	— . . 5	— . . 5	"	— . . 6

Bologna 23 luglio 1859.

Pel Commissario Regio Straordinario per le Romagne, Il Colonnello FALICON

Il Gerente la Sezione delle Finanze G. N. PEPOLI

65. *Determinazione e riparto della settima rata d'imposta prediale; creazione di un Debito nazionale di sei milioni.*

25 luglio 1859.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LE ROMAGNE

Considerando che prima necessità e primo dovere è di concorrere, anche con mezzi straordinarii, al mantenimento dell'ordine, all'andamento regolare del servizio pubblico, ed allo scopo supremo di assicurare a queste Province la loro libertà e indipendenza;

Considerando che alla creazione di nuove imposte ed all'aumento delle antiche è opportuno ed utile il preferire un sistema di credito il quale permetta di soddisfare agli urgenti bisogni e di abolire ingiusti tributi, convertendoli da un aggravio permanente in un titolo temporaneo, giustificato dalle circostanze e dagli interessi più validi del paese;

Decreta:

1. La settima rata della dativa reale, aggiunta stabilmente alle sei rate ordinarie coll'Editto del 7 ottobre 1854, e la tassa di scudi 550,000 imposta coll'Editto medesimo a carico dei Comuni in sostituzione di una Tassa sul Vino ecc. rimangono convertite in un titolo straordinario, duraturo per soli sei anni, nell'annua somma di scudi 240,000 o lire 1,276,596. Questa somma viene ripartita quanto a scudi 140,000 o lire 744,681 sul censo dei Comuni di queste quattro Province in sei rate bimestrali come per la Dativa; e quanto a scudi 100,000 o lire 531,915 sui Comuni delle stesse Province in ragione di popolazione e di estimo, da versarsi nelle sei rate bimestrali suddette.

2. Sulla garanzia di questa somma si emetteranno in più volte boni fruttiferi al 5/40 per 100 pagabile di semestre in semestre, al 1° marzo ed al 1° settembre. Il capitale da emettersi sarà di sei milioni di lire o scudi 1,128,000. Intanto l'emissione si

farà per soli tre milioni di lire o scudi 564,000.

3. I boni saranno divisi in quattro categorie, di lire 100, 250, 500 e 1000 o di scudi 18.80, di scudi 47, di scudi 94 e di scudi 188. Il numero dei boni per le diverse categorie verrà regolato secondo le richieste che saranno fatte all'atto della sottoscrizione.

4. La sottoscrizione viene aperta presso le casse dei Municipii, delle Province e del Governo, come pure presso questa Banca ed altri Uffizi o Banchieri da indicarsi.

5. L'emissione si farà dal giorno 27 luglio al 6 agosto in ragione di lire 85 o scudi 15.98 per ogni lire 100 o scudi 18.80 di capitale nominale; dal 7 al 15 in ragione di lire 90 o scudi 16.92; dal 14 al 20 in ragione di lire 95 o scudi 17.86; ed in seguito alla pari.

6. All'atto della sottoscrizione si verserà un terzo della somma e sarà rilasciato un Certificato provvisorio, al quale verrà sostituito dopo gli altri due versamenti il Bono definitivo.

7. Il secondo versamento sarà fatto entro il giorno 15 settembre, ed il terzo entro il 15 ottobre del corrente anno. Dopo una proroga di 10 giorni i Boni saranno negoziati a conto e rischio dei sottoscrittori in ritardo.

8. Il frutto comincia a decorrere col giorno del primo versamento.

9. Ad ogni semestre si procederà all'estrazione a sorte dei Boni, dei quali si farà il ritiro ed il rimborso per l'immediato annullamento.

10. Sarà istituita una Cassa speciale pel deposito dei fondi destinati per l'ammortizzazione. Intanto vengono designati i Monti di Pietà nei Capoluoghi di ogni Provincia.

11. Il deposito sarà eseguito di bimestre in bimestre per cura e sotto la responsabilità delle Amministrazioni provinciali, le quali raccoglieranno nelle loro Casse le quote esatte nei rispettivi Comuni pei titoli indicati nell'articolo 1.

12. Alle Amministrazioni delle Province saranno aggiunti due Commis-

sarii scelti fra i principali sottoscrittori o possidenti, coll'incarico di vegliare all'esatto adempimento delle relative prescrizioni e cautele.

13. Una Commissione centrale, della quale faranno parte anche i suddetti Commissarii delle Provincie, risiederà in Bologna per sorvegliare alla regolarità di tutte le operazioni relative all'emissione, al rimborso ed all'annullamento dei Boni surriferiti.

14. I Boni estratti saranno ricevuti come moneta in tutte le Casse pubbliche, trasmettendosi alla Commissione centrale per l'immediato annullamento e dandosene perciò scarico ai rispettivi Comuni. Tale disposizione si estende ai Cuponi dei frutti semestrali scaduti.

15. Ad ogni Comune delle quattro Provincie sarà assegnato un numero di Boni per una somma proporzionata alla quota del suo tributo.

16. Il Comune avrà un diritto di preferenza nell'acquisto dei Boni pel numero ad esso assegnato, e ciò fino al giorno 4 agosto p. v. Potrà chiamare a parte di tale preferenza i contribuenti nella proporzione del loro contributo.

17. Le Amministrazioni dei Comuni, delle Provincie e dei pubblici Stabilimenti sono autorizzate alla sottoscrizione ed all'acquisto dei Boni nei modi e termini stabiliti.

18. Oltre la garanzia dei Comuni e delle Provincie, è mantenuta la garanzia del Governo tanto pel capitale quanto pei frutti corrispondenti.

19. Il Gerente delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto e della pubblicazione degli opportuni Regolamenti.

Dalla Residenza, il 25 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario

Il Colonnello FALICON

Il Gerente la Sezione delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Gerente la Sezione dell'Interno e di pubblica Sicurezza

A. MONTANARI

Il Gerente la Sezione dei Lavori Pubblici

IPPOLITO GAMBA

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia

Avv. FILIPPO MARTINELLI

Il Gerente la Sezione dell'Istruzione e pubblica Beneficenza

CESARE ALBICINI

66. *Schiarimenti intorno al Decreto di apertura del prestito nazionale di sei milioni.*

25 luglio 1859.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO
PER LE ROMAGNE

Ai Capi delle Provincie

Illustrissimo Signore,

Le trasmetto alcuni esemplari del Decreto relativo al prestito de' sei milioni di lire italiane, e La prego di volerli distribuire alle Amministrazioni dei Comuni, dei pubblici Stabilimenti, delle Provincie, in quel dipartimento ch'Ella regge con tanto discernimento e con tanto zelo. Non fan d'uopo lunghe parole per convincere ognuno che il Governo fu costretto di procurare con mezzi straordinarii nuovi introiti all'Erario, avendo trovato esauste le pubbliche Casse, ed essendo necessarie grandi spese di armamento e di soldati per tutelare l'ordine, la libertà e l'indipendenza di queste Provincie. In pari tempo egli volse però l'intendimento a studiare qual fosse il miglior mezzo per non aggravare soverchiamente i contribuenti e per offrire agli acquirenti dei titoli di rendita ottime guarentigie. Per ottenere questo doppio intento io proposi a questo Regio Commissario di abolire due ingiusti tributi, convertendone il carico in un titolo temporaneo duraturo per sei anni e ponendo l'impiego di queste somme destinate all'ammortizzazione del nuovo debito sotto l'inviolabile ed indipendente amministrazione delle Provincie. A molti parrà, e non a torto, che l'abolizione dei due tributi suaccennati sia per il corso di sei anni illusoria, ma le stringenti necessità dei tempi, ma il desiderio concorde ed unanime d'indipendenza ne farà accettare dai contribuenti con animo rassegnato e sereno il temporaneo peso. Le imprese nazionali non si compiono stabilmente, e la storia lo attesta, che con gravi sacrifici; e se il Governo non avesse francamente ricorso al credito pubblico, avrebbe do-

vuto non solo mantenere le antiche imposte, ma crearne nuove e più gravose. E mentre sotto la cessata Amministrazione il bisogno di nuovi balzelli nasceva dalla necessità in cui si trovava il Governo di mantenere una numerosa occupazione austriaca per rassodare il proprio dispotismo, oggi questo bisogno temporaneo nasce dalla volontà, manifestata con tanta concordia da tutti gli ordini di cittadini e di cui il nostro Governo è interprete ed esecutore, di stabilire un sistema liberale che, stringendoci ad una gloriosa Dinastia, tolga alla pertine questi Paesi a quella dolorosa servitù che finora li ha oppressi. Nè questi sacrifici rimarranno anche economicamente sterili, poichè la prosperità e la ricchezza pubblica si aumentano sempre sotto un reggimento liberale, e i contribuenti troveranno un largo compenso nell'incremento dell'agricoltura e nella fioridezza del commercio.

Queste considerazioni sono gravi, ed io spero che Ella vorrà sottoporle al senno ed alla prudenza dei cittadini della Provincia ch'Ella amministra. Io però non dissimulo a me stesso la gravità delle circostanze, le difficoltà estranee alla volontà degli uomini che esistono; ma però confido che il voto popolare manifestatosi con tanta concordia in tutte le classi troverà una nuova sanzione in questa misura, poichè l'assicurazione ottenuta dal nostro Governo che non vi sarà intervento nè della Francia nè dell'Austria in queste Provincie apprenderà a tutti che questi Paesi saranno ciò che essi vorranno e sapranno essere. A mio avviso dunque l'opportunità di questo prestito nasce 1° dalla necessità assoluta di provvedere all'armamento voluto dalla sicurezza del Paese; 2° dalla preferenza che ogni buon cittadino debbe accordare ad un sistema di prestito volontario piuttosto che costringere il Governo a ricorrere come ai tempi passati a quelle misure che sarebbero comandate dal pubblico servizio.

Colgo poi questa circostanza per assicurarle ch'io mi adopero a studiare

ogni mezzo di riordinare il sistema finanziario, reprimendo gli abusi che lo corrompono, abolendo i privilegi che lo rendono ingiusto, invocando infine la pubblicità e la libera discussione sopra gli atti finanziari del nostro Governo.

Ma tale riforma non si potrà compiere finchè non siano definite quelle sorti che vengono serbate dalla divina Provvidenza al senno concorde ed all'invitta costanza di queste popolazioni, le quali dopo tante spogliazioni ed offese si sentono alline chiamate a migliori destini.

Mi riservo di comunicarle in appresso tutte le opportune istruzioni. Ora Le invio, oltre un sufficiente numero di esemplari del Decreto e di questa Circolare, anche le stampe dei registri per le sottoscrizioni, delle quali si compiacerà di mantenermi informato almeno di due in due giorni con tutte quelle notizie che mi riprometto con piena fiducia dal noto di Lei accorgimento.

A Lei rimetto il dare le convenienti disposizioni per gli atti da compiersi colla maggiore regolarità e speditezza, e attenderò in appresso la proposta dei due Commissarii che dovranno specialmente rappresentare e sorvegliare gl'interessi di tutti nella Commissione centrale della quale faranno parte.

Mi favorisca un cortese riscontro, ed aggradisca le espressioni della mia distinta stima.

Bologna, 25 luglio 1852.

Il Gerente delle Finanze

G. PEPOLI

67. *Attribuzione delle Opere pie alle competenze del Potere civile.*

25 luglio 1852.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LE ROMAGNE

Considerando che il Governo deve curare che la pubblica Beneficenza venga amministrata con quelle regole che più si ravvisino conducenti all'importante suo scopo, e che quindi ha lo stretto dovere così di sorvegliare

l'amministrazione come di darle una direzione consentanea alla vera intenzione dei fondatori;

Decreta:

1. Tutti gli Stabilimenti e tutte le Fondazioni di pubblica beneficenza sono posti sotto l'alta tutela del Potere governativo, dal quale d'ora innanzi rileveranno le diverse Amministrazioni.

2. I Regii Commissarii o Intendenti di Provincia daranno a ciascun Presidente delle singole Amministrazioni gli ordini opportuni perchè fornisca le notizie precise dello stato attuale dell'amministrazione cui presiede, e sorvegliheranno l'andamento delle Amministrazioni rispettive.

3. Il Gerente la Sezione di pubblica Beneficenza è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 25 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario per le Romagne

Il Colonnello FALICON

Il Gerente la Sezione di pubblica Beneficenza

CESARE ALBICINI

63. Ordinamento della Guardia nazionale.

25 luglio 1859.

REGIO COMMISSARIATO STRAORDINARIO PER LE ROMAGNE

In esecuzione dell'articolo 14 del Decreto di S. E. il Regio Commissario straordinario per le Romagne sulla istituzione di una Guardia nazionale, il Gerente della Sezione dell'Interno, incaricato della esecuzione, pubblica il seguente

REGOLAMENTO ORGANICO PER LA GUARDIA NAZIONALE

TITOLO I.

Della formazione dei Ruoli della Guardia

Art. 1. Appena il Governo avrà pubblicato il presente Regolamento, le Autorità comunali dovranno immediatamente nominare una Deputazione, incaricata della formazione dei ruoli.

Art. 2. I ruoli si formeranno colla iscrizione di tutti i cittadini che hanno il dovere di prestare questo servizio.

Art. 3. I registri d'iscrizione saranno aperti nell'Ufficio comunale a cura dei Gonfalonieri e con l'assistenza della Deputazione comunale.

Art. 4. Computata l'iscrizione, la Deputazione verificherà se tutti gli iscritti hanno le condizioni volute dalla legge, e rimetterà all'Autorità comunale i registri rettificati.

Art. 5. I reclami contro le decisioni della Deputazione di arruolamento saranno risolti inappellabilmente dai Consigli d'Intendenza.

TITOLO II. — *Ordinamento della Guardia nazionale, composizione dei suoi quadri, elezione dei vari gradi*

Art. 6. La Guardia nazionale sarà formata in ciaschedun Comune per suddivisioni di Compagnia, per Compagnie, per Battaglioni e per Legioni.

Ciascun battaglione avrà la sua bandiera.

Art. 7. In ciascun Comune la formazione per compagnia si farà nel modo seguente:

nelle città ciascuna compagnia sarà composta dei militi dello stesso quartiere, dove sarà possibile e conveniente:

nei Comuni rurali, i militi dello stesso Comune formano una o più compagnie o suddivisioni di compagnia.

Art. 8. La ripartizione in compagnie od in suddivisioni di compagnia dei militi iscritti sul controllo del servizio ordinario sarà fatta dalla Deputazione comunale di arruolamento.

Art. 9. Vi sarà per suddivisione di compagnia di militi della Guardia:

GRADI	fino a 14 uomini	da 15 a 20 uomini	da 20 a 30 uomini	da 30 a 40 uomini	da 40 a 50 uomini
Luogotenenti	—	—	1	1	1
Sottotenenti	—	1	1	1	1
Sergenti . .	1	1	2	3	3
Caporali . .	2	2	4	6	6
Tamburi . .	—	—	—	1	1

Art. 10. La formazione in compagnia di simili suddivisioni di compagnia sarà stabilita dal Governo, il quale allora conoscendo la quantità della compagnia potrà procedere alla nomina degli ufficiali da Capitano in su, a norma della Legge.

Art. 11. La forza ordinaria della compagnia sarà da 60 a 150 uomini: tuttavia il Comune che non avrà che da 50 a 60 militi formerà una compagnia di militi.

Art. 12. Vi sarà per compagnia di militi:

GRADI	da 50 a 80 uomini	da 80 a 100 uomini	da 100 a 150 uomini
Capitano	1	1	1
Luogotenenti	1	1	2
Sottotenenti	1	2	2
Sergenti Furieri	1	1	4
Sergenti	4	6	6
Caporal Furiere	1	1	1
Caporali	8	12	12
Tamburi	1	2	2

Art. 13. Il battaglione sarà formato di quattro compagnie almeno, e di sei al più, salvo per i casi in cui il Governo credesse determinare diversamente.

Art. 14. Lo Stato Maggiore del Battaglione sarà composto di

- 1 Maggiore,
- 1 Aiutante Maggiore,
- 1 Porta Bandiera, Sottotenente,
- 1 Chirurgo in 2°,
- 1 Furiere Maggiore,
- 1 Caporale Maggiore.

Art. 15. In tutti i Comuni dove i militi iscritti sul controllo del servizio ordinario sommeranno a più di 500 per Comune, la Guardia nazionale potrà essere formata per battaglioni.

Art. 16. Quando un Decreto del Governo avrà prescritto la formazione in compagnie ed in battaglioni delle milizie di più Comuni, il Decreto medesimo indicherà i Comuni le cui milizie debbono concorrere alla formazione dello stesso battaglione.

Art. 17. La compagnia o le compagnie

di un Comune non potranno mai essere ripartite in battaglioni diversi.

Art. 18. Nei capiluoghi di Provincia, e nelle città in cui la Guardia nazionale presenta per lo meno due battaglioni di 500 militi per ciascuno, potrà per Decreto del Governo essere riunita in legione.

Art. 19. Lo Stato Maggiore di una legione sarà composto di

- 1 Colonnello Capo Legione,
- 1 Capitano Aiutante Maggiore,
- 1 Chirurgo Maggiore,
- 1 Capo Tamburo.

Art. 20. La elezione ai diversi gradi verrà regolata nel seguente modo:

In ciaschedun Comune i militi chiamati a formare una compagnia o suddivisione di compagnia si aduneranno senza armi e senza divisa per procedere in presenza del Presidente della Deputazione di arruolamento, assistito da due membri più attempati della Deputazione medesima, alla elezione dei loro Luogotenenti, Sottotenenti, Sottoufficiali e Caporali a norma dei quadri indicati dagli articoli 9 e 12.

Se più Comuni sono chiamati a formare una compagnia, i militi di essi si aduneranno in quello di maggiore popolazione per eleggere ancora il Sergente Furiere ed il Caporal Furiere.

Art. 21. In qualunque Comune ove sono parecchie compagnie ciascheduna sarà convocata separatamente per le elezioni dei suoi ufficiali subalterni e graduati.

Art. 22. L'elezione degli ufficiali avrà luogo per ciascun grado successivamente, cominciando dal più alto, a squittinio individuale e segreto, alla maggioranza assoluta dei voti.

Art. 23. I sottoufficiali e caporali saranno eletti a maggioranza relativa dei voti.

Art. 24. Lo spoglio delle votazioni sarà fatto dal Presidente assistito dai due membri più attempati della Deputazione di arruolamento, i quali faranno l'ufficio di squittinatori.

Art. 25. Gli ufficiali eletti in conformità della Legge, quando al termine di due mesi non siano di tutto punto armati,

forniti e vestiti secondo la divisa, saranno considerati come dimissionarii, e sarà senza ritardo proceduto alla loro surrogazione.

Art. 26. Il Furiere Maggiore ed il Caporale Maggiore saranno nominati dal Maggiore; il primo fra i Sergenti Furiere e Sergenti, ed il secondo fra i Caporali Furiere e Caporali del battaglione.

Art. 27. L'Ufficiale Pagatore ed il Capitano d'armamento saranno destinati dall'ufficiale superiore del battaglione o legione.

Art. 28. In ogni Comune il Gonfaloniere farà riconoscere ai militi radunati sotto le armi il Comandante della milizia. Questi in presenza del Gonfaloniere farà riconoscere gli altri ufficiali.

Per le compagnie ed i battaglioni formati da parecchi Comuni, l'Intendente della Provincia od un suo Delegato faranno riconoscere l'ufficiale Comandante in presenza della compagnia o battaglione assembrato.

Art. 29. Gli ufficiali di ogni grado appena saranno riconosciuti presteranno il seguente giuramento: *Giuro obbedienza alle Leggi, e sull'onore prometto di usare queste armi a difesa della indipendenza e integrità dello Stato, dell'ordine pubblico e delle proprietà.*

Art. 30. Gli ufficiali, sottufficiali e caporali saranno eletti per cinque anni e potranno essere rieletti.

Art. 31. Ogni ufficiale della Guardia nazionale potrà, sul parere del Gonfaloniere e dell'Intendente, venire sospeso dalle sue funzioni per due mesi con decisione motivata dell'Intendente Generale, presa in Consiglio di Intendenza, dopo che l'ufficiale sarà stato inteso nelle sue osservazioni.

La decisione dell'Intendente Generale sarà immediatamente trasmessa al Gerente la Sezione Interno, e sulla relazione del Gerente la sospensione potrà essere prorogata dal Governo. Se la sospensione si prolunga per un anno, e il detto ufficiale non sia stato rimesso nelle sue funzioni, si procederà ad una nuova elezione.

Art. 32. Tosto che un qualsivoglia impiego resti vacante si procederà alla surrogazione secondo le norme fissate da questo Regolamento.

Art. 33. Nei Comuni ove la Guardia nazionale formerà più legioni, resta facoltativo al Governo di nominare un Comandante Superiore delle medesime, ed il Governo stesso potrà assegnargli uno Stato Maggiore di ufficiali di nomina governativa, scelti tutti fra i militi del Comune. Il numero e grado di tali ufficiali sarà fissato dal Governo.

Art. 34. Non potranno esservi nella Guardia nazionale gradi senza impiego.

Art. 35. Verun ufficiale che sia in esercizio d'impiego attivo nelle truppe del Governo potrà essere nominato ufficiale in servizio ordinario della Guardia nazionale.

Art. 36. È riservato al Governo di nominare un Comandante Generale di tutta la Guardia nazionale del Paese, come pure lo Stato Maggiore del medesimo.

Art. 37. Le armi che il Governo fornirà alla Guardia nazionale saranno consegnate ad ogni Capo di battaglione e da questo ai singoli individui, che ne rilasceranno ricevuta e ne rimarranno malleadori.

TITOLO III.

Del servizio della Guardia nazionale

Art. 38. La Guardia nazionale presterà quel servizio di cui sarà richiesta dalle Autorità competenti.

Art. 39. Tale servizio è *ordinario* quando è prestato entro il territorio del proprio Comune; è *straordinario* quando i militi saranno chiamati a prestare servizio fuori del proprio Comune dietro Decreto del Governo.

Art. 40. Il servizio ordinario sarà stabilito di concerto coll'Autorità locale nel modo meno gravoso per i militi; lo straordinario dipenderà dai casi e dalle circostanze, ed un ordine del Governo ne stabilirà la destinazione e la durata, che non potrà oltrepassare i quaranta giorni.

Art. 41. Ogni milite della Guardia nazionale non potrà ricusarsi dal fare

un servizio comandato, salvo il diritto di reclamare successivamente al Comandante del battaglione in caso di soverchio aggravio.

Art. 42. Se per forza di circostanze la Guardia nazionale dovrà prestare servizio di piazza, dipenderà per questo dagli ordini del Comando locale della Piazza.

Art. 43. Per ordine del servizio ordinario i Sergenti Furieri faranno di mano in mano le note dei militi comandati, ed il Capitano le firmerà, procurando che il servizio venga ripartito regolarmente sopra tutti i militi della compagnia.

Art. 44. Dal servizio straordinario saranno soli esentati coloro i quali dalla Deputazione comunale d'arruolamento verranno dichiarati inetti.

Art. 45. Durante il tempo in cui i militi rimangono in servizio straordinario dessi sono sottoposti alla disciplina militare come le truppe regolari.

Art. 46. Durante tutto il servizio straordinario ciaschedun milite o graduato della Guardia nazionale percepirà il soldo e vantaggi stabiliti per le truppe attive del paese.

TITOLO IV.

Dell'amministrazione della Guardia nazionale

Art. 47. Le spese ordinarie della Guardia nazionale sono a carico del Comune; le straordinarie a carico del Governo.

Art. 48. Le spese ordinarie sono quelle occorrenti per i locali, per i registri, avvisi, lumi e quanto altro è richiesto dal servizio ordinario, come pure gli stipendi agli ufficiali, sotto-ufficiali ed altri indicati nella seguente tabella, che prestano un servizio continuato:

GRADI	Paga mensile	
Aiutante Mag. di Legione	Liv. 120	
idem di Bartagl	" 90	
Aiutanti sotto-ufficiali . . .	" 60	
Tamburi Maggiori	" 45	avranno il vestiario a carico del Comune
Tamburi	" 30	

Art. 49. Per regolare queste spese ogni battaglione avrà un Consiglio d'am-

ministrazione, composto del Comandante il battaglione, di due Capitani, un Sergente ed un Caporale nominati dal Comune.

Art. 50. Questo Consiglio regolerà tutte le spese ordinarie e ne presenterà il prospetto all'Autorità comunale.

Art. 51. Tutte le spese che non rientrano nel prospetto preventivo presentato dal Consiglio d'amministrazione dovranno sottoporsi al sindacato del Consiglio stesso da chi le commette, e non saranno rifattibili senza la sua approvazione.

TITOLO V. — *Delle pene disciplinari*

Art. 52. Le mancanze al servizio nei Corpi di guardia possono essere punite disciplinarmente dall'ufficiale che comanda la Guardia.

Art. 53. Le pene che può infliggere l'ufficiale sono:

1° una fazione fuori di turno a chi manca all'appello o si assenta dal posto senza permesso;

2° la detenzione in camera di reclusione per tutta la durata della Guardia a chi si rende colpevole di ebbrezza, d'insubordinazione, d'ingiurie.

Nei casi più gravi l'ufficiale farà il rapporto al Capo di battaglione onde il colpevole sia sottoposto al Consiglio di disciplina.

Art. 54. I Comandanti di battaglione potranno punire gli ufficiali pagati, ad essi soggetti, cogli arresti semplici da uno a due giorni.

Art. 55. I Tamburi potranno essere puniti dai Capitani comandanti le compagnie colla prigione fino a tre giorni, e dai Capi di battaglione fino ad otto.

Art. 56. Il Consiglio di disciplina potrà infliggere le seguenti pene:

1° l'arresto, non maggiore di tre giorni;

2° l'ammonizione pubblicata agli ordini;

3° la prigione, non maggiore di tre giorni;

4° la privazione di grado.

Art. 57. Coll'arresto sarà punito l'uffi-

ciale o sotto-ufficiale che, essendo in servizio, si sarà reso colpevole

1° di disobbedienza o d'insubordinazione;

2° d'insulti e di mancanza di rispetto verso i superiori;

3° di detti o fatti oltraggiosi coi subalterni;

4° di abuso di autorità;

5° d'infrazione agli ordini del servizio.

Art. 58. Colla ammonizione pubblicata agli ordini del giorno sarà punito l'ufficiale che in servizio o vestendo l'uniforme terrà una condotta che possa recare offesa alla disciplina ed all'onore della Guardia nazionale.

Art. 59. Colla prigione sarà punito ogni sotto-ufficiale o guardia nazionale colpevole

1° di aver ricusato un servizio comandato;

2° di aver disobbedito alla consegna;

3° di aver abbandonato il posto prima di essere rilevato.

Art. 60. Colla privazione del grado saranno puniti gli ufficiali e sotto-ufficiali che saranno recidivi in una colpa che porti pena di arresto.

Art. 61. Ogni Capo di corpo, di posto, di distacco, il quale ricuserà obbedire alle richieste delle Autorità che hanno diritto di requisire la Guardia nazionale, o che agirà non richiesto e fuori dei casi previsti dalla Legge, sarà tradotto avanti il Tribunale ordinario, che potrà infliggere la pena del carcere da un mese ad un anno congiunta alla destituzione dal grado.

TITOLO VI. — Dei Consigli di disciplina

Art. 62. Ogni battaglione avrà il suo Consiglio di disciplina composto di sette membri, cioè:

Capo di battaglione, Presidente,

1 Capitano,

1 Tenente,

1 Sottotenente,

1 Sergente,

1 Caporale,

1 Milite.

Art. 63. Se il prevenuto sarà un uffi-

ciale, si aggiungeranno ai sette membri altri due ufficiali di grado eguale al prevenuto.

Art. 64. Le nomine dei componenti il Consiglio di disciplina si faranno dall'Autorità politica sulle proposte del Comandante di battaglione.

Art. 65. In ogni Consiglio di disciplina il Capitano farà l'ufficio di Relatore, il Sottotenente di Segretario, ed essi non avranno voto.

Art. 66. Il Presidente farà citare il prevenuto per il giorno della riunione del Consiglio e trasmetterà al Capitano Relatore le querele, i rapporti, i processi verbali che si riferiscono ai fatti da giudicarsi.

Art. 67. I prevenuti dovranno comparire personalmente e potranno farsi assistere da un difensore. Non comparendo, saranno giudicati in contumacia.

Art. 68. Letta la relazione, udite le difese, il Consiglio delibererà in segreto e deciderà a pluralità di voti. Il Presidente leggerà la sentenza, che sarà inappellabile, salvo ricorso in cassazione.

Art. 69. Le sentenze dei Consigli di disciplina per la loro esecuzione saranno equiparate alle sentenze dei Tribunali ordinarii.

TITOLO VII.

Dell'Uniforme e dei Distintivi dei gradi

Art. 70. Gli ufficiali della Guardia nazionale vestiranno l'uniforme seguente: tunica di panno bleu a due petti, colletto scarlato, paramani a punta scarlatti e con bottoni di metallo bianco;

pantaloni grigi con striscia scarlatta;

kepi alla foggia piemontese;

sciabola eguale a quella degli ufficiali di fanteria della linea con cintura di cuoio bianco lucido.

Art. 71. I sotto-ufficiali, i tamburini e militi vestiranno il berretto militare di foggia piemontese ed una *blouse* di tela (traliccio bianco e turchino) colle mostre (colletto e paramani) simili a quelle degli ufficiali.

Art. 72. I distintivi per gli ufficiali

consisteranno negli spallini di argento, in galloni al berretto e nella dragona; il tutto a foggia piemontese.

Art. 73. I sotto-ufficiali e caporali si distingueranno secondo il rispettivo loro grado dai galloni sovrapposti alle maniche delle *blouses*, ma i berretti loro saranno in tutto eguali a quelli dei militi.

Art. 74. A più precisa norma della foggia dell'uniforme e dei distintivi, il Gerente gli Affari Interni manderà i figurini dove siano per occorrere.

Bologna, oggi 25 luglio 1859.

Il Gerente la Sezione dell' Interno
A. MONTANARI

69. *Esonerazione dei Governatori o Giudicenti dagli uffici amministrativi e politici; istituzione di Sotto-Intendenti.*

26 luglio 1859.

II. REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LE ROMAGNE

Considerando che la cumulazione dei poteri è origine di arbitrio e confusione, mentre per converso la loro separazione favorisce l'ordine e la regolarità dell'andamento governativo;

Decreta:

Art. 1. Le funzioni amministrative e politiche sono incompatibili colle giudiziarie.

Art. 2. Gli attuali Governatori rimangono esonerati dalle funzioni politiche amministrative già demandate alle Magistrature municipali, a senso dell'articolo 69 del Decreto 20 luglio corrente sull'ordinamento dei Comuni, e conservano le sole giudiziali col titolo di Giudicenti.

Art. 3. Nei luoghi ove esistono i così detti Governatori distrettuali saranno nominati, col titolo di Sotto-Intendenti, i Rappresentanti governativi, che assumono ed esercitano le funzioni amministrative politiche, conservando ai Governatori stessi le sole giudiziali col ridetto titolo di Giudicenti.

Art. 4. I Gerenti le Sezioni del-

l' Interno e di Grazia e Giustizia, ciascuno in ciò che lo riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il 26 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario
Il Colonnello FALICON

Il Gerente la Sezione dell'Interno e di pubblica Sicurezza
A. MONTANARI

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
Avv. FILIPPO MARTINELLI

70. *Schiarimenti al Decreto sulle competenze del Potere civile in materia di pubblica Beneficenza, e norme per la sua applicazione.*

28 luglio 1859.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO
PER LE ROMAGNE

CIRCOLARE

Illustrissimo Signore,

A chi considera la grande quantità di stabilimenti e di fondazioni di pubblica beneficenza esistenti in queste Provincie e la copia grande dei beni che furono destinati ad essere il patrimonio dei poveri non può non recare dolorosa meraviglia il veder tante miserie non soccorse, tante sofferenze non alleviate. Questa troppo sensibile dissonanza tra i mezzi moltissimi di cui può disporsi onde provvedere ai bisogni del povero e il meschino risultato che da quei mezzi si trae non può essere l'effetto che della mancanza di un buon sistema di organamento e di amministrazione della pubblica beneficenza; ond'è che resta frustrata la volontà di quei benemeriti cittadini i quali assegnarono lor beni a questo scopo caritatevole e sociale: si falsa la natura delle pie fondazioni: la piaga del pauperismo si lascia sanguinante: e al povero è fatta più dura la propria miseria dal confronto delle ricchezze che dovrebbero essere destinate a soccorrerlo e ad avviarlo a condizione migliore.

Manifestamente il Governo non può lasciare questo importantissimo ramo della pubblica amministrazione nel piede in cui ora si trova. Esso non ha solo il diritto ma ha il sacrosanto dovere di invigilare con grande cura

a che il patrimonio dei poveri sia bene amministrato affinché si vada menomando il flagello della miseria e si migliori la condizione dei non abbienti, la condizione di quella classe che tanto fa e tanto soffre.

In cosa che si da vicino interessa il bene temporale della società e che quindi direttamente si attiene all'Autorità civile e politica, non può questa e non deve spogliarsi di una delle sue più belle prerogative, che è quella di rendere per quanto si possa accessibile il banchetto della vita a tanti miseri che non già per legge ma pel fatto ne sono esclusi.

Il Decreto di cui trasmetto copia alla S. V. Ill.^{ma}, ponendo sotto l'*alta tutela* del Potere governativo tutti gli stabilimenti e tutte le fondazioni di pubblica beneficenza, e stanziando che d'ora innanzi *rileveranno* da esso le diverse Amministrazioni, segna il primo passo nella via che si deve percorrere se si vuol giungere al felice risultamento di dare alla pubblica beneficenza quella direzione che sia consentanea alla vera intenzione dei fondatori, a sollievo della classe povera, al miglioramento del consorzio civile.

Intanto però che si stanno istituendo gli studi opportuni per quel piano generale di riforma che si ravviserà più adatto allo scopo, due cose sono indispensabili a farsi. Una è che si assumano le notizie precise dello stato attuale delle diverse Amministrazioni, degli Ospitali, Orfanotrofi, Lasciti, Luoghi pii, Stabilimenti elemosinieri e di pubblica beneficenza, di qualunque natura e sotto qualunque denominazione esistenti in queste Provincie. L'altra è che si sorvegli l'andamento delle singole Amministrazioni perchè non accada che le rendite del patrimonio del povero siano rivolte ad altri fini che a quello voluto dalla natura stessa della cosa e dalla vera intenzione dei fondatori.

L'una e l'altra di queste due cose è affidata al senno ed all'energia della S. V. Ill.^{ma} che, o direttamente o per mezzo di Delegati speciali, esigerà dai

Presidenti delle diverse Amministrazioni la comunicazione di tutto che può mettere in grado di conoscerne il vero stato attuale, e sorveglierà l'andamento delle Amministrazioni stesse con facoltà di procedere al sequestro dei beni e di provvedere all'urgenza con Amministratori interiori ove (cosa che non si crede) avesse Ella a trovare opposizioni nell'esaurimento di questo incarico.

Attendo dalla S. V. Ill.^{ma} nel più breve termine possibile adeguata risposta, e con istima mi protesto,

Della S. V. Ill.^{ma}

Bologna 28 luglio 1839.

Il Gerente la Sezione
di pubblica Istruzione, Beneficenza e Belle Arti
C. ALBICINI

71. *Abolizione delle Leggi civili e processuali del cessato Governo; richiamo in osservanza dei Codici di Napoleone I.*

29 luglio 1839.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LE ROMAGNE

Considerando che la varietà ed incostanza della legislazione è fonte d'incertezza di diritto, è fonte di raggiri;

Considerando che una legislazione raccolta in un solo scopo, uniforme, costante ed inalterabile, è un bisogno universalmente sentito dalla civiltà e dalle aspirazioni dei popoli indipendenti;

Considerando che la esperienza dei primi anni del corrente secolo ha bastato a convincere della opportunità per questi popoli del Codice civile Napoleone come monumento di sapienza, ed ha fatto un desiderio e un bisogno universale della sua riattivazione;

Decreta:

Art. 1. Sono abolite tutte le Leggi e Regolamenti civili e di procedura vigenti, e viene ad esse sostituito e surrogato il Codice Napoleone, civile, organico e di procedura.

Art. 2. Il presente Decreto avrà effetto col 1° di settembre 1859.

Fatto in pieno Consiglio, questo giorno 28 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario
Il Colonnello FALCON

Il Gerente la Sezione dell'Interno e di pubblica Sicurezza
A. MONTANARI

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI

Il Gerente la Sezione dell'Istruzione e pubblica Beneficenza
C. ALBICINI

Il Gerente la Sezione dei Lavori pubblici
I. GAMBA

Il Gerente la Sezione della Guerra
F. PINELLI

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI
Il Segretario Generale del Consiglio
F. BORGATTI

72. Proclama del Regio Commissario Straordinario, e notificazione del suo rilito.

28 luglio 1859.

POPOLI DELLE ROMAGNE

La pace conchiusa in Villafranca fra i due Imperatori ha fatto cessare il più importante dei motivi pei quali il Re Vittorio Emanuele mi aveva mandato suo Commissario fra voi: quello di chiamarvi alle sue bandiere per la guerra d'indipendenza.

Egli, m'imponessa al tempo stesso che io mantenessi l'ordine in queste Province, e vuole ora disponga le cose in modo che in queste nuove ed impreviste condizioni esso non s'abbia a turbare. Per quanto era in me e per quanto lo concesse il tempo, cercai servire fedelmente a queste sue leali intenzioni.

Ho l'incarico di annunziarvi che Egli, sollecito sempre del vostro bene, impiegherà con premura caldissima tutti i mezzi concessi dal diritto internazionale onde otteniate dal concorso dei Governi Europei l'adempimento dei vostri giusti e ragionevoli desiderii.

La presenza d'un Commissario del Re ne potrebbe preoccupare la libera manifestazione, alla quale il sospetto d'interessate influenze toglierebbe fede e valore. Egli quindi mi richiama da

quest'ufficio; ed è mio dovere ubbidire. Con qual cuore io vi lascio, ve lo dica il cuor vostro. Ma vi dica insieme che, se non è sempre dato all'uomo vincere la fortuna, neppure la fortuna può vincerlo ov'egli nol voglia.

È vostro diritto il proclamare al cospetto del mondo quali siano i vostri voti.

Sappiatelo esercitare con dignità e con fermezza.

Un solo pericolo vi minaccia: la discordia ed il disordine.

Ascoltate il consiglio del vostro più vero ed antico amico. Chi fra voi porrà innanzi altre questioni, o è stolto ovvero è mandato da chi vuole dividervi per perdervi.

Coll'ordine, colla tranquillità vostra mostrate all'Europa che il chieder leggi giuste ed eguali per tutti, concesse in oggi ad ogni popolo civile, che il volersi far indipendenti dal giogo straniero ed il reclamare l'esecuzione di promesse tante volte violate non è opera di rivoluzionari, ma che rivoluzionari debbono dirsi invece coloro i quali, calpestando il principio cristiano e la retta ragion di Stato, impongono agli uomini pesi intollerabili e li spingono a sprezzare ogni freno e gettarsi fra le braccia della rivoluzione.

Torino, 29 luglio 1859.

MASSIMO D'AZEGLIO

75. Soppressione dell'Amministrazione dei Lotti, e richiamo in vigore sulla materia del Regolamento del Regno d'Italia.

23 luglio 1859.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LE ROMAGNE

Considerando che, sebbene il Governo abbia fermo proposito di abolire il giuoco del lotto, fonte immorale di rendita pubblica, è costretto dalle pubbliche necessità di mantenerlo provvisoriamente;

Considerando che intanto ha obbligo di abolire un sistema di amministra-

zione pel quale una parte degli utili rimane distratta ad altro fine;

Decreta:

1. Coll'estrazione del giorno 30 luglio corrente mese cessa la Ricevitoria principale od Amministrazione dei Lotti in queste quattro Provincie.

2. È richiamato per ora in vigore il Regolamento del Regno d'Italia, che sarà quanto prima pubblicato colle opportune modificazioni.

3. I prenditori del lotto dovranno mettersi in diretta corrispondenza col' attuale Incaricato governativo, signor Antonio Pucciarini.

4. Il Gerente delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il 29 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario

Il Colonnello FALICON

Il Gerente la Sezione delle Finanze

G. N. PEPOLI

74. Istituzione in Bologna di una Commissione municipale provvisoria.

29 luglio 1859.

**COMMISSIONE PROVVISORIA MUNICIPALE
IN BOLOGNA**

Cittadini!

Chiamati dal Regio Commissario per le Romagne e dall'Intendente di questa Provincia a reggere provvisoriamente la cosa comunale, non dovevamo né potremmo rifiutarci.

Per breve ora assumiamo gli uffici di Magistrati, che andremo superbi di consegnare a coloro cui sarà dato il vanto di chiamarsi gli *Eletti del popolo*.

Porremo ogni studio per soddisfare al gravissimo e delicato incarico che ci fu affidato; e Voi rammentate che grandi e sacri doveri avete da compiere.

La patria domanda che l'ordine sia mantenuto, che accorriamo al suo bisogno cogli averi; ci chiama al solenne atto dell'elezione della Rappresentanza comunale, base di più alte ed importanti istituzioni. Tutti pertanto ed a tutto rispondiamo volenterosi, risoluti,

concordi. Mostriamoci degni di essere liberi cittadini di un grande Paese. — *Viva l'Italia!*

Dalla Residenza in Bologna, il 29 luglio 1859.

La Commissione

GIOVANNI MALVEZZI *Presidente,*

AGOSTINO SALINA — ULISSE CASSARINI

GAETANO BERTI — GIULIO BERNARDI

GIUSEPPE FAGNOLI

75. Soppressione delle Prepositure del Bollo straordinario; ricostituzione degli Uffici di Bollo, Registro ed Ipoteche.

30 luglio 1859.

**IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LE ROMAGNE**

Considerando che non può esservi sistema più erroneo e contrario alla giustizia, non meno che al pubblico interesse, di quello praticato col dare in appalto pubblici impieghi, col mantenere impieghi inutili, e col mettere a favore di pochi un compenso indeterminato ed un lucro eccessivo, mentre gli altri ritraggono un compenso troppo inferiore alle rispettive incombenze e fatiche;

Considerando che il Governo ha diritto che gl'impiegati prestino un servizio esatto ed attivo, ed ha pure il dovere di retribuirli con equità e di provvedere in modo che le rendite pubbliche non siano distratte a fine diverso dal bisogno e dal servizio pubblico;

Considerando che gli accennati inconvenienti si possono e quindi si debbono togliere immediatamente per ciò che riguarda gli Uffici del bollo, del registro e delle ipoteche;

Decreta:

1. Le Prepositure del bollo straordinario rimangono soppresse, e il relativo Ufficio viene unito alle Prepositure del bollo e registro.

2. I Preposti del bollo e registro ed i Conservatori delle ipoteche e loro impiegati saranno tutti retribuiti con uno stipendio determinato a carico dello Stato.

3. Qualunque rendita per tasse, emolumenti e multe ed ogni altro titolo sarà ad esclusivo profitto del pubblico Erario.

4. Gli Ispettori del bollo, registro ed ipoteche veglieranno perchè le tasse siano esattamente applicate a norma di legge. Qualunque differenza a danno del Governo o del privato sarà ritenuta sopra lo stipendio del Capo d'Ufficio responsabile dell'applicazione.

5. Il Gerente delle Finanze proporrà la pianta degli Uffici cogli stipendi corrispondenti.

6. Gli attuali Preposti del registro, i Conservatori delle ipoteche ed i loro rispettivi impiegati sono confermati provvisoriamente.

7. Il presente Decreto avrà effetto col giorno 1° agosto p. v.

8. Il Gerente delle Finanze è incaricato della relativa esecuzione.

Bologna, il 30 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario

Il Colonnello FALICON

Il Gerente la Sezione delle Finanze

G. N. PEPOLI

76. Pareggio e riduzione dei prezzi del sale.

30 luglio 1859.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LE ROMAGNE

Considerando che l'attuale prezzo del sale costituisce un tributo spro-

(1) *Fra i pochi Atti di governo per le Romagne, esistenti negli Archivi generali di Torino, trovansi sotto questa data del 30 luglio 1859, però senza firma, le minute originali dei seguenti documenti diplomatici:*

I.

All' Ill.^{mo} Signore, il sig. Marchese Cavaliere Carlo Bevilacqua,

Parigi

Illustrissimo Signore,

Il Governo delle Romagne ascrive a grande ventura che Ella, recandosi per suoi particolari bisogni a Parigi, assuma cortesemente l'incarico d'implorare, mercè la bontà di S. E. il signor Conte Walewski, Ministro degli Affari esteri, una udienza da S. M. l'Imperatore Napoleone onde in nome nostro rappresentare alla Maestà Sua i voti, i desiderii, i bisogni, le aspirazioni di queste popolazioni.

Niuno meglio di V. S. potrà dimostrare con accorate parole a S. M. e al signor Ministro degli Affari esteri la impossibilità di una ristaurazione in queste Province del Governo Pontificio, il quale è assolutamente incompatibile colle tradizioni, colle tendenze, coi bisogni, cogli sviluppi

porzionato ed ingiusto, specialmente a carico della più numerosa classe di cittadini;

Considerando che l'uso vigente nel passato regime di vendere il sale a prezzo diverso nelle varie località è contrario al principio della eguaglianza dei cittadini in faccia alla legge;

Considerando che non è in alcun modo giustificabile un sistema pel quale uno Stato vicino vendeva quel genere di prima necessità ad un prezzo inferiore a quello imposto alle nostre Province, dalle quali lo riceveva senza rimborsare pienamente nemmeno la spesa;

Considerando che, mentre la diminuzione del prezzo del sale serve alla ragione della umanità e della giustizia, giova ancora agli interessi vitali dell'agricoltura e della pastorizia;

Decreta:

1. Col giorno 1° agosto p. v. il prezzo del sale bianco è ridotto da baiocchi 2. 6 a baiocchi 2 la libbra.

Il prezzo del sale comune è ridotto da baiocchi 2. 2 a baiocchi 4. 5 la libbra.

2. Il Gerente delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il 30 luglio 1859 (1).

Pel Regio Commissario Straordinario

Il Colonnello FALICON

Il Gerente la Sezione delle Finanze

G. N. PEPOLI

intellettivi e morali dei popoli delle Romagne. Ella esporrà quali siano i nostri intendimenti, quanta sia la nostra moderazione, anche a fronte di mene manifeste degli agenti della Corte Romana. Ella dirà che, nonostante le difficoltà proprie di un Governo nuovo e gli sforzi di nemici interni ed esterni, qui regna un ordine perfetto e i delitti, che la Legge stataria Austriaca non aveva potuto impedire, ora sono presso che cessati.

Dopo queste ed altre avvertenze, che è superfluo affatto di accennare a V. S., Ella raccomanderà noi tutti governati e governanti alla protezione di Sua Maestà e ai benevoli uffici di S. E. il signor Conte Walewski.

Voglia intanto la S. V. gradire i sensi di riconoscenza che io Le esprimo a nome del Governo per l'accettato incarico, mentre ho l'onore di protestarmi colla più distinta considerazione

Di V. S. Illustrissima,

Li 30 luglio 1859.

Pel Governo delle Romagne,

77. *Invito ai Capi di Provincia di promuovere le sottoscrizioni delle Amministrazioni di Luoghi Pii al Prestito nazionale.*

30 luglio 1859.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO
PER LE ROMAGNE

CIRCOLARE

Illustrissimo Signore,

Lo stato in cui si trovano attualmente le Finanze di queste Provincie, colpa dell'arbitrario e spogliativo sistema del cessato Governo Papale: la necessità di provvedere con pronti mezzi ai bisogni moltissimi del Governo in questi supremi momenti in cui si tratta della vitale questione della indipendenza e libertà di questi paesi: la ragionevole fiducia che le Popolazioni romagnole, abborrenti dalla dominazione pontificia e aspiranti alla fusione col Piemonte che sola può veramente convenire all'Idea nazionale, accorreranno volentose a somministrare al Governo i mezzi indispensabili al conseguimento di tale scopo: hanno dato motivo al Decreto del prestito volontario di cui è già stata trasmessa copia alla S. V. Ill.^{ma} dalla Sezione delle Finanze.

Le basi di tale prestito offrono tutte le possibili guarentigie e tutte quelle

facilitazioni che conciliano l'interesse di chi presta colle necessità in cui si trova il Paese. Questo prestito in una parola si risolve in un investimento di danaro per certo non mediocremente fruttifero e guarentito.

In tale condizione di cose le Amministrazioni dei luoghi pii e stabilimenti di pubblica beneficenza che posseggono capitali non investiti non possono avere difficoltà ragionevole di prender parte a quest'opera patriottica, la quale per una parte non pone a pericolo l'interesse presente di essi stabilimenti e luoghi pii, e per l'altra, appoggiando il nuovo Governo che per essenza si propone i miglioramenti sociali, provvede all'interesse futuro delle classi povere, legittime usufruttuarie di quei beni, finora nella maggior parte pur troppo trascurati e negletti.

Pertanto interesse vivamente la S. V. Illustrissima a voler interporre i suoi uffici nel modo che nella sua molta prudenza stimerà più adatto al conseguimento del fine, presso le diverse Amministrazioni (già richiamate con Decreto del 25 corrente luglio sotto l'alta tutela del Governo e sotto la sorveglianza dei Capi di Provincia) onde sottoscrivano al prestito per quelle maggiori somme che sono compatibili colle loro forze.

II.

All'Ill.^{mo} Signore, il Sig. Cav. Emanuele Marliani,

Ill.^{mo} Signore,

Il Governo delle Romagne ascrive a grande ventura che Ella abbia accettato l'incarico di recarsi a Londra per rappresentare al Governo di quella magnanima e potente Nazione i bisogni, i voti e le aspirazioni di queste Provincie.

Io non mi diffonderò nel dare istruzioni a V. S. I principii che Ella professa, la conoscenza che Ella ha di questi paesi, il suo patriottismo, il suo senno, la esperienza del mondo e degli uomini, segneranno a Lei la via da seguirsi. D'altronde nel Memorandum approvato da questo Governo, e che Ella porta con sé, sono chiaramente accennati i principii ai quali deve essere subordinata la di Lei importante missione.

Quindi io mi limiterò a raccomandarle di protestare innanzi tutto ed energicamente contro qualunque ristaurazione del Governo Papale, mostrando che la potestà temporale del Pontefice è non meno una aperta contraddizione collo spirito dei tempi e cogli stessi principii della Cattolica Religione che un' assoluta incompatibilità, specialmente colle tradizioni, cogli usi, cogli sviluppi intellettivi e morali delle popolazioni di queste Provincie. Ella

sa e conosce al par di me e di chiunque viva in questi paesi che una restaurazione del Governo Pontificio nello Romagne non sarebbe possibile che con laghi di sangue: allora l'odio verso il governo dei preti, già grande ed universale, aumenterebbe in proporzioni tremende, e l'Europa non potrebbe mai pervenire a quel giusto e prudente assetamento della nostra Penisola, di cui ora si mostra cotanto premurosa.

Il desiderio più vivo, il voto più universale di queste popolazioni (ed Ella stessa, o Signore, lo vede per mille guise) è la unione al Regno Sabauda. Le aspirazioni dei cittadini di ogni ordine, le manifestazioni continue e spontanee di tutto il popolo ci attestano abbastanza che la unione al Piemonte sarebbe la soluzione da preferirsi, come quella che si fonda sui bisogni e sulle tendenze vere e naturali dei popoli romagnoli.

Ella per ciò userà ogni suo sforzo onde questa soluzione abbia il favore degli Uomini di Stato più eminenti e della pubblica opinione in Inghilterra, e mi terrà informato delle disposizioni della diplomazia.

Se però il fare di questa soluzione una condizione *sine qua non* ponesse a pericoli probabili la nostra attuale libertà ed indipendenza, allora Ella, valendosi dei lumi che nelle discussioni con persone competenti Le sarà agevole

Forse non mancherà qualche nemico della patria che censurerà l'acquisto di cartelle di credito verso lo Stato da parte delle Amministrazioni de' luoghi pii e, sofisticando su questa come su molte altre cose, cercherà di falsare nelle menti dei deboli lo spirito di questa operazione. Ma il naturale buon senso in queste popolazioni è troppo diffuso, troppo è radicato il sentimento nazionale, perchè si abbia a temere l'effetto di insinuazioni nemiche o credere che il biasimo severo dell'opinione pubblica non fosse per colpire quelle Amministrazioni di luoghi pii che, avendolo potuto senza danno degli amministrati, non avesser voluto concorrere al bene della patria.

Colgo quest'incontro per dirmi con distinta stima

Della S. V. Ill.^{ma}

Bologna 30 luglio 1859.

*Il Gerente la Sezione
di pubblica Istruzione, Beneficenza e Belle Arti*

C. ALBICINI

78. *Proclama del Consiglio di Governo.*

2 agosto 1859.

Popoli delle Romagne,
Il Pro-commissario conte Falicon ci

nella somma sua penetrazione di raccogliere, potrà proporre a questo Governo quelle altre soluzioni che fossero ad un tempo acconcie a garantire la nostra piena emancipazione dal Governo Papale e a soddisfare gl'intendimenti della diplomazia.

Il nostro Governo ha piena ed illimitata fiducia nella S. V. L'aggiungere adunque altre parole sarebbe opera vana.

Voglia Ella intanto gradire i sensi di riconoscenza per l'accettato incarico, e le proteste di stima che il Governo Le esprime per mio mezzo.

Ho l'onore di sottoscrivermi,

Di V. S. Illustrissima,

Li 30 luglio 1859.

Pel Governo delle Romagne,

III.

A sua Eccellenza Lord John RUSSELL Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri di S. M. Britannica,

Milord,

Londra

Il ritorno di V. E. e dell'illustre Lord Palmerston al potere fu qui accolto come un felice presagio per queste Province e per la Italia tutta.

ha trasmesso colla lettera seguente il potere esecutivo:

• Bologna, 1 agosto 1859.

« Illustrissimi Signori,

« A norma degli ordini ricevuti ed
« a seconda del Proclama oggi pubblicato dal R. Commissario Straordinario nelle Romagne in nome ed
« in qualità di rappresentante del Cav. Massimo d'Azeglio, io deggio rassegnare nelle mani di questo Consiglio, componente il Governo delle Romagne, il potere del quale egli Regio Commissario andava rivestito, acciò venga provvisto al reggimento di queste Province sinchè la Rappresentanza nazionale abbia potuto costituirsi e pronunciare.

« In tale stato di cose le SS. LL. Ill.^{me} giudicheranno se non sia intanto il caso di eleggere un Capo del Governo il quale, concentrandone maggiormente il potere, possa imprimergli quella massima energia imperiosamente richiesta pel più perfetto mantenimento dell'ordine.

« Non saprei prendere commiato dalle SS. LL. Ill.^{me} senza caldamente ringraziarle dell'operoso concorso con cui tanto efficacemente mi sorressero nel disimpegno delle mie funzioni pel breve tempo che me

Quindi egli è con grande fiducia che il Governo delle Romagne si rivolge ora alla E. V. e Le raccomanda un suo Rappresentante nella persona del signor Cav. Emanuele Marliani, nome distinto per somma dottrina e per civile sapienza. Egli è incaricato di presentare all'E. V. i giusti reclami di queste popolazioni, esprimerne i voti, ed invocare l'appoggio degli insigni Uomini di Stato che ora, per nostra somma ventura, seggono nel Consiglio privato della Magnanima Regina di cotesta grande e potente Nazione.

Il Governo delle Romagne nutre fiducia che V. E. vorrà accogliere con tutta umanità il Cav. Marliani, avuto anche riguardo alle nobili doti che distinguono questo chiarissimo Personaggio, e con tale speranza il Governo stesso, per mezzo del sottoscritto, ha l'altissimo onore di protestarsi coi sensi della più distinta e profonda considerazione,

Di V. E.

Li 30 luglio 1859.

Pel Governo delle Romagne,

« ne spettò l'incarico, e senza esprimere la mia viva ammirazione pel sommamente decoroso ed esemplare contegno ognora mantenuto da queste nobili popolazioni.

« Gradiscano le SS. LL. Ill.^{me} i sensi della mia massima considerazione ».

• *Pel Regio Commissario Straordinario*
• Il Colonnello FALICON

Ben doloroso è per noi il separarci da un Personaggio che rappresenta sì al vivo la lealtà del Re Vittorio Emanuele, il senno e la fermezza del Popolo subalpino. Ma il cavaliere Massimo D'Azeglio nel suo Proclama ne dice le ragioni: e le Romagne, facendo pro dei consigli del loro più vero ed antico amico, ora più che mai debbono mostrare al mondo quella virilità che rende i popoli degni di libere istituzioni.

Noi, assumendo per breve tempo il poderoso incarico, a cui niun probo cittadino può ricusarsi quando la necessità della patria il dimanda, abbiamo subito compreso che due gravissimi doveri c' incombevano.

L'uno di eleggere un Capo del Governo per dare al potere esecutivo quell'unità e speditezza che sono indispensabili nei momenti difficili come i presenti. E quindi abbiamo eletto ad unanimità il Colonnello Leonetto Cipriani, ben noto per l'energia de' suoi propositi e per la sua inalterabile devozione alla Causa italiana.

L'altro di convocare prestamente, a somiglianza di Toscana e di Modena, un'Assemblea che sia interprete dei voti del Paese legalmente costituito e nomini stabile Governo che prenda con gli Stati vicini un assetto definitivo per renderci più forti contro la ristaurazione dei Governi passati e fare meglio accolti ed apprezzati i nostri voti davanti al Consesso d'Europa.

Concittadini delle Romagne!

Vi hanno nella storia de' popoli momenti solenni che decidono dei destini di lunghi e lunghi anni. Ben comprenderete che uno di tai momenti

supremi è questo. L'Europa si è persuasa che l'Italia per essere tranquilla e felice ha mestieri di assetto e di istituzioni che rispondano alla civiltà dei tempi, alle esigenze legittime della Nazione.

Quel Grande che s'intitolò primo soldato dell'Indipendenza italiana ci conserva la sua simpatia e c'impromette di adoperarsi con tutti i mezzi a Lui concessi per l'adempimento dei nostri giusti e ragionevoli desiderii.

All'opera adunque con alacrità, concordia e fiducia. Manteniamo l'ordine, organizziamoci, esprimiamo legalmente e difendiamo risoluti i nostri diritti; camminiamo come un Popolo uscito di minorità, che sa trattare e compiere i proprii negozi con senno e con calma. Così trionferemo d'ogni ostacolo ed assicureremo a noi e ai nostri figli la libertà e la indipendenza.

Bologna, il 2 di agosto 1859.

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI
ANTONIO MONTANARI — IPPOLITO GAMBA
CESARE ALBICINI — FILIPPO MARTINELLI
FERDINANDO PINELLI

79. *Proclama del Governatore Generale delle Romagne.*

6 agosto 1859.

Popoli delle Romagne!

La fiducia degli Uomini che vi rappresentano mi ha chiamato ad assumere il governo di queste Provincie, vegliare alla loro difesa, far prevalere nel diritto pubblico Europeo i vostri sconosciuti e conculcati diritti.

Mio primo dovere è convocare l'Assemblea che deve ratificare legalmente questo mandato; intanto richiedo che tutte le Autorità civili e militari continuino nel rigoroso adempimento dei loro doveri.

Convinto che l'avvenire di questo Paese dipende dalla sua condotta e savia ed energica, ho piena fede nel successo dei nostri sforzi quando a me non sia per mancare il concorso che invoco di tutti i cittadini.

Bologna, 6 agosto 1859.

Il Governatore Generale
LEONETTO CIPRIANI

30. *Messaggio del Governatore Generale alla Guardia nazionale.*

6 agosto 1859.

Guardie Nazionali delle Romagne,

Armate per la difesa delle persone; della proprietà, delle leggi, dei magistrati, abbiate sempre ben presente che l'essere armato è diritto d'uomo libero; ma che all'esercizio di questo diritto sono congiunti gravi doveri.

Sono lieto di encomiare il modo col quale li avete disimpegnati fin qui.

La vostra perseveranza contribuirà possentemente ad assicurare la prosperità del paese.

Bologna, 6 agosto 1859.

Il Governatore Generale
LEONETTO CIPRIANI

31. *Messaggio del Governatore Generale all'Esercito.*

6 agosto 1859.

Soldati delle Romagne,

Governatore generale di queste Province, all'onore di reggerle aggiungo quello di aver voi sotto i miei ordini.

Il Soldato è il mallevadore dell'indipendenza e dell'ordine del suo paese. Ciò vi dica quanto aspetto da voi.

Dal canto mio porrò ogni cura nel provvedere al vostro benessere ed al compimento intero della vostra organizzazione.

Soldati!

Nessuno verrà ad assalirci, ma chiunque venisse, sappia il paese che può contare su noi.

Bologna, 6 agosto 1859.

Il Governatore Generale
LEONETTO CIPRIANI

32. *Nuova intestazione degli atti pubblici.*

6 agosto 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Decreta:

1. I Giudici ed i Tribunali delle Romagne renderanno giustizia e rilasce-

ranno i mandati esecutivi — *In nome del Governo delle Romagne.*—

2. Tutte le intestazioni notarili e quelle degli atti delle Magistrature di qualunque ordine saranno fatte nella suespressa forma.

3. I timbri porteranno nella parte circolare il nome del notaio, Tribunale, Dicastero od Ufficio, e nel mezzo del disco le parole — *Governo delle Romagne.* —

4. È accordato per l'attivazione dei nuovi timbri il termine di giorni venti da oggi: nel frattanto sarà permesso l'uso dei timbri attuali.

5. I Gerenti le Sezioni sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato il 6 di agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI

Il Gerente la Sezione dell'Interno e di pubblica Sicurezza
ANTONIO MONTANARI

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI

Il Gerente la Sezione della Guerra
F. PINELLI

Il Gerente la Sezione dei Lavori Pubblici
I. GAMBA

Il Gerente la Sezione dell'Istruzione e pubblica Beneficenza
C. ALBICINI

Il Segretario Generale del Consiglio di Governo
F. BORGATTI

33. *Istituzione di Intendenze in Ferrara, Ravenna e Forlì.*

6 agosto 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Considerando che col Regio Commissariato Centrale delle Romagne sono cessate pure le Regie Commissarie delle Province di Ferrara, Ravenna e Forlì;

Decreta:

1. Nelle Province di Ferrara, Ravenna e Forlì sono istituite le Intendenze come nella Provincia di Bologna.

2. L'assegnamento annuo per gli Intendenti sarà quello fissato dai De-

creti del Regio Commissario Straordinario per le Romagne in data dei 20 e 27 luglio 1859.

5. Il Gerente la Sezione dell'Interno è incaricato della esecuzione di questo Decreto.

Dato il 6 agosto 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Gerente della Sezione dell'Interno

ANTONIO MONTANARI

84. *Istruzioni ai Capi di Provincia intorno alle elezioni dei Deputati all'Assemblea Costituente.*

8 agosto 1859.

Ai Signori Intendenti delle Provincie

Illustrissimo Signore,

È imminente la pubblicazione della Legge relativa alle elezioni dei Deputati per l'Assemblea Nazionale chiamata a proferire un voto solenne e legale sulle sorti di queste Provincie.

Affinchè l'opera importante delle elezioni non sia preoccupata dai partiti, è d'uopo che il Governo, in un paese non abituato all'esercizio regolare di tali diritti, prenda una benefica iniziativa. Ciò può conseguirsi colla cooperazione di comitati elettorali composti d'uomini estranei al Governo, ma compenetrati dello spirito e delle esigenze giuste e ragionevoli del Paese.

La S. V. Illustrissima pertanto, valendosi dell'opera di cittadini degni di tutta la di Lei fiducia, userà ogni cura onde in codesto Capo-luogo e in tutta la Provincia siano formati Comitati elettorali, incaricati d'illuminare e dirigere gli elettori e di cooperare onde la Rappresentanza nazionale si componga d'uomini savi ed energici ad un tempo, capaci a penetrarsi della grave importanza del loro mandato e a comprendere che dal senno, dalla prudenza, dall'energia dell'Assemblea Nazionale dipenderà la salvezza di queste Provincie e l'adempimento dei voti di queste popolazioni.

Non è certo tra i desiderii del Governo che gli uomini dei partiti estremi

siano esclusi dalle elezioni. Ciò che il Governo desidera pel vero bene del Paese si è che i partiti estremi non abbiano ad imporre alla Rappresentanza nazionale opinioni e desiderii che non sono della maggioranza dei cittadini.

Con queste norme generali Ella potrà adunque accingersi alla formazione dei Comitati elettorali, adoperando tutta la prudenza che Le è propria e chiamando a cooperarla que' cittadini che Ella reputa più acconci all'uopo, sia per la loro probità e saviezza che pel loro attaccamento all'attuale ordine di cose.

Passo nel frattanto a confermarvi con sensi di stima distinta.....

Bologna, 8 agosto 1859.

ANTONIO MONTANARI

85. *Indizione dei Comizi per la elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente; norme relative a tale elezione.*

8 agosto 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Considerando che alle popolazioni Romagnole spetta il diritto e il dovere di esprimere i loro voti sulle proprie sorti;

Considerando che di questa guisa soltanto esse potranno trovare uno stabile ordinamento e concorrere con le altre provincie italiane alla grandezza e prosperità dell'intera Nazione;

Considerando che un'Assemblea nominata su larghe basi di elezione sarà la legittima rappresentante di quel principio della volontà nazionale in cui si fondano i più prosperi e civili Governi d'Europa;

Vista l'urgenza, e ritenuto che le norme prescritte per la elezione dei Consigli comunali col Decreto del Regio Commissariato in data del 20 di luglio 1859 sono nella sostanza conformi a quanto è stato in argomento statuito dai Governi di Modena e Toscana;

Decreta:

Art. 1. Le liste elettorali formate

in dipendenza del Decreto del 20 di luglio 1859 serviranno ancora per le elezioni dei Deputati all'Assemblea Nazionale.

Dei Collegi elettorali

Art. 2. Le elezioni si faranno nella proporzione di un Deputato per ogni 3,000 abitanti.

Art. 5. I Collegi elettorali saranno distribuiti secondo la tabella che sarà pubblicata e che farà parte di questa Legge.

Art. 4. Ogni Collegio elettorale elegge un solo Deputato.

Nei Comuni in cui per la cifra della popolazione, a termini del precedente articolo 2, si deve eleggere più di un Deputato vi sarà un Collegio per ogni Deputato da eleggere.

In tal caso le Commissioni comunali dovranno stabilire a quale Collegio appartengono gli elettori.

Art. 5. I Collegi elettorali sono convocati dal Capo del Governo.

Art. 6. Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 7. Le Commissioni comunali potranno chiedere al Governo di dividere il Collegio in Sezioni quante volte circostanze locali lo rendano conveniente.

Art. 8. Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi elettorali, sino alla nomina elettiva dei loro Presidenti, i membri delle Commissioni comunali per ordine di nomina.

Nei luoghi ove non bastino i membri delle Commissioni comunali, la presidenza provvisoria sarà sostenuta dagli elettori più avanzati in età.

I due elettori più avanzati in età e i due più giovani faranno inoltre le parti di Scrutatori provvisorii.

L'Ufficio, composto del Presidente e dei quattro scrutatori provvisorii, nominerà il Segretario che non avrà se non voce consultiva.

Art. 9. La lista degli elettori del Collegio dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali.

Art. 10. Il Collegio elegge a sem-

plice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l'Ufficio così composto nomina pure il Segretario definitivo, non avente ancor esso se non voce consultiva.

Art. 11. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pieno diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo Scrutatore diventa primo, e così successivamente, e l'ultimo Scrutatore sarà colui che fra gli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli Scrutatori.

Art. 12. Il Presidente del Collegio è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza o nelle vicinanze.

Le Autorità civili, le Autorità militari, ed i Comandanti la Guardia nazionale saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 15. L'Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni del Collegio.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutti i reclami insorti e delle ragionate decisioni proferite dall'Ufficio: le note e carte relative a tali reclami saranno munite della firma dei membri dell'Ufficio ed annesse al verbale.

È riserbato all'Assemblea dei Deputati, nominati in conformità del presente Decreto, il pronunziare sui reclami il giudizio definitivo.

Art. 14. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale in cui non dovesse intervenire incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali che gli potessero essere inflitte ove egli si fosse giovato di falsi documenti; gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio di ogni diritto politico.

Art. 15. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, inalberando ed affiggendo segni di riunione, ed in qualsiasi altra guisa, sarà punito con multa da 51 a 200 lire e, se insolubile, col carcere da 10 giorni ad un mese.

Art. 16. Chiunque, non essendo elettore nè membro dell'Ufficio, si introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire 50 alle 100 e in difetto col carcere da tre giorni a quindici.

Art. 17. Accadendo che nella sala dove si fa la elezione uno o più degli assistenti diano in palese segno di approvazione o di disapprovazione od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente richiamerà all'ordine e, non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire 51 alle 200.

Art. 18. I Presidenti di Collegi o di Sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie cauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa la elezione e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli articoli 14 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri bene leggibili.

Art. 19. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

Art. 20. La Commissione municipale rilascia ad ogni elettore un certificato comprovante la sua iscrizione sulle liste elettorali.

Niun elettore sarà ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenterà volta per volta il detto certificato.

Art. 21. Egualmente nessuno è ammesso a votare, sia per la formazione dell'Ufficio definitivo sia per la elezione del Deputato, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al Presidente.

Art. 22. Ogni elettore, dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bullettino spiegato, sopra il quale scrive o fa scrivere da un altro elettore di sua scelta il suo voto: piegato poscia il bullettino, lo consegna al Presidente che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto è separata da quella dell'Ufficio; quest'ultima, alla quale siedono il Presidente, gli Scrutatori ed il Segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Art. 23. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti in mano del Presidente, uno degli Scrutatori ed il Segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascuno votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del Collegio.

Art. 24. Ad un'ora dopo il mezzodi si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto.

Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

Art. 25. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bullettini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bullettino, lo spiega e lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce e lo fa passare ad un altro Scrutatore.

Il risultato di ciascuno squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 26. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi, i bullettini sono arsi in presenza del Collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale e vidimati almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

Art. 27. Nei Collegi che venissero divisi, come all'articolo 7, in più Sezioni, lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna Sezione. L'Ufficio della Sezione ne dichiara il risultato mediante verbale sottoscritto dai suoi membri. Il Presidente di ciascuna Sezione

lo reca immediatamente all'Ufficio della prima Sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle Sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero Collegio.

Art. 28. I bullettini ne quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli.

Art. 29. Sono altresì nulli i bullettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona.

Art. 30. L'Ufficio pronunzia sopra la nullità come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

Art. 31. I bullettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 32. Per essere eletto Deputato bisogna ottenere la maggioranza assoluta dei voti degli elettori presenti alla votazione.

La maggioranza assoluta è costituita della metà più uno dei votanti.

S'intende eletto quel candidato che ha in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

A parità di voti, il maggiore di età fra i concorrenti ottiene la preferenza.

Art. 35. Ove nel primo squittinio nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà nel giorno seguente ad una seconda votazione fra i due candidati che nel primo squittinio ottennero il maggior numero di voti.

Rimarrà in tal caso eletto quello fra i due che avrà la maggioranza relativa.

Art. 34. Non può esservi che una sola adunanza ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposti reclami intorno allo squittinio medesimo, sui quali dovrà essere statuito dall'Ufficio prima che sciogasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 35. I membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno immediatamente al

Governo per mezzo dell'Intendente della rispettiva Provincia.

Dei Deputati

Art. 36. Ogni elettore è eleggibile quando abbia raggiunto l'età di 25 anni.

Art. 37. I Deputati rappresentano le Provincie delle Romagne in generale, e non le sole Provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Art. 38. Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che lo aveva eletto sarà convocato per fare una nuova elezione.

Art. 39. Le funzioni di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione.

Art. 40. Durante il tempo in cui l'Assemblea sta radunata nessun Deputato può essere arrestato, se non in caso di flagrante delitto, nè tradotto in giudizio per causa criminale senza il previo consenso dell'Assemblea.

Dell'Assemblea

Art. 41. L'Assemblea si riunisce per costituire il Potere esecutivo e per esprimere i voti delle Romagne sulle sorti loro future.

Art. 42. Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se la maggioranza assoluta de' suoi membri non è presente.

Art. 43. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza di voti.

Art. 44. L'Assemblea si riunisce per la prima volta sotto la presidenza del Decano e assume come Segretarii i due membri più giovani.

Art. 45. L'Assemblea è essa sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei singoli membri.

Art. 46. Fatta la verifica dei poteri, l'Assemblea nomina nel proprio seno i Presidenti, i Vice-presidenti, i Segretarii ed i Questori, i quali rimangono in carica durante tutta la Sessione.

Art. 47. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche: ma quando dieci membri ne facciano domanda al Presidente, essa può deliberare in segreto.

Art. 48. Ogni proposta debbe essere prima esaminata dalle Commissioni che saranno dall'Assemblea nominate pei lavori preparatorii.

Art. 49. L'Assemblea ha essa sola il diritto di ricevere la dimissione de' suoi membri.

Fatto in pieno Consiglio oggi, 8 agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI

Il Gerente la Sezione dell'Interno e di pubblica Sicurezza
A. MONTANARI

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
Avv. FILIPPO MARTINELLI

Il Gerente la Sezione dei Lavori pubblici
IPPOLITO GAMBA

Il Gerente la Sezione dell'Istruzione e pubblica Beneficenza
CESARE ALBICINI

Il Gerente la Sezione della Guerra
F. PINELLI

F. BORGATTI

Segr. Gen. del Consiglio di Governo

86. *Istituzione di una Giurisdizione in Meldola.*

9 agosto 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Vista la istanza della Rappresen-
tanza municipale di Meldola;

Visti i documenti in detta istanza
allegati;

Considerando che la terra di Mel-
dola, nella Provincia di Forli, è ricca
d'industria e di opificii; è florida per
commercio; ha scuole e stabilimenti
di pubblica beneficenza, e conta, com-
presi gli appodati, cinquemila e otto-
cento trentotto abitanti;

Considerando che per queste ragioni
e per la sua felice ubicazione e per
le strade di comunicazione ora aperte,
la terra di Meldola fu la residenza di
un Governatore, e sotto il Regno Ita-
lico venne eretta in Capo cantone da
cui dipendevano Bertinoro, Civitella,
Teodorano, Cusercoli ed altre terre e
ville non poche;

Decreta:

1. La terra di Meldola viene distac-
cata da Bertinoro ed eretta in Giurdi-
cenza.

2. Saranno compresi in questa Giu-
sdicenza i territori di Meldola, Teo-
dorano, Predappio, Dagheria, Cam-
minate e Fiumana.

3. I Gerenti le Sezioni dell'Interno
e di Grazia e Giustizia sono, per la
parte che rispettivamente li concerne,
incaricati della esecuzione di questo
Decreto.

Dato il 9 agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI

Il Gerente la Sezione dell'Interno
A. MONTANARI

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI

87. *Parificazione dei cittadini, senza distinzione di culto, nei diritti civili e politici.*

10 agosto 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Considerando che l'eguaglianza di
tutti i cittadini in faccia alla legge è
la base fondamentale d'ogni libero or-
dinamento;

Decreta:

Nelle Romagne tutti i cittadini, senza
distinzione di culto, sono eguali di-
nanzi alla legge e nell'esercizio dei
diritti politici e civili.

Fatto in pieno Consiglio, il 10 agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI

Il Gerente la Sezione dell'Interno e di pubblica Sicurezza
A. MONTANARI

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI

Il Gerente la Sezione dei Lavori pubblici
IPPOLITO GAMBA

Il Gerente la Sezione dell'Istruzione e pubblica Beneficenza
CESARE ALBICINI

Il Gerente la Sezione della Guerra
F. PINELLI

F. BORGATTI

Segr. Gen. del Consiglio di Governo

88. *Destituzione del Vescovo di Bologna dalla carica di Membro del Corpo Universitario* (1).

11 agosto 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Visti i verbali e il rapporto redatti dalla Commissione d'inchiesta sul fatto avvenuto nell'Università di Bologna il 15 aprile passato, appositamente nominata dagli Illustrissimi Collegi Universitarii;

Considerando che monsignor Pietro Trombetti non può declinare la responsabilità di quel fatto, che solo da un Governo il quale non abbia il sentimento della giustizia e del pubblico decoro potrebbe lasciarsi impunito;

Considerando che anche il contegno tenuto dal medesimo Monsignor Trombetti in seguito del Decreto 6 luglio p. p., con cui la suddetta Università fu assoggettata alla dipendenza di questo Governo, non permette che il Governo stesso lo riguardi più oltre come Membro del Corpo Universitario;

Decreta :

1. Monsignor Pietro Trombetti è destituito da ogni ufficio da lui sostenuto nell'Università di Bologna.

2. Il Gerente la Sezione di pubblica Istruzione, Beneficenza e Belle Arti è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dalla Residenza Governativa, l'11 agosto 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne
LEONETTO CIPRIANI

Il Gerente la Sezione di pubblica Istruzione,
Beneficenza e Belle Arti
C. ALBICINI

89. *Istituzione d'una Commissione per lo studio e la compilazione di un Regolamento sanitario marittimo.*

16 agosto 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Considerando essere della maggiore importanza il determinare i Regola-

(1) Nella Collezione ufficiale delle Leggi e Decreti del Governo delle Romagne questo Decreto, firmato CIPRIANI, porta la data dell'11 Luglio!... Veggasi la Parte III di detta Raccolta, a pag. 18.

menti e le discipline relative agli oggetti di sanità, ai quali non sembrano sufficientemente adatti i metodi e Regolamenti in vigore;

Decreta:

1. È istituita, sotto la immediata dipendenza dei Gerenti dell'Interno, del Commercio e della Guerra, una Commissione composta dei signori

Prof. Cav. Antonio Alessandrini,
Prof. Cav. Francesco Rizzoli,
Dottor Giacomo Argelati,
Dottor Cesare Taruffi,
Conte Luigi Orsoni,
Conte Ruggiero Baldini,

Dottor Camuto Canuti, che assumerà ancora le funzioni di Segretario della Commissione.

2. Questa Commissione è incaricata di discutere e formulare un Regolamento che provveda ai bisogni sanitari e marittimi delle Romagne e di stabilire gli Uffici occorrenti, proponendo le piante, il personale e le attribuzioni.

3. Entro il termine di otto giorni dovrà la Commissione riunirsi, e nei dodici giorni successivi presentare le commessele operazioni.

4. I Gerenti Sezioni dell'Interno, del Commercio e della Guerra sono incaricati della esecuzione di questo Decreto.

Dato in Bologna, il 16 agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI

Il Gerente dell'Interno e di pubblica Sicurezza
A. MONTANARI

Il Gerente del Commercio
I. GAMBA

Il Gerente della Guerra
F. PINELLI

90. *Restituzione al Comune di Buoncuore della denominazione di Crevalcuore.*

19 agosto 1859.

GOVERNO DELLE ROMAGNE

Sezione dell'Interno

All'Ill.^{mo} Sig. Intendente della Provincia
di Bologna

Illustrissimo Signore,
Il Comune di Buoncuore con Atto consigliere del 5 luglio 1859, a mag-

gioranza di 13 voti su 14, espresse il desiderio di ricuperare l'antica e storica denominazione di Crevalcore toltagli nel 1857 per ultroneo atto del Governo Papale, e ne avanzò istanza analoga per mezzo del sig. Governatore d'allora in Persiceto alla cessata Giunta provvisoria di Governo col di stesso 5 luglio, trasmessa il 9 mese stesso.

Ora m'incombe partecipare alla S. V. che nel Consiglio di Governo oggi tenuto S. E. il Sig. Governatore Generale ha decretato che al Comune suddetto venga restituito l'antico e storico nome di Crevalcore, e così venga appellato d'ora innanzi tanto negli atti pubblici quanto nei privati. La S. V. vorrà portare ad ufficiale notizia del Comune istante tale concessione con cui il Governo ha voluto soddisfare al legittimo ed onorevole voto di quella Popolazione.

Nel mentre ho il bene di protestarmi con distinta stima,

Della S. V. Ill.^{ma}

Bologna, 19 Agosto 1859.

Il Gerente la Sezione dell'Interno
MONTANARI

91. *Istituzione di Congregazioni di carità e devoluzione alle medesime dell'amministrazione delle Opere pie.*

19 agosto 1859.

Relazione del Gerente la Sezione di pubblica Beneficenza, Istruzione e Belle Arti

Eccellenza,

Gl'istituti e le fondazioni di pubblica beneficenza hanno per loro natura uno di questi due scopi: o sollevare il povero nelle calamità in cui si trova e che richieggono un pronto rimedio, o avviarlo gradatamente ad una condizione migliore, preparandogli uno stato in cui possa giovare dei doni della Provvidenza, — cuore, intelletto e braccio. Il primo di questi due scopi, come quello che mira ad alleviare un male presente, è di un effetto più sensibile ed immediato: mentre il secondo, che tende a provvedere al futuro, si aggira in una sfera più elevata e i suoi benefici effetti

sono più remoti. Ma, qualunque sia lo scopo che si propone il tale o tale altro istituto di pubblica beneficenza, miri al sollievo immediato del povero in un male presente o miri invece a portare un più radicale rimedio alla povertà, è sempre della più alta importanza che vi sia un solo potere direttivo, il quale non solo sorvegli l'amministrazione del patrimonio del povero ma ne curi con grande e illuminata sollecitudine l'impiego migliore.

La pubblica beneficenza ha dei rapporti moltissimi e colla religione e colla morale e colla economia e colla politica. Si attiene alla prima in quanto è attuazione di una delle leggi fondamentali del Cristianesimo: riguarda la morale, perchè la legge di carità s'immedesima in molti punti con quella di giustizia ed è una di quelle norme supreme che la natura stessa ha scolpito in tutti i cuori: entra nel dominio dell'economia per la scelta dei mezzi che più sono acconci a far conseguire lo scopo: interessa da vicino la politica, si perchè uno dei più importanti problemi sociali è quello di rendere per quanto si possa meno sensibili gli effetti delle umane infelicità sia perchè la povertà non soccorsa è sovente incentivo al delitto e quindi pone a pericolo la pubblica sicurezza.

Per poco che si consideri la storia delle fondazioni pie, è facile accorgersi di due cose ben rilevanti. Una è che negl'inizii del vivere civile predomina negl'istituti di pubblica beneficenza il primo dei due scopi accennati, che è di sollevare le miserie presenti; e che, a mano a mano che la civiltà progredisce, il secondo e cioè l'avviamento del povero a condizione migliore così sotto i rapporti della moralità che sotto quello del benessere va acquistando una prevalenza ognor più sentita. L'altra è che in ragione dell'avanzarsi della civiltà il potere governativo va in sè riassumendo quella tutela e quella direzione di tali istituti che in tempi meno civili veniva in certo modo esercitata dal benefico spirito della Chiesa.

E l'una e l'altra di queste due cose ha la sua ragione di essere, la quale non potrebbe venire disconosciuta. Imperocchè, come nell'infanzia dell'uomo predomina la parte sensitiva alla razionale, così nell'infanzia della società più tocca il male presente e sentito che il futuro e prevedibile, ed è ben naturale che gli animi si volgano più presto alla cura del primo che alla previdenza relativa al secondo. E parimenti è col progredire della civiltà e col perfezionarsi della scienza e col prendere più ordinato assetto i poteri politici che si fanno più vivi e più sentiti i rapporti che ha e colla economia e colla politica la pubblica beneficenza: ond'è quasi una conseguenza logica del progresso dell'umanità che quella tutela, la quale veniva esercitata dalla Chiesa quando la pubblica beneficenza aveva quasi esclusivamente il carattere di carità religiosa, si vada assumendo dallo Stato per metterla in relazione coi dettati della progrediente scienza economica e colle esigenze dei migliorati ordini civili.

Pertanto un Governo che lasci ad altra Podestà la cura di regolare la pubblica beneficenza, con pericolo di farla riuscire, anzichè vera beneficenza, vero rimedio del male, palliativo specioso, riconosce per questo stesso o di non essere alla portata dei tempi o di negligerne uno dei più vitali interessi della società a cui è preposto.

Gli è adunque, secondo ch'io credo, non solo un diritto ma un preciso dovere di un Governo veramente civile l'assumere la tutela e la direzione di tutti gl'Istituti, di tutte le Fondazioni di pubblica beneficenza.

Questi principii, la cui solidità non potrebbe seriamente venire contestata, suggerirono a questo Governo il Decreto 25 luglio p. p. col quale, dichiarata la dipendenza degl'Istituti e Fondazioni pie dal Potere governativo, si ordinò ai signori Intendenti di Provincia di assumere e trasmettere a questa Gerenza le notizie più precise dello stato attuale delle varie Ammi-

nistrazioni e di sorvegliarne l'andamento, intanto che si stava studiando un piano di riforma che potesse riuscire meglio conducente allo scopo.

Egli è pertanto in conseguenza dell'accennato Decreto e quasi come complemento del medesimo, che io presento all'Eccellenza Vostra il seguente progetto di legge, diretto ad attuare quelle misure che a parer mio sono le più opportune perchè il Governo possa efficacemente esercitare l'alta tutela che gli compete negl'Istituti e nelle Fondazioni pie.

Ad ottenere il quale effetto e a rendere insieme più economiche e spedite le Amministrazioni, non che a dare alle medesime uniformità di regole direttive, mi è sembrato conveniente l'adottare un sistema temperato di centralizzazione, il quale renda bensì facile al Governo l'esercitare la sua benefica influenza su tutti gl'Istituti pii, posti in qualsivoglia Comune, ma non li costringa però in una unità forzata: un sistema cioè che unisca e coordini, non che confonda.

E questo scopo mi è sembrato possa con qualche facilità essere raggiunto quando in ogni Comune si istituisca una Congregazione di carità la quale gratuitamente amministri tutti i beni spettanti agl'Istituti e Fondazioni pie nei singoli Comuni esistenti, e quando tutte queste Congregazioni si facciano dipendenti da una Commissione centrale.

Adottata questa idea, era da pensarsi e al modo di formazione di queste varie Congregazioni e al numero d'individui onde dovranno le medesime essere composte. Quanto al primo, io reputo che la scelta delle persone debba lasciarsi alle Magistrature comunali, come quelle che hanno più diretta e precisa conoscenza delle persone adatte e più immediato interesse al retto andamento dell'azienda, con questo però che la nomina per essere definitiva debba avere la sanzione del Governo. Quanto al numero d'individui, credo che possa essere sufficiente il numero di dieci pei Comuni che hanno

più di cinquantamila abitanti, di sei per quelli che eccedono i trentamila, di quattro per gli altri. A tutela poi dei varii interessi e dei rapporti che nei Luoghi pii può avere la Chiesa, parmi convenga lo stabilire che, oltre il numero delle predette persone, abbia la prima parte delle Congregazioni rispettive il Vescovo ed ove questo manchi, un Parroco del luogo: come a maggior garanzia del retto andamento delle Amministrazioni credo che ad ogni Congregazione s'abbia a proporre un Rappresentante governativo ed un municipale.

Per questa guisa, che già non è nuova in queste Provincie le quali ne risentirono eccellenti effetti durante il Regno Italico, si viene a formare una vasta sfera il cui centro è il Potere governativo, nel quale vanno a convergere le diverse Congregazioni speciali, che verranno poi regolate con quelle norme che, proposte dalla Commissione centrale, si riconosceranno più adatte e a sollevare il povero nelle attuali miserie e ad avviarlo ad una stabile condizione migliore.

Sottopongo adunque all'Eccellenza Vostra il seguente progetto di Decreto.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 25 luglio p. p. del Regio Commissario straordinario delle Romagne;

Visto il rapporto del Gerente la Sezione di pubblica Beneficenza, Istruzione e Belle Arti;

Decreta:

1. Tutti i beni spettanti agli Spedali, Luoghi Pii, Orfanotrofii, Lasciti e Stabilimenti elemosinieri, sotto qualunque forma o denominazione e da chiunque dipendenti (salvo i diritti patronati delle famiglie), verranno in ogni Comune amministrati gratuitamente, sotto il nome di Congregazione di carità, da un certo numero di probi cittadini.

2. Nei Comuni la cui popolazione

ecceda le cinquantamila anime questa Congregazione di carità si compone di dieci persone; di sei in quelli la cui popolazione ecceda le trentamila; di quattro negli altri.

Tutte queste Congregazioni verranno nominate dalle Commissioni municipali coll'approvazione governativa. Formano parte della Congregazione, oltre il numero predetto di cittadini, il Vescovo ed ove questo manchi, un Parroco del luogo, l'Intendente o il suo Rappresentante, e il Capo del Municipio.

3. Esse Congregazioni dipenderanno dalla Gerenza della Sezione di pubblica Beneficenza, colla quale corrisponderanno direttamente.

Verrà dalla Gerenza suddetta nominata una Commissione centrale per intendere a questa speciale incombenza. Sarà sua cura di redigere in breve termine un apposito Regolamento, che, approvato dalla Gerenza suddetta, verrà comunicato alle singole Congregazioni.

4. Benchè riuniti in una sola Amministrazione, i singoli Istituti e le singole Fondazioni conservano la loro speciale natura, non che le loro proprie attività e passività, delle quali si terrà conto distinto.

5. Entro otto giorni dalla promulgazione di questo Decreto, le Commissioni municipali dovranno avere nominate le Congregazioni di carità e presa consegna dell'amministrazione dagli attuali Amministratori, i quali in forza di questa Legge saranno tenuti a fare la consegna alle Congregazioni di carità e cesseranno quindi dalle loro attribuzioni.

6. Il Gerente la Sezione di pubblica Beneficenza, Istruzione e Belle Arti è incaricato della esecuzione di questo Decreto.

Dalla Residenza Governativa, il 19 agosto 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne
L. CIPRIANI

*Il Gerente la Sezione di pubblica Beneficenza,
Istruzione e Belle Arti*
C. ALBICINI

92. *Circoscrizione dei Collegi per la elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente.*

23 Agosto 1859.

GOVERNO DELLE ROMAGNE

TABELLA

compilata secondo i riparti trasmessi dalle Intendenze Provinciali, e riferibili alle Circoscrizioni dei Collegi, a termini del disposto dall'articolo 3 del Decreto per la convocazione dell'Assemblea Nazionale.

Numero d'ordine dei Collegi elettorali	CITTA' o PAESE ove si deve radunare il Collegio	COMUNI CHE COMPONGONO IL COLLEGIO
1	Bologna	
2	Id.	
3	Id.	
4	Id.	
5	Id.	Bologna
6	Id.	
7	Id.	
8	Id.	
9	Id.	
10	Bertalia appodiato	Bertalia, appodiato di Bologna, e S. Giuseppe
11	S. Egidio Id.	S. Egidio e Arcoveggio
12	S. Ruffillo Id.	S. Ruffillo e Alemanni
13	Anzola	Anzola e Sala
14	Argelato	Argelato e Argile
15	Bazzano	Bazzano, Montevoglio e Serravalle
16	Crevalcore	Crevalcore (meno <i>Palata</i> appodiato)
17	Budrio	Budrio
18	Id.	
19	Borgo Panigale	Borgo Panigale e Calderara
20	Castiglione	Castiglione e Camugnano
21	Crespellano	Crespellano e Zola Predosa
22	Castel S. Pietro	Castel S. Pietro e Casal Fiuminese
23	Id.	
24	Castelfranco	Castelfranco e S. Agata
25	Id.	
26	Castel Maggiore	Castel Maggiore e Viadagola
27	Gaggio Montano	Gaggio Montano e Belvedere
28	Minerbio	Malalbergo, Minerbio e S. Maria in Duno
29	Id.	
30	Marzabotto	Caprara sopra Panico, Monzuno appodiato, Veggio appodiato e Tavernola
31	Monte S. Pietro	Monte S. Pietro e Savigno
32	Medicina	Medicina e Castelguelfo
33	Id.	
34	Molinella	Molinella e Baricella
35	Id.	
36	Ozzano	Ozzano e Monterezzo
37	Porretta	Porretta, Granaglione, Casio e Casola
38	Piano	Piano, Monghidore, Gabbiano appodiato e Monzuno
39	Pianoro	Pianoro, Loiano e Musiano
40	Poggio Renatico	Poggio Renatico e Galliera
41	Sasso	Praduro, Sasso e Casalecchio
42	San Lazzaro	S. Lazzaro e Castenaso

Numero d'ordine dei Collegi elettorali	CITTA' o PAESE	COMUNI
	ove si deve radunare il Collegio	CHE COMPONGONO IL COLLEGIO
43	S. Giovanni in Persiceto	S. Giovanni in Persiceto e Palata Pepoli, appo- diato di Crevalcore S. Giorgio e S. Pietro in Casale Sant'Agostino Vergato, Castel d'Aiano e Tavernola appodiato
44	Id.	
45	S. Giorgio	
46	S. Agostino	
47	Vergato	
48	Ferrara	Ferrara Ferrara residuo, e porzione di Bondeno. Bondeno Copparo Copparo Cento e Pieve di Cento Comacchio e Lago Santo Migliaro, Massa Fiscaglia, Codigoro e Mesola Argenta ed appodiati, e porzione di Portomaggiore Portomaggiore ed Ostellato Lugo e S. Agata Bagnacavallo, Fusignano e Cotignola Massalombarda e Conselice
49	Id.	
50	Id.	
51	Id.	
52	Id.	
53	Id.	
54	Id.	
55	Id.	
56	Id.	
57	Bondeno	
58	Copparo	
59	Id.	
60	Id.	
61	Cento	
62	Id.	
63	Id.	
64	Comacchio	
65	Migliaro	
66	Codigoro	
67	Argenta	
68	Id.	
69	Portomaggiore	
70	Id.	
71	Lugo	
72	id.	
73	id.	
74	Bagnacavallo	
75	Fusignano	
76	Cotignola	
77	Massalombarda	
78	Forli	Forli, Predappio, Fiumana e Rocca d'Elmici Bertinoro, Polenta, Forlimpopoli, Meldola, Caminata e Dogheria Civitella, Teodorano, Cusercoli, Valdoppio, Mortano e Spinello Cesena, Roversano, Cesenatico e Gambettola Sarsina, Ranchio, Mercato Saraceno, Ciola, Mon- tagnano Sogliano, Borghi, Scorticata, Montegelli, Montetiffi, Montebello, Monte Codruzzo e Monte Leone Longiano, Roncofreddo, Montenovio, Montiano e Serrivoli
79	Id.	
80	Id.	
81	Id.	
82	Id.	
83	Bertinoro	
84	Meldola	
85	Civitella	
86	Cesena	
87	Id.	
88	Id.	
89	Id.	
90	Id.	
91	Sarsina	
92	Sogliano	
93	Longiano	

Numero d'ordine dei Collegi elettorali	CITTA' o PAESE ove si deve radunare il Collegio	COMUNI CHE COMPONGONO IL COLLEGIO
94	Savignano	Savignano, S. Mauro e Gatteo
95	Rimini	Rimini e Mulazzano
96	Id.	
97	Id.	
98	Id.	
99	Coriano	Coriano, Cerasolo, Misano, S. Clemente, Monte Colombo, Monte Scudolo, Verrucchio, Albereto
100	Verrucchio.	
101	S. Arcangelo	
102	Saludecio	
103	S. Giovanni in Marignano	Saludecio, Meleto, Mondaino, Monte Gridolfo, Montefiore, Gemmano, S. Giovanni in Marignano, Cattolica e Morciano
104	Ravenna	Ravenna
105	Id.	
106	Id.	
107	Id.	
108	Id.	
109	Id.	
110	Id.	Alfonsine e Parrocchia di S. Alberto di Ravenna
111	Id.	Cervia con Castiglione e Mensa, Parrocchie di Ravenna
112	Imola	Imola
113	Id.	
114	Id.	
115	Id.	
116	Castel Bolognese	Castel Bolognese e Riolo
117	Solarolo	Solarolo, Mordano, Bagnara, Granarolo Parrocchia di Faenza
118	Casola Valsenio	Casola Valsenio, Tossignano e Borgo e Fognano.
119	Faenza	Faenza
120	Id.	
121	Id.	
122	Id.	
123	Brisighella	Brisighella
124	Russi	Russi e Parrocchia di Prada di Faenza

Dalla Residenza dell'Interno, il 20 agosto 1859.

Il Gerente la Sezione dell'Interno

A. MONTANARI

93. *Eccitamenti alle elezioni dei Deputati per l'Assemblea Costituente, e dichiarazione dello scopo di essa.*

22 agosto 1859.

Agli Intendenti e Sotto Intendenti e alle Commissioni municipali delle Romagne

Signori,

Ecco che si approssima il giorno in che le nostre Popolazioni hanno da compiere uno degli atti più nobili e gravi della loro rigenerazione; hanno da eleggere i Deputati all'Assemblea

che sarà interprete e banditrice dei nostri fermi propositi, dei nostri sacrosanti diritti in faccia all'Italia ed all'Europa intera.

Allorchè le vittorie del Re Galantuomo e del suo poderoso Alleato astringevano l'Austriaco oppressore ad abbandonare all'improvviso queste contrade, le Romagne si levarono come un uomo solo; e convertendo le mal represses e lunghe voci di dolore in grido di guerra allo straniero, le Au-

torità pontificie, che durante la dura occupazione militare qui avevano retto solo di nome, cessero il posto stupefatti e confuse davanti a quel risorgimento unanime ed universale. Quella fu la prima, la immediata e spontanea protesta di queste Provincie, le quali, mentre inviavano la gioventù animosa alla guerra della indipendenza, dichiaravano cessata la mala Signoria clericale ed acclamavano l'adesione al Regno Subalpino.

Varie ed arcane ragioni, che a noi non è dato di scrutare, fermarono gli eserciti in mezzo ai più splendidi trionfi e troncarono il volo alla vittoria che doveva piantare l'italico vessillo sull'Isonzo. Sbalorditi e addolorati nel più vivo dell'animo rimasero gl'Italiani tutti, perchè da auguste labbra era uscita la generosa parola che non cesserebbe la guerra fino a che l'Italia dalle Alpi all'Adriatico non fosse libera e indipendente.

Ma però, in mezzo a quella amara sorpresa, gli Stati dell'Italia centrale compresero tosto che le sorti loro non erano decise e che grave e nobile compito era riservato al senno, all'energia e fermezza di queste Popolazioni. Napoleone III aveva detto nel suo Proclama di Milano: *oggi tutti soldati per essere domani liberi cittadini*. E quindi la prima idea che si affacciava spontanea alle menti e diffondevasi come elettrica scintilla nell'universale fu quella di esprimere popolarmente con cittadine sottoscrizioni la incompatibilità dei dominatori passati ed il voto fermo e costante di queste contrade. Ciò che praticavasi in Toscana, a Parma, a Modena, aveva luogo anche nelle Romagne, e le centinaia di migliaia di firme che si veggono nei registri dicono abbastanza eloquentemente al mondo cosa pensino e cosa vogliano le nostre popolazioni. Quella votazione nazionale dell'Indirizzo a Vittorio Emanuele, a Napoleone III ed alle Potenze d'Europa, cui sottoscrissero concordemente le città, i borghi e le campagne, fu la seconda dichiarazione e protesta che espressero le Romagne.

Ma ora ci resta a compier la terza e più rilevante di tutte, che, pigliando la forma di quella legalità che si pratica fra i popoli civili e liberamente costituiti, ha da riuscire come la riprova, il suggello dei nostri fermi ed inalterabili proponimenti. E siccome questa riprova deve essere solenne, deve avere un pondo gravissimo nei Consigli dell'Europa, così importa che da un lato sia conscienciosa ed assennata, dall'altro abbia il voto generale di ogni ordine di cittadini. Per questo il Governo, come sapeva di rendersi interprete dell'opinione pubblica chiamando a votare tutti i cittadini atti ad intenderne l'importanza, così oggi fa appello alla stessa pubblica opinione perchè tutti i chiamati concorrano con frequenza ne' Collegi elettorali a compiere il nobile mandato.

Oggi fra noi non vi può essere divisione di classi o di partiti, mentre la generalità dei cittadini vuole la stessa cosa, cioè un Governo libero e nazionale. Vi ha egli in fatto un Paese al mondo dove i disordini, gli abusi, la dissennatezza del Governo passato fossero più riconosciuti e detestati da ogni ceto che non erano qui nelle Romagne? Vi ha un Paese al mondo dove fosse divenuto impossibile al Governo di durare senza stato d'assedio ed occupazione straniera, come queste Provincie? Vi ha un Paese che abbia maggiori titoli alla libertà ed alla indipendenza nazionale di questo, dove dal 1815 in poi il grido di patria e libertà riempì tante volte d'entusiasmo le popolazioni?

Ebbene, conquistiamoci adunque questa volta per sempre il diritto di essere liberi ed italiani. Proclamiamo questo diritto altamente e solennemente in faccia all'Europa che ora ha intenti gli occhi sull'Italia centrale e sulle Romagne; e le ragioni della giustizia, della legge morale, dell'opinione pubblica trionferanno.

I nostri Deputati al Campo udirono con orgoglio dalla bocca del Re Vittorio Emanuele e dell'Imperatore Napoleone che la gioventù romagnola

aveva colta la palma tra i più valorosi degli Eserciti alleati. Un grande Ministro d'Inghilterra, Lord Russell, non ha guari nel Parlamento, encomiando l'ordine, la calma, la concordia di queste Provincie dopo la loro emancipazione, dichiarava che si resero degne dell'ammirazione dell'Europa. Or bene, se il valore dei nostri giovani volontari, se la compostezza delle nostre città si meritano già un così invidiabile elogio, ora ogni cittadino col suo voto dimostri al mondo che siamo maturi a libertà, che sappiamo esercitare il diritto più nobile di un popolo, quale si è di fondare il Governo che vuole, e decide delle proprie sorti.

Mostriamolo al mondo dignitosamente e fiduciosi, e rendiamoci ben certi che i Potentati europei ne apprezzeranno il valore. Passato è il tempo in che la politica guardava solo ai titoli delle Dinastie e i diritti dei Popoli poneva in non cale. È passato, perchè la civiltà moderna è pervenuta a tale che i protocolli e gli atti della diplomazia non possono più evitare il giudizio della pubblica opinione. E d'altronde l'esperienza di mezzo secolo ha istruito gli uomini di Stato, anche i più caparbi e ricalcitranti, quanto mala prova abbiano fatto i Capitoli di Vienna; mentre oggi comprendono anche i Regnanti che l'Europa è stata un focolare di rivoluzioni negli ultimi quarant'anni appunto perchè in quel Consesso del 1815 i diritti dei popoli vennero duramente conculcati. Per questi motivi noi abbiamo veduto la diplomazia ricredersi mano mano e far ragione ai diritti dei Belgi, dei Greci, della Penisola spagnuola, e da ultimo anche dei Rumeni. Or via, ciò che due anni fa i Potentati europei acconsentivano ai Principati danubiani, vorranno negarlo alla Patria delle arti belle, delle scienze e del diritto, alla madre della coltura, dell'incivilimento?

E forse la Diplomazia e l'Europa ignorano i nostri giusti titoli e le nostre ragioni? La Diplomazia fino dal 1834, penetrandosi dei bisogni, dello

spirito, della civiltà delle Romagne, domandava alla Curia Romana riforme profonde e radicali, che furono promesse ma non mantenute. La Diplomazia le reclamava di nuovo nel 1849: di nuovo a Portici venivano acconsentite; e poi erano delusi i Popoli ed i Gabinetti nella loro aspettazione. La Diplomazia nel 1856 al Congresso di Parigi proponeva una separazione amministrativa e politica di queste Provincie dal Governo clericale di Roma; e tale dimanda restava di nuovo senza effetto.

Ed intanto l'occupazione straniera durava, e la condizione innormale dei nostri Paesi da tutta Europa riconosciuta diveniva la scaturigine prima della guerra. La guerra è succeduta: la Francia e l'Italia hanno vinto: e dopo le nostre splendide vittorie dovrà la Diplomazia acconsentire occupazioni militari novelle per sostenere colla forza materiale un ordine di cose incompatibile coi voti, coi bisogni, colla civiltà di questi Popoli, riprovato dalla giustizia naturale, inconciliabile coi dettami del Vangelo? Sarebbe dessa una di quelle contraddizioni che offendono il senso comune e che l'opinione pubblica non potrebbe ammettere né tollerare.

Il Governo clericale o non ha voluto o non ha potuto rigenerarsi, non ostante le rivoluzioni più volte rinnovate, non ostante i consigli e gli stimoli più stringenti della Diplomazia; non può sussistere senza l'occupazione delle armi straniere; non potrebbe mai colle proprie forze rialzare il suo potere abolito nelle Romagne: dunque l'incompatibilità di esso con queste Provincie è ineluttabile e manifesta. Tale convinzione, che da parecchi anni è radicata negli animi di tutti, qui nelle Romagne, si dilatava di già nella pubblica opinione europea ed oggi entra anche nello spirito e nei concetti della Diplomazia.

Votiamo adunque concordi, animosi e fidenti, come facevano non ha guari i Toscani e i Modenesi, e come faranno in breve i Parmigiani e i Pia-

centini. Votiamo numerosi e concordi, e poi, a somiglianza dell'Assemblea Fiorentina, affidiamo il nostro voto alla protezione generosa di Napoleone III, il quale non può dimenticare che il suo trono fondavasi sulla base del suffragio popolare; alla simpatia dell'Inghilterra, che è patria antica del diritto individuale e della libertà cittadina; alla giustizia dell'Europa, la quale riconosce oggimai che l'Italia ha diritto di sedere anch'essa al banchetto delle Nazioni libere ed indipendenti.

Bologna, 22 agosto 1859.

Il Gerente la Sezione dell' Interno

A. MONTANARI

94. *Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di una riforma delle tariffe del Dazio Consumo.*

22 agosto 1859.

Rapporto del Gerente la Sezione delle Finanze

Eccellenza,

Fin dai primi giorni che io assunsi la gerenza del Ministero delle Finanze mio primo pensiero si fu quello di trovar mezzo onde conciliare l'interesse del pubblico Erario coll'interesse dei contribuenti. Non poteva quindi sfuggire alla mia indagine la gravezza del Dazio Consumo che, pesando improvvidamente sulle classi povere, faceva subire, provocando il contrabbando, un notevole decremento nelle rendite dello Stato. L'utile quindi del contribuente a mio avviso può in questo caso conciliarsi coll'utile dell'Erario, poichè è un fatto constatato da lunga esperienza che i Dazi consumo in generale più sono moderati più sono produttivi per l'Erario; all'opposto, quando essi oltrepassano il limite del giusto, non servono che a incoraggiare lo spirito di frode, a stimolare il genio della falsificazione, a corrompere le basse classi fomentando il contrabbando. Io non avrò d'uopo di lunghe parole per provare a V. E. la verità di quanto ho disopra affermato;

e stimo che un Governo soprattutto che rappresenta le idee nazionali e liberali debba impedire che le imposte siano gravi per il popolo e sterili per l'Erario. Le classi povere hanno obbligo di mantenersi ordinate, operose e tranquille, ma il Governo egli pure ha stretto dovere di provvedere alla loro prosperità, e meriterebbe d'essere severamente censurato se non facesse studiare accuratamente le leggi che pesano con troppo rigore sovra di esse. La Legge colla quale il conte Cavour propose l'abolizione del Dazio consumo sulle farine è uno dei più splendidi titoli che abbia quell'Uomo di Stato alla riconoscenza del proprio Paese. Il popolo soffre non tanto del rialzo commerciale nel prezzo degli oggetti di prima necessità quanto del rialzo artificiale dovuto alla gravezza del Dazio consumo, gravezza aumentata pur anco dal vizioso sistema di percezione e di appalto. Non giova dissimularselo: l'esagerazione di questo genere di imposta aggrava sovente la miseria del povero, rincarendo il prezzo di ciò che serve alla sua sussistenza, e pur troppo esercita pur anco una funesta influenza sul suo stato sanitario. Quest'ultimo fatto fu provato vittoriosamente alla Tribuna francese da un illustre oratore nel 1847.

Convinto di questo, che io stimo luminosa verità, propongo a V. E. di riformare le tariffe del Dazio consumo. Esse sono fra noi esagerate in guisa che in alcune città, addizionate l'imposta governativa e comunale, raddoppiano quasi il prezzo delle derrate. Molti oggetti in Bologna, per esempio, sono colpiti di un dazio maggiore o per lo meno eguale di quello in vigore nella stessa Parigi; ciò che vuol dire che, fatte le proporzioni del salario di cui fruisce l'operaio nei due paesi, fra noi egli è più aggravato. Il decremento verificatosi poi da alcuni anni negl'introiti del Dazio-consumo prova che il contrabbando audacemente fa suo pro degli errori del cessato Governo. Per convincersene basta il confrontare il numero per esempio

dei vitelli daziati col numero di quelli che presumibilmente debbono essere stati consumati. Vi hanno alcune città che oltrepassano i diecimila abitanti, e daziano appena 10 o 12 vitelli al mese: ciò si verifica pur anche per le farine, per le uve e per le carni in genere. Per distruggere questo abuso alcuni stimano essere il miglior mezzo raddoppiare le Guardie di finanza, ma la maggior spesa assorbe il maggior utile: il miglior mezzo invece per combattere il contrabbando è il diminuire le tariffe, conciliando questo sistema con una savia e accurata sorveglianza. Rientrando nelle pubbliche casse il lucro che fanno indebitamente i contrabbandieri e quello che si procurano i mercanti in dettaglio, poichè il contrabbando non diminuisce in nulla la gravezza della tassa per il povero, l'Erario non avrà nulla a temere della diminuzione delle Tariffe. Aggiungerò anzi che gl'introiti aumenteranno poichè la mitezza del Dazio farà aumentare il consumo anche con grande vantaggio dell'intero Paese, poichè l'aumento del consumo sarà cagione che aumenti la prosperità dell'agricoltura e quindi la ricchezza nazionale. Nè posso pur tacere di altro enorme beneficio che ne conseguirebbero le popolazioni: il contrabbando sarebbe efficacemente combattuto, e cesserebbe in parte lo scandalo che produce ed il danno che ne risente la pubblica morale. Il proporre però una riforma nella Tariffa oggi stesso, senza prendere i concerti necessari, sarebbe improvvida ed ingiusta misura. Ingiusta, poichè al dazio governativo è unito il dazio comunale: diminuire l'uno senza toccare l'altro, toglierebbe quei vantaggi che ragionevolmente si può attendere da una generale riforma: riformare subito anche i dazi comunali non si può, poichè molte città hanno appaltato il proprio dazio consumo, e conviene pure conciliare i diritti dei Municipii coll'iniziativa del Governo. Improvida, poichè per compilare una Tariffa che risponda ai bisogni del commercio, dell'industria, dell'agricoltura,

è forza il consultare l'esperienza degli uomini illuminati dei diversi Paesi. Per riparare quindi al male in quel più acconcio e più pronto modo che per noi si possa, io propongo all'E. V. il seguente Decreto

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Decreta:

1. È istituita una Commissione di cinque valenti cittadini, presieduta dal Gerente delle Finanze, per rivedere le Tariffe del dazio consumo e proporre entro il mese di ottobre una generale riforma.

2. Ogni Municipio è tenuto a fornire tutti gli schiarimenti e tutte quelle notizie che saranno necessarie a questa Commissione.

3. Il Gerente delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Approvato

Dalla Residenza Governativa, il 22 agosto 1859.

Il Governatore Generale

LEONETTO CIPRIANI

Il Gerente delle Finanze

G. N. PEPOLI

95. *Convocazione dei Collegi elettorali per la nomina dei Deputati all'Assemblea Costituente.*

24 agosto 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 8 di agosto 1859;

Visti gli articoli 3 e 5 del medesimo;

Vista la Tabella pubblicata il 20 corrente agosto;

Decreta:

1. I Collegi elettorali delle Romagne, a norma della Tabella suddetta, sono convocati per domenica, 28 agosto 1859.

2. Le Commissioni municipali dei luoghi ove si riuniscono i Collegi stabiliranno le indicazioni più precise del luogo e dell'ora delle adunanze.

3. Il Gerente dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Bologna, il 24 agosto 1859.

Il Governatore Generale

LEONETTO CIPRIANI

Il Gerente dell'Interno e di pubblica Sicurezza

A. MONTANARI

96. *Convocazione dell'Assemblea Costituente in Bologna.*

25 agosto 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 8 agosto 1859 per la convocazione dell'Assemblea Nazionale delle Romagne;

Visto il Decreto del 24 agosto, col quale è stabilita la riunione dei Collegi elettorali pel di 28 corrente;

Decreta:

L'Assemblea Nazionale si riunirà in Bologna giovedì, 1° di settembre 1859, alle ore dodici meridiane nel Palazzo dell'Accademia delle Belle Arti.

Il Gerente dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Bologna, il 25 agosto 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Gerente dell'Interno e di pubblica Sicurezza

A. MONTANARI

97. *Proroga all'osservanza dei Codici Napoleonici; richiamo in vigore del Regolamento giudiziario 15 giugno 1806.*

27 agosto 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 28 luglio 1859 per l'attivazione del Codice Napoleone;

Considerando che, se può determinarsi in principio l'opportunità delle riforme della Legge, non può egualmente determinarsi il tempo necessario ad effettuarle;

Considerando che nessuno può essere miglior giudice delle ragionevoli esigenze in punto a leggi civili, organiche e di procedura, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo e del modo di applicarle, quanto i Curiali che le sperimentano e i Giudici che le applicano;

Considerando però che il principio di eguaglianza di tutti in faccia alla legge, stabilito in massima di diritto

costituito, non può esserne sospeso in fatto;

Decreta:

Art. 1. I Tribunali delle Provincie delle Romagne, di concerto con le Rappresentanze delle Curie, dovranno entro il settembre p. v. avere presentate a questa Sezione di Grazia e Giustizia le osservazioni che crederanno proponibili per l'attivazione del Codice Napoleone, civile, organico e di procedura, che è prorogata al 1° gennaio 1860.

Art. 2. La giurisdizione di qualsiasi Giudice o Tribunale non costituito a forma del Regolamento organico 13 giugno 1806, che per questa parte si richiama come legge fondamentale, non è riconosciuta dalle leggi del Governo delle Romagne, tranne quella che concerne materie meramente ecclesiastiche.

Fatto in pieno Consiglio, questo di 27 agosto 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Gerente la Sezione dell'Interno e di pubblica Sicurezza

A. MONTANARI

Il Gerente la Sezione delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia

F. MARTINELLI

Il Gerente la Sezione dell'Istruzione

e pubblica Beneficenza e Belle Arti

C. ALBICINI

Il Gerente la Sezione dei Lavori pubblici

I. GAMBA

Il Gerente la Sezione della Guerra

F. PINELLI

F. BORGATTI

Segr. Generale del Consiglio di Governo

98. *Istituzione di un Tribunale di Cassazione con sede in Bologna.*

27 agosto 1859.

Relazione del Gerente

la Sezione di Grazia e Giustizia

Eccellenza,

La certezza del fatto e la giusta applicazione del diritto debbono incontrastabilmente ammettersi come gli elementi indispensabili della retta amministrazione della giustizia. Di qui la

cura che tutti i legislatori si sono sempre data di stabilire leggi fisse e invariabili di procedura onde accertare il fatto, e la vigilanza gelosa di custodirne la rigorosa osservanza, chiamando a sè stessi mediante un Tribunale Supremo le violazioni delle formule sostanziali, cassando l'arbitrario giudicato, e rivedendolo. Quest'ultima attribuzione però negli Stati dove lo sperimento giudiziale passa per tre gradi onde la conformità di due voti costituisca quella certezza probabile di giusta applicazione della legge che, per la imperfezione degli umani giudizi, è la meno fallace, trovasi demandata a un supremo Tribunale separato, ciò che rende più complicata la macchina governativa. E il Governo delle Provincie delle Romagne retto con quest'ultimo sistema, pur vedendo quella complicazione, non poteva allo stato delle cose sopprimerla, come una attinenza di autorità di cui, se non potrebbe spogliarsi come diritto, così non può prescindere come dovere, e doveva farne soggetto di matura deliberazione.

Egli è perciò che il sottoscritto, Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia, nell'intento di soddisfare alle esigenze acquisite ai privati serbando intatta la prerogativa del Governo, si fa rispettosamente a sottoporle per la superiore sua sanzione il seguente Decreto.

F. MARTINELLI

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Dietro rapporto del Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia,

Decreta:

È istituito in Bologna un Tribunale di Cassazione per le Provincie delle Romagne, sia per giudicare in tale qualità i ricorsi ad esso portati, sia per conoscere in terzo grado del merito delle cause.

Esso è composto di un Presidente, di un Vice-presidente e di sei Giudici.

È addetto col titolo di Avvocato dell'Ordine un Procuratore generale del Governo, che invigila per la scrupolosa osservanza della legge e la disciplina dei Tribunali.

La Cancelleria si compone di un Cancelliere, di un Vice-cancelliere e due Sostituti, oltre tre Commessi scrittori.

Uno speciale Decreto determinerà le attribuzioni e le competenze, non che le norme generali di procedura di questo Tribunale.

Fatto in Bologna, questo dì 27 agosto 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia

F. MARTINELLI

99. *Determinazione di una nuova ed unica Tariffa per le iscrizioni e trascrizioni ipotecarie.*

27 agosto 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Considerando che, in seguito della riforma fatta con Decreto del 29 luglio negli Uffici delle ipoteche, tutti i proventi e tutte le spese appartengono al Governo;

Considerando che alla pratica delle anticipazioni indeterminate per titoli diversi è utile ed opportuno di sostituire una norma inalterabile e certa di un tanto per cento, comprendendosi la tassa, gli emolumenti e le spese;

Considerando che alla regolarità ed alla sicurezza del metodo si aggiunge il comodo dei contribuenti, e che alla perfetta garanzia di questi si unisce il vantaggio di una maggiore equità col cessare delle anticipazioni;

Considerando che, mentre coll'antico sistema si ragguaglia ad un tanto per cento la sola tassa e non l'accessorio, talchè le piccole somme sono gravate più delle somme elevate, a tale inconveniente si ripara coll'unire in una cifra sola alla tassa primitiva gli accessori degli emolumenti e delle spese;

Considerando che, restringendosi quella cifra ad una media, si alleggerisce l'aggravio per le somme di minore importanza e più comuni, senza privare perciò di una giusta rendita lo Stato;

Decreta:

1. Il pagamento da farsi agli Uffici delle ipoteche per tasse, bolli, emolumenti, scritturazioni, sarà regolato complessivamente in ragione del mezzo per cento nelle iscrizioni e dell'uno per cento nelle trascrizioni.

2. Il Conservatore delle ipoteche, in pendenza della restituzione del documento sottoposto all'iscrizione o trascrizione, rilascerà un riscontro del pagamento definitivo senza alcuna spesa ulteriore, nemmeno pel bollo delle quietanze.

Art. 5. Il Gerente delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale avrà effetto col giorno 1° settembre 1859 p. v.

Bologna, 27 agosto 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Gerente delle Finanze

G. N. PEPOLI

100. *Abolizione dei francobolli del cessato Governo ed emissione di nuovi.*

20 agosto 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE ROMAGNE

Considerando che pel buon andamento delle Poste e pel comodo del pubblico è necessario l'uso dei francobolli postali;

Considerando che non sono più ammissibili quelli collo stemma Pontificio;

Decreta:

Art. 1. Sono aboliti e di niun valore gli antichi francobolli collo stemma Pontificio.

Art. 2. Si emetteranno col 1° settembre nuovi francobolli colla iscrizione nel contorno - *Franco-Bollo postale - Romagna* - e nel mezzo il valore in baiocchi.

Art. 5. Il Gerente delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, il 30 agosto 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Gerente delle Finanze

G. N. PEPOLI

101. *Modificazioni alle Leggi civili, penali e giudiziarie del cessato Governo; abolizione del Contenzioso amministrativo; organico della Corte di cassazione; riattivazione dei termini giudiziarii sospesi col Decreto 15 giugno 1859.*

31 agosto 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 27 agosto 1859,

Decreta:

In pendenza delle definitive e generali riforme alla legislazione civile e criminale del Governo delle Romagne, saranno osservate le seguenti disposizioni transitorie.

1. Fino all'attivazione del Codice Napoleone, civile, organico e di procedura, i Tribunali giudicheranno nelle cause civili con la legislazione e con le norme di procedura vigenti, e nelle cause criminali coll'Editto penale e Regolamento organico di procedura egualmente vigenti, ben inteso che si dichiarano e s'intendono cadute in dissuetudine le disposizioni relative alle materie e Tribunali non contemplati nel Regolamento organico 15 giugno 1806, a termini del Decreto 27 agosto 1859.

2. Sono abolite tutte le Declaratorie emanate sotto qualsiasi nome e da qualsiasi Autorità del cessato Regime tanto all'Editto penale che al Regolamento organico di procedura criminale; dovendosi avere in osservanza ed applicare il solo e nudo testo di quelle due Leggi subordinate al succitato Decreto 27 agosto 1859, salve le seguenti correzioni.

3. I reati importanti pena di morte.

saranno puniti con un grado di minorazione se commessi in istato di ubbriachezza abituale; se non abituale, con la diminuzione di uno ai tre gradi.

4. Lo sgrillettamento di un'arma da fuoco contro alcuno sarà punito con la detenzione di uno ai tre anni.

5. La violazione del domicilio con ingresso clandestino o violento sarà punita con la detenzione di uno ai tre anni.

6. I detentori di grimaldelli, chiavi false o strumenti ed attrezzi atti all'ingresso violento o clandestino, saranno sottoposti alla egual pena.

7. La querela di stupro consensuale con promessa di matrimonio non sarà attendibile agli effetti penali se non ha il fondamento di una prova legale e concludente. Nel caso di condanna per titolo di stupro semplice, la dote dovrà essere liquidata nella stessa sentenza di condanna.

8. La querela di stupro consensuale non può esporsi dalla donna maggiore dei 21 anni o dai genitori senza sottoporsi essa stessa al giudizio come correa. Prima di questa età tanto essa quanto quelli che l'hanno in podestà o in cura potranno avanzare la querela senza che sia tenuta responsabile di correatà, salvo in questo caso l'inchiesta al Ministero pubblico per titolo di trascurata custodia.

9. Le estorsioni saranno punite come furto violento se ebbero effetto; se si limitano alle nude minacce senza effetto, con la detenzione da un anno ai tre.

10. Le ferite in rissa di più persone, di cui si ignori l'autore, saranno punite con una pena straordinaria, di un anno ai tre di detenzione, a tutti quelli che presero parte alla rissa contro il ferito.

11. Il furto semplice sarà punito con la detenzione di un mese ad un anno, se trattasi di borseggio o di furti campestri o di truffa inferiore agli scudi venti. Negli altri casi dagli anni tre ai quindici di galera, in ragione composta della entità del valore

e del danno. Con le stesse pene saranno punite le truffe o falsi innominati ossia stellionati per valore superiore agli scudi venti.

12. Il furto qualificato sarà sempre punito colla pena della galera dai cinque ai venti anni con la stessa norma, ed in questa scala entrerà il calcolo della recidiva.

13. L'appello dalle sentenze criminali dei Giudicenti potrà essere in sospensiva, data cauzione idonea a giudizio del Fiscale del Tribunale a cui si appella.

14. Nessun ordine di arresto personale potrà essere spedito dal processante per la sua esecuzione senza il permesso del Presidente del Tribunale, sentito il Fiscale ed il difensore d'ufficio sopra rapporto del processante.

15. Nei delitti che non importano pena di galera potrà il Presidente, con la desistenza della parte offesa, concedere la difesa a piede libero, sentito prima l'imputato e data cauzione di stare alle conseguenze civili del giudicato.

16. Le sedute criminali, tranne quelle che toccano la decenza ed il buon costume, saranno pubbliche, e nelle cause non importanti pena di morte, naturale o civile, potrà l'imputato rinunciare alla ripetizione formale dei testimoni al dibattimento.

17. È abolita la giurisdizione contenziosa amministrativa: tutte le cause pendenti davanti questo Foro privilegiato saranno portate *in statu et terminis* davanti i Tribunali civili di prima istanza e a quelli di appello, se vertenti in secondo grado. Se già fossero emanate due risoluzioni difformi, avrà luogo un terzo giudizio sul merito in Cassazione.

18. Queste cause saranno riassunte avanti i Tribunali ordinarii competenti mediante il richiamo degli atti, o in originale o in copia autentica, ad istanza della parte più diligente, e con unica citazione alla parte, sulla quale avrà luogo la costituzione di procuratore. Saranno discusse e decise colla

procedura relativa all'indole e natura dei singoli giudizi.

19. È revocata la facoltà delle informazioni private ai Giudici, le quali, essendo espressamente vietate, non potranno aver luogo sotto qualsiasi pretesto. Il Procuratore Generale del Governo veglierà onde non sia contravenuto a questa disposizione.

20. Il Tribunale di cassazione si divide in due Sezioni.

L'una, composta del Presidente e di due Giudici per turno, giudica, come Cassazione a Sezioni unite, nelle cause criminali dell'annullamento delle sentenze proferite in secondo grado dal Tribunale d'appello; negli affari civili le cause di cui al § 558 del Regolamento di procedura presentemente in corso.

Dovrà anche requisire il voto dell'Avvocato dell'Ordine nelle quistioni che possono toccare l'interesse pubblico.

I ricorsi saranno interposti nelle cause civili con comparsa nella cancelleria del Giudice o Tribunale, come ai §§ 1065 e 1066 del suddetto Regolamento, e trattati colle forme e coi metodi prescritti per le cause sommarie iscritte in ruolo. Se il Tribunale da cui è ricorso sarà estero senza reciprocità, l'atto si interporrà davanti alla Cassazione.

21. L'altra Sezione è composta del Vice-presidente e degli altri quattro Giudici.

Giudica in merito in terzo grado di giurisdizione le cause pendenti per difformità di giudizio fra il Tribunale di prima istanza e quello d'appello.

In nessun caso i Giudici che giudicarono in una causa in figura di cassazione potranno mai aver parte nel giudizio di merito.

La procedura avanti questa Sezione è la stessa in uso nei Tribunali di seconda istanza. Gli incidenti anche portati in appello non potranno mai essere trattati che secondo la loro natura di giudizi strettamente sommarii ed esecutivi.

22. Le cause restituite in intero sono dalla Cassazione delegate ad uno dei Tribunali di prima istanza, che

giudica coi metodi del Tribunale d'appello, a turni uniti con un Aggiunto tratto dalla Curia del luogo e nominato dal Tribunale di cassazione, e così procede nel caso che la Cassazione giudichi in secondo grado con sentenza difforme, nella quale dichiarerà la delegazione.

23. Le tasse e gli emolumenti di cancelleria presso il Tribunale di cassazione saranno eguali a quelle del Tribunale d'appello coll'aumento della metà, e così gli onorarii degli avvocati e le mansioni dei procuratori.

24. Le cause attualmente pendenti avanti qualsiasi Tribunale delle Romagne, non riconosciuto dal Regolamento organico richiamato, saranno portate *in statu et terminis* davanti al Tribunale corrispondente per ragione di competenza mediante unica citazione riassuntiva, ed il trasporto degli atti si farà d'ufficio.

25. Le cause attualmente pendenti davanti i Tribunali di Segnatura e della Rota e di qualunque altro Tribunale di Roma in qualsiasi grado, nelle quali non sia ancora seguita la contestazione sul merito, dovranno a forma dell'articolo 20 ⁽¹⁾ essere portate davanti al Tribunale corrispondente per grado e per ragione di competenza.

26. Le cause pendenti e contestate tanto in Segnatura che in qualunque altro Tribunale di Roma, ove le parti non convengano di portarle *in statu et terminis* davanti il Tribunale di grado corrispondente o di Cassazione, resteranno per la decisione ove si trovano. Ma le decisioni o sentenze non potranno essere eseguibili nelle Romagne altrochè alla forma dei giudicati dei Tribunali esteri.

27. Le sentenze dei Tribunali suddetti quanto quelle di qualunque Tribunale estero, per essere eseguibili nello Stato del Governo Generale delle Romagne, dovranno essere munite dell'*exequatur*, la cui apposizione spetta al Tribunale di cassazione od a quello da esso specialmente delegato.

Per conseguire l'*exequatur*, sarà

(1) Così la edizione ufficiale e il *Monitore di Bologna*.

presentata al Presidente del Tribunale di cassazione la sentenza in forma autentica con memoriale apposito. Il Tribunale nella sua prima Sezione in Camera di Consiglio rescrive se esso ne assuma la cognizione od a quale Tribunale la rimetta, restituendo alla parte od al suo procuratore il memoriale coll'attergato rescritto e la sentenza. La parte con unica citazione porterà la vertenza alla decisione del Tribunale delegato od all'udienza ordinaria della stessa Cassazione.

28. Le cause ove abbia interesse l'Erario, sia per le azioni civili, sia per l'applicazione della pena ai contravventori, saranno portate ai Tribunali ordinarii anche per le appellazioni. A quest'oggetto presso i Tribunali d'appello e di cassazione sarà addetto un Procuratore Camerale che rappresenti il Fisco per tutto il loro circondario, come ve ne sarà uno per la prima istanza presso ogni Amministrazione finanziaria d'Intendenza.

29. È mantenuta l'immunità delle spese, salvo il caso di arbitrio degli esecutori, i quali saranno obbligati a risarcire del proprio la parte contraddittoria, sia colla stessa sentenza di assoluzione che con separato giudizio di abuso di potere o concussione.

30. I metodi e le disposizioni ora in corso per la procedura nelle cause erariali sono così modificate:

a) le Amministrazioni di Finanze dovranno, sotto pena di caducità, modificare il verbale nel termine di 15 giorni dalla data;

b) l'atto di opposizione sarà notificato al solo Procuratore Camerale, al quale incombe l'obbligo di portarlo a notizia del Capo della Dogana.

31. Gli avvocati e procuratori attualmente ammessi ed esercenti presso i vari Tribunali continueranno anche in seguito. Solo quelli esercenti in appello potranno agire avanti il Tribunale di cassazione.

32. Dal giorno d'oggi i termini interrotti coll'articolo 3 del Decreto della Giunta Provvisoria di Governo, in data 13 giugno 1859, riprenderanno

il loro corso a tutti gli effetti di legge, e cessa la sospensione della provvisoria esecuzione.

33. Non vi saranno Supplenti abituali nè presso i Tribunali nè presso i Giudicanti, ma saranno nominati alla circostanza dal Presidente del Tribunale della Provincia.

34. La trascrizione degli atti traslativi della proprietà potrà anche farsi per estratto quante volte siano celebrati per pubblico instrumento, e non per atto privato con data certa. Nelle divisioni la tassa di trascrizione sarà ragguagliata sul valore dell'intero indiviso, ripartito *pro rata* fra i dividendi.

Le presenti Disposizioni riceveranno interpretazione dal Diritto comune in quanto riguarda il legislativo, e dal Regolamento di procedura nella materia d'istruzione giudiziaria.

Fatto in pieno Consiglio, questo giorno di mercoledì 31 agosto 1859.

Il Governatore Generale
CIPRIANI

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI

Il Gerente la Sezione dell'Interno e di pubblica Sicurezza
A. MONTANARI

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI

Il Gerente la Sezione della Guerra
F. PINELLI

Il Gerente la Sezione di pubblica Istruzione
G. ALBICINI

Il Gerente la Sezione dei Lavori pubblici e Commercio
I. GAMBÀ

F. BORGATTI

Segretario Generale del Consiglio di Governo

102. Condizioni di ammissione dei Volontarii nel nuovo Corpo dei Carabinieri, e determinazione delle relative paghe.

1° settembre 1859.

GOVERNO DELLE ROMAGNE

Sezione della Guerra

Dietro il Decreto di questo Governo, in data 50 agosto, che stabilisce la forza del Corpo dei Carabinieri delle Romagne a mille uomini, si prevengono i giovani che desiderano arruolarsi nel detto Corpo di presen-

tarsi ai Capiluoghi nei giorni qui sotto indicati ond'essere visitati dall'Ufficiale incaricato dell'arruolamento per essere quindi avviati con indennità di via alla sede del Corpo in Bologna.

Condizioni richieste

per l'accettazione dei Volontarii nel Corpo dei Carabinieri delle Romagne

Art. 1. Non aver meno di 18 anni nè aver oltrepassati i 35.

Art. 2. Avere la statura non inferiore di cinque piedi e due pollici.

Art. 3. Essere celibe o senza prole, se vedovo.

Art. 4. I volontarii devono contrattare un ingaggiamento di cinque anni mediante una somma di lire nuove 100 per la Fanteria e lire 225 per la Cavalleria, da versarsi dal Corpo sulla loro massa individuale onde far fronte alle prime spese di corredo.

Art. 5. Quelli che desiderano essere ammessi nel Corpo dei Carabinieri dovranno presentare i seguenti certificati:

1° attestato del Giudice, con che risulti che l'individuo non è stato mai processato nè altrimenti arrestato;

2° attestato del Sindaco o Priore, che indichi che l'individuo ha buona condotta, che non è dedito al vino ed al libertinaggio;

3° attestato del Parroco di stato libero, ed altro di fede di nascita legalizzato dalla Curia vescovile;

4° attestato del Medico, che certifichi la robustezza e buono stato fisico del richiedente al militare servizio, legalizzato dal Priore o Sindaco del luogo ove fu visitato l'individuo.

Art. 6. A scanso d'inconvenienti, si prevengono gli aspiranti all'arruolamento che, una volta accettati, non potranno più conseguire la liberazione dal servizio tranne per gravi casi di famiglia che verranno col seguito specificati, e che quelli che abbandoneranno le insegne senza licenza saranno dichiarati disertori e come tali giudicati a termine del Codice penale militare in vigore.

Si fa pure conoscere che il Corpo dei Carabinieri, istituito per tutela della società, fa parte integrante dell'Ar-

mata attiva, di cui è il primo corpo, e godrà dei privilegi di tale preminenza.

La divisa del Corpo sarà eguale in tutto al modello esistente presso il Comando dell'Arma in Bologna.

SPECCHIO dettagliato della Paga assegnata ai Sott' Ufficiali e Carabinieri

G R A D I	Per giornaliera assegnata	DETTAGLIO MENSILE DELLA PAGA ASSEGNATA												TOTALE DELLA PAGA			
		Ritenzioni in Conto Massa				A percepirsi in Contanti				in ciascun mese di giornata				in ciascun mese di giornata			
		Indi-viduali	Rimonta	Soccorso		28	29	30	31	28	29	30	31	28	29	30	31
	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.
FANTERIA																	
Maresciallo d'alloggio magg. e Capo	3. 10	17. —	—	1. —	68. 80	71. 90	75. —	78. 10	86. 80	89. 90	93. —	96. 10	86. 80	89. 90	93. —	96. 10	96. 10
Maresciallo d'alloggio	2. 50	16. 40	—	1. —	52. 60	55. 10	57. 60	60. 10	70. —	72. 50	75. —	77. 50	70. —	72. 50	75. —	77. 50	77. 50
Brigadiere	2. 15	11. 80	—	1. —	47. 40	49. 55	51. 70	53. 85	60. 20	62. 35	64. 50	66. 65	60. 20	62. 35	64. 50	66. 65	66. 65
Vice-Brigadiere	1. 90	11. 10	—	1. —	41. 10	43. —	44. 90	46. 80	53. 20	55. 10	57. —	58. 90	53. 20	55. 10	57. —	58. 90	58. 90
Carabiniere	1. 85	11. —	—	1. —	39. 80	41. 65	43. 50	45. 35	51. 80	53. 65	55. 50	57. 35	51. 80	53. 65	55. 50	57. 35	57. 35
CAVALLERIA																	
Maresciallo d'alloggio	3. 15	21. 60	3. —	1. —	62. 60	65. 75	68. 90	72. 05	88. 20	91. 35	94. 50	97. 65	88. 20	91. 35	94. 50	97. 65	97. 65
Brigadiere	2. 80	16. —	3. —	1. —	58. 40	61. 20	64. —	66. 80	78. 40	81. 20	84. —	86. 80	78. 40	81. 20	84. —	86. 80	86. 80
Vice-Brigadiere	2. 50	14. 75	3. —	1. —	51. 25	53. 75	56. 25	58. 75	70. —	72. 50	75. —	77. 50	70. —	72. 50	75. —	77. 50	77. 50
Carabiniere	2. 45	14. 70	3. —	1. —	49. 90	52. 35	54. 80	57. 25	68. 60	71. 05	73. 50	75. 95	68. 60	71. 05	73. 50	75. 95	75. 95

Indicazione dei Capiluoghi colla data dove si troverà l'Uffiziale incaricato dell'arruolamento per visitare i giovani che aspirano d'essere ammessi nel Corpo dei Carabinieri delle Romagne.

DESIGNAZIONE dei Capiluoghi	EPOCA della visita dell' Uffiziale delegato	ANNOTAZIONI
Ferrara	15 Settembre	La riunione sarà nel Palazzo comunale del rispettivo Capoluogo di Provincia o Distretto
Lugo	19 "	
Ravenna	20 "	
Forlì	24 "	
Cesena	28 "	
Rimini	30 "	
Faenza	4 Ottobre	
Imola	5 "	
Bologna		

Per Bologna l'Uffizio d'arruolamento è aperto tutti i giorni presso il signor Comandante il Corpo, dal mezzogiorno alle 4 pomeridiane.

Bologna, il 1° settembre 1839.

Il Gerente la Sezione della Guerra

F. PINELLI

103. *Seduta Prima dell'Assemblea Costituente* — Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza — Messaggio del Governatore Generale — Messaggio del Gerente la Sezione dell'Interno — Divisione dell'Assemblea in Sezioni.

1° settembre 1839.

Al mezzogiorno entra un usciere nella affollatissima sala ed annuncia l'arrivo dei Rappresentanti, d'altronde già preannunziati dagli Evviva del popolo adunato attorno al palazzo. All'entrare poi dei Deputati e del Governo nell'aula scoppiano vivissimi, prolungati ed unanimi applausi, frammisti a grida di Viva i nostri Rappresentanti! Viva Vittorio Emanuele!

La seduta è aperta alle 12. 5.

Presidente — Invito i signori Deputati Palmucci dottor Luigi e dottor Muzio Melloni, come i più giovani, a voler far parte, in qualità di Segretarii, dell'Ufficio provvisorio di Presidenza.

(I Deputati dottori Luigi Palmucci e Muzio Melloni vanno al loro seggio).

Presidente — Invito il sig. avvocato Borgatti Segretario generale del Governo a fare l'appello dei Deputati *(Si fa l'appello).*

Il signor Governatore Generale ha facoltà di parlare *(Udite! Udite!)*

Cipriani, Governatore — *(Legge con voce alta e sonora)*

Signori,

I popoli delle Romagne, dopo aver dato mirabile prova di saviezza civile col contegno

tenuto in questi tre mesi, ne hanno dato altra più grande di senno politico accorrendo ai Comizi elettorali.

Spetta ora a Voi, legittimi Rappresentanti del Paese, l'esprimerne i voti.

Il Gerente l'Interno vi esporrà la buona condizione di queste Provincie, e quanto esse debbano alle Giunte e al Commissario del Re.

Nel breve periodo del mio Governo tal risultato è dovuto interamente alla intelligenza, allo zelo degli uomini che mi chiamarono con la loro elezione. — Dal canto mio nulla ho trascurato per corrispondere alla fiducia riposta in me. Più specialmente mi sono applicato a provvedere alla difesa del paese contro qualunque aggressione; ed a tale scopo ho stretto vincoli difensivi con i paesi limitrofi *(Bene, Bravo).*

Signori,

Manifestate sicuri ciò che il Paese vuole. Costituite il potere, ed affidatelo a chi possiede la vostra intera fiducia, a chi possa identificarsi con i voti da voi espressi, e adoprarsi a farli trionfare. Per questo egli deve esser forte della forza che proviene solamente dal consenso universale.

(Finito il suo dire, l'aula eccheggia di prolungatissimi generali applausi e di grida di Viva la Rappresentanza Nazionale! Viva l'Italia! Viva Vittorio Emanuele!)

Montanari, Gerente la Sezione dell'Interno — In nome del Governo delle Romagne, l'Assemblea nazionale è aperta.

(Il Governatore si ritira in mezzo ai più vivi applausi)

Presidente — Darò ora la parola all'onorevole Gerente la Sezione dell'Interno

Montanari, Gerente la Sezione dell'Interno — *(Vivissimi segni d'attenzione)*

Signori Deputati,

Il Governo, che affrettava col più vivo desiderio questo giorno solenne, è orgoglioso di trovarsi fra voi che, eletti dal popolare suffragio, siete chiamati a deliberare sulle sorti future del nostro Paese.

Le condizioni politiche nelle quali ora versa la Patria derivano da svariate, profonde ragioni, ben note a voi non solo, ma all'Italia ed al Mondo. Bologna e le principali Città delle Romagne, quantunque sotto il dominio della Santa Sede, godettero in antico di franchigie municipali molto larghe. E dopo la grande rivoluzione francese, che in tanta parte d'Europa sostituiva agli ordini del medio Evo un nuovo convitto sociale, queste Provincie fecero parte del Regno d'Italia e quindi si assuefecero all'amministrazione regolare, ai Codici sapienti, all'uguaglianza civile, alla prevalenza del merito, che furono le prerogative di quel Potere rigeneratore e che formano tuttavia la più grata reminiscenza dei nostri vecchi *(Bravo).*

Dopo la restaurazione del 1815 le Romagne furono rendute alla Corte Romana la quale, mentre lasciava in disuso i privilegi e le franchigie antiche de' nostri Comuni, ne toglieva a poco a poco altresì tutti i beni delle istituzioni novelle. Non tenendo conto dei bisogni mutati, dei progressi della cultura, della coscienza dei diritti individuali già ben radicata negli animi, il Governo di Roma sostituiva alla legge l'arbitrio, all'uguaglianza civile le eccezioni ed il privilegio, i progressi dell'incivilimento pertinacemente avversava, il

merito, faceva ludibrio dell'ignavia e dell'intrigo (*Applausi*).

Quindi esordiva il disaccordo profondo tra il Governo e queste popolazioni, che poi riceveva incremento dalle idee di libertà e d'indipendenza nazionale che si venivano maturando fra noi, come presso le altre Nazioni d'Europa. E da un lato il disaccordo fra le popolazioni fomentava le congreghe settarie e le rivoluzioni, così spesso nel breve spazio di 40 anni rinnovate, e dall'altro dava pretesto alle Commissioni militari, che insanguinarono tante volte le nostre desolate città, ed alle occupazioni violente e dure delle armi straniere.

Nè giovò che l'Europa, ad attutire il focolare di rivoluzione che i dissennati ordini di Governo mantenevano acceso fra noi, interponesse i suoi uffici per migliorare le sorti degli Stati Romani: nè il *Memorandum* presentato al Governo Pontificio dalle Potenze nel 1831, nè le Conferenze di Portici nel 1849, nè i consigli dati dal Congresso di Parigi nel 1857 valsero punto a far rinsavire il mal governo clericale.

Sterili o piuttosto un ludibrio riuscirono le riforme del 1831: non fu neanche provata la pratica del Motu-proprio di Portici, dove alcune franchigie erano accordate ai Comuni; e le proposte della Francia, dopo il Congresso di Parigi, non venivano neppure ascoltate.

Un uomo solo parve comprendere un momento i bisogni di questi Paesi, l'indirizzo da dare al Governo negli Stati Romani. Ed egli colle riforme, collo Statuto e coi sensi di nazionalità cui accennava inclinare, tirava a sé non solo i cittadini assennati ma le moltitudini empive di entusiasmo. Spettacolo più nobile e commovente di una Nazione intera non si era visto mai: e quello certo esser doveva una prova solenne dello spirito pubblico e dei voti delle popolazioni. Ma fu un lampo: l'Enciclica del 29 aprile piombò come fulmine a troncargli le speranze di tutti gl'Italiani. Gli eterni nemici della giustizia e del progresso avevano raggirato la mente del Sovrano, che vacillò da prima e poscia si abbandonò interamente alle male suggestioni dei retrivi (*Bravo*). Quindi il disaccordo irrompeva di nuovo e più fiero di prima, perchè in mezzo a passioni concitate e coi cuori esacerbati dal disinganno. E la vecchia perfidia di Corte, attribuendo ad intemperanza di mente, a spirito sovversivo, a malignità di animi, le improntitudini e gli eccessi d'allora, ne pigliava pretesto a coonestare gli antichi abusi, a perseguire chi ama la patria ed i progressi civili. E così, mentre nell'Italia settentrionale rassodavasi e cresceva nell'estimazione dell'universale la monarchia libera nazionale del re Vittorio Emanuele che, tenendo alto il vessillo raccolto sui campi di Novara, offeriva rifugio e speranza a tutti gli Italiani; qui per converso l'insolenza militare Austriaca sparnazzava collo stato d'assedio, collo sperpero delle fortune comunali, col libito della vita e del sangue dei cittadini: di cui qual conto facesse, ben lo dicono le innumerevoli sentenze di morte in un decennio pronunziate (*Applausi*).

È veramente incredibile a dire che la Romana Curia, la quale si arrovella cotanto per la Sovranità di queste Province, non si accorgesse di avervi già da parecchi anni rinunziato; dacché i beni più preziosi, la roba, l'onore, la vita de' cittadini al libito di straniere soldatesche abbandonava (*Bravo*).

Venne la guerra: gli Austriaci incalzati

dalle vittorie degli Eserciti alleati lasciavano all'improvviso queste contrade, e l'Autorità Pontificia in un attimo si dileguava con essi; perchè le popolazioni con dimostrazioni pacifiche, ma imponenti e generali, dimandavano di essere italiane e di partecipare alla guerra Nazionale. Rimaste per tal guisa le Romagne senza Governo, i Municipii nominarono Giunte Provvisorie che provvedessero all'ordine ed ai voti delle popolazioni. Il primo bisogno che esse sentirono fu quello della concordia e dell'unità: e quindi facevano adesione alla Bolognese che, pigliando il nome di Giunta Centrale, assumeva la direzione della cosa pubblica in tutte le Province emancipate.

Siccome i voti precipui di questi popoli mettono a due capi specialmente, alla Nazionalità e ad un Governo ordinato e liberale, così la Giunta Centrale di Bologna comprese tosto il compito suo e l'indirizzo che dare doveva ai negozi dello Stato novello.

Prima condizione di ogni buon Governo si è l'ordine pubblico: a preservare il quale, se occorrono grandi sollecitudini in ogni tempo, se ne domandano molto maggiori in mezzo alla commozione degli animi, che è inevitabile nelle grandi rinnovazioni politiche e sociali.

A questo furono rivolte subito le cure speciali del Governo: ordinò le Guardie cittadine provvisorie, che si organizzarono in ogni città e con grande abnegazione prestarono ai loro concittadini i più rilevanti servizi; alle vecchie corrotte polizie provvide con ordinamenti e con uomini novelli; sciolse il corpo de' Gendarmi; ed il nuovo de' Veliti organava. E siccome tali forze erano scarse all'uopo, così dell'influenza morale de' buoni sulle moltitudini si giovava. In tutto ciò poi era coadiuvato da tale compostezza e spirito moderato delle popolazioni, che ben possiamo andarne orgogliosi. Sono ormai tre mesi che le Romagne vengono rette dalla forma novella di Governo, e queste Province, nonostante così spessa agitazione degli animi nei casi della guerra, per la pace improvvisa di Villafranca, per le mutazioni del potere che tra noi ebbero luogo, non furono mai più ordinate, più concordi e tranquille (*Applausi*).

L'Esercito è uno dei fondamenti precipui di ogni Governo forte e civile. Armi e soldati occorrevano a noi onde partecipare alla guerra nazionale: armi e soldati per la difesa delle Romagne. Partendo, lo straniero ci aveva lasciati inermi ed ignudi affatto di ogni difesa. Il Governo provvide tosto parecchie migliaia di fucili, somministrandoli alle città e alle borgate per la tutela dell'ordine, e rifornendone i Volontarii, ad organare i quali ricercò ed ottenne esperti ufficiali. Provvide in appresso munizioni in copia, artiglieria e cavalli. Ora possediamo i corpi comandati dal generale Mezzacapo, le colonne mobili del Roselli, il reggimento che si sta organando in Bologna, la Cavalleria, il Genio, l'Artiglieria. Il modo di formazione, i casi varii occorsi nei mesi passati, la brevità del tempo, non permisero certo di improvvisare un Esercito ben ordinato e compatto, come le truppe di nazioni provette alle armi e di lunghe abitudini militari; ma si compone di una gioventù animosa e gagliarda, ardentissima di misurarsi col nemico. Ora poi, mediante le cure della Direzione della guerra, si stanno riordinando tutte le forze nostre in quattro reggimenti di linea ben provveduti d'ufficiali, in un battaglione di Bersaglieri, in un reggimento di Cavalleria, in due

compagnie del Genio, in due batterie d'Artiglieria, in un corpo del Treno e di Ambulanza. E così, associando alla gagliardia dell'animoso gioventù Romagnola la disciplina e l'arte, formeremo una milizia che saprà emulare i prodi battaglioni Piemontesi (*Applausi*).

La Giunta Centrale di Governo aveva sostituito alla disciolta Gendarmeria pontificia un corpo di Veliti, fissandone la forza a 500 uomini. Ora i bisogni delle Province e l'esperienza avendo fatto manifesta l'opportunità di accrescere il personale di quel Corpo importantissimo per tutelare la sicurezza pubblica, e di aumentarne l'influenza morale dandogli nome ed uniforme più accetti alle popolazioni, il Governo decretava che il Corpo dei Veliti si denominasse, dal 1 settembre, *Corpo dei Carabinieri delle Romagne*; che la forza di esso sia portata a mille uomini, 700 a piedi e 300 a cavallo, ed abbiano la regola, la disciplina, l'uniforme che sono in vigore nel Regno Sardo. E per raggiungere presto lo scopo nostro, si aprirà un arruolamento in tutte le Romagne, ed è nominata una Commissione apposita che percorra le Province scegliendo gli uomini più acconci a tale servizio.

Altro fondamento necessario all'ordine e prosperità degli Stati si è la finanza; perciocché quando i mezzi pecuniarii difettano, non si possono avere né buone armi né buona amministrazione. Laonde il Governo, circondandosi subito di uomini riputati ed abili nella pratica economia, si dava cura di ben conoscere lo stato reale ed effettivo delle nostre finanze, di raccoglierne tutti gli elementi, e si studiava ad ogni potere di sopperire ai bisogni dello Stato coi mezzi ordinarii. Chi ognora oggimai come i provvedimenti straordinarii, i corsi coattivi, i prestiti forzosi, la sostituzione della carta al numerario siano odiosi alle popolazioni, nuocano al regolare andamento dei traffici e dell'industria, seminino la diffidenza e tolgano credito ai Governi che ne fanno uso? E noi, o Signori, non ostante le ingenti spese della formazione e del mantenimento di un Esercito numeroso, delle armi e munizioni acquistate, a niuno di tali spedienti avemmo ricorso. Onde (cosa rara e forse nuova nelle mutazioni politiche ed in tempi di guerra) le transazioni commerciali, gli scambi, il credito sono proceduti fra noi come nei tempi più pacifici e normali. Solo da ultimo il Governo ricorreva ad un prestito volontario di sei milioni di lire, del quale emetteva soltanto la metà per ora; e questo, che è ancora in corso, abbiamo fiducia che basti a pareggiare il bilancio di tutto quest'anno.

Inoltre, considerando il Governo come della buona amministrazione finanziaria, del savio riparto dei dazi e delle tasse si avvantaggino i redditi dello Stato, intanto che si rende giustizia ai diversi ordini di cittadini e si alleviano le classi ultime del popolo minuto, così a varie riforme poneva mano. Per rendere più facili e più libere l'introduzione e la estrazione delle carni, delle uve, dei vini e dei cereali, venne pubblicata una nuova tariffa che, diminuendolo fortemente, quasi ne abolisce il dazio. Per tor via le interessenze che in alcuni impieghi sussistevano a danno dell'Erario e dei contribuenti, furono riunite le Prepositorie del bollo straordinario a quelle del Bollo e Registro; fu stabilito che tutte le tasse del bollo, registro ed Ipotecche entrassero nei redditi della finanza, e gli impiegati venissero retribuiti con assegno fisso a carico dello

Stato. Si è stabilita una diminuzione di dazio sopra 109 articoli di Tariffa doganale, che sarà pubblicata fra poco. Ed a vantaggio delle classi ultime si sta maturando una riforma sulla Tariffa del Dazio Consumo; come, per uguagliarne il costo in tutte le Province e per riparare un'ingiustizia a carico delle classi povere, si diminuiva già il prezzo del sale.

I lumi della scienza e l'esperienza storica quotidiana dimostrano come la centralità giovi all'ordine interno, all'armonia ed alla forza degli Stati. Perciò il Governo ebbe cura di raccogliere e rannodare al centro di Bologna tutte le fila della pubblica amministrazione. Ma la ragione e l'esperienza hanno dimostrato altresì come la centralità soverchia riesca a detrimento della vita, dell'energia, dello sviluppo delle membra. Onde, come l'Autorità affine di essere salutare ha mestieri di venire colla libertà temperata, così all'unità dell'amministrazione occorre il contrappeso delle franchigie comunali e provinciali. Con questo intendimento il Governo pubblicava una legge pei Comuni la quale su due cardini principali s'imperna: l'uno dell'elezione popolare, l'altro della ragionevole ed equa indipendenza dei Comuni dallo Stato. Per le stesse ragioni di abolire la centralità soverchia e di scervere uffici che per la sicurezza e indipendenza dei cittadini debbono andare disgiunti, anche la distinzione delle forze è dimostrata oggimai utile e quasi necessaria: e perciò il Governo, adottando la pratica delle grandi Nazioni, massime del Regno Sardo, la Guardia nazionale, che dapprima fu provvisoria soltanto, decretava in appresso come istituzione organica del Paese.

Uno dei disordini più gravi e di cui maggiormente si risentissero le Popolazioni si era quello della Giustizia. Tra noi, sotto il passato Reggimento, nelle mani dei Governatori si congiungevano insieme l'Amministrazione, la Polizia e la Giustizia. Quali disordini arrecasse siffatta agglomerazione di poteri disparati, si comprende di leggieri e mostrò pur di frequente l'esperienza, e perciò il Governo separava interamente la Giudicatura dalla Polizia.

Nè riuscivano meno vergognose e moleste a quest'età civile certe reliquie superstiti del medio evo, come era la degradazione de' scismatici e degli ebrei. Il Governo, decretando l'eguaglianza di tutti, aboliva le eccezioni ed il privilegio tra gli uomini, qualunque siano le differenze di schiatta e di culto. Che diremo poi del viluppo e della congerie indigesta delle leggi per tempi, spiriti ed origini tanto diverse, onde le ragioni del cittadino rimanevano sempre incerte e mal sicure davanti ai cavilli ed ai lamberci de' legulei? Ebbene: a tali inconvenienti studiavasi riparare radicalmente il Governo, adottando il Codice Napoleone, che ora forma più o meno la base dei Codici negli altri Stati civili, che dalla Francia è stato chiesto più volte alla Corte di Roma, e che lasciò desiderio grandissimo fra le nostre popolazioni, mentre fece così buona prova durante il Regno d'Italia.

Tra i rami della cosa pubblica più negletti fra noi si era quello dell'Insegnamento, che, dall'elementare al più alto, richiede sostanziali riforme. Ma prima occorreva disciorlo dalla servitù clericale e restituirlo alla libertà, riservando allo Stato la giusta tutela. Questo praticava già il Governo; e mentre sta maturando una sana riforma negli studi, s'ingegna con ogni sollecitudine di rialzare la nostra

Università Bolognese, dall'antico splendore colanto decaduta.

Anche la Beneficenza richiamava la sollecitudine del Potere; molteplici sono fra noi gli Stabilimenti pii e pingui i redditi di essi. Antico ed universale è il lamento intorno la loro amministrazione, perchè i vantaggi che ne traggono i veri bisognosi sono ben lievi a petto delle rendite, e perchè l'uso è disviato o non risponde alle condizioni mutate della società presente. Ebbene; il Governo decretava dapprima che gli Stabilimenti di pubblica beneficenza venissero sottoposti alla tutela del Potere governativo. E poscia stanziava che verrebbero amministrati colle Congregazioni di carità, riducendo così tutte le Amministrazioni parziali sotto la sorveglianza di una Commissione centrale, come già fu praticato nel Regno d'Italia con tanto successo.

I Lavori pubblici, l'Industria ed il Commercio attirarono anch'essi l'attenzione del Governo; e già sta riparando all'ingiusta distribuzione delle tasse destinate a far fronte ai lavori, le quali ripartivansi in modo arbitrario con vantaggio di qualche Provincia e ad aggravio di altre; ed in parte, destinate ai lavori non sempre eseguiti, rimanevano giacenti con gravissimo danno dei contribuenti non solo ma anche del pubblico Erario.

Le Strade ferrate, i Canali, i Porti, i Telegrafi, sono pure argomento di studi per introdurre le necessarie riforme sull'esempio degli Stati più civili. Così è apparecchiata una nuova organizzazione della Camera e del Tribunale di commercio alla foggia di quelli del Piemonte, e questi miglioramenti, congiunti alla soppressione di odiose privative, di dazi esorbitanti e fuori di ragione, al favore da accordarsi allo spirito di associazione, ai benefici del libero scambio, ai capitali posti in circolazione, ampliando le istituzioni di credito, avvieranno anche queste Provincie a quella prosperità cui sarebbero da natura destinate e che da tanto tempo si desidera indarno.

Tali si furono, o signori Deputati, le cure e gli studi del Governo nei rami diversi della pubblica amministrazione. Ai miglioramenti ed alle riforme interne che vi ho accennate diede opera non già per preoccupare il compito di Camere legislative e di Governo stabile e rassodato, ma a soddisfare le esigenze più stringenti della pubblica opinione e ad ammanire il cammino a quelle istituzioni cui sotto un Governo libero ed italiano speriamo di conseguire.

Ma voi sarete desiderosi di intendere altresì l'indirizzo che noi demmo alla politica esterna, e le nostre relazioni cogli altri Stati d'Italia e coi Potentati d'Europa. Or bene, non appena questo Governo Centrale di Bologna erasi costituito che, rendendosi interprete dei voti di tutte le Provincie emancipate, inviava una Deputazione a Napoleone III ed a Vittorio Emanuele, chiedendo la Dittatura del Re durante la guerra. Ci venne accordata la protezione ed un Commissario Regio a tutela dell'ordine pubblico e per organizzare i Volontari all'impresa nazionale. E quanto ciò tornasse accetto alle popolazioni, ben si vide in quella sera che entrava fra le nostre mura il Cavaliere Massimo d'Azeglio. Bologna non ricadde da molti secoli un avvenimento che destasse tanto tripudio ed un entusiasmo sì vivamente sentito. Dica chi lo vide, se quella fu opera di un partito o di pochi; e non invece un moto istintivo, spontaneo dell'universale.

I casi della guerra, l'armistizio ed i preliminari di Villafranca mutarono ad un tratto le condizioni politiche dell'Italia Centrale; i Regi Commissarii Piemontesi venivano richiamati dalla Toscana, dai Ducati, e per conseguenza anche dalle Romagne. Fu quello un momento di trepidazione per questi paesi. Ma gli uomini assennati non caddero dell'animo; anzi compresero tosto che ordine, calma e risolutezza ci voleva, e le sorti dell'Italia Centrale sarebbero nelle nostre mani. Ciò comprendevano anche le popolazioni in appresso, e così queste Provincie trapassarono dall'autorità dei Commissarii Regi alla presente, senza quasi avvedersene: sì grande fu il buon senso generale, sì forte il proposito in tutti di dare all'Europa guarentigia di ordine e di fiducia.

E qui ci gode l'animo di dichiararvi come questo successo veniva cementato dal senno e dalla prudenza del Governatore generale. Il Commissario del Re Vittorio Emanuele ed il suo illustre Ministro ce lo presentarono encomiandolo altamente per la risolutezza dei propositi e per la sua inalterabile devozione alla causa italiana; e noi ci reputiamo avventurati che accettasse in quei momenti difficili di mettersi a capo del potere.

Intanto il Governo mandava tosto Deputati all'Imperatore ed al Re in Piemonte; incaricava rispettabili personaggi di patrocinare la causa del nostro Paese a Parigi ed a Londra; ed a somiglianza dei Toscani, Parmigiani e Modenesi, ne ritraeva parole molto confortevoli e rassicuranti.

Ci persuademmo allora di nuovo che l'augusta parola pronunciata a Milano da Napoleone III non verrebbe meno, e che i voti delle popolazioni legalmente espressi sarebbero ascoltati. Quindi, siccome le condizioni degli Stati centrali d'Italia erano presso che le medesime per tutti, come presso che medesimi sono i voti, così uno ed identico doveva essere l'indirizzo. Vale a dire: conservare ordine, calma e compostezza; accrescere e completare i nostri mezzi di difesa; convocare dal suffragio popolare Assemblee per deliberare sui nostri destini.

A migliorare le nostre forze militari ed a promuovere ed a generare l'unione di questi Paesi, quale provvedimento più acconcio di una lega che, accomunando gli eserciti alla difesa come gl'interessi dei diversi Stati, ci rende più sicuri all'interno e ci aumenta considerazione e credito in faccia all'Europa? Ebbene, questa lega che, promossa dai tre Governi, venne già stretta e ratificata, acquista ora nerbo e prestigio tanto maggiore dall'annoverare fra i Generali il prode Garibaldi e dalla fiducia che assumerà il comando supremo di tutte le forze Manfredo Fanti: due uomini che non sentono altra gara fuor quella di servire la libertà e l'Italia (*Applausi fragorosi*).

E circa le Assemblee, già l'Italia non solo ma l'Europa tutta conosce le dichiarazioni unanimi espresse dalla Toscana e dalla Modenese, ed attende con desiderio quelle della Romagna e della Parmense. Nè io, Signori Deputati, verrò qui a magnificare i nobili esempi dati da Firenze e da Modena, mentre so bene che non ne avete mestieri. E indubitato che la nostra causa guadagna ogni di più di considerazione e di credito in faccia all'Europa, come si può arguire dalla stampa libera e indipendente delle nazioni civili, e come il Governo ne viene rassicurato dalle corrispondenze di cospicui personaggi di Francia e d'Inghilterra. Questo conseguimmo già a motivo del-

l'ordine e della calma severa e dignitosa che mostrano le Romagne in questi giorni. Ora noi, che siamo i suoi Deputati, che dobbiamo rappresentare il senno e le virtù cittadine, certo non verremo meno all'onore del nostro paese ed alla comune aspettazione.

Noi ricevemmo il mandato, a noi si appartiene di decidere sulle sorti future di questo popolo che rappresentiamo: esprimiamo adunque questo voto con libertà assoluta ed intera, e pronunziandolo abbiamo davanti all'animo che le sorti nostre si legano alle sorti dell'Italia intera, e massime delle Marche e dell'Umbria, che anelano ed hanno diritto a destini migliori (*Applausi*). Bologna, antica madre della libertà e degli studi, restauri la sua fama nel mondo, mostrando che agli spiriti fieri e rubesti dei Romagnoli si innesta ancora il senno antico. E così, mentre le nostre città offrono all'Europa sì lodata malleva di ordine e di pace, presentiamo noi quello della maturità dei propositi e della sapienza civile. Per tal guisa assicureremo a noi ed ai nostri nipoti istituzioni libere ed un Governo Italiano (*Applausi fragorosi*).

Presidente — Io debbo, o Signori, alla mia vecchia età l'onore di presiedere per breve tempo quest'Assemblea, onore che io considero come un premio ad una vita lunga, dedicata, consacrata all'alto scopo a cui, dopo una sequela di traversie, di disinganni, di dolori, ora a grandi passi, la Dio mercè, ci accostiamo (*Bravo!*).

È certamente per me gran conforto che tanto mi sia dato di vita da poter assistere a que-

st'Assemblea dei Deputati delle Province di Romagna, eletti ad esprimere il voto sul loro stato avvenire.

Queste Province lasciate testè in balia di loro stesse mostrarono una moderazione grandissima, mostrarono una tranquillità dignitosa tanto, che meritano la lode degli uomini assennati e leali di quasi tutte le regioni d'Europa.

Noi, chiamati a rappresentarle, manterremo in quest'Assemblea l'ordine e la calma che sono prova ad un tempo di maturo senno politico e di uniformità dei sentimenti e del fine.

Io so bene, o Signori, che voi non abbisognate dei miei avvertimenti, ma egli è un privilegio concesso alla vecchiezza quello di accogliere e tollerare i suoi consigli (*Bravo! Bene! Applausi generali*).

Presidente — Taluni Deputati hanno chiesto la stampa dei discorsi del signor Governatore e del Ministro dell'Interno.

Interrogo l'Assemblea se intenda approvare questa proposta (*L'Assemblea approva*).

Presidente — La prima operazione dell'Assemblea si è quella di addivenire alla verifica dei poteri. Questa si farà nelle Sezioni, le quali saranno cinque. Ora, per istabilire quali siano i Deputati che appartengono a ciascuna Sezione, si ricorrerà all'estrazione a sorte (*Si procede all'estrazione a sorte*) (1).

Presidente — Ora le Sezioni si raduneranno negli Uffici per la verificazione dei poteri.

Per la tornata di domani saranno poste all'ordine del giorno le verificazioni dei poteri.

Un Deputato — Le Sezioni si radunano adesso, appena sciolta l'adunanza?

(1) Elenco dei Deputati componenti le cinque Sezioni (*dal Monitore di Bologna*, 1.º settembre 1859, *Supplemento al n.º 66*):

SEZIONE I.

Golfarelli Francesco — Brussi dottor Gaetano — Albini avv. Achille — Mercatelli dottor Lorenzo — Mareseotti dottor Angelo — Gherardi prof. Silvestro — Amadori dottor Filippo — Balducci dottor Tommaso — Carnevali Achille — Mosti conte Tancredi — Vandini dottor Giuseppe — Marzocchi avv. Raffaele — Toschi dottor Pietro — Marsili conte Carlo — Scarabelli Giuseppe — Bilancioni dottor Enrico — Ripa avv. Luigi — Boccacini Domenico — Farini capitano Domenico — Rasponi conte Gioachino — Bertazzani dottor Domenico — Bosi prof. Federico — Giorgetti Diego — Rasponi conte Ferdinando — Carròli conte Girolamo.

SEZIONE II.

Massei conte Giovanni — Gamba conte Ippolito — Melloni dott. Muzio — Ramponi Francesco — Prospero conte Gherardo — Silvani avv. Paolo — Ceneri avv. prof. Giuseppe — Nanni Levera conte Domenico — Albicini conte Cesare — Perini dott. Alfonso — Herculani principe D. Astorre — Palmucci dott. Luigi — Bassi Giovanni — Masacci Vincenzo — Gozzadini conte cav. D. Giovanni — Dall'Olio Cesare — Fabbri Primo — Pepoli march. Gioachino Napoleone — Scarselli conte Antonio — Martinelli dott. Massimiliano — Costabili marchese Giovanni — Ranuzzi conte cav. Annibale — Zuffi avv. Giovanni — Mazzei avv. Pompeo — Berti Pichat Carlo.

SEZIONE III.

Migliorati march. Antonio — Cassarini avv. Ulisse — Ercolani prof. Giovanni — Masi conte Cosimo — Avventi conte Francesco Maria — Alessandrini prof. cav. Antonio — Canonici march. Gio. Battista — Maccacferri

avv. Luigi — Guidetti dott. Ippolito — Pizzardi march. Luigi — Simonetti principe D. Rinaldo — Minardi dott. Raffaele — Pedrini dott. Matteo — Sassoli dott. Alessandro — Franceschi prof. Giovanni — Casarini avv. Camillo — Bentivoglio conte Giovanni — Berti avv. Lodovico — Berti dott. Gaetano — Brentazzoli avv. Napoleone — Minghetti comm. Marco — Martinelli avv. Filippo — Borgatti avv. Francesco — Rasponi conte cav. Pietro — Mondani prof. Filippo.

SEZIONE IV.

Pasolini Zanelli conte Pietro — Salina conte Agostino — Rizzoli prof. cav. Francesco — Borselli cav. Francesco — Manzoni conte Giacomo — Petroncini dott. Sante — Tansri march. Luigi — Federici dott. Giuseppe — Pasolini conte avv. Gio. Battista — Camporesi dott. Giacomo — Angelini dott. Antonio — Audinot Rodolfo — Lolli dott. Luigi — Balelli dott. Marco — Tattini conte Angelo — Rossi prof. Gabriello — Grillenzoni dott. Carlo — Bagni Carlo — Varani march. Rodolfo — Forjani Luigi — Montanari prof. Antonio — Visanetti Luigi — Ferri Pasolini avv. Ferrante — Malvezzi conte Giovanni — Beltrami conte Pietro.

SEZIONE V.

Salvoni conte Vincenzo — Saragoni dott. Giovanni — Pettini avv. Alessandro — Salvoni conte Luigi — Armandi prof. Gaspare — Bondi dott. Pietro — Finali dott. Gaspare — Buggio Giuseppe — Pavanelli Andrea — Ghinazzi dott. Scipione — Mariani cav. Emanuele — Zanolini avv. Antonio — Raspi Napoleone — Gamberini conte Anton Domenico — Mayr avv. Carlo — Manaresi dott. Euclide — Avogli Trotti conte Leonardo — Serpieri avv. Achille — Scutellari Giorgio — Caldesi Lodovico — Laderchi conte Achille — Zauli Sajani conte avv. Tommaso.

Presidente — Questo dipende dalla diligenza dei signori Deputati che le compongono.

Io farò osservare che l'Assemblea della Toscana si è immediatamente radunata negli Uffici ed ha subito incominciate le sue operazioni. Io dunque invito i signori Deputati a radunarsi negli Uffici....

Voci — Subito.

Presidente — Le Sezioni, quando saranno radunate, delibereranno se vogliono dar subito principio alle loro operazioni e se intendono di recarle immediatamente a termine, oppure di sospenderle.

Lo stesso Deputato — Io aveva fatto questa domanda appunto per togliere ogni dubbio.

Una voce a sinistra — Nella tornata di domani vi sarà anche all'ordine del giorno la costituzione del seggio presidenziale?

Presidente — La tornata incomincerà appunto colla costituzione del seggio stabile....

Un'altra voce — Prima si debbono esaminare le elezioni.

Presidente — Prima vi sarà la verifica dei poteri, poi, se vi rimane tempo, la costituzione dell'Ufficio della Presidenza.

Una voce — La seduta avrà luogo domani per tempo?

Presidente — La tornata sarà aperta appena le Sezioni saranno pronte. Siccome le Sezioni non hanno altro a fare che la verifica dei poteri, appena esse avranno compite le loro operazioni, ne daranno avviso al Presidente provvisorio, il quale radunerà immediatamente l'Assemblea.

L'Adunanza si scioglie alle ore 4 1/2 in mezzo agli applausi ed alle grida di Viva la Rappresentanza Nazionale! Evviva Vittorio Emanuele!

104. Seduta Seconda dell'Assemblea Costituente — Verificazione dei poteri — Costituzione dell'Ufficio definitivo di Presidenza — Lettura di una Proposta di legge sulla esclusione del Governo Pontificio dalle Romagne — Voto di ringraziamento al cessato Ufficio provvisorio di Presidenza.

3 settembre 1839.

All'entrare dei Deputati nell'aula scoppiano dalle tribune generali, fragorosi applausi.

La seduta è aperta alle ore 10 1/2.

Il Segretario provvisorio Muzio Melloni fa l'appello nominale, indi dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

Presidente — Se qualcuno degli onorevoli signori Deputati ha una qualche osservazione da fare sul verbale che il signor Segretario ha letto, è pregato di esporla. Qualora non ci fosse osservazione nessuna, il verbale si riterrà come approvato.

Un Deputato — Farei un'osservazione. Dopo il discorso d'apertura dell'Assemblea il Governatore si ritirò: parmi questa una circostanza molto sostanziale.

Il Segretario — Non è stata omissa.

Molte Voci — C'è, c'è.

Presidente — Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato. (È approvato).

L'ordine del giorno chiama la relazione sulla

verifica dei poteri. — I cinque Relatori pertanto nominati dalle Sezioni degli Uffici (signor avv. Raffaele Mazzotti, signor dott. Massimiliano Martinelli, signor dott. Alessandro Sassoli, signor dott. Carlo Grillenzoni e signor prof. Gaspare Armandi) riferiscono sulle elezioni esaminate dalle rispettive Sezioni loro e trovate regolari.

Presidente — Risultando dalle singole relazioni delle cinque Sezioni che tutte quante le elezioni sono state riconosciute regolari, io invito l'Assemblea a voler pronunziare sulla validità delle elezioni stesse mediante il voto per alzata e seduta (Tutti i Deputati si alzano in piedi).

Presidente — Io proclamo tutti gli eletti Deputati delle Provincie di Romagna.

Il professore Antonio Montanari ed il dottor Luigi Palmucci sono invitati ad ottare tra le due elezioni di cui furono onorati, affinché si possa il più sollecitamente che sia possibile riempire il vuoto colla nomina di altri Deputati. (Il Professore Montanari è assente).

Il Segretario Palmucci — Io otto pel Collegio di Medicina.

Presidente — I signori Segretarii verificheranno se nell'urna delle schede vi siano tutti quanti i nomi dei Deputati. Quindi io farò l'estrazione di sei schede, ed i sei nomi estratti saranno i sei Scrutatori.

Un Deputato — Domanderei si sospendesse la seduta per dieci minuti onde accordarsi sulla nomina dell'Ufficio.

Il Presidente — Se vogliono uscire per conferire fra di loro sulla nomina dell'Ufficio stabile, sospenderò la seduta.

I Deputati si ritirano per una mezz'ora: alle 11. 40 la seduta è ripigliata.

Presidente — Onde risparmiare l'impiego d'un lunghissimo tempo nella compilazione di un Regolamento per l'Assemblea, si è creduto più conveniente adottare quello della Camera Piemontese, il quale venne distribuito negli Uffici e da essi fu approvato e messo in pratica. Ciò nondimeno, per maggiore regolarità, io non posso a meno di consultare la Camera se intenda approvarlo.

Chi dunque intende approvare il Regolamento della Camera Piemontese voglia alzarsi (L'Assemblea approva all'unanimità).

L'ordine del giorno chiama ora la costituzione dell'Ufficio stabile di Presidenza: epperò darò lettura degli articoli del Regolamento che concernono appunto la formazione dell'Ufficio definitivo.

« Art. 6. L'Assemblea, dopo la verifica dei poteri, procede alla elezione per tutto il corso della sessione

« 1° d'un presidente;

« 2° di due vice-presidenti, con ischeda a scrutinio di lista;

« 3° di quattro segretarii, con ischeda a scrutinio di lista;

« 4° di due questori, con ischeda a scrutinio di lista ».

« Art. 7. Tutte queste nomine debbono essere fatte alla maggioranza assoluta.

« Tuttavia al terzo giro di scrutinio, che è quello della ballottazione, la maggioranza relativa è sufficiente.

« Nel caso di parità nei voti, la nomina cade sul maggiore d'età.

« Le schede a scrutinio di lista portano scritti tanti nomi quante sono le nomine a farsi. Il bollettino che conterrà un numero di voti oltre il bisogno non sarà valevole che

« pei primi sino a concorrenza del numero « necessario ».
 « Art. 8. I Segretarii verificano il numero « dei votanti. Sei Scrutatori estratti a sorte fanno « lo spoglio dello scrutinio ed il Presidente ne « proclama il risultato ».
 Incominerò dunque dall'estrazione a sorte di sei Scrutatori.

Sono estratti i seguenti Deputati:

Scarselli conte Antonio.

Una Voce — E ammalato.

Presidente — Hercolani principe don Astorre...

Altra Voce — E a Firenze per ordine del Governo.

Presidente — Si estrarranno dunque altri sei nomi (*Escono dall'urna i seguenti Deputati che tutti, trovandosi presenti, compongono i sei Scrutatori*: Aveni conte Francesco, M. Berti dottor Gaetano, Pasolini conte avv. G. B., Rasponi conte Ferdinando, Scarabelli Gomme Flaminy Giuseppe, Manaresi dottor Euclide).

Invito ora i signori Deputati a voler scrivere un nome sopra una scheda, e questo indicherà la persona che essi eleggeranno a Presidente stabile dell'Assemblea.

Si procederà intanto all'appello nominale per la votazione, ed io prego ogni Deputato di voler rispondere quando sarà chiamato e deporre la sua scheda nell'urna. In tal modo potrà accertarsi il numero dei votanti.

Si fa l'appello nominale e la votazione.

Presidente — Prego ora i sei Scrutatori di volersi accostare alla tavola della Presidenza per fare lo spoglio delle schede.

I sei Scrutatori fanno lo spoglio delle schede che danno il seguente risultato:

<i>Presenti e votanti</i>	117
<i>Schede</i>	117
<i>Maggioranza assoluta</i>	59

Il Cav. Commendatore Marco Minghetti ottiene voti 110.

Presidente — Il signor cavaliere commendatore Marco Minghetti è eletto Presidente di quest'Assemblea (*Applausi vivissimi e generali*).

Presidente — Si procederà ora alla votazione per la nomina di due Vicepresidenti con lo stesso metodo della scheda a scrutinio di lista; se non che, essendosi già fatto l'appello, sarà questo ommesso ed i voti verranno raccolti nell'urna che farò portare in giro da un usciere.

Lo spoglio dà il seguente risultato:

<i>Presenti e votanti</i>	117
<i>Schede</i>	117
<i>Maggioranza assoluta</i>	59

Presidente — Audinot Rodolfo ha ottenuto voti 90, gli altri proposti non hanno raggiunto la maggioranza: quindi dichiaro essere il sig. Audinot eletto primo Vicepresidente dell'Assemblea. Si procederà ora ad un'altra votazione con lo stesso metodo per la nomina del secondo Vicepresidente. Invito quindi i signori Deputati a preparare una scheda contenente un nome solo.

Lo spoglio delle schede dà il risultato che segue:

<i>Presenti e votanti</i>	117
<i>Schede</i>	117
<i>Maggioranza assoluta</i>	59

Presidente — Il signor Scarabelli Giuseppe ha avuto voti 69, e lo proclamo Vicepresidente. — Si procederà ora, sempre per ischede a scrutinio di lista, alla votazione per la nomina dei quattro Segretarii. Ogni scheda conterrà quattro nomi.

Lo spoglio dà il seguente risultato:

<i>Presenti e votanti</i>	115
<i>Schede</i>	115
<i>Maggioranza assoluta</i>	58

Voti di maggioranza:

Martinelli dottor Massimiliano, 89 — Grillenzoni dott. Carlo, 86 — Serpieri avv. Achille, 63.

Presidente — I signori Deputati Martinelli dott. Massimiliano, Grillenzoni dott. Carlo e Serpieri avv. Achille, avendo ottenuto la maggioranza dei voti, sono eletti Segretarii dell'Assemblea — Rimane ad eleggersi un quarto Segretario. Prego quindi i signori Deputati di preparare una scheda con un solo nome.

Si procede alla votazione, il cui risultato porta 90 voti, sopra 114, per il signor Angelo Marescotti.

Presidente — Il signor dott. Angelo Marescotti avendo di molto oltrepassato la maggioranza richiesta, lo dichiaro eletto, e così rimane compito il numero dei quattro Segretarii.

Resta ora a procedere alla nomina dei Questori — Prego quindi i signori Deputati di voler scrivere sopra una scheda due nomi.

La votazione dà il seguente risultato:

<i>Presenti e votanti</i>	114
<i>Schede</i>	114
<i>Maggioranza assoluta</i>	58

Ebbero una tale maggioranza Mosti Estense conte Tancredi (voti 105) e Rasponi conte Gioachino (voti 95).

Presidente — I signori Deputati Mosti e Rasponi avendo ottenuto una grande maggioranza di voti, sono nominati Questori.

L'Ufficio definitivo dell'Assemblea si compone dunque così:

Presidente, Cav. commend. Marco Minghetti;

Vicepresidenti } Audinot Rodolfo,
 Scarabelli Giuseppe;

Segretarii } Martinelli dott. Massimiliano,
 Grillenzoni dott. Carlo,
 Serpieri avv. Achille,
 Marescotti dott. Angelo;

Questori } Mosti Estense conte Tancredi,
 Rasponi conte Gioachino.

Prima di cedere questo seggio al meritissimo Presidente, adempio di buon grado un grazioso ufficio.

Il Gabinetto privato di lettura della Società medico-chirurgica ha indirizzato al Presidente provvisorio questa lettera:

« La Direzione del Gabinetto di lettura, brama di dare all'Assemblea nazionale una prova di riverenza e di particolare simpatia per la Causa nazionale, ha deciso che i membri dell'Assemblea stessa potranno onorare di loro presenza le sale di lettura ove sono depositati molti giornali scientifici, letterarii e politici.

« Sia compiacente, signor Presidente, di voler dar parte di questa determinazione ai singoli signori Deputati, prevenendoli che sono già stati dati gli ordini opportuni perchè siano ricevuti al loro presentarsi al Gabinetto.

« Unisco alla presente lettera una nota degli individui appartenenti al Gabinetto, alla quale è unita pure altra dei giornali in corso e l'indicazione della casa ove è posto il Gabinetto.

« Nella speranza di vedere onorate le nostre

« sale di lettura da quei distinti Rappresen-
 « tanti dei popoli delle Romagne, passo alla
 « grata soddisfazione di protestarmi a nome
 « della Direzione colla più alta stima e rispetto

« Della S. V. Illustrissima

« Luigi dott. Mezzetti, Vice-direttore »

Molte voci — Grazie! grazie!

Presidente — Invito ora il signor Presidente ed i quattro Segretarii componenti l'Ufficio definitivo a prendere il loro posto.

Il Deputato Commendatore Marco Minghetti sale al seggio presidenziale e vi prende posto salutato da generali e prolungati applausi.

Presidenza del Presidente definitivo

Commendatore Marco Minghetti

Presidente — Non saprei con quali parole esprimere degnamente la gratitudine dell'animo mio per l'onore che l'Assemblea mi volle fare. Io non l'attribuisco a merito mio, ma alla devozione costante che ho professato alla Causa italiana e alla ferma risoluzione manifestata in ogni tempo della vita mia di riguardare come indivisibili compagni la libertà e l'ordine.

L'ufficio che mi compete di dirigere le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea, già difficile in sé stesso, è reso anche più difficile dal confronto col mio antecessore, al quale, se l'età concedeva il diritto di essere il primo a presiedervi, più ancora glielo dava il senno, l'esperienza, l'amore all'Italia (*Applausi*). Tuttavia farò quanto sta in me per adempiervi, se non con abilità, certo con zelo e con imparzialità. Grande, signori, è il nostro mandato: esprimere il voto delle Romagne con veracità, con semplicità, senz'ira, senza studio di parte.

Io sono convinto che le deliberazioni che saremo per prendere avranno un gran peso nei Consigli d'Europa perchè, se non siamo forti di numero e di potenza, siamo forti del buon diritto e dell'inalterabile fermezza dei nostri propositi (*Applausi generali e prolungati*).

Mi duole di dovere incominciare l'esercizio dell'onorevole carica col far eseguire il Regolamento. Gratissimo per la dimostrazione di stima che mi vien data, debbo avvertire che, secondo l'articolo 69, durante le sedute le persone che non fanno parte dell'Assemblea debbono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione (*Sensazione*).

È stata deposta sul banco della Presidenza una proposizione firmata da dieci membri dell'Assemblea, i cui nomi, ch'io leggerò per ordine alfabetico, sono i seguenti: Alessandrini prof. cav. Antonio, Bentivoglio conte Giovanni, Bilancioni Dottore Enrico, Gamberini conte Antonio Domenico, Malvezzi conte Giovanni, Masi conte Cosimo, Mosti Estense conte Tancredi, Rasponi conte Gioachino, Rizzoli Prof. cav. Francesco, Varano marchese don Rodolfo dei duchi di Camerino.

La proposizione è la seguente (*Movimento generale di attenzione*):

« Considerando che i popoli delle Romagne, « dopo aver avuto nei secoli passati statuti e « leggi proprie, e nel principio del secolo presente fatto parte di un Regno civile, furono « nel 1815 posti sotto il Governo temporale « pontificio contro i loro voti;

« Considerando che questo Governo, senza « ripristinare le antiche franchigie, distrusse « i buoni ordini del Regno Italico e colla mala « sua amministrazione, nota all'Europa, afflisse « i sudditi;

« Considerando che d'allora in poi la storia « di queste Provincie fu una dolorosa vicenda « di rivoluzioni e di reazioni, tanto che alla « perfine le misure eccezionali e gli stati d'assedio divennero la regola ordinaria di go-

« verno;
 « Considerando che ciò produsse grave danno « alla pubblica prosperità non solo, ma perverso « timento del senso morale delle popolazioni, « con pericolo incessante della quiete d'Italia « e d'Europa;

« Considerando che ogni tentativo di riforma « fu vano: che tornarono inutili le preghiere « dei popoli e i consigli dei Potentati d'Europa: « che le promesse furono sempre deluse;

« Considerando che questo Governo si mostrò « incompatibile colla nazionalità italiana, col- « l'uguaglianza civile e colla libertà politica;

« Considerando che non seppe neppure di- « fendere la vita e la proprietà de' suoi sudditi;

« Considerando che abdicò di fatto la sovra- « nità, dandone le più nobili prerogative in « mano di generali austriaci che tennero per « molti anni il governo civile e militare di « queste Provincie e ne fecero strazio;

« Considerando che non può reggersi con « forze proprie ma solo con armi straniere e « mercenarie, per cui sarebbe impossibile colla « quiete pubblica e l'ordine stabile;

« Considerando infine che il Governo tem- « porale pontificio è sostanzialmente e stori- « camente distinto dal governo spirituale della « Chiesa, cui non verrà mai meno la riverenza « di questi popoli;

« Noi, Rappresentanti dei Popoli delle Roma- « gne, convocati in generale Assemblea, appel- « landone a Dio della rettitudine delle nostre « intenzioni,

« Dichiariamo:

« Che i Popoli delle Romagne non vogliono « più Governo temporale pontificio (*Scoppio di generali applausi*) ».

Presidente — Questa proposizione sarà stampata e distribuita immediatamente agli Uffici.

Non ho ancora sufficiente pratica del Regolamento adottato in complesso questa mattina stessa, ma mi sembra che in Piemonte dopo la lettura si usasse chiedere se la Camera praude in considerazione la proposta: il prendere la proposta in considerazione non implica certamente la sua approvazione, ma solo che essa è passata agli Uffici dove è esaminata; questi poi eleggono una Commissione la quale più minutamente la studia, ne riferisce, e fa la definitiva proposta alla Camera. Così riproposta all'Assemblea, essa viene discussa, e vi può di bel nuovo essere approvata o corretta o reietta. Io pertanto domanderò all'Assemblea se intende di prendere in considerazione questa proposta.

La proposta è presa in considerazione all'unanimità.

Invito pertanto i signori Deputati a raccogliersi questa sera nelle loro Sezioni per esaminarla. Intanto procurerò che sia stampata e distribuita.

Massei conte Giovanni — Chiedo facoltà di parlare.

Credo che, prima di sciogliersi, quest'adunanza debba esprimere un voto di ringraziamento agli onorevoli Deputati i quali così degnamente tennero il Seggio provvisorio. Prego il signor Presidente di mettere questa mia proposta ai voti, perchè così si usa in altri Paesi.

Presidente — Senza consultare formalmente

l'Assemblea, credo farmi interprete del voto unanime dichiarando che sta nell'animo di tutti questa intenzione, ed io stesso m'incaricherò volontieri di eseguirla.

Avverto che veramente secondo il Regolamento le proposizioni non si possono votare se non sono passate agli Uffici: così almeno mi sembra, poichè, ripeto, non ebbi tempo di esaminare partitamente il Regolamento; ma la proposta del sig. conte Massei mi pare di tanta urgenza ch'io stesso volontieri m'incarico di eseguirla.

Massei — Prego il signor Presidente di scusarmi, ma non credo di avere errato, almeno dietro quanto ho veduto farsi nell'Assemblea toscana. Il Presidente ha già per parte sua significato come tenga in altissimo onore chi lo ha preceduto; ma l'Assemblea deve essa pure manifestare eguali sensi con un voto tutto spontaneo, e suol essere un membro della Camera che lo proponga, e non il Presidente. Io quindi prego l'onorevole signor Presidente di mettere ai voti la mia proposta per alzata e seduta come si usa nelle altre Assemblee.

Presidente — Consulto la Camera se intenda dare un voto di ringraziamento all'Ufficio provvisorio (*La Camera assente all'unanimità*). Ora invito i signori Deputati a riunirsi nelle Sezioni alle ore otto.

L'adunanza è sciolta alle ore 3. 40.

105. *Protesta e comminatorie contro le prevaricazioni di pubblici funzionarii.*

6 settembre 1839.

GOVERNO DELLE ROMAGNE

CIRCOLARE

ai Magistrati Governativi

Illustrissimo Signore,

Giungono da ogni parte delle Province reclami contro alcuni impiegati e alcuni Militari addetti alle Finanze, e tutti concordano nell'affermare che con grave scandalo e con offesa del senso morale dei cittadini essi apertamente dimenticano il proprio dovere e continuano nelle antiche abitudini di corruttela contratte sotto il cessato Regime. Il Governo, che mi ha fatto l'onore di affidarmi la gerenza delle Finanze, non può tollerare questo disonesto contegno. Se egli, forte del consenso universale, non chiese stretto conto agli impiegati e ai soldati di finanza delle antiche opinioni, ciò fece perchè sperò almeno che così avrebbero onestamente rispettato le leggi e avrebbero servito d'ora in poi fedelmente e con zelo il nuovo ordine di cose. Ne io credo che alcuno vorrà condannare gli uomini che assunsero

il nuovo Potere se esitarono a seguire la via delle destituzioni, che disonorarono le restaurazioni Pontificie, spargendo il dolore e la rovina in tante famiglie. Ma oggi che un'esperienza di alcuni mesi m'ha apertamente mostrato quali enormissimi abusi fossero tollerati in passato nelle pubbliche Amministrazioni di finanza, sento in me l'obbligo di dichiarare pubblicamente che il Governo ha ferma volontà che questi abusi dispaiano. Desiderosi noi di identificarci al Governo Sardo, dobbiamo imitare quell'onestà e quella illibatezza nelle pubbliche amministrazioni che gli han valso la stima e la riverenza di tutti, e dobbiamo senza remissione cancellare dal ruolo degl'impiegati chiunque dimenticasse il proprio dovere e violasse la legge.

Ella dia dunque opera a sorvegliarli severamente e a dare mensilmente conto a questa Gerenza della loro condotta in modo riservato ed imparziale. E benchè non convenga dare soverchio peso alla voce pubblica, che talvolta ingannata da false apparenze o da spirito di parte toglie ingiustamente l'onore alle persone, pure Ella con severa imparzialità indagherà se per avventura le accuse sparse contro molti abbiano fondamento nella verità. Dica a tutti poi in nome del Governo ch'egli vuole impiegati onesti, devoti alla patria, capaci, e ch'egli intende che al regno dell'arbitrio subentri il regno della legge. In cambio della loro onestà, del loro zelo, della loro capacità, della loro fedeltà, egli promette ad essi di curare il loro interesse, di ricompensarli equamente, sostituendo nelle promozioni all'antico favoritismo e all'esclusivo titolo di anzianità il merito, la specchiata onestà, l'inalterabile fede ai principii politici acclamati dal Paese.

Ella prenderà cura che la presente Circolare venga pubblicata in tutti gli Uffici da Lei dipendenti, affinchè ognuno da essi ne abbia comunicazione. E mi prego di dichiararmi

Bologna, il 6 settembre 1839.

Il Gerente le Finanze

G. N. PEPOLI

106. *Seduta Terza dell'Assemblea Costituente* — Relazione sulla Proposta di legge per la decadenza del Governo Pontificio — Adozione unanime di essa — Presa in considerazione di altra Proposta di legge per l'annessione delle Romagne al Regno Costituzionale Sardo.

6 settembre 1859.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Il Segretario avv. Serpieri dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

Presidente — Interrogo l'Assemblea per sapere se alcuno ha osservazioni a fare sul processo verbale.

Rossi Prof. Gabriello — Credo che sia necessario inserire per intero nel verbale la fatta proposizione.

Presidente — È inserita per intero: se nessuno ha altre osservazioni a fare, il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato)

Prego il signor Segretario Marescotti di voler procedere all'appello.

(Segue l'appello, dal quale risulta mancante il solo Deputato Marchese G. Canonici)

Presidente — Ho l'onore di comunicare all'Assemblea una lettera del professore Antonio Montanari, il quale non era presente all'ultima tornata in cui fu richiesto per qual Collegio intendesse di ottare. Con tal lettera egli dichiara che fra i due Collegi di Praduro e Sasso e di Meldola otta per quello di Meldola, suo luogo natale.

L'ordine del giorno reca la lettura della relazione relativa alla proposta presentata il 3 settembre. La Commissione formata dagli Uffici avendo nominato a suo relatore il signor Massimiliano Martinelli, lo invito a dar lettura della relazione stessa (*Movimento generale d'attenzione*).

Martinelli, relatore — La proposta relativa al voto dei popoli delle Romagne intorno al passato reggimento pontificio è stata oggetto di accurate disamine negli Uffici dell'Assemblea.

La Commissione costituita dai loro relatori mi ha onorato dell'incarico di presentarne il relativo Rapporto. La gravità dell'argomento mi sgomenterebbe se il compito non mi fosse agevolato dall'unanimità colla quale si è riconosciuta la verità e l'evidenza delle considerazioni premesse e della dichiarazione che ne conseguiva.

La storia di oltre quarant'anni dispenserebbe ormai dall'accennare le prove dell'impossibilità di un Governo che non potè durare fuorché con forze mercenarie e straniere, facendo contrasto al bisogno e al diritto dei popoli di essere governati civilmente. Il Governo pontificio, restaurato nel 1815, prometteva con solenni parole di stabilire un sistema il quale si conformasse ai bisogni dei popoli ed ai progressi della civiltà. Il Congresso di Vienna, nell'acconsentire che gli fossero restituite alcune Provincie e che rientrasse nel possesso di altre, se non tene conto del consenso dei popoli, non mancò per altro di porgere buoni consigli, come se già ne intravedesse la ripugnanza e ne presagisse i pericoli.

Dalla Provincia di Ferrara si escludeva la sinistra riva del Po a profitto dell'Austria, di-

fenditrice tanto disinteressata dei così detti Dominii della Santa Sede. Avignone ed il contado Venosino rimasero alla Francia; nè la coscienza della cattolica Francia venne per questo turbata. La rinunzia fatta da Pio VI col Trattato di Tolentino e dal suo successore confermata mostrò che i Papi possono cedere in tutto fuorché nelle cose della fede.

Le promesse di Roma rimasero ben presto deluse, ed i consigli dell'Europa furono tenuti in non cale. Alla sapienza del Codice civile fu sostituita la confusione delle leggi antiche; alla uguaglianza dei cittadini in faccia alla legge furono sostituiti i privilegi del foro e quattordici tribunali di eccezione; alla libera concorrenza del merito fu sostituita l'esclusione dei laici dai principali Ministeri ed uffici.

Nè si toglievano soltanto i benefici che anche le Provincie le quali non fecero parte del Regno d'Italia avevano goduto per un sistema d'imparziale giustizia e di amministrazione ordinata e saggia; ma si abolivano perfino gli antichi privilegi e diritti col semplice pretesto dell'uniformità, mentre l'amore dell'uniformità non aveva impedito di richiamare in vita le giurisdizioni baronali ed altre di simil fatta.

I Comuni dello Stato pontificio avevano per secoli avuto leggi e franchigie proprie; e nel commettersi alla fede del Pontefice non avevano abdicato per intero la loro sovranità, cercando invece nella protezione di esso sicurezza di ordine e di libertà colla guarentigia di patti giurati. Come poi la protezione, fatta sacra dal giuramento, si convertisse a poco a poco in esercizio di signoria, non fa mestieri di ricordare; ed è pur bello il tacere che non poche città delle Romagne e delle Marche furono sacrificate dalle armi e dalle frodi del Valentino non già al Patrimonio di San Pietro ma alla grandezza di Casa Borgia.

Ma non è tanto l'origine del potere quanto la natura e l'uso di esso che ora cade in acconcio di considerare. La natura e l'uso del Governo pontificio bastano a mostrarne l'impossibilità. Le male prove fatte dal ristorato Governo sin dai primordii della ristaurazione (giacché le buone intenzioni erano soverchiate dalle voglie e dagli istinti della casta dominatrice) inacerbirono gli animi, desiderosi di un reggimento civile.

Non bastò che i popoli si tenessero in quiete, quantunque un grido di libertà risuonasse in altre parti d'Italia. Mancarono atti da punire, e si punirono i pensieri, i desiderii, gli affetti. Cominciarono nel 1821 quelle inquisizioni e proscrizioni politiche le quali desolarono per tanto tempo le infelici Romagne. Lo stesso cardinal Consalvi ebbe a farne amare querele perchè, col tenere in carcere onorati cittadini e col mandarli in bando senza regola di processo e senza pure ascoltarli, si era trascorso più in là di quello che fatto si fosse a Napoli, in Piemonte ed a Milano. Egli temeva il giudizio d'Inghilterra, di Francia e Germania (eccettuando l'Austria sola) contro quella che chiamava strage degli innocenti. L'Austria sola ne godeva; l'Austria non chiamata occupava le nostre Provincie; e all'Austria si consegnavano alcuni cittadini, immolandoli alle sue vendette ed accrescendo per tal modo il numero dei martiri dello Spielberg.

E ciò accadeva mentre avevano nome di regnare il Settimo Pio con un Ministro lodato per temperanza e per esperienza. Così era rispettata l'indipendenza dello Stato; così rispettata la libertà e la vita dei cittadini; onde i risen-

timenti contro il Principato clericale si confusero coll'odio contro lo straniero.

Allora almeno venne da Roma un lamento contro la strage degli innocenti; ultimo lamento, al quale dovevano succedere stragi maggiori.

Novità di leggi ad ogni rinnovare di regno. Succedeva Leone, ed erano ampliati i privilegi, i fedecommissi, i maggioraschi, i diritti d'asilo, aboliti i Tribunali collegiali, accresciuta la balia degli ecclesiastici negli affari civili, prescritto l'uso della lingua latina nel foro, nei collegi, nelle università, ridotto l'insegnamento pubblico e privato alla disciplina clericale, tolta agli Israeliti la facoltà di possedere, ed invigorita la podestà del Sant'Uffizio.

Le Romagne chiedevano un Governo regolare, e si mandava un Rivarola. Cinquecent'otto individui furono condannati con una sola sentenza, quali nel capo od ai lavori forzati a vita od all'esilio, quali alla prigionia temporanea o perpetua, e quali infine a precetto politico coll'obbligo, fra gli altri, di presentare ogni mese alla Polizia la polizza del confessore e di fare ogni anno per tre giorni in un convento (ad arbitrio del vescovo) gli esercizi spirituali; se no, tre anni di galera. Molti ricevettero la condanna dopo aver avuto l'invito di tornare dall'esilio; e fra i dannati all'estremo supplizio si leggeva il nome di un avvocato che era morto da undici anni. La sentenza era del 31 agosto 1825. E quasi che tali eccessi fossero poco, una Commissione presieduta da un Monsignore rinnovò le inquisizioni, riempi e moltiplicò le carceri, e, piantate le forche, lasciava esposti i cadaveri nelle piazze a terrore e ludibrio dei cittadini.

Cadeva alla fine il Governo pontificio; cadeva in un istante da Bologna fin presso alla Capitale; cadeva coll'aiuto e col plauso delle milizie e d'ogni ordine di cittadini. Austria accorreva a rimetterlo in piedi colla forza delle armi e a fargli con esse puntello. Francia protestava, lasciando intendere fino da quei giorni (come si rileva da un dispaccio del Saint-Aulaire, del 27 marzo 1831) che le riforme *ricognoscite necessarie sarebbero rimedii più salutari e soddisfacenti che non l'appoggio sempre pericoloso di una forza materiale straniera*. Le cinque grandi Potenze convenivano in Roma e presentavano il famoso Memorandum col quale unanimi dichiaravano la necessità di riforme efficaci e di garantigie stabili per la soddisfazione di bisogni profondamente ed universalmente sentiti e per la conservazione della pace d'Europa.

In nome del nuovo Pontefice, condotto dai silenzi del chiostro in mezzo al tumulto delle faccende umane, si erano pubblicate parole promettitrici di un'era novella. Ma, violati i Capitoli di Ancona e condotti e cacciati i nostri nelle prigioni di Venezia, non è da dire se i popoli riposassero tranquilli nella fede di Roma. Un Editto del 5 luglio 1831 rese vane le già scarse speranze dei popoli e le raccomandazioni dei Potentati d'Europa. Si mandarono deputati a Roma, pregandosi e supplicandosi perchè non fossero più oltre negati i più necessari provvedimenti. Ma disgraziatamente si rispondeva prima colle solite ambagi e poscia facendo entrare truppe austriache da un lato e mandando dall'altro bande raccogliatrici, avidi di sangue e di rapina.

Le prolungate pratiche della Diplomazia furono indarno. « Più di quattordici mesi sono ormai passati (così scriveva il plenipotenziario

« Inglese, per ordine di Lord Palmerston lasciando le conferenze di Roma) dacché il Memorandum fu comunicato, e non una delle raccomandazioni che esso contiene è stata pienamente adottata e messa in esecuzione. « La Curia di Roma sembra affidarsi sopra la temporaria presenza di truppe straniera. Ma occupazioni straniere non possono essere indefinitamente prolungate. Il Governo inglese prevede che, se il sistema attuale viene continuato, nuovi torbidi sono da aspettarsi nello Stato papale e di un carattere progressivamente più serio; e da questi disturbi potrebbe venire una complicazione pericolosa alla pace Europea. Se queste previsioni disgraziatamente si avverassero, la Gran Bretagna resterà almeno sciolta da ogni responsabilità per i mali creati dal rifiuto dei consigli che il Governo britannico ha dato con tanta cura e perseveranza ».

I quindici anni nei quali durò quel Regno infelice furono contrastati da violenze e miserie di ogni natura. Alle truppe austriache succedute le truppe mercenarie svizzere; centurioni armati a dare la caccia ai liberali; per questi prescritto ai Tribunali di applicare il massimo grado della pena; per loro avversi il grado minimo, se non andassero assoluti; uomini chiari per intelletto, per dottrina e per grado scontavano nella terra di esilio il peccato di amare la patria e la libertà. Persecuzioni, odii e vendette; il pugnale contro il pugnale; le fazioni popolari cozzanti colle sette governative; rivolte disperate e Commissioni militari permanenti; senza nessuna guarentigia di processo e di difesa, esigli, carcerazioni, morti e confische.

Le finanze ridotte allo stremo; prestiti rovinosi, appalti per far danaro ad ogni costo; l'onesto e languido commercio soverchiato dall'eccesso dei dazi e dalla immoralità del contrabbando. Passava un decennio senza che niuna ragione si tenesse del pubblico erario; una Commissione di revisione convertita in nome vano; i fondi per l'ammortizzazione del Debito pubblico negati o dispersi. Una maledizione erano le strade ferrate, i telegrafi, i congressi scientifici e gli asili per l'infanzia. A questi mali si aggiungeva il male gravissimo degli assassinii politici onde venivano e vennero anche in appresso funestate alcune terre delle Romagne, ora tanto mirabili per dignità di propositi e per vivere ordinato e tranquillo.

La rivoluzione fremeva cupamente in queste Province quando una voce nuova annunziava pace e riforme e benediceva all'Italia dal Vaticano. Ma contro la natura delle cose nulla vale pur troppo anche la più risoluta e ferma volontà. Un Governo di casta o si mantiene com'è o si crede condannato a perire. La resistenza della Corte di Roma ad ogni riforma e la violazione delle reiterate promesse sembrano dovunque doversi accagionare, più che a mal talento, a necessità di sistema. Se ciò non fosse, come si potrebbe onestamente spiegare la vanità dei consigli dati dal Congresso di Vienna nel 1815, dal Memorandum del 1831, ed in appresso dalla Lettera ad Edgardo Ney e dal Congresso di Parigi? L'Europa lo sa: la Francia colle antiche e colle recenti pratiche ne ha fatto una prova più dolorosa contro la inveterata e tradizionale forza d'inerzia della Cancelleria Romana. Ogni tentativo di riforma è riescito vano, senza che a nulla giovassero né la gravezza dei mali né il merito del beneficio né l'amore della minacciata pace né la santità

della fede data nè lo zelo per la religione ofesa dagli abusi profani nè il disamore dei popoli nè lo scandalo, non già di una gente appassionata e cieca, ma del mondo cristiano e civile.

O v'è ostinazione incoreggiabile o v'è insuperabile incompatibilità. Nell'uno e nell'altro caso riesce superfluo ogni commento. — Non ci facciamo illusioni (scriveva Pellegrino Rossi al Guizot): Roma è sempre Roma. Finchè voi sarete in Italia, sta bene; ma dopo? Vere garanzie costituzionali, dirette, positive, voi ne vorrete, ma non ne potrete ottenere.

La Consulta del 1847, lo Statuto del 1848 e perfino il Moto-proprio del 1849 resero manifesto che non solo le garanzie statutarie ma nemmeno le consultive e municipali si potevano con lealtà mantenere contro l'opposizione, ora aperta ed ora segreta, della casta predominante. La Consulta del 1847, composta di uomini onorevoli per probità, per sapere e per fama, vide ogni sua proposta messa da un lato. Indarno un eminente personaggio si affannava a predicare che le riforme erano un progresso e non uno sconvolgimento. Una fazione che si veda uscire di mano l'abusato potere teme il progresso in tutti gli ordini amministrativi e politici, ed anzi alle riforme preferisce le rivoluzioni e le aiuta per assicurare colle reazioni il proprio trionfo.

Lo Statuto fu una lettera morta: cosa tanto più degna di memoria in quanto che non era datore di nuove libertà ma restitutore delle antiche riordinate con nuove forme, come veniva con solennità dichiarato nel suo preambolo. L'approvazione delle leggi era riservata ad un Concistoro segreto; e nessuna legge fu da esso approvata. I poteri indeterminati e confusi; il godimento dei diritti civili e politici non eguale per tutti; fermi i privilegi per ragioni canoniche; interdetta ogni discussione intorno alle materie miste, nelle quali si comprendevano la pubblica istruzione e molte parti dell'ordine legislativo; rimessa la sanzione delle imposte ad una deroga apostolica; il principio del laicato rimasto in gran parte incompiuto.

La secolarizzazione del Governo è una di quelle proposte che sono andate più in voga. Ma la secolarizzazione delle persone e degli uffici senza la secolarizzazione dei principii non vale all'intento; e la secolarizzazione dei principii sarebbe impossibile. Roma riconosce e rispetta i principii di libertà e di tolleranza professati dagli altri Governi; ma sarebbe presunzione vana ed assurda il ripromettersi che ne acconsentisse la professione e l'osservanza ad un Governo proprio. L'Europa ha gridato contro certi fatti recenti: ma, poste le premesse, sono inevitabili le conseguenze. Di più l'immobilità del domma applicata agli ordini civili e laicali avversa ed esclude ogni progresso; di che i zelatori sinceri della religione e della civiltà, in qualunque parte del mondo si trovino, non hanno certamente ragione di rallegrarsi.

Nell'Assemblea francese del 1849 e del 1850, trattandosi della questione romana, i fautori del Governo temporale pontificio, quantunque non avessero esatta conoscenza delle cose nostre e delle patite vergogne e sciagure, pure s'accordavano nell'affermare, senza essere contraddetti da alcuno, che esso era incompatibile col reggimento rappresentativo. E siccome i più illustri fra loro tenevano il sistema rappresentativo come una condizione necessaria della civiltà, così erano posti nell'alternativa o di accusare la barbarie del patrocinato Governo

o di metterne i sudditi in bando dai popoli civili. Essi preferivano involontariamente quest'ultima parte, mossi da uno zelo che loro impediva di considerare quanto empia dottrina sarebbe il condannare un popolo alla disperazione od alla servitù ed il proclamare che per la indipendenza e la dignità della Chiesa è necessario che tre milioni d'uomini siano offerti in olocausto ad una Casa la quale, come per la sua indole è straniera ai bisogni ed agli interessi dello Stato, così per la sua educazione e per le sue abitudini è inetta a trattarli ed a comprenderli.

Trista usanza è pur quella di gettare la calunnia ed il vitupero in faccia ad un popolo che, fedele alle tradizioni dei padri, ripone la sua fede e il suo amore nella religione, nella civiltà e nella patria. Atroci delitti vennero pur troppo commessi dalle parti avverse, cogliendosi frutti di sangue dalla semenza degli odi sparsi, dalle nefande persecuzioni e dalle cupe vendette. E se non v'ebbero abbastanza parole per dannare quei fatti all'universale esecrazione, ora non si avranno abbastanza parole per benedire alla cittadina concordia onde queste popolazioni salutano l'innalzato vessillo della Nazione, simbolo di quelle speranze le quali non potrebbero senza nuovi e più gravi danni e pericoli rimaner deluse.

L'amore della nazionalità e della indipendenza d'Italia è tanto vivo e potente negli animi di queste popolazioni che signoreggia qualunque sentimento ed affetto. Ma quell'amore legittimo e santo rimase sconfortato nel 1848 dalla Allocuzione del 29 aprile, colla quale la coscienza del Pontefice fece contrasto all'ufficio del Principe di cooperare alla guerra per l'indipendenza d'Italia. L'incompatibilità del Governo romano coll'idea nazionale sarà giustificata da considerazioni estranee agli ordinamenti civili e politici dei popoli e delle nazioni. Ma tale incompatibilità, proclamata come principio e compiuta coll'effetto, non poteva distruggere in questi popoli d'Italia la volontà, il diritto, il dovere di essere italiani.

L'idea nazionale ha fatto in questi dieci anni uno smisurato progresso. Alle prime voci di guerra che si levarono al principio dell'anno corrente mille e mille giovani di ogni classe accorsero volontari ad arruolarsi sotto le bandiere del prode e leale Campione d'Italia. Ma quell'accorrere ai campi delle onorate battaglie ebbe aspetto di fuga, non priva di impedimenti e di pericoli, con ingiunzione o minaccia di esilio.

La Corte romana non poteva nè rinnegare il suo sistema nè combattere la Potenza che dominava ne' suoi consigli colla politica ed in queste Provincie con gli editti e colle armi. Il Governo pontificio per queste ed altre Provincie fu restaurato più di nome che di fatto, eccettuando le proscrizioni dettate in categorie, lo scacciamento degli impiegati senza forma di accusa e senza modo di difesa, ed i balzelli cresciuti, mentre veniva meno ogni ordinamento di milizia, ogni tutela della proprietà e della vita; e gli aggravii cagionati dalle truppe austriache si rovesciavano sopra i Comuni.

Un atto inaudito di abdicazione si compiva, cedendosi dal Governo pontificio ai Generali austriaci i sovrani diritti di giustizia e di grazia, i diritti di vita e di morte sopra queste tribolate popolazioni. Bologna espugnata a viva forza dagli austriaci con incendi, devastazioni e rapine: governo civile e militare austriaco: i decreti degli inviati papali contrassegnati da

generali austriaci: stato di assedio all'uso austriaco: condanne di morte in nome di Sua Maestà Imperiale Apostolica: multe pecuniarie, torture, fucilazioni: procedura austriaca, codice austriaco, lingua austriaca.

Tolte le armi agli onesti cittadini e trasportate a Mantova; impunità dei banditi che mettevano il terrore nelle campagne e nelle borgate; mal sicure le strade, anche nelle ore meridiane; interi paesi messi a contributo dai malandrini, ed una numerosa popolazione assediata perfino nel pubblico teatro.

A colpi di verga costretti gli accusati a firmare processi scritti e letti in tedesco; non risparmiate nemmeno alle donne la prigionia e le battiture. In un solo giorno condannati a morte sedici individui in Bologna; ed oltre ai generali, anche i capitani facevano fucilare questi che pur si chiamavano sudditi pontificii. Alcune sentenze eseguite, ma non pubblicate; le pubblicate fra noi si annoverano a centinaia. Le commutazioni di pena ordinate dal maresciallo Radetzky per l'autorità dell'Imperatore; alcune grazie concesse per l'amnistia data dall'Imperatore.

Dal tempo in cui sir G. H. Seymour proferiva intorno allo Stato Romano parole quasi profetiche sono trascorsi più di ventisei anni. Diciannove anni passarono coll'occupazione straniera e gli altri con truppe mercenarie svizzere, colle sette armate dei sanfedisti e dei centurioni, con ripetute rivolte e con Commissioni straordinarie, miste di soldati e di curiali.

Condotte le cose a quei duri termini che tutti sanno, l'Europa nel Congresso di Parigi metteva anche una volta alla prova l'espeditività delle raccomandazioni e dei consigli. Sul quale proposito lord Clarendon ebbe poi a scrivere queste gravi parole: « Il Governo di S. M. non può esitare a dichiarare che, secondo lui, « l'occupazione straniera del territorio appartenente al Papa costituisce uno stato di cose irregolare, il quale turba l'equilibrio e può far correre pericoli alla pace d'Europa; e che, sanzionando indirettamente un cattivo Governo, provoca il malcontento dei popoli e una disposizione alla rivolta ».

L'apparenza di quel Governo (che aveva alienato prerogative inalienabili della sovranità) allo scomparire delle truppe straniere immediatamente scomparve. Non grida sediziose né atti violenti, ma compostezza di modi e piena fiducia nell'avvenire, anche in mezzo alle più penose incertezze e vicende.

I Popoli delle Romagne, trovandosi nella condizione di poter liberamente disporre delle loro sorti, ci hanno eletti a rappresentarli in questa Assemblea. La Commissione è stata unanime nel riconoscere che la proposta fatta da dieci Deputati esprime con una formola popolare la deliberata volontà di respingere un Governo incompatibile coll'ordine e colla libertà, coi sentimenti nazionali e colla quiete pubblica. Nuovo genere di rivoluzionarii e di faziosi è pur questo che vuole spento per sempre ogni genere di turbamento e d'inquietudine! Nuovo genere di rivoluzionarii che, abborrendo dal ritorno di una mala signoria, professa una riverenza piena a quel potere spirituale che per natura (come fu già in altri tempi in effetto) è distinto da un reggimento terreno soggetto agli umani errori, alle umane colpe, alle umane cadute! Nuovo genere di rivoluzionarii che a Dio si appella della rettitudine delle sue intenzioni, confidando nella coscienza del proprio diritto e nella giustizia dell'Europa civile!

La Commissione ha pure unanimemente riconosciuto l'aggiustatezza dei motivi accennati dai proponenti e ricordati con dolorosa memoria dall'universale. E i proponenti medesimi hanno acconsentito ad alcune lievi modificazioni desiderate da qualche Ufficio a maggiore evidenza dei concetti che si vogliono significati.

Alla Commissione non resta quindi che di esprimere unanime approvazione della proposta e di sottoporla all'Assemblea per la sua deliberazione.

Finita la lettura di esso Rapporto scoppiano immensi e fragorosi applausi. Il Presidente suona il campanello, e fra il rumore, che a poco a poco si va calmando, legge l'articolo 69 del Regolamento per cui è proibito a quelli che sono estranei all'Assemblea il dare segni di approvazione o disapprovazione.

Presidente — Tale è la nostra Legge, che io devo fare eseguire. Il rapporto letto dall'onorevole Deputato incaricato dall'onorevole Commissione verrà stampato e distribuito ai membri dell'Assemblea. L'articolo 54 dichiara che questo rapporto sarà stampato e distribuito 24 ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che l'Assemblea determini altrimenti. Ora, essendosi lungamente discussa negli Uffici la mozione, la quale in ogni caso si rileggerà fra breve, ed essendosi distribuita colle modificazioni fattevi dalla Commissione, è forse questo uno di quei casi nei quali l'Assemblea può altrimenti decidere. Io consulto l'Assemblea stessa per conoscere se ella crede di determinare che sia necessaria la stampa e la distribuzione del rapporto 24 ore prima della deliberazione.

Il conte Massei — Ai voti, ai voti.

Presidente — Un momento. Quando l'Assemblea sia disposta a passare immediatamente alla discussione e deliberazione, prego i signori Deputati che sono di quest'opinione ad alzarsi in piedi.

(Tutti si alzano. Applausi vivissimi. Il Presidente richiama all'ordine, agitando il campanello)

Presidente — Essendo stato unanime il voto di passare immediatamente alla discussione e deliberazione di questa proposta, io ne darò lettura; dopo di che sospenderò per alcuni minuti la seduta, pregando quei signori Deputati i quali volessero prender la parola di venire ad inscrivere al banco della Presidenza.

La proposta è la seguente:

« Considerando che questi popoli, dopo avere avuto Statuti e Leggi proprie, e nel principio del secolo presente fatto parte del Regno Italiano, furono nel 1815 senza il consenso loro posti sotto il Governo temporale pontificio, e che questo, senza ripristinare le antiche franchigie, distrusse i buoni ordini nuovamente introdotti;

« Considerando che tale Governo colla mala sua amministrazione riconosciuta dall'Europa afflisse i sudditi, onde la storia di queste Province d'allora in poi fu una dolorosa vicenda di rivoluzioni e di reazioni, tanto che alla fine le misure eccezionali e gli stati di assedio divennero la regola ordinaria di governo;

« Considerando che ciò produsse grave danno della pubblica prosperità non solo, ma perversimento del senso morale nelle popolazioni e pericolo incessante della quiete d'Italia e d'Europa;

« Considerando che tornarono inutili le preghiere dei popoli e i consigli dei Potentati d'Europa; che ogni tentativo di riforma fu

vano; che le promesse furono sempre deluse;
 « Considerando che tale Governo non seppe neppure difendere la vita e le proprietà dei suoi sudditi;

« Considerando che abdicò di fatto la sovranità, dandone le più nobili prerogative in mano di generali austriaci che tennero per molti anni il governo civile e militare di queste Province e ne fecero strazio;

« Considerando che, se questi popoli hanno voluto adempiere all'obbligo loro di partecipare alle guerre dell'Indipendenza, dovettero farlo contro le dichiarazioni sovrane e malgrado gl'impedimenti di ogni maniera;

« Considerando che tale Governo è incompatibile colla uguaglianza civile, colla libertà e colla nazionalità italiana;

« Considerando che alla partenza degli Austriaci il Governo temporale pontificio cadde ad un tratto: che non può reggersi con forze proprie ma solo con armi straniere o mercenarie, per cui sarebbe impossibile la quiete pubblica e l'ordine stabile;

« Considerando infine che il Governo temporale pontificio è sostanzialmente e storicamente distinto dal potere spirituale della Chiesa, cui questi popoli professano piena reverenza;

« Noi, Rappresentanti dei popoli delle Romagne, convenuti in generale assemblea, appellandone a Dio della rettitudine delle nostre intenzioni, dichiariamo:

« Che i popoli delle Romagne, rivendicato il loro diritto, non vogliono più governo temporale pontificio » (Applausi).

Conte Massei — Chiedo la parola.

Presidente — Permetta: quelli che chiedono la parola debbono venire al banco ad iscriversi.

Molte voci — Ai voti! ai voti!

Massei — Chiedeva appunto che si venisse ai voti senza più. L'evidenza non vuol esser dimostrata: perderebbe del suo splendore, della sua venustà: rinunzio alla parola.

Presidente — La seduta è sospesa per pochi minuti perchè chi vuole iscriversi abbia agio di farlo (Succede una sospensione di pochi minuti. Indi)

Presidente — Nessuno essendosi iscritto per domandar la parola, si passerà alla votazione.

L'articolo 26 del Regolamento porta che il voto si fa coll'appello nominale ed a scrutinio segreto.

Per procedere a quest'occhio scrutinio segreto, ecco il modo che, secondo il nostro Regolamento, deve seguirsi:

« Art. 29. Per procedere allo scrutinio segreto un segretario fa l'appello nominale. Il Deputato chiamato riceve una pallottola bianca ed un'altra nera, depone nell'urna posta sulla tribuna la pallottola che esprime il suo voto, ripone in un'altra posta sullo scrittoio del segretario la pallottola di cui non ha fatto uso. La pallottola bianca esprime l'adozione, la nera il rifiuto ».

(Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto)

Presidente — I Deputati eletti sono 122, i presenti 121. Manca solo il marchese Giambattista Canonici. Il risultato della votazione è il seguente:

Votanti	121
Maggioranza	61
Voti favorevoli	121
Voti contrarii	0

La Camera adotta all'unanimità.

(I Deputati ed il popolo si alzano in piedi, e prorompono in applausi entusiastici e prolungatissimi, agitando fazzoletti e gridando: Viva l'Assemblea Nazionale!)

Presidente — Un'altra proposizione è stata deposta sul tavolo della Presidenza. Esaminati gli articoli del Regolamento, che riflettono le proposte, rimane un punto il quale non sarebbe ben chiarito.

Per una parte un articolo dice che le proposizioni, dopo che ne sarà stata fatta lettura all'Assemblea, saranno stampate, distribuite e trasmesse agli Uffici d'ordine del Presidente onde esservi discusse; per altra parte poi si dice che ogni proposizione dev'essere comunicata immediatamente agli Uffici dell'Assemblea e che, per essere letta in seduta pubblica, fa d'uopo che due Uffici la sostengano; si soggiunge poi ancora che, approvata una proposta da due Uffici e comunicata agli altri, il giorno dopo se ne darà comunicazione all'Assemblea. Stante questo dubbio, sul quale io ho interpellati alcuni che pur rimasero nell'incertezza, ho creduto bene di consultare alcuno che sia stato Presidente della Camera a Torino. Intanto però, per non ritardare la proposta stata fatta, ho creduto di prendere un termine medio il quale concilierebbe le due cose; e sarebbe che i signori Deputati si ritirassero negli Uffici, ove sarà loro data lettura della proposta stessa, e qualora essa trovasse l'appoggio di due Sezioni, riconvocherei poi tosto l'Assemblea onde darne comunicazione in seduta pubblica e vedere se debba essere presa in considerazione.

Voci — Sì, sì.

Presidente — Se non vi sono opposizioni, io inviterei i signori Deputati a volersi ritirare nelle Sezioni.

La seduta è sospesa alle ore 4. 20. Dopo quindici minuti rientrano i Deputati e la seduta è ripresa.

Presidente — La proposta, esaminata negli Uffici, venne da tutti appoggiata. Io quindi ne darò lettura. La proposta è stata firmata da molti Deputati, i cui nomi, per ordine alfabetico, sono i seguenti:

Amadori dottor Filippo, Armandi professor Gaspere, Berti Pichat Carlo, Bosi ingegnere Federico, Buggio Giuseppe, Casarini avvocato Camillo, Costabili marchese Giovanni, Ercolani conte professor Giambattista, Federici dottor Giuseppe, Gherardi professor Silvestro, Gozzadini conte commendatore Giovanni, Herculani principe D. Astorre, Manzoni conte Giacomo, Marsili conte Carlo, Mayr avvocato Carlo, Malvezzi conte Giovanni, Perini dottor Alfonso, Petrocini dottor Sante, Pettini avvocato Alessandro, Salina conte Agostino, Salvoni conte Vincenzo, Saragoni dottor Giovanni, Serpieri avvocato Achille, Simonetti principe D. Rinaldo, Tanari marchese Luigi, Vandini dottor Giuseppe.

La proposta poi è del tenore seguente:

« Considerando che il voto unanime e fermo di questi popoli è per un Governo forte, che assicuri la uguaglianza civile, la libertà e l'indipendenza nazionale;

« Considerando che il loro primo bisogno è di posare in un assetto finale e stabile rispetto alla Nazione, il quale chiuda l'era delle rivoluzioni;

« Considerando che il solo Governo che possa adempiere queste condizioni è quello di Sardegna per la forza, per le tradizioni, per la organizzazione, per le istituzioni e per i sacrifici fatti alla Causa italiana;

« Noi, Rappresentanti delle Romagne,

Dichiariamo :

« Che i popoli delle Romagne vogliono l'annessione al Regno di Sardegna, sotto Vittorio Emanuele II Re Costituzionale ».

Ora consulto la Camera per vedere se essa stabilisca di prendere la proposta in considerazione.

Quelli che intendono prenderla in considerazione vogliono alzarsi (*Tutti i Deputati si alzano: applausi prolungati*).

Presidente — La proposta è presa in considerazione all'unanimità. Essa sarà stampata e distribuita alle Sezioni per esservi esaminata. Domani poi alle ore 2 seduta pubblica per udirne la relazione, se si avrà avuto campo a compilarla: in caso diverso, i signori Deputati saranno avvertiti alle loro case del giorno e dell'ora della seduta.

La seduta è sciolta alle ore 4 3/4 fra gli applausi fragorosi delle gallerie e le grida di Viva l'Assemblea!

407. *Riconvocazione dei Collegi elettorali di Castel San Pietro e del Sasso.*

7 settembre 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 8 agosto 1859;

Visti gli articoli 5 e 58 del medesimo;

Vista la Tabella relativa del 20 agosto 1859;

Visto il Dispaccio in data 2 corrente dell'illustrissimo signor Presidente provvisorio dell'Assemblea Nazionale, portante la ozione pel Collegio di Medicina del dottor Luigi Palmucci, già eletto in quello e nel primo Collegio di Castel San Pietro, e la ozione pel Collegio di Meldola del professore Antonio Montanari, già eletto in quello e nel Collegio del Sasso, per cui si rende necessaria una nuova elezione del Deputato pel Collegio primo di Castel S. Pietro e pel Collegio del Sasso;

Decreta :

Sono convocati pel giorno 11 settembre 1859

il primo Collegio di Castel San Pietro (in Tabella n. 22) per la elezione di un Deputato in luogo del rinunciatario dottor Luigi Palmucci;

il Collegio del Sasso (in Tabella n. 41) per la elezione di un Deputato in luogo del rinunciatario professor Antonio Montanari.

Il Gerente dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Bologna, il 7 settembre 1859.

Il Governatore Generale

LEONETTO CIPRIANI

Il Gerente dell'Interno

A. MONTANARI

108. *Seduta Quarta dell'Assemblea Costituente* — Lettura della Relazione sulla Proposta di legge per l'annessione delle Romagne al Regno Sardo — Adozione unanime della Proposta — Presentazione ed approvazione di un Indirizzo all'Imperatore de'Francesi ed al Re di Sardegna in favore anche delle Marche, dell'Umbria e della Venezia.

7 settembre 1859.

All'entrare del Presidente nella sala scoppiano dalle tribune unanimi fragorosi applausi. La seduta è aperta alle ore 2. 40.

Il Segretario Grillenzoni dottor Carlo dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Il Presidente dà comunicazione alla Camera di una lettera del signor marchese Migliorati, con cui avverte che per motivi d'ufficio non può trovarsi presente alla seduta.

Il Segretario Maressotti dottor Angelo fa poscia l'appello nominale, e risultano mancanti i Deputati Armandi professor Gaspare, Nanni Levera conte Domenico, Pedrini dottor Matteo, i quali però dopo poco tempo entrano nella sala.

Presidente — L'ordine del giorno chiama la lettura del Rapporto sulla proposizione stata ieri presentata da vari onorevoli Deputati.

Prego dunque l'onorevole signor conte Gioachino Rasponi a volerne dare lettura (*Vivi segni di attenzione*).

Rasponi, Relatore — Vengo, o signori Deputati, a riferirvi sopra una Proposta che per l'importanza sua speciale e la conformità irrecusabile di essa coi voti di tutta la terra Italiana non poteva certamente sollevare nelle nostre discussioni contrasto di pareri o incertezza di giudizio. Quindi è che la Commissione nostra ha potuto senza indugio raccogliere le osservazioni emesse negli Uffici e senza indugio curare che si procedesse alla redazione del Rapporto, del quale non senza ragionevole esitazione io accettava l'incarico. Ho esitato, o signori, perchè, nuovo come molti di voi alla pratica di questo aringo parlamentare, ho dubitato un momento di disperdere anziché attrarre l'attenzione vostra; senonchè mi confortava il pensiero che l'argomento che io tratto è così grande,

così fecondo, e tanto riassume in sé di quella vita novella alla quale è chiamata la rediviva Italia, che le parole mie e i pensieri che esprimo a nome della vostra Commissione altro non sono che l'eco di quanto stassi raccolto nelle menti e nel cuore di tutti.

E lieto, anzi superbo, potrò chiamarmi di evocare dinanzi alle vostre menti un'immagine gloriosa di Sovrano che dal primo giorno di regno ha raccolto intorno a sé le speranze, le aspirazioni e i voti di una Nazione intera; superbo mi chiamerò di far suonare in quest'aula il nome di Vittorio Emanuele II, vindice dei diritti della Nazione e propugnatore di quella redenzione italiana che dallo stato di politico sogno o generosa aspirazione è passata oggi ad assumere l'aspetto del fatto compiuto, la dignità di condizione che tanto ha in sé da non temere regresso. Se cade in animo ad alcuno di ritrarre innanzi al proprio spirito la storia d'Italia nostra nel periodo degli ultimi dodici anni, non potrà diniegare che lo stato dell'opinione politica ha preso più fermo indirizzo, ha vestito la forma più nobile e più confacente alla grandezza e all'avvenire della Nazione quando ha volto lo sguardo alle vicende che si compievano in Piemonte e la somma degli affetti a quel Principe che primo varcò il Ticino per scacciare l'oppressore straniero, combatté e vide combattere i figli sul campo, vinse a Peschiera e a Goito, e fu sopraffatto a Novara, non domo, perchè le grandi, le sublimi idee non si vincono, non si distruggono col ferro e col moschetto. La italianità risorta più invincibile e più splendida dallo sfacelo novarese confortò le veglie di Carlo Alberto in sulla spiaggia d'Orto, e splendette aureola di gloria e di speranza sul feretro di un martire italiano, degnamente vendicato dagli eroi di Palestro e di S. Martino.

Or, qual fosse l'ancora di salvezza alla quale si tenne fermo in allora il piemontese Governo, voi tutti sapete: lo Statuto costituzionale divenne il gioiello più prezioso della Corona di Savoia, e re Vittorio Emanuele, impugnando lo scettro, inaugurò una vita politica novella per quelle Popolazioni subalpine le quali, avvezze soltanto nei secoli passati all'arte della guerra e della cavalleria, dotate d'indole maschia, robusta e bellicosa, avevano sino al secolo presente tenuto latente e maturato un germe di forza intellettuale e politica che doveva esplicarsi al primo soffio d'aura di libertà cui favoreggiassero il Principe e le occasioni. Acconcio trovò Vittorio Emanuele lo stato di spirito in Piemonte perchè non potesse dubitare che popolo e principe avrebbero lottato insieme di nobile gara nel custodire il palladio della libertà novella; opportuno vide l'istante perchè il rimanente dei Popoli italiani, travaglianti da troppo lungo tempo nella confusione e nella discrepanza delle politiche idee, s'innamorassero di libertà saggia ed esemplare, e gli spiriti irrequieti posassero nella conquista di un santo principio che fu per avventura luce nella tenebra e stella di salvamento. Ma popolo e principe in Piemonte compresero tosto che alle costituzionali franchigie ed alle libertà interne dello Stato non bastavano le sole guarentigie dell'amore dei popoli e della maturità loro nell'esercizio di esse, ma facea loro di mestieri una condizione estrinseca di forza e sicurezza, mancando altresì al Piemonte l'appoggio degli altri Stati Italiani, i quali si attenevano a principi politici opposti e ad istituzioni retrive. Quindi supremo scopo del novello assetto politico del Piemonte l'indipen-

denza nazionale dallo straniero; quindi il supremo bene della nazione, l'indipendenza, proposto alle menti degli Italiani come principio assoluto, generatore di libertà e di tutti quegli ordini civili che non furono sinora consentiti all'Italia perchè non volle concorde, perchè non volle tagliarda, perchè divagarono le tendenze e le menti e prevalsero le cieche e meschine passioni. E a dare un fermo impulso alle nuove sublimi idee che furono impresse allora e non mai cancellate poscia nello stendardo di Casa Savoia, concorse la Provvidenza con speciale protezione, col procacciare per Capo all'Amministrazione piemontese un uomo che fu delle benevole e liberali aspirazioni del Re l'interprete e il sostenitore più forte ed avveduto che potessero egli e l'Italia per proprio bene desiderare. La politica piemontese perdette qualunque vestigio che discordasse dall'interesse dell'intera nazione; divenne in allora e si mantenne poi sempre italiana innanzi tutto, italiana per essenza, italiana senza restrizione alcuna, italiana senz'ambizione fuor quella nobilissima di farsi strumento della Provvidenza per condurre i destini d'Italia a quella meta di grandezza e prosperità delle quali fu sempre Italia la degnissima delle nazioni. Né il solo indirizzo nazionale giovò al Re Vittorio Emanuele e al suo Governo nel compimento del proprio fine: le arti saggie della politica, le risorse procacciate, una guerra intrapresa in lontani e inospiti lidi per avvantaggiare la causa della civiltà e per sorreggere il perigliante equilibrio delle Potenze d'Europa, i trattati, la salda e sincera alleanza colle due grandi Potenze occidentali che sembrano aver ricevuto da Dio permanente missione di diffondere in Europa e proteggere la civiltà e il progresso; tutte queste cose levarono il Governo sardo e il suo Re in alto grido di rinomanza e collocarono il Piemonte su tal piedistallo che la voce sua, anzichè passare inavvertita, doveva penetrare non solo nel cuore dei Popoli ma nei consigli dei Potentati e procacciarsi la simpatia dell'Europa, anzi del mondo. Voi tutti sapete, onorevoli Colleghi, come il sentimento di devozione a Re Vittorio facesse rapidi progressi in questi ultimi tempi; come questo sentimento attutasse le ire di parte, spegnesse le tristissime reliquie delle sette in tutti i paesi della Penisola e in queste belle Provincie soprattutto, che, se delle altre italiane furono le più infelici per l'odioso regime che le dominava, furono sempre però le più intolleranti del dispotismo, furono sempre le più ardenti di spiriti italiani, e conservarono anco in mezzo a passeggeri travimenti tali germi di generosità che daranno larghi frutti di vita civile in un avvenire prospero per l'acquistata libertà. Come al primo appello di Vittorio Emanuele, che si apprestava a varcare il Ticino, accorressero a migliaia i nostri giovani sotto il vessillo tricolore che sventolava sui baluardi d'Alessandria, a tutta Europa fu noto. Con quale entusiasmo fossero da tutti i cuori benedetti i nomi di Vittorio Emanuele e di Napoleone III, con qual gioia salutata l'aurora di questo grande movimento nazionale, io non istarò a descriverlo. La Patria nostra volgeva fiducioso lo sguardo ai campioni della più nobile delle cause e ne presentiva il trionfo; i Romagnoli divisero fatiche e pericoli colle Armate alleate; una voce augusta pronunziò l'elogio loro, non sospetto d'incompetenza di giudizio, e il sangue romagnolo fu onoratamente sparso sulle zolle di Palestro e S. Martino.

Ma questa lotta di atleti volse al suo fine innanzi che dallo straniero fosse intieramente sgombrato l'italiano suolo; volse al suo fine, ma grandi risultati erano di già ottenuti, e tanto possedevano Toscana, Parma, Modena e Romagna da potere, mercè la protezione sicura di Napoleone III e di Vittorio Emanuele, mercè la mirabile saggezza dei popoli rigenerati, assicurare a loro stessi nel progresso del tempo un Governo forte il quale, come troviamo indicato nella mozione sottoposta al nostro esame, assicuri l'indipendenza nazionale, l'eguaglianza civile e la libertà, che in pari tempo sono condizioni irrefragabili dell'ordine e della stabilità di un buon assetto politico. Ma questo assetto, che deve essere finale ossia ultimo, deve eziandio essere stabile, non solo per quanto riguarda l'esistenza parziale delle quattro Province romagnole, ma stabile rispetto alla Nazione, lantochè l'assetto nostro concordi nel grande assetto nazionale, il quale troverà le maggiori guarentigie di stabilità nel più alto grado di forza e d'importanza che possa a lui competere. In allora soltanto l'era delle rivoluzioni sarà veramente chiusa, e questo risultato sarà dalle Romagne tanto maggiormente apprezzato in quanto che più delle altre italiane contrade hanno subito scosse e mutamenti politici.

Il terzo considerando della Proposta tende, o signori Deputati, a mostrarvi come il solo Governo che possa adempiere le condizioni testè accennate sia quello di Sardegna per la forza, per le tradizioni, per l'organizzazione, per le istituzioni e pei sacrifici fatti alla Causa italiana. Io trovo inutile estendermi troppo sulle accennate cause: è forte il Piemonte non per l'armata soltanto che possiede ma per la situazione topografica del suo territorio, per le alleanze e per l'indole de' suoi popoli e delle sue istituzioni; l'organizzazione e le istituzioni ne sono conformi a progresso e civiltà; le sue tradizioni sono innanzi tutto italiane per le origini della Dinastia e pel suo progressivo immedesimarsi coi popoli; sono antiaustriache, sono guerriere; e Vittorio Emanuele e i suoi figli rimarranno in eterno i campioni, anzi i primi soldati dell'indipendenza italiana. Dei sacrifici fatti alla Causa italiana non parlo: nessuna parola d'uomo ritrarrà giammai i sentimenti scolpiti nell'intimo del cuore dei Romagnoli.

Onorevoli Colleghi: Voi emettete ieri un voto contro il passato Regime dal quale, per naturale e legittima conseguenza, discende che provvediate alla sorte delle Province che rappresentate. La Proposta ch'io vengo oggi a nome della nostra Commissione a sottoporre al vostro esame v'indica un modo di provvedimento che è nobile quanto la causa che difendiamo, un modo che è nei voti di tutti, perchè è nel convincimento di tutti che l'annessione al Piemonte sia l'unica condizione di salute per le Romagne, le quali vogliono per se ordine e sicurezza, vogliono un'Italia grande e forte. Usando la parola *annessione*, noi intendiamo l'unione piena ed intiera, senza riserve, senza condizioni. « L'Italia, diceva Napoleone a Sant'Elena, è una sola Nazione. « L'unità dei costumi, della lingua e della « letteratura, la posizione geografica che « separa dal resto d'Europa, devono in un « avvenire più o meno lontano unire tutti i « popoli sotto una sola bandiera ». Un voto popolare avvalorò opportunamente l'assunto e le nobili parole dei proponenti: da Ferrara

a Rimini, in breve lasso di tempo, 82443 voci chiesero per sottoscrizione pubblica l'annessione al Piemonte, malgrado le male arti che in alcuni luoghi tentarono scemare il numero dei sottoscrittori. Questa cifra imponente riguardo al territorio mostrerà che le Romagne non sono ad alcun altro paese inferiori nella devozione a Re Vittorio Emanuele.

Le aggiunte e modificazioni introdotte, o signori, dalla nostra Commissione sono di così tenue importanza che vano sarebbe il farne particolare menzione in questo Rapporto. Io raccomando dunque a nome della Commissione la Proposta quale risulta compilata, e dichiaro che per parte nostra ha ottenuto franca e leale adesione. Spetta ora a Voi a deliberare. Solo permettetemi ch'io vi ricordi le nobili parole che da Milano volgeva Napoleone III agli Italiani: « La Provvidenza favorisce talvolta i popoli come gli individui, dando loro occasione « di farsi grandi d'un tratto, ma a questa condizione soltanto che sappiano approfittarne » (*La chiusa di questa Relazione è accolta da vivi e prolungati applausi*).

Presidente — L'articolo 54 del Regolamento porta che:

« Quando i due terzi degli Uffici avranno nominato i loro relatori, questi si riuniscono in un Ufficio centrale e discutono insieme.

« Terminata questa discussione, essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore che fa all'Assemblea un rapporto il quale sarà stampato e distribuito 24 ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che l'Assemblea determini altrimenti ».

Come io feci ieri, interrogherò oggi se piaccia alla Camera di far stampare la relazione ed attendere, o passare immediatamente alla discussione e deliberazione. La proposizione è già stata discussa nelle Sezioni, e il signor Relatore ha esposte le osservazioni che in esse furono fatte: ora io consulto l'Assemblea. Quelli i quali credono che si debba deliberare immediatamente, senza attendere la stampa e la distribuzione fatta 24 ore prima del rapporto, si alzino in piedi (*Tutti si alzano*).

Presidente — La Camera approva all'unanimità. Per conseguenza noi passeremo alla deliberazione.

La seduta è sospesa per cinque minuti, onde quei signori che volessero prendere la parola possano farne domanda al banco del Presidente e farsi iscrivere.

Nessuno avendo chiesto la parola, si passerà immediatamente alla votazione. Leggerò la proposta di nuovo:

« Considerando che il voto unanime e fermo di questi popoli è per un Governo forte, che assicuri l'indipendenza nazionale, l'eguaglianza civile e la libertà;

« Considerando che il loro primo bisogno è di posare in un assetto stabile e finale rispetto alla Nazione, il quale chiuda l'era delle rivoluzioni;

« Considerando che il solo Governo che possa adempiere queste condizioni è quello di Sardegna, per la forza, per le tradizioni, per la organizzazione, per le istituzioni e pei sacrifici fatti alla Causa italiana;

« Noi, Rappresentanti i popoli delle Romagne,

« Dichiariamo:

« Che i popoli delle Romagne vogliono l'annessione al Regno Costituzionale di Sardegna sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II ».

(Si procede alla votazione segreta)

Presidente — Risultato della votazione:

Deputati chiamati all'appello	122
Presenti e volanti	120
Maggioranza	61
Voti favorevoli	120
Voti contrarii	0

La Camera approva all'unanimità.

(I Deputati s'alzano plaudenti: il popolo accalcato nelle tribune pubbliche prorompe in fragorosi applausi ed evviva ai Rappresentanti ed al Re Vittorio Emanuele).

Presidente — Con questo voto è compiuta, a mio avviso, la prima parte della missione dell'Assemblea; dico quella parte che riguarda l'esprimere i voti delle Romagne sulle sorti loro future. Noi dobbiamo ora passare alla seconda parte del nostro mandato, costituire cioè il Potere esecutivo. A tal fine invito le Sezioni a radunarsi per le preliminari discussioni domani alle ore 2 1/2 nei loro Uffici.

L'unione col regno di Sardegna, che stava nel cuore di tutti, per quanto è in noi, è un fatto compiuto: ma l'adempimento di quest'unione, come il Re diceva alla Deputazione Toscana, non può effettuarsi che col mezzo di negoziati che avranno luogo per l'ordinamento delle cose d'Italia. Noi dovremo dunque non solo presentare al Re il nostro voto, ma raccomandarlo eziandio a tutte le Potenze civili d'Europa, raccomandarlo soprattutto al magnanimo Imperatore che scese in Italia coi suoi valorosi soldati a propugnare la nostra Causa. E qui, poichè dal mandato dei nostri committenti per esprimere la volontà loro il discorso ne ha condotto a parlare di raccomandazioni, credo che spontaneo sorga in tutti un pensiero, quello che la preghiera non si limiti a raccomandare le sorti nostre, ma quelle d'Italia e soprattutto dei popoli delle Marche e dell'Umbria (*Bravo! Bene!*). Queste nobili Provincie collegate a noi per lunga storia, per memorie talora gloriose, più spesso infelici, al primo suono delle armi italiane mandavano volontari in gran numero a combattere la guerra d'Indipendenza. Varie Provincie allora insorsero ed aderirono al movimento che si operava nelle Romagne: quelle adesioni furono accolte dalle Giunte che allora governavano. Se una forza maggiore ha soffocato in appresso quello slancio; se esse si trovano impediti dal manifestare i loro voti; se gemono sotto la reazione e le persecuzioni; la nostra voce, o signori, si levi a raccomandarle al patrocinio dei Potentati di Europa.

Nè io crederei che in miglior modo possa solennizzarsi un giorno di gioia, quale è il presente, se non facendo commemorazione di quelli che giacciono ancora nella sventura (*Bravissimo! Bene!*). Questi pensieri sorgevano, o signori, in molti tra voi: gli stessi esuli dell'Umbria e delle Marche pensavano di fare un indirizzo all'Assemblea: ma spontaneamente l'Ufficio presidenziale deliberò che si dovesse oggi stesso sottoporre a voi tale mozione, la quale si compendia nei termini seguenti: — che nell'indirizzo, il quale verrà fatto al Re Vittorio Emanuele, all'Imperatore Napoleone III ed ai Potentati d'Europa, si raccomandino le sorti d'Italia e specialmente di quelle Provincie soggette al Dominio pontificio, la cui manifestazione per la Causa nazionale fu tanto dolorosamente repressa (*Benissimo! Bravo!*).

Quelli che credono che tale raccomandazione sia da farsi nell'indirizzo sono pregati di alzarsi!

La Camera assente all'unanimità.

Nè, prima di chiudere questa seduta, tacerò di un altro argomento che occupava i nostri pensieri: voglio dire la condizione di Venezia.

Venezia la gloriosa, ultima a resistere nella lotta del 1849, prima, in nome de' suoi più illustri esuli, ad aderire al movimento Piemontese!

Io non so qual valore possa darsi alle voci che sono corse, che potrebbe nei negoziati Europei trattarsi la liberazione di Venezia dalle armi austriache a prezzo di riscatto, a prezzo cioè di assumere una notevole porzione del debito austriaco. Io non so, ripeto, che valore possa darsi a tali voci; ma l'Ufficio presidenziale proporrebbe che nell'indirizzo il quale, sarà diretto a S. M. il Re Vittorio Emanuele, dopo avergli i voti e le preghiere nostre rivolte, si dichiari che, oltre tutte le imposte antiche e nuove del Regno, questi popoli accetterebbero di buon grado qualunque aggravio straordinario possa cooperare a sì nobile scopo (*Applausi. Bravissimo!*).

Consulterò parimenti l'Assemblea su tale proposta.

È approvata all'unanimità.

Presidente (con enfasi) — Con questi due voti, con queste due raccomandazioni, io credo, o signori, che la nostra gioia d'oggi riuscirà ancora più compita e più pura (*Applausi vivissimi e prolungati*).

La seduta è levata alle ore 3, 40 in mezzo agli applausi fragorosi e generali, frammisti a replicatissime grida di Viva il nostro Re! Viva Vittorio Emanuele! Vivano i nostri Rappresentanti!

109. Modificazioni alla Tariffa daziaria.

9 settembre 1859

Rapporto del Ministro delle Finanze

Eccellenza,

Una delle riforme invocate con maggior desiderio dal nostro Paese era la riforma daziaria. Il sistema doganale aveva fra noi alterato in tal guisa il valore delle merci, che il contrabbando largamente organizzato diminuiva le rendite pubbliche; ed in pari tempo, introducendo in frode numerosi articoli, rendeva illusoria la protezione accordata ad alcune industrie nazionali. Il Governo non poteva esitare a porre un rimedio efficace a questi funesti abusi, e non poteva esitare soprattutto ad adottare quelle riforme che potevano aumentare le pubbliche rendite senza aggravare maggiormente i contribuenti, anzi alleggerendoli, poichè è principio di

economia politica oggimai sanzionato dall'esperienza che i dazi, più sono miti, fruttano maggiormente all'Erario. La necessità d'aumentare le nostre truppe e di porre in istato di difesa il Paese, facendo più gravi i carichi dello Stato, rendeva necessario, per ripienare la differenza, accrescere le rendite: ma, prima d'imporre nuovi balzelli, è stretto obbligo d'ogni Governo di cercare che le fonti della pubblica ricchezza per mala amministrazione o per falsi principii economici non si disperdano. Io avrei desiderato proporre a V. E. d'adottare la Tariffa Sarda: dopo lo splendido voto per l'annessione col Piemonte, pronunziato dall'Assemblea nazionale delle Romagne, questa misura era a prima vista la più logica e la più opportuna. Se non che mi è parso che il passare subitamente senza transizione da una Tariffa all'altra potesse intralciare gl'interessi commerciali, e mi è parso opera prudente il preparare a grado a grado il nostro Paese alla libertà commerciale. In alcuni articoli mi è però stato forza abbassare la nostra Tariffa più della Sarda, e ciò per ispeciale riguardo. Il contrabbando delle acquevite e degli spiriti si esercita soprattutto dalle Province vicine. Adottando la Tariffa Sarda, che è piuttosto alta, il Governo non avrebbe potuto impedire il contrabbando e quindi non avrebbe raggiunto lo scopo prefisso. Il giorno che queste Province saranno tutte annesse al fortunato Regno di Piemonte o saranno intanto annesse alle Province che al pari di loro chiesero di essere governate da Re Vittorio Emanuele, la necessità d'impedire il contrabbando dei prodotti dei paesi vicini cesserà di fatto. Una difficoltà, che pure si frapponeva all'adozione pura e semplice della Tariffa Piemontese era la diversità dei pesi, delle monete, delle misure. Il Ministero sta compilando un progetto in proposito, ma è lavoro difficile e lungo, ed i bisogni urgentissimi dello Stato e del commercio non ammettevano nuovi ed

inopportuni indugi. La lega firmata dalla Toscana coi Ducati e colle Romagne ci permette di sperare che, allargandosi in breve le nostre frontiere, potremo uniformare le Tariffe. Intanto io spero che V. E. vorrà approvare la riforma transitoria di alcuni dazi più esorbitanti, che io sottopongo al di Lei giudizio. Non ho esitato ad abbassare il dazio sedicente protezionista sui tessuti di seta e di lana. Questo dazio era così grave che non ne approfittavano i nostri fabbricanti, ma ne approfittavano il commercio e l'Erario degli Stati confinanti. È cosa notoria che sotto il passato Governo il contrabbando era vivissimo. Nei registri scoperti ad un contrabbandiere e recati in un pubblico processo appare che in pochi anni egli solo avea introdotto in frode più di 100,000 scudi di merci, defraudando l'Erario di scudi 40,000, importo di dazi. Dalla stessa nota si rileva che gli articoli contrabbandati erano tutti tessuti di seta e di lana. Prova evidentissima che anche la pretesa protezione cessa dove il contrabbando si esercita. Io però ho mantenuto per ora, per non recar repentino turbamento alla industria nazionale con una improvvisa e libera concorrenza estera, un dazio sui tessuti di seta, di lana ecc. sufficiente a garantirne gl'interessi senza danno dell'Erario e senza offesa dei savii principii di pubblica amministrazione. E qui cade in acconcio il rammentare che il cessato Governo tentò egli pure la riforma, ma la tentò timidamente. Le nuove Tariffe erano sempre troppo alte per impedire il contrabbando e per sostituire alle conseguenze vituperevoli della frode gli effetti sempre benefici di un'equa libertà commerciale.

Tuttavia gl'introiti dell'Erario crebbero, ed io confido che le riforme da me ora proposte allevieranno i contribuenti, forniranno allo Stato nuovi mezzi per sostenere le nuove spese, e spegneranno il contrabbando e gl'illeciti lucri. Spinto da queste considerazioni, desideroso di appagare i voti

del nostro Commercio, io propongo a V. E. il seguente Decreto.

GIOACHINO PEPOLI

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Considerando che la Tariffa doganale Piemontese non può rendersi di applicazione immediata e completa nelle Romagne per fino a che non siano levati gli attuali confini rispetto alle Provincie vicine e aderenti, ed introdotto un sistema conforme di pesi e moneta;

Considerando l'urgenza di modificare frattanto in senso vantaggioso al commercio il dazio degli articoli più aggravati e quindi più esposti al contrabbando, equiparandone fin dove è possibile il nuovo dazio alle cifre della Tariffa Sarda, con abolire al tempo stesso la sopratassa ingiusta conosciuta sotto il nome di *Dazio consumo doganale*;

Visto il rapporto esibito dal Gerente delle Finanze;

Decreta:

1. Gli articoli indicati nella sottoposta Tabella subiranno le modificazioni daziarie riportate nella medesima, le quali avranno il loro pieno effetto dalla promulgazione del presente Decreto, anche per le merci giacenti nelle Dogane di deposito o entrate per le altre Dogane dello Stato e non ancora sottoposte a dazio.

2. Contemporaneamente rimane abolita la tassa del Dazio-consumo doganale, imposta quanto ai coloniali coll'Editto 7 febbraio 1852, modificato poi dall'altro Editto 1° giugno 1855, e quanto ai liquidi coll'Editto 4 ottobre 1854. S'intendono in pari modo abrogate tutte le disposizioni successive che fossero state emanate in proposito.

3. Si dichiara che per *peso netto* deve ritenersi il peso delle merci libere da ogni involucro che vi fosse stato sovrapposto per conservarle nel viaggio, come ancora da ogni tavoletta o cartoncino entromesso. Quante volte però le merci venissero poste in bilancia senza liberarle dall'immediata involtura o dagli accennati cartoncini o tavolette entromesse, non potrà concedersi nessun compenso a titolo di tara.

4. È abolito l'obbligo negli ammassatori di straccio del Registro di carico e scarico loro imposto colla Notificazione 8 maggio 1850, non che la tassa annuale di scudi sei loro ingiunta colla stessa Legge per titolo di patente.

5. Il Gerente delle Finanze è incaricato dell'esecuzione immediata del presente Decreto.

Bologna, 9 settembre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Gerente delle Finanze

G. N. PEPOLI

TABELLA delle Modificazioni Daziarie Doganali

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	Base di percezione	Dazio vecchio		Dazio nuovo unico d'introduzione
		di consumo	d'introduzione	
	Libbre	Sc. Bai.	Sc. Bai.	Sc. Bai.
Acquavite in fusti od altri recipienti.	100 l.	— 50	4 —	1 50
Alici salate	id. l.	3 —	1 50
Bollette di tutto ferro o miste ad altre materie	id. n.	2 —	1 —
Bottarghe.	id. n.	3 50	1 —
Butirro fresco, cotto, salato ecc.	id. l.	5 —	1 —
Caffè	id. l.	— 40	1 60	1 50
Candele di sego	id. l.	3 —	1 —
" " stearina	id. l.	10 —	2 —
" " grasso di balena	id. l.	20 —	4 —
" " cera	id. l.	20 —	4 —
Cannella fina	id. l.	1 —	8 —	6 —
Cannella ordinaria di Goa o cassia ignea, garofanata, e scavezzoni.	id. l.	— 50	4 —	2 40
Cappelli e caschetti di lana	per dozzina	1 20	— 12
Carbonato di piombo puro o mescolato (biacca)	100 l.	2 —	1 50
Carta da scrivere, da stampa, da disegno	id. n.	3 —	1 —
" rigata da musica	id. n.	8 —	1 —
" rigata impressa con note musicali	id. n.	8 —	1 50
" tinta, fiorata, dorata e simili	id. n.	2 40	1 80
" in rotoli per tappezzerie	id. n.	4 —	1 80
" impressa in qualsiasi modo	id. n.	20 —	4 —
Cartoni e cartoncini d'ogni sorta	id. n.	3 —	— 50
Caviale	id. l.	7 50	5 —
Chiodi di ferro	id. n.	2 —	1 —
Ciocolata di ogni sorta	id. l.	20 —	4 —
Ferro semigrezzo ed in rottami servibili	id. n.	— 75	— 40
Formaggi di qualunque sorta	id. n.	2 50	1 —
Lana da materazzi	id. l.	1 —	— 15
Legni da trasporto a due ruote	per cadauno	12 50	3 —
" " a quattro ruote, scoperti	id.	25 —	6 —
" " a quattro ruote, coperti	id.	50 —	10 —
Ombrelli di ogni specie	100 n.	20 —	10 —
Paste dolci di ogni specie e qualità	id. l.	8 —	2 —
Pelli semigrezze, comprese quelle bucate	id. n.	3 —	1 50
" per uso di crivelli	id. n.	3 —	2 50
" di vacchette rosse o nere (bulgari).	id. n.	5 —	2 50
" di vacchette di color naturale	id. n.	6 —	3 —
" concie senza pelo, bianche o colorate	id. n.	7 50	4 50
" tagliate per scarpe e stivali	id. n.	15 —	6 —
" lavorate in qualunque manifattura	id. n.	1 23	— 60
Pesce qualunque marinato, escluse le anguille	id. l.	2 —	1 —
Pesce salato da nominare	id. l.	5 —	2 50
Rosolii e liquori di ogni sorta	id. l.	2 —	1 —
Salamone	id. l.	50 —	8 —
Scarpe, stivali e simili lavori cuciti	id. l.	(P.) 6 —	1 —
Solfato di allumina di qualunque specie	id. l.	10 —	1 —
Stearina grezza od in formelle	id. l.	2 —	1 —
Tarantello	id. n.	100 —	1 —
Tessuti di seta assoluti o misti con bavella o filosello	lisci ed operati	id. n.	200 —	60 —
	ricamati	id. n.	200 —	60 —
	misti con oro od argento	id. n.	0	60 —
	in fettucce, passamani, cordoni e simili	id. n.	100 —	60 —
	cuciti o tagliati per ombrelli	id. n.	200 —	60 —
	incerati od in altro modo apparecchiati	id. n.	30 —

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	Base di percezione	Dazio vecchio		Dazio nuovo unico d'introduzione
		di consumo	d'introduzione	
	Libbre	Sc. Bai.	Sc. Bai.	Sc. Bai.
Tessuti di seta assoluti o misti con bavella o flosello	misti a lana, lino, canepa o cotone misti in fettucce, passamani, cordoni e simili	100 n.	30 —	25 —
	in tulli ingommati, detti crivellotti	id. n.	30 —	25 —
	in veli, tulli e flossi lisci	id. n.	60 —	25 —
	in veli, tulli e flossi ricamati, comprese le blonde ed i merletti	id. n.	120 —	80 —
		id. n.	200 —	100 —
Tessuti di bavella	assoluti o misti con qualsiasi altra materia, esclusa la seta (i tessuti di seta grezzi, detti volgarmente di seta cruda, continuano in via di eccezione a far parte di questa categoria)	id. n.	30 —	20 —
	assoluti o misti come sopra, in fettucce, passamani, cordoni e simili	id. n.	30 —	20 —
	in lavori a maglia	id. n.	50 —	20 —
Tessuti di lana o pelo, misti anche con filo di lino, canapa o cotone	Pannetto, carfagno, zagora, marcone, caravano e simili	id. n.	10 —	6 —
	Coperte bianche o colorate, valenzane e simili	id. n.	10 —	6 —
	Panni di ogni specie	id. n.	25 —	15 —
	Castorini, casimiri, circassi e simili	id. n.	25 —	12 —
	Flanelle	id. n.	20 —	12 —
	Saie, prunelli, scotti, baraccani, cammellotti, velluti, felpe, morens, orleans e simili	id. n.	15 —	12 —
	Aleppine, tibet o merinos, mussoline, barege ed altri consimili tessuti naturalmente leggieri e velati	id. n.	20 —	12 —
	Tappeti, anche felpati	id. n.	10 —	6 —
	Lavori a maglia	id. n.	20 —	12 —
	Tulli o maglie fisse, lisci	id. n.	20 —	12 —
	Tulli ricamati, compresi i merletti	id. n.	50 —	25 —
	Peloni, calmucchi, borgonzoni, droghetti e simili	id. n.	25 —	8 —
Tessuti di lana ricamati con qualunque materia	id. n.	50 —	25 —	
Tessuti di cotone	Tele tinte in pezza	id. n.	6 —	4 —
	Velluti e felpe	id. n.	6 —	4 —
	Fustagni, dobletti, trapunti e simili incerati o in altro modo apparecchiati bianchi alla piana, fitti, esclusi i nominati a parte	id. n.	6 —	4 —
	bianchi alla piana, velati o semivelati	id. n.	6 —	5 —
	Ghinee o cotonine grezze o bianche alla piana	id. n.	8 —	4 —
	stampati, colorati, rigati e simili	id. n.	8 —	5 —
	operati, damascati, spolinati, tanto bianchi che colorati	id. n.	8 —	5 —
	Fettucce, passamani, cordoni e simili	id. n.	8 —	5 —
	Lavori a maglia	id. n.	8 —	5 —
	non nominati a parte	id. n.	8 —	5 —
	ricamati anche con filo di lana, lino o canapa	id. n.	16 —	5 —
	Tulli flossi, maglie fisse e simili lisci, compresi gl'ingommati o apparecchiati, detti crivellotti	id. n.	15 —	10 —

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	Base di percezione	Dazio vecchio		Dazio nuovo unico d'introduzione
		di consumo	d'introduzione	
	Libbre	Sc. Bai.	Sc. Bai.	Sc. Bai.
Tessuti (Tulli, flossi, maglie fisse e simili, operati o ricamati, anche con filo di lino o cotone o canapa, compresi i merletti)	id. n.	30 —	20 —
Tele sangalline da incerarsi	id. n.	3 33	2 50
" tinte in pezza	id. n.	6 —	4 —
" incerate od in altro modo apparecchiate	id. n.	6 —	4 —
Fettucce, passami, cordoni e simili	id. n.	8 —	6 —
bianchi o grezzi alla piana	id. n.	10 —	6 —
bianchi o grezzi, operati, spinati e simili stampati, colorati, tanto lisci che operati, spinati e simili	id. n.	10 —	6 —
Lavori a maglia	id. n.	10 —	6 —
non nominati a parte	id. n.	10 —	6 —
ricamati, anche con lana o cotone	id. n.	20 —	12 —
Merletti ordinarii	id. n.	20 —	12 —
Tulli, flossi, maglie fisse e simili lisci, compresi gl'ingommati o apparecchiate, detti crivellotti	id. n.	75 —	12 —
Tulli, flossi, maglie fisse e simili, operati o ricamati	id. n.	150 —	50 —
Merletti fini	id. n.	150 —	100 —
Tessuti di lana, lino, canapa, cotone od altra diversa materia, con mistura di seta, bavella, o filosello in qualsiasi proporzione	id. n.	30 —	25 —
Tonnina	id. l.	2 —	1 —
Tonno sott'olio	id. l.	2 —	1 50
Vino nobile in fusti od altri recipienti	id. l.	(il B.) 10	2 —	1 —
Viti di ferro a mordente	id. n.	25 —	2 —
Zucchero raffinato in pani interi	id. l.	— 25	7 —	2 —
Zucchero in grana di qualsiasi qualità	id. l.	— 25	1 25	1 20

PER ESTRAZIONE

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	Base di percezione	Dazio vecchio di estrazione		Dazio nuovo di estrazione
		di estrazione	di estrazione	
	Libbre	Sc. Bai.	Sc. Bai.	
Stracci bianchi e brunelli, stracci di seta, cordami e fili vecchi, cartucce ecc.	100 —	— 40	— 20	
Stracci colorati	id. l.	— 30	— 15	
Tartaro di (impurissimo (feccia di vino)	id. l.	— 30	— 20	
potassa (impuro (tartaro grezzo)	id. l.	— 60	— 40	

110. *Seduta Quinta dell'Assemblea Costituente* — Lettura della Relazione sulla Proposta di legge per la costituzione di un Potere esecutivo e la conferma del medesimo nel cav. Lionetto Cipriani — Adozione della detta Proposta — Lettura del Decreto di proroga dell'Assemblea.

10 settembre 1839.

La seduta è aperta alle ore 12 1/4.

Il Segretario avvocato Achille Serpieri dà

lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Il Segretario Marescotti dottor Angelo fa l'appello nominale.

Presidente — L'ordine del giorno chiama l'Assemblea alla seconda parte del suo mandato, quello cioè di costituire il potere.

Qui non era il caso, come nelle precedenti due tornate, che la mozione partisse dall'iniziativa individuale: essa fu il risultato della elaborazione, degli studi delle varie Sezioni.

Il Regolamento che noi abbiamo adottato, essendo fatto per una Camera legislativa, comprende due supposizioni: una, quella che le proposizioni vengano dal Re o dal Senato, e queste

sono contemplate nell' articolo 33; l'altra, quella che vengano dall' iniziativa dei membri della Camera stessa, e queste sono contemplate nell' articolo 35.

La mozione presente, per la natura e l' indole di quest' Assemblea, è sorta, come io diceva, dalle Sezioni, le quali dopo discussioni avendo nominato i loro commissarii, questi formularono il progetto che ora vi è sottoposto.

Io ho accennato accuratamente all' idea delle discussioni interne delle Sezioni, perchè esse ebbero luogo non solo in questa Proposta ma eziandio nelle altre che sono state soggette alle deliberazioni dell' Assemblea; ed ebbe luogo in ciascuna una discussione ampia e profonda e matura. Se nel concetto sostanziale tutti i membri erano concordi, era naturale che nella forma di esternarlo potessero nascere varie opinioni. E queste opinioni sono state tutte quante dibattute ed esaminate, e quelle che sono state portate e si portano dinanzi all' Assemblea sono il risultato appunto di queste discussioni che in tutto ciò che non era sostanziale prevalse in tutti i Deputati. Io credo che la unanimità colla quale si è votato onori l' Assemblea e faccia prova di un senso di alta convenienza politica. E inoltre l' esempio di Modena e di Toscana, dove l' unanimità si è manifestata in tutte le risoluzioni, doveva poter molto sopra gli animi di questi Deputati affinché i loro voti si presentassero all' Europa con quella stessa concordia ed unanimità.

Io ho creduto di dover accennare a queste cose per mostrare che, se il voto della Camera non è stato preceduto da discussioni, ciò non toglie che esse abbiano sempre avuto luogo, e non toglie che siano state piene e mature le disamine delle proposte stesse.

La proposizione che viene ora sottoposta alle discussioni e deliberazioni è la seguente:

« L' Assemblea delle Romagne,

« Considerando che l' abnegazione e il patriottismo, onde i Governanti hanno mantenuto l' ordine e la sicurezza in tempi difficili senza valersi di mezzi eccezionali, meritano la pubblica riconoscenza;

« Considerando che è necessario stabilire un Potere che governi nel corso delle pratiche indirizzate all' adempimento dei voti dell' Assemblea e dare ad esso Potere facoltà straordinarie per l' ordine interno e per la difesa del paese;

« Decreta :

« 1. Quelli i quali dal 12 giugno insino ad ora tennero il governo di questi popoli hanno bene meritato del Paese.

« 2. E ratificato nel cavaliere Leonetto Cipriani il titolo di Governatore Generale delle Romagne col potere di governare con Ministri responsabili.

« 3. Sono conferiti al medesimo pieni poteri in quei casi ne' quali egli lo giudicherà necessario per l' ordine interno e per la difesa del paese.

« 4. Gli è commesso di fare ogni opera per l' adempimento delle dichiarazioni e dei voti dell' Assemblea, e a tal fine di procurare la più intima unione colle altre Provincie dell' Italia centrale, che fecero atto di annessione al Regno Costituzionale di Sardegna.

« 5. La facoltà propria del Seggio presidenziale di prorogare e di riconvocare l' Assemblea è data anche al Governatore generale ».

Io invito il signor avvocato Carlo Mayr, re-

latore della Commissione, a voler dar lettura della relazione.

Mayr, relatore — Signori Deputati,

Con le deliberazioni rese nelle precedenti tornate voi proclamaste la ferma risoluzione di questi popoli di non volere in nessun modo e sotto nessuna forma ristorata la temporale Signoria pontificia che una dolorosa esperienza chiari avversatrice immutabile d' ogni civile libertà e della causa nazionale che con rara concordia avvince Italia tutta in un pensiero comune di speranza e d' azione. Proclamaste parimenti la irrevocabile determinazione di volere l' annessione di queste Provincie con il forte e valoroso Regno costituzionale di Sardegna, persuasi che solo nelle grandi aggregazioni possono i popoli procacciarsi quel largo sviluppo morale e materiale onde va tanto distinta e onorata l' odierna civiltà; e convinti che le armi, le istituzioni e le tradizioni di quel Reame, la fede e il valore del suo Principe, cui tanto dobbiamo per essersi fatto propugnatore di indipendenza e simbolo della grande idea dell' unità nazionale, valgano a procurare a queste Provincie il solo assetto conciliabile con le generose loro aspirazioni.

Con questa duplice deliberazione voi adempiste a quella parte del mandato che vi commise l' espressione dei voti del popolo sulle sorti future di queste Provincie. Ora siete chiamati a deliberare sulla formazione del Potere che dovrà provvisoriamente reggerle finchè la decretata annessione non venga sanzionata e la nostra nuova esistenza politica non passi nel dominio dei fatti.

La Commissione da voi eletta, alla quale mi tengo onorato di appartenere, fu concorde nell' approvare con lievi modificazioni la Proposta elaborata e formolata nelle Sezioni, facendola precedere dai motivi che la determinarono e commettendo al relatore di far cenno nel Rapporto di alcune considerazioni fatte da una o più di esse.

È certo che quei cittadini i quali al dileguarsi del Potere temporale pontificio, che scomparve sulle baionette austriache, gareggiando nobilmente nell' amore della patria prestarono alla cosa pubblica l' animoso e intelligente loro concorso e, benchè nuovi nel potere e circondati da ogni maniera d' abusi, triste retaggio del caduto regime, seppero vincere gravi difficoltà, conservare illeso l' ordine pubblico, e condurre i popoli senza scosse o perturbazioni a manifestare i loro voti sulla ricostituzione politica, hanno diritto alla gratitudine del Paese. Gli atti legislativi e amministrativi delle diverse Sezioni di Governo vi sono noti, avendovene dato ampia comunicazione l' egregio signor Gerente la Sezione dell' Interno nel suo splendido Messaggio letto all' apertura dell' Assemblea.

I vostri Uffici furono in massima concordi sull' adozione dell' articolo 1 della Proposta. Due però, quanto alla forma, opinarono che non dovesse far parte della medesima ma essere soggetto di speciale dichiarazione, preceduto da relativo *Considerando* e da votarsi separatamente.

I poteri che si conferiscono al Governatore generale hanno una duplice natura: al § 2 si contemplano i soliti poteri per l' ordinaria amministrazione, e per questa il Governatore deve reggere e amministrare come suolsi negli ordinamenti costituzionali, a mezzo di Ministri responsabili. E siccome lo Statuto Piemontese dovrà essere la Legge fondamentale di queste

Provincie, si manifestò in due Uffici la brama che, occorrendo pubblicare qualche legge, si ponga mente di cercarne il più che sia possibile la progressiva assimilazione alle leggi Sarde.

Nel § 3 si prevedono casi in cui l'ordine pubblico sia minacciato o sia d'uopo provvedere alla difesa del Paese; e in questi due casi si accordano al Governatore generale pieni poteri.

Per quanto fosse generalmente sentita nei vostri Uffici la gravità e l'importanza di questa deliberazione, pure venne da tutti accolta e per la fede che giustamente ispira l'onorevole Personaggio cui andiamo a commettere la somma delle cose e per la generale convinzione che il concentrazione dei poteri in una sola mano nei pericolosi frangenti fu sempre consiglio di matura prudenza. La vostra Commissione fu unanime nel proporre l'adozione, convinta essa pure che in tempi straordinarii senza unità di potere non si abbia quella prontezza e quell'energia, quell'unità di volere e d'azione da cui il più delle volte dipende la salute dei popoli. E senza ricorrere ai moltissimi esempi che ci offrono le Nazioni più famose per alto senno politico, crede bastevole il rammentarvi le deliberazioni del Parlamento Sardo, il quale, pochi mesi or sono, allo iniziarsi della guerra d'indipendenza, sospendeva buona parte delle franchigie costituzionali. E Italia tutta faceva plauso alla nobile abnegazione che tanto giovamento procacciò alle sorti della guerra. Né deve passare inosservato che diversamente non operarono in circostanze analoghe alle nostre i popoli di Toscana e dei Ducati.

Nelle spiegazioni e dichiarazioni avutesi negli Uffici fu concordemente ammesso che nei pieni poteri concessi al Governatore generale quello pure si comprende di contrarre prestiti quando il bene e la difesa del Paese li renda necessari. E qui credettero arrestarsi per non entrare in quistioni di finanza, per le quali sarebbero occorse indagini verifichè; onde si limitarono a stabilire che dovesse farsene menzione nel Rapporto. Due Uffici però avrebbero anche opinato che analoga dichiarazione esplicativa venisse inserita nella Proposta, e uno d'essi eziandio con determinazione della somma.

Nel § 4 si commette al Governatore generale di fare ogni opera per l'adempimento delle dichiarazioni e dei voti dell'Assemblea e di procurare a tal fine la più intima unione con le altre Provincie dell'Italia centrale le quali fecero voto d'annessione al Regno costituzionale di Sardegna.

La nostra annessione a questo Regno non è per ora che un voto, che però vogliamo sia irrevocabile, e che ci affidiamo veder sancito nei supremi Consigli d'Europa perchè attinto alle pure sorgenti donde emana ogni legittimo Potere. Laonde è assoluta necessità di fare ogni opera per ottenerne l'adempimento con la sollecitudine che si potrà maggiore e con quei mezzi che si riconosceranno più acconci.

E, per conseguire più agevolmente questo supremo fine, è mestieri non solo avvalorare e rendere feconda la lega militare già conclusa con le circostanti Provincie, ma adoperarsi ugualmente con ogni zelo affinchè la loro più intima unione politica ed economica si ponga in atto, convertendo la lega militare in fusione civile, assimilandone per quanto sia possibile le istituzioni con quelle dello Stato Sardo e cancellando ogni vestigio delle passate Dominazioni. Di tal maniera si renderà da un lato

più rispettabile e più valido il nostro voto di perfetta unione, assumendo il carattere di fatto compiuto, e dall'altro si darà maggiore e più efficace impulso per ottenere la sanzione della bramata annessione.

L'ultimo articolo della Proposta riguarda la facoltà di prorogare e riconvocare l'Assemblea.

Il diritto di prorogare e riconvocare le Assemblee deliberanti, secondo le regole costituzionali, è nelle attribuzioni del Potere: ma nel caso nostro, per l'indole propria di questa Assemblea, simile diritto ad essa appartiene. La vostra Commissione perciò, in seguito delle dichiarazioni e deliberazioni rese nei diversi Uffici, ha formulato l'articolo nel senso di conservare illeso il diritto spettante all'Assemblea, conferendone l'esercizio al suo seggio presidenziale ossia all'Ufficio definitivo, composto come all'articolo 6 del nostro Regolamento, e di concedere in pari tempo, come nuovo attestato di fiducia, simile facoltà anche al Governatore generale.

La Commissione fu unanime nell'approvare questo articolo così formulato; epperò, essendosi da essa adottata ad unanimità l'intera Proposta, ha l'onore di assoggettarla alla vostra deliberazione, che il senno e patriottismo che vi distinguono le fanno sperare pienamente favorevole.

La chiusa della Relazione è accolta con prolungati applausi.

Alle ore 12, 45 la seduta è sospesa per cinque minuti onde i Deputati che intendono parlare possano farsi iscrivere.

Nessun oratore si presenta, e la seduta è ripigliata.

Presidente — Gli articoli del nostro Regolamento portano che nelle quistioni complesse la divisione è di diritto, e portano inoltre che, come il voto della legge intera deve farsi per scrutinio segreto e coll'appello nominale, così i voti degli articoli si facciano per alzata e seduta. Io dunque comincerò a mettere ai voti articolo per articolo; finite le cinque votazioni, si procederà a votare sulla legge intera coll'appello nominale e per scrutinio segreto. Per non doverlo ripetere ad ogni volta, dirò che chi approva l'articolo che vien letto si alza in piedi e chi non lo approva resta seduto.

(Il Presidente legge successivamente i cinque articoli della Proposta, che vengono approvati all'unanimità).

I cinque articoli sono passati all'unanimità per alzata e seduta: ora si procede a votare per scrutinio segreto e coll'appello nominale il loro complesso ossia la legge intera.

(Dietro invito del Presidente, il Segretario signor Grillenzoni fa l'appello nominale, e si procede alla votazione col solito metodo dello scrutinio segreto).

<i>Presidente</i> — Numero dei votanti . . .	118
Maggiorità assoluta	60
Voti bianchi	117
Voti neri	1

L'Assemblea adotta (Applausi).

La Presidenza s'incarica di portare questo Decreto al signor cavaliere Cipriani Governatore e d'intendersi con lui per la pubblicazione del medesimo.

A tal fine sospendo la seduta fino alle ore 3 pomeridiane, alla quale ora prego i signori Deputati di voler esser di nuovo qui riuniti per la continuazione della seduta medesima.

Prima però di compiere questa seconda parte,

l' Ufficio presidenziale, che nell'ultima tornata parlò di raccomandazioni, parlerà in questo giorno di ringraziamenti. Io li sottopongo all'approvazione dell'Assemblea mediante la semplice alzata e seduta.

E prima di tutto un ringraziamento solenne al Re e alla sua valorosa armata (*Bene, benissimo*): al prode e leale Principe che tanto fece per la causa italiana: a quei soldati che tanto faticarono per noi sui campi di Lombardia.

Quelli i quali intendono..... (*Scoppiano generali applausi dalle tribune e dai Deputati che, prevenendo l'invito del Presidente, tutti si alzano in piedi*).

L'altro ringraziamento solenne che dobbiamo proporre è all'Imperatore Napoleone III ed alla sua valorosa armata (*Bene, benissimo*). La nobile nazione francese, sorella della nostra per stirpe, per tradizioni, per aspirazioni, fu sempre propugnatrice delle giuste cause. L'Imperatore Napoleone comprese che l'opinione pubblica è oggi illuminata per modo che preferisce l'influenza morale alle sterili conquiste: e questa influenza morale egli la cercò nel contribuire a far libera una delle più belle parti d'Europa: discese in Italia, e il suo esercito diede mirabili prove di valore a favor nostro. E se l'opera non poté essere compiuta colle arti della guerra, noi dobbiamo sperare ed augurare che l'Imperatore potrà effettuarne l'adempimento colle arti della pace (*Applausi fragorosi*).

Consulto adunque l'Assemblea per alzata e seduta (*Tutti i Deputati si levano in piedi: applausi generali, fragorosi e prolungati: la Camera approva all'unanimità*).

Nè tacerò da ultimo un ricordo di affetto ai nostri bravi volontari, i quali accorsero volentieri ed ardenti sul campo di battaglia, e che oggi che la guerra è finita in Lombardia non mancano all'appello della patria per difendere le sue sorti contro ogni aggressione ed avviarla ai suoi gloriosi destini.

(*Approvazione unanime: vivissimi applausi*).

Presidente — La seduta è prorogata alle ore 3.

(*Sono le ore 4 e 28 pomeridiane*)

(*Alle ore 3 precise rientrano i Deputati*)

Presidente — La seduta è ripresa.

La Presidenza si è recata dal signor Governatore e gli ha comunicato il tenore del Decreto emanato oggi dall'Assemblea. Il Governatore è stato profondamente commosso alle testimonianze di stima e di confidenza che l'Assemblea gli ha date. Egli ci ha commesso di far sentire ad essa la sua profonda riconoscenza, di porgerle i più vivi ringraziamenti, di dichiarare che accetta l'onorevole incarico e che farà quanto è in lui per rispondere degnamente alla fiducia dell'Assemblea (*Applausi*).

Dopo di ciò il Governo stesso deve fare all'Assemblea una comunicazione: ed a tal effetto il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare (*Udite! udite!*)

Ministro di grazia e giustizia — « Il Governatore Generale delle Romagne,

« Atteso i poteri oggi a lui conferiti dall'Assemblea delle Romagne,

« Decreta:

« L'Assemblea delle Romagne è prorogata fino a nuova convocazione.

« Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto ».

L'adunanza è sciolta alle ore 3. 49 fra vi-

vissimi e prolungati applausi e le replicate grida di Viva il Re! Viva l'Assemblea!

111. Promulgazione del Decreto dell'Assemblea Nazionale sulla concessione di poteri straordinari al Governatore Generale.

10 settembre 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE ROMAGNE

È promulgato il seguente Decreto:

L'ASSEMBLEA DELLE ROMAGNE

Considerando che l'abnegazione e il patriottismo onde i Governanti hanno mantenuto l'ordine e la sicurezza in tempi difficili senza valersi di mezzi eccezionali, meritano la pubblica riconoscenza;

Considerando che è necessario stabilire un Potere che governi nel corso delle pratiche indirizzate all'adempimento dei voti dell'Assemblea, e dare ad esso Potere facoltà straordinarie per l'ordine interno e per la difesa del Paese;

Decreta:

1. Quelli i quali dal 12 giugno insino ad ora tennero il governo di questi popoli hanno bene meritato del Paese.

2. È ratificato nel cavaliere Leonetto Cipriani il titolo di Governatore delle Romagne col potere di governare con Ministri responsabili.

3. Sono conferiti al medesimo pieni poteri in quei casi nei quali egli lo giudicherà necessario per l'ordine interno e per la difesa del paese.

4. Gli è commesso di fare ogni opera per l'adempimento delle dichiarazioni e dei voti dell'Assemblea, e a tal fine di procurare la più intima unione colle altre Provincie dell'Italia centrale che fecero atto di annessione al Regno Costituzionale di Sardegna.

5. La facoltà, propria del Seggio presidenziale, di prorogare e di ricon-

vocare l'Assemblea è data anche al Governatore Generale.

Bologna, 10 settembre 1859.

Presidente

Comm. MARCO MINGHETTI

Vice-Presidenti

RODOLFO AUDINOT — GIUSEPPE SCARABELLI

Segretarii

Dott. MASSIMILIANO MARTINELLI

Dott. CARLO GRILLENZONI — Dott. ACHILLE SERPIERI

Dott. ANGELO MARESCOTTI

Questori

Conte TANCREDI MOSTI — Conte GIOACHINO RASPONI

Il Governatore Generale

Cav. LEONETTO CIPRIANI

Il Ministro dell'Interno e di Sicurezza pubblica

ANTONIO MONTANARI

Il Segretario Generale del Governo

F. BORGATTI

112. Proroga dell'Assemblea Nazionale.

10 settembre 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Attesi i poteri oggi a lui conferiti dall'Assemblea delle Romagne,

Decreta:

L'Assemblea delle Romagne è prorogata fino a nuova convocazione.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, questo giorno 10 settembre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia

F. MARTINELLI

115. Ricognizione del Debito Pubblico delle Romagne, e istituzione di una Commissione per la revisione dei titoli relativi.

16 settembre 1859.

Rapporto del Ministro delle Finanze

Eccellenza,

Primo dovere di un Governo che vuole serbare la propria dignità e mantenere inviolabile il proprio credito è di adempiere ai pubblici impegni. Incaricato quindi del Ministero delle Finanze, dovevo attentamente studiare le quistioni del Debito pubblico e cercare il mezzo di conciliare i di-

ritti dei creditori dello Stato colle difficoltà che incontra in sui primi un nuovo Governo.

Fermo in questo proposito, ad onta degli impegni trasmessi dal passato ordine di cose senza i mezzi corrispondenti per soddisfarli e delle urgenti spese rese necessarie dalla suprema difesa della Patria, io non esitai a disporre che intanto le pensioni fossero puntualmente pagate. Ma, oltre il titolo di pensione, vi sono due titoli di Debito pubblico, ai quali il Governo, a mio avviso, debbe provvedere a mano a mano che siansi verificati colle necessarie regolarità. Di questi due titoli l'uno è il Consolidato, i di cui frutti vennero finora pagati nelle nostre Provincie, come risulta dai relativi registri; l'altro è il pagamento di spese, lasciate insolute dal Governo di Roma, per oggetti sempre relativi alle stesse Provincie. Finora alcune difficoltà avevano potuto ritardarne il pagamento, ma ora io non potrei più a lungo indugiare a proporre all'E. V. di accordarmi la facoltà di valermi a tal uopo di una parte già realizzata del nuovo Prestito nazionale, il quale sarà così impiegato a soddisfare il debito trasmessoci dal cessato Governo Pontificio. In pari tempo però che da noi si compie questo atto di lealtà e giustizia, è debito nostro verso i contribuenti di usare una prudente cautela per non rimanere sopraffatti da titolo non competente ed illegittimo. Per evitare questo grave pericolo, io propongo a V. E. di nominare una Commissione la quale abbia ufficio di esaminare con imparzialità ed ocularità i titoli surriferiti e di constatarne l'origine ed il possesso, proponendone poscia i modi ed il tempo dei pagamenti. Non debbe poi in alcun modo V. E. preoccuparsi del peso che ne risentirà il pubblico Erario, perchè questo sarà largamente ricompensato dal credito che acquista sempre un Governo che rispetta gl'invariabili principii della giustizia.

A raggiungere tale scopo, propongo a V. E. il seguente Decreto.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Decreta:

1. È riconosciuto il Debito pubblico relativo alle quattro Provincie delle Romagne.

2. Il Debito pubblico delle Romagne è costituito 1° del Consolidato, i cui frutti vennero finora pagati nelle nostre Provincie, come risulta dai relativi registri; 2° delle pensioni per impieghi sostenuti nelle nostre Provincie; 3° degli arretrati relativi a spese occorse nelle medesime.

3. È istituita una Commissione per la revisione dei titoli, da corredarsi degli opportuni documenti affinché ne sia verificata la legittimità e la competenza.

4. Il Ministro delle Finanze è autorizzato a valersi del prodotto del Prestito nazionale delle Romagne pel pagamento del Debito pubblico trasmesso dal Governo Pontificio alle Provincie delle Romagne.

5. Rimane riservato alle Provincie delle Romagne ogni competente diritto per la definitiva liquidazione.

6. Il pagamento dei frutti del Consolidato sarà annunziato nel Foglio ufficiale coll'indicazione del giorno, della cassa e del numero corrispondente.

7. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 16 settembre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne
LEONETTO CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale
F. BORGATTI

114. *Restrizioni alla esportazione dei vini e cereali.*

18 settembre 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

In vista dei pieni poteri conferitigli dall'Assemblea per l'ordine pubblico e per la difesa del Paese,

Decreta:

1. L'esportazione dei vini e dei cereali è mantenuta soltanto per le frontiere di Modena e di Toscana a norma delle Tariffe vigenti.

2. I Ministri delle Finanze, del Commercio e dell'Interno sono incaricati, ciascuno per la loro parte, dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 18 settembre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

115. *Costituzione della Commissione di revisione dei titoli del Debito pubblico.*

19 settembre 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto del 16 settembre 1859;

Visto l'articolo 5;

Decreta:

Art. 1. Gli illustrissimi signori conte Gaetano Isolani, Luigi Loup, marchese Lodovico Marescotti, avvocato Pompeo Mazzei, dottor Domenico Rossi, avvocato Enrico Sassoli, sono nominati a componenti della Commissione per la revisione dei titoli del Debito pubblico.

Art. 2. La Commissione sarà presieduta dal Ministro delle Finanze o da un suo Delegato.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 19 settembre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne

LEONETTO CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

116. Accettazione e promulgazione della Convenzione telegrafica di Berna, del 1° settembre 1858.

20 settembre 1859.

*Rapporto del Ministro
dei Lavori pubblici e Commercio*

Eccellenza,

I vantaggi arrecati ai Governi ed ai privati dai telegrafi elettrici riuscirono più o meno rilevanti secondo il diverso modo d'impianto e le leggi particolari d'istituzione, nei diversi Stati, le quali non risultarono sempre conformi ai desiderii ed ai bisogni delle popolazioni, come quasi sempre avviene nell'introduzione di nuovi trovati.

Penetrati di questa verità i Governi di Francia, Piemonte, Belgio, Olanda e Svizzera, e riconoscendo la uniformità essere necessaria perchè la corrispondenza telegrafica internazionale riesca veramente vantaggiosa, stabilirono di comune accordo basi generali sulle quali stipularono il 1° settembre 1858 la così detta Convenzione telegrafica di Berna, la quale in modo equo e ragionevole tiene conto delle distanze che i telegrammi percorrono e del numero delle parole che li compongono.

A questa Convenzione avendo aderito parecchi Stati d'Europa, ed ultimamente i Governi di Toscana, Modena e Parma, sembra necessario che vi si uniformi anche il Governo delle Romagne, il quale, oltre al procurare un vantaggio ai privati col diminuire le tasse, arrecherebbe un utile anche allo Stato, perchè l'esperienza ha provato che la moltiplicazione delle corrispondenze cresce in ragione della diminuzione delle tasse.

Per tali ragioni questo Ministero troverebbe opportuno che col 1° ottobre prossimo venisse nello Stato delle Romagne attivata la Convenzione di Berna, leggermente modificata per adattarla alle condizioni particolari del medesimo, e colle disposizioni che appaiono dall'unito Prospetto.

Al qual effetto si fa a proporre

all'E. V. l'approvazione del presente Decreto.

IL GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Dietro rapporto del Ministro dei Lavori pubblici e Commercio,

Decreta:

1. Col 1° ottobre verrà attivata nello Stato delle Romagne la Convenzione telegrafica stipulata in Berna il 1° settembre 1858 fra i Governi di Piemonte, Francia, Belgio, Olanda e Svizzera, ed alla quale hanno già aderito diversi altri Stati d'Europa ed ultimamente quelli di Toscana, Modena e Parma.

2. Le modificazioni alle tasse attualmente in vigore appaiono da un Prospetto da noi approvato e che sarà fatto di pubblica ragione (1).

3. Il Ministro dei pubblici Lavori, Commercio ecc., è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Bologna, questo dì 20 settembre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI

Il Ministro dei Lavori pubblici, Commercio ecc.
IPPOLITO GAMBA

Il Segretario Generale
F. BORGATTI

117. Unione del Contingente delle Romagne all'Esercito della Lega.

21 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLE ROMAGNE

Visto l'articolo 3 della Convenzione stipulata in Modena fra i Governi Toscano e Modenese;

Visto l'Atto d'accessione stipulato dall'Incaricato del Governo delle Romagne;

Visto l'Atto di accessione sottoscritto dall'Incaricato Parmense;

Vista la nomina del Comandante Supremo dell'Armata della Lega nella persona del Generale d'armata Comandatore Manfredo Fanti;

Decreta:

Il contingente dovuto dal Governo

(1) Questo Prospetto non fu però mai pubblicato né fu possibile di rinvenirne traccia.

delle Romagne all'esercito della Lega è posto sotto gli ordini immediati del Comandante Supremo di essa, e così la Reggenza del Ministero della Guerra, colle norme e colle altre attribuzioni conferitegli dal Regolamento approvato in questo medesimo giorno.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 21 settembre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro della Guerra

PINELLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

118. *Costituzione della Commissione centrale di ammortizzazione del Prestito nazionale.*

24 settembre 1859.

Rapporto del Ministro delle Finanze

Eccellenza,

Nella rata della dativa testè scaduta e fra i sopraccarichi dei Comuni egualmente esatti in cotesto mese si comprendono le prime quote del fondo annuale di scudi 240,000 assegnato al servizio degl'interessi ed alla graduale estinzione dei boni fruttiferi del Prestito nazionale di sei milioni di lire, creato con Decreto 25 luglio decorso.

A garanzia dei sottoscrittori al Prestito stesso e per dare effetto alle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 del Decreto surriferito, è venuto il momento di procedere alla nomina tanto dei Commissarii incaricati di sorvegliare la concentrazione di queste e delle successive quote per ognuna delle quattro Provincie nella Cassa speciale di ammortizzazione quanto dell'intera Commissione, che avrà la sua residenza in Bologna, e che deve assumere la direzione regolare e complessiva della emissione, delle estrazioni semestrali e del ritiro dei boni, facendo in pari tempo da sè esclusivamente dipendere tutte le somme alloggiate al pagamento dei loro frutti ed al loro progressivo rimborso.

Le norme a seguirsi per tali nomine nella scelta delle persone si trovano pur esse delineate dai termini del citato Decreto; e dove l'Eccellenza Vostra divida col sottoscritto il concetto dell'opportunità stringente d'istituire i Commissarii e la Commissione centrale di ammortamento, è pregata munire della sua approvazione la proposta del seguente Decreto.

Ho l'onore di offerirmele con alto ossequio,

Bologna, 24 settembre 1859.

Di V. E.

Devotiss. Servitore

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Vista l'opportunità di non ritardare la nomina della Commissione centrale di ammortizzazione al Prestito nazionale di sei milioni di lire, della qual Commissione formano parte per legge i Commissarii speciali da aggiungersi alle Amministrazioni provinciali, conforme al disposto dagli articoli 12 e 13 del Decreto 25 luglio 1859;

Visto il rapporto esibito dal Ministro delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. A sorvegliare la retta esigenza e concentrazione delle quote che si raccolgono in ogni Provincia onde costituire il fondo assegnato al pagamento degli interessi ed all'estinzione del Prestito nazionale, sono nominati Commissarii,

Per la Provincia di Bologna

I signori conte Carlo Marsili e avvocato Paolo Silvani;

Per la Provincia di Ferrara

I signori marchese Giambattista Costabili e Pacifico Cavalieri;

Per la Provincia di Ravenna

I signori marchese Vincenzo Cavalli e Coriolano Gabici;

Per la Provincia di Forlì

I signori conte Giovanni Guerrini e Achille Colombari.

Art. 2. La Commissione centrale di ammortizzazione è composta:

degli otto Commissarii per le Provincie,

e dei signori conte Giovanni Massei e Giuseppe Buggio.

Art. 3. Al Ministro delle Finanze appartiene di diritto la presidenza della Commissione centrale di ammortizzazione. Questa però elegge fra i suoi membri un Vicepresidente, che in assenza del Ministro ne determina le adunanze e ne dirige i lavori. Come operazione preliminare alle funzioni tutte cui è chiamata, essa compilerà un Regolamento interno da sottoporre all'approvazione ministeriale.

Il Ministro delle Finanze curerà la riunione sollecita della Commissione.

Bologna, 24 settembre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

119. Dichiarazione del Decreto 18 settembre 1859 sulla esportazione dei vini e cereali.

26 settembre 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Usando le facoltà discrezionali conferite al Potere esecutivo dall'Assemblea per tutti i casi di utilità pubblica riconosciuta,

Decreta:

Art. 1. La limitazione stabilita col precedente Decreto 18 settembre 1859 rispetto all'esportazione dei cereali non si applica al riso pilato, ai fagioli ed alla fava.

Questi generi continueranno ad estrarsi da ogni confine sotto le norme e col pagamento delle tasse in vigore.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze

recherà ad effetto immediato la presente Disposizione.

Bologna, 26 settembre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

120. Stabilimento di una tassa fissa per talune iscrizioni e trascrizioni ipotecarie.

27 settembre 1859.

Rapporto del Ministro delle Finanze

Eccellenza,

Nella trascrizione delle vendite d'immobili che si registrano, com'è di legge, nei rispettivi Uffici delle ipoteche, e nella iscrizione ai medesimi Uffici dei titoli di credito ipotecarii propriamente detti, le nuove disposizioni riguardo ai diritti da percepirsi, promulgate e messe in vigore nelle Romagne col Decreto del 27 agosto passato, hanno raggiunto lo scopo sempre desiderabile e vantaggioso di sostituire il principio di una tassa unica proporzionale alle molteplici che prima si cumulavano in un medesimo atto, con molestia ed aggravio dei contribuenti sia per ragione della tassa governativa che pel dispendio della carta di bollo e per gli emolumenti variabili della copia, insieme a quelli speciali dovuti secondo il cessato sistema ai Conservatori.

Aboliti quindi nei casi ordinarii di trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie, mercè il Decreto surriferito, i diritti di bollo e gli emolumenti, richiede ora giustizia che le disposizioni medesime vengano rese complete, uniformandovi, come sia dato il più saviamente, alcune categorie d'iscrizioni e di trascrizioni le quali, o per favore antico e ponderato di legge o per ragionevole privilegio di utilità pubblica, andavano esenti o pressoché esenti da tassa alcuna governativa, e soggette pur solo agl'indicati diritti di bollo ed emolumenti, di rado inferiori allo scudo nel loro complesso.

Lo stabilire anche per simili atti da annotarsi agli Uffici delle ipoteche l'applicazione della tassa unica proporzionale, introdotta rispetto ai comuni e più consueti, equivarrebbe all'andar contro e distruggere, senza motivo, l'indole privilegiata di che fondatamente essi godono. Per converso non si potrebbero mantenere sottoposti agli antichi diritti di bollo e di emolumento se non col violare la massima razionale della nuova Legge e coll'arrecare nella pratica degli Uffici una confusione vessatoria e di aggravio per questi titoli. Il più logico modo di provvedervi, e che in pari tempo salva l'Erario da un'indebita perdita, si è di determinare per le categorie privilegiate d'inscrizioni e di trascrizioni un'unica tassa fissa di percezione, commisurata in media nel suo valore ai diritti varii che si pagavano, e che in sè, ov'è bisogno, comprenda la modica tassa governativa la quale percuoteva dapprima alcune di queste categorie.

Le osservazioni qui sviluppate spiegano ancora perchè abbia dovuto ammettersi qualche variazione di tassa da categoria a categoria nella proposta di Decreto che fa seguito a questo Rapporto. La categoria più elevata ha per motivo la lunghezza abituale degli atti da registrarsi, con che negli Uffici si aumenta il dispendio della carta di bollo. Siccome poi rendesi necessario di far cessare quell'incertezza che oggidì si verifica nelle regole da applicarsi a questi atti d'inscrizione e di trascrizione, il sottoscritto stima suo obbligo d'insistere appresso V. E. sull'opportunità di pubblicare tosto, approvandolo, l'annesso relativo Decreto.

E con alto ossequio si offre

Dell'E. V.

Bologna, 27 settembre 1859.

Devotiss. Servitore

Il Ministro delle Finanze

PEPOLI

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Considerando che nel Decreto del 27 agosto 1859 sul nuovo sistema di tassazione delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie non è sufficientemente disposto ad alcune categorie speciali di trascrizioni e iscrizioni le quali, o per favore ponderato di legge o per ragionevole privilegio di utilità pubblica, andavano dapprima esenti o pressochè esenti da tassa governativa ed assoggettate pur solo agli aboliti diritti di bollo ed emolumenti;

Considerando che la misura più equa per conservare a queste iscrizioni e trascrizioni determinate il favore d'esenzione onde godono, senza violare la massima della nuova Legge rispetto all'abolizione dei diritti di bollo ed emolumenti, sia quella di stabilire rispetto ad esse *un'unica tassa fissa*, commisurata in media nel suo valore ai diritti che esse pagavano, e che in sè comprenda, ove rendasi necessario, la modica tassa governativa la quale percuoteva dapprima alcune di queste categorie;

Veduta in proposito la relazione del Ministro delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Presso gli Uffici delle ipoteche nelle Romagne saranno quindi innanzi praticate col pagamento della sola *tassa fissa di uno scudo*

I. le iscrizioni di somme indeterminate, assunte in forza del § 117 del Regolamento legislativo e giudiziario, e che erano finora soggette, oltre ai diritti di bollo ed emolumenti, alla tassa governativa di baiocchi 40;

II. le iscrizioni dipendenti dai contratti di società dei costruttori di strade ferrate, non che dei relativi appalti e sub-appalti;

III. le iscrizioni d'ufficio contemporanee alle trascrizioni per le vendite d'immobili, siano esse iscrizioni in pro del venditore o del sovventore, conforme all'articolo 188 del Regolamento ipotecario.

Art. 2. Presso i medesimi Uffici delle ipoteche si praticeranno quindi innanzi col pagamento della sola tassa fissa

I. di baiocchi ottanta, le trascrizioni delle sentenze che ordinano la vendita dei beni immobili, dapprima soggette, oltre i ripetuti diritti di bollo ed emolumenti, alla tassa governativa fissa di baiocchi dieci;

II. di scudi uno e baiocchi 40, le trascrizioni di tutte le vendite coat-tive od espropriazioni di terreni per lavori di utilità pubblica, comprese nominatamente quelle motivate da costruzione di strade ferrate.

Art. 3. Nelle trascrizioni delle vendite e nelle iscrizioni dello stesso credito in diversi Uffici, se v'abbia luogo, la tassa proporzionale si pagherà per intero nel primo Ufficio, ed in luogo dei diritti di bollo ed emolumenti aboliti, si pagherà per ciascuno degli altri Uffici la tassa fissa di uno scudo.

Il Ministro delle Finanze darà esecuzione immediata a questo Decreto.

Bologna, 27 settembre 1839.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

121. *Riordinamento delle Facoltà universitarie di Bologna.*

122. *Nuova tabella degli stipendi dei Professori insegnanti e Dottori collegiati dell'Università di Bologna.*

30 settembre 1839.

Rapporto del Ministro di Pubblica Istruzione

Eccellenza,

Il bisogno di veder migliorate le condizioni della Università di Bologna, sicchè la medesima sia posta in grado di poter sostenere la sua antica gloriosa tradizione, è da lungo tempo universalmente sentito. Gli stessi Professori insegnanti e i Collegi delle Facoltà riconobbero solennemente la ne-

cessità di una riforma, e ne presentarono ragionate Memorie al cessato Governo, il quale non le curò d'alcuna guisa e lasciò le cose nel pristino difettivo stato. I principii che professa l'attuale Governo, la base sulla quale è costituito, lo scopo a cui tende, gl'impongono stretto debito di provvedere seriamente alla negletta istruzione, al completo e ordinato insegnamento delle scienze, al lustro di un Istituto che nella diffusione della civiltà ebbe un dì parte sì grande.

Percorrendo i varii rami in cui si partiva in questa Università lo studio delle scienze, è facile vedere come, o per mancanza di cattedre o per poca logica sistemazione, i corsi delle Facoltà riescissero monchi e difettosi, e i giovani studenti non ricevessero quella estesa e ordinata istruzione alla quale han diritto.

Per accennare taluno dei più rilevanti difetti, la mancanza dell'alto insegnamento di *Filosofia* si fa sentire in modo speciale nel corso di quelle scienze che tanto strettamente vi si collegano, come la Teologia, la Filologia, la Giurisprudenza. Il non aversi un insegnamento di *Diplomatica e Paleografia* rende inutile materia tutto il tesoro di antichi codici che si possiede. La *Storia del Diritto*, intorno a cui i moderni hanno fatto lavori profondi, e che è tanto necessaria così per darci una intelligenza completa delle sorgenti del diritto attualmente in vigore come per farci conoscere istituzioni giuridiche degne di essere imitate, non può senza grave scapito nel corso di Giurisprudenza esser negletta. Un medesimo vuol dirsi della *Filosofia del Diritto*, che è come l'anima che informa e dà vita a tutta questa parte di scienza. La teoria delle leggi generali della produzione e distribuzione delle ricchezze nelle relazioni economiche degli individui e dei popoli tra loro è in questi ultimi tempi divenuta l'oggetto di un altro ramo importantissimo della scienza giuridica, l'*Economia Pubblica*, ramo che, anche astrazione fatta dal suo interesse pra-

tico, è estremamente attraente dal lato scientifico e razionale: un piano di studi di Giurisprudenza ne richiede indubbiamente l'esposizione. E così non possono formarsi veri giureconsulti se, oltre lo studio del Diritto romano o di Pandette, non si somministra ai giovani l'insegnamento del *Codice civile Patrio* e quello del *Diritto della Procedura*, senza di cui la legge civile non è che lettera morta. Nè è meno necessaria la istituzione di una cattedra di *Diritto commerciale*: se in fatti la progrediente industria, se gli svariati rapporti a cui ha dato vita il commercio, hanno reclamato un Codice speciale e Tribunali distinti, è ben manifesto che a completare lo studio della Giurisprudenza, a introdurre la debita armonia fra la teoria e la pratica, si richiede che il giovane giurista non manchi della istruzione relativa a questo ramo. E che poi dovrà dirsi della mancanza d'insegnamento del *Diritto pubblico e costituzionale*? Non sarebbe per verità giustificabile d'alcuna maniera che il nuovo Governo non provvedesse a tale insegnamento. D'altra parte all'insegnamento del Diritto canonico e di Pandette si può nell'attuale ordine di cose far subire una riduzione, restringendo a due sole, una per ciascun di essi rami, le quattro cattedre che per l'addietro vi erano destinate. Finalmente nelle Facoltà di Matematica e di Medicina e Chirurgia, oltre al bisogno di una nuova distribuzione dei corsi, parecchi sostanziali difetti eran notevoli: come, per la prima, la mancanza dell'insegnamento d'*Architettura* e di *Agronomia pratica*, e per la seconda la non separazione della cattedra di *Ostetricia* da quella di *Chirurgia teoretica* e la mancanza di una cattedra di *Anatomia patologica*.

Nei Decreti che ho l'onore di presentare a Vostra Eccellenza non solo vengono tolti questi difetti, ma ai rispettivi corsi delle varie Facoltà viene dato quell'ordine di distribuzione che può servire a condurre gradatamente i giovani all'acquisto della scienza.

Era anche sentito il bisogno di meglio provvedere alla costituzione così del Corpo dei professori cattedratici come dei Collegi delle Facoltà. Nè poteva disconoscersi la necessità, imposta da ragioni di giustizia e di pubblico decoro, di elevare a conveniente cifra l'emolumento dei professori cattedratici e di equamente retribuire i dottori di Collegio, fissando per ciascun d'essi un annuo assegno in luogo della parziale percezione delle tasse che prima lor compete. A questo ancora provvegono i seguenti Decreti.

Non mi sfugge che al completo riordinamento degli Studi universitarii si richiederebbe la istituzione di altre cattedre ancora: e che tutta intera l'Amministrazione della istruzione pubblica, cominciando dalla elementare e passando alla ginnasiale o secondaria, ha grave bisogno di essere radicalmente riformata onde possa e rispondere alle esigenze della civiltà e rendere i giovani atti ad intraprendere i corsi universitarii. Mentre però si stanno istituendo gli studi opportuni, diretti specialmente allo scopo di atteggiarci anche in questo ramo importantissimo della pubblica amministrazione alle istituzioni Piemontesi, come ne abbiám debito pel solenne Voto dell'Assemblea nazionale, favorevolmente accolto da Sua Maestà, ho creduto indispensabile di presentare alla approvazione dell'E. V. i seguenti Decreti, a fine che l'Università di Bologna non vada ad aprirsi senza quelle riforme almeno che richiedevano un provvedimento d'urgenza.

Il Ministro
C. ALBICINI

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 6 luglio 1859, con cui gli Stabilimenti governativi di pubblica istruzione furono assoggettati alla immediata dipendenza del Governo;

Visto il Rapporto del Ministro di pubblica Istruzione,

Decreta :

Art. 1. Lo studio delle scienze nella Università di Bologna è diviso nelle cinque Facoltà di

1. Teologia,
2. Filosofia e Filologia,
3. Giurisprudenza,
4. Matematica,
5. Medicina e Chirurgia.

Art. 2. Ognuna di queste Facoltà si compone del Corpo dei professori insegnanti e di un Collegio di dottori esaminatori, abilitato a conferire i gradi accademici e la laurea dottorale colle norme che verranno stabilite in apposito Regolamento.

Art. 3. Il Governatore generale nomina i professori sulla proposta del Ministro di pubblica Istruzione.

Art. 4. Il Collegio di ogni Facoltà si compone di dodici membri, ad eccezione del Collegio medico chirurgico, che si compone di diciotto.

Art. 5. Gli attuali dottori di Collegio sono confermati.

Alla mancanza di un posto, apparterrà questo di diritto al professore titolare effettivo della relativa Facoltà, più anziano di nomina. Se vi siano più professori di nomina contemporanea, apparterrà a quello di essi che è più anziano di età.

Qualora tutti i professori della relativa Facoltà siano dottori collegiati, il Collegio in caso di vacanza presenterà al Ministero di pubblica Istruzione una terna per la nomina del nuovo dottore collegiato da farsi dal Governatore generale.

Art. 6. In ogni Collegio vi è un Presidente perpetuo ed un Segretario per tre anni. Gli attuali Presidenti e Segretarii sono confermati. In caso di vacanza, il Collegio propone il successore all'approvazione del Ministro.

Art. 7. Ogni Collegio elegge in ciascun anno fra i suoi membri quello che deve formar parte del Consiglio addetto alla reggenza della Università.

Art. 8. Le cattedre della Facoltà di Teologia sono le seguenti:

1. Sacra Scrittura,
2. Teologia dogmatica (1*),

3. Teologia dogmatica (2*),
4. Teologia morale,
5. Storia ecclesiastica,
6. Eloquenza sacra.

Art. 9. Le cattedre della Facoltà di Filosofia e Filologia sono le seguenti:

1. Filosofia,
2. Filosofia della Storia,
3. Letteratura italiana e latina,
4. Letteratura greca,
5. Archeologia e Numismatica,
6. Diplomatica e Paleografia.

Art. 10. Le cattedre della Facoltà di Giurisprudenza sono le seguenti:

1. Storia e Filosofia del diritto,
2. Istituzioni di Diritto civile,
3. Pandette,
4. Codice civile Patrio,
5. Diritto della procedura,
6. Diritto commerciale,
7. Diritto penale,
8. Diritto canonico,
9. Diritto pubblico e costituzionale,
10. Economia pubblica.

Art. 11. Le cattedre della Facoltà di Matematica sono le seguenti:

1. Storia naturale,
2. Fisica sperimentale,
3. Introduzione al calcolo,
4. Calcolo sublime,
5. Meccanica e Idraulica,
6. Ottica e Astronomia,
7. Agronomia teorico-pratica.

Art. 12. Le cattedre della Facoltà di Medicina e Chirurgia sono le seguenti:

1. Botanica,
2. Chimica,
3. Anatomia umana,
4. Fisiologia,
5. Patologia,
6. Anatomia patologica,
7. Materia medica e Terapia generale,
8. Farmacologia e Tossicologia,
9. Medicina teoretica,
10. Chirurgia teoretica,
11. Medicina legale, Polizia medica e Igiene pubblica,
12. Anatomia comparata e Veterinaria,
13. Clinica medica,
14. Clinica chirurgica,

15. Ostetricia.

Art. 13. La tassa annua da pagarsi dagli studenti pei corsi delle Facoltà universitarie è fissata in lire italiane 100.

Art. 14. I giovani non potranno passare dagli studi di un anno a quelli del successivo senza avere subito con approvazione l'esame di passaggio o di grado sulle materie studiate nell'anno precedente.

Art. 15. Il corso di studi per conseguire la laurea dottorale nella Facoltà teologica sarà di quattro anni, e l'ordine di essi studi sarà il seguente:

NEL PRIMO ANNO

1. Filosofia,
2. Sacra Scrittura,
3. Teologia dogmatica (1^a);
(Esame di Passaggio)

NEL SECONDO ANNO

1. Filosofia della storia,
2. Sacra Scrittura,
3. Teologia dogmatica;
(Esame di Bacellierato)

NEL TERZO ANNO

1. Teologia dogmatica (2^a),
2. Storia ecclesiastica,
3. Teologia morale;
(Esame di Licenza)

NEL QUARTO ANNO

1. Teologia dogmatica (2^a),
2. Storia ecclesiastica,
3. Teologia morale,
4. Eloquenza sacra.
(Esame di Laurea)

Art. 16. Il corso di studi per conseguire la laurea dottorale nella Facoltà filosofico-filologica sarà di quattro anni, e l'ordine di essi studi sarà il seguente:

NEL PRIMO ANNO

1. Filosofia,
2. Letteratura italiana e latina,
3. Letteratura greca;
(Esame di Passaggio)

NEL SECONDO ANNO

1. Filosofia,

2. Letteratura italiana e latina,
3. Letteratura greca;

(Esame di Bacellierato)

NEL TERZO ANNO

1. Filosofia della Storia,
2. Archeologia e Numismatica,
3. Diplomatica e Paleografia;
(Esame di Licenza)

NEL QUARTO ANNO

1. Filosofia della storia,
2. Archeologia e Numismatica,
3. Diplomatica e Paleografia.
(Esame di Laurea filosofico-filologica)

Art. 17. Il corso di studi per conseguire la laurea dottorale nella Facoltà di giurisprudenza sarà di quattro anni, e l'ordine di essi studi sarà il seguente:

NEL PRIMO ANNO

1. Filosofia,
2. Istituzioni di Diritto civile,
3. Diritto canonico,
4. Storia e Filosofia del Diritto;
(Esame di Passaggio)

NEL SECONDO ANNO

1. Storia e Filosofia del Diritto,
2. Pandette,
3. Codice civile Patrio,
4. Diritto penale;
(Esame di Bacellierato)

NEL TERZO ANNO

1. Pandette,
2. Codice civile Patrio,
3. Diritto penale,
4. Diritto commerciale;
(Esame di Licenza)

NEL QUARTO ANNO

1. Diritto pubblico e costituzionale,
2. Codice civile Patrio,
3. Diritto della Procedura,
4. Economia pubblica,
5. Medicina legale, Polizia medica ed Igiene pubblica.
(Esame di Laurea)

Art. 18. Il corso degli studi per conseguire la licenza e la libera pratica notarile sarà di tre anni, e l'ordine di essi studi sarà il seguente:

NEL PRIMO ANNO

1. Istituzioni di Diritto civile,
 2. Diritto canonico;
- (Esame di Bacellierato)*

NEL SECONDO ANNO

1. Codice civile Patrio,
 2. Diritto commerciale,
 3. Pratica notarile presso un Notaio approvato;
- (Esame di Licenza)*

NEL TERZO ANNO

1. Codice civile Patrio,
 2. Pratica notarile presso un Notaio approvato.
- (Libera Pratica)*

Art. 19. Il corso di studi per conseguire la laurea dottorale e libera pratica nella Facoltà matematica sarà di cinque anni, e l'ordine di essi studi sarà il seguente:

NEL PRIMO ANNO

1. Storia naturale,
 2. Fisica sperimentale,
 3. Architettura civile nell'Accademia delle Belle Arti,
 4. Introduzione al calcolo;
- (Esame di Passaggio)*

NEL SECONDO ANNO

1. Meccanica e Idraulica,
 2. Ottica e Astronomia,
 3. Calcolo sublime,
 4. Agronomia teorico-pratica;
- (Esame di Bacellierato)*

NEL TERZO ANNO

1. Meccanica e Idraulica,
 2. Ottica e Astronomia,
 3. Istituzioni civili,
 4. Agronomia teorico-pratica;
- (Esame di Licenza)*

NEL QUARTO ANNO

1. Pratica nello studio di un Ingegnere approvato,
 2. Economia pubblica,
 3. Agronomia teorico-pratica;
- (Esame di Laurea)*

NEL QUINTO ANNO

1. Pratica nello studio di un Ingegnere approvato,

2. Pratica nello studio di un Architetto o di un Idraulico approvato,
 3. Agronomia teorico-pratica.
- (Esame di libera Pratica)*

Art. 20. Il diploma di libera pratica notarile e quello di libera pratica d'Ingegnere Architetto non danno diritto all'esercizio effettivo della professione se non quando si siano adempite le ulteriori condizioni richieste dalla competente Autorità governativa.

Art. 21. Il corso completo di studi per conseguire la laurea dottorale e la libera pratica nella Facoltà medico-chirurgica sarà di sei anni, e l'ordine di essi studi sarà il seguente:

NEL PRIMO ANNO

1. Storia naturale,
 2. Botanica,
 3. Fisica sperimentale,
 4. Chimica,
 5. Anatomia umana;
- (Esame di Passaggio)*

NEL SECONDO ANNO

1. Anatomia umana,
 2. Chimica,
 3. Anatomia comparata,
 4. Fisiologia,
 5. Materia medica e Terapia;
- (Esame di Bacellierato)*

NEL TERZO ANNO

1. Materia medica e Terapia,
 2. Patologia,
 3. Medicina teoretica,
 4. Medicina legale, Polizia medica ed Igiene pubblica,
 5. Farmacologia e Tossicologia;
- (Esame di Licenza)*

NEL QUARTO ANNO

1. Medicina teoretica,
 2. Medicina legale, Polizia medica ed Igiene pubblica,
 3. Anatomia patologica,
 4. Chirurgia teoretica,
 5. Clinica medica;
- (Esame di Laurea)*

NEL QUINTO ANNO

1. Clinica medica,
 2. Clinica chirurgica;
- (Esame di Profilo)*

NEL SESTO ANNO

1. Clinica medica,
2. Ostetricia.

(*Libera Pratica medica*)

Art. 22. I laureati nella Facoltà medico-chirurgica potranno ottenere la laurea e la libera pratica chirurgica aggiungendo, dopo conseguita la libera pratica medica, i seguenti studi:

ANNO UNICO

1. Chirurgia teoretica,
2. Clinica chirurgica,
3. Ostetricia.

(*Laurea e Libera Pratica chirurgica*)

Art. 23. Il corso completo degli studi per conseguire la laurea dottorale e la libera pratica nella Facoltà chirurgico-medica sarà di sei anni, e l'ordine di essi studi sarà il seguente:

NEL PRIMO ANNO

1. Storia naturale,
2. Botanica,
3. Fisica sperimentale,
4. Chimica,
5. Anatomia umana;

(*Esame di Passaggio*)

NEL SECONDO ANNO

1. Anatomia umana,
2. Chimica,
3. Anatomia comparata,
4. Fisiologia,
5. Materia medica e Terapia;

(*Esame di Bacellierato*)

NEL TERZO ANNO

1. Materia medica e Terapia;
2. Patologia,
3. Chirurgia teoretica,
4. Medicina legale, Polizia medica ed Igiene pubblica,
5. Farmacologia e Tossicologia;

(*Esame di Licenza*)

NEL QUARTO ANNO

1. Chirurgia teoretica,
2. Medicina legale, Polizia medica ed Igiene pubblica,
3. Medicina teoretica,
4. Anatomia patologica,
5. Clinica chirurgica;

(*Esame di Laurea*)

NEL QUINTO ANNO

1. Clinica chirurgica,
2. Ostetricia;

(*Esame di Profitto*)

NEL SESTO ANNO

1. Clinica chirurgica,
2. Clinica medica,
3. Ostetricia.

(*Esame di libera Pratica chirurgica*)

Art. 24. I laureati nella Facoltà chirurgico-medica potranno conseguire la laurea e libera pratica medica aggiungendo, dopo ottenuta la libera pratica chirurgica, i seguenti studi:

ANNO UNICO

1. Medicina teoretica,
2. Clinica medica.

(*Laurea e libera Pratica medica*)

Art. 25. Il corso di studi per conseguire la licenza e libera pratica farmaceutica sarà di anni quattro, e l'ordine di essi sarà il seguente:

NEL PRIMO ANNO

1. Storia naturale,
2. Fisica sperimentale,
3. Botanica,
4. Chimica;

(*Esame di Passaggio*)

NEL SECONDO ANNO

1. Chimica,
2. Farmacologia e Tossicologia,
3. Materia medica e Terapia,
4. Botanica;

(*Esame di Bacellierato*)

NEL TERZO ANNO

1. Materia medica e Terapia,
2. Farmacologia e Tossicologia,
3. Pratica presso Farmacisti designati;

(*Esame di Licenza*)

NEL QUARTO ANNO

1. Pratica presso Farmacisti designati.

(*Libero Esercizio farmaceutico*)

Art. 26. Il corso di studi per conseguire la licenza e libera pratica veterinaria sarà di quattro anni, e l'ordine di essi sarà il seguente:

NEL PRIMO ANNO

1. Storia naturale,
2. Botanica,
3. Chimica,
4. Anatomia comparata e Veterinaria;

(Esame di Passaggio)

NEL SECONDO ANNO

1. Anatomia comparata e Veterinaria,
2. Fisiologia,
3. Materia medica,
4. Farmacologia;

(Esame di Baccellierato)

NEL TERZO ANNO

1. Patologia,
2. Medicina teoretica,
3. Anatomia umana,
4. Pratica veterinaria nell'Università;

(Esame di Licenza)

NEL QUARTO ANNO

1. Pratica veterinaria nell'Università,
2. Anatomia patologica.

(Libera Pratica veterinaria)

Art. 27. Il Ministro di pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 30 settembre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro

C. ALBICINI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Sulla proposta del Ministro di pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. L'emolumento dei professori dell'Università di Bologna è portato ad annue lire italiane 3,600.

Art. 2. L'emolumento dei professori

clinici nella detta Università è portato ad annue lire italiane 4,000.

Art. 5. A ciascun dottore di Collegio della Università suddetta è assegnato un annuo emolumento di lire italiane 1,000, abolita la parziale percezione delle annue tasse versate dagli studenti, che prima gli competeva.

Art. 4. I Ministri di pubblica Istruzione e Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Bologna dalla Residenza governativa, 30 settembre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro di Pubblica Istruzione

C. ALBICINI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

123. Proclama del Ministro dell'Interno sull'accettazione per parte di Vittorio Emanuele II del voto di annessione al Regno Sardo.

1° ottobre 1859.

POPOLI DELLE ROMAGNE

L'Assemblea dei vostri legittimi Rappresentanti, come quella di Toscana, di Modena e di Parma, deliberava l'annessione al Regno costituzionale di Sardegna sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II. Questi voti solenni sono stati ascoltati. La Maestà del Re accolse il libero atto del popolo Toscano, Modenese, Parmense e Romagnolo, e dichiarò che farebbe valere i diritti che questi Popoli gli hanno dato.

Alla risposta del Re, Toscana, Modena e Parma esultarono di viva gioia e celebrarono l'avvenimento con feste religiose e civili. Noi pure, interpretando il voto generale delle Popolazioni, lo solennizzeremo domani, 2 ottobre, nelle Città dello Stato con un *Te Deum* in rendimento di grazie, ed innalzeremo il glorioso stemma della Casa di Savoia sopra i Palazzi governativi ed i pubblici Uffici.

Questo stemma, che è simbolo di

libertà e di nazionale indipendenza, e che desta in tutti questi popoli sì grande allegrezza, dimostra i doveri che c'incombono come cittadini e come Italiani.

Come cittadini, manteniamo, concordemente, inalterato l'ordine pubblico. Come Italiani, perseveriamo nell'armarci per essere pronti in ogni evento, e fidiamo sempre in Re Vittorio Emanuele.

Bologna, 1° ottobre 1859.

Il Ministro dell'Interno

A. MONTANARI

124. *Nuova intestazione degli atti pubblici — Inaugurazione dello stemma di Casa Savoia — Nuova forma di giuramento dei pubblici ufficiali.*

1° ottobre 1859.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Decreta:

Art. 1. Le sentenze e i decreti dei Magistrati dell'ordine giudiziario, e così gli atti pubblici di qualunque Autorità come quelli rogati dai Notari, dovranno portare l'intestazione — *Regnando S. M. Vittorio Emanuele II Re di Sardegna, ecc. ecc. ecc.*

Art. 2. Nelle bandiere dell'Esercito e della Marina militare e mercantile dovrà porsi lo stemma della Casa di Savoia.

Art. 3. Lo stemma medesimo dovrà alzarsi sopra i Palazzi e gli Uffici pubblici.

Art. 4. Quelli che per legge debbono prestare il giuramento lo presteranno colla seguente formola: *Io N. N. giuro di essere fedele a S. M. il Re Vittorio Emanuele II ed ai suoi Reali Successori, di osservare lo Statuto e le Leggi dello Stato, e di esercitare le mie funzioni di col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.*

Art. 5. Ognuno dei Ministri, nella parte che rispettivamente lo riguarda,

curerà la immediata esecuzione di questo Decreto.

Dato in Bologna, oggi 1° ottobre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro dell'Interno

A. MONTANARI

Il Ministro delle Finanze e degli Affari Esteri

G. N. PEPOLI

Il Ministro di Grazia e Giustizia

F. MARTINELLI

Il Ministro della pubblica Istruzione e Beneficenza

C. ALBICINI

Il Ministro del Commercio e Lavori pubblici

I. GAMBA

Il Ministro della Guerra

F. PINELLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

125. *Ricognizione di diritti e parità di trattamento fra' cittadini delle Provincie Unite e dell'Italia Centrale.*

1° ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Affinchè i paesi d'Italia sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele profittino senza ritardo dei vantaggi della unione nazionale,

Decreta:

Art. 1. A partire dal giorno 3 del corrente ottobre, le sentenze proferite dai Tribunali Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi e Toscani avranno esecuzione nelle Provincie delle Romagne come se fossero pronunciate dai Tribunali rispettivi nelle Provincie medesime.

Art. 2. La stessa esecuzione, a partire dal giorno suddetto, riceveranno gli istrumenti pubblici celebrati nei Paesi Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi e Toscani.

Art. 3. Le notificazioni degli atti giudiziari e dei protesti cambiarii fatti in detti Paesi si eseguiranno nelle Provincie delle Romagne col mezzo delle sussidiarie da Tribunale a Tribunale.

Art. 4. È abolita l'estradiizione. Gli accusati dalle Autorità giudiziarie dei

predetti Paesi, se vengono arrestati nelle Provincie delle Romagne, saranno inviati al Tribunale istruttore sulla semplice sua richiesta al Tribunale dell'arresto.

Art. 5. Le lauree e matricole e i gradi universitari ottenuti nelle Università Sarde, Lombarde, Parmensi, Modenesi e Toscane saranno considerate come ottenute nelle Università delle Romagne.

Art. 6. I Ministri di Grazia e Giustizia e della Istruzione pubblica provvederanno, per quanto spetta a ciascuno, alla esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Bologna, oggi 1° ottobre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro della pubblica Istruzione

CESARE ALBICINI

Il Ministro di Grazia e Giustizia

F. MARTINELLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

126. *Adozione della moneta decimale; ragguglio della medesima, di conio Sardo e Francese, colla moneta del cessato Governo.*

4° ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto della Giunta centrale provvisoria di Governo in data 28 giugno 1859;

Considerando che, ad introdurre l'uniformità richiesta d'istituzioni e di leggi col Regno Sardo, rendesi necessaria l'applicazione sollecita del sistema di monetazione a lire italiane o franchi, sistema altresì il più coerente alla scienza economica ed al benessere dell'industria;

Decreta:

Art. 1. A contare dal 1° novem-

bre 1859, la moneta d'argento in lire italiane, pari ai franchi, sarà la moneta legale delle Romagne.

Art. 2. La Zecca di Bologna, cessando di coniare qualsiasi specie di moneta del precedente Governo, comincerà immediatamente a battere la nuova moneta.

Art. 5. La moneta d'argento coniata dalla Zecca di Bologna sarà perfettamente eguale per titolo, peso e dimensione, a quella coniata dalla Zecca di Torino, ed eguale sarà la tolleranza sì per il peso che per il titolo.

Art. 4. Il valore dei vari pezzi d'argento sarà di lire italiane cinque (5), lire due (2), lire una (1), centesimi cinquanta (50), centesimi venticinque (25).

Art. 5. Tutte le monete d'argento in lire italiane avranno da un lato l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele II colla leggenda intorno — *Vittorio Emanuele II* — Nell'altro lato avranno lo stemma di Casa Savoia e l'indicazione dell'anno e del rispettivo valore.

Art. 6. Saranno del pari conformi a quelle coniate dalla Zecca di Torino anche le monete di rame che verranno coniate dalla Zecca di Bologna.

Art. 7. Tutte le monete d'argento in franchi o lire italiane, benchè non coniate dalla Zecca di Bologna, avranno corso legale nelle Romagne, come se vi fossero state coniate.

Art. 8. Avranno parimenti corso legale le monete di rame in centesimi, coniate dalla Zecca di Torino; ma nei pagamenti si dovrà osservare la proporzione stabilita dalle leggi in vigore fra la moneta erosa e la moneta d'argento.

Art. 9. La moneta d'oro da venti franchi, i suoi multipli e i suoi spezzati, di conio Sardo e Francese, saranno ricevuti nelle Casse pubbliche delle Romagne pel valore che rappresentano a parità di ragguglio colla moneta legale d'argento.

Art. 10. Tutte le monete coniate in precedenza saranno tolte gradatamente dalla circolazione. Finchè non saranno

abolite da successivo Decreto, verranno date in pagamento colla proporzione di ragguglio stabilita nel Decreto della Giunta centrale provvisoria di Governo in data 28 giugno 1859, proporzione che è stesa per più chiarezza nella sottoposta Tabella.

Art. 11. A partire dal 1° novembre e fino a nuova disposizione, il quattrino Romano varrà un centesimo; il mezzo baiocco Romano tre centesimi, il baiocco cinque centesimi, la moneta da due baiocchi Romani dieci centesimi.

Art. 12. Parimenti a contare dal 1° novembre 1859, nelle sentenze dei Tribunali e in tutti gli atti giudiziari, non meno che negli istrumenti pubblici e nei privati recogniti da notaro, tutte le somme in denaro saranno espresse in lire italiane e centesimi. I Cancellieri ed altri Ministri dei Tribunali, i Notari e i Procuratori che trascureranno questa disposizione incorreranno nell'ammenda di lire italiane venti per ogni contravvenzione, da cedere a favore dell'Erario.

Art. 13. Cominciando poi dal 1° dell'anno prossimo, la scrittura di tutti i Dicasteri delle Romagne e dei Comuni e d'ogni pubblica Amministrazione sarà tenuta in lire italiane.

Art. 14. Tutte le tariffe saranno entro breve termine ristampate colla riduzione delle somme nelle stesse prescritte da scudi e baiocchi Romani in lire italiane.

Art. 15. Fino a che non sarà diversamente ordinato, e dal 1° novembre, in tutti gli atti contemplati nell'articolo 12 ed in tutti i documenti che i Dicasteri pubblici rilasciano ai privati e che ricevono da privati, alla cifra esprimente una data somma in lire italiane o centesimi si aggiungerà il ragguglio in scudi, baiocchi e denari.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 1° ottobre 1859.

TABELLA

di corrispondenza delle monete Romane d'argento colla lira italiana o franco al ragguglio fissato dal Decreto della Giunta Provvisoria di Governo in data 28 giugno 1859.

DENOMINAZIONE DELLE MONETE		LORO VALORE IN LIRE ITALIANE		
		Franchi	Cent.	Mill.
Pezzo da	Sc. 1 —	Lire 5	32	—
"	" — 50	" 2	66	—
"	" — 30	" 1	59	6
"	" — 20	" 1	56	4
"	" — 10	" —	53	2
"	" — 05	" —	26	6

Bologna, 1° ottobre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

127. Ammissione a pagamento di talune rendite sul Debito Pubblico.

3 ottobre 1859 (1).

AVVISO

In seguito dei Decreti 16 e 19 settembre p. s., la Commissione per la revisione del Debito pubblico si è radunata nel giorno 1° ottobre ed ha stabilito:

Che si procederà al pagamento delle rendite consolidate nominate risultanti dai Registri formati sui mandati inviati nel giugno 1859 dalla Cassa centrale di Roma alle Casse governative delle quattro Provincie;

Che il modo del pagamento sarà quello indicato nella Tabella unita in calce a questo Avviso.

Avverte inoltre i possessori dei titoli sottoaccennati che entro il venti (20) del corrente mese dovranno esibire copia di ciascuno di essi all'Ufficio della Commissione in Bologna, non che i documenti atti a comprovare il loro possesso: dichiarandosi che col presente pagamento non s'intendono sanzionati i crediti rispettivi.

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

(1) Questa è la data sotto cui la presente Notificazione vedesi registrata nella Tavola cronologica posta in fronte alla Collezione ufficiale delle Leggi e Decreti del Governo delle Romagne (Bologna, 1860). Però nella Collezione stessa né il *Monitore di Bologna*, nel riportarla, segnano il giorno della sua emanazione.

TABELLA

dei numeri delle Cartelle per le quali avrà luogo il pagamento delle Rendite consolidate nominate pel 4° Semestre 1859 nei tre mesi di ottobre, novembre e dicembre

Numeri delle Cartelle da pagarsi in ciascun mese nelle rispettive Provincie di	MESI NEI QUALI ACCADE IL PAGAMENTO.		
	1859		
	Ottobre	Novembre	Dicembre
Bologna	dal N. 1 al N. 6889	dal N. 6 99 al N. 7985	dal N. 7986 e successivi
Ferrara	dal N. 1 al N. 7219	dal N. 7220 al N. 9289	dal N. 9290 e successivi
Forlì	dal N. 1 al N. 4419	dal N. 4420 al N. 7896	dal N. 7897 e successivi
Ravenna	dal N. 1 al N. 6823	dal N. 6824 al N. 7366	dal N. 7367 e successivi

128. Norme e condizioni per l'ammissione ai corsi di studi nell'Università di Bologna.

3 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA ECC. ECC.

Governo delle Romagne

Ministero della pubblica Istruzione

NOTIFICAZIONE

1. L'apertura dell'Università di Bologna avrà luogo nel giorno 6 del prossimo novembre.

2. Chiunque vuol essere ammesso all'Università per intraprendere un corso di studi dovrà sostenere un esame di ammissione ed a tale oggetto presentare una istanza al Reggente.

3. Il Reggente ammetterà all'esame di ammissione chiunque, o statista o estero, esibisca la prova legale di aver compiuti gli studi elementari di umane lettere e di filosofia.

4. Ottenuta l'approvazione di ammissione pel sostenuto esame, dovrà l'aspirante versare nella Cassa dell'Università la somma di italiane lire 100, e quindi si presenterà personalmente alla Cancelleria, esibendo la polizza del fatto versamento, per essere iscritto nell'albo degli studenti e ricevere la matricola di ammissione.

5. Gli studenti della suddetta Università che vogliono continuare l'intrapreso corso di studi dovranno versare nella Cassa dell'Università la somma di italiane lire 100 e presentare al Reggente la polizza del fatto versamento e la matricola per otte-

nere in questa l'annotamento di ammissione al successivo anno di Facoltà.

6. Gli studenti che avessero intrapreso un corso di Facoltà in altra Università, anche estera, e volessero proseguire il corso nell'Università di Bologna dovranno farne istanza al Reggente, esibendo la prova del grado o dei gradi accademici conseguiti o degli esami di avanzamento sostenuti con approvazione.

Ottenuto favorevole rescritto dal Reggente, dovranno versare nella Cassa dell'Università la somma di italiane lire 100 e presentarsi personalmente alla Cancelleria, esibendo la polizza del fatto versamento, per essere iscritti nell'albo degli studenti e ricevere la matricola di ammissione a quell'anno di corso pel quale saranno stati approvati.

7. L'istanza di cui all'articolo 2, insieme ai documenti di cui all'articolo 3, dovrà essere presentata entro il 31 ottobre corrente.

8. Il versamento alla Cassa Universitaria e l'accesso alla Cancelleria, per l'effetto di cui all'articolo 5, dovrà farsi non più tardi del 5 novembre p. v.

9. L'istanza munita dei documenti, come all'articolo 6, dovrà essere presentata non più tardi del 15 novembre p. v. Il versamento della somma e l'accesso alla Cancelleria, come al predetto articolo, dovrà farsi entro tre giorni dall'ottenuto rescritto del Reggente.

10. I termini prescritti negli articoli 7, 8 e 9 sono perentorii. Tuttavia è data facoltà al Reggente di prorubarli, non però fin oltre al 30 novembre, solamente quando l'impedimento sia grave e giustificato.

11. Quelli che si trovassero nella impossibilità di pagare la tassa stabilita negli articoli 4, 5 e 6 potranno domandarne la esonerazione al Reggente con apposita istanza munita della prova legale della loro mancanza di mezzi; la quale istanza dovrà essere presentata entro i termini prescritti negli articoli 7, 8 e 9. Il Reggente rimetterà tale istanza al competente Collegio perchè assoggetti il petente a uno speciale esame, scritto e verbale, e dia

il suo voto intorno all'ingegno del giovine e al suo profitto negli studi fatti. Se il voto del Collegio è favorevole, il Reggente accorderà l'esonerazione con rescritto attergato all'istanza. Tale rescritto dovrà esibirsi dal giovine invece della polizza di versamento per ottenere il rilascio o la regolarizzazione della matricola. L'esonerazione dalla tassa non varrà che per un anno, salvo di replicare l'istanza e l'esperimento sopra descritto negli anni successivi.

12. L'esame di ammissione di cui all'articolo 4 dovrà essere scritto e verbale, e verserà:

A. sulle umane lettere, italiane e latine;

B. sulla logica, metafisica, etica,

(1) Sotto questa data il Governo delle Romagne, seguendo l'esempio dato poco prima dai Governi delle Provincie Parmensi e Modenesi, faceva di pubblica ragione il seguente documento:

MEMOIRE ADRESSÉ PAR LE GOUVERNEMENT DES ROMAGNES
AUX PAINCES ET AUX GOUVERNEMENTS DE L'EUROPE

Après avoir exprimé les vœux des populations au sujet de leur avenir, l'Assemblée des députés des Romagnes s'est séparée en regardant comme accomplie une partie essentielle de sa tâche. Issue du suffrage populaire, composée d'hommes de tous les partis, de libéraux, de conservateurs, d'amis ardents du progrès, comme d'anciens et loyaux serviteurs du Gouvernement pontifical, représentant toutes les supériorités sociales, celles du talent, de la naissance et de la fortune, cette Assemblée était parfaitement bien placée pour servir d'organe au peuple. L'ordre et la liberté d'opinions qui depuis quatre mois n'ont cessé de régner donnent à ses décisions les garanties d'indépendance les plus sérieuses. Si donc les partis dans toutes leurs nuances se sont réunis dans une même pensée qui s'est traduite par un vote unanime, par le refus de reconnaître désormais le Gouvernement temporel du pape, suivi de la déclaration d'annexion aux Etats Sardes, ces décisions ne peuvent qu'être prises en haute et sérieuse considération. Les motifs les plus impérieux ont pu seuls les dicter.

Toutefois, avant de s'occuper des justes griefs des populations contre le Gouvernement temporel du pape, l'Assemblée s'est empressée d'exprimer son profond respect pour l'autorité spirituelle du Chef de l'Eglise.

Nous nous hâtons de le faire remarquer, parce que cette distinction entre le spirituel et le temporel est la base de tous nos actes et de toutes nos réclamations.

Ce serait dépasser les bornes qui nous sont assignées ici que de vouloir discuter la question de savoir si le pouvoir temporel est nécessaire à l'Eglise. Il nous serait facile de prouver que, dans le passé comme dans le présent, les intérêts spirituels et temporels du Saint Siège ont été plus d'une fois en contradiction les uns avec les autres. Les raisons et les exemples anciens et nouveaux ne nous manqueraient pas pour démontrer qu'entre le pape, Prince

physica generale, ed elementi di algebra e geometria.

Le norme da seguirsi nel predetto esame verranno determinate da apposito Regolamento interno.

Bologna, 5 ottobre 1859.

Il Ministro — ALBICINI

Il Segretario Generale
G. CENERI

129. Promulgazione delle Leggi sanitarie del Regno Sardo; approvazione di nuovi Regolamenti sulle attribuzioni e sopra gli Uffici di sanità marittima e continentale.

3 ottobre 1859 (1).

Rapporto del Ministro dell'Interno

Eccellenza,

La Commissione sanitaria istituita

italien, et le pape, Chef spirituel de 200 millions de catholiques, il doit y avoir désaccord fréquent par le fait seul que les déterminations du souverain pontife sont puisées à deux sources différentes, l'une politique, l'autre religieuse. Et après cet examen nous pourrions demander si, comme plusieurs le soutiennent, il est réellement avantageux à l'Eglise que son chef soit souverain temporel et placé dans la nécessité fatale de rester étranger aux aspirations nationales, et même de les comprimer chez lui.

Cependant, tout en nous abstenant d'entrer dans ce grand débat, nous en ferons ressortir deux points qui se rattachent directement à notre cause. Le premier c'est que le principe du pouvoir temporel est d'une nature exclusivement politique; que l'Eglise n'a jamais prononcé qu'il fût uni à son chef d'une manière indissoluble; qu'il fût essentiel à l'Eglise, et non pas un simple accident, et que par conséquent on a le droit de le discuter sans encourir l'accusation d'être un adversaire de l'Eglise Catholique. Le second c'est qu'en tout cas le principe du pouvoir temporel du pape n'a rien d'absolu et qu'il a subi dans le cours des âges des modifications aussi profondes que diverses. Aucune borne absolue n'a été assignée en aucun tems à l'Etat de l'Eglise. La papauté a perdu et gagné des territoires comme toute autre souveraineté, et non seulement ses limites ont constamment varié, mais les prétentions temporelles des papes ont été examinées et jugées dans les conseils des princes et dans les congrès diplomatiques comme celles de tout autre souverain et en vertu des mêmes principes.

C'est donc l'histoire à la main que l'on doit examiner la formation et l'accroissement de la puissance territoriale des papes. Dans cet examen il faut avant tout se défaire de l'idée qu'il y a un territoire appartenant de droit divin au Saint Siège. Au contraire il n'est aucun cas auquel le précepte de Jesus Christ « mon royaume n'est pas de ce monde » soit plus applicable, car chaque acquisition territoriale de la papauté peut être ramènée à des causes parfaitement terrestres et politiques. Il est donc permis d'en discuter la validité au même titre que celle de toute autre puissance, et en vertu des mêmes principes de droit public. Les défenseurs du pouvoir temporel n'ont cessé de pervertir à ce sujet les idées de fidèles. Désespérant

con Decreto del 16 agosto 1859, e alla quale fu affidato di proporre Leggi, Regolamenti disciplinari, e un nuovo ordinamento degli Uffici attinenti all'amministrazione della Sanità marittima e continentale per le Romagne, ha con lodevole solerzia e dottrina adempiuto al suo incarico, rassegnandomi il risultato de' suoi studi parziali e collettivi, delle sue scientifiche e pratiche discussioni, formulate in varii e separati lavori.

Dall'attento e maturo esame rivolto su questi ben elaborati progetti di riforma e di nuova legislazione sanitaria, marittima e continentale, ho dovuto convincermi che possono meritare di essere sottoposti alle speciali considerazioni dell'Eccellenza Vostra per cui ascrivo a debito del mio ufficio lo

de défendre la cause du Gouvernement ecclésiastique au point de vue admis pour tous les autres États, ils voudraient le soustraire à tout examen en l'enveloppant dans les mystères d'une origine théocratique. Rien n'est plus insoutenable.

Il ne s'agit ici que d'une question d'opportunité, et non pas d'un principe. Nous ne touchons, répétons le, à la question générale qu'au point de vue particulier qui nous intéresse. Toutefois, sans rappeler les donations diverses dont s'est prévalu le Saint Siège, ainsi que les débats et les transactions de toute espèce auxquelles elles ont donné lieu, il est important de faire remarquer que durant tout le moyen âge, c'est à dire pendant l'époque la plus glorieuse de la papauté, la souveraineté temporelle des papes n'a jamais été exercée dans les Romagnes.

Elles n'ont été assujetties au Saint Siège qu'à dater du quinzième siècle. Elles avaient jusqu'alors suivi les mêmes phases historiques que le reste de l'Italie; les villes s'étaient gouvernées républicainement d'abord comme Florence, Sienne, Pise, Milan et tant d'autres, puis, comme les autres villes de l'Italie, elles s'étaient transformées en seigneuries princières.

César Borgia, fils d'Alexandre VI, mit fin à ces dominations diverses en faisant disparaître successivement les seigneurs de Rimini, de Forlì, d'Imola, de Faenza.

Ces villes réunies furent d'abord érigées en duché en faveur du vainqueur, et passèrent ensuite sous la domination de l'Eglise.

C'est là, on le voit, une origine de souveraineté purement humaine. Bologne fut conquise par Jules II sur les Bentivoglio, et Ferrare un siècle plus tard par Clément VIII sur le prince de la maison d'Este, qui avait gouverné non sans gloire le duché pendant près de quatre siècles. La domination papale sur ces provinces dura sans interruption jusqu'à la fin du XVIII siècle. Cette époque, on le sait, fut moins favorable à l'extension du pouvoir temporel que ne l'avait été celle comprise entre les pontificats de Sixte IV et de Clément VIII.

Non seulement le pape perdit Avignon, mais par le Traité de Tolentino il céda les Légations et les Marches,

svolgerne il sostanziale e fondamentale concetto.

Un atto che eminentemente onora il secolo e la civiltà dei Governi Europei, i quali non indietreggiarono dinanzi ai vieti pregiudizi per isvincolare il commercio e la marina dalle pastoie di pratiche e costumanze di altri tempi, fu certamente la Convenzione internazionale sanitaria pubblicata a Parigi il 3 di febbraio 1852. Proponendo la Commissione di dar forza di legge per le Romagne alla suaccennata Convenzione internazionale sanitaria, come ha saggiamente riconosciuto l'importanza di quelle legislative provvidenze che furono ammesse nei Codici sanitari di altre civili nazioni di Europa, così ha dimostrato di aver compreso quali siano

qui dès lors suivirent le sort de la république Cisalpine et du royaume d'Italie jusqu'en 1815.

Avant d'aborder la période postérieure à 1815, il est important de faire observer que la souveraineté exercée par le pape avant le Traité de Tolentino différait profondément de celle à laquelle il a prétendu depuis sa restauration. Le Saint Siège n'avait acquis un grand nombre de ses provinces, notamment les quatre Légations, qu'en garantissant aux populations le maintien de leurs franchises. Les villes se gouvernèrent elles mêmes d'après leurs anciennes institutions. Bologne par exemple était régie par un Sénat de quarante membres appartenants aux plus anciennes familles du pays; elle avait son ambassadeur à Rome, et le pape n'était pas même suzerain, il partageait l'autorité avec le Sénat. Les autres provinces avaient de même conservé leur existence propre en se groupant sous la même autorité. En un mot, nulle part il n'y avait eu soumission sans contrat entre le prince et les sujets, et les effets du gouvernement clérical restaient inaperçus parce que son action était nulle.

Il en fut autrement lorsqu'en 1815 ces territoires furent rendus au Saint Siège après une séparation de vingt ans. Les anciennes franchises avaient disparu sous le royaume d'Italie, mais on ne s'en était pas plaint parce qu'elles avaient été remplacées par cette forte administration impériale, qui a partout laissé des traces ineffaçables de son passage, parce que les masses avaient été initiées aux tendances de l'esprit moderne et mêlées à des grands événements, parce qu'enfin le gouvernement du vice-roi avait fait appel à tous les talents et favorisé puissamment le développement individuel. Le pays avait répondu à ces bienfaits en donnant à l'Empereur des hommes d'état, des administrateurs, des généraux et des soldats, fournissant ainsi la preuve qu'il était digne sous tous les rapports de jouir d'un gouvernement rationnel. Une génération entière avait été élevée sous ce régime et dans les idées nouvelles.

On sentait si bien que le régime pontifical, même avec les souvenirs non irritans qu'il avait laissés, ne pouvait plus convenir à ces peuples, qu'il fut question au Congrès de Vienne de les constituer en Etat indépendant. Le

le tendenze, i bisogni e le aspirazioni di questo Paese; il qua'è anela di sottrarre all'avvilimento e all'inerzia il suo commercio e la sua marina, e di procacciare loro man mano quella forza e quello sviluppo che oggi sono tanta parte della vita e della prosperità delle Nazioni.

In pari tempo, tenendo conto del voto espresso dalla nostra Assemblea, la quale raccomandava al Governo di assimilare con opera progressiva le novelle istituzioni delle Romagne alle leggi e alle istituzioni del Regno Sardo, la Commissione sanitaria si è studiata di corrispondere a questo saggio consiglio di unificazione civile e nazionale conformandosi, per quanto era possibile, ai Regolamenti e alle discipline sanitarie vigenti in Piemonte.

changement survenu dans les dispositions des puissances après le désastre de Waterloo annula ce projet. Les Légations furent rendues au pape, à l'exception de la partie du Ferrarais située sur la rive droite du Pô, réclamée par l'Autriche par des motifs stratégiques.

Le régime qui leur fût imposé par le Gouvernement pontifical différait non seulement de celui pratiqué sous le vice-roi Eugène, mais de l'état de choses existant avant le Traité de Tolentino. Qu'on ne l'oublie pas: l'année 1815 ouvre une ère tout à fait nouvelle pour les quatre Légations. Elle inaugure un régime *sui generis*, ne conservant de ceux qui l'avaient précédé que les défauts sans aucun des avantages qui les rendaient acceptables.

Ainsi le Gouvernement pontifical emprunta au système français la centralisation administrative, non pas à cause des vertus qui lui sont propres, mais parce que sa conservation lui permettait de ne pas rétablir les franchises communales. Par contre il fit table rase du reste. Au Code Napoléon il substitua la confusion des lois anciennes et *des Motu proprio*, à l'égalité civile les juridictions divergentes de quatorze tribunaux privilégiés, et à l'admissibilité de tous aux charges de l'Etat la domination de caste, la haute direction du Clergé. Quant à l'administration financière, si admirable sous le royaume d'Italie, nous n'avons pas besoin de dire ce qu'elle devint entré les mains des financiers pontificaux.

Un système pareil, intronisé non seulement après celui des vieilles franchises dont les hommes d'un âge mûr se souvenaient encore, mais à la suite du régime Français, dans lequel la jeune génération avait été élevée, devait rencontrer une répugnance universelle et ne pouvait amener que des troubles. Telle est en effet en deux mots l'histoire des Romagnes pendant les quarante cinq ans qui ont suivi le Traité de Vienne. Les soulèvements sont suivis de réactions; celles-ci de nouvelles tentatives de révolte, qui sont réprimées par l'intervention étrangère. La perturbation pénètre dans toutes les sphères de la vie sociale. La corruption administrative, les assassinats politiques, l'extension des sociétés secrètes, l'absence complète de sécurité se réunissent pour accabler ce malheureux pays. Nous n'en

Che se in qualche parte le ha modificate e in tali altre non ha stimato di poterle accettare, ciò è avvenuto soltanto o quando dall'adottarne per intero le disposizioni letterali sarebbero emersi ostacoli di pratica attuazione o quando la Commissione istessa ha riconosciuto che erano suscettibili di quei miglioramenti che dai locali bisogni e dalla altrui esperienza erano reclamati.

Coerentemente a questi principii, la Commissione ha proposto con lodevole discernimento di adottare per massima il Codice penale sanitario marittimo Piemontese del 31 luglio 1859, siccome quello che meglio corrisponde allo spirito dei tempi, ai bisogni della civiltà presente, e trovasi in armonia colle razionali norme di una buona legislazione nazionale.

faisons pas mystère; l'état des Romagnes a été déplorable depuis la restauration papale. Mais en imputera-t-on la cause aux populations? Que l'on consulte l'histoire. Elle attestera la vivacité d'intelligence, l'énergie de caractère des Romagnols, mais dans aucune époque elle ne les montrera tels qu'on les voit dans la période néfaste dont nous analysons les effets. N'est-ce pas là la preuve éclatante que cet état anormal a sa cause dans les vices des institutions, dans le mauvais gouvernement, et non pas dans le caractère des populations?

Quel remède le Gouvernement a-t-il employé contre cet état de choses? A-t-il favorisé le développement de l'instruction publique? amélioré l'administration de la justice? s'est il en un mot servi de moyens moraux pour mettre insensiblement fin à la crise? Nous ne dirons pas qu'il n'en ait jamais eu l'intention: il serait peu équitable de se refuser à distinguer entre les différentes époques du régime pontifical et de ne pas séparer nettement les commencemens du Règne de Pie IX des années qui suivirent le retour de Gaète.

Néanmoins il est impossible de nier que la règle générale suivie par le Gouvernement pontifical a été de réprimer et non pas de prévenir. On n'améliora ni l'instruction ni l'administration; on ne fit droit à aucune réclamation, mais on multiplia les châtimens. Nous ne savons s'il est un pays en Europe qui, proportion gardée, compte un aussi grand nombre de condamnations à mort, aux galères, et à l'exil que les Romagnes.

Le résultat du système suivi fut d'établir une incompatibilité absolue et irrémédiable entre le Gouvernement et les gouvernés.

De chaque côté on entra plus avant dans les voies ouvertes, les uns dans celles de la répression, les autres dans celles de la résistance ou de l'opposition passive.

Un pareil état de choses ne laisse qu'une solution possible: l'emploi de la force.

Impuissant lui même, le Gouvernement papal avait dans l'armée autrichienne un moyen de coercition coûteux sans doute, mais toujours prêt. Invariablement disposée à accorder son secours et cela le plus longtems possible,

In pari modo la Commissione, tenendo a calcolo le presenti condizioni territoriali economiche delle Romagne, la mancanza di lazzeretti e di altri acconci mezzi d'isolamento, discostandosi alcun poco dalle disposizioni del Regolamento sanitario marittimo Piemontese, che riunisce in un solo ufficio la duplice rappresentanza e gerenza amministrativa della Sanità continentale e della Polizia di Porto, credette opportuno di separare quelle due distinte attribuzioni, compilando a tal uopo due diversi Regolamenti; l'uno cioè sulle attribuzioni dei vari Uffici di sanità marittima, l'altro sulla direzione e sorveglianza della sanità continentale.

In coerenza a tale separazione delle attribuzioni degli Uffici di sanità ma-

rittima da quelle degli Uffici di sanità continentale, la Commissione senti la necessità di proporre un nuovo ordinamento degli Uffici e del rispettivo personale dei funzionari ed impiegati nei due distinti rami di Sanità marittima e di Sanità continentale. A raggiungere poi unità di disciplina, di azione, di sorveglianza e di alta tutela amministrativa, si riconobbe opportuno d'istituire in Bologna un *Consiglio superiore*, che in sé riassumesse la direzione suprema della Sanità marittima e continentale delle Romagne, e di porre a Ravenna la residenza di un *Ispettorato* il quale, sotto la dipendenza dello stesso Consiglio superiore, esercitasse la immediata sorveglianza di tutti gli Uffici marittimi, del personale e della polizia di porto. Alla

L'Autriche habitua la Cour de Rome a s'en remettre à autrui du soin de sauvegarder sa propre souveraineté. Les Légations furent occupées par l'Autriche de 1815 à 1818, mais en partie seulement; elles le furent entièrement en 1821, 1831, de 1832 à 1838, de 1849 à 1859, jusqu'aux jours qui suivirent la victoire de Magenta.

L'administration de la justice marcha de pair avec les moyens militaires. De même que l'Etat avait renoncé à se maintenir sans des forces étrangères, de même il recourut pour la répression pénale aux tribunaux exceptionnels et aux commissions militaires.

Notre but n'est pas de faire un tableau historique détaillé des Romagnes depuis un demi siècle. Il suffira de dire que depuis 1832 jusqu'à la fin du règne de Grégoire XVI le pays ne fut jamais entièrement pacifié et qu'il resta soumis à un régime exceptionnel. Dès lors, à peu d'années près, le Gouvernement pontifical n'a pu y maintenir sa domination que par la force des bayonnettes étrangères. Pour obtenir leur appui il a accepté des humiliations de tout genre. Chose remarquable: ce pouvoir, qui refusait tout à ses sujets, accordait tout aux étrangers. Pour continuer un système ruineux et détesté il a glissé sur la pente rapide qui de l'abandon d'un droit à l'abandon d'un autre conduit les Gouvernements jusqu'à l'abdication.

C'est ainsi que l'on a vu l'Autorité militaire autrichienne prendre le titre de Gouvernement civil et militaire, se charger de la rentrée des impôts en occupant les localités, faire rendre la justice par des tribunaux composés de juges allemands qui faisaient signer à Mantoue et à Vérone par l'Autorité militaire supérieure les sentences prononcées par eux contre des sujets pontificaux. Nous demandons: est-il possible d'imaginer de la part d'un Gouvernement une abdication plus complète? Non seulement à l'intérieur les droits essentiels du pouvoir sont abandonnés à une Autorité étrangère, qui concentre tout dans ses mains, mais les frontières disparaissent, les limites des Etats sont confondues, et les arrêts de la justice vont chercher leur confirmation sur un territoire étranger.

Il y a de le-part du Gouvernement du pape dans l'en-

semble de ces faits un aveu complet de son impuissance à gouverner le pays. L'autorité nominale de Rome et le gouvernement effectif de l'Autriche étaient deux faits tellement connexes que l'on ne pouvait plus supposer l'un sans l'autre. Aussi le jour qui mit fin à l'occupation étrangère vit-il aussi celle de la domination pontificale. Les Autrichiens sortirent de Bologne le matin à 7 heures, et le Légat en partit à midi. Il se rendit non pas à Rome, mais à Padoue, et c'est là, sur les derrières de l'armée autrichienne, qu'il attendit comme les Archiducs le résultat de la bataille de Solferino.

Si par révolution on entend un changement radical dans les conditions de la vie d'un peuple, jamais dénomination ne fut plus à sa place que pour le régime qui suivit le départ du Gouvernement austro-pontifical. Si l'on attache au contraire à ce mot l'idée de désordre, aucun ne le mérite moins. En effet le Gouvernement qui a surgi n'a pas éprouvé un seul instant de difficulté à se constituer, car il reposait sur la base la plus solide, l'assentiment universel. Cette population que la force étrangère contenait avec peine s'est trouvée calmée comme par enchantement dès qu'elle a été libre. Depuis le 12 juin, date de sa délivrance, pas un désordre n'a eu lieu, et dans ce pays qui conserve un souvenir aussi vivant et aussi répulsif du Gouvernement clérical, pas un seul prêtre n'a reçu d'insulte. Les membres du clergé sont protégés par la liberté de tous mieux qu'ils ne l'étaient par leur propre Gouvernement, dont le patronage ne pouvait avoir pour résultat que d'attirer sur eux l'aversion qu'il inspirait lui-même. Le nombre des crimes et des délits a sensiblement diminué. Toutes les classes de la société, unies dans un esprit de concorde, marchent ensemble vers le grand but qu'elles vont s'efforcer d'atteindre, la régénération du pays, son développement moral et matériel.

Les événements des quatre derniers mois, l'habitude prise par la population de régir elle-même ses affaires, ainsi que la sagesse et la modération dont elle a fait preuve, nous semblent autant de garanties contre le retour du passé. Que l'Europe juge; qu'elle compare l'état actuel du pays à l'état antérieur, et qu'elle se demande si une restauration

organizzazione gerarchica e alle relative attribuzioni ed ingerenze del Consiglio superiore e dell'Ispettorato la Commissione ha saggiamente provveduto cogli analoghi quadri degli Uffici, del corrispondente personale dei funzionarii ed impiegati, e con le opportune norme per la istituzione dei Consigli sanitarii provinciali e comunali, delle varie classi di Commissariati, e delle Delegazioni marittime.

Siccome poi numerose querele di privati e rapporti ufficiali delle Autorità sanitarie di porto addimostravano essere necessario ed urgente il portare un pronto ed efficace rimedio alla dolosa simulazione che frequentemente accade nella dichiarazione delle avarie marittime, ed alle fraudolente sottrazioni delle merci che si com-

mettono per fatto degli equipaggi dei Legni marittimi, perciò la Commissione sanitaria diede opera a compilare apposita Legge, per la quale son di fermo avviso che si porrà un freno ai sopra notati abusi, si tutelerà nel miglior modo possibile la buona fede commerciale, e si rialzerà la nostra marina mercantile da quell'avvilimento e discredito in cui si all'interno che all'estero era caduta.

Son questi, Eccellenza, i risultati delle dotte disquisizioni e della pratica esperienza che ha guidato la Commissione sanitaria a formulare le massime fondamentali e le più acconcie disposizioni intorno ai precipui oggetti, agli Uffici, al personale, e alle Autorità direttive di Sanità marittima e continentale per le Romagne. Se l'E. V.

est possible? La séparation de l'Etat pontifical que le Congrès de Vienne fut sur le point de décider en faveur des Romagnes, dans un tems où l'on tenait si peu compte des voeux des peuples, pourrait-elle être refusée aujourd'hui que l'expérience est complète, et qu'il ne s'agit que de reconnaître un des faits les plus justes qui se soient accomplis depuis 1815?

Au fond toute la question se réduit à ces termes: un Gouvernement qui ne peut accorder à ses sujets les garanties les plus élémentaires de l'ordre public doit-il être soutenu, et, dans le cas où le pouvoir viendrait à lui échapper, doit-il être rétabli? — Quelque système que l'on admette, celui de l'intervention ou de la non intervention, ne serait-il pas dangereux pour le repos général de vouloir péter et d'aggraver par conséquent une situation où l'incompatibilité entre les gouvernans et les gouvernés n'est égalée que par l'impuissance dans laquelle se trouvent les premiers de venir à bout des seconds? L'Europe a vu le péril, et ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'elle a cherché à y parer. Les conseils n'ont pas manqué à la Cour de Rome depuis 1815. Le Mémoire des 1834, les Conférences de Gaète, la Lettre du Président de la République Française à Edgar Ney, les Protocoles de Paris en 1856, les avertissemens constans du Gouvernement français dès le commencement de l'occupation, sont autant de témoignages de la sollicitude éclairée des souverains. Les supplications des peuples sont venues se joindre aux réclamations des princes. Comment se fait-il que tant d'efforts combinés soient restés sans résultats?

Le Gouvernement pontifical a lui-même reconnu à différentes reprises la nécessité des réformes. Avant de monter sur le trône, Pie IX avait été témoin comme évêque d'Imola de l'état des Légations, et c'est encore ému du spectacle des souffrances auquel il avait assisté, qu'il prit la résolution d'être un prince réformateur. On sait ce qui suivit et comment le souverain pontife se crut forcé de rétablir l'ancien régime. Cette impuissance à se maintenir dans le chemin qu'il avait voulu suivre n'est elle pas une preuve de plus après bien d'autres que les intentions des hommes ne peuvent même réussir à pallier les vices du système,

bien loin de les faire disparaître? Combien de solutions n'a-t-on pas cherché à la question romaine? Aucune n'a triomphé de la force des choses.

Les partisans du Gouvernement pontifical en sont venus eux mêmes à désespérer de résoudre le problème. C'est, ainsi que l'on a vu un diplomate favorable au Saint Siège, dans une note très connue du public, arriver à la conclusion qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, prolonger le provisoire tant qu'on pourra: — « ajourner la catastrophe, ajoute-t-il, c'est tout ce qu'il est possible de faire en ce moment à la sagesse humaine. — Nous ne venons point à notre tour proposer une solution générale. Nous demandons simplement à conserver la position que les événemens nous ont faite, et à ne plus être soumis à un Gouvernement qui a fourni la preuve qu'il était incapable de satisfaire les besoins de ses administrés.

Lorsque dans sa Lettre à Edgar Ney le Président de la République résumait ses demandes en trois mots: — sécularisation — code Napoléon — gouvernement libéral, — il exprimait admirablement les voeux des populations.

Les habitans des Romagnes demandent à introduire chez eux les principes admis dans les pays civilisés, l'égalité devant la loi, la liberté civile et politique. Ils ne veulent plus laisser au clergé le privilège de régler à lui seul tout ce qui concerne l'état civil, les mariages, l'enseignement, les institutions de charité. Ils veulent enfin un gouvernement libéral, le droit de voter les impôts qu'ils payent, et d'en contrôler l'emploi.

Toutes ces demandes découlent des grands principes de 1789. Or la Cour de Rome ne peut y faire droit puisque ces principes sont en contradiction avec celui de son propre gouvernement. Elle ne peut accorder de sécularisation véritable, car celle-ci ne consiste pas dans la nomination de quelques laïques aux fonctions de l'Etat, mais dans l'introduction de l'esprit moderne dans les institutions. C'est en vain que le Gouvernement de Rome promettra des réformes: il ne pourra donner celles qui sont en contradiction avec sa propre existence, et toutes celles réclamées par l'Empereur, quelque modérées et simples qu'elles paraissent, sont inconciliables avec le Gouvernement clérical.

ha comune col sottoscritto la convinzione che gli accennati lavori e le analoghe proposte della sullodata Commissione sanitaria possano essere rivestiti della forza e dell'autorità di legge, voglia degnarsi di approvare il seguente Decreto che sottopongo alla sanzione dell'Eccellenza Vostra.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA ECC. ECC.
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 16 agosto 1859 con cui venne istituita una Commissione per provvedere alla organizza-

Il n'y a donc qu'un moyen pour les Romagnes d'obtenir ce qu'elles demandent, c'est de rester indépendantes de l'État de l'Eglise.

Mais, à supposer même que toutes les réformes intérieures fussent accordées, un nouveau motif d'incompatibilité surgirait de la question de nationalité qui aujourd'hui domine toutes les autres.

En vue de l'indépendance nationale les Romagnols auraient pu se résigner à faire des sacrifices sur les réformes, même les plus pressantes. Que le pape se fût montré prince italien, et il aurait rencontré des sympathies malgré les vices de son gouvernement. Mais à l'extérieur comme à l'intérieur la scission est devenue complète.

Pie IX avait cru pouvoir marcher dans le sens de l'indépendance nationale comme dans celui des réformes, mais lors qu'il se trouva en face de sa double mission de chef de l'Eglise et de prince, il sacrifia la dernière, et par sa fameuse Encyclique du 29 avril 1848 il fit subir le premier échec à la cause italienne. Dès lors la politique de Pie IX n'a plus varié, si ce n'est pour subir les conséquences d'une impitoyable logique. Plus ses sujets sont animés d'un amour ardent pour la patrie italienne, plus il se rattache d'une manière exclusive à sa mission de chef de l'Eglise. En 1848 il tolère au moins que ses sujets prennent part sous le drapeau Piémontais à la lutte contre l'Autriche. En 1859 il condamne à l'exil et à la prison ceux d'entr'eux qui vont offrir leurs bras et leur sang à la patrie. Ainsi ce qui partout ailleurs est un titre à la reconnaissance du pays était un crime chez nous.

Ce qui précède justifie surabondamment la décision prise par l'Assemblée de déclarer qu'elle se refuse à reconnaître désormais le pouvoir temporel du pape dans les Légations. Il nous reste à exposer les motifs de la déclaration d'annexion au Piémont.

La position prise par le Piémont depuis 1849, la gloire dont son armée s'est couverte, la loyauté et la bravoure de son Roi devaient nécessairement lui attirer les sympathies des Italiens. Les Romagnes en proie à l'agitation et à un malaise en apparence sans remède avaient non loin d'elles un État constitutionnel qui présentait le spectacle de

zione della Sanità marittima e continentale nelle Romagne;

Visti gli studi e i progetti di essa Commissione;

Esaminato il Rapporto del Ministro dell'Interno,

Decreta :

Restano approvati ed avranno forza di legge in tutte le Romagne

1. la Convenzione internazionale sanitaria pubblicata a Parigi il 3 febbraio 1852, e l'annessovi Regolamento;

2. il Codice penale sanitario Piemontese pubblicato il 31 luglio 1859 ;

3. il Regolamento sulle attribuzioni dei vari Uffici di Sanità marittima, redatto per cura della Commissione su

l'alliance de l'ordre avec la liberté. Le Piémont était dans le présent l'espoir des populations opprimées, et leur centre de ralliement dans l'avenir. On se tromperait cependant en ne voyant dans le mouvement qui entraîne les populations des Romagnes de ce côté que l'élan d'un enthousiasme passager. Ses raisons d'être sont tellement dans la nature des choses qu'à nos yeux toute solution donnée à la question des Légations en dehors de celle indiquée par l'Assemblée serait dépourvue d'un caractère définitif.

Les Romagnes appartiennent par leur position géographique à la Haute Italie. La vallée du Pô est destinée à ne composer qu'un seul État, dont font naturellement partie Parme, Modène, Ferrare, Bologne, les Légations, depuis les Apennins jusqu'à l'Adriatique. A ces considérations, tirées des indications extérieures, viennent se joindre celles prises dans le caractère du peuple. Du versant des Apennins jusqu'à Susse, au pied des Alpes, on retrouve partout une race d'hommes ayant le même caractère, les mêmes habitudes, et des conditions de vie identiques. Il y a là sans aucun doute les éléments d'une union compacte et naturelle. Que l'on ajoute les souvenirs historiques, les traditions vivantes encore de ce royaume d'Italie qui, malgré sa courte durée, a laissé sa marque dans les idées et dans les mœurs. Notre agriculture, notre commerce, tous nos intérêts nous portent vers la plaine lombarde. Nos regards sont tournés du côté de Turin et de Milan. Nous sommes appelés non pas à former une confédération avec les habitants du Piémont et de la Lombardie, mais à nous fusionner avec eux.

Des raisons politiques de la plus haute importance rendent cette combinaison nécessaire. Que faut-il en effet à ces populations si profondément remuées par les agitations révolutionnaires? Un gouvernement fortement organisé, ayant des habitudes militaires et un esprit d'ordre sévère. Le Piémont seul peut répondre à ces exigences; seul il a la force de nous protéger sérieusement, de former une armée nationale, et de faire disparaître les dernières traces de nos discordes. Si l'Europe veut véritablement constituer ces Provinces d'une manière durable, et faire en sorte qu'elles ne soient plus un danger pour la paix de l'Italie, elle n'a qu'un moyen, c'est de sanctionner les vœux du pays. Toute autre

le norme del Regolamento sanitario Piemontese e della Convenzione di cui all'articolo 1;

4. il Regolamento su la direzione e custodia della Sanità continentale, redatto dalla Commissione stessa;

5. l'ordinamento degli Uffici di Sanità marittima e continentale;

6. il Prospetto del personale del Consiglio superiore, dell'Ispettorato, degli ufficiali ed impiegati;

7. la Legge sulle avarie di mare e su la sottrazione ed involazione delle merci per fatto degli equipaggi dei rispettivi Bordi.

I Ministri dell'Interno, delle Finanze, del Commercio, di Grazia e Giustizia e della Guerra, ciascuno nella parte che rispettivamente li riguarda, cu-

combinaison laisserait subsister les germes de révolutions nouvelles. L'esprit subversif, les passions violentes trouveraient constamment un terrain favorable, et aucun Gouvernement ne saurait acquérir une force suffisante pour maîtriser la situation. L'annexion est la seule solution qui puisse réunir dans une même pensée les conservateurs et les libéraux. Les uns voient dans le Piémont la sauvegarde de l'ordre et de la stabilité, les autres apprécient ses institutions, ses tendances et son expansion nationale. Tous comprennent que pour les Romagnes il n'y a rien de possible en dehors de la réunion sous le sceptre de la Maison de Savoie, et que le royaume de la Haute-Italie est le terme fixé aux efforts du pays. (En satisfaisant la volonté de la population des Legations, l'Europe accomplira une oeuvre de sage politique; elle fera acte de prévoyance, et elle assurera la tranquillité de ces Provinces.

Nous ne croyons pas sortir des limites du sujet en ajoutant une dernière considération.

Le Congrès proposé par la Russie devait prendre pour base de ses délibérations la liberté de la rive droite du Pô. L'Autriche devait être renfermée dans les limites que lui assignaient les Traités de 1815 et renoncer à la prépondérance illégitime qu'elle avait conquise sur le reste de l'Italie. Les préliminaires de Villafranca lui ont fixé de nouvelles limites, qu'elle devra respecter. Qui peut cependant garantir l'Italie méridionale contre l'éventualité d'une future intervention autrichienne? Il n'est qu'un moyen de conjurer ce danger, c'est de constituer un puissant Royaume qui séparerait l'Autriche des États de Rome et de Naples. Les Légations ont sous ce rapport une importance stratégique immense. Qu'une puissance militaire barre le chemin, et l'on aura délivré du coup l'Italie méridionale. Un État faible au contraire et sans ressources laisserait ouverte la route qui conduit de la Vénétie à Rome et à Naples. Sans aucun doute les Puissances ne voudront pas voir renaitre ce danger, et l'Empereur Napoléon ne permettra jamais à l'Autriche de reprendre sa prépondérance en Italie. Il est d'une bonne politique non seulement de s'occuper du présent, mais aussi de sauvegarder l'avenir, et on y parviendrait en plaçant l'obstacle dans la nature des choses plutôt que dans la vo-

reranno la piena esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il 3 ottobre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro dell'Interno

A. MONTANARI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Ministro del Commercio

I. GAMBA

Il Ministro di Grazia e Giustizia

F. MARTINELLI

Il Ministro della Guerra

F. PINELLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

lonté des hommes. De cette façon on serait assuré contre le retour des difficultés politiques qui ont amené la guerre de 1859.

En résumé: la restauration du Gouvernement pontifical dans les Romagnes ne peut avoir lieu qu'au moyen d'une intervention étrangère et à la suite d'une lutte acharnée. Cette restauration ne ferait qu'empirer l'état des choses, et qu'augmenter la tension qui a précédé la guerre. Toute restauration ne produirait qu'un effet momentané, et serait remplie de dangers pour l'avenir. Du moment que l'on est décidé à trancher la question en dehors des Traités de 1815, il n'est qu'une seule solution qui réponde aux vœux des peuples, c'est l'annexion au Piémont. Toute autre combinaison sortirait comme elle du texte des Traités, mais avec le désavantage marqué de n'offrir ni satisfaction aux vœux populaires ni garantie au repos de l'Italie et de l'Europe. Nous soumettons les considérations qui précèdent à la bienveillante appréciation des Puissances.

Nous les présentons surtout à celle du généreux Souverain auquel l'Italie doit de pouvoir délibérer en paix sur ses propres destinées. L'Empereur Napoléon, qui pour l'indépendance de l'Italie a hasardé une vie si précieuse à la France, ne trouvera-t'il pas dans le consentement accordé par lui aux vœux de l'Italie le plus digne couronnement de son entreprise? Ne restera-t'il pas, en agissant ainsi, fidèle à la devise de la France, qu'elle a une mission à remplir partout où il y a une cause juste à défendre?

Il est des momens heureux dans l'histoire où il est donné aux souverains et aux hommes d'Etat de redresser les torts faits aux peuples et de produire des bienfaits immortels sans faire couler une larme ni une goutte de sang. Ces momens sont rares, mais l'actuel en est un. Que l'Europe sanctionne les vœux légitimes de l'Italie centrale, et elle aura accompli une grande oeuvre de justice et de paix.

Le Gouverneur General des Romagnes

LEONETTO CIPRIANI

Le Ministre des Affaires Etrangères

JOACHIM NAPOLEON PEPOLI

130. Ordinamento e Pianta numerica del Personale degli Uffici di Sanità marittima e continentale.

4 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Visto l'articolo 5 del Decreto del 3 ottobre 1859,

Decreta:

Art. 1. È stabilito in Bologna un Consiglio superiore per la Sanità marittima e continentale nelle Romagne.

Art. 2. In ogni Capoluogo di Provincia o Intendenza è stabilito un Consiglio provinciale per la Sanità continentale.

In tutte le Comuni delle Romagne sono istituiti Consigli municipali per la Sanità continentale.

Art. 3. Sono stabiliti per la Sanità marittima

1. In Ravenna, un Ispettorato per la Sanità marittima e Polizia di Porto nelle Romagne;

2. In Rimini ed a Porto Corsini, due Commissariati di prima classe;

3. In Magnavacca, Cervia e Cesenatico, tre Commissariati di seconda classe;

4. In Pontelagoscuro, Goro, Volano, Primaro e Cattolica, cinque Commissariati di terza classe;

5. In Po morto, Canal Molino, Fosso Ghiaia, Bellaria e Riccione, cinque Delegazioni marittime.

Le già esistenti Delegazioni di Bocchetta e Fiumi uniti sono abolite.

Art. 4. Il Consiglio superiore di cui all'articolo 1 si comporrà dei seguenti membri:

1. un Presidente nella persona del Ministro dell'Interno;

2. un Vice-Presidente, Consigliere di Stato, di nomina del Ministro, pel caso di suo impedimento;

3. il Procuratore Fiscale del Tribunale d'appello;

4. il Presidente della Camera di Commercio;

5. un Commissario marittimo, Capitano di Porto;

6. due Medici;

7. due Chirurghi;

8. due Chimici Farmacisti;

9. due Veterinari;

10. un Segretario Medico.

Saranno addetti all'Ufficio del Consiglio superiore

1. un Vice-segretario Cancelliere;

2. un Protocollista;

3. uno Scrittore;

4. un Portiere.

Art. 5. I Consigli sanitarii provinciali di cui all'articolo 2 si comporranno

1. dell'Intendente della Provincia, Presidente;

2. di un Vice-Presidente, Consigliere d'Intendenza, scelto fuori dei due seguenti, pel caso d'impedimento del Presidente;

3. di due Consiglieri d'intendenza;

4. di due Medici;

5. di due Chirurghi;

6. di due Chimici Farmacisti;

7. di due Veterinari;

8. di un Segretario Cancelliere.

Art. 6. I Consigli sanitarii municipali di cui all'articolo 2 saranno composti

1. di un Presidente, Consigliere d'Intendenza (non compreso fra gli indicati nei numeri 2 e 3 del precedente articolo), nelle Comuni capiluogo di Provincia;

di un Presidente rappresentante l'Autorità governativa nelle altre Comuni, ed in mancanza di esso di un suo Delegato;

2. del Capo della Magistratura;

3. di due Consiglieri municipali;

4. di un Medico;

5. di un Chirurgo;

6. di un Segretario.

Art. 7. Il Ministro dell'Interno, dietro proposta degli Intendenti delle Provincie, nominerà i membri eleggibili dei Consigli sanitarii provinciali e relativi impiegati.

Art. 8. Ciascun Intendente di Provincia, dietro proposta dell'Autorità governativa e municipale del luogo negli altri Comuni, nominerà i mem-

bri eleggibili dei Consigli sanitari comunali e i relativi impiegati, dandone parte al Ministro dell'Interno.

Art. 9. Le spese indispensabili per l'esercizio delle funzioni di essi Consigli saranno attribuite dagli Intendenti delle Provincie nel quadro rispettivo delle spese governative.

Art. 10. Le funzioni del Consiglio superiore, dei Consigli sanitari provinciali e municipali sono gratuite, salve le seguenti eccezioni:

1. ai membri designati all'articolo 4, ai numeri 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, e agli impiegati dell'Ufficio di numeri 1, 2, 3, 4, sarà accordata un'annua gratificazione dal Governo;

2. il commissario marittimo Capitano di Porto (articolo 4, n° 5) è assegnato l'emolumento annuo d'italiane lire 3,190;

3. il Ministro dell'Interno determinerà l'assegno occorrente per i fondi delle spese necessarie al Consiglio superiore e per il locale occorrente al Capitano Commissario.

Art. 11. L'Ispettorato marittimo in Ravenna, di cui all'articolo 3 n° 4, sarà formato coi seguenti ufficiali ed impiegati:

1. Un Ispettore, coll'annuo emolumento d'italiane lire 2,550;

2. un Segretario Commissario di Porto coll'onorario annuo di italiane lire 1,280 più annue italiane lire 320 per titolo di pigione;

3. Uno Scrittore, coll'annuo stipendio di italiane lire 770;

4. un uomo di Porto, coll'annuo stipendio di italiane lire 510;

5. Un Portiere, coll'annuo stipendio di italiane lire 310.

6. Saranno attribuite all'Ispettorato lire italiane 780 per titolo di noto di residenza, e spese d'Ufficio.

Art. 12. I due Commissariati di prima classe (articolo 3, n° 2) avranno ciascuno:

1. Un Commissario di prima classe coll'annuo emolumento di italiane lire 1,280.

2. Un Commesso di prima classe, coll'annuo emolumento di ital. lire 850.

3. un Commesso di seconda classe, coll'annuo emolumento di italiane lire 640;

4. un Commesso di terza classe, coll'emolumento annuo di italiane lire 580;

altro Commesso di terza classe, coll'emolumento come sopra, nel Commissariato di Rimini;

5. un Commesso Uomo di Porto in Rimini; un Commesso Meatore a Porto Corsini, coll'annuo emolumento ciascuno di italiane lire 580.

Art. 13. I tre Commissariati di seconda classe (articolo 3, n° 3) avranno ciascuno

1. un Commissario di seconda classe, coll'annuo emolumento di italiane lire 1,020;

2. un Commesso di seconda classe, coll'annuo emolumento di italiane lire 640;

3. a Cervia e Cesenatico un Commesso di terza classe, coll'annuo emolumento di italiane lire 580;

4. a Magnavacca un Commesso di terza classe Meatore, coll'annuo emolumento di italiane lire 580.

Art. 14. I cinque Commissariati di terza classe (articolo 3, n° 4) avranno ciascuno

1. un Commissario di terza classe, coll'annuo emolumento di italiane lire 900;

2. un Commesso di terza classe, coll'annuo emolumento di italiane lire 580.

Nel Commissariato di Primaro vi sarà inoltre un Commesso Meatore, coll'annuo emolumento di italiane lire 580.

Art. 15. Nelle cinque Delegazione marittime (articolo 3, n° 5) vi saranno per ciascuna:

1. un Delegato marittimo, coll'annuo emolumento di italiane lire 780.

2. Un commesso di terza classe coll'annuo emolumento di italiane lire 580.

Art. 16 Sono stabiliti per l'insalubrità di alcune speciali posizioni seguenti soprassoldi agli Officiali ed impiegati suddetti.

1. al Commissario di prima classe

in Porto Corsini, annue italiane lire 320;

2. a tutti gli ufficiali ed impiegati delle Commissarie e Delegazioni marittime, eccettuata quelle di Rimini, Cattolica e Riccione, annue italiane lire 160.

I Ministri dell'Interno, delle Finanze, del Commercio e della Guerra, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Bologna, il 4 ottobre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro dell'Interno

A. MONTANARI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Ministro del Commercio

IPPOLITO GAMBA

Il Ministro della Guerra

F. PINELLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

151. Nomina del Personale del Consiglio superiore, dell'Ispettorato, e degli altri Uffici di Sanità marittima e continentale.

4 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE ROMAGNE

Visto l'articolo 6 del Decreto 3 ottobre 1859,

Decreta:

Art. 1. Sono nominati:

1. a Commissario Capitano di Porto con grado onorario di Colonnello di Marina, membro del Consiglio superiore di Bologna (articolo 4, n° 5 del Decreto sull'ordinamento degli Uffici di Sanità marittima e continentale) il signor Primo Fabbri;

2. a Medici, membri del detto Consiglio superiore, il signor Professor Cavaliere Giambattista Comelli e il signor dottor Giacomo Argelati;

3. a Chirurghi, membri come sopra, il signor Professor Cavaliere Matteo Venturoli, membro onorario, ed i signori

Professor Cavaliere Francesco Rizzoli e dottor Cesare Taruffi membri effettivi;

4. a Chimici Farmacisti, membri come sopra, il signor Professor Cavaliere Gaetano Sgarzi e Professor Giuseppe Cristofori;

5. a Veterinari, membri come sopra, il sig. Cavaliere Professor Antonio Alessandrini e il signor dottor Giambattista Gotti;

6. a Segretario Medico, membro del Consiglio superiore, il signor dottor Canuti Canuto;

7. il signor Gaetano Pederzini è nominato Vice segretario e Cancelliere presso il Consiglio suddetto;

8. il signor Domizio Manini a Protocollista come sopra;

9. il signor Cesare Ferrari a Scrittore come sopra;

10. il signor Angelo Ghinazzi a Portiere come sopra.

Art. 2. Sono nominati

1. il signor Conte Luigi Orsi ad Ispettore nel nuovo Ufficio eretto in Ravenna;

2. il signor Eliseo Rughini a Segretario Commissario di Porto presso l'Ispettorato in Ravenna;

3. il signor Francesco Morighi a Scrittore presso il medesimo Ufficio;

4. ad Uomo di Porto, ivi, il Barone Francesco Turola;

5. a Portiere, ivi, il signor Giuseppe Cavalchi.

Art. 3. Sono nominati

1. Commissarii di prima classe il signor Socrate Goldini per Rimini e il signor Epimaco Tondi per Porto Corsini;

2. Commissarii di seconda classe il signor Biagio del Prato a Magnavacca, il signor Pietro Zambianchi a Cervia, ed il signor Nicola Manasse al Cesenatico;

3. Commissarii di terza classe il signor Cesare Gherardi a Pontelagoscuro; il signor Giorgio Feletti a Goro; il signor Alfonso Manasse a Volano; il signor Antonio Trerè a Primaro; il signor Remigio Antonioli alla Cattolica;

4. Delegati marittimi il signor

Tommaso Zardi a Po Morto; il signor Cesare David a Canal Molino; il signor Ciro Paperrini a Fosso Gbiaia; il signor Federico Cortesi a Bellaria; il signor Federici Filippo a Riccione.

Art. 4. Sono nominati

1. Commessi di prima classe il signor Cavaliere Pompilio Decuppis a Porto Corsini, il signor Ceccarelli Gaetano a Rimini;

2. Commessi di seconda classe il signor Felice Barbani a Magnavacca; il signor Erminio Ghirardelli a Porto Corsini; il signor Giulio Paoli a Cervia; il signor Vincenzo Urbini al Cesenatico; il signor Cerresi Mauro a Rimini;

3. Commessi di terza classe il signor Luigi Recchi a Pontelagoscuro; il signor Vincenzo Fabbri a Goro; il signor Giuseppe Vitali a Volano; il signor Giacomo Mondo a Primaro; il signor Giovanni Narchini alla Cattolica; il signor Giuseppe Greco a Porto Corsini; il signor Luigi Guidotti a Canal Molino; il signor Francesco Paglierani a Fosso Gbiaia; il signor Eugenio Stalla a Cervia; il signor Domenico Caimmi al Cesenatico; il signor Luigi Bacchini a Bellaria; i signori Leonida Bartoli e Pietro Ferri a Rimini; il signor Emidio Formica a Riccione; il signor Borsetti Giuseppe a Po Morto;

Commessi di terza classe, Meatori, il signor Bellini Gaetano a Magnavacca; il signor Giacinto Costantino a Primaro; il signor Mondo Giovanni a Porto Corsini;

Commesso Uomo di Porto il signor Francesco Crosara a Rimini.

Art. 5. Gli onorarii, stipendi, soprassoldi e quanto altro relativo, stabiliti col Decreto del 4 ottobre 1859, decorreranno dal di 1° ottobre 1859, senza pregiudizio delle debite liquidazioni a favore di quegli impiegati che già si trovassero precedentemente in servizio.

Art. 6. Tutti gli impiegati nominati col presente Decreto, che erano già impiegati negli Uffici sanitari sotto il cessato Governo, conservano ogni loro titolo e diritto pel tempo di servizio relativamente alle pensioni e giubilazioni.

Il signor Carlo Cardi, già Depu-
tato sanitario di Bellaria, è posto in
quiescenza.

Art. 7. Il tempo di esercizio necessario per acquistare il godimento della giubilazione, per gli ufficiali ed impiegati sanitari marittimi, è ristretto ad anni 50, in vista delle località insalubri in cui possono essere stabiliti.

I Ministri dell' Interno, delle Finanze, del Commercio e della Guerra, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Bologna, il 4 ottobre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI

Il Ministro dell' Interno
A. MONTANARI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

Il Ministro del Commercio
I. GAMBA

Il Ministro della Guerra
F. PINELLI

Il Segretario Generale
F. BORGATTI

152. *Divieto di esportazione negli Stati pontificii del Nitro e delle polveri solfuree.*

ottobre 1859.

Rapporto del Ministro delle Finanze

Eccellenza!

È pervenuto a notizia di questo Ministero che per parte di negozianti dello Stato Romano siansi combinati contratti per acquisto d'ingenti quantità di nitro onde esportarlo dalle Provincie delle Romagne per fabbricazione di polveri solfuree da consegnare al Governo Pontificio.

Interessando assaissimo che questo genere rimanga nelle Provincie nostre onde non abbiano esse a mancare nei proprii bisogni, e che egualmente siano non asportate al Governo Pontificio le polveri solfuree, propongo all'Eccellenza Vostra che venga proibita la estrazione dell'uno e delle altre col seguente Decreto.

Ho intanto l'onore di rassegnare a V. E. il mio alto ossequio.

Bologna, 5 ottobre 1859.

Devotiss. servitore

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna ecc. ecc.,

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE ROMAGNE

Visto il bisogno urgente d'impedire l'estrazione da queste Provincie del nitro occorrente alla fabbricazione delle polveri solfuree, non che quella delle stesse polveri fabbricate;

Veduta in proposito la relazione del Ministro delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. È proibita dalle Provincie delle Romagne l'estrazione dei nitri e delle polveri solfuree d'ogni specie.

Art. 2. L'anzidetta proibizione non si estende però alle frontiere di Modena e di Toscana.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 5 ottobre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

135. *Soppressione delle Dogane al confine Modenese e Toscano; promulgazione delle Leggi e Tariffe doganali Sarde.*

5 ottobre 1859.

Rapporto del Ministro delle Finanze

Eccellenza,

Lo stemma della gloriosa Casa di Savoia fu innalzato dovunque nell'Italia centrale: attorno alla stessa bandiera si stringono valorosi e fidenti tutti i nostri soldati: in nome dello stesso Re eletto dal popolo si amministra la giustizia e si promulgano le

leggi: sarebbe quindi un'aperta contraddizione a questi provvedimenti, ai principii nazionali ai quali s'informa il nostro Governo, al voto concorde delle Assemblee, il mantenere le barriere doganali e la diversità di tariffe. Pertanto, essendo necessario che le autonomie doganali scompaiano senza indugio, stimo opportuno che V. E. decreti che ai 10 ottobre siano abolite tutte le dogane dei confini verso i Ducati di Modena e di Toscana, e che siano adottate le Tariffe doganali Sarde ed i relativi Regolamenti.

Il desiderio formulato dagli altri Governi dell'Italia centrale e le pratiche usate con essi mi autorizzano a sperare che uguale misura sarà adottata concordemente da tutti, e che una Commissione dei Rappresentanti dei diversi Stati regolerà gli interessi pubblici in proposito e darà alle dogane un assetto stabile e normale.

Questa misura io non dubito che sarà accolta con entusiasmo da tutti; gli Italiani ravviseranno in essa un nuovo passo verso il fine a cui sono rivolti i loro nobili sforzi, e tutti intenderanno che, confondendo ed intrecciando commercialmente ed industrialmente gl'interessi dei nostri Paesi, rendiamo più solidi i vincoli che ci uniscono alla nuova Dinastia.

Per rendere effettuabile e conciliare questa proposta alle misure di ordine pubblico e di difesa adottate da V. E., sottopongo alla di lei approvazione il seguente Decreto.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna ecc. ecc.

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE ROMAGNE

Decreta:

1. Col 10 ottobre 1859 saranno abolite tutte le dogane ai confini di Modena e Toscana.

2. Saranno parimenti in quel giorno adottate le Tariffe doganali Sarde ed i relativi Regolamenti.

3. Rimarranno provvisoriamente in

vigore i Decreti del 18 e 26 settembre relativamente alla estrazione dei vini e dei cereali, e quello in data d'oggi stesso relativo al nitro e alle polveri solfuree.

4. Sono dichiarate anche dopo il 10 ottobre soggette al dazio in vigore in quel giorno tutte le merci senza eccezione che saranno introdotte prima di quell'epoca nelle Romagne.

5. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il 5 ottobre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

154. Parificazione delle Guardie doganali ai Preposti di finanza del Regno Sardo.

5 ottobre 1859.

Rapporto del Ministro delle Finanze

Eccellenza,

Col giorno 10 del corrente ottobre debbono applicarsi all'azienda delle Dogane in queste Provincie le disposizioni tutte che formano il sistema doganale di percezione e di relativa legislazione del Regno Sardo. Questo sistema comprendendo ancora il parziale regime della Forza di finanza, propongo all'E. V. di sostituirlo completamente al Regolamento attuale delle nostre Guardie doganali, e quindi domando l'autorizzazione, come di riordinarne l'organizzazione, la disciplina ed il servizio, così di cambiarne la divisa militare ed attivarne il soldo quale è assegnato alla Forza di finanza Sarda onde renderle in tutto uniformi alla medesima.

Egli è perciò che propongo all'E. V. il seguente Decreto.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna ecc. ecc.

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE ROMAGNE

Decreta:

Art. 1. Col giorno 1° del veniente mese di novembre il Corpo delle Guardie doganali nelle Romagne sarà riordinato e organizzato in tutto conformemente al Corpo dei Preposti di finanza del Regno Sardo.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 5 ottobre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

155. Stabilimento di una doppia divisa per la Guardia nazionale.

5 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE ROMAGNE

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Visto il Decreto 20 luglio 1859 sulla istituzione della Guardia nazionale;

Visto il Regolamento organico in data 25 luglio;

Ritenuta la convenienza di uniformare l'ordinamento della Milizia cittadina delle Romagne a quello della Milizia cittadina del Regno Sardo;

Decreta:

Art. 1. Vi saranno due divise per la Guardia nazionale: una generale per tutta la Milizia delle Romagne; l'altra speciale pei Comuni che ne faranno la dimanda.

La prima si compone:

a) di un camiciotto (*blouse*) conforme al modello attualmente in uso nel Regno Sardo;

b) di un berretto di panno turchino con fascia rossa e, superiormente alla visiera nel centro, colle iniziali G. N.

ricamate in lana; il berretto degli ufficiali in ordine ai distintivi sarà identico a quello adottato nell'armata Piemontese;

c) di un centurino di cuoio bianco con fermaglio d'ottone, porta-baionetta e cartucciera di cuoio nero.

Per gli ufficiali il centurino sarà di cuoio bianco verniciato, e la sciabola uguale a quella portata dagli ufficiali di fanteria Piemontese.

La divisa speciale sarà conforme a quella attualmente in uso pel Regno Sardo, e a norma dell'apposito modello già pubblicato.

Art. 2. Al primo del mese di dicembre prossimo sarà obbligatorio per tutti l'uso della divisa generale. Quanto alla divisa speciale, l'epoca in cui l'uso ne sarà obbligatorio verrà determinata con lo stesso Decreto di concessione.

Art. 5. È fatta facoltà a tutti gli ufficiali, senza distinzione di Comuni, di vestire in servizio l'assisa speciale. Vestendo invece la divisa generale, non porteranno gli spallini.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, 5 ottobre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro dell'Interno

A. MONTANARI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

136. Abolizione della carta pontificia da bollo; sostituzione di una nuova e discipline relative.

6 ottobre 1859.

Rapporto del Ministro delle Finanze

Eccellenza,

Quella parte di rendita pubblica che ha la sua origine nella vendita governativa della carta bollata, sia essa di *dimensione* o *proporzionale*, conforme alla natura degli atti pei quali è prescritta, vuol essere assimilata fra breve, nell'ammontare della tassativa, nell'indicazione della moneta e negli usi varii che essa concerne, alle norme della legislazione piemontese. Il medesimo lavoro di sistemazione uniforme

sta apparecchiandosi per le regole da servire all'applicazione del *bollo straordinario* dell'una e dell'altra specie, cui si assoggettano secondo i casi molti atti determinati che possono stendersi in carta libera.

Ma una difficoltà pratica superabile viene ad opporsi al bene ordinato concetto: l'insieme di queste modificazioni alquanto minute e degne di studio non saprebbe logicamente attuarsi nelle Romagne se non dopo il 1° novembre prossimo, perocchè da quell'epoca soltanto comincia fra noi il ragguaglio legale delle valute a lire italiane. D'altro lato si manifesta ed incalza il bisogno di sopperire con nuova carta, anche in via transitoria, alla *carta bollata di dimensione* emessa dal cessato Governo ed omai esaurita.

Affinchè gl'interessi pubblici ed i privati non soffrano per questo mese della vicina mancanza di carta da bollo *governativa, soggetta a diritto fisso*, ed altresì non si anticipi in tale ramo di rendite l'opportuna stabilita riforma, il Ministro delle Finanze è venuto nella deliberazione di mandar fuori immediatamente le necessarie specie di nuova *carta bollata di dimensione*, eguali alle già esistenti nel formato e nel prezzo, distinte per timbri appositi e per filigrana, e sopprimendone solo due qualità che non trovansi usate nel Regno Sardo, il *quarto di foglio* da cursori, cui supplirà il mezzo foglio, ed il foglio eccezionale per le copie degli atti processuali istituito al § 7 della Notificazione 11 marzo 1854.

La massima e le istruzioni relative sono enunciate per entro alla formola di Decreto che ho l'onore di rassegnare all'approvazione di V. E., ed a cui l'E. V. potrà nella sua alta saviezza, convalidandolo dell'invocata sanzione, attribuire fin d'ora l'autorità di legge.

Pieno di rispetto e di ossequio mi offro

Dell'E. V.

Bologna, 6 ottobre 1859.

Devotiss. Servitore

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Considerando che la riforma completa della Carta di bollo a diritto fisso o proporzionale, non che delle regole d'applicazione del bollo straordinario, per agguagliare cotesto ramo di rendita pubblica alle leggi del Regno Sardo si rende opportuna soltanto dopo il 1° novembre prossimo, colla quale epoca entra in vigore nelle Romagne il sistema di monetazione a lire italiane;

Considerando l'urgenza di venire adottando come disposizione transitoria l'immediata vendita di nuova carta bollata di dimensione da sostituire alle varie specie di quella fin qui adoperata ed ormai esaurita;

Sottoposto ad attento esame il rapporto del Ministro delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Col giorno 15 ottobre 1859 tutta la carta bollata di dimensione fin'ora in corso è abolita.

Art. 2. Per tutti gli atti e contratti da stendersi in carta di bollo a diritto fisso verrà sostituita lo stesso giorno 15 ottobre una nuova carta di dimensione, eguale nel suo formato all'antica e delle qualità dimostrate dalla seguente Tabella:

CARTA BOLLATA DI DIMENSIONE

Denominazione	Prezzo
Foglio grande	Bai. 15
Id. piccolo intero . . .	» 10
Id. piccolo mezzo . . .	» 05

Art. 3. La nuova carta di dimensione porta a sinistra in cima due bolli, l'uno a nero e l'altro a secco.

Nel timbro a nero è figurata la Giustizia, con sottoposta la parola *Romagne*, e da un lato il prezzo per ciascuna specie. Il timbro a secco rappresenta l'Italia seduta, ed intorno le girano queste parole — *Bollo di controllo*. —

Art. 4. Ogni foglio dell'anzidetta carta di dimensione reca altresì nel

mezzo a filigrana l'iscrizione — *Governo delle Romagne* — disposta intorno ad un ovale a scudo, nelle cui quattro caselle si leggono distribuite le iniziali delle quattro Provincie.

Art. 5. I cursori dovranno servirsi nei loro atti, cominciando dal 15 ottobre 1859, del mezzo foglio piccolo da baiocchi 5 ed, occorrendo, del foglio in tero da baiocchi 10 sia per gli originali che per le copie.

Art. 6. L'uso speciale di fogli grandi da baiocchi 15 per le copie indicate al § 7 della Notificazione 11 marzo 1854 rimane abolito.

Art. 7. Dal 16 al 20 ottobre corrente è data facoltà ai Preposti del Registro di cambiare la carta bollata di dimensione del cessato Governo colla nuova da porsi in vendita il 15.

Il Ministro delle Finanze curerà la pronta esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 6 ottobre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

137. Adozione dei pesi e delle misure decimali.

8 ottobre 1859.

Rapporto del Ministro

dei Lavori pubblici, Commercio, Industria ecc.

Eccellenza,

È della maggiore importanza che ogni Governo, curante il benessere dei popoli, favorisca il commercio interno ed esterno e ne promuova lo sviluppo e la floridezza. È siccome una delle precipue basi di tale floridezza consiste nella semplicità ed uniformità delle commerciali relazioni, così risulta evidente il bisogno di far cessare la molteplicità dei pesi e delle misure e di rendere di uso generale ed esclusivo il sistema metrico decimale, il quale è fondato sopra una misura unica, reale ed invariabile. Esso è semplice nei suoi elementi, già in uso

presso alcune Amministrazioni dello Stato, e può in breve tempo essere introdotto e messo generalmente in pratica senza inconvenienti.

Tal bisogno diventa una necessità ora che l'unione col Piemonte, solennemente ed unanimemente proclamata da queste Popolazioni, è per divenire un fatto compiuto; ond'è ch'io sottopongo alla sanzione della E. V. la proposta del seguente Decreto.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Decreta:

Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1861, saranno esclusivamente autorizzati nelle Provincie delle Romagne i pesi e le misure del sistema metrico decimale, le cui unità sono:

Per le Misure

il *Metro*, misura lineare ossia di lunghezza, corrispondente alla diecimillesima parte del quarto del meridiano terrestre;

l'*Ara*, misura di superficie o agraria, eguale ad un quadrato avente per lato dieci metri;

lo *Stero*, misura di solidità, particolarmente destinata per la legna da ardere, corrispondente ad un cubo avente per lato un metro;

il *Litro*, misura di capacità tanto per i liquidi quanto per le materie secche, ed eguale ad un cubo avente per lato la decima parte del metro;

Per i Pesi

il *Gramma*, peso nel vuoto, di un centimetro cubo d'acqua distillata alla temperatura di quattro centigradi.

Art. 2. Le divisioni ed i multipli dei suddetti pesi e misure seguono la progressione decimale e portano le denominazioni indicate nell'apposita tabella.

Art. 3. Chiunque dopo il 1° gennaio 1861 farà uso di pesi o misure diverse da quelle indicate all'articolo precedente incorrerà nella multa di 50 fino a 500 lire oppure nella

pena del carcere da un mese ad un anno.

Art. 4. Coloro che dopo il 1° gennaio 1861 terranno pesi o misure diverse da quelle come sopra autorizzate nei loro magazzini, botteghe, laboratorii e case di commercio o sulle piazze, fiere o mercati, saranno puniti come quelli che ne fanno uso.

Art. 5. A partire dalla stessa epoca, coloro che tengono magazzini, botteghe, laboratorii e case di commercio dovranno sempre tenere affisso ed esposto alla vista degli accorrenti e del pubblico il ragguaglio dei nuovi pesi cogli antichi, accennato qui appresso all'articolo 11, sotto pena di lire dieci per cadauna contravvenzione.

Lo stesso ragguaglio si terrà affisso alla vista del pubblico sulle fiere e mercati per cura delle Amministrazioni civiche e comunali.

Art. 6. A cominciare dallo stesso giorno 1° di gennaio 1861, ogni denominazione di pesi e di misure diverse da quelle stabilite nel presente Decreto ed enunciate nell'annessa tabella è vietata tanto negli atti pubblici quanto nelle scritture private, nei libri e registri di commercio e negli annunci, come pure in ogni titolo che si produca in giudizio; salvo sia per modo semplicemente enunciativo di contratti o titoli anteriori o per citazioni od estratti dai catasti compilati in misure antiche ovvero per trasporti negli stessi catasti o per certificati relativi ai medesimi, o finalmente per istabilire il ragguaglio dei nuovi pesi o misure con le antiche.

In tutti però i casi suddetti di enunciazione, citazione, trasporto e spedizione di certificati ed estratti relativi ai catasti dovrà esprimersi il ragguaglio degli enunciati antichi pesi coi nuovi.

Nel caso d'inesattezza del ragguaglio, prevarranno i pesi e misure enunciate nei detti titoli e catasti.

Art. 7. Li notai ed altri ufficiali pubblici, che contravverranno alle disposizioni dell'articolo precedente, soglieranno ad un'ammenda di lire venti per ogni atto.

L'ammenda sarà di lire dieci per tutti gli altri contravvenienti: essa sarà dovuta per ciascun atto o scrittura privata; quanto ai libri di commercio, non sarà applicabile che una sola ammenda per ogni contestazione in cui essi saranno prodotti.

Art. 8. Saranno formati gli archetipi dei pesi e delle misure decimali, e questi verranno depositati nell'archivio del Ministero de' Lavori pubblici, Commercio ecc.

Art. 9. I campioni degli stessi pesi e misure conformi ai detti archetipi saranno tenuti in tutti gli Uffici d'Intendenza e presso ai Verificatori dei pesi e delle misure. La provvista ne verrà fatta per cura del Ministero dei Lavori pubblici, Commercio ecc.

Art. 10. Sarà obbligo delle Commissioni amministrative provinciali di far costruire gli esemplari dei campioni suddetti, che verranno conservati nell'archivio di ogni Comune, e la loro esattezza verrà riconosciuta col confronto di quelli riposti negli Uffici d'Intendenza. Le spese occorrenti per quest'oggetto saranno a carico dell'intera Provincia e verranno ripartite come le altre spese provinciali.

Art. 11. Per cura del Ministero de' Lavori pubblici, Commercio ecc. verrà compilato e pubblicato un quadro ragionato dei pesi e delle misure del sistema decimale, contenente la loro nomenclatura e le loro divisioni e multipli, non che le istruzioni elementari ed operazioni aritmetiche sullo stesso sistema, oltre il ragguaglio dei pesi e misure attualmente in uso nei diversi luoghi con quelli suddetti del sistema decimale, corredato da opportuni esempi o *conti fatti*.

Le tabelle di ragguaglio da pubblicarsi si venderanno al minimo prezzo e saranno contrassegnate col bollo del Ministero per evitare gli errori.

Art. 12. Al 1° gennajo 1860 i notai e gli altri pubblici ufficiali, facendo menzione nei loro atti di pesi e misure usuali, saranno tenuti di aggiungere accanto ad esse ed in mezzo ad apposita chiave o parentesi l'indicazione

del valore corrispondente nel sistema decimale, giusta il mentovato ragguaglio. I contravventori a queste disposizioni incorreranno nell'ammenda di lire 10.

Art. 13. I Magistrati, Tribunali e Giudici, nel pronunciare una sentenza o un giudizio sopra atti, registri e scritture in cui siasi contravvenuto all'articolo 6, condanneranno al tempo stesso alla relativa ammenda.

Art. 14. I Verificatori dei pesi e delle misure accerteranno le contravvenzioni previste dalle Leggi e dai Regolamenti relativi a questa materia. I Verificatori procederanno al sequestro dei pesi e delle misure d'uso vietato. I loro verbali garantiti da due testimoni faranno fede in giudizio.

Art. 15. L'applicazione delle ammende comminate nel presente Editto apparterrà ai giudici competenti a norma delle leggi vigenti.

I contravventori saranno ammessi a pagare volontariamente le ammende incorse, e producendo presso il Tribunale od il Giudice competente la quietanza tanto delle ammende come delle spese munita del visto dell'Avvocato fiscale, non si farà luogo ad ulteriore procedimento ed i pesi e le misure sequestrate cadranno in commesso.

Art. 16. Verrà pubblicato un Regolamento speciale sui diritti di verifica, sulla composizione e sulle attribuzioni del personale cui è affidato il servizio dei pesi e delle misure, non che sulla composizione e fabbricazione dei pesi e delle misure medesime e dei loro campioni e sulle altre parti di questo pubblico servizio.

Art. 17. Sarà tollerato in via provvisoria fino a nuovo ordine, non ostanti le disposizioni del presente Editto, l'uso dei pesi e delle misure adottati nelle farmacopee approvate per le ordinazioni e spedizioni dei medicinali.

Art. 18. L'esecuzione del presente Decreto rimane affidata al Ministero dei Lavori pubblici, Commercio ecc., il quale nel più breve termine possibile compilerà il Regolamento normale sia per la fabbricazione sia per la periodica verifica dei pesi e delle misure.

TABELLA

dei Pesi e delle Misure metriche decimali,
loro divisioni e multipli

MISURE**Misure lineari**

Multipli	}	<i>Miriometro</i> Diecimila metri
		<i>Chilometro</i> Mille metri
		<i>Ectometro</i> Cento metri
		<i>Decametro</i> Dieci metri
Unità		<i>Metro</i>
Divisioni	}	<i>Decimetro</i> Decimo del metro
		<i>Centimetro</i> Centesimo del metro
		<i>Millimetro</i> Millesimo del metro

Misure agrarie o di superficie

Multipli	<i>Ettara</i> Cento are ossia diecimila metri quadrati
Unità	<i>Ara</i> Cento metri quadrati, formanti in complesso un quadrato di dieci metri per lato.
Divisioni	<i>Centiara</i> Centesimo dell'ara ossia un metro quadrato

Misure di Capacità

Multipli	}	<i>Chilolitro</i> Mille litri
		<i>Ettolitro</i> Cento litri
		<i>Decalitro</i> Dieci litri
Unità		<i>Litro</i> Decimetro cubo
Divisioni		<i>Decilitro</i> Decima parte del litro

Misure di Solidità

Multipli	<i>Decastero</i> Dieci steri
Unità	<i>Stero</i> Metro cubo
Divisioni	<i>Decistero</i> Decimo dello stero

PESI

Multipli	}	<i>Chilogramma</i> Mille grammi (*)
		<i>Ettogramma</i> Cento grammi
		<i>Decagramma</i> Dieci grammi
Unità		<i>Gramma</i>
Divisioni	}	<i>Decigramma</i> Decimo del gramma
		<i>Centigramma</i> Cent. del gramma
		<i>Milligramma</i> Milles. del gramma

OSSERVAZIONE GENERALE

Ciascuno dei pesi e delle misure avrà pure la sua Metà ed il suo Doppio.

Bologna, 8 ottobre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro dei Lavori pubblici, Commercio ecc.

I. GAMBA

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

(*) Dieci Chilogrammi formano il miriagramma.
Cento Chilogrammi formano il quintale metrico.
Mille Chilogrammi corrispondono al peso di un metro cubo di acqua e formano la tonnellata

158. Stabilimento di una Linea doganale al Confine Pontificio.

11 ottobre 1859.

Rapporto del Ministro delle Finanze

Eccellenza,

L'attuale condizione politica delle Romagne rispetto alle Province soggette al Dominio pontificio importa il bisogno di determinare nell'interesse della Finanza una linea doganale ai confini di questi Stati onde siano praticate le operazioni quali dai nuovi Regolamenti sono prescritte. Tali confini superiormente alla Cattolica non hanno alcuna dogana che regoli le introduzioni e le estrazioni, nè alcun posto di sorveglianza che garentisca delle frodi.

Avvisando io a questo importante oggetto trovo necessario provvedervi istantaneamente, per cui sottopongo all'approvazione dell'E. V. il seguente Decreto.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Visto il Rapporto del Ministro delle Finanze.

Decreta:

1. Sarà tosto attivata una Linea doganale che segnerà l'attuale confine delle Romagne superiormente alla Cattolica.

2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 11 ottobre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne

LEONETTO CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

159. Riordinamento dell'Amministrazione di pubblica Sicurezza.

15 ottobre 1859.

*Rapporto del Ministro
dell'Interno e di pubblica Sicurezza*

Perchè in ogni ben ordinato Governo la Polizia non degeneri in arbitrio, e possa in pari tempo servire al suo nobile istituto, è d'uopo che sia retta e governata da norme prestabilite che ne determinino chiaramente la competenza, indicando le azioni dei cittadini che essa è chiamata a reprimere, quelle che deve prevenire, e precisando i mezzi di cui può far uso.

Sotto al cessato Reggimento papale tutto operavasi a seconda del mal talento e del capriccio dei funzionarii politici, i quali, mentre da una parte adoperavano il rigore fino alla vessazione e allo strazio quando trattavasi di prevenire o scoprire i così detti reati di opinione, dall'altra poi erano tolleranti fino all'inerzia allorchè si trattava di delitti comuni e di quelli che più direttamente offendono la sicurezza pubblica e privata, la proprietà e le persone.

A cancellare pertanto anche in questa parte di pubblica amministrazione le brutte vestigia del cessato mal governo, e intanto che a Torino si sta compilando la nuova Legge generale sulla sicurezza pubblica, del cui beneficio dovranno partecipare anche le Romagne, ho stimato necessario di sottoporre all'esame di un'apposita Commissione di provetti giureconsulti un Progetto di Regolamento provvisorio compilato da un nostro distinto funzionario politico.

Sembrandomi savie ed opportune le conclusioni del Rapporto presentatomi dalla sullodata Commissione, mi reco ad onore di sottoporre il Regolamento suddetto alla sanzione di Vostra Eccellenza.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Viste le osservazioni della speciale Commissione incaricata dal Ministero dell'Interno e di pubblica Sicurezza dell'esame di un Regolamento provvisorio sugli oggetti di sicurezza pubblica;

Visto il Rapporto del Ministro dell'Interno;

Decreta:

CAPITOLO I

Attribuzioni della pubblica Sicurezza

Art. 1. Il Dicastero di pubblica sicurezza esercita le sue attribuzioni prevenendo i delitti e le contravvenzioni. Prepara l'azione giudiziaria nei casi nei quali non ha potuto aver luogo la prevenzione, e punisce con misure e pene di polizia le semplici contravvenzioni alle leggi e regolamenti di pubblica sicurezza.

(a) La prevenzione si esercita di ufficio e ad istanza di parte. D'ufficio sorveglianza onde non accadano delitti, occorre nei luoghi ove si verificano infortunii d'incendio, inondazioni e simili, cercando la salvezza delle persone e delle proprietà ed operando quanto all'uopo sia necessario. Ad istanza di parte interviene a dirimere le quistioni, conciliare le querele e le ingiurie di lieve momento, a disporre e provvedere nei casi urgenti in modo di provvisione per la conservazione e sicurezza degli oggetti controversi fino alla decisione dei Tribunali e delle competenti Autorità.

(b) Esercita in fine il suo ufficio nel raccogliere gli elementi di prove relativamente ai delitti già consumati, ed agisce in sussidio all'informazione giudiziaria sui medesimi.

(c) In via repressiva il Dicastero di sicurezza pubblica applica la pena alle contravvenzioni sulle leggi e regolamenti di polizia.

Delle Pene

Art. 2. Le pene di polizia sono:

1. la multa dalle lire 5 alle 500;

2. il precetto con comminatoria;
3. la relegazione in determinato luogo;
4. il carcere da tre giorni ad un anno;
5. la deportazione;
6. l'esilio da un luogo, con invio al luogo di nascita e di domicilio.

Dei Tribunali

Art. 3. A ciascuna delle Direzioni di sicurezza pubblica in Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna è addetto un Assessore, il quale giudica delle contravvenzioni ed applica la pena alle medesime dovute; negli altri luoghi del Governo delle Romagne le attribuzioni di Assessore sono disimpegnate dai Giudicanti locali.

Art. 4. Contro le decisioni degli Assessori o Giudicanti è ammesso il reclamo in devolutivo al Consiglio d'Intendenza.

Della Procedura

Art. 5. Gli Agenti della pubblica sicurezza e la Forza procedono mediante processo verbale del fatto che costituisce la contravvenzione; questo ne costituisce la prova fino a che sia contraddetto.

Art. 6. Gli Assessori o Giudicanti, presa cognizione del processo verbale e sentiti sommariamente, quando vi sia luogo, i testimoni e l'accusato, se lo dimanda, pronunciano la decisione a termini di ragione.

Art. 7. Il reclamo s'interpone con semplice domanda anche verbale del condannato.

CAPITOLO II

Degli Oziosi e Vagabondi

Art. 8. Coloro che, non avendo stabile dimora nè applicandosi ad alcuna professione, arte o mestiere, sebbene validi al lavoro, vivono nell'ozio senza giustificare mezzi proprii di sussistenza, sono dichiarati vagabondi, e come tali si puniscono colla prigione estendibile ad un mese.

Art. 9. I vagabondi dopo espiata la pena sono rimessi al Comune cui ap-

partengono per nascita o per ultimo domicilio legale anteriormente al vagabondaggio, ed ivi rimangono sotto sorveglianza. I vagabondi che non appartengono allo Stato sono accompagnati al confine.

Art. 10. Durante la sorveglianza, non possono restare di notte fuori del luogo di loro abitazione nè intervenire a feste, fiere e spettacoli qualunque. In ogni settimana debbono presentarsi all'Ufficio di pubblica sicurezza e giustificare di essersi applicati ad una professione o mestiere. Le contravvenzioni sono punite col carcere fino a due mesi.

Art. 11. Quelli che, validi al lavoro, sebbene abbiano dimora stabile in alcun luogo, vivono nell'ozio senza giustificare mezzi di sussistenza, sono trattati come i vagabondi.

Art. 12. Sono egualmente reputati per vagabondi

(a) coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sé a procurare la loro sussistenza;

(b) coloro che fanno il mestiere di indovinare, pronosticare o spiegar sogni per trarre guadagno dalla altrui credulità;

(c) coloro che vendono scapolari, portano in giro immagini cui attribuiscono storielle e prodigi per lucrare sulla credulità del popolo, i venditori di unguenti o balsami prodigiosi, i saltimbanchi, prestigiatori e simili.

Art. 13. Coloro delle suddette categorie che non abbiano compiti gli anni 16 sono per la prima volta consegnati ai loro genitori o curatori, i quali saranno dall'Autorità di pubblica sicurezza ammoniti di attendere alla educazione professionale dei minori stessi. In caso di contravvenzione a questa ingiunzione, i genitori o curatori che hanno trascurato di vegliare sopra la condotta dei minori e non abbiano denunciato all'Autorità di pubblica sicurezza la inutilità delle loro premure, saranno puniti con una multa

estendibile alle lire 300 ed al carcere fino a due mesi. I minori saranno puniti con reclusione in luogo adatto, e messi sotto la sorveglianza della pubblica Sicurezza fino agli anni 18.

CAPITOLO III

Dei Mendicanti

Art. 14. Trovandosi in alcun luogo mendici che non vi appartengono per nascita o domicilio legale, sono rimandati al Comune cui appartengono o fuori del confine, se non sono dello Stato.

Art. 15. Niuno può andare questuando pubblicamente.

Art. 16. Il mendicante invalido è accompagnato dagli Agenti della pubblica forza all'Autorità locale di pubblica sicurezza, la quale disporrà quanto è opportuno onde sia ammesso a fruire dei provvedimenti di pubblica beneficenza.

Art. 17. Coloro che, validi al lavoro, saranno rinvenuti questuando sono trattati come i vagabondi.

Art. 18. Rinvenendo in atto di questuare dei fanciulli, saranno condotti all'Autorità locale di pubblica sicurezza, la quale per la prima volta li consegna ai genitori o parenti od a quelli che hanno l'obbligo di curarne l'educazione, diffidandoli a non permettere che si diano ulteriormente alla questua, ed in caso di recidiva le persone diffidate subiranno la pena del carcere da otto giorni ad un mese.

Art. 19. Chiunque è rinvenuto questuando nelle campagne sarà trattato come agli articoli 16 e 17, ed ove più persone unite si rechino alla questua fuori della città, saranno arrestate e punite col carcere da uno a due mesi.

Art. 20. Saranno trattati come i mendicanti quelli che con pretesti di disgrazie sofferte od altro si introducono nelle case dei privati per implorare sussidi.

CAPITOLO IV

Dei Furti campestri

Art. 21. L'Autorità di pubblica sicurezza invigila per impedire i furti

che avvengono nelle campagne e per rimetterne gli autori ai Tribunali competenti.

Art. 22. Coloro che saranno rinvenuti possessori di derrate, legne, biade, foraggi, frutti ecc. eccedenti i propri bisogni e quelli della loro famiglia, e non ne possono giustificare la legittima provenienza, saranno arrestiti, ed ove manchino elementi speciali per rimetterli al giudizio dei Tribunali, saranno puniti con detenzione da tre giorni ad un mese.

Art. 23. Qualunque persona sospetta, che di notte è trovata per le campagne e non può giustificarne legittima ragione, è tradotta all'Autorità di sicurezza pubblica la quale dietro le opportune verifiche risolve.

CAPITOLO V

Delle Persone sospette

Art. 24. Oltre agli oziosi vagabondi e mendicanti validi menzionati nei Capitoli II e III, sono considerati come sospetti

(a) coloro che subiscono procedure per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, falso, furti e truffe;

(b) coloro che sono sottoposti alla sorveglianza della Polizia;

(c) lo straniero senza passaporto od altra carta regolare e che manchi di soddisfacenti giustificazioni sulle sue qualità.

Art. 25. Le persone sospette, le quali saranno trovate in qualunque maniera travestite o saranno colte con armi, scalpelli, lime, grimaldelli od altri ferri od ordigni atti a sforzare porte, finestre, steccati e recinti od a dar modo di penetrare nelle case, botteghe od altri luoghi chiusi qualunque, saranno arrestate, e qualora non giustificino una legittima attuale destinazione degli oggetti suindicati, subiranno la pena non minore di un mese nè maggiore di sei.

Art. 26. Le persone annoverate nei precedenti due articoli 25 e 24 saranno specialmente sorvegliate dagli ufficiali di sicurezza pubblica e dalla

Forza. Il Dicastero di pubblica sicurezza le ammonirà ogniquale volta si accorga che tendano a male abitudini ed a nuovi delitti. Dietro le inutilità delle ammonizioni o quando altre giuste cause lo consigliano, l'Autorità di sicurezza pubblica, esponendo tali cause, potrà proporre al Ministro la deportazione, e questi, sentito il parere dell'Assessore politico sotto la cui giurisdizione è la persona designata, decreterà se debba farsi o no luogo alla proposta deportazione. Se trattasi di persona straniera, potrà senz'altro l'Autorità di pubblica sicurezza locale farla tradurre al confine con precetto d'esilio, sotto comminatoria di un anno di carcere.

CAPITOLO VI

Dei Giuochi proibiti

Art. 27. Oltre le pene portate dai veglianti Regolamenti e disposizioni criminali contro i colpevoli di giuoco di azzardo, avrà inoltre luogo in via politica la confisca del danaro, dei mobili e degli oggetti qualsiasi che si troveranno nella camera, bottega o locale qualunque in cui tenevasi il giuoco, quali che siano i proprietari cui tali mobili, danaro ed oggetti appartengono, o siano i giuocatori od estranei o coloro che prestarono il locale, le carte e gli utensili da giuoco.

Non gioverà la scusa della violenza onde costringerli a prestare il locale od i mezzi ed a permettere e non impedire il giuoco; nè sarà mai ascoltata in loro favore la scusa della ignoranza sul giuoco e sulla qualità di esso. Il danaro confiscato ed il prezzo degli effetti sarà devoluto ad un'Opera pia di beneficenza a scelta della Autorità politica locale.

Art. 28. Se i colpevoli di cui all'articolo 27 sono osti, locandieri, bettolieri od altri esercenti simili negozi, potranno inoltre essere sospesi dall'esercizio e condannati ad una multa fino alle 100 lire.

Art. 29. Coloro che nelle strade, piazze, nei mercati e fiere od in al-

tri luoghi pubblici stabiliscono giuochi d'azzardo, d'invito o di resto, oltre alle pene portate dalle veglianti disposizioni, soggiacciono in via politica alla condanna da uno a sei mesi di carcere, che sarà aumentata del doppio in caso di recidiva.

CAPITOLO VII

Disposizioni generali per alcune Professioni

Art. 30. Chi vorrà andare in giro per commercio ambulante di chinaglierie, di zolfanelli, stampe od altre merci, o pel mestiere di vetraio, calderaio, stagnaio e simili, o per quello di suonatore e cantante ambulante o per vendere o distribuire sulle piazze e per le vie paste, confetti o liquori e fiori, o farla da intromettitore ambulante o da servitore da piazza, facchino, lustrascarpe e simili, dovrà farsi inscrivere annualmente in apposito registro presso l'Autorità di pubblica sicurezza nel luogo di suo domicilio, la quale gli rilascerà il certificato della sua iscrizione.

Questo certificato dovrà essere sottoposto al *Visto* del Direttore provinciale di polizia, e ciò a cura dell'Autorità locale, qualora le parti ne facciano domanda.

Art. 31. L'iscrizione ed il *Visto*, di cui all'articolo precedente, saranno sempre ricusati alle persone contemplate nell'articolo 24.

Possono anche essere rifiutati per altri giusti motivi.

Art. 32. Le iscrizioni e le licenze sono valide pel corso di un anno dalla loro data. Esse potranno per altro, in caso di abuso per parte dell'esercente, essere rivate dalla Autorità che le ha rilasciate o munite del suo *Visto*.

Art. 33. L'esercente sarà tenuto di presentare l'iscrizione o licenza a semplice richiesta degli Agenti della forza pubblica.

Se rifiuterà di esibirla, se allegherà di non averla presso di sé o di averla smarrita, o ne esibirà una che non gli appartenga, ovvero confesserà d'esserne sprovvisto, sarà presentato all'Auto-

rità locale di pubblica sicurezza, la quale, ove le consti dell'ottenuta iscrizione o licenza, restituirà la libertà all'imputato, ed in caso contrario, lo rimetterà all'Assessore politico.

Questo sentirà l'accusato nelle sue risposte e, non adducendosi da esso legittima scusa, potrà condannarlo al carcere da giorni cinque ad un mese, e da uno a tre mesi se recidivo.

Nel caso però che l'arrestato abbia presentata un'iscrizione o licenza che non gli appartenga, la pena sarà pure del carcere estensibile a mesi due, ed in caso di recidività potrà estendersi a sei.

Art. 34. Alla pena di cui nell'ultimo paragrafo dell'articolo precedente saranno condannati tanto coloro che avranno fatto uso della iscrizione e licenza altrui quanto coloro che avranno per tal fine rimesse ad altri le proprie iscrizioni o licenze.

Art. 35. Non è lecito di stabilire Uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza o di computisteria senza averne prima fatta la dichiarazione in iscritto al Direttore di sicurezza pubblica della Provincia in cui questi Uffici vogliono aprirsi, e senza avere ottenuto il suo assenso, il quale è espresso a piedi od a tergo della dichiarazione, facendosi sì di quella che di questo annotamento in apposito registro.

Alla dichiarazione suddetta dovrà andare annessa una tabella indicante i prezzi per ogni lavoro che si farà nell'Ufficio da stabilirsi, la quale, approvata e visata dall'Autorità di sicurezza pubblica, dovrà rimanere costantemente appesa all'interno dell'Ufficio in luogo visibile agli accorrenti.

Art. 36. I contravventori all'articolo precedente saranno mandati all'Assessore politico e puniti, secondo i casi, con multa estensibile a lire cinquecento, ed in caso di recidività anche colla chiusura dell'Ufficio.

Art. 37. I facchini restano vincolati dalle vigenti locali disposizioni.

Art. 38. Gli esercenti di cui all'articolo 30, cambiando luogo della loro abitazione, dovranno entro il termine di giorni cinque farne la partecipa-

zione all'Autorità che loro ha spedito il certificato d'iscrizione, a meno che in questo siavi l'annotazione di potere girare da un Comune all'altro.

Art. 39. Chiunque voglia far traffico di vetture, cavalli o mezzi di trasporto qualunque, dovrà farsi iscrivere all'Ufficio locale di pubblica sicurezza.

Art. 40. I vetturini sono responsabili della sicurezza dei mezzi di trasporto, onde ogni emergente imputabile a negligenza sarà punito con multa estensibile fino a lire 500, oltre l'emenda dei danni alle parti, da liquidarsi dall'Assessore di pubblica sicurezza.

Art. 41. È severamente proibito a qualsiasi persona lo slanciar cavalli al trotto sforzato lungo le vie pubbliche e per le piazze. Nei luoghi ove è frequenza di popolo per feste od altro, nei luoghi angusti, agli ingressi delle città, sui ponti ecc., dovranno condurli al passo. In nessun caso è lecito di andare al galoppo. Non è permesso fermarsi con veicoli d'ogni genere in modo di arrecare ingombro alla libera circolazione. Dall'ave maria della sera fino all'alba non è permesso di girare nell'interno della città con carrozze senza i fanali accesi.

I contravventori saranno puniti con multa dalle lire 50 alle 200 e col carcere, estensibile ad un mese in caso di recidiva, oltre la multa.

Art. 42. I conduttori di cavalli e bestiami d'ogni specie, si attaccati che sciolti, devono sempre essere in condizione di padroneggiare gli animali che conducono.

Art. 43. Nelle strade tanto di città che di campagna i conduttori di carri, carrozze, biroccie ecc. devono, all'incontrarsi con altri veicoli, tenersi alla destra per lasciare il passo, e così quando siano da altri sopraggiunti. I contravventori a queste regole ed a quelle dell'articolo 42 saranno puniti con multa fino alle lire 50, e nel caso in cui avvenissero disgrazie per conseguenza delle espresse contravvenzioni, non sarà ammessa in giudizio alcuna causa scusante a loro favore.

CAPITOLO VIII

Disposizioni diverse

Art. 44. L'Autorità di sicurezza pubblica farà chiudere tutti gli esercizi della professione da oste, bettoliere, birraio, caffettiere, e di quella di tenere giuoco di bigliardo od altro stabilimento aperto al pubblico, pei quali non si ottenne regolare concessione oppure essa non venne rinnovata alla scadenza.

Art. 45. Le persone che dopo il tramonto del sole sino all'alba sono incontrate trasportando argenteria, mobiglie e biancherie, od in altra attitudine sospetta, se non possono dar conto di sè, potranno essere tradotte dagli Agenti della forza pubblica innanzi l'Autorità locale di pubblica sicurezza, che ordinerà o l'immediato rilascio ovvero la rimessione al giudizio dell'Assessore.

Art. 46. Chiunque turbi l'ordine pubblico nei teatri ed altri pubblici spettacoli è punito con pena di polizia.

Art. 47. Chiunque per ispregio od insulto tolga o guasti gli stampati o scritti affissi per ordine dell'Autorità o colla sua autorizzazione sarà punito con un ammenda da lire cinque a dieci, estendibili in caso di recidività a lire 50.

Art. 48. Le osterie, i caffè, le birrarie, i giuochi di bigliardo ed altri esercizi pubblici dovranno essere chiusi nelle ore di notte determinate dai relativi speciali Regolamenti.

Le contravvenzioni ai detti Regolamenti saranno punite con pene di polizia ed anche colla sospensione dell'esercizio.

Art. 49. Sarà pure punito con pena di polizia chiunque sensibilmente turbi la pubblica quiete con clamori, canti od altri rumori notturni.

Art. 50. Chiunque dietro precedente ammonizione o precetto si farà lecito senza diritto di assumere titoli che non gli competono, siano dessi accademici, di nobiltà o cavallereschi, e così usurpare stemmi gentilizi e portare

ordini, decorazioni e distinzioni qualunque senza autorizzazione, sarà punito con un mese di carcere e con multa da lire 100 alle 500.

Art. 51. È vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale nelle contrade, sulle pubbliche piazze e nei luoghi pubblici.

I contravventori a questo divieto sono puniti con pene di polizia.

Art. 52. Coloro che dalle finestre gettano acqua od immondezze qualunque sulla pubblica strada saranno puniti con multa dalle 10 alle 50 lire, salva la emenda del danno che potesse ad alcuno esserne avvenuto, o col carcere dai tre ai quindici giorni.

Art. 53. Quelli che di giorno e in luoghi frequentati vanno a nuoto ignudi o in qualsiasi modo offendono il pudore incorreranno la pena dai tre giorni ad un mese di carcere.

Art. 54. La Forza pubblica di ogni arma presterà assistenza e mano forte agli inviti degli Agenti di pubblica sicurezza, come i privati saranno in obbligo di prestarsi di eguale maniera. In caso di disobbedienza, i primi saranno denunciati ai Capicorpo per le pene disciplinari; i secondi condannati ad una multa di lire 10 alle 50, senza pregiudizio del carcere, estendibile fino ad un mese secondo le circostanze.

Art. 55. Qualunque persona è obbligata di presentarsi agli inviti dei funzionarii di pubblica sicurezza, sotto pena della multa di lire 5 alle 15.

Art. 56. Sono provvisoriamente mantenute in vigore le disposizioni dei Regolamenti esistenti e risguardanti la pubblica sicurezza in tutto ciò che non è contrario al presente Decreto.

CAPITOLO IX

Disposizioni transitorie

Art. 57. Il presente Decreto avrà effetto per la città di Bologna e in tutte le Romagne il giorno dopo la sua pubblicazione.

Art. 58. Il Ministro dell'Interno e

di pubblica Sicurezza è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il 15 ottobre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro dell'Interno e di pubblica Sicurezza

A. MONTANARI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

140. *Scioglimento dell'Accademia di Belle Arti in Bologna, ed istituzione di una Commissione pel suo riordinamento.*

21 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Sulla proposizione del Ministro di pubblica Istruzione e Belle Arti,

Considerando che le ragioni che indussero S. M. alla promulgazione del Decreto 11 settembre 1859, relativo alla R. Accademia delle Belle Arti in Milano, e cioè « la Reale Accademia « delle Belle Arti in Milano, deviata in « parte dalla sua forma primitiva a cagione dei Regolamenti che le furono « dati nel 1838, non risponde nè allo « spirito del tempo presente nè agli « annuali bisogni delle arti nè all'indole delle nostre istituzioni », valgono ancora per l'Accademia di Belle Arti in Bologna a cagione dei Regolamenti che le furono imposti dal cessato Governo;

Considerando che è debito di questo Governo conformarsi interamente agli ordinamenti del Regno;

Decreta:

Art. 1. L'Accademia di Belle Arti in Bologna è sciolta.

Art. 2. Essa verrà ricostituita al più presto sulla base degli Statuti per le Accademie nazionali di Belle Arti approvati con Decreto del Vicepresidente della Repubblica Italiana del 1° settembre 1803 e mantenuti in vigore sotto il Regno d'Italia.

Art. 5. Un'apposita Commissione di artisti, di amatori di belle arti, e di persone distinte per ingegno e dottrina sarà incaricata di compilare i nuovi Statuti e Regolamenti, mettendosi in relazione colla Commissione istituita in Milano coll'anzidetto Decreto, a fine che si abbia uniformità d'istituzioni; i quali Statuti e Regolamenti saranno poi sottoposti all'approvazione di questo Governo. I Membri e il Presidente di questa Commissione saranno nominati dal Ministro di pubblica Istruzione.

Art. 4. Gli impiegati addetti alla Regia Accademia di Belle Arti in Bologna conservano provvisoriamente i loro emolumenti e gradi.

Art. 5. Nulla è innovato per ora nelle Scuole di Belle Arti annesse alla sciolta Accademia. Esse verranno provvisoriamente confidate ad una Direzione formata da un Direttore ed otto Consultori, assistiti da un Segretario.

Tanto i Direttori quanto i Consultori saranno nominati dal Ministro di pubblica Istruzione.

Il Segretario della sciolta Accademia è nominato Segretario della Direzione, e gli è conservato l'emolumento prima goduto.

Art. 6. Il Ministro di pubblica Istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 21 ottobre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne

LEONETTO CIPRIANI

Il Ministro

ALBICINI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

141. *Sommario delle condizioni interne ed esterne delle Romagne; norme di condotta politica delle Autorità provinciali e comunali.*

22 ottobre 1859.

Agl' Intendenti,

Sotto-Intendenti e Magistrati municipali

CIRCOLARE

Signori,

Le conferenze di Zurigo volgono alla fine; la pace è firmata; è ma la

pace non risolve interamente la questione Italiana, non decide sulle sorti dell'Italia centrale, che dipenderanno dal nostro contegno e da un Congresso europeo.

Le Assemblee votarono concordi la formazione di un grande Regno, riunendo queste Provincie sotto lo scettro di Vittorio Emanuele. Sua Maestà accoglieva di buon grado i nostri voti e dichiarava che, forte dei diritti che Le venivano con essi conferiti, propugnerebbe validamente la causa di tutti davanti al Consesso dei Potentati europei. Le risposte del Re furono pari ai Ducati, alle Romagne, alla Toscana. Ma i Governi dell'Italia centrale non inviavano solo le Deputazioni al Re, intanto che indirizzavano i loro *Memorandum* ai Gabinetti d'Europa; pigliavano altresì un'iniziativa pronta ed energica all'interno per accelerare la fusione di queste Provincie tra loro e col Regno Sardo.

Precipuo bisogno dell'Italia centrale si era la difesa dei nostri territorii dagli assalti delle truppe mercenarie dei pretendenti. E per questo fu costituita la Lega militare delle quattro Provincie, alla testa della quale si posero i più valorosi campioni degli eserciti italiani.

Il secondo bisogno non meno rilevante si era l'assimilazione economica, sociale, legislativa delle quattro Provincie tra loro e con lo Stato a cui vogliamo essere congiunti; e da questa parte ognuno è testimonio con quanta alacrità e prontezza siasi proceduto dai Governi Uniti in un'opera di sì grave momento. Innalzati dovunque gli stemmi di Casa Savoia e gli atti pubblici intestati nel nome del Re Vittorio Emanuele; resi validi scambievolmente i diplomi di laurea, le sentenze dei tribunali, gli atti giuridici per tutte le Provincie collegate ed il Piemonte; ordinata l'uguaglianza del sistema monetario; l'uguaglianza dei pesi e delle misure; tolte via le dogane di confine. Tutto ciò si è fatto in poche settimane; e chi non vede che si è per tal guisa compiuta una

vera rivoluzione, la quale, rovesciando le antiche barriere, accomuna gl'interessi e stringe di fatto quei vincoli economici e sociali che costituiscono la base ed il cemento alla fusione vera degli Stati?

E questa completa fusione politica, che è la meta dei nostri voti, il Governo delle Romagne, d'accordo con gli altri di Toscana e di Modena, andrà effettuando ogni giorno più coll'assimilazione degli ordinamenti e delle istituzioni, foggilandole per quanto può secondo le Leggi piemontesi. E lo avrebbe fatto già anche nelle leggi municipale e provinciale, nei Codici, nell'insegnamento, se non fosse stato avvisato dal Governo Sardo stesso che fra breve promulgherebbe riforme sostanziali nelle leggi vigenti, onde noi ci proponemmo di aspettare la pubblicazione di queste per applicarle. — Ben comprende il Governo delle Romagne che il presentare all'Europa adunata in Congresso un fatto compiuto sarebbe il migliore espediente di soluzione: e certo d'accordo con gli altri non tralascia argomenti e mezzi per giungervi; e se il Governo piemontese è trattenuto da riguardi di alta politica, ne sente per altro l'importanza e il diritto, come faceva non ha guari valere con la sua nota ai Gabinetti d'Europa.

La fusione accadrà perchè tale è il proposito fermo di questi Popoli, perchè il Re Vittorio Emanuele propugna i nostri voti, e perchè l'opinione pubblica europea la riconosce utile e necessaria all'ordine interno e alla indipendenza nazionale. Ma intanto usiamo bene di questo tempo, seguitando con alacrità nel compito nostro. Non dimentichiamo che l'Europa, lasciandoci a noi stessi, vuol fare esperimento se questi popoli siano veramente maturi alla libertà; se i loro voti resistano alle prove delle tentazioni e delle difficoltà. Spetta a noi adunque, mantenendo il dignitoso contegno sin ora usato, conquistare non solo le simpatie ma il rispetto e la sanzione dell'Europa stessa.

Il primo e principale dovere pertanto che scaturisce dalle condizioni presenti si è la conservazione dell'ordine, che costituisce la maggior forza morale che noi possiamo procacciare alla nostra causa davanti al tribunale della pubblica opinione; e ben lo sanno i nemici nostri che, vedendo di non potere di fatto ingenerare il disordine, usarono le calunnie e la diffamazione contro la nazionalità italiana e massime contro le Romagne, intorno le quali il partito gesuitico ultramontano spacciò sofismi e menzogne senza fine. Ma le macchinazioni loro fecero mala prova sin qui perchè non poterono recare in mezzo altro che accuse triviali ed imputazioni bugiarde, e perchè vennero da noi smentite colla calma della fredda ragione, coll'evidenza dei fatti, coll'autorità dei documenti.

L'altra parte del compito che c'incumbe si è quella di organarci con solidità e prontezza. Organarci dobbiamo civilmente, riordinando le amministrazioni comunali, l'istruzione e la beneficenza. I Consigli comunali sono già eletti, e colla nomina dei Magistrati i Municipii tutti delle Romagne vengono costituiti. I Comuni hanno desiderato a lungo di francarsi dal giogo che loro imponeva un Governo gretto e sospettoso il quale col pretesto della tutela impediva loro di esprimere i voti più legittimi o di promuovere qualsivoglia miglioria economica o sociale. Ora colla Legge nuova hanno recuperato ogni libertà d'iniziativa e di deliberazione; e quindi possono da un lato metter mano a tutti i provvedimenti necessari alla prosperità economica di queste Provincie e dall'altro, colle riforme dell'insegnamento primario e del medio che dai Comuni dipende e colla retta amministrazione degli stabilimenti di beneficenza che ai Magistrati comunali viene restituita, possono provvedere efficacemente al miglioramento intellettuale e morale di ogni ordine di cittadini.

Noi dobbiamo poi fortificarci militarmente, sia mediante la Guardia na-

zionale, sia con gli eserciti stanziali. Armarci e disciplinarci bisogna soprattutto, perchè questo è il mezzo più sicuro a raggiungere lo scopo a cui mirano le Romagne e tutta l'Italia centrale. È indubitato che l'Europa terrà più conto dei nostri voti se ci troverà così forti come risoluti a difenderli con ogni nostro potere. Ricordiamoci che le aspirazioni dei popoli, i propositi, le convinzioni loro non si traducono nei fatti se manca la forza che li tuteli e sostenga. Eserciti e disciplina ci occorrono primieramente perchè il nuovo grande Regno dell'Italia settentrionale dovrà esser forte sull'armi: e noi che vogliamo parteciparvi vi dovremo pure apportare il nostro contingente. Poi è da aggiungere che, le sorti nostre non essendo decise ancora, possiamo aver bisogno di tutelare e far valere i nostri diritti non già contro l'Austria, mentre la possente parola di Napoleone III ci assicura da ogni intervento, ma bensì contro i pretendenti che vanno racimolando soldati esterni per mandarli contro di noi sotto mentite spoglie. Che se dagli antichi padroni non valessimo a difenderci da noi stessi, si meriterebbe proprio di riaverli. Di più i destini della Nazione non si restringono tutti nell'Italia centrale: il forte Regno che noi intendiamo costituire lascia intatte quistioni che un giorno risorgeranno. Il moto italiano è in via di svolgimento, e questo è un momento di sosta nella fase della rigenerazione nazionale. La nostra condizione attuale in faccia all'Europa ci impone la necessità di non essere nè aggressivi nè provocatori: ed in questo avviso concordano i benevoli consigli dei Governi e degli uomini di Stato i più favorevoli alla nostra Causa. Ma siccome non sappiamo se la diplomazia possa bastare a sciogliere intero il problema della nostra nazionalità ed indipendenza, perciò bisogna tenersi parati ad ogni evento, bisogna assuefarci alla disciplina ed all'armi, bisogna formare grossi battaglioni, esser tutti pronti ed agguerriti. Noi siamo lieti di ve-

dere come i volontari rispondano numerosi all'appello del Fanti e del Garibaldi, mentre questo dimostra come siano sempre prestati a volare fra i disagi ed i pericoli quando la patria li chiama. Nè minore generosità ed abnegazione ci aspettiamo dai cittadini di ogni ordine a fornir mezzi pecuniarii, perchè sa ognuno che non s'ingrossano le file dell'esercito senza forti spese, e non si compiono cose grandi senza grandi sacrifici.

Perseveranza adunque nell'ordine; operosità cittadina nelle riforme amministrative, economiche, morali d'ogni Comune; alacrità militare nel correre sotto all'armi, nell'assuefarsi alle discipline e alle abitudini marziali.

Il Governo raccomanda queste cose caldamente agl'Intendenti, ai Sottointendenti, ai Magistrati municipali, affinchè si adoperino ad avvalorare colla parola e coll'esempio cotali propositi in ogni ordine di cittadini. Perciocchè, tenendo questo nobile scopo davanti alla mente ed informandone lo spirito pubblico, eviteremo i dissidii di parte, le suscettività e le gelosie personali, i bassi interessi, le dubbiezze e lo scoramento, che pur troppo nei momenti di sosta sogliono ingenerarsi.

Così attraverseremo felicemente questo periodo di aspettazione; periodo difficile cui il Governo si studia di rendere più breve che sia possibile e confida di coronare col successo che è nei voti comuni.

Bologna, 22 ottobre 1859.

Il Ministro dell'Interno

A. MONTANARI

142. *Riordinamento della pubblica Istruzione e delle Autorità scolastiche.*

25 ottobre 1859.

Rapporto del Ministro di pubblica Istruzione

Eccellenza,

Se lo stato in che il nuovo Governo ha ritrovata l'Università di Bologna esigea quei rimedi d'urgenza ai quali fu per ora, quanto era possibile, prov-

veduto col Decreto 30 settembre p. p., non certo sono in condizioni migliori tutti i rimanenti rami della pubblica Istruzione, i quali anzi reclamavano di essere radicalmente corretti e riordinati.

Ora la Legge che io mi onoro di presentare alla E. V. rende fruttuose e stabili le riforme già poste in atto perchè, recando in mano al Governo tutto l'insegnamento ufficiale, lo regola, lo sorveglia e gli impedisce, come i traviamenti, così anche quella rilassatezza alla quale giunse per l'incuria sotto il passato regime. Insinuando inoltre l'attività di questo principale organismo nelle secondarie parti dell'Istruzione, amministrandole con moto uniforme e con una ingerenza governativa non esorbitante, lascia quelle larghezze e quella libertà delle quali ha d'uopo l'insegnamento per prosperare, come pure rispetta i diritti comunali, non defraudando i Municipii di quella circoscritta influenza di cui vuolsi pur far ragione affinchè l'azione del Governo non si cangi mai in violenza.

Tali pregi certamente raccomandano all'E. V. una tal Legge; la quale del rimanente, se non è l'ottima che potesse applicarsi, quello che più rileva si è l'esser essa in fondo l'organamento Piemontese che si trapianta fra noi, con quelle sole modificazioni che l'applicarlo nei Paesi nostri richiede per riguardo a quelle diverse condizioni locali delle quali è d'uopo tener conto, mentre si adempie al debito fattoci dal voto dell'Assemblea nazionale, favorevolmente accolto da Sua Maestà, di assimilarci alle istituzioni Piemontesi.

Oltre di che per essa la distribuzione del nuovo organismo è per guisa composta che, allorchando il voto di questi Paesi sarà adempiuto ed essi formeranno coll'alta Italia un solo Stato, tolti allora quegli Uffici che costituiscono oggi la direzione centrale, le secondarie parti rimarranno, senza cessare un istante la loro attività, e per questa parte nulla dovrà più essere innovato. Tali relevantissimi ri-

guardi di politica utilità consigliano adunque viemaggiormente l'attuazione del seguente progetto di Decreto.

Il Ministro
C. ALBICINI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 6 luglio prossimo passato,

Visto il rapporto del Ministro di pubblica Istruzione,

Decreta quanto segue:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1. L'insegnamento è pubblico o privato.

Il Ministro di pubblica Istruzione governa il primo e ne promuove l'incremento; sorveglia il secondo a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico.

Art. 2. L'insegnamento pubblico si divide in tre rami: elementare, secondario e superiore.

Art. 3. Sarà determinato da una Legge particolare quali criterii distinguono in ogni caso le scuole pubbliche dalle private; ritenuto che sono pubbliche tutte quelle le quali sono mantenute per intero o in parte dallo Stato, dalle Provincie o dai Municipii; e quelle pure che, mantenendosi con rendite proprie e non appartenenti a private società, sono espressamente destinate a pubblico uso.

Art. 4. Dipendono dal Ministero gli Istituti e le Scuole pubbliche d'istruzione e di educazione, e tutte le Podestà preposte alla direzione ed ispezione dei medesimi nell'ordine statuito in questa Legge.

Art. 5. Nelle scuole pubbliche affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, i direttori, i professori, i maestri, le direttrici e le maestre saranno proposti da esse ed approvati dalle Podestà che regolano

la pubblica istruzione, quando siano trovati idonei.

Dovranno perciò sostenere gli esami e conformarsi alle altre condizioni che saranno prescritte dalle Leggi e dai Regolamenti in proposito, salvo il disposto dell'articolo 7 per quanto riguarda le scuole private dipendenti dalle corporazioni suddette.

Art. 6. Spetta alle Podestà dalla legge preposte alla pubblica istruzione di provvedere alle discipline delle scuole pubbliche, alla collazione dei gradi, alla scelta ed approvazione dei professori e maestri nelle scuole soggette al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7. Le leggi speciali che provvederanno all'istruzione superiore, secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni per l'insegnamento privato e le norme secondo le quali avrà ad esercitarsi sovr'esso la vigilanza del Governo.

Nelle stesse leggi saranno determinate le condizioni giusta le quali le Amministrazioni provinciali e comunitative avranno parte effettiva nel governo delle proprie scuole ed istituti.

Non pertanto i cittadini, i quali faranno constare di avere i requisiti richiesti per essere eletti ad insegnare nei pubblici istituti di istruzione secondaria ed elementare, potranno d'ora innanzi aprire e tenere istituti privati del ramo e del grado per cui avranno la richiesta idoneità.

Art. 8. Fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole ed istituti privati di istruzione e di educazione, maschili o femminili, retti da secolari o da ecclesiastici, dovranno esservi autorizzati dalle Podestà preposte alla pubblica istruzione.

Il Ministero della pubblica Istruzione li vigilerà col mezzo dei suoi uffiziali o di altre persone da lui delegate; e qualora i direttori di quegli istituti ricusino di conformarsi o di fatto non si conformino alle leggi che verranno emanate, potrà ordinarne la chiusura con suo Decreto e col previo assenso del Consiglio superiore, udite le difese del direttore incolpato.

Tuttavia in caso d'urgenza, per riparare o a scandalo o a gravi disordini, il Ministro, udito il parere del Consiglio superiore, potrà frattanto sospendere di propria autorità il direttore dal suo ufficio ed anche chiudere la scuola o l'istituto sino a provvedimento definitivo, da emanare prontamente in conformità dell'alinea precedente.

Art. 9. Gli studi fatti nei seminarii e nei collegi vescovili od in ogni altro istituto ecclesiastico o religioso, di qualsivoglia denominazione, i quali non siano esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle discipline che verranno pubblicate per gli istituti pubblici di educazione e di istruzione, non avranno valore per l'ammissione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica Istruzione.

In ogni caso tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa.

Art. 10. Negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione e dell'educazione religiosa.

Nelle Leggi speciali e nei Regolamenti relativi all'insegnamento pubblico si determineranno le cautele da osservarsi nella direzione ed istruzione religiosa degli alunni cattolici.

Per gli acattolici ne sarà lasciata la cura ai rispettivi parenti.

CAPO II

§ 1. — Delle Podestà

preposte alla pubblica Istruzione

Art. 11. È istituito provvisoriamente sotto la presidenza del Ministro un Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Sono applicati al Ministero dell'Istruzione pubblica un Consultore legale ed un Ispettore generale per le scuole secondarie ed elementari.

Alle scuole tecniche provvederà il Ministro con ispezione speciale.

Nei capiluoghi delle Province risie-

derà una Deputazione provinciale per le scuole, un regio Provveditore agli studi, ed un Ispettore provinciale per le scuole elementari.

Ogni distretto o più distretti insieme avranno un Provveditore distrettuale.

§ 2. — Del Consiglio superiore della pubblica Istruzione per le Romagne

Art. 12. Il Consiglio superiore provvisorio della pubblica istruzione per le Romagne è composto di dieci Consiglieri nominati dal Capo dello Stato, quanto a cinque, sulla proposta del Ministro di pubblica Istruzione, e quanto agli altri, sopra terne proposte dai Collegi dell'Università di Bologna.

Art. 13. L'ufficio dei Consiglieri è gratuito.

Art. 14. Fra i membri componenti il Consiglio il Capo dello Stato elegge un Vicepresidente sulla proposta del Ministro di pubblica Istruzione.

Un Ufficiale del Ministero di pubblica Istruzione esercita nel Consiglio l'ufficio di Segretario.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di sei Consiglieri.

Art. 15. Ogni volta che il Ministro od il Consiglio lo giudichi opportuno, intervengono alle adunanze del Consiglio il Consultore legale e l'Ispettore generale, ma senza voto.

Similmente possono intervenire, chiamati e con voto, il Reggente dell'Università e i membri del Consiglio di Reggenza, ove si tratti di modificazioni nei corsi, negli studii e nei programmi universitarii.

Art. 16. Il Ministro od il Consiglio possono chiamare alle adunanze quelle persone il cui avviso riputeranno utile in qualche discussione. In nessun caso il loro avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio.

Art. 17. Richiesto dal Ministro, il Consiglio compone od esamina le proposte di leggi, i Decreti e Regolamenti relativi alla pubblica istruzione, e dà il suo parere in qualsiasi altra materia sopra l'insegnamento e l'amministrazione.

Art. 18. Esamina e propone all'ap-

provazione del Ministro i libri ed i trattati destinati al pubblico insegnamento ed i programmi degli studi.

Art. 19. Esamina pure i titoli degli aspiranti alle cattedre vacanti nelle Università.

Art. 20. Il Consiglio dà il suo parere

1. sui dubbi emergenti circa la retta intelligenza e l'applicazione delle leggi della pubblica istruzione;

2. sui conflitti di competenza tra le Autorità preposte all'amministrazione della pubblica istruzione;

3. sui regolamenti degli esami di concorso, sull'istituzione di collegi, di convitti, e su tutto quanto concerne l'ordinamento generale degli studi e la distribuzione delle materie fra le diverse parti dell'insegnamento e le diverse cattedre.

Per gli oggetti compresi nel precedente numero 3 e per gli altri dell'articolo 18 può il Consiglio chiedere l'avviso dei Corpi scientifici o d'uomini di speciale dottrina, ed istituire apposite Commissioni.

Art. 21. Dà pure il suo parere sui mancamenti e sulle colpe imputate ai direttori e professori delle scuole secondarie, se le colpe siano tali da meritare la deposizione o la sospensione.

Gli imputati hanno sempre il diritto di essere uditi nelle loro difese o verbalmente od in iscritto, a loro scelta.

Art. 22. Può il Consiglio di proprio moto proporre al Ministro quei provvedimenti che stimi utili all'incremento ed al buono indirizzo degli studi.

Art. 23. Il Consiglio giudica dei mancamenti e delle colpe imputate ai professori delle scuole universitarie ed ai dottori di Collegio quando essi possono farli incorrere nella deposizione o sospensione, udite le difese dell'incolpato, come nell'alinea dell'articolo 21.

Saranno con Legge definiti i mancamenti e le colpe punibili colle pene anzidette e determinati gli effetti delle medesime.

Art. 24. Può tuttavia il Ministro nei casi d'urgenza o per riparare a grave scandalo sospendere di sua autorità

un professore universitario sino a provvedimento da emanare prontamente dal Consiglio superiore in conformità dell'articolo precedente.

Art. 25. Il Consiglio conosce in via d'appello dell'esclusione e dell'interdizione temporaria dai corsi degli studi pronunciate contro gli studenti dell'Università e delle scuole secondarie.

Art. 26. Sono a fine d'anno comunicati al Consiglio i rapporti degli Ispettori, delle Podestà universitarie, delle Deputazioni provinciali e dei presidi e direttori degli studi nei Collegi, perchè presenti al Ministro una relazione generale, da rendersi di pubblica ragione, dello stato di ciascuna parte dell'istruzione, colle osservazioni e proposte che stimerà convenienti.

§ 3. Del Consultore legale

Art. 27. Il Consultore legale è eletto dal Capo dello Stato sulla proposta del Ministro di pubblica Istruzione, colle osservazioni e proposte.

Art. 28. Egli dà il suo avviso sulle domande di ammissione eccezionale ai corsi degli studi ed agli esami, di dispensa da questi o dal pagamento dei rispettivi depositi o di restituzione dei medesimi, e in generale su tutti i dubbi che possono sorgere circa l'intelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 29. Per delegazione espressa del Ministro, riferisce al Consiglio superiore i mancamenti e le colpe per cui i professori delle scuole universitarie ed i dottori di Collegio possono rendersi passibili della sospensione o della deposizione.

Egli è chiamato nel seno del Consiglio ogniqualvolta gli incolpati vi intervengano per essere uditi nelle loro difese.

Art. 30. Sarà udito nel Consiglio superiore sui ricorsi introdotti ad esso dagli studenti contro ai quali sarà stata pronunciata la pena di esclusione o di interdizione temporanea dalle scuole.

Art. 31. Rappresenta al Ministro le violazioni delle leggi e della disciplina.

§ 4. Dell' Ispettore Generale

Art. 52. L'Ispettore generale è eletto dal Capo dello Stato sulla proposta del Ministro di pubblica Istruzione.

Art. 53. Esso veglia l'andamento della pubblica istruzione secondaria ed elementare; mantiene fermo l'indirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del Ministro gli schiarimenti e le istruzioni convenienti ai regii Provveditori, a tenore delle leggi e dei regolamenti.

Art. 54. Propone al Ministro le nomine delle Commissioni esaminatrici, le promozioni e le nomine degli insegnanti, le onorificenze da conferire ai medesimi, le censure e punizioni alle quali possa dar cagione la loro condotta.

Art. 55. Per delegazione espressa del Ministro, introduce dinanzi al Consiglio superiore le accuse contro i direttori e professori delle scuole secondarie, quando siano di tale gravità da portare la deposizione o sospensione.

Art. 56. Provvede personalmente o per mezzo degli ufficiali che gli sono subordinati alla visita di tutte le scuole e di tutti gl'istituti pubblici e privati alla ispezione dei quali è preposto.

Solo il Ministro può delegare queste visite anche a persone estranee al Dipartimento della pubblica Istruzione.

Art. 57. L'Ispettore generale, fondandosi sopra i rapporti degli ufficiali subalterni della pubblica Istruzione, compila a fine d'anno e manda al Ministro una relazione e uno specchio dello stato di ciascuna parte d'insegnamento posta sotto la sua vigilanza, colle avvertenze opportune.

§ 5. Delle Deputazioni provinciali delle Scuole

Art. 58. La Deputazione provinciale per le scuole è composta

dell'Intendente, che ne è il Presidente;

del Regio Provveditore, che ne è il Vicepresidente;

di tre Delegati del Consiglio provinciale amministrativo, scelti da questo fra i suoi componenti od anche

fuori del suo seno fra le persone chiare per coltura letteraria o scientifica;

di un Delegato del Consiglio comunale della Città capoluogo;

dell'Ispettore provinciale delle scuole elementari;

del Direttore degli studi secondarii o di chi ne fa le veci nel Collegio o Ginnasio principale stabilito nel capoluogo;

di un Deputato nominato dalle Autorità ecclesiastiche;

di un Maestro delle scuole elementari, eletto ogni anno dal Ministro.

L'ufficio dei membri della Deputazione provinciale per le scuole è gratuito.

Art. 59. I tre Delegati del Consiglio provinciale ed il Delegato del Consiglio comunale sono annualmente eletti a pluralità assoluta di suffragi dal rispettivo Consiglio.

Art. 40. Il Segretario dell'Ufficio di Intendenza sarà Segretario della Deputazione provinciale.

Art. 41. La Deputazione per le scuole si raduna una volta al mese ed in giorno determinato per cura del suo Presidente o del Vicepresidente.

Art. 42. La Deputazione provinciale attende all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole secondarie ed elementari della Provincia.

Art. 43. Ordina visite straordinarie negli istituti d'educazione o di istruzione della Provincia, a ciò delegando uno o più dei suoi membri, qualora abbia prove o indizi d'irregolarità o di disordine.

Avverte le cose, delibera i provvedimenti opportuni, e li propone ai Municipii per le scuole da loro dipendenti quando essi possano provvedervi, o al Ministro, quando eccedano le facoltà assegnate dalla legge ai Municipii e alla Deputazione provinciale.

Nel caso d'urgenza può subito provvedere, chiudendo temporaneamente gl'istituti e le scuole ove fossero accaduti gravi disordini, col darne poi conto al Ministro, salvo sempre il disposto dell'articolo 8 rispetto alle scuole od agli istituti privati.

Art. 44. Sulla proposta dei Consigli comunitativi, essa approva i Maestri e le Maestre delle scuole elementari dipendenti da questi Consigli ogni volta che non ne sia dimostrata la incapacità, la condotta immorale, la mancanza di regolare patente: propone ai medesimi gli aumenti di stipendio, l'apertura delle nuove scuole, la provvista degli arredi necessari e tutto che può migliorare la condizione delle scuole e degli insegnanti.

Art. 45. Decide le controversie tra le Amministrazioni comunitative e gli insegnanti in quanto all'adempimento delle obbligazioni scolastiche.

Art. 46. Delibera sull'ammissione ai corsi degli studi ed agli esami delle scuole secondarie ed elementari, quando i Regolamenti offrono nell'applicazione argomento di dubbietà.

Art. 47. Pei casi contemplati nei due precedenti articoli è sempre riservato il ricorso al Ministro.

Art. 48. Prende le necessarie informazioni per verificare le colpe ed i mancamenti imputati ai Maestri ed alle Maestre delle scuole elementari, che possono dare motivo a deposizione od a sospensione; e, dopo udite le loro difese, ne ragguaglia col suo avviso il Ministro per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 49. Provvede alle domande di congedo degli insegnanti nelle scuole dipendenti dallo Stato o Ginnasii regi nei limiti stabiliti dai Regolamenti; propone al Ministro le promozioni, i sussidii, le gratificazioni e le onorificenze di cui gli insegnanti siano meritevoli.

Art. 50. Sottopone al Ministro, contro gl'Ispettori provinciali ed i professori delle scuole secondarie, le accuse che importano censura, sospensione o deposizione.

Art. 51. Esamina i materiali statistici risguardanti l'istruzione pubblica e privata della Provincia, e li trasmette annualmente al Ministro colle sue avvertenze.

§ 9. *Del Regio Provveditore agli Studi*

Art. 52. Il regio Provveditore agli

studi nel Capoluogo di provincia è eletto dal Capo dello Stato sulla proposta del Ministro di pubblica Istruzione.

Art. 53. Egli invigila sopra tutti gli ufficiali della Provincia, posti alla istruzione ed alla direzione d'instituti educativi, acciocchè adempiano ai loro obblighi ed osservino le leggi ed i regolamenti.

Art. 54. Fa eseguire gli ordini relativi alla pubblica istruzione e le deliberazioni della Deputazione provinciale.

Art. 55. Corrisponde direttamente col Ministro, veglia sopra tutte le scuole pubbliche e private della Provincia, richiamando all'uopo l'osservanza delle vigenti discipline, e promove dalla Deputazione provinciale e dal Ministro gli opportuni provvedimenti.

Art. 56. Almeno una volta all'anno visita egli stesso le scuole superiori che sono fuori dell'Università, e le scuole pubbliche secondarie della Provincia, ed eseguisce o fa eseguire da qualcuno della Deputazione provinciale una tal visita in tutti gli altri istituti di istruzione e di educazione.

Art. 57. Deve essere sua cura che l'Ispettore provinciale delle scuole elementari adempia il suo dovere, e dà a lui ed ai Provveditori distrettuali gli ordini e le istruzioni necessarie.

Art. 58. Concede l'approvazione d'esercizio locale ai maestri di scuole pubbliche elementari, dopo fatta l'elezione regolarmente dalle rispettive Comunità o Amministrazioni.

Art. 59. Invigila per l'adempimento dei lasciti pii a favore dell'istruzione, e nel caso di qualsivoglia trasgressione ne fa rapporto al Ministro.

Art. 60. Nei casi d'urgenza è abilitato a tutti i provvedimenti che stimerà necessari, ma non saranno reputati definitivi finchè non abbiano ottenuto l'approvazione dei Superiori.

§ 7. *Dei Provveditori distrettuali agli Studi*

Art. 61. I Provveditori distrettuali sono eletti dal Ministro sulla proposta del regio Provveditore della rispettiva Provincia.

L'ufficio loro è gratuito. Hanno tut-

tavia diritto ad una indennità per spese d'ufficio, la quale non potrà mai eccedere le lire 100.

Art. 62. I Provveditori distrettuali vegliano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole e convitti del proprio Distretto; hanno obbligo di visitarli una volta all'anno ed ogni volta che ne ricevono incarico dal regio Provveditore, al quale debbono farne relazione.

Tengono corrispondenza col regio Provveditore dal quale dipendono, ed eseguono tutte le incumbenze che da esso vengono loro commesse nell'interesse del servizio pubblico cui sono preposti.

Aiutano l'Ispettore provinciale nella compilazione dello specchio delle scuole e degli istituti.

§ 8. *Degli Ispettori provinciali delle Scuole elementari*

Art. 63. In ciascuna Provincia è un Ispettore per le scuole elementari.

Art. 64. L'Ispettore è nominato dal Ministro di pubblica Istruzione sulla proposta del Consiglio.

Il Ministro può nominare un solo Ispettore per due o tre Provincie limitrofe quando i rispettivi Consigli provinciali lo richiedano.

Art. 65. La vigilanza degli Ispettori provinciali abbraccia tutti gl'istituti pubblici e privati aventi per fine l'istruzione e l'educazione elementare.

La loro visita annuale non deve durare meno di sette mesi per ciascun anno.

Art. 66. Oltre alle visite ordinarie annuali, debbono fare altresì tutte quelle straordinarie che loro ordinasse il Ministro, il regio Provveditore o la Deputazione provinciale.

Art. 67. Distendono una relazione delle visite ordinarie annuali, la quale per mezzo del regio Provveditore è comunicata alla Deputazione provinciale perchè v'apponga le sue note e quindi la trasmetta al Ministro.

D'ogni visita straordinaria formano un rapporto speciale diretto a chi l'ha prescritta.

Art. 68. Ogni anno compongono uno specchio particolareggiato delle condizioni in cui si trovano le scuole elementari, maschili e femminili, e gli asili d'infanzia della propria Provincia, il quale mediante il regio Provveditore è partecipato alla Deputazione provinciale.

Art. 69. Un Regolamento stabilirà il modo di fare le visite delle scuole, sì private che pubbliche, e di compilare uniformemente la statistica delle medesime.

Art. 70. Gl'Ispettori possono, con speciale permissione del Ministero, attendere ad altre cure relative all'istruzione.

Ogni altro impiego e l'esercizio di qualunque professione sono incompatibili.

CAPO III

Disposizioni generali

Art. 71. Gli stipendi del Consultore legale, dell'Ispettore generale, e gli onorarii dei regi Provveditori agli Studi sono a carico dello Stato.

Tutti gli stipendi ed onorarii sono regolati dalla Tabella annessa alla presente Legge.

Art. 72. Parimenti sono a carico dello Stato

1° le spese d'ufficio pei regi Provveditori e per la retribuzione dei loro segretarii, i quali saranno impiegati straordinarii da eleggersi dai Provveditori stessi coll'assentimento del Ministro;

2° le spese di viaggi che si faranno d'ufficio od in virtù di speciale incarico per le visite delle scuole e pei collegi, secondo le norme da darsi con particolare Regolamento.

Art. 73. Lo stipendio e le spese di viaggio degli Ispettori provinciali sono a carico della Provincia.

Le spese d'ufficio per i Provveditori distrettuali sono a carico dei Comuni componenti i rispettivi Distretti.

CAPO IV

Disposizioni transitorie

Art. 74. Sono abolite con questa

Legge le attribuzioni straordinariamente e provvisoriamente delegate alle Intendenze provinciali, non che tutte quelle spettanti per la Legge del cessato Governo ad altre Autorità.

Art. 75. Gli articoli relativi al Consiglio della pubblica Istruzione per le Romagne, e così quelli relativi al Consultor legale e all'Ispettor generale per le scuole secondarie ed elementari applicate al detto Ministero, non resteranno in vigore se non fino alla annessione definitiva di queste Provincie al Regno costituzionale di Sardegna, deferendosi allora quelle attribuzioni al Consiglio superiore e agli Ispettori generali di tutto il Regno.

Art. 76. Fino alla promulgazione di una Legge sopra l'insegnamento superiore, le incumbenze delle Podestà universitarie saranno esercitate come segue:

1° Sarà governata ciascuna Università da un Reggente nominato dal Capo dello Stato dietro proposta del Ministro e coadiuvato da un Consiglio di Reggenza.

Ciascuna Università avrà pure un Proreggente, nominato dal Capo dello Stato, il quale coadiuverà il Reggente nell'adempimento delle sue funzioni e, in caso d'impedimento o di assenza, ne farà le veci.

2° I Reggenti rappresenteranno l'Università negli atti amministrativi e giuridici, saranno in diretta corrispondenza col Ministro della pubblica Istruzione, e comunicheranno ai professori e ai Collegi le istruzioni superiormente ricevute.

3° Vigileranno nell'interno dell'Università sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti spettanti alla pubblica Istruzione, ed affinché ciascuno dei professori adempia alla parte d'insegnamento che gli è stata affidata.

Eserciteranno pure la loro vigilanza sulla condotta degli studenti, ammonendo ed applicando punizioni di semplice disciplina.

4° Daranno le provvidenze d'urgenza che potranno occorrere per mantenere il buon ordine. Riferiranno al

Ministro e solleciteranno le sue deliberazioni per tutti i casi nei quali non sia necessario un pronto provvedimento.

5° Porteranno a cognizione del Consiglio superiore gli abusi gravi che potessero richiedere qualche provvedimento o repressione, ed i fatti che potessero dar luogo a sospensioni o destituzioni dei membri dell'Università.

Art. 77. In ogni Università sarà stabilito un Consiglio di reggenza.

Sarà composto il Consiglio di reggenza di un membro eletto annualmente da ciascun Collegio.

Il Consiglio di reggenza sarà convocato dal Reggente sulla fine di ciascun anno scolastico per gli oggetti seguenti:

a) per ricevere o per trasmettere al Consiglio superiore i rendiconti dei professori sull'andamento delle loro scuole, esaminandoli in adunanza colle osservazioni che giudicherà opportune;

b) per proporre i regolamenti che stimerà utili all'avanzamento degli studi nelle Facoltà;

c) per formare, sulle proposizioni dei professori, le note ragionate degli studenti più distinti fra quelli che avranno compiuto in quell'anno il corso degli studi nelle diverse Facoltà.

Art. 78. I professori effettivi interverranno con voce deliberativa nel Consiglio di Reggenza, quando sia convocato per formar programmi, dar pareri e far proposte intorno alla distribuzione dell'insegnamento, all'ordine degli studi e degli esami. Per questi ultimi oggetti il Consiglio potrà convocare la Facoltà intera, se lo crede opportuno.

Art. 79. Sino alla promulgazione di una nuova Legge sull'insegnamento secondario, i direttori dei regi Ginnasii e Collegi e le Deputazioni municipali o speciali per gli studi, in concorso dei collegiali, eserciteranno tutte quelle funzioni che dalla legge non sono conferite ad altre Podestà.

I Consigli collegiali saranno eletti ed avranno le attribuzioni seguenti:

1° presso ciascun Ginnasio o Collegio pubblico, dove sia insegnata Filosofia, verrà istituito un Consiglio collegiale, il quale negli istituti regi sarà presieduto dal Provveditor regio o distrettuale e sarà composto:

- del Direttore dell'Istituto,
- » Professore di Filosofia,
- » » di Lettere o di Rettorica,
- » » di Geometria e Fisica,

e da un professore di corsi accessori, ove questi abbiano luogo.

Negli istituti comunali saranno presieduti da un membro della Deputazione comunale, delegato dalla Magistratura al governo di quelle scuole;

2° i Consigli collegiali si aduneranno nei regi istituti una volta al mese ordinariamente per gli esami mensuali, e straordinariamente ogni qualvolta il Provveditor regio o per sè o sulla relazione di uno dei membri del Consiglio crederà esservi motivo di urgenza;

3° il Consiglio collegiale tanto nei regi istituti quanto negli istituti comunali o particolari discuterà sul principio dell'anno il programma che ciascun professore o maestro gli presenterà del proprio insegnamento, colle indicazioni dei lavori delle sezioni e delle spiegazioni da farsi: ed in fin dell'anno esaminerà le relazioni dell'insegnamento fatto dai medesimi e trasmetterà al regio Provveditore un riassunto di tutte le relazioni suddette con quelle osservazioni che crederà opportune.

Art. 30. Fino alla promulgazione di una Legge sull'ordinamento dell'istruzione elementare, sarà cura del Ministro di dare ai Municipii col mezzo dei regii Provveditori e delle Deputazioni provinciali tutte le norme che crederà opportune al riordinamento di questa importantissima parte della pubblica educazione.

Si vuole raccomandato al Municipii di provvedere in modo che ciascuna parrocchia abbia possibilmente la sua scuola elementare ovunque la prossimità di esse e la poca estensione del territorio non rendono agevole al po-

polo di più parrocchie di concorrere ad una sola scuola.

Art. 31. I Ministri di pubblica Istruzione, dell'Interno e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dalla Residenza governativa, li 25 ottobre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro di pubblica Istruzione

C. ALBICINI

Il Ministro dell'Interno

A. MONTANARI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

TABELLA DEGLI STIPENDI ED ONORARI

(*Transitoria*)

Un Ispettore Generale	L. 2400
Un Consultore Legale	" 1800
Fissi, anche dopo l'annessione definitiva al Regno Sardo, quattro Regi Provveditori agli Studi a Lire 600	" 2400
Quattro ispettori provinciali, compresi i viaggi, a Lire 2400 (a carico delle Provincie)	" 9600
	Lire italiane 16200

145. Nomina di nuovi Membri presso la Commissione di ammortizzazione del Prestito nazionale.

26 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Dovendo provvedere alla nomina dei Commissarii speciali per l'ammortizzazione del Prestito nazionale, da aggiungersi all'Amministrazione provinciale di Ravenna, atteso la rinuncia dei signori marchese Vincenzo Cavalli e Coriolano Gabici, nominati col Decreto 24 settembre prossimo passato,

Decreta:

I signori Emilio dottor Ghezze e

marchese Antonio Cavalli sono nominati Commissarii aggiunti alla Commissione provinciale di Ravenna.

Bologna, 26 ottobre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne

LEONETTO CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

144. *Determinazione delle attribuzioni del Consiglio superiore di pubblica Istruzione, del Consultore legale, e dell' Ispettore generale per le Scuole secondarie ed elementari.*

26 ottobre 1859.

CAPO I

Del Consiglio Superiore di pubblica Istruzione

Art. 1. Il Consiglio superiore tiene ordinariamente una riunione per settimana in giorno determinato.

Può però essere convocato più frequentemente dal Ministro, Presidente, o dal Vice presidente, sempre quando i bisogni del servizio lo richieggano.

Art. 2. Il Ministro designa l'uffiziale del Ministero che debbe adempiere le funzioni di Segretario presso il Consiglio superiore.

Tale impiegato tiene presso il Segretario generale il protocollo di tutte le pratiche da trattarsi o trattate nel Consiglio, compila e custodisce i processi verbali delle deliberazioni del medesimo.

Quando una pratica è definitivamente spedita dal Consiglio, egli ne rimette le carte alla rispettiva Sezione del Ministero. Se però tale pratica concerne affari contenziosi o disciplinari di persone, le carte saranno custodite presso il Segretario generale.

Art. 3. I processi verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da chi presiede alla seduta e dal Segretario subito dopo essere stati letti ed approvati dal Consiglio.

Art. 4. Nessun processo verbale, relazione, deliberazione ed estratto delle medesime potrà essere comunicato a

qualunque persona estranea al Consiglio senza autorizzazione del Ministro.

Art. 5. Le pratiche di competenza del Consiglio superiore sono preventivamente esaminate da un Consigliere relatore nominato ogni volta dal Presidente o dal Vicepresidente.

L'esame degli affari più gravi debb'essere affidato ad una Commissione nominata dal Consiglio.

Le relazioni debbono essere fatte in iscritto e firmate dal Relatore.

Art. 6. Quando trattasi d'affari contenziosi o disciplinari di persone, le deliberazioni debbono sempre essere prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti ed a scrutinio segreto.

Nelle altre quistioni la votazione si fa all'aperto per alzata e seduta, ed in caso di parità di voti è preponderante quello del Presidente.

Art. 7. Le decisioni prese dal Consiglio sono pubblicate o notificate a chi spetta dal Ministero.

Art. 8. Un Regolamento deliberato nel seno del Consiglio superiore stabilirà l'ordine interno dei suoi lavori.

CAPO II

Del Consultore legale e dell'Ispettore generale

§ 1. — Disposizioni comuni

Art. 9. Il Consultore legale e l'Ispettore generale per le Scuole secondarie ed elementari fanno parte del personale addetto all'amministrazione centrale del Ministero di pubblica Istruzione.

Nel grado e nell'onorifico vengono immediatamente dopo il Segretario generale.

Art. 10. In ordine al servizio, alle prerogative ed alla posizione gerarchica, essi vanno soggetti alle discipline interne del Ministero di pubblica Istruzione.

Epperò essi debbono intervenire all'Ufficio nelle ore prescritte per gli altri funzionarii di questo Ministero, e dipendono immediatamente dal Segretario generale, con cui conferiscono per la trattazione ordinaria degli af-

fari loro commessi quando non sono chiamati direttamente dal Ministro.

Art. 11. Nei casi in cui il Consultore legale o l'Ispettore generale propongano al Consiglio superiore la sospensione o la deposizione di qualche membro del Corpo insegnante, debbono essere muniti di un'espressa e speciale delegazione per mezzo di Decreto ministeriale.

Art. 12. Essi espongono i motivi dell'accusa in un rapporto scritto in cui, dopo una precisa narrazione dei fatti e delle circostanze, siano specificati punto per punto i mancamenti dell'imputato.

Al rapporto debbono sempre andar uniti i documenti su cui si fonda l'imputazione.

Art. 15. Ciascuno di essi cura particolarmente l'osservanza delle leggi e delle discipline riguardanti le scuole e gl'istituti posti sotto la propria vigilanza, e reca a cognizione del Ministro ogni infrazione o trascuranza delle medesime.

§ 2. — *Del Consultore legale*

Art. 14. Il Consultore legale dà per iscritto il suo parere sui ricorsi e sulle pratiche che è tenuto di esaminare, e lo trasmette al Segretario generale per essere presentato all'approvazione del Ministro.

Art. 15. Egli è tenuto a dare il suo avviso su tutte le pratiche sulle quali lo richiedesse il Reggente dell'Università di Bologna, ed a prestare a questo il suo concorso nella verifica dei titoli concernenti l'ammissione agli esami.

§ 3. — *Dell'Ispettore generale per le Scuole secondarie ed elementari*

Art. 16. Per l'esercizio delle sue attribuzioni e nei limiti dal Ministro stabiliti, l'Ispettore generale può aver la firma per trasmettere ordini, schiarimenti ed istruzioni alle rispettive Autorità scolastiche provinciali ed ai funzionarii da lui dipendenti.

Art. 17. Per intraprendere qualche

visita negli istituti di educazione e di istruzione, a tenore dell'articolo 36 della Legge 25 ottobre 1859, esso deve essere munito di particolare mandato del Ministro, ed entro otto giorni appena finita la visita ne riferisce per iscritto al Ministro stesso.

Art. 18. Esso prepara le circolari, le istruzioni riguardanti il proprio ramo, non che le minute per gli affari più importanti concernenti l'andamento delle scuole e dei convitti, i libri di testo, i programmi d'insegnamento, la disciplina e il personale dei varii istituti, e dà le opportune istruzioni agli impiegati della Sezione rispettiva del Ministero per le pratiche non ispedite da lui direttamente.

Art. 19. Per l'adempimento dell'articolo 34 della Legge 25 ottobre 1859, esso tiene un registro

1° di tutti i funzionarii dell'insegnamento secondario, in cui siano indicati il nome, prenome, il luogo di nascita, l'età, la natura degli studi fatti, la patente col relativo voto dell'esame finale, la carriera percorsa, ed ogni titolo che valga a far conoscere il merito di ciascuno di essi;

2° di tutti gli Ispettori provinciali col loro stato di servizio;

3° degl'insegnanti nelle scuole elementari del Governo;

4° dei maestri elementari pubblici stati premiati, e di quelli sottoposti a qualche punizione.

In un registro separato raccoglie le indicazioni più importanti sulle scuole ed istituti privati e sul personale ad essi addetto.

Art. 20. Esso esamina i titoli presentati da coloro che intenderanno valersi della facoltà di cui all'ultimo paragrafo dell'articolo 7 della precitata Legge, o che domandano l'autorizzazione di aprire qualche pensionato o convitto per giovani i quali attendono a studi secondari od elementari.

Art. 21. Propone al Ministro la nomina degl'insegnanti nelle scuole secondarie ed elementari dipendenti dal Governo; verifica la regolarità degli esami dati, ed autorizza il rilascio

delle patenti di Maestro e di Maestra elementare.

Le patenti di Maestro sono accordate direttamente da lui.

Nell'adempimento di queste attribuzioni egli prende preventivamente le istruzioni del Ministro, le quali dovranno risultare da attergato apposto alla relativa pratica.

Art. 22. Invigila particolarmente sull'adempimento dei doveri spettanti agli Ispettori provinciali e, per mezzo di questi ultimi e dei Provveditori, sulla condotta dei Maestri secondarii ed elementari e sulle loro scuole.

Art. 23. A fine d'anno scolastico, raccolti ed esaminati i rapporti pervenuti dagli Ispettori provinciali, prepara una relazione generale sullo stato dell'istruzione secondaria ed elementare, che rassegna al Ministro colle proprie osservazioni.

Art. 24. Coll'assenso del Ministro, egli può nelle ferie autunnali riunire gli Ispettori provinciali presso il Ministro per conferire sui miglioramenti da introdursi nell'istruzione elementare.

Bologna, 26 ottobre 1859.

Il Ministro di pubblica Istruzione
C. ALBICINI

Il Segretario Generale
G. CENERI

145. Nuova tariffa delle corrispondenze e spedizioni postali pel Regno Sardo e le Provincie Unite.

27 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Stabilitosi un sistema uniforme di tasse per agevolare gli scambi delle corrispondenze postali fra le provincie di Sardegna, Toscana, Modena, Parma e Romagne;

Vista la relazione del Ministro delle Finanze;

Decreta:

Le lettere ordinarie, cioè non assicurate, che si spediscono fra le provincie di Sardegna, di Toscana, Parma, Modena e Romagne possono essere af-

francate fino a destino o non affrancate affatto.

Le lettere ordinarie scambiate fra le Provincie suddette sono sottoposte ad una tassa uniforme di venti centesimi per porto semplice.

A quelle spedite o giunte per la via di mare è aggiunta altresì la tassa di 10 centesimi per diritto di via di mare.

Sono considerate come lettere di un porto semplice quelle il cui peso non ecceda dieci grammi.

da grammi 10 a	10	inclusivamente	2	porti
da »	20 a	30	»	3 id.
da »	30 a	40	»	4 id.
da »	40 a	50	»	5 id.
da »	50 a	100	»	6 id.,

e così di seguito si aggiunge una volta la tassa della lettera semplice per ogni cinquanta grammi o frazione.

I plichi di carte manoscritte e campioni di merci sotto fascia accompagnati da una lettera semplice ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta sono assoggettati in affrancamento al terzo, o in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso. Però il diritto di un plico di carte o campioni di merci non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice.

I giornali, le gazzette ed opere periodiche cambiate tra le provincie di Sardegna, di Toscana, di Parma, di Modena e delle Romagne devono essere affrancate fino a destino, e sono sottoposte ad una tassa di un centesimo per ogni esemplare non eccedente il peso di venti grammi, e di due centesimi per ogni esemplare quando eccedano i venti grammi e non oltrepassino i quaranta grammi: da quaranta a ottanta grammi la tassa è di quattro centesimi, e così di seguito aggiungendo un porto di quaranta in quaranta grammi. Gli stampati non periodici, le litografie e incisioni, le fotografie, la carta da musica impressa o manoscritta, le circolari, avvisi, prospetti, opuscoli e libri, anche legati, devono essere affrancati fino a destino e sono

passibili, purchè sotto fascia, dei diritti seguenti:

per ogni porto di 40 grammi,
02 centesimi

da 40 a 80 grammi, 04 centesimi,
e così di seguito si aggiungerà la tassa di quattro centesimi di quaranta in quaranta grammi.

Ai giornali e stampati di cui sopra, da spedirsi per la via di mare, oltre ai diritti di cui nel presente articolo, va aggiunto quello di cinque centesimi per diritto di via di mare.

I fogli di stampa sono sottoposti alla medesima tassa fissata per le lettere qualora non siano stati posti sotto fascia o contengano alcun che di scritto oltre l'indirizzo, la data e la firma. Non si dà corso a quelli che eccedano il peso della lettera semplice, cioè i dieci grammi, e che non siano preventivamente affrancati.

Si possono spedire lettere assicurate

tra le Provincie sunnominate. L'affrancamento delle medesime è obbligatorio, e vanno soggette, oltre alla tassa progressiva stabilita per le lettere ordinarie, ad un diritto fisso di venticinque centesimi. Qualora una lettera assicurata vada smarrita, l'Amministrazione sul cui territorio ciò sia accaduto corrisponde al destinatario od al mittente l'indennità di italiane lire 50. Le Amministrazioni per altro non si ritengono obbligate al pagamento del compenso suddetto quando siano corsi sei mesi dal giorno della impostazione a quello del reclamo.

Le lettere spedite per la via dello Stato Sardo sia dalle Provincie suindicate nei Paesi nominati nel quadro annesso, sia da questi Paesi a destino delle Provincie medesime, sono spedite alle condizioni enunciate nel quadro seguente:

STATI ESTERI	LETTERE			GIORNALI	
	Condizione della Francatura	Peso della Lettera semplice grammi	Tassa	Peso del Porto semplice	
				Grammi	L. C.
Svizzera	Facoltativo	10	L. C. n° 40	40	L. C. n° 05
Germania (via di Svizz.), eccetto l'Austria	id.	10	n° 60	40	n° 12
Danimarca	id.	10	n° 85	40	n° 22
Russia e Polonia	id.	10	1 „	40	n° 57
Svezia	id.	10	1 25	40	n° 32
Norvegia	id.	10	1 40	40	n° 37
Scali Levante	Obbligatorio	7 1/2	1 „	40	n° 10

Nelle Provincie delle Romagne nei paesi non accennati nel quadro superiore restano ferme le tasse ora vigenti.

Non si ammette veruna lettera contenente oro ed argento monetato, gioie o qualunque altro oggetto di valore.

Queste disposizioni debbono avere effetto dal giorno 1° prossimo novembre in avanti.

Bologna, 27 ottobre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

146. *Ragguaglio in moneta italiana dei francobolli postali del cessato Governo.*

27 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto governativo in data d'oggi, col quale sono fissate in moneta italiana, a partire dal 1° novembre 1859, le nuove tasse relative agli scambi delle corrispondenze postali fra le Provincie di Sardegna, delle Romagne, di Toscana, Modena e Parma;

Visto il Rapporto del Ministro delle Finanze, inteso a regolare in via provvisoria la vendita dei francobolli at-

tualmente in uso onde metterne il costo in correlazione colla nuova valuta fino a che siano provveduti gli Uffici postali di nuovi franco-bolli a centesimi;

Decreta:

Art. 1. Col 1° novembre prossimo il prezzo dei franco-bolli attualmente in uso viene ragguagliato in ragione di cinque centesimi di lira italiana per ogni baiocco.

Art. 2. Il franco-bollo da mezzo baiocco riceverà per comodo degli Uffici in via transitoria il valore di centesimi due.

Il Ministro delle Finanze è incaricato di porre ad esecuzione il presente Decreto.

Bologna, 27 ottobre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne

LEONETTO CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

147. Esonerazione dei Comuni e delle Provincie dalle spese di casermaggio, e aumento di un decimo sulla imposta prediale.

31 ottobre 1859.

Rapporto del Ministro delle Finanze

Eccellenza,

Ho l'onore di proporre all'E. V. un progetto di Decreto, già discusso e approvato dai rispettivi Ministri dell'Interno e della Guerra, pel quale quindi innanzi le spese militari di casermaggio saranno messe a carico dello Stato anzichè delle Provincie e dei Comuni.

Il sistema tenuto dal passato Governo alleggeriva in apparenza il Bilancio dello Stato, ma aggravava in realtà i contribuenti in proporzioni diverse, disuguali ed ingiuste, e come riusciva odioso pel titolo, così riusciva oppressivo e vessatorio nell'applicazione.

I sacrifici imposti ai Comuni dai contribuenti delle nostre quattro Provincie pel casermaggio delle truppe straniere toccarono quasi i scudi 2,000,000 (L. 10,640,000), e nel corso del de-

cenno ne è già liquidata la somma di scudi 1,874,929 (L. 9.974,622.23). Questo era un carico di circa scudi 200,000 (L. 1,064,000) all'anno ragguagliatamente.

Il mantenere un simigliante metodo, ora che l'equità ed il rispetto pel diritto dei contribuenti non meno che dei Comuni debbono in tutto succedere alla violenza ed all'arbitrio, non sarebbe comportabile nè colle ragioni della giustizia nè coi principii della pubblica amministrazione, per quanto sia unanime il desiderio e fermo il proposito dei cittadini di sostenere ogni maggior sacrificio per l'ordinamento di un poderoso esercito nazionale e per la difesa della comune sicurezza, libertà e indipendenza.

Le anticipazioni che a tutto il corrente mese saranno occorse pel casermaggio delle milizie nazionali si ripartiranno proporzionatamente fra le quattro Provincie; e col principio del mese venturo saranno comprese interamente nel Bilancio del Governo. A ciò proporrei di sopperire in parte colla tassa di un decimo sulla dativa ed in parte colle altre rendite; giacchè il decimo sulla dativa darebbe circa scudi 98,000 (L. 531,360) per le quattro Provincie, le quali nello scorso decennio in circostanze e condizioni diverse furono costrette per un fine diverso ed opposto a contribuire oltre il doppio durante l'occupazione di truppe straniere e meno numerose.

E mentre il Ministro della Guerra prende le opportune disposizioni pel regolamento definitivo degli alloggi militari, e prende pure sotto la sua direzione le spese del casermaggio e dei trasporti militari per assicurare l'uniformità e la speditezza del servizio conciliandolo colla perfetta regolarità amministrativa, io non ho che da pregare l'E. V. di voler sanzionare il seguente Decreto.

E me le offro con alto ossequio.

Di Vostra Eccellenza

Devotissimo Servitore

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Considerando che il sistema tenuto dal passato Governo di mettere a carico delle Provincie e dei Comuni il casermaggio delle truppe straniere era contrario alla giustizia ed alla proporzionata distribuzione dei pubblici tributi, anche in riguardo alla proprietà che ne era in modo indiretto e disuguale principalmente colpita;

Considerando che le spese sostenute per la difesa dello Stato devono essere in giuste proporzioni e, secondo la gravità dei casi e dei bisogni, sostenute dalle varie classi dei contribuenti;

Considerando che per ottenere questo scopo, mentre vengono a cessare col nuovo sistema i sopraccarichi provinciali e comunali, conviene che la proprietà sia anche a titolo straordinario direttamente gravata soltanto per una parte e che al resto si provveda col prodotto di altre imposte;

Veduto il rapporto del Ministro delle Finanze,

Decreta:

1. Col 1° di novembre p.v. le spese di casermaggio dell'armata, comprendendosi anche i trasporti militari, saranno a carico diretto dello Stato e faranno parte del generale Bilancio nelle categorie del Ministero della Guerra.

2. Le spese occorse a tutto il corrente mese saranno liquidate regolarmente e ripartite proporzionatamente fra le quattro Provincie, anche per l'effetto dei rimborsi competenti per le anticipazioni superiori alla quota dovuta.

3. Verrà imposta la tassa di un decimo sulla dativa reale e sarà iscritta col titolo di *Decimo per le spese militari*.

4. Il pagamento ne sarà fatto per una metà ed in una sol volta a titolo straordinario nella sesta rata del corrente anno, ed in seguito l'intero decimo sarà ripartito nelle sei rate bimestrali.

5. I Ministri dell'Interno, della Guerra

e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto per la parte che rispettivamente li riguarda.

Bologna, 31 ottobre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne

LEONETTO CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

Il Ministro dell'Interno
A. MONTANARI

Il Ministro della Guerra
F. PINELLI

Il Segretario Generale
F. BORGATTI

148. *Norme ed istruzioni per l'ammissione degli studenti nell'Università di Bologna.*

31 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
GOVERNO DELLE ROMAGNE
Ministero della pubblica Istruzione
NOTIFICAZIONE

Il Ministero della pubblica Istruzione, come misura transitoria e fino a che il Governo non provvederà altrimenti, rende noto:

1. Che anche per quest'anno scolastico 1859-60 saranno riconosciuti per validi, ad essere ammessi all'Università, gli studi di filosofia elementare fatti nelle scuole private di Filosofia già esistenti.

2. Le istanze per essere ammessi alle predette scuole, corredate dei documenti legali comprovanti gli studi fatti di umanità e retorica nelle Lettere italiane e latine sotto maestri approvati, dovranno essere presentate al Reggente della R. Università entro il perentorio termine del 12 di novembre prossimo.

3. Il Reggente della R. Università, trovate ammissibili le istanze, le trasmette al Direttore delle predette scuole di filosofia, il quale accorderà agli studenti l'esame di ammissione.

4. La Commissione incaricata per gli esami si comporrà del Direttore delle predette scuole e dei Professori insegnanti.

5. Riusciti favorevoli gli esami, le pagelle d'ammissione saranno rilasciate

dalla Reggenza universitaria, ed i giovani si presenteranno alla Cancelleria dell'Università per riceverle.

6. La tassa annuale è di lire italiane settantacinque, e questa verrà versata nelle tre rate consuete alla Cassa dell'Università.

7. Gli esami a fin d'anno sono obbligatorii, e si daranno alla presenza della Commissione, come all'articolo 4.

8. Le pagelle si firmeranno al finire d'ogni terziera, cioè la 1^a alla fine di gennaio, la 2^a alla fine d'aprile, la 3^a al termine dell'anno scolastico; ed i Maestri rifiuteranno la firma agli studenti che non saranno intervenuti alle lezioni o non avranno pagato la tassa.

(1) Sotto il 1^o novembre il Governo delle Romagne indirizzava ai suoi Agenti all'estero la seguente Nota circolare:

Signore,

La Memoria indirizzata il 3 ottobre dal Governo delle Romagne alle Potenze ed ai Governi dell'Europa proponevasi specialmente di spiegare e giustificare le decisioni prese dall'Assemblea dei Deputati delle quattro Legazioni di Bologna, Ravenna, Ferrara e Forlì in proposito del Governo temporale del Papa e dell'annessione agli Stati Sardi. Lo scopo speciale che aveva in vista il Governo lo impedì di toccare nelle proprie spiegazioni molti ordini di fatti di un'alta importanza e sui quali, o Signore, è essenziale il richiamare specialmente l'attenzione.

La Corte di Roma, voi lo sapete, non cessò, dal giorno in che le Romagne trovaronsi pel volgere degli eventi sciolte dalla dominazione temporale del Papa, di attribuire la separazione compiutasi agli sforzi di alcuni uomini ed agli intrighi di uno Stato vicino. A sentire lei, la maggioranza della popolazione sarebbe stata intimidita da un'ardita minoranza che suppliva al numero coll'audacia. Codesta interpretazione dei fatti prodottisi nelle Legazioni dal 12 giugno 1859 venne formulata in tutti gli atti pubblici e diplomatici del Pontificio Governo, nella Lettera enciclica del Santo Padre del 18 giugno, nella sua Allocuzione del 20 giugno, nella Nota del 15 giugno del Cardinale Antonelli, nell'Allocuzione del 26 settembre. La si ritrova nelle pastorali dei vescovi in proposito delle tribolazioni temporali della Santa Sede. La parola d'ordine partita da Roma si riassume nei tre punti seguenti: il movimento delle Romagne non ha radici nel paese; esso è il fatto di alcuni uomini soltanto; esso ha la propria origine negli intrighi del Governo Piemontese. Ci limitiamo a precisare l'accusa senza occuparci delle espressioni adoperate contro tutti quelli che prestarono il proprio concorso al Governo Romagnolo e contro il Governo medesimo, siccome scellerati, uomini perversi che calpestano tutte le leggi divine ed umane, sacrileghi ecc. Sono questi semplicemente i vocaboli di cancelleria che usansi a Roma allorché quella Corte vuole esprimere il proprio dispiacere. Essi vennero scagliati contro troppe genti e

9. Le lezioni cominceranno il giorno 14 novembre prossimo e termineranno alla fine di giugno.

Bologna, 31 ottobre 1859.

Il Ministro

C. ALBICINI

Il Segretario Generale

G. CENERI

149. Dichiarazione di competenza dell'Autorità ecclesiastica nell'insegnamento della Facoltà teologica.

2 novembre 1859 (1).

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

In pendenza delle riforme che su-

troppe cose, non perciò meno rispettate, perchè sia utile il fermarsi sopra.

Entriamo nel fondo della questione. È facile il determinare l'impressione che sforzasi di produrre il Pontificio Governo. Egli vorrebbe spargere la credenza che fra esso ed i suoi popoli esistevano rapporti di mutua soddisfazione, i quali non furono turbati che da qualche malcontento coll'aiuto di un intrigo eredito al di là delle frontiere. Codesta pretesa ha luogo di sorprenderci. Essa non è né abile né sincera. Di fatto, non è chi ignori che la questione romana non data dall'ieri e che da lunghi anni essa è una fra le preoccupazioni dell'Europa. Lo stato di profondo malcontento in cui vivono i sudditi del Santo Padre, e la forza d'inerzia che questi oppone a tutte le domande di riforme sono fatti costanti ed universalmente riconosciuti. Le fasi percorse da questa questione, singolarmente dal *Memorandum* del 1831 fino al Congresso di Parigi del 1856, troppo sono presenti alla memoria di ognuno perchè sia d'uopo il rammentarle. Ci basterà lo stabilire che la situazione degli Stati Pontificii è rimasta la stessa sino alla vigilia degli ultimi avvenimenti e che il generale dissaccordo fra principe e sudditi non cessò giammai.

La prova ne deriva dalle stesse misure prese dal Governo, misure che riuscirebbero inesplicabili senza una diffidenza spinta all'estremo in riguardo alle popolazioni.

Il Motu-proprio di Portici del 12 settembre 1849, che precedette il ritorno del Papa a Roma, non era, come si sa, prodigo di promesse; lo fu ancor meno allorché si trattò di porlo ad effetto. Nel numero delle istituzioni promesse e che naturalmente furono rappresentate all'Europa come già date figurava l'organizzazione comunitativa. In virtù dell'articolo 4 del Motu-proprio, la rappresentanza e l'amministrazione dei Comuni esser dovevano regolate della guisa la più liberale, con un sistema di franchigie il più largo possibile. Le elezioni, base della nuova organizzazione, dovevano offrire tanto pel numero che per la posizione degli elettori, presi quasi senz'eccezione tra i proprietari di fondi ed i capitalisti, tutti i pegni di una rappresentanza sincera insieme e conservatrice degli interessi. La Legge del 24 novembre restrinse già considerevolmente codesta promessa, stabilendo tra gli elettori ed il numero dei consiglieri da eleggere la propor-

gli studi si stanno elaborando in Piemonte, e per uniformarsi intanto a ciò che è stato sancito per le Provincie Modenesi e Parmensi,

Sulla proposta del Ministro della Istruzione pubblica,

Decreta:

Art. 1. All'insegnamento della Facoltà teologica nelle Romagne provvederà l'Autorità ecclesiastica.

zione di 6 per 4, dal che risultava, per esempio, che Bologna, Comune di 100 000 abitanti, contava 216 elettori per 36 consiglieri. Ciascun elettore doveva presentare un certificato di buona condotta religiosa e politica, rilasciato dal parroco del luogo. Queste diverse restrizioni, di cui è visibile la portata, neutralizzavano, sembra, bastevolmente gli effetti del principio elettivo contenuto nella Legge perchè il Governo se ne tenesse rassicurato. Ciò tuttavia non apparve. Il Governo erasi innanzi tutto riservato di fare egli medesimo le prime elezioni e di protrarre l'applicazione della legge a tre anni, al primo rinnovamento dei Consigli comunitativi. Il 5 agosto 1853 una Circolare ministeriale fissò il modo di questo rinnovamento, interdicendo la convocazione dei collegi elettorali.

Tale interdizione durò sino al giorno che mise termine in queste Provincie alla dominazione del Papa, nè giammai venne applicata la modesta Legge del 1850. Né punto ne facciamo qui l'osservazione per mostrare il non adempimento di una delle promesse riforme: ciò rientrerebbe in un'altra categoria di fatti: ma solo per mettere in evidenza quale fu la condotta tenuta dal Governo di Roma nell'applicazione della sola legge che lo mettesse in contatto colla popolazione.

Un simil modo di agire avrebbe almeno dovuto assicurare al Governo, se gli fosse rimasta nel paese un'ombra sola di vera influenza, la presenza di creature devote nei Consigli comunali. Nel 1857 presentossi solenne occasione di farne sperimento. Nella primavera di quell'anno Pio IX prese la risoluzione di fare un viaggio nei propri Stati. I tristi spedienti cui ricorse in quella circostanza il Pontificio Governo per impedire ogni manifestazione dell'opinione pubblica mostrarono sino all'evidenza in quale falsa posizione egli si sentisse collocato rispetto ai suoi sudditi. Non solo bisognava che l'accoglienza al Pontefice fosse splendida, ma era necessario che avesse le apparenze della spontaneità. Ci si perdoni di qui entrare in qualche dettaglio riguardo al modo che si adottò per ragiongere questo duplice e contraddittorio scopo: i dettagli han valore quando trattasi di mettere allo scoperto tutto un sistema di governo. Il Ministro dell'Interno cominciò col prevenire le Autorità municipali, in una Circolare la quale fu resa pubblica, che la presenza del Sovrano non doveva trascinare le città a veruna spesa straordinaria. Poi in una Circolare segreta si avvisarono i Gonfalonieri essere ben inteso che il ricevimento fatto al Principe rimaner doveva come testimonianza dell'affetto dei sudditi e dell'allegrezza di essi di averlo in mezzo a loro. Speravasi così di riunire il doppio vantaggio di avere dato pubblicamente consigli

Art. 2. Il Ministro di pubblica Istruzione è incaricato del presente Decreto.

Dato il 2 novembre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro di pubblica Istruzione

CESARE ALBICINI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

che accordavansi col triste stato delle finanze e di vedersi forzata la mano dal popolare entusiasmo. Stando alla legge comunale, una Municipalità non poteva far veruna spesa, da quelle fissate nel preventivo, senza la espressa approvazione del Consiglio comunitativo. Ma quale opposizione era mai a temere da parte di Consigli scelti dallo stesso Governo, rimondati a piacere durante sette anni, e di cui i membri avevan fornito buona testimonianza politica e religiosa? Altro io verità non avevasi a fare che convocarli. Or bene, no. Dal seno medesimo di codesti consiglieri muti ed avvezzi all'obbedienza sarebbe uscito il grido di riforma, ed era indispensabile il togliere quest'ultimo e debole organo all'unanimità del paese. In violazione della legge, sulla invizione dei Legati e dei Delegati, le Municipalità votarono considerevoli spese per il ricevimento del Papa. Richiamo, o Signore, la vostra attenzione sulle lettere scambiate tra il Consiglio provinciale ed il Senatore di Bologna da un lato e Monsignore il Pro Legato Amici dall'altro, annesso alla presente Nota, da cui risulta che le Municipalità vennero invitate dal Governo a non convocare i Consigli comunali ed a votare spese illimitate (1).

Questa dimostrazione della linea di condotta seguita dal Governo Pontificio non dà essa la prova della più incurabile diffidenza riguardo ai suoi sudditi? e non è forse strano, dopo tutto, il vederlo atteggiarsi siccome quello ch'ebbe con essi i rapporti più pieni di abbandono e di mutua confidenza?

Il viaggio stesso del Santo Padre, qualunque sia lo scopo nel quale venne intrapreso, non fornisce a quella diffidenza una occasione di più di manifestarsi? I popoli si spesso delusi nelle loro speranze non potevano concepirne di nuove, ma, imparando che il loro sovrano andava a recarsi in mezzo ad essi, suppor dovettero che ciò era coll'intenzione di alleviare le loro sofferenze. In tale stato di dubbio si risolse almeno di far conoscere al Santo Padre i voti delle popolazioni. A Perugia la folla circondò la carrozza gridando — *Pane e Statuto!* — Ma ivi ed altrove i prelati che facevano siepe tra il popolo ed il Sommo Pontefice seppero, a forza di carezzevoli sorrisi e di evasive parole, allontanare ogni domanda di positive riforme: — *Aspetta!* (dicevan essi) l'arrivo del Santo Padre a Bologna. — Ma in quest'ultima città, dove egli soggiornò più settimane, il Papa rifiutò di ricevere veruna delle presentatogli suppliche. Non si potè veramente impedire a qualcuno dei capi

(1) Questi e più altri documenti giustificativi alla presente Nota leggansi stampati in un Foglio aggiunto al *Monitore di Bologna* n.° 170, del 30 dicembre 1859.

150. Riconvocazione dell'Assemblea Nazionale.

2 novembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

In virtù dei poteri a lui attribuiti
dall'Assemblea delle Romagne,

Decreta:

Art. 1. L'Assemblea delle Romagne

del partito moderato di vederlo, di esporgli francamente i bisogni del paese, e di raccomandargli riforme nel modo più pressante. Tutto fu inutile.

Si ricorderà che nella primavera del 1837 l'Imperatore d'Austria aveva accordato un'amnistia agli esiliati lombardi. Il popolo contava vedere il Papa seguire un esempio sì poco compromettente e metterlo finalmente in pratica l'amnistia promessa col Moto-proprio di Portici di maniera più conforme allo spirito di perdono che sembrava averla dettata. Effettivamente alcune grazie furono accordate; ma a chi? a condannati per delitti ordinarii, a falsarii, e non già ad esiliati o a detenuti politici. Esse dunque non furono che uno scandalo di più. Il sistema fu mantenuto in ogni suo rigore nelle cose e contro gli uomini.

Non saprebbe tuttavia negare che Pio IX non abbia cercato di far del bene alla sua maniera. I conventi e le chiese sperimentarono la sua liberalità. Egli diede 75,000 scudi per compiere la facciata di San Petronio. Ma era forse ciò che da lui si aspettava? S'egli avesse prestato orecchio ai voti dei sudditi, avrebbe visto che esso dava ciò che non gli si chiedeva. Sono codesti donativi che fornirono al Papa il pretesto di accusare, nelle sue allocuzioni, i Bolognesi d'ingratitude. Ahimè! tale rimprovero non è che una maggior prova del quanto sieno grandi le divergenze tra il Pontefice ed i suoi sudditi. Egli non sanno intendersi neppur sul bene che è da fare. L'uno crede di aver compiuto i propri doveri mediante qualche opera pia, gli altri all'incontro sono poco persuasi della loro urgente necessità in uno Stato, dove il clero è proprietario di beni fondiarii pel valore di 500 milioni, figura sul preventivo per una considerevole annua allogazione, e riceve inoltre speciali soccorsi. Essi osano credere che un Paese può vivere colla facciata di una Chiesa non terminata, e chiedersi se lo può con un'Amministrazione altrettanto impotente quanto diffidente, con una mal resa giustizia, con finanze senza serio controllo, ed un dominio di casta che chiude ogni carriera ad una gioventù ardente e bramosa di impiegare utilmente le propri forze.

Si fu dunque (bisogna confessarlo) assai poco tocchi degli atti di clericale munificenza di Pio IX, ma all'incontro lo si fu vivissimamente dell'ostinazione che egli pose a respingere ogni richiesta che non si accordasse colle preconcepite sue idee. Si può dire che il viaggio e la dimora del Papa nelle Legazioni nel 1837 distrussero le ultime illusioni che ancor potevano esistere in qualcheuno de' suoi sudditi sulle intenzioni di lui.

Fu con tali reciproche disposizioni che il Papa ed il suo popolo entrarono nell'anno 1839.

è riconvocata in Bologna pel giorno 6 di novembre.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il 2 di novembre 1839.

Il Governatore delle Romagne

LEONETTO CIPRIANI

Il Ministro di Grazia e Giustizia

F. MARTINELLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

La quistione italiana, insino allora così molteplice ne' suoi aspetti, non ne presentò più agli occhi dell'Europa che un solo. La liberazione dall'oppressione straniera divenne la preoccupazione esclusiva degli Italiani; tutte le altre cancellaronsi a lei dinanzi. Fino a questo momento non si è preteso che quel desiderio d'indipendenza fosse un fittizio bisogno, originato da intrigo. Siano qualsivogliansi le diverse maniere di riguardare la quistione italiana, in questo almeno si è d'accordo di vedere nella opposizione costante dei popoli contro l'Austria la manifestazione di un vasto movimento nazionale. Non è meno incontestabile che il Piemonte è stato ed è ancora il centro d'unione dei patriottici sforzi d'Italia. E perchè le Romagne sarebbero rimaste estranee ad uno slancio così generale? Andiamo più innanzi, e diciamo: come avrebbe potuto avvenire ch'esse non vi partecipassero, poichè a tutti i mali inerenti al loro proprio governo veniva a congiungersi appo loro la straniera occupazione? Non traevano esse dalla presenza delle truppe austriache un doppio motivo di eccitazione politica, giacchè agli occhi loro codeste truppe non solo rappresentavano la straniera oppressione, ma benanche l'appoggio prestato a tutti gli interni abusi? Non è, finalmente, un voler chiudere gli occhi all'evidenza il pretendere che un popolo, costantemente tenuto, sin dal 1832, sotto un regime eccezionale, ed in tale guisa oggetto di diffidenze pel suo Governo che questo non credeva sicuro il proprio dominio che a mezzo delle baionette straniere, avrebbe d'uopo di eccitamenti esterni per afferrare la prima occasione di scuotere il giogo?

Potremmo limitarci a presentare sì semplici considerazioni per ridurre a nulla le accuse con che studiasi di snaturare gli avvenimenti delle Romagne. Noi preferiamo di aggiongervi alcuni fatti che appariranno concludenti a quanti non lasciarsi volontariamente accecare da un già preso partito.

Bologna pronunziòsi per la costituzione di un novello Governo il dì stesso in cui gli austriaci l'abbandonarono. In quel momento il corpo di occupazione austriaco non aveva peranche lasciato le Legazioni. La guarnigione di Ancona era appena partita da quella città ed aveva ancora tutto il paese a traversare. Nulla sarebbe stato loro più facile che impadronirsi di un pugno di faziosi disapprovati dalla grande maggioranza della popolazione.

In simili circostanze non era egli facile al Legato l'opporre una qualche resistenza? Egli prima di partire aveva fatto appello ai partigiani del Papa, agli uomini d'ordine, com'esso li chiamava: non presentossi alcuno per sostenere il poter papale. Per affrettare la partenza di lui bastò l'ingiunzione di tre cittadini. E da credere

151. Dichiarazione di reato e delle relative pene per guasti ai pubblici monumenti.

4 novembre 1859.

Rapporto del Ministro dei Lavori pubblici

Eccellenza,

I pubblici monumenti che perpetuano ai posteri il nome di uomini illustri e la loro grandezza, che tengono viva nella memoria dei popoli la ricordanza di grandi fatti, e che il più

che, obbedendo con tanta facilità, altri ne supponesse dietro a loro.

Nei pubblici atti più sopra mentovati il Papa ed i suoi consiglieri sostengono che i pochi ribelli che, fra l'indignazione degli onesti, avevano osato alzar lo stendardo della rivolta, erano stati incoraggiati a ciò dal piccolo numero delle truppe papali, delle quali la debolezza le metteva fuor di stato di opporsi alla loro intrapresa.

Ora il numero dei soldati pontifici rimasti nelle Legazioni dopo la partenza degli austriaci ascendeva a 5,165 uomini, fra cui 1,500 stranieri arruolati e 1,200 genarmi.

Troverete del resto, o Signore, nel documento annesso alla presente Nota i dettagli dei reggimenti e delle armi componenti codesti corpi.

Questo numero di 5,165 uomini non era senza dubbio sufficiente per reprimere, almeno a lungo andare, una sollevazione generale. Ma ampiamente lo era per far fronte ad una banda di cospiratori.

Le truppe papali non erano punto disseminate e fuor di stato di agire; esse erano nella maggior parte concentrate a Forlì. Si fu alla loro presenza che in quella città, il 13 giugno, venne redatto un indirizzo, coperto tosto da migliaia di firme, per chiedere la proclamazione della dittatura di Vittorio Emanuele. Le truppe non lasciarono la città che il 17 giugno. Dal lato degli intriganti non era uno scegliere assai male il loro momento?

Conosconsi gli infelici sforzi del Governo papale per organizzare un'armata nazionale. Nelle Romagne essi avevano anche minor successo che altrove. Il Governo non perciò consecrava due milioni di scudi l'anno per la formazione ed il mantenimento della sua armata. Ogni soldato riceveva un premio di 100 franchi al suo entrare in servizio. Si vede che non facevasi sparmio di danaro. Nel 1859 il numero dei Romagnuoli arruolati ascese a 150. In questo stesso anno il numero dei volontari partiti in primavera pel Piemonte e la Toscana ammontò a più di 15,000. Un simile fatto non basta forse a togliere ogni dubbio?

Per quale intrigo arriverebbesi ad un tale risultamento?

Si è parlato di oro piemontese. Non vale la pena di combattere siffatta calunnia. L'allettamento che traeva queste migliaia di volontari era l'amore della patria italiana che la sorte dell'armi andava finalmente a liberar dai suoi ceppi interni ed insieme dal giogo straniero. Si è per esso che la gioventù romagnuola bravava la pena dell'esilio incorsa da ogni suddito pontificio che s'impegnasse nella lotta dell'Italia. In caso di disfatta, era interdetto a chi partiva il fare ritorno nel suolo natale e, qual salute di addio, contro più d'uno di essi furono

delle volte aggiungono il merito artistico al pregio storico, debbono considerarsi come parte della ricchezza nazionale. Non è lecito per conseguenza il guastarli, nè potrebbe pretendere al titolo di civile quel Popolo che li devastasse in tutto od in parte, anche collo specioso pretesto che si riferiscono talora ad avvenimenti non lieti o che rappresentano personaggi di triste memoria o che si fregiano di emblemi di un Potere non gradito.

sparati alla frontiera colpi di fucile. All'epoca di questa emigrazione durava tuttavia l'occupazione austriaca, l'avvenire era pieno d'incertezze, numerosi esempi erano là per mostrare che, in fatto almeno di castighi, il Governo del Papa sapeva mantenere la parola.

Ma una immensa speranza traversava l'Italia, e dinanzi a lei abbassavansi le barriere elevate da un imprevidente Governo che credeva si reggesse un popolo comprimendo tutte le sue aspirazioni. Il Governo di Pio IX è caduto dinanzi alla forza dell'idea italiana ch'esso combattera da undici anni. Ecco tutto l'intrigo; non ve n'ha altro.

La novella situazione imponeva doveri a tutti; ella imponeva specialmente al partito moderato.

L'allontanamento dalla direzione degli affari in che questo partito venne tenuto nel 1848 era stato, senza dubbio, una delle principali cause degli errori allora commessi. S'egli venne chiamato a prendervi parte, non era stato, generalmente parlando, che all'ora estrema, per trovarsi collocato in presenza di fatti che non erano suoi propri, e dei quali esso non poteva padroneggiare le conseguenze. Riesciva evidente che, per evitare la rinnovazione dei passati errori, toccava a questa parte della nazione lo, afferrare con mano ferma il timone giacchè per istruzione, per nascita e per fortune, era dessa che presentava le maggiori guarentigie per la conservazione dell'ordine. Conseguentemente le superiori classi della società non facevano che adempiere un imperioso dovere assumendo la direzione di un movimento altrettanto inevitabile quanto legittimo. Non era del resto soltanto dal 12 giugno che la influenza loro prendeva data. Nel 1857, in occasione del viaggio del Papa, furono i principali membri del partito moderato, i quali agirono mediante petizioni sulle sue determinazioni, ed in pari tempo si fu mercé i loro consigli che l'atteggiamento del popolo rimase in generale convenevole rispetto al Sovrano, malgrado le nuove decezioni ed il general malcontento. Nel 1859, al primo barlume di una prossima liberazione, le popolazioni, eccitate dal ricordo dei loro lunghi patimenti, avrebbero facilmente potuto essere trascinate ad atti violenti: esse vennero contenute per l'influenza dei capi del partito moderato. Una lotta diseguale fra una popolazione disarmata e la truppa straniera non avrebbe condotto che ad un massacro, ed avrebbe messo i Sovrani alleati, troppo lontani per intervenire, nella penosa posizione di assistere impassibili alle nostre sventure. Ma bisogna non dimenticare che codesta influenza delle classi superiori interamente riposava sulla generale convinzione ch'esse consacravano al conquista delle libertà pubbliche gli sforzi medesimi che impiegavano ad impedire il disordine. Il partito moderato attingeva la propria forza

Ad assicurare simili monumenti d'arte, propongo all'E. V. il progetto del seguente Decreto.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Decreta:

1. I pubblici monumenti fanno parte della ricchezza nazionale.
2. Chiunque, sotto qualsiasi pretesto,

dal fatto che aveva identificato il suo avvenire col completo soddisfacimento dato ai legittimi voti del paese nella guisa stessa che il pontificio Governo doveva la propria impotenza alla separazione da esso accuratamente mantenuta fra i suoi particolari interessi e quelli dei sudditi.

Prendendo il posto di quest'ultimo, il nuovo Governo delle Romagne aveva innanzi di sé tracciata la propria linea di condotta; egli doveva anzi tutto impedire che l'anarchia rivoluzionaria venisse a sostituire gli abusi che erano patrocinati dal potere testè scomparso. Non lo si può accusare di non aver soddisfatto a questa parte del suo compito, giacché nessuno atto di disordine o di persecuzione, nessun delitto politico, anche isolato, non ebbe luogo, da cui potesse venir punto oscurata la sua amministrazione.

E per altro non vi ha alcun ramo di quest'amministrazione che sia rimasto al riparo dalle invettive della Corte di Roma e di coloro che prendono la parola per sostenerla. Il Pontefice stesso, indotto forse in errore dai suoi consiglieri, ha lanciato contro di noi le accuse più ingiuste e meno verosimili. Il Governo delle Romagne non è mai uscito dalla linea di moderazione che aveva sin dal primo giorno adottato. Voi potete, Signore, accettare sull'amministrazione interna la discussione la più completa. Non solo noi non abbiamo alcun interesse a dissimulare i nostri atti, ma ne abbiamo anzi uno grandissimo a farli conoscere, essendo coll'appoggio di essi che pretendiamo di essere giudicati.

Cominciamo dal parlare delle persecuzioni dirette contro il clero. Il Papa nelle sue allocuzioni, i vescovi nelle loro pastorali, rappresentano i preti sottoposti ad un *giogo di ferro, gementi nel fondo delle carceri*. I preti contro i quali furono dal Governo, dal 12 giugno al giorno d'oggi, prese misure sono nel numero di sedici. Noi vi comprendiamo non solo i preti carcerati, ma anche quelli che sono stati oggetto di semplici misure di polizia, che hanno passato due giorni in prigione preventiva per essere rimessi in libertà il terzo giorno, ma anche quelli che sono stati provvisoriamente rimandati dalle loro parrocchie o dal territorio. I nomi di questi preti, i trattamenti che hanno ricevuto, la durata della loro detenzione, i motivi della condotta del Governo sono manifestati in un documento unito alla presente Nota. Risulta da esso che il Governo non ha agito che quando dovette per termine a mene politiche ch'erano di tal natura da compromettere l'ordine pubblico; che non è mai uscito dai limiti necessari a raggiungere lo scopo; che le detenzioni furono senza eccezione di breve durata; che i preti carcerati sono stati messi in libertà all'ecce-

zione di tre. Uno è rinchiuso nella casa degli alienati a Ferrara, colpito da pazzia furiosa, gli altri due furono sorpresi mentre eccitavano alla diserzione i soldati accantonati a Rimini, quasi in faccia al nemico. Essi saranno giudicati nel tempo stesso che altri tre accusati laici, i quali si sono resi colpevoli dello stesso crimine. Ecco a che si limitano le pretese persecuzioni di cui furono vittime i preti. Se si riflette alla delicata posizione del Governo rispetto al clero che, dopo di essere stato il tutto, si rassegna di mala grazia a non essere più di quello ch'è in ogni altro luogo, non si ricuserà di ammettere ch'esso Governo abbia fatto uso di moderazione e di tatto. Ben lontano dal cercare conflitti, il Governo li evita quanto più gli è possibile. Egli lascia al clero una compiuta indipendenza e la sua legittima influenza in materia religiosa: ma non può nè vuole tollerare che la cattedra sia trasformata in tribuna e che formali eccitamenti alla rivolta partano da luoghi in cui non debbono pronunciare che parole di pace. Ovunque il clero si è tenuto nei limiti della sua missione è stato da noi protetto. Le dotazioni di cui gode, e che sono a carico dello Stato, gli furono interamente pagate. L'Arcivescovo di Ravenna, morto il 22 agosto, ha visto i suoi ultimi momenti circondati dal rispetto della popolazione e delle Autorità. Invece di aver usato di tutti i diritti inerenti al potere, il Governo ha dato prove della maggior dolcezza. Se ne può giudicare da questo fatto, ch'egli ha perdonato al Paroco di Stiatico il quale aveva dall'alto del pulpito fatto appello alla guerra civile in quel giorno stesso in cui i mercenari del Papa insanguinavano la sventurata Perugia. Quanto alle accuse sparse e rinnovate ogni giorno dalla stampa clericale, come quelle dei sacrilegii commessi a Rimini da soldati italiani, degli orrori di Verucchio e di altri fatti di questo genere, noi non facemmo loro che troppo onore smentendole ufficialmente. Sfidiamo chiunque a produrre una prova qualsiasi all'appoggio di quelle miserevoli invenzioni. Noi non abbiamo da dire su questo riguardo che una sola parola, ed è che giammai i partigiani di una causa non sono riusciti a disonorarla al segno che fecero certi difensori del potere temporale del Papa mediante l'uso sistematico della menzogna e della calunnia.

li devastasse o mutilasse incorrerà nelle pene che le leggi infliggono a chi offende la proprietà dello Stato.

Il Ministro dei Lavori pubblici, Commercio, ecc. è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 4 novembre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne

LEONETTO CIPRIANI

Il Ministro dei Lavori pubblici, Commercio ecc.

IPPOLITO GAMBA

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

zione di tre. Uno è rinchiuso nella casa degli alienati a Ferrara, colpito da pazzia furiosa, gli altri due furono sorpresi mentre eccitavano alla diserzione i soldati accantonati a Rimini, quasi in faccia al nemico. Essi saranno giudicati nel tempo stesso che altri tre accusati laici, i quali si sono resi colpevoli dello stesso crimine. Ecco a che si limitano le pretese persecuzioni di cui furono vittime i preti. Se si riflette alla delicata posizione del Governo rispetto al clero che, dopo di essere stato il tutto, si rassegna di mala grazia a non essere più di quello ch'è in ogni altro luogo, non si ricuserà di ammettere ch'esso Governo abbia fatto uso di moderazione e di tatto. Ben lontano dal cercare conflitti, il Governo li evita quanto più gli è possibile. Egli lascia al clero una compiuta indipendenza e la sua legittima influenza in materia religiosa: ma non può nè vuole tollerare che la cattedra sia trasformata in tribuna e che formali eccitamenti alla rivolta partano da luoghi in cui non debbono pronunciare che parole di pace. Ovunque il clero si è tenuto nei limiti della sua missione è stato da noi protetto. Le dotazioni di cui gode, e che sono a carico dello Stato, gli furono interamente pagate. L'Arcivescovo di Ravenna, morto il 22 agosto, ha visto i suoi ultimi momenti circondati dal rispetto della popolazione e delle Autorità. Invece di aver usato di tutti i diritti inerenti al potere, il Governo ha dato prove della maggior dolcezza. Se ne può giudicare da questo fatto, ch'egli ha perdonato al Paroco di Stiatico il quale aveva dall'alto del pulpito fatto appello alla guerra civile in quel giorno stesso in cui i mercenari del Papa insanguinavano la sventurata Perugia. Quanto alle accuse sparse e rinnovate ogni giorno dalla stampa clericale, come quelle dei sacrilegii commessi a Rimini da soldati italiani, degli orrori di Verucchio e di altri fatti di questo genere, noi non facemmo loro che troppo onore smentendole ufficialmente. Sfidiamo chiunque a produrre una prova qualsiasi all'appoggio di quelle miserevoli invenzioni. Noi non abbiamo da dire su questo riguardo che una sola parola, ed è che giammai i partigiani di una causa non sono riusciti a disonorarla al segno che fecero certi difensori del potere temporale del Papa mediante l'uso sistematico della menzogna e della calunnia.

La circospezione e la fermezza osservate riguardo ai partigiani del Papa che uscivano dai limiti fissati dalle leggi lo furono pure verso persone che, venute dal di fuori, avrebbero voluto trascinare il paese su vie pericolose. I nomi di queste persone e l'indicazione motivata delle misure di cui furono oggetto sono uniti alla presente Nota.

In questo periodo di cinque mesi, in mezzo ad innumerevoli difficoltà, la pace pubblica non fu mai turbata; nessuno fu insultato o perseguitato per le sue opinioni. Il

152. Sommario della situazione finanziaria delle Romagne dappoi il 12 giugno 1859.

4 novembre 1859.

Rapporto del Ministro delle Finanze

Eccellenza,

Un Governo antico e normale non ha debito di esibire il proprio bilancio passivo che chiuderà l'esercizio della annuale gestione: ma l'impiego del pubblico danaro è da lui regolato sulle basi di un preventivo sottoposto alla sanzione del controllo. L'amministrazione di un nuovo Stato, che non ha regolari tabelle di pre-

cambiamento d'amministrazione non ha dato luogo, come si poteva aspettare, ad un cambiamento negli impiegati amministrativi. Le destituzioni non furono all'ordine del giorno. Non si fece altro che congedare un piccolo numero d'impiegati i quali occupavano sotto il cessato Governo posti di fiducia che naturalmente non potevano conservare sotto il nuovo, e sono state accordate giubilazioni a quelli che le hanno domandate.

Si paragoni, di grazia, questa condotta con quella tenuta dal Governo Pontificio nel 1849 dopo che le armate austriache ebbero ristabilito la sua autorità nelle Legazioni.

Egli istituì un Comitato di *Censura* incaricato di ricercare la condotta politica di ogni individuo. Questa Commissione destituiti gli impiegati in massa sopra semplici sospetti, senza pietà per le famiglie. Non ostante l'amnistia, un grande numero di Romagnuoli furono carcerati ed esiliati. Le sentenze di morte e di prigionia furono pronunziate in nome del Santo Padre da un Consiglio di guerra composto di ufficiali austriaci. Il general Gortzowski fece fucilare il padre Bassi ed il suo compagno Livraghi per la sola ragione che avevano fatto parte dell'armata di Garibaldi.

Nessuna proporzione fu osservata fra la pena e le contravvenzioni. Alcuni giovani, colpevoli d'aver acceso fuochi del bengala coi colori italiani, furono condannati a venti anni di galera. Un individuo subì la stessa pena per avere spento uno zigaro qual manifestazione politica. A condanne tanto barbare doveva corrispondere un diritto penale equivalente; la pena del cavalletto, abolita alla fine del Governo di Gregorio XVI, fu ristabilita.

Se continuiamo il paragone nelle questioni di ordine interno, che sono fuori della politica propriamente detta, troviamo la medesima dissomiglianza fra i due reggimenti. I criminali di ogni genere diminuirono sensibilmente; gli assassini, che davano una trista celebrità alle Romagne, scomparvero; i corrieri non sono più scortati da i gendarmi. Noi abbiamo ristabilita la libertà di circolazione, che non esisteva sotto il vecchio regime e ciò senza aver ricorso ai mezzi dei quali servivasi la polizia pontificia. Per impadronirci dei malfattori non abbiamo avuto bisogno di fare, come essa, appello alla cupidigia colla lusinga dei premi, che per altro le accadeva spesso di non pagare. I nostri processi criminali si fanno secondo la procedura ordinaria, senza strappare ai colpevoli le confessioni col mezzo di pene corporali, come praticava la polizia del Papa.

Ciò che contribuì possentemente a fare ottenere questi eccellenti risultati fu l'integrità che presiede a tutti gli atti del Governo. Noi poniamo fine alla malversazione del

visione e che non può quindi assoggettarle all'esame contemporaneo del controllo, ha dovere di chiedere con una pubblicità pronta e completa che il Paese sanzioni il suo operato.

Parmi quindi opportuno consiglio il pubblicare il Conto consuntivo del primo quadrimestre per gli introiti e spese del Governo delle Romagne, sottoponendolo fin d'ora al giudizio imparziale del paese e all'accurato esame della Corte dei Conti istituita con Decreto di S. E. il Commissario Regio il 25 di luglio prossimo passato. E perchè il Paese abbia fondamento a conoscere il vero stato delle pubbliche finanze, ho pure compilato il Preventivo dell'ultimo trimestre dell'anno 1859.

Il bilancio consuntivo si divide naturalmente in due parti, passivo ed attivo. Le ren-

denaro destinato al servizio di sicurezza; aumentammo lo stipendio degli agenti di polizia perchè non fossero più obbligati a stare in forse fra il proprio dovere ed il pane. Non seguimmo le tradizioni del Governo Pontificio che, impotente a reprimere i delitti ordinari, riservava tutta la sua severità contro i delitti politici. Per citarne un esempio, la città di Cesena era da lungo tempo infestata da una banda di assassini che, credendo godere sotto il nuovo regime della stessa impunità che nel vecchio, osarono fare oggetto dei loro colpevoli attentati il Sindaco della città. Arrestati immediatamente, aspettano in prigione il loro prossimo giudizio. Questi fatti provano fino all'evidenza che la responsabilità della demoralizzazione del nostro paese deve ricadere anzi tutto sul sistema seguito dal Governo Romano.

È vero che la libertà della stampa non esiste e che dovè esser fatto un sacrificio alla condizione eccezionale nella quale ci troviamo ancora: ma, bisogna pur dirlo, questa proibizione è stata favorevole al clero più che al Governo, il quale per se stesso non aveva nulla a temere dalle intemperanze di quella, e solo voleva evitare l'espressione troppo viva del pubblico sentimento sul passato regime. Si consultino gli articoli dei giornali che escono nelle Legazioni: non se ne troverà pur uno che contenga contro il Governo Pontificio invettive simili a quelle che questo pur fulmina contro di noi nei suoi documenti ufficiali. Del resto non ha di che lagnarsi. Noi abbiamo riprodotto nel *Monitore di Bologna* le allocuzioni del Papa. Si ardrebbe forse pubblicare a Roma il nostro *Memorandum*?

Voi potete egualmente negare, o Signore, che siano nelle Legazioni stampati libri o rappresentate produzioni teatrali ostili alla religione cattolica. Gli spettacoli sono rimasti quali erano. Nessuna produzione è stata rappresentata sulle scene che non sia stata applaudita nei teatri di Parigi, Milano o Torino.

L'amministrazione delle finanze doveva naturalmente esser compresa negli attacchi del partito pontificio. L'imminenza del fallimento, l'aumento delle imposte, l'oppressione dei popoli sotto i nuovi aggravii, il favoritismo levato a mezzo di governo, l'amministrazione popolata di uomini inetti, niente mancava al quadro che fanno di noi i nostri nemici. V. sarà facile, Signore, confondere queste calunnie gittando gli occhi sul rendiconto finanziario, che abbraccia il tempo scorso dal 12 giugno al 30 settembre, e sul budget fissato per tre ultimi mesi dell'anno.

Da questo Rapporto, di cui un estratto è unito alla presente Nota, voi vedrete che, lungi d'aver ricorso a' mezzi rivoluzionari, alla carta-moneta, al corso forzato dei biglietti di Banca, all'alterazione delle monete, come la Corte di Roma, il Governo ha sollevato i contribuenti. Tutti hanno

dite complessive dell'intero quadrimestre, compresa la porzione realizzata prima che la rivoluzione trionfante instaurasse il nuovo ordine di cose, furono per regolarità di conto contemplate per intero nel bilancio attivo; ma nella parte passiva vennero poste a credito dell'attuale Governo le quote dei proventi ed introiti versate dai contabili nelle Casse pontificie fino al 12 giugno, ponendo invece a suo debito le somme ch'egli trovò giacenti nelle pubbliche casse. In egual modo le rendite che furono realizzate sotto le differenti Giunte figurano tutte complessivamente fra quelle notate all'attivo dal Ministero di Finanze, e naturalmente vi si contrappongono le spese fatte dalle Giunte medesime, come al Titolo settimo della parte passiva.

largamente profittato dei benefici della separazione: i proprietari di fondi coll'abolizione dei diritti enormi che colpivano nell'esportazione le principali produzioni del paese, il canape, il grano e la seta; i commercianti colla moderazione delle tariffe esistenti e colla soppressione delle linee doganali che ci separavano dalla Toscana, da Modena e dal regno Lombardo-Veneto. Il prezzo del sale è stato ribassato; le tasse postali e telegrafiche lo furono pure. Il Resoconto contiene numerosi particolari sulle riforme introdotte nell'amministrazione delle finanze. Voi avrete la prova, o Signore, che, senza ricorrere ad alcun mezzo straordinario, il Governo ha fatto fronte a tutti i bisogni del servizio, ha creato un nuovo centro di amministrazione, rispettato tutti i diritti, pagato gli interessi della parte del Debito Pontificio inerente alle Romagne e messa specialmente a loro carico dal Governo Pontificio. Le spese militari dal 12 giugno al 31 dicembre sono calcolate a sette milioni di franchi. Tuttavolta noi abbiamo provveduto a tutto coll'economia e la saggia distribuzione dei mezzi. È vero che il Governo ha incassato un prestito di 1,500,000 franchi, negoziato nel paese. Ma su questa somma 1,300,000 figurano in titolo di sopravanzo sul budget chiuso al 31 dicembre 1852.

Queste cifre sono abbastanza eloquenti. Voi potete aggiungere che le spese dell'amministrazione centrale, compreso il trattamento del Governatore e dei Ministri, non sorpassano i 20,000 franchi per mese. Tuttavolta, se lo stato delle cose nel paese rendesse necessario l'aumento dell'armata, il Governo non esiterebbe a domandare alla nazione, con intera confidenza, di fare i sacrifici richiesti dalla gravità degli avvenimenti e dalla ferma volontà d'assicurare la propria indipendenza.

Havvi un'ultimo punto, riguardo al quale dobbiam rispondere ai rimproveri del Governo pontificio. Egli si lagna assai vivamente della soppressione delle immunità ecclesiastiche in materia di giurisdizione, della trasmissione dell'amministrazione degli istituti di beneficenza fra le mani de' laici, e d'aver tolta la pubblica istruzione all'esclusiva direzione del Clero. Si è questa la prima volta che noi siamo d'accordo, in materia di fatto colla Corte di Roma, ma non lo siamo punto riguardo ai principii, perocchè queste misure fanno parte dei cambiamenti che noi abbiamo sempre richiesti.

È evidente invero che, se noi ci siamo sollevati contro il Governo clericale, si fu nello scopo ben manifesto di secolarizzarlo. Affine di ottenerlo, non ci bisognò ricorrere alla ricerca di nuovi principii. Noi abbiamo semplicemente decretato che fosse posto in vigore il Codice di Napoleone e le leggi del Regno d'Italia, legislazione conforme nei suoi principii a quelli accettati in tutti i paesi dell'Europa. I

Le rendite complessive dello Stato durante il quadrimestre ascessero a scudi 1,350,845, pari a lire italiane 7,186,496.

Le spese sommano a scudi 1,046,509, pari a lire 5,567,428.

Rimaneva adunque al 30 settembre un avanzo attivo di scudi 304,336, pari a lire 1,619,068, da aversene ragione nel bilancio dell'ultimo trimestre.

Prima di addentrarci nell'esame parziale dei diversi titoli del Bilancio, giova notare il modo tenuto dal Governo per riordinare le amministrazioni dello Stato.

Nessuno ignora che il movimento incominciato il 12 giugno a Bologna non ebbe compimento nelle Romagne che il giorno 24 dello stesso mese in Rimini, ultima città evacuata

privilegi di casta che reclama la Corte di Roma non forniscono più materia a discussione. In presenza di questi due principii l'Europa ha fatto da lungo tempo la propria scelta. Noi siamo stati tan o lungi dal fare in questo cambiamento questione di persone che abbiamo conservato ai Vescovi il diritto di far parte della direzione delle istituzioni di carità. Noi vogliamo semplicemente che l'elemento laico vi sia preponderante e che la gestione sia sottoposta ad un regolare controllo affinchè i fondi destinati ad uno speciale impiego non ne siano distolti come per lo passato. I numerosi poveri, che fanno conoscere la loro miseria lungo le grandi strade, provano l'utilità di questa misura.

In quanto concerne la pubblica istruzione, anche fatta astrazione dal medesimo principio, noi non abbiamo potuto lasciare la direzione al Clero, che dal 1815 in poi non ha fatto che incepparne lo sviluppo. Non contento d'aver messo all'indice i nostri migliori scrittori, egli non volle nemmeno permettere l'insegnamento all'Università del diritto costituzionale, del diritto commerciale, della pubblica economia ecc.

Un fatto recente, perchè avvenne il 10 aprile 1859, ci offre la misura dello spirito di stretta severità che presiedeva alle misure del clero. Il professor Ferranti avendo annunciato che egli parlerebbe nella sua prossima lezione della politica di Napoleone III, il Rettore fece scacciare dalla sala a colpi di sciabola, per mezzo dei gendarmi, gli studenti al cominciare della lezione.

Ma il compito del nuovo Governo non era altrimenti limitato alla politica interna. Egli doveva, in secondo luogo, tener conto del grande fatto da cui la situazione era dominata. A datare dal 12 giugno la guerra d'indipendenza aveva riunito la Toscana e Parma sotto il vessillo di Vittorio Emanuele. Modena aspettava fremente la partenza delle truppe austriache, che il movimento di ritirata operatosi dopo Magenta andava ad allontanare da quello Stato come dalle Legazioni. Mettendosi sotto la dittatura del primo soldato d'Italia, questi Stati, abbandonati dai loro sovrani, obbedivano tanto ad una necessità militare quanto ad un impulso politico. La liberazione dell'Italia da ogni influenza straniera essendo il manifesto scopo della guerra, le altre considerazioni sparir dovevano dinanzi a questa, siccome profondamente secondarie. L'unità del comando facevasi il primo bisogno del momento, e questo comando non poteva esser messo che in mano del Principe che, fedele alle tradizioni di una devozione ereditaria, solo fra tutti i principii della Penisola era stato sensibile al grido di dolore d'Italia. Venute le ultime, ufficialmente almeno, ad associarsi al grande movimento nazionale, le Romagne, l'avessero anche voluto, non avrebbero potuto sottrarsi all'attrazione che faceva del vessillo piemontese quello di tutti gli italiani. Gli

dalle Truppe pontificie. Quindi le nuove Amministrazioni dello Stato non esordirono tutte lo stesso giorno. Naturale conseguenza di un moto che, essendo spontaneo, poteva solo per gradi divenire concentrico, fu la molteplicità delle Giunte, le quali, indipendenti nel principio da ogni centro amministrativo, regolarono pur esse l'impiego dei pubblici denari. Chiamato il sottoscritto fin dai primordi della rivoluzione a dirigere il Dicastero delle finanze, trovò sciolti i vincoli amministrativi fra le differenti Province che prima avevano in Roma il loro centro. Fu necessità fondare un nuovo ordinamento centrale: radunare le sparse fila, raccoglierle tutte nella stessa mano, sottoporre nuovamente le Amministrazioni ad una unica regola di governo.

stessi motivi che guidato avevano i Ducati nella loro condotta ben anche a più forte ragione esistevano per esse, le quali trovavansi in presenza di un fatto generale, all'infuori del quale altro non sarebbe stato che l'isolamento con tutti i pericoli che gli vengono appresso. Sorto da un nazional movimento, il Governo delle Romagne doveva associarvisi. Penetrato dal convincimento che le interne riforme dipendevano innanzi tutto dalla liberazione dal giogo austriaco, egli non poteva esitare a tutto subordinargli. Istrutto d'altre, per la sorte del Pontificio Governo, che il miglior mezzo di conservar l'ordine e di circondar di rispetto il potere è di associare il popolo alle idee generose, il novello Governo non poteva commetter l'errore di collocarsi all'infuori del grande movimento che da ogni parte lo circondava.

Rimane a presentare un'ultima considerazione, che concerne la stessa persona del Re. Il supremo scopo verso cui convergono gli sforzi dei popoli esige il momentaneo sacrificio delle pubbliche libertà. In quali mani poteva senza tema venire rimesso un sì prezioso deposito se non in quelle di un Re, che da undici anni i popoli della Penisola avevano costantemente veduto rimaner fedele alla data parola e, solo in Italia, dar prova che l'autorità del principe non è incompatibile coll'esistenza della libertà?

Come misura di politica aspettazione, la dittatura non pregiudicava a nulla. Accettandola, Vittorio Emanuele liberava le Romagne da tutti gli imbarazzi nascenti dalla loro posizione eccezionale, ed in pari tempo la sua lealtà tutelava l'avvenire. Da allora in qua sopravvennero nuovi fatti. Ottantamila petizionari dimandarono l'annessione al Piemonte, e l'Assemblea dei Deputati delle Romagne ha formulato un voto che è sottoposto alla sanzione dell'Europa. Su tale proposito non abbiamo cosa alcuna da aggiungere al *Memorandum* del 3 di ottobre.

Ma è importante, o Signore, che nelle spiegazioni che darete riguardo alla dittatura offerta a S. M. il re di Sardegna due mesi innanzi la dichiarazione di annessione insistiate sui fatti soprammentovati. Essi mostrano nella più concludente maniera come sarebbe un ingannarsi il voler abbassare a volgare intrigo una misura dettata da considerazioni del più elevato ordine politico.

In riassunto, risulta da quanto precede che i fatti compiutisi nelle Romagne dal 12 giugno lo sono stati sotto l'impero di un profondo disaccordo, permanente, generale, tra il Governo del Papa ed i suoi sudditi; che l'esistenza di tale dissenso sorge non solo dagli atti della popolazione, ma si da quelli dello stesso Governo Pontificio, dalla posizione ch'egli aveva preso, e che conseguentemente tutte le allegazioni che tendono a dare al separamento delle Ro-

In mezzo a queste cure ed alle preoccupazioni politiche trascorse il mese di giugno; ma dal cominciare di luglio la nuova Amministrazione era già riordinata; sopra stabili norme istituita la Cassa centrale del Tesoro col nome di Depositeria presso la Banca delle Romagne; regolati i servizi passivi dei vari Dicasteri; e varie altre misure di ordine prese, mercè altresì la cooperazione della Consulta per le Finanze.

Il Ministro delle Finanze doveva però accuratamente avvisare la norma cui attenersi nell'aprire ai Ministri i crediti necessari a soddisfare i pubblici impegni. Mancando la prima base d'ogni amministrazione, il Preventivo, egli propose e consentirono i suoi Colleghi che il solo Dicastero delle finanze autorizzasse i pagamenti sulle pubbliche casse, e quindi da

magne le meschine proporzioni di momentanea eventualità sono false da un capo all'altro.

Se vogliasi rammentare che questo recente stato di cose non è assolutamente che la continuazione di quello inaugurato nel 1815, diviene evidente non esservi che un solo mezzo di porvi termine, quello di consacrare la completa separazione delle Legazioni dallo Stato della Chiesa. Tutti sono d'accordo sulle impossibilità di lasciar continuare una situazione così anormale; ma, fuori degli Stati Romani, si pensa ancora a porvi rimedio col mezzo di riforme, quali sono istituzioni rappresentative, voto del *budget*, amministrazione delle provincie a mezzo di governatori laici, in una parola, mediante il secolarizzamento dell'amministrazione. Perché le popolazioni prestassero fede a promesse di questa fatta, sarebbe d'uopo cancellare la storia degli ultimi quarantacinque anni e sopprimere il disaccordo oggimai incurabile tra il principio della nazionalità e la politica del Papa; bisognerebbe che esistesse una reciproca confidenza tra sovrano e popolo. Or questa è impossibile in presenza delle dichiarazioni del Papa, de' suoi consiglieri, dei suoi partigiani tanto laici che ecclesiastici, i quali tutti hanno dichiarato a differenti riprese che le chieste concessioni erano incompatibili col principio della sovranità pontificia. La radice del male è effettivamente nell'idea che si fa il Papa della propria sovranità.

La Santa Sede proclamò sempre l'indivisibilità del duplice potere che le è conferito, quale principio del suo temporale governo. Nel nome della sua indipendenza, essa nega alle popolazioni romane il diritto di formulare veruna specie di reclamo perchè, secondo lei, lo Stato Pontificio è messo fuori del diritto comune, siccome quello che è proprietà indivisa della Cattolicità. Sua destinazione universale e speciale si è di essere l'organo di una sovranità spirituale, l'agente passivo, inerte, di una volontà non iscrutabile nei motivi che la fanno agire.

Codesto concetto del loro politico potere colpì costantemente di sterilità le concessioni che i Papi credettero di fare ad istanza delle Potenze. Esso ha forzato il Governo Pontificio a non accordare che riforme apparenti ed a ritirare con una mano ciò che l'altra sembrava donare. Allorchè, per esempio, la Corte di Roma pretende di aver fatto sufficienti sacrifici alla secolarizzazione amministrativa, dappoichè il numero dei laici che coprono impieghi inferiori è più considerevole che quello degli ecclesiastici e dei prelati che occupano superiori funzioni, non solo essa giuoca di parole ma sposta la questione. Codesta non tocca se non accessoriamente alla questione medesima, giacchè noi punto non esigiamo la nominativa e particolare esclusione di ogni membro del clero, ma sibbene la secolarizzazione del sistema. Il governo della Fran-

quel giorno in poi nessun mandato fu emesso senza la mia firma e quella del Contabile generale, dietro però formale e sottoscritta domanda fatta dai singoli Ministri ed approvata dal Consiglio. In questo modo l'amministrazione procedè regolare, rimanendo ai miei onorevoli Colleghi la responsabilità dei mandati posti a loro debito.

Nella parte passiva del Consuntivo è stato necessario distinguere le due fasi, quella cioè in cui il Ministero ha assunto la direzione, e quella in cui amministrarono le Giunte. Le spese sostenute in questo periodo ascendono a scudi 105,455, pari a lire 561,021: molte fra esse riguardano il servizio provinciale, i lavori ai fabbricati, gli impegni ordinarii; spese che non furono ordinate ma puramente saldate dalle Giunte.

cia, posto in mano dei Cardinali Richelieu e Mazarino non restò per questo meno laico e nazionale. Quello del Papa, con un primo ministro laico, non rimarrebbe meno clericale insino a che il suo principio non fosse cangiato. Di fatto, al punto di vista politico, il concetto pontificio val quanto dire che, al contrario delle idee ovunque altrove ricevute, a Roma non è il Governo che sia fatto pel popolo ma è il popolo che è fatto pel Governo. Per servirci di una celebre comparazione, il sistema papale è la piramide rovesciata, il nostro è quello di rimetterla sulla sua base. Subordinando i propri doveri di principe a quelli di pontefice, il Papa fa di noi gli strumenti della sua missione universale. Noi all'incontro vogliamo un Governo il quale non abbia altri interessi che i nostri nè propongasi altro scopo che il bene de' suoi amministrati. A qualunque ordine politico si leghino gli Stati dell'Europa, sia poi l'assolutismo o il regime costituzionale, tutti proclamano che il Governo è una conseguenza del paese e non già che il paese è una conseguenza del governo. Coloro stessi che non riconoscono qual base del potere la sovranità nazionale esprimono energicamente una tale idea coll'adagio: niente per mezzo del popolo, ma tutto per il popolo. Il principio pontificale, lo si noti bene, è un'anomalia nel diritto pubblico europeo.

Vedesi dunque a primo aspetto, quando si parla di riforme da introdurre nello Stato Romano, che non si tratta semplicemente di miglioramenti più o meno estesi da ottenere. Sono due sistemi che mettonsi in presenza. Ogni tentativo di riforme che non avesse a punto di partenza l'abbandono del principio di non responsabilità del Papa in materia temporale non può condursi dietro che dei malintesi, seguiti dalle più tristi conseguenze. Noi ne fummo vittime nel 1848 nè vogliamo più esserlo.

Una buona soluzione non può escire che da un ben posto problema. Proponendolo di maniera sì franca, e dimostrando che esiste un insormontabile abisso tra la ricostituzione dello Stato della Chiesa secondo i principii ammessi negli altri Stati e la sovranità pontificia, noi non ci esponiamo punto al rimprovero di essere ingiusti verso il Papato. Educati nella grandezza dell'idea della sua missione, abituati a vederlo superiore a tutte le forme politiche, indipendente da esse, e forte della sua propria vitalità, non siamo noi che gli avremmo fatto ingiuria di metterlo in contraddizione collo spirito moderno, di dichiarare la sua condizione di essere incompatibile coi principii ricevuti negli altri Stati d'Europa. Nella esposizione dei sistemi, come più sopra nella narrativa dei fatti, non facciamo che seguire il Pontificio Governo sul terreno ch'egli trascelse.

Collocandosi su quello della indivisibilità della sua du-

Gli armamenti militari e le spese di difesa ascendono a scudi 39,125, pari a lire 208,145, perchè furono le Giunte che procurarono il vestiario ai primi soldati accorsi a combattere sotto la nostra bandiera, e che ordinarono la demolizione della cittadella di Ferrara. Le somministrazioni e le spese relative al Comune di Comacchio importano scudi 7,145, pari a lire 38,041; ma queste spese reintegrabili in parte, mercè le rendite delle Valli, non si debbono imputare alle Giunte, come non è equo attribuire ad esse il prestito al Comune di Ferrara, le spese per acque e strade, le passività pontificie arretrate, i frutti delle cauzioni degli amministratori, e la parte di Consolidato pagata anticipatamente dalla Giunta di Ferrara. Volendo sceverare le spese ordinarie dalle spese straordinarie, e in-

plice potenza, il Papa non solo spiega ma giustifica tutti gli abusi del suo governo. Il vizio originale di questo è la confusione del temporale e dello spirituale. Dal momento che noi non siamo se non se gli strumenti di una volontà inscrutabile nei suoi motivi e che mette lo scopo de' suoi atti altrove che nel bene dello Stato, non possiamo che accettar come normale il regime in vigore presso noi innanzi il 12 giugno 1839, e che tuttora è quello delle Provincie conservate da Pio IX. Consiste questo regime nel rendere lo spirituale ed il temporale alternativamente servi l'uno dell'altro, senza distinzione veruna nella natura dello scopo proposto a raggiungere, ma unicamente secondo l'interesse del momento.

Questa confusione si è estesa a tutte le sfere della vita politica, sociale e religiosa.

In politica è dessa che nel 1848 condusse il Sommo Pontefice a proclamare la propria neutralità ed a voler forzare il suo popolo ad assistere impassibile al risvegliamento della vita nazionale. La scissura che allora scoppiò fu tanto più violenta in quanto che Pio IX aveva egli stesso incoraggiato i primi slanci verso l'indipendenza. La proclamazione della Repubblica ne fu la inevitabile conseguenza.

Nel 1839 si riprodusse lo stesso fatto. Il Sovrano sacrificò nuovamente gli interessi del suo popolo ai propri religiosi doveri: la separazione delle Legazioni fu la conseguenza di codesta divergenza novella.

È la medesima contraddizione in materia di finanze fra gli interessi del Pontefice e quelli della nazione. Non v'ha paese in cui si ammetta che il denaro dei contribuenti ricever possa una destinazione estranea al bene dello Stato. Intervenga direttamente il popolo nella votazione del budget od il Sovrano soltanto ne stabilisca la cifra e la distribuzione, quel principio non è per ciò meno riguardato come essenziale e non discutibile, giacchè ogni Stato che lo disconosca mette a repentaglio la propria esistenza. A Roma invece è in vigore il principio contrario. Lo Stato essendo creato pel principe, questi dispone arbitrariamente del denaro dei sudditi. Giammai il Papa consentirà ad accordar loro la votazione del budget, poichè fa loro d'uopo sopportare una parte delle spese del cattolicesimo. Codesta eccezionale posizione ha per risultamento diretto l'impossibilità di avere un ben ordinato sistema di finanze, ed a viva forza conduce alla rovina del paese. L'antico ed il nuovo Debito pontificio ne forniscono la palpabile prova. Alla fine del secolo decimottavo il Debito elevavasi a 78 milioni di scudi. Sopra di essi, 20 milioni circa, cioè a dire più di 100 milioni di franchi, provenivano da spese estranee allo Stato, come sussidi e soccorsi accordati ai principi cattolici in

dagare quali fossero originate dal nuovo ordine di cose, è facile il convincersi che queste ultime non giungono a 250,000 lire, fra la quale somma sono da calcolarsi lire 208,115, spese in armamenti e difesa milita e. A questa cifra ufficiale, che risulta da pagamenti fatti dalle diverse Casse pubbliche sopra mandati firmati dalle Giunte, non è mestieri aggiungere ulteriori commenti. La probità di chi amministrò il pubblico danaro in tempi gravi e difficili risulta da essi manifestamente. Le somme versate al Governo pontificio ascendono a scudi 35,486, pari a lire 1-8,786, che sono distesamente notate al Titolo sesto della parte passiva.

I titoli di rendita del bilancio attivo non hanno bisogno di lungo commento. Sono quasi gli stessi che figura o nel bilancio Pontificio,

guerre di religione, alla lega in Francia ed in Germania, alle missioni ed agli ordini religiosi. Ridotto nel 1844, dopo l'amministrazione francese, a 13,614,000 scudi, il Debito fu oggi nuovamente portato a quasi 67 milioni. Più di un terzo di questo debito deve pur la sua origine a sole spese clericali, del tutto estranee allo Stato.

Troviamo ingiusto che si continui a far pesare su noi carichi di questo genere. Noi esigiamo che le rendite pubbliche e le imposte sopportate dai contribuenti vengano impiegate nel proprio ed esclusivo loro interesse, che una ben decisa distinzione sia stabilita tra le spese del mondo cattolico e quelle del piccolo Stato di Roma. Ecco quello che noi intendiamo per secolarizzazione del budget. Ma ben lo si vede: codesta riforma tocca il principio stesso del potere del Papa ed egli non può accordarla.

Venendo le risorse temporali in soccorso allo spirituale, è ben giusto che quest'ultimo venga in aiuto al temporale potere quando trovisi in imbarazzo. Non direm cosa nuova per alcuno ricordando l'abuso che in ogni tempo i Papi fecero della scomunica, facendola servire ai fini i più diversi ed i più lontani dalla sua essenziale destinazione. Facilmente si capisce che un sì comodo mezzo viene adoperato contro tutti coloro che rechino attacchi al poter temporale di Sua Santità, anche senza toccare neppur da lungi le sue religiose prerogative. Questa profanazione si estese anzi nel dominio amministrativo dalle cose le più importanti alle più futili. Urbano VIII scomunicava coloro che usavano tabacco da fumo e da naso (1642). Innocenzo X restringeva la scomunica a quelli che tabaccassero nelle chiese (1650), Benedetto XIII annullava quelle due bolle perchè l'uso del tabacco era cessato (1725). Lo stesso Benedetto XIII che proibiva la lotteria ai romani sotto pena della scomunica (1727), Clemente XII, suo successore, che non la fulminava se non contro quelli de' suoi sudditi i quali giocassero ad estere lotterie, Leone XII che scomunicava i liberi-muratori (1825), sono esempi frequentemente citati della inconcepibile perturbazione introdotta e mantenuta dai Papi nei rapporti civili e religiosi. Releggi chi vuole simili tratti in una collezione di storiche curiosità; per noi sono i documenti di un sistema che ovunque si perseguita colle infinite sue applicazioni.

Rimane in fatto evidente che, se l'arma spirituale per eccellenza è snaturata e distolta dal proprio scopo, lo stesso dev'essere dei doveri puramente religiosi. Nel 1825, sotto Leone XII, il Legato Rivarola obbligò le persone sottoposte a precetto politico, val a dire alla sorveglianza delle Autorità, a presentarsi all'ispettore di polizia ogni quindici giorni, a confessarsi una volta il mese comprovando alla polizia l'adempimento di quest'atto religioso, e finalmente

poichè non è opera di Governo provvisorio mutare il sistema d'imposte, e non abbiamo aggravato lo Stato di nessuna imposta nuova o straordinaria. Non ho però calcolato fra le rendite la tassa arti e mestieri, provvisoriamente sospesa per riordinarla sopra basi più eque e meno gravose, e la tassa del clero, che non fu versata nelle Casse governative.

Tra gli effetti di cassa sono da notarsi scudi 31,666, pari a lire 168,464, richiami di parte dei fondi idraulici di mista interessenza in conto di quanto può competere all'Erario sugli avanzi stessi. Questi fondi che vengono versati a parte nelle casse degli Amministratori camerali non sono spesi per intero, e formano un ricchissimo cumulo che talvolta ragguinse, specialmente nella provincia di Fer-

a fare ogni anno, durante tre giorni, gli esercizi spirituali in un convento designato dall'Arcivescovo. Ecco dunque la confessione e gli spirituali esercizi venuti nel novero delle misure di polizia!

Quello che facevasi nel 1825 si continua nel 1859. Per esserne convinti non si ha che gettar gli occhi sulla Circolare mandata da Roma nelle Legazioni, comunicata ai parroci il 17 settembre 1859, ed annessa alla presente Nota, colla quale loro si ingiunge di non accordare l'assoluzione se non alle persone che, ricredendosi dei loro errori politici, avran dichiarato di volere riparar lo scandalo da esse causato, e che avran prestato al confessionale il giuramento di essere sudditi fedeli del Santo Padre e di ciecamente uniformarsi ai suoi ordini.

Non è qui bisogno di ricordare il ratto del fanciullo Mortara. Questa violazione dei più sacri diritti commosse l'intera Europa; ma ella non apparve straordinaria se non a coloro i quali non hanno che una superficiale nozione delle cose nostre e che, trovando pure scandaloso il fatto isolato, immaginano che basti fare appello al cuore ed al buon senso del Papa per impedirne la rinnovazione. Mai no: il ratto Mortara è uno degli anelli della catena, è la forzata conseguenza cui arriva un principe che nella propria persona confonde la pienezza del potere spirituale con quella del poter temporale. Il tempo può recare a fine taluna prescrizione di cui diviene impossibile l'eseguimento. Ma il sistema rimane lo stesso e produce incessantemente novelli frutti. I Sommi Pontefici, autori di simili ingiusti atti, credono aver adempiuto ad un dovere, ed è la coscienza che loro comanda di non cedere a rappresentanze che lor si facciano. Che cosa rispose Pio IX a chi reclamava contro il ratto del piccolo Mortara? — Non possumus — Ecco l'ultima sua parola; nè altra poteva pronunziarne.

Messi in presenza di un potere di cui il principio è così chiaramente definito dagli atti, accettato così nettamente dai suoi difensori, che possiam noi sperare da esso? Noi non abbiamo a chiedergli che cose contrarie al suo principio. La parola soltanto di guarentigie politiche è un attacco contro il Governo Pontificio; il passato ed il presente lo provano, l'avvenire lo confermerebbe.

E persone che vorrebbero condurre il mondo con parole ci trattano di rivoluzionarii. Chi vuoi così spaventare? Ciò che chiediamo si è di entrare nel generale sviluppo cui tesero costantemente da secoli gli Stati d'Europa senza eccezione. Dovunque lo Stato si crea una sfera di azione indipendente da quella della Chiesa, dovunque le sue attribuzioni vennero definite ed il suo scopo chiaramente designato. Ciò avvenne negli Stati ove i sovrani sono Capi della Chiesa, siccome in quelli ove i Concor-

rara, fino la somma di scudi 140,000, pari a lire 741,800.

Per tacita convenzione col Governo Pontificio, gli Amministratori avevano facoltà di valersene e di usufruirne liberamente gli interessi. In simil modo la cauzione data a Roma diveniva illusoria. L'Amministratore di una delle Provincie, quel medesimo che aveva in deposito lire 744,800 di fondi idraulici, non aveva sborzato per garantire gli obblighi assunti che lire 400,000! Questo sistema, come ognuno vede, era pessimo poichè, mantenendo per i lavori idraulici una Amministrazione a parte, serviva a dissimulare le spese dello Stato e a coprire degli abusi. Il nostro Governo che non poteva sanzionarlo ha studiato porvi efficace rimedio col tutelare in pari tempo l'interesse delle pro-

vince ed il proprio. Nelle casse di Bologna e di Ferrara furono trovati scudi 42,053, pari a lire 223,622: l'Amministratore di Ravenna non avendo pareggiato i suoi conti che nel mese di ottobre, il suo avanzo trova luogo naturalmente nel Preventivo: la cassa di Forlì non solo era esausta, ma era in debito di scudi 28,420, pari a lire 147,194, che non ci fu dato riscuotere perchè il cassiere, che non aveva adempiuto gli obblighi assunti, ha la propria cauzione in Roma e non ha altri mezzi per saldare il proprio debito. E poichè il discorso è caduto sulle cauzioni, debbo far notare a V. E. che le cauzioni in denaro di tutti gli impiegati, il fondo di massa di tutte le truppe, gli anticipi dei Sali e Tabacchi, vennero tutti fatti versare dal cessato Regime nella Cassa centrale di Roma.

dati regolano i rapporti fra la Chiesa e lo Stato. Dovunque il bisogno di ordine e la coscienza della differenza fondamentale dei due poteri hanno condotto ad assegnar loro separate sfere di azione. Le tracce dell'antica confusione tendono a sparire colà dove pur mostransi ancora, giacchè esse trovansi isolate in mezzo alle istituzioni che le circondano. In questo universale sviluppo, che è indipendente da ogni particolare forma politica, la Francia non ha su gli altri Stati che un solo vantaggio, inapprezzabile è vero, quello della logica. Libera ed onorata, traendo specialmente la propria influenza dal merito de' suoi membri, la Chiesa vi compie l'opera propria e lo Stato la sua, rimanendo l'una dall'altro indipendente. La protezione accordata dallo Stato alla Chiesa non passa i limiti dietro cui rifugiarsi la coscienza religiosa, e l'influenza del Clero non disturba nullamente l'azione dello Stato nè la libertà dell'individuo.

Se siamo rivoluzionari, lo è con noi l'intera Europa, giacchè noi non domandiamo che quanto ella possiede. Noi lo reclamiamo in nome del diritto comune, e lo ci si ricusa in nome del privilegio.

Or bene: gli è a codesto privilegio del Sommo Pontefice che ricusiamo di sottrarci. Non ammetteremo mai che i benefici di cui godono le nazioni più cattoliche di Europa siano a noi interdetti; ricusiamo di essere una eccezione fra i popoli che ne circondano e di vegetare in mezzo a loro senza diritti, senza politiche guarentigie, senza vita nazionale. No pure diciamo — *Non possumus* — Il diciamo in nome della dignità umana, e ci appelliamo dal Papa a Lui del quale egli è il rappresentante e che discese in terra per proclamare la fratellanza di tutti gli uomini.

Noi pure non vogliamo vedere, secondo una celebre espressione, nella Chiesa se non una madre. E perchè sarebbe ella matrigna per noi soltanto?

Ed ella lo è.

Diciamolo apertamente: le attribuzioni che il Capo della Chiesa ostinasi a conservare negli Stati Romani bastano per isaturare il carattere ch'egli deve innanzi tutto e sempre conservare.

Nè soltanto il mostruoso concetto del suo potere, ma il Governo ecclesiastico in sè stesso sono contrarii all'essenza del Cristianesimo, il quale, scindendo ciò che le antiche società avevano riunito, venne a dire per bocca del suo fondatore: *Date a Dio ciò che è di Dio ed a Cesare quel che è di Cesare*. L'impero della coscienza venne fondato da Gesù Cristo in faccia a quello di Roma, e chiunque pretenda confonderli o subordinarli l'uno all'altro non mai riuscirà se non che a falsare l'idea dello Stato e quella al resi della Chiesa. Gli esempi sopraccitati il dimostrano in ciò che riguarda lo Stato. Quanto alla Chiesa, non esamineremo se la posizione di principe temporale,

cui ambiscono i Papi, sia veramente a lei profittevole. Tenendoci allo Stato romano, è facile il vedere che la missione morale e religiosa del Santo Padre trovasi cancellata dalle politiche sue pretese. Invece di esortare, d'insegnare, di benedire, egli impone e castiga. Non è conforme allo spirito di religione cristiana che il Vicario di Gesù Cristo tenga la spada, che nel nome di lui si innalzi il patibolo, e che la pena di morte venga applicata per suo comando. E se noi discendiamo ai volgari dettagli dell'amministrazione non è certo conveniente che il povero, il quale non può pagare le imposte, venga perseguitato nella persona e negli averi, imprigionato od espropriato in nome di un prete.

E se così è in proposito degli atti ordinari di governo e di amministrazione, a quanto maggior ragione non avviene lo stesso allorchè si tratta di misure di repressione politica, che tali misure estendendosi ad un intero popolo, e che la forza diviene il solo strumento del potere? Quando una Potenza cattolica nuove rappresentanze al Santo Padre sugli abusi del suo governo, si ha somma cura di rammentare ch'egli è un principe debole, che, pastore dei fedeli, la sua forza è di una natura affatto spirituale, e che per questo doppio titolo non si ha in faccia a lui che un solo diritto: quello di supplicarlo. Ma si omette di aggiungere che questo principe, così debole rispetto ai potenti, non mostrasi già tale ai suoi sudditi e ch'egli usa contro loro di tutti i suoi diritti secondo il rigore delle leggi divine ed umane. Sarebbe non pertanto equo lo insistere pur su questo lato della quistione, poichè la debolezza non è rispettabile se non quando ella non presentasi alla sua volta scortata da tutto l'apparecchio della forza in faccia a' più deboli di lei. Ora si è questo che avveniva presso di noi. Intanto che il Papato con commovente gesto mostrava all'Europa il debole e disarmato braccio di un vegliardo, teneva coll'altra mano una verga di ferro con cui spietatamente percuoteva i suoi sudditi. Anche una volta il chiediamo: in virtù di quale principio può egli un popolo essere condannato a non vedere della religione che i suoi rigori?

Ridotto ad impiegarli per tenere i propri sudditi nell'obbedienza, il Papato venne condotto, non lo si sa che troppo, a fare uso dei mezzi estremi. Agli occhi stessi di coloro che giudicano la temporale sovranità necessaria all'indipendenza del Papa, non è egli forse evidente che uno stato di cose come quello che esisteva, fra altro, nelle quattro Legazioni è contrario allo scopo che si era proposto?

Trovansi egli un nome in politica per definire la posizione degli abitanti delle Romagne, che appartenevano di nome ad uno Stato e di fatto ad un altro? Codesto avv-

Il prestito nazionale, che fu autorizzato ad alienare dal Regio Commissario conte Falcone all'85 per 0/0, ha prodotto sulla metà finora vendibile dei sei milioni circa 1,600,000. Esso nella parte attiva del Consuntivo fu calcolato per lire 473,566, poichè i versamenti sulle due quote concentrati nella Depositeria a tutto settembre non sommarono che a questa cifra.

La diminuzione del prezzo del sale non recò alterazione nelle rendite dell'Amministrazione dei sali e tabacchi, poichè l'aumento del consumo nella Regia dei tabacchi compensa largamente la diminuzione d'introiti per quella dei sali. Posti a confronto i due mesi di settembre 1858, 1859, l'aumento dell'una Regia supera lo smanco dell'altra di lire 12,693.

Il Bilancio passivo ammonta, come abbiamo

limento del potere è certo peggiore che non la netta ed aperta privazione della sovranità.

Si può forse dire che il Papato mai non abbia subito l'influsso della Potenza interveniente? Pur tuttavia si fu a cotale pericolo che si volle sottrarre il Papa dandogli un territorio. Lo scopo non sarebbe potuto raggiungere che mediante una volontaria sottomissione dei popoli. Bisogna non dimenticarlo: la sovranità del Papa, in virtù stessa della ragione che le si attribuisce, è quella che meno sopporta una prolungata crisi. Ora non evvi Stato in Europa che dal 1815 in qua fosse, come quello di Roma, in preda ad una crisi perpetua.

Da quanto precede scaturisce che il mezzo delle riforme non offre che le sole apparenze della semplicità. Quando lo si riguarda dappresso, sorgono le difficoltà.

All'incontro la separazione ha il vantaggio di offrire siccome punto di partenza un fatto compiuto, e di non essere inconciliabile con verun equo accomodamento degli interessi.

Il diritto delle grandi Potenze di sciogliere, nell'interesse del riposo europeo, lacci politici male assortiti è riconosciuto universalmente. Il Sommo Pontefice non sarebbe sottrarsi. Siano qual vogliansi le pretese e l'origine ch'egli invoca in favore dei propri diritti, rimane incontestabile che nel 1815 fu l'Europa che a lui ci diede. Oggi noi chiediamo all'Europa che ella ci sottragga al suo dominio. Non si può negarle il diritto di disfare ciò che ella fece.

Ci limitiamo ad aggiungere che l'alta sua giurisdizione venne esercitata in casi assai meno gravi.

Gli stessi Papi diedero più d'una volta l'esempio di un parziale smembramento dei loro Stati. Giulio II vi aveva aggiunto per conquista Parma e Piacenza. Paolo III non fece punto scrupolo di staccare quelle Province dallo Stato per erigerle in feudo a favore di suo figlio, non riserbando alla Santa Sede che una nominale supremazia.

La Sicilia e la Sardegna erano considerate dai Papi siccome feudi di cui non potevasi disporre senza il loro consenso. Nel 1713, alla pace di Utrecht, le Potenze contraenti liberamente disposero di quei paesi. Esse egualmente adoperarono rapporto al ducato di Parma per mettervi un principe di casa Borbone.

Nel 1815 le Potenze segnatrice del Trattato di Vienna accordarono il Polesine all'Austria, e ciò in virtù di convenienze strategiche. Questa Provincia doveva ritornare al Papa allo stesso titolo che le Legazioni o le Marche, antiche provincie del Regno d'Italia.

Rammentando esempi si noti, farete valere, o Signore, i motivi che oggi militano in favore di una novella applicazione della giurisdizione delle Potenze. Ciò che un Papa

notato, a lire 4,817,673. I due Ministeri della Guerra e delle Finanze assorbono la somma di lire 4,003,628.

Le spese del Ministero di Guerra ascendono a lire 2,241,160: a questa somma aggiungendo lire 208,145 spese dalle Giunte in armamenti, la cifra totale del Bilancio della Guerra nel finito quadrimestre giunge a lire 2,449,305; mercè l'erogazione della qual somma (i cui documenti giustificativi verranno a suo tempo prodotti alla Corte dei conti) si è nel volger brevissimo di quattro mesi raccolto un esercito di oltre 13,000 uomini, quali il Governo pontificio in tutte le sue Province non ottenne di organizzare giammai.

Il Bilancio del Ministero delle Finanze contiene, oltre le spese del nuovo centro ammini-

potè fare nell'interesse della propria famiglia non deve egli farsi in quello più rispettabile e più evitante delle popolazioni? Ciò che ammisero le Potenze in virtù di un interesse strategico secondario non deve esserlo, a ben più forte ragione, quando trattasi del riposo dell'Italia e del definitivo regolamento di una quistione che da quarantacinque anni non cessò di occupare i gabinetti? Voi rappresentate finalmente che, dopo tanti inutili passi da parte delle Potenze presso la Corte di Roma per ottenere desiderabili riforme, elleno sono tenute, vista l'ostinatezza che questa Corte mette nei suoi rifiuti e per l'impossibilità in cui trovasi di desistere, a non più mettere ostacolo ad una soluzione la quale è talmente nella natura delle cose che, sottomessa di già nel 1815 all'esame della diplomazia, venne per tre volte ripresa dalle stesse popolazioni nel 1831, 1848, 1859. Una volontà così persistente da un lato e dall'altro così disgraziati tentativi di ristabilimento indicano chiaramente quale esser debba la fine di questa prolungata lotta.

Condannarci a subire ciò che reclamano i nostri nemici sarebbe un voler rendere permanente il flagello dell'intervento straniero, giacchè non è che a tal prezzo che sia possibile la dominazione del Papa. La diplomazia potrebbe ella vedervi uno scioglimento della quistione che le è posta? Oserebbe ella assumere la terribile responsabilità di una decisione che trarrebbe dietro una conseguenza tanto funesta? Una infelice nazione rimette in sua mano i propri destini. Oh! non deluda ella la sua speranza, nè vi sopperisca colla demoralizzante certezza che l'augusta assemblea, chiamata a pronunziare sui supremi interessi dei popoli e dei principi, può rimanere sorda ai più giusti lamenti. Tutte le nazioni, e quelle ancora che camminano in prima fila nella grande famiglia europea, conobbero quelle epoche nefaste in cui presso di loro lo straniero comandava da padrone. Siano pur secoli che separino da quei tempi calamitosi, oppur che il padre possa ancora narrarne la dolorosa storia ai suoi figliuoli, la rimembranza non ne è meno viva, ed ogni generazione ne fa legato alla veggente come di una lezione per l'avvenire. Ebbene, ogni popolo cerchi nei propri annali, si riporti ai suoi giorni di sventura, e ci giudichi coi sentimenti che allora e provava. Noi non chiediamo più oltre per guadagnare la causa innanzi al tribunale della coscienza universale cui tutti siam sottomessi, o potenti o deboli.

Gradite ecc.

Bologna, 1° novembre 1859.

strativo, quelle relative alla percezione delle imposte e al Debito pubblico.

Ancune economie vennero introdotte nei rami lotto, bollo, registro, ipoteche.

Fu abolito per Decreto governativo il sistema di appalto e di privilegio finora in vigore. La differenza in più delle piante antiche degli impiegati del Lotto con quelle adottate dal nuovo Governo è di scudi 548 mensili pari a lire 2915. Non posso però richiamare l'attenzione di V. E. su questa fonte di rendita pubblica senza formulare la speranza che il Parlamento italiano troverà la nazione abbastanza ricca per abolire questa tassa indiretta ed immorale, provvedendo in pari tempo all'esistenza degli impiegati che essa alimenta. — Nel Bollo, Registro, Ipoteche, Diritti uniti, l'abolizione degli appalti ha recato all'Erario un utile di lire 100,000 approssimative per emolumenti e provvigioni che non figuravano in addietro nel Bilancio dello Stato e che servivano ai Preposti ed ai Conservatori delle Ipoteche e con parte dei quali mantenevano a loro carico gli impiegati. Dopo il nuovo sistema questi vennero dichiarati impiegati governativi; così apparentemente crebbero le spese, ma non per fermo in relazione al conseguito vantaggio sulle rendite.

L'Amministrazione delle Valli di Comacchio porta per sé medesima nel corso dell'anno il peso di sovvenzioni governative che vestono doppia e separata indole: le une, destinate al Comune, non rimborsabili, e queste nel periodo del quadrimestre asciesero a scudi 8,702, pari a lire 46,294, le altre, che sono a parlar propriamente anticipi per l'amministrazione delle Valli medesime, le quali nel suindicato quadrimestre reclamarono un aiuto di fondi pari a scudi 12,000 ossia lire 63,840. Gli elementi di reddito di questa Amministrazione sono ancora poco conosciuti ed incerti, e non havvi errore nell'affermare che essa ha bisogno di essere profondamente modificata e regolarizzata. Le Valli di Comacchio costituiscono uno dei principali beni demaniali rimasti nelle Legazioni al nostro Stato, poichè quelli lasciati dal Governo napoleonico, e che ascendevano a circa sedici milioni di lire, furono quasi per totalità assegnati ad Istituti religiosi. Gli ultimi residui ne vennero distribuiti per questo titolo durante l'ultimo decennio.

Fanno parte del Debito pubblico le pensioni civili e militari. Esse vennero integralmente pagate, e sommano per un trimestre a scudi 80,400, pari a lire 427,728.

Le Casse governative, a norma del Decreto 25 luglio decorso, depositarono per mio ordine a disposizione della Commissione di ammortamento del nuovo Prestito nazionale la quota bimestrale della settima rata assegnata a questo scopo.

Le spese degli altri Ministeri, assai modiche per sé stesse, non offrono materia a lunghe e speciali considerazioni.

La somma necessaria al nuovo personale indispensabile al Centro governativo ascende ragguagliatamente a lire 12,476 mensili, compreso l'assegno al Capo del Governo, al suo Segretario, ai Ministri ed agli Impiegati tutti. Vi è pure contemplata la spesa derivante dalla istituzione provvisoria di un Commissariato per le Strade ferrate, spesa che dovrà essere rimborsata dalla Società intraprenditrice in quella medesima guisa che essa rimborsa a Roma la spesa del Commissariato pontificio. Nella cifra di scudi 575, pari a lire 2,059, no-

tata sotto il titolo *Spese di stampa e Varie*, trovansi incluso l'assegno del Segretario generale di Governo.

Il dispendio incontrato per allestire la sala dell'Assemblea nazionale e le altre spese di rappresentanza e di festeggiamenti in quella occasione ascendono a scudi 1,754, pari a lire 9,331.

Un nuovo titolo di spesa, ma indispensabile, si verifica per le missioni effettuate all'estero: esse servirono efficacemente l'indirizzo politico del Governo, ed abbenchè risultino di replicati ed importanti viaggi in breve tempo eseguiti, non vi si sono erogati che soli scudi 2,871, pari a lire 15,274.

Oltre le spese ordinarie figurano fra le categorie passive, nel Ministero dell'Interno, i fondi attribuiti ai sussidii per gli emigrati e per i reduci dal campo, non che quelli impiegati nell'acquisto delle carabine per le nuove Guardie di sicurezza e per aumentare il personale della Polizia, resa efficace e morale ausiliaria dell'ordine pubblico. Forma l'elogio non meno della tranquillità del Paese che dell'economia del Ministro l'osservare come il titolo delle *Spese segrete straordinarie* giungesse appena a scudi 745, pari a lire 3,963: ma tra i fondi ordinanzati a favore delle Intendenze provinciali si lasciarono per le spese ordinarie di polizia quelle non piccole somme che erano per lo passato distratte dal loro scopo dai Cardinali Legati.

In un'Appendice a parte ho notato l'impiego di lire italiane 100,000 assegnate dal Governo Sardo per pagare i soldi delle Truppe Piemontesi che stanziarono col Regio Commissario in queste Provincie. Su questa somma il Governo del Re è nostro creditore di lire 40,000, rappresentate da attività speciali tenute distinte e di cui fa menzione l'eccedenza finale del Preventivo.

Le cifre approvate e liquidate del Bilancio consuntivo di questo quadrimestre potranno forse variare in qualche piccola partita perchè alcune lievi spese non riescono fino ad ora accertate, ma il risultamento definitivo non può andarne sensibilmente modificato e il nostro avanzo verificatosi prova ad evidenza la prosperità naturale e la ricchezza pur tuttavia crescente di questi Paesi, abbenchè trattenuti per lo passato nel loro sviluppo da un Governo tenace fautore dell'isolamento politico e commerciale.

Onde completare la situazione finanziaria del nostro Stato, mi sono accinto in secondo luogo a coordinare il preventivo totale dell'ultimo trimestre, compilato sopra i parziali Bilanci dei diversi Ministeri. Benchè io nutra fiducia che l'attuale Centro venga a cessare e che le nostre Provincie, accostandosi alla definitiva annessione col Regno Sardo, si unificino intanto colla Toscana e col Ducato, i dati da me raccolti e qui esposti potranno forse non essere inutili alla nuova Amministrazione.

Le rendite, compreso l'avanzo del quadrimestre, si presumono in scudi 1,667,782, pari a lire 8,872,605; le spese in scudi 1,440,850, pari a lire 7,565,326, donde a fin d'anno risulterebbe un avanzo definitivo di attività di scudi 226,932, pari a lire 1,207,278.

Potrà forse muoversi la domanda perchè non siasi calcolato il preventivo in lire italiane cioè nell'attuale moneta legale: ma è facile persuadersi che non riesciva nè praticabile nè ammissibile il completare un Esercizio adottando moneta dissimile per l'ultimo suo

bimestre, e che ciò avrebbe creato difficoltà gravissime a tutte le Contabilità.

Esaminando la partita attiva del Preventivo, debbo fare osservare a V. E. che nel prevedere le cifre dei differenti capi di rendita io non le ho diminuite od aumentate senza la base di deduzioni fondate; il che basta a spiegare la differenza che si ravvisa fra alcune di esse e quelle verificate nel Consuntivo.

Gli introiti del Bollo, Registro, Ipoteche e Tasse riunite furono avvantaggiati dell'aumento presunto che procura all'Erario l'abolizione dei diritti ed emolumenti dapprima spettanti (come abbiamo osservato nell'esame del Consuntivo) ai Conservatori e Preposti.

Calcolai l'introito delle Dogane sulla norma degli introiti del 1858 e non su quelli verificatisi nel quadrimestre passato. Nei primi due mesi, mentre si combatteva la guerra d'indipendenza, le entrate erano dovunque sensibilmente diminuite; oggi, volgono pochi giorni che è stato applicato al Paese il nuovo sistema della Tariffa Sarda e che i prodotti del nostro commercio si possono con gli scambi liberamente diffondere fra tutte le antiche e le nuove Provincie del Regno; il che non fa dubitare che il rapido impulso comunicato alla nostra industria e alle transazioni commerciali si traduca in un aumento prossimo sul reddito delle Dogane. D'altra parte la Commissione interprovinciale radunata a Firenze debbe prendere per base appunto nella divisione dei prodotti futuri le entrate dell'Esercizio 1858.

Ho portato nel Preventivo la rendita della Regia sali e tabacchi alla cifra di lire 1,870,512, pari a quella ottenuta nell'ultimo trimestre 1859. Io però nutro ferma fiducia che essa risulterà anche più cospicua, dacchè nel mese di settembre contemplato nel Consuntivo i prodotti del corrente 1859 vinsero quelli del 1858, malgrado la diminuzione sul prezzo del sale. E se la differenza rispetto al quadrimestre passato riesce invero considerevole, vuolsi notare per spiegarla che gli ultimi tre mesi dell'anno sono quelli che ordinariamente producono migliori e più copiosi proventi.

Nei Lotti mercè il nuovo metodo, le rendite non andando più oltre disperse, poterono essere calcolate in più larga misura, tolto in questo computo a norma il testè finito mese di ottobre.

I risultati della riforma postale e della riforma telegrafica introdotte da breve tempo non procurarono ancora dati sufficienti per variare le cifre delle rendite passate. Ma l'esempio degli altri Paesi dove vennero applicate tasse egualmente modiche conduce a credere fermamente che la diminuzione delle tariffe porterà in breve tempo piuttosto un aumento che una diminuzione nelle pubbliche entrate. In questo mezzo la riforma fu accolta con plauso dal Paese perchè essa rende più facile lo scambio delle idee e la soddisfazione dei bisogni fra le diverse Provincie.

Accrebbe le rendite della Zecca di mille scudi perchè avrà luogo nel trimestre una coniazione straordinaria dipendente dalla emissione di moneta secondo il nuovo sistema adottato, e quindi aumenteranno in eguale proporzione fra loro i diritti di coniazione e le relative spese.

Invariabile è la Tassa fondiaria, Figura soltanto a titolo straordinario e sulla ultima rata del corrente Esercizio la metà del decimo annuale imposto sul censo per supplire ad una porzione dei carichi di casermaggio. Ma questo

decimo non è un aumento reale. Le spese di casermaggio erano sostenute dalle Provincie e dai Comuni, che imponevano centesimi addizionali sul censo per coprirle. Oggi invece con provvida misura le spese di casermaggio stanno a carico dello Stato. — Il decimo annuale produrrà all'Erario scudi 98,000, pari a lire 521,360: coll'antico sistema le Provincie ed i Comuni imposero raggugliatamente all'anno nell'ultimo decennio scudi 200,000, pari a lire 1,064,000.

La Tassa dell'Università è nuova nei Bilanci delle Romagne; essa veniva riscossa direttamente dai dottori di collegio e serviva ad essi di emolumento. Col nuovo Regolamento la tassa di cui parliamo rimane allo Stato e quest'ultimo si è assunto tutte le spese.

Le rendite delle Valli di Comacchio non si potevano stabilire nel loro complesso e con gli elementi che si possiedono, neppure in modo approssimativo. Mi sono quindi limitato a calcolare nella parte attiva il rimborso delle somme anticipate alla loro Amministrazione.

Scomparvero dai titoli di attività le quote della Tassa Vino dovute dai Comuni. Esse debbono essere riscosse direttamente dalla Commissione d'ammortamento e vanno a completare i fondi assegnati al riscatto del nuovo debito nazionale.

Fra i proventi straordinari figurano le ultime rate scadute del nuovo Prestito, il residuo di cassa dell'Amministratore di Ravenna che era liquido al 12 giugno e che egli non aveva soddisfatto, il richiamo ulteriore di fondi idraulici in conto di quanto può spettare all'Erario, la restituzione della somma anticipata al Comune di Ferrara e che questi assunse di rimborsare nel corrente anno, ed infine il reliquat attivo risultante dalla gestione del precedente quadrimestre (1).

La parte passiva delle Tabelle di previsione è sensibilmente aumentata.

Lo sviluppo degli affari, il riordinamento delle Amministrazioni hanno portato la somma necessaria al personale di tutto il Governo centrale a lire 22,402 mensili. Questa somma è tenue, se si considera il numero e l'importanza dei Dicasteri centrali e se si paragona l'impianto provvisorio del nostro Governo colla regolare amministrazione d'ogni altro Centro governativo. I temporanei stipendi dei principali impiegati non si trovano in relazione colle incom-

(1) Nel n.º 146 del *Monitore di Bologna* (4º dicembre 1859) leggansi intorno al Bilancio attivo preventivo dell'ultimo trimestre di tale anno le seguenti ulteriori considerazioni:

Ministero delle Finanze

- Il prospetto delle rendite lorde verificatesi durante lo scorso mese di ottobre nei vari rami delle Finanze per le Romagne... offre raggugliatamente agli introiti calcolati sul preventivo per l'ultimo trimestre dell'anno, e che già comparve alle stampe, l'aumento non certo meno di un solo mese di scudi 40,558,29,2.
- Questi primi elementi del Consuntivo che sta maturando per lo stesso periodo fino al termine del corrente Esercizio dimostrano all'evidenza che le basi di rendita prese a calcolo dal Ministero nel lavoro summentovato si deducevano da cifre moderate e sicure, e che, a meno di spese giustificabili e straordinarie, non può cadere alcun dubbio sull'effettuarsi dell'avanzo previsto alla chiusura dell'Esercizio.
- Ma in questo risultato necessariamente parziale della

benze che disimpegnano, e mi basta citare i capi-sezione del Ministero delle Finanze, di cui alcuni toccano appena dugento lire mensili. Il numero complessivo dei nuovi impiegati nel Governo centrale è di circa ottanta. Scarso numero compensato dallo zelo che spiegano.

Le spese del Ministero di grazia e giustizia sono aumentate per la formazione del Tribunale di cassazione e per la separazione del potere esecutivo e giudiziario nelle Provincie. Sotto il Governo pontificio i paesi erano retti da un Governatore che riassumeva in se l'ufficio di Giudice ed Intendente: ora la nuova Legge dividendo le attribuzioni ha reso necessaria la nomina di alcuni nuovi Giudicenti.

Assegnai al Ministero dei lavori pubblici i fondi necessari alle spese per il proseguimento della demolizione della cittadella di Ferrara, che scomparir debbe come vestigio di occupazione straniera. — Le nuove stazioni telegrafiche importano naturalmente maggiore spesa, ma esse rimediano alla falsa economia del Governo pontificio, che privava città principali, come Imola, Faenza e Cesena, dei benefici del telegrafo.

L'Università di Bologna ebbe più cospicua dotazione. Vennero aggiunte alcune cattedre, fu accresciuto a' professori il soldo annuale. Un Governo liberale non poteva infatti ricusare gli aumenti richiesti dal Ministero dell'Istruzione per rialzare il decoro offuscato di un Istituto che gli ordinamenti clericaliolgevano a lenta rovina. — Il nuovo Regolamento per la sistemazione dell'Ufficio centrale degli studi e della pubblica beneficenza rese indispensabile la nomina di alcuni impiegati.

Quanto al Ministero dell'interno, produsse un aumento nel ramo carcerario il soldo cresciuto ai custodi delle carceri. Erano questi così poveramente retribuiti che, trascinati spesso dal bisogno, s'andavano a tratti con gli inquisiti che essi fanno in custodia. — Nei fondi ordinati dal Ministero delle Finanze a favore delle Provincie furono calcolate le spese necessarie all'impianto di alcune nuove Sotto-intendenze, riconosciute indispensabili all'equabile sorveglianza dell'Autorità governativa. — L'acquistata libertà di circolazione è largo compenso ad un aumento nelle spese di polizia.

Il Bilancio passivo della Guerra ascende a

scudi 818,053,824, pari a lire 4,351,993,14. Ma di questa somma, scudi 388,621, pari a lire 2,067,464, servono al personale, 429,152, pari a lire 2,282,929, al materiale. Vestiario, munizioni, cavalli, fucili, carabine, cannoni sono ordinati con regolari contratti. Una parte fu già comperata e saldala nel mese di ottobre. Questa spesa dee confortare il Paese; esso può convincersi che il Governo non ha trascurato i mezzi necessari ad una energica difesa contro chiunque si attentasse violare i nostri diritti. — Non entrero in più minuti particolari. Accennerò soltanto che il soldo dei nostri Carabinieri fu parificato a quello dei Carabinieregii, di cui vestono ora la divisa e di cui di vidono la probità ed il valore. Il passato Regime con vergognosa economia aveva tolto a quel Corpo la propria indipendenza e la propria dignità.

Succede per ultimo nelle tabelle del Preventivo passivo il Ministero delle Finanze.

Fra le partite del Debito pubblico furono registrati i fondi necessari per soddisfare scudi 70,000, pari a lire 372,400, frutti maturati di un semestre del Consolidato romano nominativo per la porzione che spetta alle nostre Provincie e che deriva in parte dal Monte Napoleone, i cui frutti la cessata Direzione del Debito pubblico usava far soddisfare dalle casse provinciali delle Legazioni. Misura, mi sia lecito il dirlo, giusta e riparatrice, e della quale principalmente fruiscono nelle Romagne istituti e corporazioni religiose; il che vale a mostrare come il nostro Governo usi provvidamente del suo potere in favore di tutte le classi.

La dotazione della Cassa di ammortamento è portata a scudi 40,000. La parte del Prestito nazionale sottoscritta non ascende, come abbiamo notato, che a lire 1,600,000; ma il Governo prosegue a depositare le somme assegnate al servizio dei frutti e dell'ammortamento di tutti i sei milioni.

Nell'amministrazione delle Dogane fu accordato alle Guardie di finanza il soldo dei Preposti piemontesi: era obbligo del Governo provvedere meglio ai loro bisogni se voleva chiedere ad esse maggiore disciplina e fedeltà di servizio. I risultati ottenuti sono ottimi, e mi gode l'animo di rendere ad esse pubblica testimonianza di lode. Le invenzioni sopra tutto

• gestione in corso si racchiude inoltre, chi ben considera, un insegnamento e un conforto di un ordine più elevato.
• L'aumento nelle rendite deriva in parte dai risparmi di già ottenuti nei metodi e nelle spese di percezione delle imposte, il che mette in chiaro la sollecitudine che a procacciarsi vi applica l'Amministrazione; ma nella massima parte lo stesso aumento si vuole ascrivere alla tranquillità conservata nelle Romagne, alle transazioni commerciali crescenti, alla fiducia politica insomma che questo Paese nobile ed assennato tipone in se stesso, nel suo Governo e nell'avvenire.

• Se per altro le cifre finali che rappresentano il soprappiù degli introiti e delle spese per mese di ottobre si prendono a considerare come esse risultano dal Riassunto, senza decomporle negli elementi da cui derivano, l'aumento proporzionale netto sul preventivo, riguardo a questo primo periodo, si residuerebbe, eseguito il confronto, a scudi 30,533.

• Mai egli è da avvertire che tale somma offre il risultato semplicemente computistico e non il reale economico dell'Azienda delle Finanze. E per fermo, dai Lotti al-

• l'infuori, il cui ammontare passivo si collega alla eventualità delle vincite, tutte le spese che si riferiscono all'esigenza dei varii rami d'introito presentano, ragguagliate al computo del preventivo, una notevole diminuzione.

• Solamente nell'ammontare complessivo delle spese la diminuzione innegabile di cui parliamo scompare ed è superata dal soprappiù della spesa verificatasi in questo mese per l'azienda de' Sali e Tabacchi e che ascende a scudi 15,734. Esso aumento però eccezionale si spiega coll'essersi già praticato l'acquisto e il rimborso della metà della foglia occorrente per questi mesi alla fabbricazione dei tabacchi e che nel preventivo dell'intero trimestre venne calcolata in scudi 70 mila. Di questa somma sonosi già erogati per titolo di provviste ed anticipi scudi 35 mila; onde, ripartiti sugli ultimi due mesi di novembre e dicembre, gli acquisti di foglia importeranno assai meno della quota proporzionale segnata nel Preventivo, e così tutto il reale miglioramento sulle rendite dello Stato emergerà limpidamente dai Prospetti ulteriori che saranno pubblicati.

del dazio consumo aumentarono sensibilmente. — Il nuovo uniforme simile a quello dei Preposti piemontesi costerà scudi 15,000.

Le spese della Regia sali e tabacchi uguagliano quelle del Consuntivo 1858. L'ultima sistemazione portò però una economia di scudi 700 mensili, come risulta dal nuovo ruolo degli impiegati. I pochi impiegati dimessi appartengono alle Amministrazioni Romane, ma s'ingannerebbe chi credesse vedere in quella misura un atto di municipalismo, perchè molti impiegati delle altre vicine ed infelici Provincie rimasero al posto e nuovi alunni Marchigiani furono ammessi. Necessità di economia, addebiti personali e irregolarità di servizio legittimarono quella misura. Per ciò poi che riguarda i lavoratori, si verifica un incremento nelle spese, essendosi ad essi accordato un compenso per le loro dure e quotidiane fatiche.

Assegnai un fondo alla Zecca, per i nuovi conii con lo stemma reale, di scudi 600, pari a lire 3192, e al Debito pubblico uno di scudi 4000, pari a lire 21,280, per le spese di provvigione e di fabbricazione dei boni del Prestito nazionale.

Ho analizzato brevemente la parte attiva e la parte passiva di questo ultimo trimestre. I risultamenti varranno, spero, a dissipare ogni dubbio, a confortare molti animi scoraggiati.

L'esercizio dell'anno va a chiudersi coll'avanzo considerevole di lire 1,207,278; ma io non pretendo però dedurne che nuove risorse non possano rendersi necessarie in caso di spese straordinarie e di un aumento nelle milizie che stanno a difesa della nostra Bandiera. Vuolsi infatti considerare che la sesta rata della Dativa compresa in questo Esercizio non si raccoglie dagli Esattori che in sulla metà del venturo gennaio, onde al 31 dicembre l'avanzo momentaneo ed effettivo rimarrà inferiore al presunto.

Mosso da queste considerazioni, il nostro Governo iniziò pratiche col regio Governo piemontese, ed oggi ho ferma credenza che questi fornirà anche ad esso il suo valido appoggio in un prestito da negoziarsi per conto dell'Italia centrale.

Ove l'operazione indicata si compia, essa riparerà largamente ai nostri eventuali bisogni; ma, se pure dovessero imporsi sacrifici per aumentare e armare il nostro giovane esercito, il Governo non proverebbe esitazione nel chiederli al Paese, che della rivoluzione a tutt'oggi economicamente non risenti che i vantaggi. Le imposte sul censo sono indirettamente diminuite per l'abolizione dei dazi di esportazione sulle canape, sulle sete, sui cereali e per la diminuzione dei carichi del casermaggio. I principii di libertà commerciale applicati alle nostre tariffe e l'unione doganale hanno procurato utili reali e crescenti all'industria ed al commercio. Il popolo minuto trovò sollievo nella diminuzione del prezzo del sale e le altre classi furono alleviate colle nuove tariffe postali e telegrafiche.

Quando un Paese siccome il nostro aspira alla indipendenza, accetta risoluto ogni sacrificio; ma nei sacrifici il diritto che esso conserva si è di conoscere l'impiego del pubblico danaro.

Il Rapporto che io ho sottoposto a V. E. varrà, spero, a porre in evidenza la regolarità amministrativa delle nostre finanze. Esso riuscirà a persuadere che il nostro Erario bastò per cinque mesi a far fronte a tutte le spese, a tutti gli obblighi assunti senza ricorrere a misure eccezionali. Di queste favorevoli condizioni il Paese si sentirà lieto e ci saprà grado;

se non che porto fiducia che in breve scompariranno le autonomie finanziarie dell'Italia centrale e che un solo Preventivo registrerà complessivamente il Bilancio dell'Esercizio Italiano.

Ho l'onore di rassegnarle la mia profonda considerazione ed ossequio.

Bologna, 4 novembre 1859.

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

155. Seduta Sesta dell'Assemblea Costituente — Rinnovazione degli Uffici — Annunzio di una comunicazione del Governo.

6 novembre 1859.

Alle ore 2 pomeridiane il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il segretario professore Carlo Grillenzoni dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata (10 settembre). Dopo la qual lettura,

Presidente — Interrogo l'Assemblea per sapere se hanno alcuna osservazione da fare sul processo verbale.

Niuno risponde — È approvato.

Presidente — Prego il signor Segretario Marescotti di voler fare l'appello nominale.

Segue l'appello, dal quale risultano parecchi mancanti. Il Presidente mostra le lettere ricevute dai Deputati Ercolani conte prof. Giovanni, Masacci Vincenzo, Balelli dottor Marco, e Finali dottor Gaspare, che giustificano i motivi di loro assenza.

Presidente — Il Ministro dell'Interno mi trasmette la lettera seguente (legge):

« Ho l'onore di trasmetterle i verbali dei due Collegi elettorali di Praduro e Sasso e di Castel San Pietro, provincia di Bologna, per la seguita rielezione dei due Deputati mancanti.
« Nel mentre ecc.

« A. MONTANARI »

Trasmetterò questi atti agli Uffici perchè vi siano esaminati e convalidati. Siccome però l'articolo 52 del Regolamento dice che gli Uffici saranno rinnovati a sorte ogni mese, così noi procederemo per estrazione a sorte ad una nuova divisione dei cinque Uffici interni dell'Assemblea.

Si procede all'estrazione a sorte dei nomi dei Deputati, e gli Uffici risultano costituiti come segue:

1° Ufficio

1. Varano marchese Rodolfo — 2. Beltrami conte Pietro — 3. Albicini conte Cesare — 4. Alessandrini prof. cav. Antonio — 5. Guidetti Ippolito — 6. Federici dottor Giuseppe — 7. Giorgetti dottor Diego — 8. Pavanelli Andrea — 9. Berti dottor Gaetano — 10. Bondi dottor Pietro — 11. Amadori dottor Filippo — 12. Manzoni conte Giacomo — 13. Pedrini dottor Matteo — 14. Silvani avvocato Paolo — 15. Bilancioni dottor Enrico — 16. Pettini avvocato Alessandro — 17. Martinelli avvocato Filippo — 18. Melloni dottor Muzio — 19. Zuffi avvocato Giovanni — 20. Malvezzi Medici conte Giovanni — 21. Mercatelli dottor Lorenzo — 22. Brusi dottor Gaetano — 23. Maccaferri avvocato Luigi

— 24. Bost dottor Federico — 25. Gamberini conte Anton Domenico.

2° Ufficio

1. Mordani prof. Filippo — 2. Hercolani Principe Astorre — 3. Serpieri avvocato Achille — 4. Scarselli conte Antonio — 5. Albini avvocato Achille — 6. Simonetti principe Rinaldo — 7. Ranuzzi conte Annibale — 8. Lolli dottor Luigi — 9. Tanari marchese Luigi — 10. Caldesi Lodovico — 11. Minghetti commendatore Marco — 12. Bentivoglio conte Giovanni — 13. Rasponi conte Ferdinando — 14. Scutellari Giorgio — 15. Mazzei avvocato Pompeo — 16. Pepoli marchese Gioachino — 17. Berti Pichat Carlo — 18. Saragoni dottor Giovanni — 19. Manaresi dottor Euclide — 20. Finali dottor Gaspare — 21. Balelli dottor Marco — 22. Rasponi conte Pietro — 23. Montanari professore Antonio — 24. Avogli Trotti conte Leonardo — 25. Camporesi dottor Giacomo.

3° Ufficio

1. Cavioli conte Gerolamo — 2. Minardi dottor Raffaele — 3. Rizzoli professor Francesco — 4. Salina conte Agostino — 5. Bertazzoni dottor Domenico — 6. Boccacini Domenico — 7. Sassòli dottor Alessandro — 8. Canonici marchese Giambattista — 9. Buggio Giuseppe — 10. Mosti Estense conte Tancredi — 11. Marliani cavaliere Emanuele — 12. Ceneri professor Giuseppe — 13. Mazzotti avvocato Raffaele — 14. Zanolini avvocato Antonio — 15. Audinot Rodolfo — 16. Aveni conte Francesco Maria — 17. Gozzadini conte commendatore Giovanni — 18. Scarabelli Giuseppe — 19. Franceschi professor Giovanni — 20. Ripa avvocato Luigi — 21. Balducci dottor Tommaso — 22. Golfarelli Francesco — 23. Marescotti professor Angelo — 24. Borselli cavaliere Giuseppe — 25. Farini capitano Domenico.

4° Ufficio

1. Pepoli conte Carlo — 2. Brentazzoli avvocato Napoleone — 3. Massei conte avvocato Giovanni — 4. Pasolini Zanelli conte Pietro — 5. Martinelli dottor Massimiliano — 6. Bagni Carlo — 7. Zauli Saiani professor Tommaso — 8. Raspi Napoleone — 9. Dall'Olio Cesare — 10. Pasolini conte Giambattista — 11. Salvoni conte Vincenzo — 12. Grillenzoni professore Carlo — 13. Perini dottor Alfonso — 14. Vandini dottor Giuseppe — 15. Ramponi Francesco — 16. Costabili marchese Giovanni — 17. Salvoni conte Luigi — 18. Gherardi professore Silvestro — 19. Tattini conte Angelo — 20. Masj conte Cosimo — 21. Toschi dottor Pietro — 22. Petrocini dottor Sante — 23. Rossi professore Gabriele — 24. Pizzardi marchese Luigi — 25. Rasponi conte Gioachino.

5° Ufficio

1. Berti avvocato Lodovico — 2. Palmucci dottor Luigi — 3. Ferri Pasolini avvocato Ferrante — 4. Angelini dottor Antonio — 5. Masacci Vincenzo — 6. Marsili conte Carlo — 7. Carnevali Achille — 8. Nanni Levera conte Domenico — 9. Forlani Luigi — 10. Ercolani conte professore Giovanni — 11. Casarini avvocato Ulisse — 12. Casarini avvocato Camillo — 13. Gamba conte Ippolito — 14. Bassi Giovanni — 15. Ghinozzi dottor Scipione — 16. Laderchi conte Achille — 17. Borgatti avvocato France-

sco — 18. Visanetti Luigi — 19. Mayr avvocato Carlo — 20. Fabbri Primo — 21. Armandi professore Gaspare — 22. Prospero conte Gherardo — 23. Migliorati marchese Antonio — 24. Bevilacqua marchese Carlo.

Presidente — Invito i signori Deputati a ritirarsi negli Uffici per eleggere i loro Presidenti e Segretarii, a tenore dell'articolo 51 del Regolamento.

Dopo di ciò, l'ordine del giorno essendo esaurito, la seduta sarebbe sciolta: nondimeno, avendo io una comunicazione governativa da fare all'Assemblea, credo che l'Assemblea stessa vorrà riconvocarsi dopo gli Uffici per prenderne cognizione. Domando quindi a chi pare e piace di riconvocarsi dopo la nomina dei Presidenti e Segretarii di alzarsi in piedi (*Tutti si alzano*).

Adunque, dopo che ci saremo ritirati ed avremo fatto negli Uffici quello che il Regolamento ci ha prescritto, torneremo in seduta. Alcune ragioni di convenienza politica m'inducono a proporre che le dette comunicazioni siano fatte in comitato segreto, salvo poi domani, se la Camera lo crederà, a fare la deliberazione e la votazione in seduta pubblica. Propongo adunque di dare questa comunicazione e le spiegazioni che occorreranno in comitato segreto. Cui pare e piace di adottare la proposta del Presidente si alzi in piedi (*Tutti si alzano*).

La verifica dei poteri sarà fatta da una Commissione apposita nominata dagli Uffici.

Con questo la seduta pubblica è sciolta, e i Deputati sono pregati di ritirarsi negli Uffici.
La seduta è sciolta alle ore 3 pomeridiane.

154. Seduta Settima dell'Assemblea Costituente — Relazione e adozione della Proposta di legge per la nomina del Principe Eugenio di Savoia Carignano a Reggente delle Romagne con pieni poteri — Relazione del Ministro degli Affari esteri sulle cose operate durante la proroga dell'Assemblea — Presentazione delle dimissioni del Governatore.

7 novembre 1859.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. Sono presenti S. E. il Governatore Cavalier Leonetto Cipriani e tutti i Ministri.

Presidente — La seduta è aperta.

Il Segretario Serpieri dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Presidente — Domando se vi è alcuno che abbia osservazioni a fare sul processo verbale.

Prosperi conte Gherardo — Per errore io sono stato notato come mancante.

Presidente — Il suo nome sarà registrato nel processo verbale. Se nessuno ha altre osservazioni a fare, il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato)

Il signor Segretario Marescotti è pregato di fare l'appello nominale.

Segue l'appello nominale.

Presidente — L'Assemblea, riunitasi ieri nelle Sezioni, nominò i Presidenti, Vice-presidenti e Segretarii di ciascuna Sezione, i cui nomi sono i seguenti:

1° Ufficio — Silvani avvocato Paolo. *Presidente*; Albicini conte Cesare. *Vice-presidente*; Berti dottor Gaetano. *Segretario*;

2° Ufficio — Minghetti cav. Marco. *Presidente*; Berti Pichat Carlo. *Vice-presidente*; Rasponi conte cav. Pietro. *Segretario*;

3° Ufficio — Audinot Rodolfo. *Presidente*; Scarabelli Giuseppe. *Vice-presidente*; Marescolti dottor Angelo. *Segretario*;

4° Ufficio — Pepoli conte Carlo. *Presidente*; Rasponi conte Gioachino. *Vice-presidente*; Grillenzoni professor Carlo. *Segretario*;

5° Ufficio — Mayr avvocato Carlo. *Presidente*; Gamba conte Ippolito. *Vice-presidente*; Palmucci dottor Luigi. *Segretario*.

Le Sezioni riunite nominarono la Commissione, composta dei signori Grillenzoni professor Carlo — Marescolti professor Angelo — Pettini avvocato Alessandro — Scarselli conte Antonio — Palmucci dottor Luigi, la quale doveva riferire sulle elezioni dei due Collegi 22 e 41.

Riunitasi immediatamente la Commissione, per mezzo del suo relatore sig. dott. Luigi Palmucci propose alla Camera la validazione dei due deputati eletti, avendo trovato regolare l'elezione dei medesimi. Quindi la Camera stessa, prima di passare alla deliberazione sulla comunicazione governativa, validò le due elezioni, e i signori marchese Carlo Bevilacqua e conte Carlo Pepoli furono e sono dichiarati Deputati.

Appresso di che la Camera, in comitato segreto, ebbe comunicazione del Decreto seguente:

« REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

« L'ASSEMBLEA DELLE ROMAGNE

« Ritenuta l'integrità dei voti espressi nella
« deliberazione del dì 7 settembre,

« Delibera:

« Sua Altezza Reale il Principe Eugenio di
« Savoia Carignano è eletto Reggente.

« L'Assemblea investe Sua Altezza il Principe
« Eugenio di pieni poteri.

• Dato in Bologna, oggi 6 di novembre 1839.

• Il Governatore Generale
L. CIPRIANI

• Il Ministro degli Affari Esteri e delle Finanze
G. N. PEPOLI

• Il Ministro dell'Interno e della pubblica Sicurezza
A. MONTANARI

• Il Ministro di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI

• Il Ministro della pubblica Istruzione e Beneficenza
C. ALBICINI

• Il Ministro dei Lavori pubblici e del Commercio
I. GAMBA

• Il Gerente il Ministero della Guerra
F. PINELLI

• Il Segretario Generale
• F. BORGATTI •

Dietro questa comunicazione governativa era naturale che dovessero seguire alcune spiegazioni e dilucidazioni, che ebbero luogo nel comitato segreto ieri tenuto e del quale la Camera decise non dovesse farsi processo verbale, a seconda della facoltà datale dall'articolo del Re-

golamento. Riunita poscia l'Assemblea nei diversi Uffici, fu nominata una Commissione per riferire sopra questa proposta. La Commissione, composta dei signori Mayr avvocato Carlo, Berti Pichat Carlo, Martinelli dott. Massimiliano, Pettini avv. Alessandro, Audinot Rodolfo, si adunò ed elesse a suo relatore il sig. Rodolfo Audinot.

Prego adunque il sig. relatore Audinot di voler dare comunicazione all'Assemblea del rapporto della Commissione.

Audinot — (*Legge*) Signori Deputati,

La proposta del Governo delle Romagne di eleggere a Reggente S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano con pieni poteri è stata accettata all'unanimità, anzi con entusiasmo, dai singoli Uffici della nostra Assemblea. Essa era già da gran tempo nel cuore delle popolazioni. Quindi il compito della Commissione vostra è facile e breve.

L'Assemblea delle Romagne volò l'annessione al Regno costituzionale di Sardegna sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II. S. M. accolse ben namente i suoi voti, e forte del diritto che questi gli conferiscono, promise di propugnare la nostra causa innanzi alle grandi Potenze. Noi possiamo pertanto confidare tranquillamente nella protezione di quel Monarca che non mancò giammai alle proprie promesse.

Possiamo aspettare confidenti, sì, ma decisi e operosi.

Le grandi Potenze per discutere la questione italiana stanno ora per riunirsi in un Congresso la cui durata non è dato calcolare né prevedere. Importa sommamente che in questo periodo transitorio l'Italia centrale si mantenga in quello stato di perfetta tranquillità e di ordine nel quale ha saputo trascorrere ben cinque mesi nell'aspettazione ansiosa de' suoi futuri destini. Importa inoltre che si presenti al Congresso come una notevole parte d'Italia già riunita indissolubilmente e sulla quale debba prendersi una sola risoluzione.

Presentando l'attuale condizione politica, l'Assemblea, fin da quando si separò, espresse il voto che i quattro Stati dell'Italia Centrale procedessero alla più stretta unione fra loro. Le spiegazioni date all'Assemblea dal Governo ci hanno dimostrato che, per quanto era da lui, esso aveva messo in opera ogni mezzo a tal fine.

Ora la proposta che, di concerto coi Governi di Toscana, di Modena e di Parma, egli sottopone alla vostra deliberazione risponde perfettamente a quel voto. Questa proposta non solo procaccia l'unione fra i quattro Stati mediante la persona di S. A., ma garantisce anche sicuramente l'avvenire. Imperocché il Principe, per le attinenze colla Casa Savoia, per le nobili sue qualità personali, per le prove date di senno e d'esperienza politica durante le guerre dell'indipendenza, per la fiducia che in Lui il Re e i popoli ripongono, concilia tutte le volontà, calma tutte le aspettative, domina tutti gli interessi, spegne tutte le rivalità.

Il Governo di S. M. il Re, estraneo a questa nostra deliberazione, comprenderà facilmente le ragioni che ci hanno indotto a prendere l'iniziativa di un così grave atto senza consultarlo. Esso riconoscerà ancora, noi lo speriamo con fiducia, la necessità di non opporsi alla nostra preghiera. Se la delicata sua posizione diplomatica gli togliesse di esercitare sin d'ora direttamente la protezione che ha assunto mercè l'occupazione e l'amministrazione di queste Provincie, non vorrà almeno contrastarci la

venuta di un Principe la cui autorità morale vale fra noi più che un esercito.

Nè vi si opporrà l'Europa: chè non può volere con troppo lungo indugio mettere alla prova il contegno di un popolo il quale, uscendo da durissima schiavitù, ha saputo mostrare la maggiore moderazione, ed oggi non chiede se non un mezzo di perseverarvi sinchè piaccia al Congresso riunito di riconoscere i suoi diritti. L'Europa vedrà anche una volta nella presente deliberazione che i popoli delle Romagne anelano ad una quiete stabile, ad un ordine costituzionalmente monarchico, e che la tutela di un Principe liberale e nazionale sembra loro la maggiore salvaguardia contro i pericoli e contro le agitazioni.

Questi argomenti ci inducono a credere favorevole l'esito della nostra preghiera. Ma, comunque sia per essere, procedendo sempre e in ogni caso concordi, costanti e risoluti verso il fine determinato dalle deliberazioni votate dall'Assemblea, noi avremo la coscienza di non aver mancato mai, verso i popoli che ci diedero il mandato, ad alcuno dei nostri doveri nelle varie fasi dell'attuale vertenza politica.

La Commissione unanime vi consiglia l'adozione pura e semplice della seguente Proposta, con la sola aggiunta d'invitare il Governo ad intendersi con quelli di Toscana, di Modena, di Parma, perchè la Deputazione che recherà al Principe la nostra preghiera sia una sola, come uno solo certamente sarà il voto delle quattro Assemblee.

PROPOSTA

« Regnando S. M. Vittorio Emanuele

« Re di Sardegna ecc. ecc.

« L'Assemblea delle Romagne, ritenuta la integrità dei voti espressi nella tornata del 7 settembre,

« Delibera:

« S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Cagnano è eletto Reggente ed è investito di pieni poteri ».

Fragorosi applausi dai banchi dei Deputati e dalle tribune, onde il Presidente suona il campanello ed invita le persone estranee all'Assemblea ad astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione, tale essendo il disposto del Regolamento.

Presidente — Un articolo del Regolamento prescrive che i rapporti delle Commissioni debbano essere stampati e distribuiti ventiquattro ore prima della votazione, a meno che l'Assemblea non creda di procedere diversamente. È adunque in libertà dell'Assemblea il farlo, come altre volte si è praticato; perciò consulto l'Assemblea per sapere se intende di procedere immediatamente alla deliberazione (*Tutti i Deputati si alzano*).

Ora la seduta rimane sospesa per pochi minuti perchè chi voglia possa iscriversi per la discussione; poi si passerà alla votazione.

Al riprendersi della seduta, il Presidente, nessuno avendo chiesto la parola, legge l'articolo 29 del Regolamento, relativo al modo di procedere alla votazione:

« Articolo 29. Per procedere allo scrutinio segreto un Segretario fa l'appello nominale. Il Deputato chiamato riceve una pallottola bianca ed un'altra nera; depono nell'urna, posta sulla tribuna, la pallottola che esprime il suo voto, ripone in un'altra, posta sullo

« scrittoio dei Segretarii, la pallottola di cui non ha fatto uso. La pallottola bianca esprime l'adozione, la nera il rifiuto ».

Presidente — Ora rileggerò la proposta com'è stata modificata dalla Commissione:

« Regnando S. M. Vittorio Emanuele

« Re di Sardegna ecc. ecc.

« L'Assemblea delle Romagne, ritenuta l'integrità dei voti espressi nella tornata del 7 settembre,

« Delibera:

« S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Cagnano è eletto Reggente ed è investito di pieni poteri ».

Prego il sig. Segretario Marescotti di fare l'appello nominale.

Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto.

Presidente — I Deputati presenti sono 114; maggioranza assoluta, 58: la Camera adotta all'unanimità (*Vivissimi applausi*).

Dopo la nomina di S. A. R. a Reggente, la quale gli sarà recata da una Deputazione scelta possibilmente dai tre Governi, secondo le conclusioni della Commissione, io debbo dare la parola al signor Ministro de li Affari esteri, il quale intende di esporre le cose fatte dal Governo nel tempo che l'Assemblea è stata prorogata.

Il sig. Marchese Gioachino Pepoli legge il seguente Messaggio, che viene ascoltato con manifesti segni di approvazione ed applaudito calorosamente dall'Assemblea:

Signori,

La proposta di S. E. il Governatore, che fu da voi concordemente adottata, scioglierà il parziale Governo delle Romagne.

Sentiamo in questo grave momento dovere in noi di riassumere al vostro cospetto, senza iattanza ma senza timore, quanto ci siamo studiati di operare per il bene del nostro Paese e per accostarci a quel supremo fine a cui tendono tutti i nostri sforzi, l'annessione al Piemonte.

Primo atto del nuovo Governo doveva essere quello di presentare a S. M. le solenni dichiarazioni di questi Paesi e chiedere ch'egli ne assumesse direttamente il potere. Le nobili, le generose parole che uscirono dall'augusto suo labbro sono tuttora alla memoria di tutti. Promise che, forte dei diritti che gli accordano i voti delle Assemblee, avrebbe difese dinanzi all'Europa le sorti di queste Provincie. E la parola del Re che non ha mai fallito nelle sue promesse debbe rassicurare noi tutti che al Congresso che sta per riunirsi una voce reale si alzerà per dire che queste Provincie non vogliono più il Governo temporale del Papa e vogliono fermamente essere annesse al Piemonte.

La Memoria indirizzata alle Potenze difese, commentò tutti i vostri voti, o Signori. — Pubblicata da tutti i giornali esteri, essa portò dinanzi al tribunale dell'opinione pubblica la nostra Causa. Con meraviglia di tutti, quel documento rimane finora senza risposta dei nostri avversarii. Essi tacquero dinanzi a tanta evidenza di fatti. Invece di combattere i nostri argomenti, ricorsero alla menzogna. Il Governo ad ogni accusa contrappose ufficiali documentate smentite. La storia imparziale registrerà nelle sue pagine che nessun partito si è mai

disonorato colla calunnia come il partito clericale nel 1859.

Se ragioni di alta politica, se rispetto a diritti internazionali vietarono al Re di soddisfare immediatamente i nostri voti, noi non dovevamo lasciarci vincere dalle difficoltà, dai pericoli. Dovevamo risoluti procedere innanzi. — Il nostro Governo reclama l'iniziativa delle pratiche intraprese per la unione dei quattro Stati dell'Italia centrale! Esso non esitò a dichiarare che conveniva far subito scomparire le parziali autonomie se i Governi volevano che i Paesi aspettassero con calma e rassegnazione la riunione del Congresso.

Oggi questo fatto sta per compiersi, e noi ci applaudiamo che il vostro voto abbia sancito la linea di condotta da noi adottata.

All'interno tre erano specialmente gli obblighi del Governo: mantenere l'ordine, assimilare le nostre leggi a quelle del Piemonte, preparare gli elementi di una gagliarda difesa.

L'ordine non fu turbato: il senno, la prudenza del nostro popolo trionfarono delle provocazioni incessanti di un partito che, se non osa a viso aperto combattere i propri avversari, celatamente colle arti insidiose tenta ferirli. La linea però di condotta da noi seguita fu moderata, poiché la moderazione di questo movimento forma la sua principale forza e la sua gloria, e costringe i nostri nemici per combatterlo di scendere alla menzogna. Rispettando, onorando il sacerdote nell'adempimento della sua sublime missione, noi non abbiamo permesso che il pergamino fosse trasformato in tribuna e che parole d'ira escissero di là ove non debbono escire che parole di pace.

In una Nota circolare or ora diramata abbiamo spiegato all'Europa civile gli atti d'imparziale giustizia che fummo indotti ad adottare contro a tutti coloro che tentano indarno preparare in questi Paesi il solo intervento che possiamo temere, l'intervento dell'anarchia.

Prendendo ad esame le violenze di parte, gli arbitrii, le vendette compiute dal Governo pontificio quando le armi austriache ebbero ristabilito nel 1849 la sua autorità in queste Province, noi ad esse abbiamo contrapposto atti di moderazione, di oblio, di severa giustizia.

Mentre il Governo non esitò a riconoscere quella parte di Debito pontificio a noi assegnata per l'addietro e di cui fruiscono corporazioni religiose e stabilimenti pii, abbiamo preparato una legge che assicura agli impiegati censurati nel 1849 per atti politici un equo compenso ai dolori patiti.

All'interno le Amministrazioni procedettero regolari. Ordinati i Municipii, le Guardie nazionali; riformate le leggi sulla sanità marittima e sulla polizia; istituito il Commissariato dei porti a tutela del nostro commercio; aperte quattro nuove stazioni di telegrafo; stretto il contratto per la demolizione di quella fortezza di Ferrara che rammenta le ignominie patite col dominio austriaco.

Riordinati sulla base piemontese gli studi tanto universitarii che secondarii e primarii; accresciute le cattedre dell'Università Bolognese e sciolta fra noi per le nuove leggi dai vincoli antichi l'onnipotenza dell'ingegno italiano; ottenuto senza violenza, senza via di parte, il trasporto degli atti relativi alle cause non meramente ecclesiastiche al foro secolare.

Le nuove leggi emanate sono tutte in relazione colle leggi piemontesi. Gli atti intitolati in nome del Re, la giustizia fu resa in suo

nome, lo stemma reale fu collocato sui pubblici stabilimenti, intorno alla bandiera sabauda si raccolsero tutte le nostre schiere.

Le tasse postali vennero assimilate coll'Italia centrale e col Piemonte; assimilati parimenti i telegrafi, le monete, i pesi e le misure.

Un fatto importante di unione fu compiuto. Col dieci ottobre scomparvero le linee doganali. L'industria, il commercio dei nostri paesi trovò largo sfogo nell'ampliamento del territorio, ed i principii di una savia libertà commerciale ravviveranno la sorgente della pubblica ricchezza.

Oggi, dalle frontiere del Rodano alla Cattolica, industrialmente, commercialmente, non siamo più che Province di uno stesso Regno. L'unione è fatta. Oggi, aboliti i passaporti interni, il libero viaggiatore scorre senza ostacoli la patria rigenerata.

L'esercito che la determinazione di obbligarli i soldati ad una ferma di diciotto mesi aveva scemato, oggi conta 15,000 uomini e 783 cavalli. Le colonne mobili furono trasformate in esercito stanziale.

L'erario rispose largamente ad ogni richiesta militare.

Nei bilanci che vi saranno presentati vedrete che le spese militari per l'ultimo trimestre sono previste in scudi 818,000.

Si acquistarono munizioni, vestiario, cavalli, fucili, cannoni.

Ad onta di queste spese e degli aumenti voluti dal bene del Paese in molti rami del bilancio passivo, il consuntivo del primo trimestre si chiude con un avanzo di attività di scudi 304,000! Nelle tabelle di previsione dell'ultimo trimestre gl'introiti superano le spese di scudi 218,000, e ciò senza aumento di nuove imposte, senza ricorrere a misure eccezionali, anzi rendendo men gravi molti tributi.

Alcuni studi però erano stati compiuti per procurare all'Erario risorse straordinarie. Il Governo non avrebbe esitato a chiedere sacrifici al paese, perchè sa ch'egli è pronto ad accettarli con animo sereno per assicurare la propria indipendenza. Ne gode però l'animo di annunziare che abbiamo ferma speranza, dietro pratiche da noi tenute, che il Ministero del Re ci presterà il suo valido concorso nella contrattazione di un prestito all'estero, destinato specialmente ad aumentare il nostro prode esercito.

Il vostro voto, o Signori, renderà più facile l'opera. La Reggenza rassoderà il credito, e coll'unità del Governo queste sparse Province si presenteranno con maggiore autorità morale, con maggior forza materiale, al Congresso dell'Europa.

Signori, lasciando noi con animo tranquillo il potere, di cui non abbiamo conosciuto che le ardue difficoltà, siamo fidenti che il nuovo ordine di cose affretterà il trionfo dell'idea italiana.

Abbiate intanto la nostra parola che saremo sempre fra i primi ad affrontare per la patria qualunque sacrificio.

Presidente — Dopo il Messaggio del signor Ministro degli Affari esteri, il signor Governatore ha una comunicazione da fare all'Assemblea.

S. E. il signor Governatore legge:

Signori Rappresentanti,

Il voto delle Assemblee del Centro della Penisola investe S. A. il Principe Eugenio di Savoia Carignano della Reggenza delle quattro

Provincie; e la Italia centrale consegue per tal modo quell'unità di Governo che, aumentandone la forza morale, può accelerare il conseguimento delle legittime aspirazioni de' suoi popoli.

La mia partecipazione al Governo delle Romagne non ravvisando io più a lungo necessaria, con la espressione di viva e sentita riconoscenza per la tanto onorevole fiducia in me riposta dall'Assemblea conferendomi la suprema autorità, e col desiderio e la speranza di aver sempre ed in tutto fatto ogni mio possibile per corrispondere a tanta fiducia, oggi depongo il Potere.

Signori,

Mentre io vi annunzio questa risoluzione, proclamo a Voi, Rappresentanti del Paese, ed a tutti i cittadini che mi porsero il loro concorso nel sempre difficile disimpegno dell'autorità, la mia gratitudine; ed auguro al vostro e loro patriottismo il pronto conseguimento di un glorioso avvenire per la nostra patria.

Presidente — Dopo le due comunicazioni fatte dal Ministro degli Affari esteri e dal signor Governatore, invito l'Assemblea a ritirarsi negli Uffici onde prenderle ad esame e deliberare. Poscia si deciderà quando debba tenersi seduta pubblica. Intanto per oggi la seduta è sciolta.

Sono le ore 2, 36 pomeridiane.

155. Promulgazione del Decreto dell'Assemblea con cui è conferita la reggenza delle Romagne al Principe Eugenio di Savoia Carignano.

7 novembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

Vista la dichiarazione dell'Assemblea:

L'ASSEMBLEA DELLE ROMAGNE,

ritenuta la integrità dei voti espressi nella tornata del 7 settembre, delibera:

S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano è eletto Reggente ed è investito di pieni poteri:

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

Delibera:

S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano è investito della Reggenza delle Romagne con pieni poteri.

Dato in Bologna, oggi 7 novembre 1839.

Il Governatore Generale
LEONETTO CIPRIANI

Il Ministro delle Finanze
F. MARTINELLI

Il Segretario generale
F. BORGATTI

156. Seduta Ottava ed Ultima dell'Assemblea Costituente — Relazione e adozione della Proposta di legge per l'accettazione delle dimissioni del Governatore Generale, la concessione del governo delle Romagne con pieni poteri al Dittatore di Parma e Modena, e la proroga dell'Assemblea — Dichiarazione di detta proroga.

8 novembre 1839.

L'Assemblea è aperta alle ore 4, 20 pomerid. Il Segretario prof. Carlo Grillenzoni di lettura del processo verbale della seduta di ieri.

Presidente — Vi è qualcuno che abbia osservazioni a fare sul processo verbale? (Nessuno risponde)

Se nessuno ha osservazioni a fare sul processo verbale, si ritiene approvato. Prego il signor Segretario Serpieri di voler fare l'appello nominale.

Segue l'appello.

Presidente — L'Assemblea, riunitasi ieri nelle Sezioni, prima di venire ad una deliberazione, credette opportuno di fare alcune pratiche officiose presso il signor Governatore per sentire se la dimissione da lui data era definitiva. Avendo potuto persuadersi che la sua intenzione era su questo punto fermissima, ieri sera le Sezioni stesse si sono riunite ed hanno concordato una proposta della quale vado a dare conoscenza all'Assemblea. La proposta è nei termini seguenti:

« *Regnando S. M. Vittorio Emanuele*

« *Re di Sardegna ecc. ecc.*

« Visto il Decreto dell'Assemblea, col quale « è eletto Reggente S. A. R. il Principe Eugenio « di Savoia Carignano;

« Riconosciuta la necessità di provvedere al « Governo sino alla venuta del Principe, per « la rinunzia del Governatore Generale;

« Al fine di cominciare l'unione delle Pro- « vincie dell'Italia centrale e predisporre il « compimento che avrà luogo sotto la Reggenza « di S. A.;

« *Decreta:*

« Art. 1. La dimissione del Governatore Ge- « nerale è accettata, e gli sono espressi senti- « menti di riconoscenza per quanto ha ope- « rato in adempimento dei voti dell'Assemblea.

« Art. 2. Al Dittatore di Parma e Modena « sono conferiti pieni poteri a governare le « Romagne fino a che S. A. R. il Principe Eu- « genio di Savoia Carignano assuma la Reg- « genza.

« Art. 3. È proclamato fin da ora lo Statuto « Sardo, lasciando al Governo di determinare « il momento di sua applicazione.

« Art. 4. Spetterà a S. A. R. il Principe Reg- « gente di ordinare il definitivo scioglimento « dell'Assemblea.

« Art. 5. L'Assemblea si proroga ».
La Commissione che è stata nominata dai vari Uffici si compone dei signori dottor Luigi Palmucci, Carlo Berti Pichat, conte Giacomo Manzoni, dottor Massimiliano Martinelli e professore Giuseppe Ceneri. Il signor professore Ceneri essendo stato nominato Relatore della

Commissione stessa, lo prego di voler leggere il suo Rapporto all'Assemblea.

Ceneri — (legge)

Signori Deputati.

Eletto a Reggente di queste Provincie S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano mediante l'unanime accettazione della proposta che, d'accordo coi Governi di Toscana, di Parma e Modena, fu sottoposta alla nostra deliberazione, potevamo riguardare siccome esaurito l'attuale compito del nostro convegno. Ma la dichiarazione di S. E. il Governatore Generale di deporre sin d'ora i poteri onde l'Assemblea lo aveva investito ci mise naturalmente nella necessità di nuove deliberazioni.

Si accetterebbe o no la immediata dimissione del Governatore Generale?

Accettata, come si provvederebbe al governo di queste Provincie fino alla venuta del Principe?

Provveduto a ciò con opportuno temperamento, quale sarebbe la posizione giuridica dell'Assemblea?

Erano queste le capitali quistioni che spontanee ci si presentavano e che reclamavano una pronta e insieme ben ponderata soluzione.

Fu grave la discussione degli Uffici intorno al primo degli accennati punti. Sosteneva qualcuno, non doversi d'alcuna guisa accettare, non sembrando né opportuno né conveniente moltiplicare i provvisorii. Ma, benché si riconoscesse meritevole certo di ponderazione matura questa considerazione, l'opinione suddetta non s'ebbe che i voti di piccolissima minoranza di un Ufficio solo. Imperocché e quell'Ufficio stesso in cui la medesima fu esternata e difesa e altri Uffici si posero una quistione preliminare. Dato che l'immediata dimissione del Governatore Generale non venisse accettata, esso Governatore rimarrebbe o no fermo nella presa risoluzione? E quando per avventura ci trovassimo incontro al fatto del suo persistere nel volersi ritirar dal governo anche durante l'aspettativa di accettazione della Reggenza, non saremmo sempre da capo negli stessi termini di prima? Fu perciò risoluto di interpellare officiosamente il Governatore. Il risultato dei praticati uffici si fu che egli persisteva nella sua determinazione. Allora gli Uffici tutti concludono non doversi emettere un inutile voto. Certo che in massima non può ravvisarsi buono moltiplicare i provvisorii: ma come sottrarvisi quando necessità lo imponga? E la necessità pel caso nostro risulta dalla ferma volontà di chi la rinunzia emise.

Ad eccezione adunque di un solo dei vostri Uffici, o Signori, in cui d'altronde l'opinione di non accettare l'immediato ritiro non fu sostenuta che da una piccolissima minoranza, tutti gli altri Uffici sono stati concordi nell'ammettere che la rinunzia suddetta s'ha da accettare, esprimendo nel tempo medesimo al Governatore sentimenti di riconoscenza per quanto ha egli operato in adempimento dei voti dell'Assemblea. Quindi la Commissione da voi eletta, alla quale ho l'onore di appartenere, ha approvato l'articolo 1 del progetto di Decreto che viene sottoposto alla vostra deliberazione.

Ma, accettata la immediata dimissione, come si provvederà al governo di queste Provincie fino alla venuta del Principe?

La particolare posizione in cui di presente ci troviamo suggeriva tale un temperamento che potesse servire all'interesse della Causa

italiana. Il bisogno di procedere alla più stretta ed intima unione fra le diverse Provincie dell'Italia Centrale al fine di meglio consolidarci, prepararci a più valida ed efficace difesa contro i nemici, rendere vieppiù impossibile qualsiasi specie di restaurazioni, o clericali o ducali, che tutti abborriamo, ed affrettare il momento in cui si compia definitivamente l'annessione nostra al Piemonte, e nulla, più nulla al mondo possa dividerci dalla nazionale italiana bandiera: un tale bisogno (io dico) fu altamente sentito da questa Assemblea, la quale già ne espresse solenne voto. Il Governo delle Romagne fece quant'era da lui per conseguir tale scopo. Ma finora con Toscana, con Modena, con Parma non siamo che parzialmente uniti. L'unione di queste Provincie si compirà sotto la Reggenza del Principe di Carignano. Ma non dobbiamo noi forse afferrare qualunque occasione ci si presenta di cominciare tale unione? Prezioso è il tempo: il ritardo di un giorno solo può essere di grande importanza in questi momenti in cui si agitano in Europa le quistioni per noi più vitali. In attesa dell'accettazione del Principe, e finché egli non abbia assunto la Reggenza, ci si offre l'occasione di cominciare questa unione. Si protragga anche a queste Provincie il Governo di Modena e Parma, retto da Tale che tante esimie qualità raccomandano di patriottismo e di senno; e si predisponga così quel compimento di unione che sotto la Reggenza avrà luogo. Il Principe non potrà che rallegrarsi in vedere l'opera cominciata. Noi dovremmo avere grande rimorso se ci lasciassimo sfuggire la propizia occasione. — Questi sono in breve, o Signori, i motivi che indussero la Commissione ad appoggiar del suo voto l'articolo 2.

Non passò senza discussione l'articolo 3 del Progetto di Decreto. A qualcuno è stato avviso che inutile fosse proclamare sin d'ora lo Statuto, sembrando che non possa il medesimo essere applicabile se non ad unione già avvenuta col Regno Sardo. Per questo uno dei vostri Uffici, o Signori, avrebbe tolto l'articolo stesso. Ma gli altri quattro Uffici sono stati concordi nell'adottare il contrario parere. Proclamiamo, si è detto, lo Statuto fin d'ora: questo fatto ha già grande importanza come adozione di principio: e forse può darsi caso in cui abbia importanza anche maggiore come mezzo di annessione. La Commissione non può a meno di raccomandarlo alla vostra deliberazione col l'appoggio del proprio voto.

L'ultimo punto restava. Provveduto al precario governo di queste Provincie col temperamento indicato, quale sarebbe la posizione giuridica dell'Assemblea?

È sembrato alla vostra Commissione che i due ultimi articoli del Progetto di Decreto risolvano convenientemente tale quistione. Durante il provvisorio l'Assemblea si proroghi, ed essa resta nella posizione di prima: convocabile cioè o dal Governatore o dal Seggio presidenziale. Assunta la Reggenza dal Principe di Carignano, abbia egli la facoltà di ordinarne il definitivo scioglimento: che noi conosciamo troppo bene il suo alto senno per non affidargli questa grave prerogativa.

Interprete del voto della Commissione, io ho cercato, o Signori, nella ristrettezza del tempo che mi era concesso di esporvi il più chiaramente che per me si poteva le ragioni che stanno per l'adozione dello schema di Decreto che vi è presentato. Io ho il fermo convincimento che l'adottarlo ci fa dare un passo in-

nanzi verso l'ultimo fine a cui miriamo, verso il compimento della grande nazionale idea che fu il sospiro di tante generazioni, e che dal sangue di tanti martiri più fulgida sorse e più gloriosa. Spetta ora a voi, o Signori, deliberare se io, se la vostra Commissione ci siamo apposti al vero (Applausi).

Presidente — Interpellerò l'Assemblea, a tenore di quanto ho fatto altre volte, per sapere se essa intenda di fare stampare il Rapporto o di deliberare immediatamente. Cui pare e piace di passare alla deliberazione si alzi in piedi (Tutti si alzano).

Amadori — Domando la parola. Prima di passare alla deliberazione, non avendo potuto prendere parte alla votazione di ieri, sento il debito di dichiarare che faccio piena ed intiera adesione alla deliberazione presa, colla quale è invocata la Reggenza di S. A. R. il Principe di Carignano.

Presidente — Ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

Beltrami — Non avendo potuto arrivare ieri, mi associo anch'io alla deliberazione presa dalla Camera circa la Reggenza.

Presidente — Prima di passare alla votazione leggerò l'articolo del Regolamento relativo alla medesima (legge):

« Art. 26. Salvo il voto della legge intiera, il quale si fa sempre coll'appello nominale ed a scrutinio segreto, l'Assemblea esprime la sua opinione per seduta e levata, a meno che dieci membri non dimandino l'appello nominale ad alta voce o lo scrutinio segreto ».

Dunque, noi procederemo a votare ciascuno di questi articoli per seduta e levata, poi passeremo a votare l'insieme della legge per scrutinio segreto.

Ora sospendo la seduta per pochi minuti onde chi voglia prendere la parola possa venire a iscriversi nel banco del Presidente.

La seduta è sospesa per pochi minuti, ed al suo riprendersi il Presidente legge successivamente i cinque articoli, sotto ponendoli all'approvazione dell'Assemblea.

Presidente — L'articolo 1 è adottato per 114 voti contro 2;

l'articolo 2 per 114 voti contro 2;

l'articolo 3 per 114 voti contro 2;

l'articolo 4 per 111 voti contro 5;

l'articolo 5 per 115 voti contro 1.

Si procede poscia alla votazione a scrutinio segreto, coll'appello nominale, dell'insieme del Decreto, e il Presidente dichiara il risultato della votazione come segue:

Numero dei Deputati presenti	116
Maggiorità assoluta	59
Voti bianchi	113
Voti neri	3

Presidente — L'Assemblea adotta e si proroga.

La seduta è sciolta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

157. Promulgazione del Decreto dell'Assemblea, con cui è temporariamente investito del Governo delle Romagne il Dittatore delle Provincie Parmensi e Modenesi.

9 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RAPPRESENTANTI DEL POPOLO DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto dell'Assemblea, col quale è eletto Reggente S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano;

Riconosciuta la necessità di provvedere al Governo sino alla venuta del Principe, per la rinunzia del Governatore Generale;

Al fine di cominciare l'unione delle Provincie dell'Italia Centrale e predisporre il compimento, che avrà luogo sotto la Reggenza di S. A.,

Decreta:

Art. 1. La dimissione del Governatore Generale è accettata, e gli sono espressi sentimenti di riconoscenza per quanto ha operato in adempimento dei voti dell'Assemblea.

Art. 2. Al Dittatore di Parma e Modena sono conferiti pieni poteri a governare le Romagne fino a che S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano assuma la Reggenza.

Art. 3. È proclamato fin da ora lo Statuto Sardo, lasciando al Governo di determinare il momento di sua applicazione.

Art. 4. Spetterà a S. A. R. il Principe Reggente di ordinare il definitivo scioglimento dell'Assemblea.

Art. 5. L'Assemblea si proroga.

IL GOVERNATORE GENERALE
DELLE ROMAGNE

In virtù della predetta deliberazione dell'Assemblea,

Promulga:

A partire da oggi, il Governatore generale cavaliere Leonetto Cipriani cessa dalle sue funzioni, e al Dittatore di

Parma e Modena sono conferiti pieni poteri a Governare le Romagne fino a che S. A. R. il principe Eugenio di Savoia Carignano assuma la Reggenza (1).

Dato in Bologna, oggi il 9 novembre 1859.

Il Governatore Generale

L. CIPRIANI

Il Ministro di Grazia e Giustizia

F. MARTINELLI

Il Segretario Generale

F. BORGATTI

(1) Come a tutti è noto, il Principe Eugenio di Savoia delegava l'esercizio di questa Reggenza al Commendatore Carlo Boncompagni, già Commissario Straordinario in Toscana: e ciò risulta dai seguenti due documenti:

Alle Deputazioni dell'Italia centrale

Io sono profondamente commosso, e ringrazio le Assemblee ed i Popoli dell'Italia centrale che m'hanno dato una prova così grande di fiducia. Più che a merito mio, l'attribuisco alla devozione loro verso il Re, e agli spiriti non solo liberali e nazionali ma eziandio d'ordine e monarchici, di cui sono animati.

Potenti consigli e ragioni di politica convenienza, nel momento in cui ci si annunzia prossima l'apertura del Congresso, mi tolgono con mio grande rincrescimento di poter recarmi in mezzo a loro per esercitare il mandato commessomi. Avrei ambito, lo confesso, di dare questa prova del mio affetto all'Italia: pure mi conforta il pensiero che, anche coll'astenermene, il mio sacrificio tornerà maggiormente utile alla patria comune.

Nondimeno, valendomi di quella stessa fiducia di cui mi onorano, ho stimato di fare un atto di grande interesse e vantaggio loro, designando il Commendatore Carlo Boncompagni perchè assuma la Reggenza dell'Italia centrale.

Siate, o Signori, interpreti di questi miei sentimenti verso le popolazioni. Dite loro che perseverino in quella condotta che ha meritato le simpatie di tutta l'Europa civile; che confidino pur sempre nel Re, che propugnerà i loro voti e non abbandonerà chi con tanta fede si è commesso alla sua lealtà.

EUGENIO DI SAVOIA

Al Commissario C. Boncompagni

Torino, 13 novembre 1859.

Ill.mo Signor Commendatore,

Io L'ho designata al nobile ufficio di recarsi nell'Italia centrale e di reggere quelle Provincie che coi loro voti proclamarono di volere il forte Regno costituzionale ed italiano, e poscia invocarono la mia Reggenza. La sua onorevole fama, le nobili qualità del suo ingegno e del suo animo, le prove di devozione ch'ella diede al Re ed alla patria, l'intera fiducia che in lei ripongo e che ora godo di pubblicamente significarle, sono tanti argomenti perchè la sua missione ottenga un esito felice.

Ma non sono i soli. Le popolazioni dell'Italia centrale hanno dato tante prove di senno, di fermezza e di temperanza, che meritano la stima del mondo civile.

Ora io sono certo ch'esse comprenderanno la necessità di perseverare in quella medesima condotta calma ed ordinata,

158. *Proclama del nuovo Governatore Generale delle Romagne, cavaliere Luigi Farini.*

9 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA ecc. ecc.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Incaricato del Governo delle Romagne

Concittadini,
Assumo con piena fiducia nell'af-

soprattutto in questo momento nel quale sta per aprirsi un Congresso dove le sorti d'Italia saranno discusse e dove S. M. il Re Vittorio Emanuele, forte dei diritti conferitigli, saprà efficacemente propugnare i loro voti.

Le assicurazioni ripetute da S. M. l'Imperatore dei Francesi, che non vi sarebbe intervento nell'Italia centrale, sono un altro titolo di grande fiducia. Tali assicurazioni confortano potentemente la politica del Governo del Re, il quale non potrebbe mai consentire che la violenza esterna venisse a sovrapporsi alla volontà nazionale.

Se ragioni di buona politica consigliarono S. M. dopo la pace di Villafranca a richiamare i suoi Commissarii ed astenersi da qualsiasi ingerenza nell'Italia centrale, non è perciò che il suo Governo si rifiuti ad uffici di un'amichevole benevolenza che i recenti fatti hanno stretta ancor maggiormente. Io intendo esprimere la fiducia che non rifiuterebbe, entro il limite del possibile, di venire in aiuto di quei Paesi per facilitare loro la contrattazione di un prestito, ove fosse necessario.

Tutte queste considerazioni mi confortano per l'avvenire. D'altra parte la sua missione è molto semplice e netta, poichè si tratta di dare maggiore unità all'indirizzo politico e militare in queste Provincie. Il concentramento dei poteri renderà ciascuna di esse più forte in sé stessa e rispetto all'Europa. L'organizzazione militare sarà più facilmente completata quando sotto di Lei siavi una sola amministrazione, un solo comando, un solo esercito.

Questo esercito, forte di numero e di disciplina, pronto a mostrare il suo valore se la patria lo richieda, non dovrà però essere nè aggressivo nè provocatore. Se ad alcuni spiriti generosi ed ardenti ogni ritegno sembra una colpa, ogni atto di prudenza una debolezza, conviene ricordare loro che il tempo è un potente ausiliario delle giuste cause e che spesso l'impazienza le guasta e ne impedisce il trionfo.

Sotto questi auspici, io lo ripeto, confido che la sua missione sarà coronata di felice successo, e che le popolazioni continueranno a mantenere l'ordine inviolato e a mostrare quel senno e quella maturità politica che tanto le onora, e che sarà validissimo argomento anche presso il Congresso perchè questo riconosca i loro diritti.

Finalmente io sono convinto che il Governo di S. M. non permetterà mai che l'anarchia sconvolga Provincie italiane che, dopo avere inviato i loro figli a combattere nelle file dell'esercito, hanno dichiarato solennemente la volontà di essere annesse ai suoi Stati, e delle quali Egli ha accolto i voti.

Gradisca, signor Commendatore, i sentimenti della mia benevolenza.

EUGENIO DI SAVOIA

fetto vostro la temporanea podestà che i Rappresentanti del popolo mi hanno conferito.

Mi dà coraggio la certezza che non vi può essere dissenso fra la mia coscienza e la vostra, perchè noi abbiamo comuni gl' intendimenti, comune il fine; comune avremo la costanza e, se bisogni, l'ardire.

La fede nel nostro diritto e nel compimento degl'italici destini rinvigorisce ad ogni prova l'animo mio. La miglior parte della mia autorità è in voi stessi, o miei concittadini, è nella opinione formata da Voi, quanti siete onesti uomini e provati patriotti: io non vengo che a darvi, di gran cuore, intiera l'opera mia per aiutarvi a superare le difficoltà ed i pericoli.

Indarno i nostri nemici tessono trama di calunnie; le armi sleali verranno a spuntarsi contro il fermo proponimento della fraterna concordia, della disciplina, della fortezza civile.

L'Europa sa che, cattolici, voi appartenete alla Chiesa come i cattolici di tutte le altre Nazioni, ma che, come Italiani, volete appartenere alla vostra Nazione. Voi volete appartenere all'Italia, volete amarla, difenderla e prosperarla con entusiasmo di sacrificio e con carità di figliuoli. Questi nobili affetti sono posti da Dio stesso nell'anima nostra, come in quella di tutti i popoli, nè può dirsi custode della morale e dell'ordine pubblico quel Governo che, condannando l'amor di patria e contrastando l'esercizio delle virtù pubbliche, riesce a distruggere anche le virtù private.

Voi non volete più di quello che tutti i popoli civili hanno voluto ed acquistato: la libertà del pensiero e della coscienza, la libertà e l'eguaglianza civile, la pratica di quei principii che formano la base del diritto pubblico della grande Nazione che, guidata dal suo glorioso Capo, sparse il sangue per noi, invitandoci ad essere soldati dell'indipendenza sotto la bandiera di *Vittorio Emanuele* per essere liberi cittadini della Patria nostra.

L'Europa sa che essa può comporre

in pace l'Italia purchè l'Italia sia degli Italiani; l'Europa sa che noi siamo pronti alle debite guarentigie di riposo, ma oramai sa pure che i popoli delle Romagne, se inutili fossero la longanimità ed il senno, prima di piegarsi al giogo sentirebbe giunto il momento di non pigliare consiglio che dalla giustizia e dall'onore.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 9 novembre 1859.

FARINI

159. *Soppressione dei Ministeri degli Affari esteri e della Guerra.*

10 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Incaricato del Governo delle Romagne

Decreta:

Art. 1. I Ministeri degli Affari esteri e della Guerra delle Romagne sono soppressi.

Art. 2. Le attribuzioni attualmente appartenenti al Ministero degli Affari esteri saranno disimpegnate da una Sezione del Gabinetto del Governatore.

Art. 5. L'Amministrazione militare è tutta concentrata nel Ministero della Guerra residente in Modena.

Art. 4. Con successivi Decreti sarà determinata la destinazione da darsi agli impiegati dei due Ministeri soppressi, i quali continueranno intanto a percepire i loro stipendi e si terranno a disposizione del Governo.

Dato in Bologna, il 10 novembre 1859.

Il Governatore

FARINI

160. *Divieto ai Corpi morali dell'acquisto e della alienazione di stabili senza l'approvazione governativa.*

11 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Considerando che importa ad ogni bene ordinata società che la facoltà di acquistare beni, specialmente immobili, nei Corpi morali si ecclesiastici

che civili sia limitata per modo da impedire che il territorio di un Paese possa essere in gran parte sottratto al patrimonio de' privati e alla loro libera circolazione;

Considerando che i più civili Governi di Europa hanno perciò riconosciuta la necessità di sottoporre alla vigilanza ed approvazione del Governo gli atti traslativi di proprietà di stabili ne' Corpi morali;

Considerando che tal provvidenza fu specialmente adottata dal Governo costituzionale di Sardegna con Legge 5 giugno 1850, e che il voto di annessione reiteratamente emesso dalle Provincie di Romagna reclama la più sollecita parificazione della legislazione dei due Paesi;

Considerando inoltre che, essendo tali disposizioni già in vigore nelle altre Provincie del centro d'Italia, le quali anch'esse decretarono l'annessione, non può differirsene ulteriormente la emanazione e pubblicazione nelle Provincie delle Romagne;

Decreta:

Art. 1. Gli Stabilimenti e Corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con Decreto Sovrano, previo il parere del Consiglio di Stato, e frattanto, fino alla terminativa annessione, dei Ministri riuniti in Consiglio.

Le donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.

Art. 2. Tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti attualmente in vigore nelle Romagne, che siano contrarii alla presente Legge, sono abrogati.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia sono incaricati della esecuzione della presente Legge, la quale sarà pubblicata nelle forme prescritte.

Dato in Bologna, il giorno 11 di novembre 1859.

Il Governatore
FARINI

Il Ministro dell'Interno
A. MONTANARI

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. REGNOLI

161. Reintegra nei gradi ed ammissione alla pensione di riposo degli Impiegati destituiti per fatti politici dal 1° gennaio 1821 in poi.

11 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Governatore delle Romagne

Considerando che negli andati tempi non pochi Impiegati perdettero uffici e stipendi per causa di libertà;

Considerando che la Monarchia costituzionale di Casa Savoia ha dato l'esempio e la norma delle debite riparazioni colla Legge 14 ottobre 1848;

Visto la proposta del Ministro delle Finanze adottata da S. E. il Governatore Cipriani;

Visto il Messaggio del Governo delle Romagne letto il 7 novembre all'Assemblea nazionale;

Decreta:

Art. 1. A termini della succitata Legge, gli impiegati civili d'ogni ordine che nelle Romagne furono dal cessato Governo destituiti per fatti politici dal 1° gennaio 1821 in poi sono reintegrati nei loro gradi all'effetto di essere ammessi alla pensione di ritiro che potrebbe loro spettare secondo i veglianti Regolamenti, se avessero continuato nei loro impieghi rispettivi.

Art. 2. Ai figli ed alle vedove degli impiegati di cui nell'articolo precedente, ed ora defunti, che si trovassero in istrettezze è concesso un equo compenso; al quale fine sarà istituita una Commissione incaricata di proporre le relative basi.

Art. 3. I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze cureranno, per quanto a ciascuno riguarda, la esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Bologna, il giorno 11 di novembre 1859.

Il Governatore
FARINI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. REGNOLI

162. Abolizione dei Feudi, delle Primogeniture e d'altre sostituzioni fidecommissarie.

11 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Incaricato del Governo delle Romagne

Considerando che i feudi, le primogeniture ed ogni maniera di sostituzione fidecommissaria sono contrarie sì all'utilità pubblica, pei vincoli posti alla libera tramutazione dei beni, sì ai principii di civile eguaglianza sanciti nelle Leggi pubblicate e nello Statuto degli antichi Stati Sardi, testè proclamato dall'Assemblea delle Romagne;

Considerando che, se è giusto far cessare tale anomalia, deve pur anco provvedersi a che almeno dal presente giorno rimangano sciolti nelle persone degli attuali possessori i beni vincolati dalle sostituzioni oggi esistenti, e che si abbia pure ragione dei diritti prossimi ad attuazione di chi si trova già nato o concepito all'epoca della promulgazione della presente Legge;

Considerando infine che tali disposizioni furono già emanate negli antichi Stati Sardi cui le Romagne dichiararono voler essere annesse, e che trovansi già in vigore nelle altre Provincie dell'Italia del Centro, le quali decretarono anch'esse l'annessione;

Decreta:

Art. 1. È vietata, sotto pena di nullità della disposizione, la facoltà di erigere feudi, primogeniture ed altre sostituzioni fidecommissarie.

Art. 2. I feudi, primogeniture, ed altre sostituzioni fidecommissarie create prima della promulgazione della presente Legge sono risolte nell'attuale possessore.

Art. 3. La nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al primo o primi chiamati, qualunque siasi la linea a cui essi appartengono, che saranno nati o concepiti all'epoca della promulgazione della presente Legge.

La divisione dei beni potrà essere

promossa tanto dall'attuale possessore quanto dal primo chiamato.

Art. 4. Tutte le leggi e disposizioni contrarie al presente Decreto sono abrogate.

Art. 5. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 11 novembre 1859.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro di Grazia e Giustizia

O. REGNOLI

163. Soppressione del Segretariato Generale del Governo.

11 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Governatore delle Romagne

Decreta:

Art. 1. Il Segretariato Generale del Governo è soppresso.

Art. 2. Le attribuzioni del Segretariato Generale passeranno al Gabinetto particolare del Governatore.

Bologna, 11 novembre 1859.

Il Governatore

FARINI

164. Abolizione del Bollo sui Giornali.

11 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Governatore delle Romagne

Considerando che il bollo, cui sono assoggettati i giornali, è un inceppamento alla libera manifestazione del pensiero;

Considerando che una simile percezione finanziaria venne già abolita in Piemonte e nelle Provincie Modenesi e Parmensi;

A proposta del Ministro delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Il bollo sui giornali nelle Provincie delle Romagne è abolito.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il giorno 11 di novembre 1859.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

165. Promulgazione dello Statuto costituzionale del Regno Sardo.

14 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Visto l'articolo 5 del Decreto con cui l'Assemblea nazionale delle Romagne nella tornata dell'8 novembre 1859 deliberò la proclamazione dello Statuto Sardo, lasciando al Governo di determinare il momento di sua applicazione;

Decreta :

Art. 1. È pubblicato lo Statuto costituzionale del Regno Sardo, del 4 di marzo 1848, salvo di determinare il giorno di sua applicazione.

Art. 2. I Ministri sono, nella parte che ciascuno riguarda, incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, oggi 14 novembre 1859.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro dell'Interno

A. MONTANARI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Ministro di Grazia e Giustizia

O. REGNOLI

Il Ministro della Istruzione e pubblica Beneficenza

C. ALBICINI

Il Ministro dei Lavori pubblici e del Commercio

I. GAMBA

166. Abolizione del Tribunale della Sacra Inquisizione e Sant'Uffizio.

14 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Considerando che il Tribunale detto della Sacra Inquisizione e Sant'Uffizio, in quanto esercita atti di giurisdizione e autorità di far eseguire i proprii giudicati, non è compatibile nè colla civiltà nè coi più comuni principii del diritto pubblico e civile nè col recentemente promulgato Statuto politico fondamentale ;

Considerando invero che, sebbene le quistioni religiose siano di spettanza dell'Autorità ecclesiastica, nullameno

la esistenza, l'autorità e il procedere del suddetto Tribunale non è per alcun conto tollerabile ; imperocchè, se esso indaga e punisce le opinioni dei cittadini, queste debbono sfuggire alla sanzione del foro esterno, e se intende a reprimere fatti che siano realmente contrarii alle leggi ed all'ordine pubblico, essi sono devoluti alla cognizione dei Tribunali ordinarii, nè possono sotto alcun pretesto fornire soggetto di una giurisdizione eccezionale e indipendente da ogni potere e di processi occulti e destituiti d'ogni garanzia;

Considerando che per tali evidenti motivi i Governi di tutta Europa non ammisero o abolirono il Tribunale suddetto ; che esso nullameno sussiste nello Stato Romano ; che non dee più esistere in queste Provincie di Romagna ; e che non debbono in esse ricevere esecuzione le sue sentenze pronunciate altrove ;

Decreta :

Art. 1. Il Tribunale detto della Sacra Inquisizione e Sant'Uffizio, in quanto riguarda la sua giurisdizione sulle persone e l'autorità di fare eseguire le proprie sentenze, è abolito nelle Provincie delle Romagne, nelle quali esso non potrà avere alcuna sede nè potranno avere alcuna esecuzione e alcun effetto le sentenze dello stesso Tribunale altrove pronunciate.

Art. 2. Chiunque tenterà di pronunciare in queste Provincie sentenze o prendere altri provvedimenti a nome dello stesso Tribunale incorrerà nelle pene inflitte dall'articolo 151 del tuttora vigente Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1852, e chiunque tenterà di eseguire tali sentenze o provvedimenti, ovunque pronunciati, incorrerà nella pena inflitta dall'articolo 155 dello stesso Editto.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il 14 novembre 1859.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro di Grazia e Giustizia

O. REGNOLI

167. Soppressione della giurisdizione ecclesiastica nelle interdizioni e nomine di Economi, Consulenti od Amministratori.

14 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Considerando che il conoscere dei diritti civili dei cittadini e l'interdirne o modificarne l'esercizio è essenziale attribuzione della Podestà civile e non della ecclesiastica, e che il provvedere circa a tali materie non può spettare che ai Tribunali civili ordinarii;

Considerando che, non ostante tal principio universalmente riconosciuto, il cessato Governo attribuiva la cognizione e la definizione circa alle interdizioni, nomine di consulenti, economi ed amministratori non solo ai Tribunali civili, ma ancora e specialmente al Segretario del Pontefice ossia Uditore Santissimo, il quale procedeva a tali importanti atti sulla informazione dei Vescovi locali, commettendo ai medesimi, e talora eziandio ai Capi politici delle Province, o la esecuzione dei proprii Decreti o la facoltà di decidere;

Considerando che di tal guisa il diretto intervento dell'Autorità ecclesiastica in materie civili e dell'Autorità governativa negli atti la cui cognizione si appartiene al Potere giudiziario turba la distinzione dei poteri e toglie ai cittadini quelle garanzie che loro sono date dalla osservanza delle regolari forme giudiziarie;

Considerando che, non essendo ancora posto in attività il Codice civile Napoleonico, è mestieri di far cessare senza ulteriore indugio la suddetta condizione anormale, e di provvedere in pari tempo a che non siano mantenute quelle interdizioni e deputazioni di consulenti ed economi, già pronunciate da Autorità diverse dalla giudiziale ordinaria, le quali non risultassero abbastanza giustificate;

Decreta:

Art. 1. Spetta esclusivamente ai Tribunali ordinarii il conoscere e prov-

vedere circa alle interdizioni e alle deputazioni di Consulenti o di Amministratori di patrimoni privati nei casi contemplati dalla legge.

Ogni disposizione contraria è abrogata.

Art. 2. Le interdizioni, le nomine di Consulenti, Economi od altri Amministratori emanate dal Segretario del Pontefice o Uditore Santissimo o da altri da lui delegati saranno mantenute provvisoriamente in queste Province; ma sulla domanda degli interdetti o inabilitati, o degli aventi interesse, e in ogni caso (finchè sarà presso i Tribunali istituito il pubblico Ministero) a cura e diligenza del Magistrato dell'Ordine e per quanto potrà pervenire a sua cognizione, sarà promosso avanti ai Tribunali ordinarii l'esame di tutte le disposizioni suddette, onde revocare quei decreti di interdizione, inabilitazione o amministrazione che non risultassero meritevoli di essere mantenuti.

Art. 5. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, questo dì 14 novembre 1859.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro di Grazia e Giustizia

O. REGNOLI

Il Ministro dell'Interno

A. MONTANARI

168. Decretazione di una Raccolta di documenti sul mal Governo Pontificio.

16 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Considerando che la civiltà e la giustizia comandano di far palesi le opere delle male signorie, affinchè la pubblica opinione, avvalorando i legittimi voti dei popoli, pronunzi le sue inappellabili sentenze;

Decreta:

Art. 1. È ordinata, a cura dei Ministri, una Raccolta dei documenti delle licenze e degli arbitrii del cessato Governo, delle opere sovversive degli or-

dini civili e delle offese contro i diritti della proprietà, della famiglia e della persona.

Art. 2. I documenti più notevoli saranno successivamente pubblicati nel *Monitore di Bologna*.

Art. 3. Il signor Cavaliere Professore Achille Gennarelli è incaricato della pubblicazione di tutti i documenti in un sol volume.

Dato in Bologna, il 16 novembre 1859.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro dell'Interno

A. MONTANARI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Ministro di Grazia e Giustizia

O. REGNOLI

Il Ministro della Istruzione e pubblica Beneficenza

C. ALBICINI

Il Ministro dei Lavori pubblici e del Commercio

I. GAMBA

169. *Concessione della libera estrazione del grano turco.*

16 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Incaricato del Governo delle Romagne

Considerando come il raccolto del grano turco sia riescito in quest'anno molto ubertoso, e così la sua libera vendita all'estero non possa recare un aggravio alle classi minute del popolo, le quali per contro ritraggono giovamento diretto dalla prosperità dei traffici e degli scambi;

Decreta:

Art. 1. La limitazione stabilita col Decreto 18 settembre 1859 per l'estrazione dei cereali riceverà quindi innanzi ulteriore deroga rispetto al *grano turco*. Questo genere potrà liberamente estrarsi da ogni confine, sotto le norme e coi Regolamenti in vigore.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze darà esecuzione immediata a questo Decreto.

Bologna, il 16 novembre 1859.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

170. *Stanziamiento nel Bilancio 1859 di lire 500,000 per opere di fortificazione in Bologna.*

16 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Incaricato del Governo delle Romagne

Visto il rapporto del Generale Fanti sull'importanza strategica della città di Bologna,

Decreta:

Art. 1. La città di Bologna sarà munita di opere di fortificazione.

Art. 2. È stanziata sul Bilancio del corrente Esercizio la somma di cinquecento mila franchi. Per lo stanziamento del rimanente della spesa nell'anno venturo si provvederà con ulteriori Decreti.

Art. 3. Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il 16 novembre 1859.

Il Governatore

FARINI

171. *Divieto delle disposizioni fiduciarie, e prefessione di un termine alla dichiarazione delle fiducie di già defunti.*

18 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Incaricato del Governo delle Romagne

Considerando che la esperienza ha da lungo tempo dimostrato come le disposizioni per via di fiducia, colle quali si permette che dopo la morte del testatore o disponente altri ne nomini l'erede o il legatario o comunque ne spieghi la volontà, riescano pericolose e possano fornire occasione ed agio o di eludere la legge, facendo pervenire in persone incapaci l'eredità o il legato, o di violare impunemente la volontà del defunto, nominando persona o dichiarando cosa diversa dalla di lui volontà;

Considerando che la proibizione di tali fiducie, le quali omai nelle sole provincie Romane erano tollerate, è un omaggio reso alla giustizia e alla retta morale; e che, sebbene colla promulgazione del Codice civile Napoleonico tale proibizione possa ritenersi avvenuta, pure non essendo esso Codice ancora attivato, non è a fraporsi altro indugio a far cessare fin d'ora quella maniera di disposizioni incompatibili col nuovo ordine politico di queste Provincie e colle Leggi testè pubblicate;

Considerando che il divieto di siffatte disposizioni trovasi nel modo più preciso e più lato formulato nell'articolo 809 del Codice civile Sardo, sicchè esso merita di essere adottato;

Considerando in fine che, se le fiducie già confidate da persone defunte e non per anco spiegate vogliono essere mantenute onde non attribuire alla legge forza retroattiva, nullameno evidenti ragioni di pubblica utilità reclamano che sia almeno moderato il termine sovente eccessivo entro cui le fiducie stesse debbono spiegarsi;

Decreta:

Art. 1. Le disposizioni di ultima volontà per via di fiducia sono vietate.

« Non è quindi ammessa alcuna » prova che la istituzione o il legato » fatto in favore di persona dichiarata » nel testamento non lo sia che in » apparenza, ma che realmente lo sia » in favore di altra persona, corpo » od opera nel medesimo taciuta, e » ciò nonostante qualunque espressione » del testamento che lo indicasse o » potesse farlo presumere.

« Tale disposizione non si applica » però al caso in cui l'istituzione o il » legato vengono impugnati come fatti » per interposta persona a favore d'in- » capaci ».

Art. 2. Le fiducie di persone defunte e non ancora spiegate dovranno esserlo entro il termine di tre mesi per le persone dimoranti nelle Provincie delle Romagne, di sei per le persone

che sono in Italia, e di un anno per le persone dimoranti altrove.

La spiegazione o dichiarazione dee farsi o in persona o per mezzo di procuratore munito di speciale e regolare procura nella cancelleria o segreteria del Tribunale del luogo ove fu aperta la successione.

Qualora i termini suddetti fossero decorsi inutilmente, la fiducia non avrà alcun effetto, e le eredità saranno devolute ai successori legittimi e i legati agli eredi testamentarii, se vi saranno.

Art. 3. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, questo dì 18 novembre 1859.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro di Grazia e Giustizia

O. REGNOLI

172. Promulgazione e modificazioni alla Legge Sarda 25 agosto 1848 di soppressione della Compagnia di Gesù.

20 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI
Governatore delle Romagne

Considerando che, sebbene quasi tutti i religiosi addetti alla Compagnia di Gesù abbiano abbandonato il territorio delle Romagne, pure è necessario che sia provveduto in modo regolare e positivo circa alla Compagnia medesima e ai beni già da essa posseduti in queste Provincie;

Considerando che anche in tal parte, come in qualunque altra riguardante l'ordinamento politico e civile di queste Provincie italiane, vogliansi adottare le Leggi già pubblicate nello Stato di Sardegna, salve le modificazioni che fossero richieste da alcuna speciale circostanza in cui si trovassero queste Provincie;

Decreta:

Art. 1. Avrà forza di legge in que-

ste Provincie delle Romagne, salve le modificazioni infra notate, il Decreto pubblicato a Torino il di 25 agosto 1848 dal Principe Eugenio di Savoia, Luogotenente di Re Carlo Alberto, il quale è del seguente tenore:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

• LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

» In virtù dell'autorità a Noi delegata;

» Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

» Sentito il Consiglio dei Ministri;

» Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

» Art. 1. La Compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case ed i suoi collegi sono sciolti, ed è vietata ogni sua adunanza in qualunque numero di persone.

» Art. 2. I fabbricati ed ogni sorta di beni, si mobili che immobili, le rendite e crediti appartenenti alla detta Compagnia sono dati in amministrazione all'Azienda generale delle Finanze, e sono sin d'ora applicati, per quanto il bisogno lo richiede, all'istituzione e manutenzione dei Collegi nazionali, di cui si ordinò lo stabilimento con Decreto del 20 marzo 1848.

» Art. 3. Gli individui addetti a quella Compagnia, non regnicoli, dovranno nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente Legge uscire dai confini dello Stato a pena d'essere espulsi, e qualora dopo l'espulsione dallo Stato vi venissero nuovamente trovati saranno passibili delle pene portate dalle Leggi di polizia.

» Art. 4. I regnicoli addetti alla Compagnia dovranno nel termine di otto giorni dalla pubblicazione della presente Legge fare davanti all'Autorità superiore di polizia della Provincia in cui si trovano attualmente una dichiarazione di determinato e fisso domicilio.

» Art. 5. A questi è assegnata, sinchè siano altrimenti provvisti, una pensione annua di lire cinquecento, da decorrere dalla data della presente.

» Art. 6. Quelli che vogliono godere di questa pensione dovranno nel termine di cui nell'articolo 4, ed all'Autorità ivi indicata, presentare una formale domanda per la loro secolarizzazione, della quale il Governo s'incaricherà presso la Santa Sede.

» Non facendo tale domanda, essi non potranno godere della pensione e si troveranno inoltre assoggettati alle disposizioni contenute nel Capo V, Titolo VIII, Libro II del Codice penale.

» Art. 7. Sono pure sciolte e definitivamente vietate in tutto lo Stato, eccettuata per ora la Savoia, le case della corporazione delle Dame del Sacro Cuore di Gesù.

» Art. 8. Il fabbricato dalle medesime occupato in questa Capitale è definitivamente restituito all'antica sua destinazione di Collegio delle Provincie.

» I Ministri Segretarii di Stato sono incaricati cadauno, nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione della presente Legge, che sarà pubblicata ed inserta negli Atti del Governo.

• Torino, addi venticinque agosto milleottocento quarantotto.

• EUGENIO DI SAVOIA

• V. F. Merlo

• V. Di Revel

• V. Gazelli pel Controllore generale

• Pinelli. •

Art. 2. Nell'applicazione del suddetto Decreto a queste Provincie saranno osservate le limitazioni e variazioni seguenti:

Ove parlasi nel Decreto di *Stato Sardo* e di *regnicoli Sardi* s'intenderanno sostituite le parole *Provincie delle Romagne* e *nativi delle Romagne*;

L'articolo 2 resta così modificato:

« I fabbricati ed ogni sorta di beni si
« mobili che immobili, le rendite e cre-
« diti appartenenti alla detta Compagnia,
« per ora e fino a nuova disposizione,
« sono dati in amministrazione, sotto la
« sorveglianza del Ministero di pubblica
« Istruzione e Beneficenza, ai Consigli
« provinciali delle Provincie ove esiste-
« vano le case della Compagnia. Qualora
« però per volontà del testatore o di-
« sponente tali beni o rendite siano de-

« stinati più specialmente alla istruzione
 « o ad alcuna speciale opera di benefi-
 « cenza a favore di una città o di un
 « luogo determinato, la volontà del fon-
 « datore sarà osservata e il Municipio
 « nel primo caso o la locale Congrega-
 « zione di carità nel secondo avrà l'am-
 « ministrazione di tali beni o rendite,
 « sempre però sotto la sorveglianza
 « suddetta ».

L'articolo 6 è così mutato:

« La pensione sarà corrisposta sulle
 « rendite dei beni come sopra ammini-
 « strati e dalle case cui appartenevano
 « gli addetti alla Compagnia.

« Coloro però che vogliono godere di
 « tal pensione dovranno farne dichiara-
 « zione espressa nel termine indicato al-
 « l'articolo 4 presso l'ivi indicata Au-
 « torità politica o di pubblica sicurez-
 « za, e dovranno nel termine di tre
 « mesi, decorrendi da oggi 20 novem-
 « bre 1859, esibire il decreto di secola-
 « rizzazione della competente Autorità
 « ecclesiastica ».

L'articolo 7 è limitato nel seguente modo:

« Sono pure vietate in queste Pro-
 « vincie le case della corporazione delle
 « Dame del Sacro Cuore di Gesù e qua-
 « lunque altro collegio o casa che sotto
 « qualsiasi nome dipendesse dalla Com-
 « pagnia di Gesù ».

L'articolo 8 rimane senza applica-
 zione in queste Provincie.

Art. 5. I Ministri di Grazia e Giu-
 stizia, dell'Interno e dell'Istruzione pub-
 blica e Beneficenza sono incaricati,
 ciascuno nella parte che lo riguar-
 da, della esecuzione del presente De-
 creto.

Bologna, 20 novembre 1859.

Il Governatore
 FARINI

Il Ministro di Grazia e Giustizia
 O. REGNOLI

Il Ministro dell'Interno
 A. MONTANARI

Il Ministro della Istruzione e pubblica Beneficenza
 C. ALBICINI

173. *Promulgazione della Legge Sarda
 9 aprile 1850 sull'abolizione dei
 privilegi di foro ecclesiastico, di im-
 munità e d'asilo.*

20 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Considerando che, sebbene coll'arti-
 colo 1 del Decreto del Governatore gene-
 rale delle Romagne del dì 31 agosto 1859
 debba ritenersi abolita ogni giurisdiz-
 zione eccezionale, e specialmente quella
 del foro ecclesiastico in materie civili
 e criminali, pure è opportuno che
 non rimanga dubbiezza alcuna sullo
 spirito e sugli effetti di quella Legge;
 e che è indispensabile che a comple-
 mento delle stesse disposizioni si di-
 chiari cessato ogni privilegio di cosa
 o di persona e ogni diritto di asilo,
 che sarebbero incompatibili col pro-
 clamato Statuto, colla uguaglianza che
 deve osservarsi per tutti rimpetto alle
 leggi, e col pieno e libero esercizio
 della potestà civile e giudiziaria;

Considerando d'altronde che non
 deve ragionevolmente presumersi che
 le stesse Autorità ecclesiastiche vo-
 gliano impedire l'azione della legge e
 della potestà giudiziaria, quand'anche
 si trattasse di luoghi sacri, di cui si
 abusasse come di riparo a delitti, o
 di persone ecclesiastiche che nell'eser-
 cizio delle loro funzioni trascorressero
 ad atti o fatti contrarii alle leggi e al-
 l'ordine pubblico;

Considerando che alla dichiarazione
 e applicazione di questi principii, re-
 clamati altamente dalla giustizia e
 dalla civiltà, provvede con mirabile
 precisione la Legge emanata dal Parla-
 mento e Governo Sardo il dì 9 aprile
 1850, sicchè essa vuol essere adottata
 anche in queste Provincie, come lo fu
 nelle Modenesi e Parmensi, intese an-
 ch'esse costantemente come le Roma-
 gne a unificarsi in tutto col Regno
 Sardo-Lombardo;

Decreta :

Art. 1. La Legge sarda pubblicata in Torino il 9 aprile 1850 sull'abolizione dei privilegi di foro ecclesiastico e d'immunità e di asilo avrà forza nelle Province delle Romagne.

Art. 2. La Legge suddetta è del seguente tenore:

(Segue il testo integrale della Legge 9 aprile 1850, n° 1013)

Art. 5. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 20 novembre 1859.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro di Grazia e Giustizia

O. REGNOLI

174. *Promulgazione del reale Decreto Sardo 13 novembre 1857 sui passaporti e delle relative Istruzioni.*

24 novembre 1859

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Considerando che al Governo delle Romagne, come agli altri Governi delle Province dell'Italia centrale, incombe di cercare il più che sia possibile la progressiva assimilazione delle nostre leggi alle Leggi Sarde;

Visto quanto fu sancito per le Province Modenesi e Parmensi col Decreto del 19 settembre 1859;

Decreta :

Art. 1. È pubblicato e posto in esecuzione col giorno 1° dicembre venturo per tutte le Province delle Romagne il regio Decreto Sardo, in data del 15 novembre 1857, sui passaporti, ed Istruzioni relative, del tenore seguente:

(Segue il testo del Decreto e delle Istruzioni)

Bologna, oggi 24 novembre 1859.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro dell'Interno

A. MONTANARI

175. *Assegnazione di una pensione mensile sui beni della soppressa Compagnia di Gesù ai sacerdoti Luigi Rivalta e Michele Samaritani.*

24 novembre 1859

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Considerando che il sacerdote dottor Luigi Rivalta d'Imola, già Cappellano Curato a Goro, venne privato del suo ufficio per avere in detta sua qualità assecondato gli inviti dell'Autorità civile;

Considerando che l'altro sacerdote Michele Samaritani di Comacchio venne interdetto dall'esercizio del suo ministero per aver fatto atto spontaneo di adesione al Re Vittorio Emanuele II e alla Causa nazionale;

Considerando che per questi soprusi dei loro Superiori ecclesiastici furono quei sacerdoti messi in deplorabile e misera condizione, e nell'impossibilità di mantenersi nel decoro conveniente al loro grado;

Decreta :

È concessa sulle rendite dei beni della soppressa Compagnia di Gesù ai sacerdoti dottor Luigi Rivalta d'Imola e Michele Samaritani di Comacchio una provvisoria pensione mensile di lire italiane settantacinque, da durare fino a che non sia ai medesimi in altro modo convenientemente provveduto.

I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il giorno 24 novembre 1859.

Il Dittatore

FARINI

Il Ministro delle Finanze

PEPOLI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

176. Concessione di un soprassoldo ai Presidenti e Vicepresidenti dei Tribunali di prima istanza.

26 novembre 1859

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Considerando che, mentre nel prossimo riordinamento dell'Ordine giudiziario di queste Provincie e nella sua assimilazione al sardo il Governo si appresta a rendere, mediante più convenienti stipendi, sempre più indipendente e rispettata la Magistratura giudiziaria, frattanto non può omettere di riconoscere gli straordinari servizi resi alla cosa pubblica da tutti i Presidenti dei Tribunali, e specialmente di tener conto di quelli prestati da chi presiede ai Tribunali di prima istanza, la cui condizione è sopra tutte meritevole di considerazione e di riforme;

Decreta:

Art. 1. Fino a nuove disposizioni, e salve le maggiori e definitive provvidenze che si adatteranno per l'Ordine giudiziario, ai Presidenti dei Tribunali di prima istanza di queste Provincie è attribuito un compenso straordinario di lire cinquanta mensili, e ai Vicepresidenti di lire venticinque.

In tale aumento però, e fino a concorrenza del medesimo, dee imputarsi il soprassoldo che a qualsiasi titolo alcuno de'suddetti avesse ottenuto dal cessato Governo.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, questo di 26 novembre 1859.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro di Grazia e Giustizia

O. REGNOLI

177. Soppressione della carica di Notaio coadiutore.

26 novembre 1859

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE DI MODENA E PARMA

Governatore delle Romagne

Ritenuto che la pratica introdotta dalla Prefettura degli Archivi in Roma d'ammettere dei Notai coadiutori con diritto di futura successione, mentre per una parte era un indiretto modo di contravvenire alla legge che determina il numero degli esercenti questa professione, d'altra parte per le molte restrizioni cui veniva assoggettata non corrispondeva allo scopo d'essere un efficace sussidio ai coadiuti;

Ritenuto che nel volere abrogato un tale sistema bisogna tener conto del diritto acquisito dagli attuali coadiutori;

Decreta:

1. Sono abrogate nelle Romagne tutte le nomine dei Notai coadiutori.

2. Gli attuali Notai coadiutori sono nominati Notai effettivi nelle piazze ove attualmente esercitano, ma non potranno darsi al pratico esercizio se non abbiano conseguito il rescritto facoltativo, da rilasciarsi dal Ministro dell'Interno, verificata la prestazione della cauzione ipotecaria a termini dell'articolo 45 del Regolamento vigente sul Notariato.

3. I coadiutori che nel termine di due mesi avranno conseguito il rescritto, conservano il diritto di custodia dei rogiti dell'attuale coadiuto quando si verificherà la morte o la quiescenza del medesimo.

4. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, oggi 26 novembre 1859.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro dell'Interno

MONTANARI

178. *Istituzione del Pubblico Ministero.*

29 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Considerando che in tutti gli Stati civili fu da lungo tempo riconosciuta necessaria e adottata la istituzione di un pubblico Ministero, che vegli presso i Tribunali alla esatta osservanza delle leggi, interponga la sua autorità o il suo consiglio nelle quistioni di ordine pubblico, e tuteli i diritti e gl'interessi dello Stato, dei Corpi morali e di coloro che abbisognano per la loro condizione di speciale assistenza;

Considerando che, se tale istituzione, che colla pubblicità dei giudizi offre una ulteriore garanzia della regolare amministrazione della giustizia, non era nè voluta dal cessato Governo nè in armonia co'suoi sistemi aborrenti ogni sindacato e colle sue procedure eccezionali, essa è ora reclamata come consona al proclamato Statuto e alle Leggi civili promulgate in queste Province;

Considerando che, se colla nomina di un Avvocato dell'Ordine il Governo accennò già a tale provvedimento, non dee più a lungo differirsi di compiere mercè esso l'ordinamento giudiziario;

Decreta:

Art. 1. È istituito un Pubblico Ministero presso tutti i Tribunali di queste Province.

Un ulteriore Decreto ne fisserà l'ordinamento presso ciascun Tribunale.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 29 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. REGNOLI

179. *Istituzione di una Commissione consultiva per le domande di compenso degli Impiegati destituiti per causa politica dal cessato Governo.*

30 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Considerando che per Decreto del dì 11 novembre corrente furono ammessi a far valere le loro ragioni quegli impiegati del cessato Governo i quali furono da lui destituiti o altramente pregiudicati ne' loro diritti per cause o fatti politici;

Considerando che, onde provvedere più prontamente sulle loro dimande, si ravvisa opportuno di nominare una speciale Commissione di probi cittadini che sulle domande stesse rechino diligente esame e coscienzioso parere;

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione coll'incarico di esaminare le domande di quegli impiegati del cessato Governo pontificio che subirono destituzione o altra ingiusta pena per causa e per fatti politici, e che furono col Decreto dell'11 novembre 1859 ammessi a far valere le loro ragioni.

Art. 2. Sono nominati a far parte di tal Commissione i signori

Principe Astorre Hercolani,
Dottor Pietro Bondi,
Dottor Rodolfo Baroni,
Conte Cesare Bonanzi Rasponi,
Avvocato Luigi Maccaferri,
Dottor Eugenio Vecchietti,
Andrea Bersani.

Art. 3. I Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e delle Finanze, ciascuno per ciò che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 30 novembre 1859. (1)

Il Governatore
FARINI

Il Ministro dell'Interno
A. MONTANARI

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. REGNOLI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

(1) La data di questo Decreto si desume dal successivo del 14 dicembre 1859 (pag. 833). Ma è taciuta tanto nel *Monitore di Bologna* come nella Collezione ufficiale e nella privata.

180. Norme e discipline per la fabbricazione delle carte da giuoco.

30 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Considerando che la progressiva e assennata parificazione, in materia di regolamenti e di leggi, alle discipline osservate nel Regno Sardo per le Provincie le quali votarono l'ammissione deve eziandio senza indugio applicarsi a quel ramo di rendita che concerne la fabbrica, i diritti di bollo e lo smercio delle carte da giuoco;

Considerando che nell'introdurre l'insieme delle regole piemontesi per le Carte da giuoco nelle Romagne si vogliono combinare le disposizioni delle Regie Patenti dell'8 febbraio 1854, tuttora valide nel Regno Sardo, colle prescrizioni più recenti e più liberali della nuova Tariffa daziaria in quelle parti ch'essa vi ha derogato;

Decreta:

Art. 1. È lecito a chiunque di fabbricare carte da giuoco, sia corte che da tarocchi, nelle Romagne sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Art. 2. Coloro che intendono di stabilire fabbriche di carte sia corte che da tarocchi sono tenuti di fare al Ministero delle Finanze la preventiva dichiarazione dei siti dove avrà luogo la fabbricazione, del numero delle forme e della quantità degli operai che saranno impiegati.

Art. 3. I fabbricanti debbono presentare al Ministero stesso delle Finanze i modelli delle rispettive figure delle carte, sia corte che da tarocchi, e delle variazioni che volessero a quelli apportare.

Art. 4. Essi debbono apporre il loro nome e dimora sopra una determinata carta di ciascun mazzo, sia nelle carte corte che da tarocchi.

Art. 5. Nella fabbricazione delle carte sia corte che da tarocchi, e per

il foglio del davanti di esse, dovrà impiegarsi la carta che sarà somministrata dall'Ufficio ordinario del Bollo a cura del Ministero delle Finanze, la qual carta porterà segnate in filograna diagonalmente diverse linee parallele a meandro ed inoltre le iniziali delle quattro Provincie in cui si dividono le Romagne ovvero lo scudo Reale di Savoia in diversi luoghi così disposti da impiegarsene uno ogni dieci carte nei mazzi di carte corte.

Art. 6. Ogni mazzo di carte sia corte che da tarocchi debitamente fabbricato dovrà essere involto in foglio di carta portante impresso il nome del fabbricante ed il numero delle carte sia corte che da tarocchi, ed essere fasciato mediante una benda ingommata al mazzo in tutta la sua estensione ed avente l'impronta di un bollo a secco distinto per le carte corte e quelle da tarocchi.

Art. 7. Ogni fabbricante deve avere un registro in carta da bollo, numerato e vidimato dall'Ufficio del Bollo ordinario, sul quale verranno iscritte le compre dei fogli di carta filigranata, le fabbricazioni dei mazzi di carte corte e da tarocchi, non che le vendite di essi.

Art. 8. Il venditore non fabbricante sarà pure obbligato tenere un registro in carta da bollo, vidimato come nell'articolo antecedente, in cui dovranno iscriversi le compre e le vendite delle carte corte e da tarocchi.

Art. 9. La carta filigranata superiormente descritta sarà di due qualità, l'una fina e l'altra ordinaria. Ogni risma risulterà composta di n° 500 fogli tutti buoni ed interi, aventi ciascuno 58 centimetri di larghezza e 45 di altezza. Ogni foglio servirà per le carte corte di un mazzo completo da 40; se ne impiegherà uno e un quarto per ogni mazzo da 52 carte, e due fogli colle iniziali, ripetute in filograna due volte, delle Provincie delle Romagne o con otto scudi Reali di Savoia, serviranno per ogni mazzo da tarocchi.

Art. 10. Il prezzo della carta filo-

granata è stabilito per la carta ordinaria a lire 18 la risma, ed a lire 25 per la qualità fina.

Le bende con cui si debbono fasciare i mazzi di carte corte come all'articolo 6 costano per diritto di bollo diciotto centesimi l'una; quelle con impronta a secco diverse, destinate a fasciare i mazzi di carte da tarocchi, si venderanno per diritto di bollo centesimi trentasei l'una. Il fabbricante per ogni risma di carta filigranata che acquista è tenuto a ritirare e pagare contemporaneamente il numero e la qualità di bende corrispondenti ai mazzi che intende di fabbricare.

Art. 11. La distribuzione della carta filigranata non avrà luogo che a risme intere.

Essa verrà eseguita per conto del Ministero delle Finanze in Bologna all'Ufficio del Bollo ordinario, e negli altri Capoluoghi delle Romagne presso i rispettivi Uffici del Bollo e Registro.

Art. 12. Nessuno può vendere carte corte o da tarocchi, anche regolarmente fabbricate e fasciate, senza averne ottenuto il permesso in iscritto dal Ministero delle Finanze.

Art. 13. È proibito ai fabbricanti o venditori di ritagliare le carte usate, sieno esse corte o da tarocchi.

Art. 14. È proibita la ritenzione e lo smercio delle carte corte e da tarocchi fabbricate in contravvenzione alle presenti disposizioni, come pure delle carte corte e da tarocchi provenienti dall'estero, qualora non siasi pagato per queste ultime il dazio vigente di centesimi 20 per ogni mazzo di carte corte e di centesimi 40 per ogni mazzo di carte da tarocchi.

Art. 15. Le carte corte e da tarocchi regolarmente fabbricate e che saranno esportate all'estero godranno della restituzione del prezzo pagato per diritto di bollo stabilito all'articolo 10, cioè di centesimi 18 per ogni mazzo di carte corte, e di centesimi 56 per ogni mazzo di tarocchi esportato.

Per ottenere detta restituzione dovranno i fabbricatori consegnare fe-

delmente, non suggellate, le carte corte e da tarocchi in quel numero di mazzi che intendono di esportare ed unite al numero delle bende corrispondenti all'Ufficio del Bollo ordinario in Bologna ed ai rispettivi Uffici del Bollo e Registro per le altre città delle Romagne.

In luogo delle bende restituite verranno dagli Uffici medesimi rilasciate altrettante bende a stampa ed a bollo nero col pagamento di centesimi 5 l'una. I mazzi consegnati saranno poscia fasciati e suggellati presso gli Uffici medesimi con dette bende a destinazione dell'estero, e l'intero pacco verrà mandato per cura degli Uffici medesimi alla Dogana di quella città e luogo od alla più vicina, accompagnandolo con certificato che indicherà il nome del fabbricante ed il numero dei mazzi. Questo certificato servirà di bolletta d'uscita per le successive operazioni doganali, e se ne rimetterà copia vidimata al fabbricatore onde valersene alla Dogana.

Art. 16. Quelli che contravverranno alle disposizioni del presente Decreto incorreranno nella pena della confisca delle carte corte e da tarocchi trovate in contravvenzione e degli ordigni ed istrumenti inservienti alla loro fabbricazione, ed inoltre nelle seguenti multe, cioè:

per le contravvenzioni
agli articoli 2, 6, 7 e 8, da lire 100 a lire 500;

agli articoli 3 e 4, da lire 50 a lire 100;

agli articoli 5, 13 e 14, da lire 500 a lire 600.

Art. 17. Chiunque ardirà di falsificare le filigrane, marche e bolli anzidetti, fabbricare carta colle filigrane falsificate od adoperare tale carta nella fabbricazione od impiegare bende col l'impronto dei bolli falsificati, incorrerà nella pena di anni tre di carcere, oltre le pene stabilite in ordine alle contravvenzioni.

Art. 18. Coloro che tengono botteghe o stabilimenti nei quali il pubblico viene ammesso dovranno impe-

dire che si giuochi con carte o tarocchi proibiti. In caso di contravvenzione, incorreranno essi nelle stesse pene pronunciate contro i fabbricanti e venditori di carte corte e da tarocchi irregolari.

Art. 19. In tutti i casi nei quali i contravventori saranno forestieri o nati in Italia e non avranno il mezzo di soddisfare alle pene pecuniarie nelle quali saranno incorsi, si farà sempre luogo alla condanna dei medesimi alla pena sussidiaria del carcere, la cui durata, che non potrà esser minore di giorni dieci nè maggiore di mesi tre, dovrà essere in proporzione coll'ammontare della multa, di modo che ogni lire cinquanta di multa importino in sussidio la prigionia di giorni dieci.

Art. 20. Avendosi notizia di qualche furtiva introduzione di carte corte o da tarocchi provenienti dall'estero di contrabbando, ovvero di qualche contravvenzione alle disposizioni del presente Decreto relativamente alla fabbricazione, vendita, ritenzione od uso delle carte corte o da tarocchi, gli Agenti demaniali, i Preposti delle Gabelle, Carabinieri ed Agenti di pubblica sicurezza, sulla istanza del denunziatore o di un Agente della Finanza, procederanno alle opportune perquisizioni e sequestri coll'assistenza del Commissario di pubblica sicurezza o del Priore o di chi ne fa le veci.

Art. 21. Trattandosi di fabbricanti o venditori autorizzati o di proprietari di luoghi pubblici, di cui parla l'articolo 18, l'ingresso delle case sarà libero agli Agenti incaricati dall'Amministrazione di procedere alla verifica dei registri e delle carte, senza che sia necessaria l'assistenza del Commissario di cui nell'articolo antecedente.

Art. 22. Tutti gli atti di procedura ed il relativo giudizio e sentenza dipendenti da una contravvenzione qualunque agli articoli del presente Decreto si redigeranno colle stesse forme prescritte dai Regolamenti in vigore in materia di contrabbando, seguiranno il medesimo ordine, e godranno dello stesso valore davanti alle Autorità competenti.

Art. 25. In qualunque stato di causa ed anche dopo la sentenza, non passata però in giudicato, potranno essere avanzate offerte per tacitare le contravvenzioni importanti una pena pecuniaria ed anche la sussidiaria del carcere, colle riserve e nei modi e termini che la legge prescrive in materia di contravvenzioni fiscali e di contrabbando.

Disposizioni transitorie

Art. 24. Ai fabbricanti, venditori e detentori comunque di carte corte e da tarocchi finora prescritte, aventi la carta privilegiata e il contrabollo pontificio, viene assegnato il termine di giorni venti (20), decorribili dalla pubblicazione della presente Legge, per esibire all'Ufficio del Bollo ordinario in Bologna od ai rispettivi Uffici del Bollo e Registro nelle altre Provincie delle Romagne i mazzi da essi posseduti, che saranno loro cambiati con altrettanti mazzi completi della medesima specie senza carta privilegiata e muniti di contrabollo a nero provvisorio, impressovi una figura o maschera colle parole in contorno — *Bollo di Controllo. Romagne* —, sopra carta da destinarsi. I mazzi che servono a tale cambio si rilasceranno fasciati colle relative bende di nuova prescrizione, dandosi gratis le bende pei mazzi cambiati di carte corte ed al prezzo di soli centesimi dieci le bende pei mazzi di carte da tarocchi.

Ai fabbricanti poi che assumono del proprio la sostituzione della carta nuova alla carta privilegiata è accordato per ogni carta privilegiata resa il bonifico di centesimi due, ferme le discipline prescritte nel paragrafo superiore.

Art. 25. Decorso il suespresso termine di giorni venti, i mazzi di carte che non si fossero presentati al cambio indicato e che si rinvenissero senza le nuove bende ed il contrabollo descritto nell'articolo precedente cadranno in contravvenzione, ed i loro detentori comunque incorreranno nelle pene medesime stabilite a carico dei detentori di carte di contrabbando.

Art. 26. È altresì concesso il termine di mesi sei dalla stessa data ai fabbricanti e venditori autorizzati per smerciare nell'interno le carte corte o da tarocchi munite del detto contrabbando, sotto la comminatoria delle pene superiormente stabilite.

Art. 28. Il Ministro delle Finanze diramerà le istruzioni opportune per l'esecuzione immediata del presente Decreto.

Bologna, 30 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

181. *Abrogazione delle Leggi pontificie sui reati politici e sulle giurisdizioni eccezionali.*

1° dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Governatore delle Romagne

Considerando che è proprio dei Governi dispotici e non sorretti dal consenso e della adesione de' cittadini il creare pei fatti politici e pei delitti detti di Stato o di lesa Maestà procedure speciali e giurisdizioni eccezionali, togliendo così ai cittadini inquisiti le garanzie loro fornite dalle regole e dalle giurisdizioni ordinarie; e che per tali fatti e delitti il cessato Governo avea appunto creato procedure sommarie e speciali e una giurisdizione eccezionale nel Tribunale così detto della Sacra Consulta, come risulta dagli articoli 41, n° 1, e 555, 556 e seguenti (Lib. VII, Tit. X) del Regolamento organico e di procedura criminale del 20 settembre 1852;

Considerando che l'attuale Governo di queste Provincie fondato sul suffragio popolare e forte della pubblica opinione sente debito di far cessare quelle disposizioni ingiuste e arbitrarie, e che esso neppure contro i suoi nemici non vuole nè deve valersi dei mezzi più efficaci che le suddette Leggi gli potrebbero fornire;

Decreta:

Art. 1. Le disposizioni contenute

nel Titolo X, Libro VII, e nel n° 1 dell'articolo 41 del Regolamento organico e di procedura criminale, relative ai delitti politici o di Stato e alle procedure e giurisdizioni eccezionali in essi stabilite, sono abrogate. Ai delitti suddetti saranno applicate le norme ordinarie dei giudizi criminali.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 1° dicembre 1859.

Il Governatore
FARINI

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. REGNOLI

182. *Abrogazione delle Leggi pontificie sull'arresto personale in materia civile.*

1° dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Incaricato del Governo delle Romagne

Considerando che l'arresto personale applicato in genere a tutti i debitori in materia civile è contrario alla giustizia, alla civiltà e alla umanità, e che perciò fu da lungo tempo abolito da tutte le moderne legislazioni dei popoli colti;

Considerando inoltre che esso è incompatibile collo spirito del pubblicato Statuto, che proclama e garantisce la libertà individuale de' cittadini come uno de' più sacri diritti;

Considerando che ciò nullameno la Legislazione pontificia continuava a permettere tale mezzo di esecuzione e di coazione, reso tanto più ingiusto ed esorbitante da ciò che si procedeva ad esso quando appunto dal processo verbale detto di *carenza* risultava la assoluta impossibilità del debitore a soddisfare al suo debito;

Decreta:

Art. 1. I paragrafi 1586, 1587 e seguenti del Regolamento legislativo e giudiziario 10 novembre 1854, relativi all'arresto personale in materia civile, sono abrogati, salve le disposizioni contro i detentori o debitori di danaro pubblico.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 4° dicembre 1859.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro di Grazia e Giustizia

O. REGNOLI

185. Ricostituzione delle Camere di commercio.

1° dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Considerando che nella ricomposizione degli ordini civili a cui intende alacramente il Governo non debbono omettersi più a lungo le leggi e le riforme degli istituti commerciali;

Considerando che le Camere di commercio primarie, di seconda classe e sussidiarie, che esistono in Bologna, in Ferrara ed in Rimini, oltre ai molti difetti di organizzazione che le resero fino ad ora inette all'alta importanza della loro missione, mancano altresì di quella base che è la pietra angolare di ogni Corpo rappresentativo, cioè l'elezione dei membri fatta dall'Ordine rappresentato;

Decreta:

1. Le attuali Camere di commercio sono soppresse.

2. Sono istituite nuove Camere di commercio di prima classe, sulle basi segnate dalla presente Legge, nelle città di Bologna, di Ferrara e di Ravenna; ed una di seconda classe in Rimini; le quali tutte entreranno in esercizio col 1° gennaio 1860.

4. Le Camere di prima classe rappresentano il commercio e le industrie esercitate nella periferia della rispettiva Provincia finchè non vi siano costituite altre Camere secondarie.

Quella di Rimini rappresenta il commercio e l'industria delle Sotto-intendenze di Rimini e di Cesena.

5. Tutte le Camere di commercio sono soggette al Ministero del Commercio, col quale corrispondono direttamente.

5. Saranno pure dal Governo stabilite altre Camere di commercio in altre città dello Stato ove si venisse formando un rilevante centro d'operazioni industriali e commerciali, sulla domanda dei rispettivi Municipii.

6. Le attribuzioni delle Camere di commercio sono puramente consultive.

7. È ufficio loro

A. formare statistiche o tabelle mensuali o trimestrali esprimenti la media ebdomadaria dei prezzi e dei valori di Borsa, il numero e la qualità delle manifatture esistenti nelle rispettive Provincie, le forze motrici impiegate, il combustibile adoperato, gli smerci più frequentemente trascelti, il movimento dei porti, il tonnelloaggio dei bastimenti entrati ed usciti, le costruzioni navali in corso, i varamenti ecc.;

B. promuovere il progresso del commercio, dell'industria e della navigazione, raccogliendo e trasmettendo al Ministero del Commercio le informazioni e proposte che giudicheranno utili a questo scopo e che verranno loro richieste.

8. Il parere delle Camere di commercio è richiesto più particolarmente sulle riforme progettate nella legislazione commerciale;

sull'istituzione delle Borse e sulle nomine degli Agenti di cambio e dei Sensali;

sulla misura delle senserie e dei compensi degli altri servigi stabiliti per uso del commercio e soggetti a tariffa;

sull'istituzione di altre Camere di commercio nei rispettivi circondarii;

sulla istituzione di Banche locali;

sui progetti di pubbliche costruzioni locali relative al commercio e sulla loro esecuzione.

9. Quando nella stessa città esiste simultaneamente una Camera di commercio ed una Borsa, la direzione e l'amministrazione della Borsa appartengono alla Camera.

10. Potrà il Governo con Decreto affidare alle Camere il disimpegno delle attribuzioni amministrative attinenti al commercio ed all'industria.

Le spese occorrenti per l'esercizio di queste attribuzioni saranno a carico dell'Erario dello Stato.

11. Le Camere di commercio saranno composte di un numero di membri non maggiore di quindici nè minore di sei.

Un Decreto del Governo fisserà entro i detti limiti il numero dei membri di ciascuna nuova Camera da costituirsi.

12. La Camera di commercio di Bologna sarà composta di quindici membri, quelle di Ferrara e di Ravenna di dodici, quella di Rimini di nove.

13. I membri delle Camere di commercio saranno eletti da una assemblea ricavata dalle classi dei commercianti ed industriali che verranno con apposita Legge determinate.

14. Per la prima elezione, e finchè non siano pubblicate le classi di cui all'articolo precedente, i membri della Camera di commercio saranno nominati da un collegio composto di elettori negozianti ed industriali, esercenti per proprio conto, e nel modo seguente:

per Bologna gli elettori saranno 100, scelti metà dall'attuale Camera di commercio e metà dalla Magistratura municipale;

per Ferrara saranno 60, nominati nello stesso modo che per Bologna;

per Ravenna saranno 48, da nominarsi in quanto a 24 dalla Magistratura di Ravenna, 12 da quella di Faenza, e 12 da quella d'Imola, scelti nei relativi distretti;

per Rimini saranno 30, dieci dei quali nominati dall'attuale Camera di commercio, dieci dalla Magistratura di Rimini e dieci da quella di Cesena nei rispettivi distretti.

15. Le Camere di commercio, prima che si convochino le assemblee, notificheranno alle rispettive Magistrature municipali la lista dei commercianti o industriali che avranno designato ad elettori, e le Magistrature non faranno la loro scelta che dopo questa notifica.

16. Formate le liste degli elettori, i Municipii le manderanno ai rispettivi Intendenti dei capoluoghi, i

quali li convocheranno in assemblea generale a mezzo di pubblico avviso.

17. L'assemblea elettorale sarà presieduta dall'Intendente della Provincia oppure da un suo delegato.

18. I due più anziani degli elettori funzioneranno da squittinatori. Il Segretario dell'Intendenza stenderà i verbali.

19. Possono essere eletti membri della Camera di commercio tutti coloro che per proprio conto esercitano od hanno esercitato il commercio o l'industria e che siano domiciliati dov'è stabilita la Camera stessa.

Il numero per altro dei commercianti od industriali che più non esercitano non può oltrepassare il terzo de' membri.

20. Le liste degli eleggibili saranno formate sui registri delle Camere di commercio ove queste esistono; e dove sono da costituirsi, le formerà il Municipio del luogo ove dovrà risiedere la Camera.

21. Formate le liste degli eleggibili, saranno pubblicate a cura del Municipio con un termine di cinque giorni entro i quali sarà dato d'innoltrare reclami.

22. I reclami, purchè giustificati, per mezzo del Comune saranno presentati all'Intendente, il quale li sottometterà al Tribunale civile perchè giudichi entro cinque giorni in Camera di Consiglio senza forma giudiziale.

23. Tanto la scelta degli elettori, da farsi dalle Camere di commercio e dalle Magistrature, quanto le elezioni dei membri delle Camere di commercio avranno luogo a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto sulla esibizione di una lista che non contenga maggior numero di candidati del numero destinato per gli uni o per gli altri.

24. Si ritengono nominati legittimamente elettori, e rispettivamente eletti membri delle Camere, quelli che avranno ottenuto un numero di voti non inferiore al quarto del complessivo numero dei votanti, siano essi tutti od in parte intervenuti.

25. Se nella prima riunione non

sarà compito il numero degli elettori o dei membri designati ad ogni Camera, avrà luogo una seconda riunione, nella quale verrà nominato od eletto chiunque otterrà la maggioranza relativa dei voti degli intervenuti.

26. Non potrà far parte della Camera che un solo dei rappresentanti delle Ditte costituite in società. Quando più d'uno di essi ottenga il voto degli elettori, sarà preferito quello che avrà la maggioranza; in caso di parità deciderà la sorte.

27. Le funzioni dei membri durano tre anni.

28. Nel dicembre d'ogni anno essi verranno per una terza parte rinnovati col mezzo di nuove elezioni. I membri che dovranno cessare dal far parte della Camera al fine dei due primi anni saranno designati dalla sorte fra quelli che sono di prima elezione, e al fine degli anni successivi la rinnovazione avrà luogo in ragione d'anzianità.

29. I membri che cessano dalle loro funzioni per causa della rinnovazione sono rieleggibili indefinitamente.

30. Cessano d'essere elettori od eleggibili e, se eletti, cessano dal far parte delle Camere coloro che sono caduti in istato di fallimento, finchè non siano riabilitati, e coloro che hanno subito condanna o sono sottoposti ad inquisizione per delitto infamante.

31. Le Camere di commercio eleggono annualmente nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente a pluralità assoluta di voti.

Nominano alla stessa maggioranza un Segretario, che potrà anche essere scelto fra le persone estranee alla Camera. Se il Segretario non è membro della Camera e gode di uno stipendio, non avrà voto nelle deliberazioni e potrà essere eletto per un tempo indeterminato.

32. Affinchè le Camere siano legalmente costituite nelle loro adunanze dovrà concorrervi il terzo dei membri almeno.

33. Le spese occorrenti pel primo stabilimento e pel servizio annuale

delle Camere di commercio sono a carico dei negozianti della città e distretti in cui trovansi stabilite.

I Municipii potranno concorrervi per una somma da determinarsi dal Consiglio municipale.

34. Le Camere dovranno immediatamente occuparsi di un Regolamento di disciplina interna, che sottoporranno al Ministero del Commercio, per regolare le adunanze, le deliberazioni e l'amministrazione interna, il numero e gli stipendi degli impiegati, il riparto ed il modo di riscossione delle tasse a carico dei commercianti ed industriali onde sostenere le spese contemplate dal precedente articolo.

35. Le Camere formeranno annualmente il bilancio delle loro spese, il quale, approvato dal Governo, sarà reso pubblico per le stampe.

Non potranno essere comprese nei bilanci suddetti altre spese che quelle meramente necessarie al disimpegno delle attribuzioni della Camera.

36. Il patrimonio attivo e passivo di ciascuna Camera soppressa spetterà rispettivamente alla nuova che le succede.

37. In tutte le materie che formano l'oggetto del presente Decreto, le Leggi ed i Regolamenti preesistenti sono abrogati.

38. Finchè le Camere di commercio non saranno costituite a tenore del presente Decreto, le Camere di commercio attuali continueranno nelle rispettive loro funzioni.

39. Gli attuali impiegati delle Camere di commercio dureranno nel loro ufficio. Quando ne fossero immeritevoli o venissero a mancare, si farà luogo al disposto degli articoli 31 e 34 del presente Decreto.

40. Il Ministro dei Lavori pubblici, Commercio ecc. è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 1° dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro dei Lavori pubblici e Commercio

I. GAMBA

184. Decretazione di una Raccolta ufficiale degli Atti del Governo.

2 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Considerando che, al cessare del Governo che resse particolarmente queste provincie delle Romagne, si ravvisa opportuno e utilissimo che delle leggi e dei decreti già pubblicati successivamente sia compilata una Collezione ufficiale e che essa venga pubblicata e depositata presso tutte le Intendenze e presso tutti i Tribunali e i Comuni delle Romagne;

Decreta:

Art. 1. È ordinata una Collezione ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Governo delle Romagne dal di 12 giugno al di 8 dicembre 1859.

Di tale Collezione, come di quella dei Codici e d'altre Collezioni di leggi, una copia sarà affissa nelle sale delle Intendenze, dei Tribunali e dei Comuni, e una copia rimarrà depositata negli archivi di tutte le medesime Intendenze, dei Tribunali e dei Comuni.

Ogni contraria o diversa disposizione è abrogata.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 2 dicembre 1859.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro di Grazia e Giustizia

O. REGNOLI

185. Attivazione di una strada dal Panaro alla Postale Bolognese; relativa dichiarazione di utilità pubblica, e concorso del Governo nella spesa.

5 dicembre 1859.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n° 200 a pagg. 604-605).

186. Mantenimento provvisorio dei Segretariati Generali di Dicastero in Bologna e Parma.

7 dicembre 1859.

(Veggasi il Decreto riportato sotto il n° 329 a pag. 431).

187. Approvazione della Convenzione Gonzales e Tatti di Milano per la costruzione di una ferrovia da Castel Bolognese a Ravenna.

7 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Dietro proposta del Ministro dei Lavori pubblici, Commercio ecc.

Decreta:

1. È approvata la Convenzione provvisoria stipulata il 7 dicembre 1859 fra il Ministro dei Lavori pubblici e quello delle Finanze rappresentanti il Governo, ed il signor avvocato Luigi Garofoli mandatario della ditta Gonzales e Tatti di Milano, tanto in nome della medesima che della società anonima che si propone di costituire per la concessione di un tronco di strada ferrata da Castel Bolognese a Ravenna e dell'eventuale prolungamento a Porto Corsini.

2. La Convenzione provvisoria suddetta resterà annessa e formerà parte integrante del presente Decreto.

5. I Ministri dei Lavori pubblici e delle Finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione di questo Decreto.

Il Governatore

FARINI

Il Ministro dei Lavori pubblici e del Commercio

I. GAMBA

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Convenzione Provvisoria

per la costruzione di una Strada ferrata da Castel Bolognese a Ravenna, con eventuale prolungamento da Ravenna a Porto Corsini.

L'anno mille ottocento cinquanta-nove, addì 7 dicembre,

Fra S. E. il signor Conte Ippolito Gamba Ministro dei Lavori pubblici, Commercio ecc. e S. E. il signor Marchese Gioachino Pepoli, Ministro delle Finanze, per parte del Governo,

E la Ditta Gonzales e Tatti di Milano, rappresentata dal signor avvocato Luigi Garofoli mandatario generale della medesima per l'oggetto infradiceudo, come da procura ricevuta a

rogito del notaro milanese dottor Gian Battista Tambini del giorno 3 dicembre 1859, che resterà unita come allegato all'originale di quest'atto,

Si è convenuto ciò che segue:

Art. 1. La Ditta concessionaria avrà la facoltà d'istituire una Società per azioni fino alla concorrenza di sei milioni di franchi all'oggetto di radunare le somme occorrenti all'esecuzione della strada, e di emettere per ciò stesso obbligazioni colle norme praticate dalla Società delle strade ferrate Lombardo-Venete e dell'Italia centrale.

Gli statuti della Società dovranno essere sottoposti all'approvazione governativa prima dell'istituzione della medesima.

Art. 2. La Società si obbliga d'eseguire a sue spese, rischio e pericolo la linea di strada ferrata che dipartendosi dalla così detta Pio-centrale a Castel Bolognese e passando per Salarolo, Lugo, Bagnacavallo e Russi faccia capo a Ravenna; ed a compierla per modo che in tutte le di lei sezioni sia aperta al pubblico entro il mese di giugno del 1861. La Società stessa deve provvedere a tutte le eventualità, tanto ordinarie che straordinarie, senza che possa sottrarsi alle assunte obbligazioni, e non potrà mai a qualsiasi titolo pretendere compenso alcuno.

Art. 3. La strada avrà stazioni a Salarolo, Lugo, Bagnacavallo, Russi e Ravenna, ed un'altra intermedia fra Russi e Ravenna quando ciò piaccia al Governo.

Il Governo medesimo s'impegna perchè la Società Mirès e Comp. riduca a comune servizio la stazione di Castel Bolognese a fronte di un equo compenso.

Art. 4. Entro il mese di marzo 1860 la Ditta concessionaria dovrà esibire gli studi definitivi di dettaglio del tipo planimetrico nella scala di 1 a 10,000, ed un profilo longitudinale della strada nella scala di 1 a 10,000 per le distanze e di 1 a 1000 per le altezze.

Mancando a quest'obbligo, la Ditta concessionaria sarà decaduta dalla concessione e dovrà pagare al Governo la somma di lire 25,000.

Presentati detti studi, dovrà in seguito produrre tutti i dettagli di manufatti e fabbriche prima di dare principio alla loro costruzione.

Art. 5. La durata della concessione sarà di 99 anni, a datare dal giorno 1° luglio 1861. Tuttavia dopo il decorso di 30 anni dal giorno dell'apertura della strada al pubblico servizio, il Governo potrà in ogni tempo acquistare la strada, premesso un avviso di diciotto mesi.

Per regolare il prezzo d'acquisto si adotteranno le basi fissate all'articolo 16 del capitolato annesso alla concessione della strada ferrata Vittorio Emanuele da Modane per Ciamberi alla frontiera di Francia.

Art. 6. All'epoca determinata pel termine della presente concessione e pel fatto solo di essere questo verificato, il Governo sarà surrogato di pieno diritto in tutte le ragioni della Società.

Art. 7. La Società avrà pure entro il detto periodo di tempo il diritto di prolungare la linea da Ravenna a Porto Corsini alle stesse condizioni della presente concessione; ma ad ogni modo la concessione di detto tronco spirerà con quella della linea principale.

Il Governo d'altra parte avrà diritto di ordinare alla Società la costruzione di detto tronco da Ravenna a Porto Corsini nei primi trent'anni del periodo di concessione, ed alle stesse condizioni di questa.

Art. 8. L'intrapresa è dichiarata di pubblica utilità; quindi la Società sarà investita di tutti i diritti ed obblighi che le leggi e i regolamenti relativi conferiscono al Governo per quanto concerne le indennità dovute ai proprietari espropriati come per le formalità richieste a liberare i terreni dai vincoli ed ipoteche.

La Società sarà pure autorizzata all'occupazione dei terreni necessari alla costruzione sia delle strade provvisorie destinate ai trasporti materiali e ad ogni altro servizio relativo alla costruzione della strada ferrata sino all'intero compimento, sia delle strade

definitive di comunicazione laterali alla medesima.

Art. 9. Nel caso che il Governo deviasse dal corso attuale il fiume Senio, in modo da risparmiare la costruzione di un ponte alla Società, questa dovrà sborsare al Governo una somma corrispondente a quanto avrebbe importato il ponte colle relative rampe.

Art. 10. Il Governo garantisce alla Società per la durata della concessione un introito annuo lordo di franchi 12,000 per chilometro su tutta l'estensione della linea da Castel Bolognese a Ravenna e da Ravenna a Porto Corsini, nel caso che venisse eseguito quest'ultimo tronco.

Tale garanzia non s'applicherà che sei mesi dopo l'apertura dell'intera linea.

Art. 11. La Società dovrà fare il deposito a norma di legge del prezzo dei fondi da espropriarsi; nulladimeno il Governo s'impegna officiosamente di procurare che le Province od i Comuni attraversati dalla linea abbiano ad assumere direttamente l'espropriazione dei terreni occorrenti contro indennizzo per parte della Società, da effettuarsi mediante azioni al valor nominale.

Art. 12. La Società potrà costruire la strada ad una sola rotaia, ma dovrà disporla per essere atta a due. Però alle stazioni ed ai luoghi che saranno fissati pei ricambi dovrà essere armata di doppia rotaia.

Il Governo, sulla domanda della Società, potrà autorizzare la collocazione di due rotaie su tutta la linea, se lo giudica conveniente; ma quando la rendita lorda della strada superi un milione di franchi annui, ciò addiverrà un obbligo della Società.

Art. 13. La Ditta garantirà gli obblighi presenti col deposito di franchi 300,000 in carte pubbliche dello Stato Sardo o delle Province annesse al prezzo di borsa, od in carte pubbliche estere, siccome in vaglia di Ditte bancarie bene accette al Governo; deposito da eseguirsi all'atto della pre-

sentazione dei tipi generali de' quali all'articolo 4; dopo di che passerà alla stipulazione del regolare contratto. Mancando all'effettuazione del deposito in tempo debito, si riterrà come non avvenuta la presente concessione.

Art. 14. Se nel termine di due mesi, a datare dall'approvazione del progetto, e dietro una diffidazione del Governo fatta nel mese susseguente, la Società non sarà in grado d'intraprendere e cominciare i lavori, la metà della cauzione sopra detta resterà di pieno diritto devoluta al Governo.

Art. 15. La Società sarà tenuta a stabilire a proprie spese lungo la strada i pali necessari per l'attivazione di una linea telegrafica, colle condizioni che saranno determinate dalla concessione definitiva.

Art. 16. È concessa la libera importazione di tutte le ferramenta, macchine, istrumenti ed utensili destinati ed indispensabili alla costruzione, condotta e mantenimento della strada.

Art. 17. La presente concessione viene fatta alla Ditta Gonzales e Tatti e dalla medesima si accetta sotto osservanza di tutte le altre condizioni generali e delle tariffe portate dai Capitoli delle concessioni di strade ferrate fatte in Piemonte nell'ultimo triennio, e specialmente di quella della strada ferrata Vittorio Emanuele.

Art. 18. La Ditta concessionaria per ogni e qualsiasi sua obbligazione tanto verso il Governo quanto verso i terzi dovrà eleggere e tenere un domicilio nella città in cui avrà sede il Ministero dei Lavori pubblici per le Romagne, e quindi per ora elegge il suo domicilio in Modena presso il signor Davide Finzi fino a nuova disposizione.

Fatto in triplo originale a Bologna il giorno sette dicembre mille ottocento cinquanta nove.

Il Ministro dei Lavori pubblici e Commercio

I. GAMBA

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale al Ministero dei Lavori pubblici

E. CANEVAZZI

Avv. LUIGI GAROFOLI Procuratore
della Ditta GONZALES e TATTI

188. *Preffissione di un termine alla presentazione delle domande di reintegra degli Impiegati destituiti per causa politica dal cessato Governo.*

14 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Visto il Decreto in data 11 novembre 1859, col quale gl'impiegati destituiti dal cessato Governo per motivi politici vengono riammessi a far valere le loro ragioni;

Visto il successivo Decreto del 30 novembre, in virtù del quale è istituita una Commissione incaricata di esaminare le domande degli impiegati anzidetti;

Visto il Rapporto della Commissione, tendente a designare un termine perentorio ai ricorrenti per la presentazione dei loro reclami;

Decreta:

Articolo unico. Le istanze degli impiegati destituiti dal cessato Governo per ragioni politiche dovranno essere presentate prima del 1° gennaio alla Commissione istituita col Decreto 30 novembre p. p., decorso il qual termine s'intenderanno decaduti da qualsiasi diritto per gli effetti accennati.

Bologna, il 14 dicembre 1859.

FARINI

189. *Determinazione di nuovi prezzi per la vendita del sale e del tabacco, e ragguaglio dei medesimi a peso e moneta decimali.*

23 dicembre 1859.

GOVERNO DELLE ROMAGNE

Ministero delle Finanze

In seguito alle disposizioni adottate d'intelligenza coll'Amministrazione dei sali e tabacchi, i prezzi di vendita per questi articoli di regalia degli Stabilimenti salini delle Romagne e della Fabbrica di Bologna sono fissati, a cominciare dal 1° gennaio p. v. 1860, col ragguaglio a peso metrico ed in moneta italiana, di conformità alla provvisoria

Tariffa distribuita agli spacciatori e rivenditori e che per norma del pubblico si unisce al presente Avviso.

Bologna, 28 dicembre 1859

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI

TARIFFA PROVVISORIA

del prezzo di vendita de' sali e tabacchi

Qualità dei Sali	Peso Metrico	Prezzo all'ingrosso ed al minuto	
Sopraffino	Il Chilogramma	Centesimi 48	
Bianco	<i>idem</i>	<i>Idem</i> 32	
Comune	<i>idem</i>	<i>Idem</i> 24	
Agricola	<i>idem</i>	<i>Idem</i> 12	

TABACCHI da fiuto in polvere e da fumo in trinciato	PREZZO A MONETA ITALIANA			
	all'ingrosso per chilogr.		al minuto per ettoqr.	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.
Manifatture Nazionali				
<i>1^a Qualità</i>				
Tabacchi in polvere	Son di Spagna Fermentato sceltissimo e sopraffino		12	— 1 30
	<i>2^a Qualità</i>			
Tabacchi in polvere	Fermentato fino e mezzano		6	50 — 75
	Caradà lusso			
	Badia			
	Rapè Luigi e Olanda			
Tabacchi in polvere	Rapè S. Vincenzo		5	30 — 60
	<i>3^a Qualità</i>			
Tabacchi in polvere	Rapè naturale e Seghedino		2	60 — 30
	Caradà comune			
	Foglia nostrale			
	Radica			
Tabacchi in polvere	<i>4^a Qualità</i>		12	— 1 40
	Scaglietta comune e forense			
Tabacchi da fumo	Violetto		8	— 90
	Trinciato Serraglio			
	" Levante			
	Brasile in corda			
Tabacchi da fumo	Trinciato Moro		5	20 — 60
	" Comune			

TABACCHI da fiuto in polvere e da fumo in trinciato	PREZZO A MONETA ITALIANA	
	all'ingrosso per chilogr.	al minuto per ettogramma
	Lire Cent.	Lire Cent.
Manifatture Estere		
Tab. in polv. } Siviglia di Spagna	54 —	5 80
} Lecce 1 ^a qualità	32 —	3 60
} " 2 ^a qualità	24 —	2 80
ZIGARI	PREZZO A MONETA ITALIANA	
	all'ingrosso per chilogr.	al minuto per ogni zigaro
	Lire Cent.	Lire Cent.
Manifatture Nazionali		
Avana	18 —	— 10
Sceltissima	16 —	— —
Scelti		
Virginia scelti	14 60	— 08
" con paglia		
Virginia		
Moro		
Piemontesi	9 20	— 05
Dama		
Comuni piccoli	5 40	— 03
" lunghi		
Manifatture Estere		
Imperiali 1 ^a qualità	144 —	— 80
" 2 ^a "	117 —	— 65
Regalia 1 ^a "	99 —	— 55
" 2 ^a "	81 —	— 45
Cuba 1 ^a "	59 40	— 33
" 2 ^a "	50 40	— 28
Avana 1 ^a "	41 40	— 23
Cinesi		
Avana 2 ^a "	28 80	— 16
Apprensados		

NB. Duecento zigari compongono il chilogramma.

190. Soppressione dei Segretariati Generali di Bologna e Parma (1).

30 dicembre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Visto il Decreto 7 dicembre 1859;

Sulla proposta del Consiglio dei Ministri,

(1) Questo Decreto passò inavvertito nella collezione di quelli relativi alle Provincie Parmensi, dove primamente avrebbe dovuto essere inserito.

Decreta:

Art. 1. Col giorno 31 dicembre corrente i Segretarii Generali dei soppressi Ministeri in Bologna e Parma cessano dal loro ufficio.

Art. 2. Tutti gli atti relativi agli affari correnti saranno immediatamente trasmessi ai rispettivi Ministeri in Modena.

Art. 5. I Ministeri in Modena sono incaricati, ciascuno per la parte che li riguarda, della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 30 dicembre 1859.

FARINI

191. Parificazione dei prezzi della carta bollata a diritto fisso ai prezzi della simile carta Piemontese.

30 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Considerando che al primo gennaio prossimo 1860 le contabilità dello Stato delle Provincie delle Romagne vengono istituite a lire italiane, conforme al prescritto dal Decreto Governativo del 1^o passato ottobre;

Considerando che a questo sistema di valutazione legale in moneta decimale italiana deggiono uniformarsi anche i prezzi della carta di bollo a diritto fisso, di provvisorio uso nelle Romagne, equiparando per ora il suo costo alle qualità analoghe della carta bollata Piemontese fino a che sia messa in circolazione la nuova carta di bollo comune alle regie Provincie dell'Emilia sulle identiche basi della legislazione Sarda;

Decreta:

Art. 1. Col 1^o gennaio prossimo i prezzi delle tre qualità di carta di bollo a diritto fisso, provvisoriamente in corso nelle Romagne, si computeranno a centesimi di lira italiana colle riduzioni e cambiamenti che seguono:

	Prezzo vecchio	Prezzo nuovo
Mezzo foglio picc. Baiocchi 5 rom.	Cent. 25	
Foglio picc. intero " 10 id.	" 50	
Foglio grande " 15 id.	" 80	